

Citizens of Europe

Sapere l'Europa, sapere d'Europa

Collana diretta da
Lauso Zagato

3



Edizioni
Ca' Foscari

Sapere l'Europa, sapere d'Europa

Direttore

Lauso Zagato (Università Ca' Foscari Venezia, Italia)

Comitato scientifico

Pietro Clemente (Università degli Studi di Firenze, Italia)

Giovanni Luigi Fontana (Università degli Studi di Padova, Italia)

Giuseppe Goisis (Università Ca' Foscari Venezia, Italia)

Laura Picchio Forlati (Università degli Studi di Padova, Italia)

Girolamo Sciuolo (Università di Bologna, Italia)

Tullio Scovazzi (Università degli Studi di Milano-Bicocca, Italia)

Comitato editoriale

Monica Calcagno (Università Ca' Foscari Venezia, Italia)

Arnold Davidson (University of Chicago, USA; Università Ca' Foscari Venezia, Italia)

Daniele Goldoni (Università Ca' Foscari Venezia, Italia)

Ivana Padoan (Università Ca' Foscari Venezia, Italia)

Fabio Perocco (Università Ca' Foscari Venezia, Italia)

Michele Tamma (Università Ca' Foscari Venezia, Italia)

Marilena Vecco (Erasmus Universiteit Rotterdam, Nederland)

Benedetta Ubertazzi (Università degli Studi di Macerata, Italia)

Comitato di redazione

Dino Costantini (Università Ca' Foscari Venezia, Italia)

Maria Luisa Ciminelli (Università Ca' Foscari Venezia, Italia)

Roberta Dreon (Università Ca' Foscari Venezia, Italia)

Marco Giampieretti (Università degli Studi di Padova)

Giovanna Pasini (consulente culturale)

Simona Pinton (Università Ca' Foscari Venezia, Italia)

Stefania Tesser (Università Ca' Foscari Venezia, Italia)

Direzione e redazione

Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali

Palazzo Malcanton Marcorà

Dorsoduro 3484/D

30123 Venezia

Citizens of Europe

Culture e diritti

a cura di
Lauso Zagato, Marilena Vecco

Venezia
Edizioni Ca' Foscari - Digital Publishing
2015

Citizens of Europe, Culture e diritti
Lauso Zagato, Marilena Vecco (a cura di)

© 2015 Lauso Zagato, Marilena Vecco

© 2015 Edizioni Ca' Foscari - Digital Publishing per la presente edizione

Qualunque parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, memorizzata in un sistema di recupero dati o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, senza autorizzazione, a condizione che se ne citi la fonte.

Any part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means without permission provided that the source is fully credited.

Edizioni Ca' Foscari - Digital Publishing
Università Ca' Foscari Venezia
Dorsoduro 3246
30123 Venezia
<http://edizionicafoscari.unive.it/>
ecf@unive.it

1a edizione dicembre 2015

ISBN 978-88-6969-052-5 (ebook)

ISBN 978-88-6969-054-9 (print)

Progetto grafico di copertina: Studio Girardi, Venezia | Edizioni Ca' Foscari

Certificazione scientifica delle Opere pubblicate da Edizioni Ca' Foscari - Digital Publishing: tutti i saggi pubblicati hanno ottenuto il parere favorevole da parte di valutatori esperti della materia, attraverso un processo di revisione anonima sotto la responsabilità del Comitato scientifico della collana. La valutazione è stata condotta in aderenza ai criteri scientifici ed editoriali di Edizioni Ca' Foscari.

Scientific certification of the works published by Edizioni Ca' Foscari - Digital Publishing: all essays published in this volume have received a favourable opinion by subject-matter experts, through an anonymous peer review process under the responsibility of the Scientific Committee of the series. The evaluations were conducted in adherence to the scientific and editorial criteria established by Edizioni Ca' Foscari.

<http://edizionicafoscari.unive.it/col/dbc/1/111/SapereEuropa/3>

Citizens of Europe

Culture e diritti

a cura di Lauso Zagato, Marilena Vecco

Sommario

Lauso Zagato, Marilena Vecco

Prefazione

9

PARTE 1. EUROPA: POLITICHE CULTURALI, PATRIMONIO,
CITTADINANZA, IDENTITÀ

Bernardo Cortese

Mercato interno e politiche culturali nazionali

La difficile ricerca di un equilibrio nel processo
di auto-costituzione dell'ordinamento interindividuale comunitario 17

Erminia Sciacchitano

L'evoluzione delle politiche sul patrimonio culturale in Europa dopo Faro

45

Maurizio Cermel

Cittadinanza europea, diritti culturali, esclusione sociale

63

Alberto D'Alessandro

La Convenzione di Faro e il nuovo *Action Plan* del Consiglio d'Europa per la promozione di processi partecipativi

I casi di Marsiglia e Venezia 77

Sara De Vido

Culturally motivated crimes against women in a multicultural Europe

The case of criminalization of FGM in the 2011 CoE
Istanbul Convention 93

Giuseppe Goisis

I tre anelli della cittadinanza: nazionale, europea e cosmopolita 115

Lauso Zagato
**L'identità europea come spazio culturale-politico:
oltre i limiti della cittadinanza UE?** 149

PARTE 2. PATRIMONIO CULTURALE: VERIFICA SUL CAMPO

Nick Dines
**The contested nature of heritage and the dilemmas
of building cultural citizenship: the case of Italy** 187

Sandra Ferracuti
Da che parte sta San Rocco?
Il patrimonio culturale come nesso fra mondi in movimento 203

Elisa Bellato
Evoluzioni patrimoniali
Nuovi usi e significati di un concetto ormai storico 217

Aurora Di Mauro
Culture senza quartieri
Il museo e l'educazione al patrimonio per il dialogo
tra cittadini 241

Claudia Da Re
**La comunità e il suo paesaggio: l'azione degli ecomusei
per lo sviluppo sostenibile**
Le iniziative di salvaguardia del paesaggio biellese 253

Julianne Tudose, Marilena Vecco
Cultural diversity and the import of cultural goods
Evidence from Canada 285

Valentina Re, Mirco Santi
Diritto allo sguardo
Film di famiglia e patrimonio immateriale: il 'caso' veneziano 305

PARTE 3. CULTURA, DIRITTI, SOSTENIBILITÀ

Marco Giampieretti
**Quali strumenti giuridici statali e regionali
per le comunità patrimoniali?** 335

Massimo Carcione Diritti culturali: dalle convenzioni UNESCO all'ordinamento italiano	357
Daniele Goldoni Cultural Mutation What media do to Culture	381
Valentina Lapicciarella Zingari Patrimoni vitali nel paesaggio Note sull'immaterialità del patrimonio culturale alla luce delle Convenzioni internazionali	425
Alessandra Sciorba Moving beyond the collateral effects of the Patrimonialisation The Faro Convention and the 'Commonification' of Cultural Heritage	457
Michele Tamma Diritti culturali, patrimonializzazione, sostenibilità	479

Citizens of Europe

Culture e diritti

a cura di Lauso Zagato, Marilena Vecco

Prefazione

Questa collana, questo volume

Lauso Zagato, Marilena Vecco

1. Licenziamo il terzo volume della collana *Sapere l'Europa, Sapere d'Europa*, dal titolo *Citizens of Europe. Culture e diritti*. Il volume si iscrive a pieno titolo nella linea editoriale annunciata: già in sede di presentazione della Collana indicavamo infatti nel 2013, anno europeo della cittadinanza, un momento chiave per il patrimonio culturale, tangibile e intangibile, di Venezia e per la salvaguardia e rivitalizzazione dei suoi saperi tradizionali, indicando con ciò la piena inerenza di tali esperienze ad una dimensione autenticamente europea.

Il nuovo volume racchiude, arricchendoli anzi di nuovi, i contributi presentati nel secondo dei seminari della primavera di quell'anno,¹ tenutosi in aula Baratto, Ca' Foscari, il 6 giugno 2013, recante il titolo «Al cuore della cittadinanza europea. I diritti culturali»; il seminario era organizzato dal Centro di Documentazione europea di Venezia (nella persona della dottoressa Stefania Tesser, cui va il primo doveroso e sentito ringraziamento), con la collaborazione del Cestudir e di importanti istituzioni, internazionali e cittadine: senza alcuna gerarchia, segnaliamo l'ufficio veneziano del Consiglio d'Europa, Europe Direct del Comune di Venezia, la Fondazione Venezia per la ricerca sulla pace, Simbdea, e l'Eurosportello del Veneto.

Non possiamo tacere, allora, la soddisfazione materiale per aver portato a termine un compito davvero complesso; si trattava di editare un volume dal forte tratto interdisciplinare e comprendente ben venti interventi, alcuni dei quali piuttosto lunghi. Il ringraziamento dei curatori va quindi, oltre che alle Edizioni Ca' Foscari, a chi si è materialmente misurato con un difficile lavoro di redazione, e cioè alle dottoresse Giovanna Pasini e Simona Pinton. Abbiamo un solo dispiacere: ritenevamo di poterci portare su una percentuale di testi pubblicati in inglese vicina al 50%, ma siamo rimasti assai al di sotto. Riconsidereremo il problema.

¹ Sul primo, svoltosi a palazzo Ducale, sala del Piovego, il pomeriggio del 9 maggio 2013, e dedicato alla cittadinanza sociale in Europa, v. la prefazione al Volume 2 della Collana - Costantini, Dino; Perocco, Alberto; Zagato, Lauso (a cura di) (2014), *Trasformazioni e crisi della cittadinanza sociale*, Venezia, Edizioni Ca' Foscari - che di quel momento di confronto raccoglie i risultati

2. La Collana in cui questo volume rientra si ripromette, giova ricordare, di «approfondire i profili legati al processo di integrazione europeo, non ignorandone i risvolti più burocratici e discutibili ma sapendo guardare al di là di essi». Di tale approfondimento la cittadinanza era ed è momento centrale; sul dialogo a distanza – critico quanto fecondo – che gli argomenti e le tesi qui esposte intavolano con quanto contenuto nel volume parallelo, «Trasformazioni e crisi della cittadinanza sociale», si esprimerà il lettore. Per altro verso, il nuovo volume si collega in modo deciso con «l’atmosfera» e l’ambientazione del primo volume della Collana, dedicato al patrimonio culturale intangibile di Venezia, e curato dalla professoressa M. L. Picchio Forlati.²

Resta che siamo in particolare debitori, curatori ed autori di questo volume, di un evento tenutosi a novembre del 2010 in Auditorium S. Margherita e del libro che successivamente ne venne tratto, entrambi recanti il titolo *Le culture dell’Europa, l’Europa della cultura*.³ Per i due curatori di quello come del presente volume, ma anche per svariati tra i partecipanti all’esperienza, quel Seminario e quel volume hanno costituito un punto importante, qualificato, della riflessione teorica, avviando quella collaborazione di gruppo che anima la Collana, e che è si sforza nel contempo di essere partecipe degli importanti fenomeni che si svolgono nel tessuto cittadino veneziano (e non solo), fenomeni al cui interno va iscritta la presentazione della *Carta di Venezia sul valore del patrimonio culturale per la comunità veneziana* (Forte Marghera, 7 maggio 2014).

Orbene, dei venti saggi che costituiscono il presente volume ben dieci sono opera di autori che avevano partecipato al precedente evento ed alla successiva riflessione (Cermel, Cortese, Ferracuti, Giampieretti, Goisis, Goldoni, Lapicciarella Zingari, Tamma, Vecco, Zagato). Le assenze sono, ahimè, molto qualificate (Calcagno, Clemente, Pedrazzi, Rigo), anche se la preoccupazione è temperata dalla consapevolezza del mantenimento di una vicinanza di dibattito, che con taluno (Calcagno, Clemente) assume anzi la forma di una rassicurante internità. Quanto alle nuove acquisizioni, segnaliamo intanto un efficace e prezioso contributo istituzionale (Sciacchitano, Commissione Europea, Direzione generale Educazione e cultura; D’Alessandro, Coe, sede di Venezia; Di Mauro, Regione Veneto, Direzione beni culturali). I rimanenti – ma l’espressione non è certo da intendere in senso residuale! – hanno iniziato a confrontarsi con questo gruppo di lavoro (informale certo .. ma ormai riconoscibile e ben connotato) proprio con il seminario di giugno 2013 (Bellato, Carcione, Da Re, Re), arricchendolo

2 M. L. Picchio Forlati (a cura di) (2014), *Il patrimonio culturale immateriale di Venezia come patrimonio europeo*, Venezia, Edizioni Ca’ Foscari.

3 Zagato, Lauso; Vecco, Marilena (a cura di) (2011), *Le culture dell’Europa, l’Europa della cultura*, Milano, Franco Angeli.

e arricchendoci delle loro provenienze ed esperienze; taluni contributi sono addirittura stati recuperati - 'conquistati', per così dire - e acquisiti ex post al volume (De Vido, Dines, Sciarba).

3. L'inquadramento svolto era necessario per consentire di collocare il volume e l'ambizione che lo anima, ma presenta rischi di autoreferenzialità. Nella seconda parte di questa presentazione ci soffermeremo allora, più che sui nodi e le difficoltà che un lavoro del genere porta inevitabilmente con sé, su alcune questioni di maggior rilievo emerse *in itinere*, spiegando al lettore la soluzione operata dai curatori.

Emergono differenze di rilievo tra titolo del volume e titolo del Seminario da cui esso trae le mosse. Non è nostra intenzione negarlo: si tratta di differenze che non si possono ricondurre al fatto, noto ma in definitiva banale, che il titolo dei Convegni non sempre si presta ad essere riprodotto nel volume destinato a raccogliergli gli esiti, e ciò tanto più qualora - ed è questo il caso - non di meri Atti si tratti, quanto di un testo scientifico che trae spunto dall'evento seminariale d'origine, riportando peraltro gli esiti della successiva riflessione. Qui ci sono però due differenze di merito.

La prima è evidente: il Convegno parlava di cittadinanza europea, riferendosi sulla cittadinanza dell'Unione (anche se già in quel caso con ampie aperture, al suo interno, verso quanto cominciava a delinarsi con la Convenzione di Faro del Consiglio d'Europa). Il volume titola *Citizens of Europe/Cittadini d'Europa*, ad indicare una ricognizione e un approfondimento che vanno risolutamente oltre i limiti e le rigidità che tuttora avvilluppano, imbrigliandone le possibilità di sviluppo, la cittadinanza dell'Unione; senza peraltro dimenticare, ovviamente, che allo stato questa è l'unica che c'è. Sosteniamo insomma con forza, malgrado la durezza dei tempi sembri giocare contro il nostro slancio, che esiste una dimensione culturale/patrimoniale dell'Europa che va oltre, in termini identitari, i confini geografici dell'Unione europea, coinvolgendo in vario modo i Paesi del continente parte del solo Consiglio d'Europa e, in qualche misura, anche Stati situati sul confine esterno di entrambe le organizzazioni regionali. Lo avevamo anticipato nella prefazione al volume precedente: i pochi dolci frutti che l'Europa ci ha portato nella drammatica temperie di inizio millennio sono da individuare in alcuni strumenti messi a punto dal Consiglio d'Europa. Ci riferiamo alle Convenzioni di Firenze (Convenzione europea del paesaggio, 2000), di Faro (Convenzione europea sul valore del patrimonio culturale per la società, 2005), di Istanbul (Convenzione sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, 2011). Orbene, si tratta di strumenti che inevitabilmente interagiscono con i meccanismi e le politiche dell'Unione: non solo con quelle che operano direttamente in campo cultural/patrimoniale, ma anche attraverso l'incisivo attraversamento di altre politiche (c.d. cultural mainstreaming). Non facciamo richiami ai singoli contributi: riteniamo che alcune scelte operate

nell'architettura del volume, in particolare in relazione alla prima sezione dell'indice, dovrebbero diventare più chiare dopo questa osservazione.

Insistiamo piuttosto nel dire, sapendo di andare *à rebours*, che il discorso sull'Europa e sulla sua identità non può più essere lo stesso dopo la Convenzione di Faro, via via che talune nozioni ivi contenute penetrano il nostro ambiente culturale e di vita, permeano dei loro parametri il riflettere e l'agire dei singoli e dei gruppi, contribuiscono all'autoidentificazione di comunità patrimoniali. Ciò al di là delle miserie dei governi degli Stati membri dell'Unione, delle resistenze frapposte dai gruppi di potere costituiti a livello sub-nazionale, nazionale e transnazionale, della prassi disperante ed ottusa della burocrazia dell'Unione.

Questa prima sensibile differenza è quindi frutto di una scelta, la rivendichiamo apertamente: non di dissintonia si tratta, ma di un percorso evolutivo che ci ha coinvolto omogeneamente, come gruppo di lavoro.⁴

4. Diverso è l'altro caso: dal titolo del volume è sparito quel riferimento alla centralità dei diritti culturali che era elemento qualificante del Seminario di riferimento. Ne diamo contezza senza infingimenti: la nozione di diritto culturale come diritto umano presenta profili non compiutamente condivisi da taluno dei coautori, c'è stata una richiesta a rimanere nel quadro di un discorso sui profili culturali dell'essere europei, muovendoci con cautela sui diritti. Ciò si lega al nodo della patrimonializzazione, che, affrontato già in saggi collocati nelle due prime parti, costituisce il fulcro della terza parte del volume. Orbene, al cuore del concetto di diritto culturale in quanto diritto umano, secondo la Convenzione di Faro, troviamo proprio la nozione di diritto al patrimonio culturale. Inevitabilmente, in questo ambito abbiamo avvertito qualche resistenza meno episodica; donde l'opportunità di concedere, per così dire, una pausa di riflessione a quanti hanno partecipato al volume, magari senza essere interni alla discussione che caratterizza quel gruppo di lavoro informale cui si è prima fatto riferimento. Alcuni dei saggi in particolare della seconda parte sono di valore e fascino, ma non coinvolti direttamente in un dibattito che presenta profili di asprezza ben lontani dall'essere sopiti, a livello nazionale ma certo non solo. Vale quanto osservato in precedenza: l'architettura del volume, in particolare della sua parte terza, dovrebbe risultare a questo punto più chiara al lettore. Prima di soffermarci in chiusura sull'articolazione delle sezioni e la scansione degli interventi, è opportuna una considerazione finale sul punto.

⁴ *Citizens of Europe: A New Start* era stato d'altro canto il titolo, meditato, della prima sessione del seminario finale *Crossroads on the Way to Human Rights* (13-14 novembre 2014) del Progetto Adrigov - *Adriatic Governance Operation Plan* - di informazione e aggiornamento sui diritti umani rivolto al personale degli Enti pubblici di una serie di regioni adriatiche svolto dal Cestudir per conto della Regione Veneto, nel periodo primavera-autunno 2014. Un passaggio, dunque, annunciato.

Quanto osservato costituisce invero la conferma di come i processi di patrimonializzazione della cultura costituiscano un nodo drammatico del dibattito scientifico. Intendiamo dire: l'opportunità o meno di accettare l'ineluttabilità di tale processo, di cogliere gli spazi favorevoli alla crescita delle comunità che ne possano originare. Si approssimano nuove scadenze di dibattito teorico, speriamo anche di confronto di esperienze concrete: per quanto ci riguarda, diamo un appuntamento all'autunno per una nuova tappa del dibattito (anche) su patrimonializzazione e diritto al patrimonio culturale.

5. Il presente volume, per finire, si articola in tre sezioni. La prima reca un titolo ampio quanto generico, «Europa», salvo poi portare diversi sottotitoli: i saggi fanno riferimento, sotto diversi profili, alle politiche culturali (e non) europee (Cortese, Sciacchitano), anche in relazione al fenomeno della cittadinanza dell'Unione (Cermel), per poi soffermarsi più in dettaglio su due recenti strumenti del Coe (D'Alessandro, De Vido). Gli ultimi due interventi (Goisis, Zagato) hanno ad oggetto - nell'ottica di due diverse discipline, filosofica e giuridica - l'esigenza di spostare in avanti, allargandoli e approfondendoli, i termini del dibattito sulla cittadinanza e sull'identità europea.

La seconda sezione - «Cultural Heritage, Evidence from the Field» - racchiude una serie di contributi tra loro diversi ma caratterizzati dal legame con esperienze sul campo; questo è l'elemento unificante, si tratti di testi legati al dibattito contenuto nelle altre sezioni. Emergono chiaramente tre concetti chiavi e strategici -trasversali in alcuni casi - nel dibattito attuale. Il primo riguarda la duplice evoluzione del concetto di patrimonio culturale: patrimonio che si arricchisce di una nuova polisemia (Bellato) capace di abbracciare nuove realtà culturali pubbliche (Da Re) ed esperienze private (Re), ricordando i possibili abusi in termini di politicizzazione di tali testimonianze (Dines); e patrimonio che perde la statisticità che aveva caratterizzato la nozione di patrimonio culturale tradizionale (Ferracuti). Il secondo è rappresentato dalla diversità culturale analizzata in chiave economica (Tudose & Vecco) in Canada, un contesto *par excellence* multi-culturale e multi-etnico. Segue il terzo tema: l'educazione attraverso l'esperienza museale (Di Mauro) intesa come nuovo strumento per catalizzare il dialogo sociale (doveroso in questo contesto il secondo riferimento a Da Re per l'esperienza degli ecomusei nel biellese).

Infine, la terza sezione «Cultural Rights and Sustainability» affronta i diritti culturali nelle dimensioni giuridiche nazionale (Giampieretti), e, rispettivamente, transnazionale (Carcione), contestualizzati nel dibattito sulla cultura (Goldoni). Questo ricco contesto apre la strada ai contributi finali dedicati al processo di patrimonializzazione (Lapicciarella Zingari, Sciarba, Tamma), e al concetto di sostenibilità, che si arricchisce di una prima apertura sulla questione dei beni comuni (Sciarba), destinata ad avere un ruolo centrale nel dibattiti futuri su questi temi.

Parte 1

Europa: politica culturale, patrimonio, cittadinanza, identità

Mercato interno e politiche culturali nazionali

La difficile ricerca di un equilibrio nel processo di auto-costituzione dell'ordinamento interindividuale comunitario

Bernardo Cortese

(Università degli Studi di Padova, Italia)

Abstract The article addresses the interaction between internal market rules, and in particular the free circulation of goods, on one side, and the national cultural policies of Member States, on the other side. The goal is to show how the EC/EU interindividual legal system tends to extend its realm in areas of the law that would appear, at first sight, to be excluded from its scope of application. Culture is a good example thereof. While this might happen, in a number of areas of cultural action, without impinging upon the sovereignties of its Member States, some cases where this extension has the potential of restricting the capability of Member States to pursue their cultural policy aims are addressed. First, the abolition of physical controls on goods crossing internal borders is scrutinized, together with the legislation adopted to ensure that goods pertaining to national cultural heritage, which are unlawfully removed from the territory of one Member State, be given back to it. Second, the reach of the prohibition of measures equal to quantitative restrictions in the field of book prices' policies is taken into account.

Sommario 1. Il mercato interno e le politiche culturali degli Stati membri nel contesto dell'auto-costituzione dell'ordinamento europeo. Alcune premesse metodologiche. – 2. I beni culturali come merce e la tutela del patrimonio culturale nazionale: un conflitto solo apparente. – 3. L'eliminazione dei controlli alle frontiere e il rischio di un pregiudizio alla tutela del patrimonio culturale nazionale. – 4. Il rapporto tra mercato interno e politiche culturali nazionali, nel quadro del fenomeno di auto-costituzione dell'ordinamento comunitario. – 5. Il difficile equilibrio tra la nozione di misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa e politiche culturali nazionali: la giurisprudenza sul prezzo dei libri come emersione di linea politica comunitaria. – 6. Il necessario temperamento di libera circolazione delle merci e politiche culturali nazionali come limite (interno) all'Art. 34 TFUE. – 7. Rispetto della diversità culturale e linguistica dell'Unione e sviluppo del suo patrimonio culturale – alcune riflessioni. – 8. Considerazioni conclusive.

Keywords Internal market rules. Free circulation of goods. Cultural policies. Quantitative restrictions.

1 Il mercato interno e le politiche culturali degli Stati membri nel contesto dell'auto-costituzione dell'ordinamento europeo. Alcune premesse metodologiche

La costruzione del mercato interno come spazio giuridico, in tutta la sua complessità, ha ricadute evidenti anche nella definizione delle politiche culturali nazionali (cfr. de Witte 1993; Tomuschat 1988).¹ In un mio precedente lavoro sul tema del 2011 (Cortese 2011), di cui questo lavoro vuole essere continuazione e sviluppo, sottolineavo come un complesso variegato di elementi, in gran parte desumibili dall'ordinamento comunitario, ma anche da meccanismi di coordinamento e ravvicinamento soft tra le politiche degli Stati membri in contesto intergovernativo, spingano verso la creazione di meccanismi di circolazione e contaminazione culturale nell'Unione. Mi soffermavo, allora, su certi interventi di armonizzazione di attività economiche nel mercato interno, sull'operare del principio del mutuo riconoscimento in materia dei titoli di formazione, su alcuni strumenti adottati nel contesto di politiche apparentemente 'minori' come istruzione e formazione professionale, nonché sul c.d. processo di Bologna, in materia di istruzione universitaria. Quell'analisi conduceva a rilevare tracce di affermazione di un'embrionale politica culturale comune, che si manifesta senza intaccare gli spazi di sviluppo delle politiche culturali nazionali.

Già in quella sede, dunque, emergeva che il rapporto tra politiche culturali nazionali e diritto UE non ha uno stato cristallino, cioè statico ed immutabile, ponendosi bensì in una dimensione dinamica.

Il presente studio vuole rendere più definita e trasparente la prospettiva di analisi, inserendola nel più ampio fenomeno di sviluppo per autocostituzione dell'ordinamento (interindividuale) comunitario, ai cui tratti generali ho dedicato un recente studio (Cortese 2014, 2015). Si tratta di far emergere, proprio nel rapporto tra disciplina giuridica del mercato interno e politiche culturali nazionali, la tendenza all'autoaffermazione dell'apparato 'di governo' comunitario sugli apparati nazionali, attraverso l'occupazione di spazi lasciati (più o meno coscientemente e volontariamente) liberi dagli ordinamenti nazionali.

Alcuni tratti di questo fenomeno, in relazione al settore della cultura, emergevano già implicitamente dal lavoro del 2011. Questo vale sia per gli interventi di armonizzazione in quella sede analizzati, sia in particolare per l'operare del principio del mutuo riconoscimento, nei vari settori in cui la dimensione culturale e quella del mercato si intersecano. Il principio ora menzionato ha infatti valenza fortemente contaminatrice, ed è portatore

1 Per un'analisi delle ricadute del c.d. *cultural mainstreaming* nell'adozione di atti comunitari in forza di basi giuridiche differenti v. Psychogiopoulou 2008.

quindi di una propria, autonoma forza culturale (Cortese 2011, p. 124 ss.), che lo rende intrinsecamente *altro* dall'idea di affermazione della diversità culturale su cui è basato l'Art. 167 del Trattato.² Nel contempo, quel principio opera quale creatore permanente di norme direttamente applicabili, tendenzialmente frutto della combinazione della normativa dello Stato di origine e della normativa dello Stato di destinazione dell'attività economica di cui si tratta.³ È innegabile dunque la dimensione interindividuale di quel principio – così come la sua capacità (plastica) di innovazione del diritto. Quanto agli sviluppi normativi di cui mi occupavo in quello studio, essi sono intrinseca espressione della forza espansiva dell'ordinamento europeo attraverso l'esercizio di poteri d'intervento normativo definiti molto genericamente dalle relative basi giuridiche, perché ancorati ad un vincolo finalistico e non di materia. Al tempo stesso, quegli interventi normativi posseggono anch'essi una dimensione interindividuale, o per sé stessi quando espressi da atti direttamente applicabili,⁴ o combinati con i principi di struttura dell'ordinamento comunitario nelle sue relazioni con gli ordinamenti nazionali, quando espressi in direttive.⁵

Ora, gli sviluppi legislativi e giurisprudenziali presi in considerazione nel mio precedente lavoro e qui sommariamente ricordati sono, certo, in parte

2 Piuttosto, come si segnalava in quel precedente studio, esso tende a creare, in parallelo rispetto alle identità culturali nazionali, un'identità culturale comune. Si noti qui che una tale portata contaminatrice va nel senso prefigurato nel nuovo testo dell'Art. 3 UE e chiaramente messo in luce, in un contesto potenzialmente più ampio, dalla Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, del 2005 (CETS n. 199 – in seguito: la «Convenzione di Faro»). Sulla Convenzione di Faro e sul suo Art. 3 Zagato 2015, p. 145 ss. Ivi per ulteriori riferimenti alla dottrina. Per alcune mie osservazioni sulle relazioni tra quella Convenzione e il nuovo Art. 3 UE.

3 In fondo, il principio del riconoscimento reciproco opera nel contesto di conflitti di norme, e come i meccanismi internazionalprivatistici più classici, può leggersi come fonte di produzione di regole giuridiche *ad hoc*. Cfr. le teorie di Ago e Morelli sulla natura delle norme di diritto internazionale privato, rispecchiate tra l'altro in Ago 1936, p. 302 ss. e in Morelli 1986, p. 24. Da ultimo, per l'adozione di un approccio ricostruttivo del diritto internazionale privato comparabile a quello dei due maestri italiani, Kinsch 2014, p. 202. Sull'ampio dibattito relativo alla caratterizzazione del mutuo riconoscimento nel contesto del diritto internazionale privato cfr. Nicolin 2005, p. 215 ss.

4 È questo il caso degli atti che istituiscono i programmi d'azione nel settore dell'istruzione e formazione menzionati in Cortese 2011, p. 126, in riferimento al loro capostipite (il programma Erasmus). Non diverso il caso, non analizzato nel mio precedente studio, dei programmi di sostegno all'azione culturale dei singoli (MEDIA, Cultura e MEDIA Mundus), ora riuniti nel programma Europa Creativa: Regolamento 1295/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma Europa creativa (2014-2020) e che abroga le decisioni n. 1718/2006/CE, n. 1855/2006/CE e n. 1041/2009/CE, in GUUE L 347 del 21 dicembre 2013.

5 Nello studio del 2011 il riferimento era in particolare alle direttive in materia di servizi di media audiovisivi (Cortese 2011, p. 118 ss.), nonché al regime IVA per le attività culturali, artistiche e scientifiche (Cortese 2011, p. 122 ss.).

significativa, novatori, perché estendono la portata dell'azione dell'Unione in ambito culturale ben oltre quanto astrattamente definito dal Trattato. Quell'espansione non rappresenta però, in quelle ipotesi, una «invasione di campo», o un'ingiustificata restrizione di ambiti di scelta lasciati alle politiche nazionali. Infatti, a guardar bene, le politiche culturali nazionali sono preservate, pur se si sviluppa, parallelamente a queste, una embrionale e parallela dimensione politica europea, che favorisce lo sviluppo di un sostrato culturale europeo comune. In quell'insieme di fenomeni, dunque, si può intravedere certo una dinamica di auto-costituzione dell'ordinamento europeo nel senso auspicato dal progetto di Trattato Spinelli del 1984, che non impatta però sulla ripartizione dei ruoli tra Unione e Stati membri in materia di politica culturale quali emergono dal Trattato di Maastricht e, ora, dal Trattato di Lisbona.

Un tale carattere di 'neutralità' non è però sempre presente nel fenomeno di sviluppo di una politica culturale europea, all'interno di quel più ampio fenomeno di autocostruzione dell'ordinamento comunitario. A completamento dell'analisi svolta in precedenza, ritengo ora necessario mettere a fuoco alcune ricadute 'negative' che i meccanismi normativi del mercato interno possono avere sulle politiche culturali nazionali, concentrandomi sulla libertà di circolazione delle merci.

In particolare, qui di seguito affronterò due profili del regime giuridico del mercato interno che mettono bene in luce il rischio di alterare il delicato equilibrio tra l'obiettivo originario del trattato di Roma, poi rinforzato con l'Atto Unico Europeo, di instaurare uno spazio senza frontiere interne in cui circolino liberamente merci, servizi, persone e capitali, e l'obiettivo, parimenti evidente a livello di diritto primario, di mantenere adeguati spazi di sviluppo ed attuazione delle politiche culturali nazionali dei singoli Stati membri. Si tratta, in primo luogo, dell'abolizione dei controlli fisici sulle merci alle frontiere, e della conseguente adozione di meccanismi di coordinamento tra le attività delle autorità nazionali, quale conseguenza del completamento del mercato interno; in secondo luogo, della 'intensificazione' - nella giurisprudenza della Corte - del significato del divieto di misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative.

Del primo profilo, si metterà qui in evidenza l'impatto sull'effettività delle politiche degli Stati membri a tutela dei loro patrimoni culturali, storici e archeologici nazionali. Del secondo, sarà presa in considerazione la ricaduta negativa sulle politiche nazionali a tutela del libro come prodotto culturale.

2 I beni culturali come merce e la tutela del patrimonio culturale nazionale: un conflitto solo apparente

Un impatto evidentemente negativo sulle politiche culturali nazionali può essere dato dall'applicazione (indiscriminata) ai beni culturali del principio di libera circolazione delle merci.

Sul punto, va però anzitutto sgomberato il campo da posizioni aprioristiche di stampo ideologico, che confondano cioè il piano dell'azione politica mirante a modificare il diritto vigente, con quello del diritto positivo.

Sarebbe invero del tutto fuorviante affermare che i beni materiali di rilievo culturale non siano, per ciò stesso, da considerarsi merce, ai sensi del Trattato. In termini di diritto positivo la questione è stata risolta, da un punto di vista generale, sin dal 1968. È di quell'anno infatti la notissima sentenza della Corte di Giustizia sul caso della tassazione italiana sull'esportazione dei beni di valore artistico, storico, archeologico od etnografico.⁶ In quell'occasione, come è noto, la Corte ha affermato, una volta per tutte, che sono merci ai sensi del Trattato tutti i 'prodotti pecuniariamente valutabili e come tali atti a costituire oggetto di negozi commerciali' (ivi, p. 570).⁷

Al tempo stesso, non mi pare del tutto condivisibile la tesi di chi ha sostenuto la contrarietà in linea di principio tra le politiche culturali degli Stati membri miranti a preservare l'identità culturale nazionale (o regionale), ed un preteso obiettivo del Trattato di assicurare 'the free flow of culture across intra-Community borders' (de Witte 1993, p. 249). Infatti, se da un lato le attività economiche relative agli ambiti culturali rientrano anch'esse nell'ambito di applicazione delle libertà del mercato interno, dall'altro lato il Trattato rimane neutro quanto alla circolazione dei beni culturali riconducibili al *patrimonio culturale* nazionale.

Infatti, la possibile esclusione dall'ambito delle *res in commercio* dei beni che uno Stato voglia ricondurre al suo patrimonio culturale, o la previsione di un regime intermedio di non esportabilità di quei beni, rientrano tra le scelte percorribili dagli Stati membri e rispettate dal Trattato in forza del suo Art. 36. Rimane, dunque, nella piena discrezione degli Stati membri la scelta di tutelare beni materiali del loro patrimonio artistico, storico, o archeologico nazionale, escludendone *in toto* la commerciabilità, o anche solo la rimozione dal territorio nazionale, sottraendoli, con ciò, alla libera circolazione delle merci nel mercato interno.

6 CGCE 10 dicembre 1968, *Commissione c. Italia*, 7/68, in *Racc.* 562.

7 Sul fatto che non occorresse una sentenza della Corte per affermare quella che, in termini di diritto comunitario, era un'ovvia conseguenza della lettura dell'Art. 36 del Trattato v. tra gli altri De Witte 1993, p. 239.

3 L'eliminazione dei controlli alle frontiere e il rischio di un pregiudizio alla tutela del patrimonio culturale nazionale

L'ipotesi di neutralità del regime di libera circolazione delle merci quanto alle scelte di protezione del patrimonio culturale nazionale va verificata con cura in relazione all'eliminazione dei controlli alle frontiere interne, in conseguenza dell'operare dei principi del Trattato in materia, e soprattutto dell'accelerazione impressa alla loro applicazione in seguito al Libro bianco sul completamento del mercato interno⁸ e all'Atto Unico Europeo.⁹

Anche in relazione a tale fenomeno, va rilevato un impatto, almeno in parte, negativo, solo in parte riconducibile alla inevitabile conseguenza delle decisioni liberamente assunte dagli Stati con i Trattati di Roma e dell'Atto Unico europeo. Come si vedrà meglio poco oltre, l'evoluzione più problematica del quadro giuridico rilevante è qui riconducibile ad una contestabile scelta normativa delle istituzioni politiche preposte all'adozione degli atti di diritto derivato che dovevano accompagnare quel passaggio - nella specie, la direttiva 93/7¹⁰ sulla restituzione dei beni culturali, recentemente oggetto di provvidenziale ripensamento.

Anzitutto si deve muovere dalla constatazione che l'eliminazione di controlli alle frontiere ha portato ad una *oggettiva* facilitazione della rimozione dal territorio di uno Stato membro di beni appartenenti al patrimonio nazionale, in violazione delle norme interne sulla tutela del patrimonio culturale nazionale. Ora, questa facilitazione non può essere banalizzata, in relazione all'analisi giuridica, come mera situazione di fatto. Essa opera infatti, per quanto interessa la presente analisi, quale effetto indiretto dell'esplicazione delle potenzialità del mercato interno sul piano strettamente giuridico e, come si è accennato, quale conseguenza delle connesse scelte del legislatore del mercato interno chiamato ad adottare le necessarie misure di accompagnamento.

8 Il completamento del mercato interno: Libro bianco della Commissione per il Consiglio europeo (Milano, 28-29 giugno 1985), COM(85) 310, giugno 1985, punti 24 e ss., specie punto 27, là dove si legge che «[l']objectif recherché ne se limite pas à simplification des procédures existantes mais doit consister dans l'élimination complète de tous les contrôles aux frontières internes de la Communauté».

9 Il riferimento è ovviamente all'Art. 13 del Trattato sull'Atto Unico Europeo, con la previsione dell'Art. 8A CEE, relativo all'instaurazione (meglio: completamento) del mercato interno entro il 31 dicembre 1992.

10 Direttiva 93/7/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro, in GUCE L 47 del 27 marzo 1993. Cfr. De Witte 1993, p. 241 s., per la sottolineatura del legame tra completamento del mercato interno, abolizione dei controlli alle frontiere, e l'adozione della Direttiva 93/7 (e del Regolamento del Consiglio 3911/92, del 9 dicembre 1992, relativo all'esportazione di beni culturali, in GUCE L 395 del 31 dicembre 1992.

Se si vuol comprendere appieno il rilievo giuridico che l'eliminazione dei controlli alle frontiere interne assume in tema di garanzia del rispetto dei regimi nazionali di tutela del patrimonio culturale, occorre muovere dalla constatazione delle difformità dei regimi sull'acquisto di beni mobili *a non domino* (Reichelt 1988), nei diritti dei vari Stati membri, e della sottoposizione del bene mobile alla legge del Paese in cui si trova, secondo un approccio internazionalprivatistico comunemente accolto (Kreuzer 1996; Audit 1994; Ambruster 2004).¹¹ Di qui discende, palesemente, l'inadeguatezza delle regole di diritto comune ad assicurare il rispetto delle legislazioni nazionali sulla tutela dei beni appartenenti al patrimonio culturale, e la restituzione di quei beni che fossero illecitamente sottratti dal territorio dello Stato al cui patrimonio appartengono (cfr. in particolare, in una pur sterminata bibliografia: Lanciotti 1996; Biondi 1997; Carducci 1997; Frigo 2007).

Per contrastare tale inadeguatezza degli strumenti esistenti, e proprio in corrispondenza del passaggio storico del completamento del mercato interno, il legislatore comunitario ha adottato un regime di coordinamento e collaborazione amministrativa finalizzato a garantire la restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro, con la direttiva 93/7, sostituita, oramai, dalla direttiva 2014/60.¹² Tale direttiva, in linea di principio strumento di mero sostegno delle politiche culturali nazionali, tradiva tuttavia, nella sua dimensione iniziale, una scelta non neutra, di cui solo l'intervento del 2014 riesce ad avere ragione.

Il punto chiave è la definizione di beni culturali ammessi a godere di quel meccanismo di restituzione facilitato. Infatti, la nozione di bene culturale di cui all'Art. 1 della direttiva 93/7, se da un lato faceva rinvio alla qualificazione del bene come inespportabile nel diritto interno dello Stato di origine, ai fini dell'Art. 36 del Trattato, limitava dall'altro lato l'applicazione della disciplina di coordinamento ai beni che rientrassero in una delle categorie contemplate dall'allegato della direttiva, o facessero parte «delle

¹¹ Va tuttavia notato che la scelta di un criterio di collegamento siffatto non è l'unica possibile, in particolare in relazione agli oggetti d'arte. Per la proposta di adottare, come criterio di collegamento speciale, quello della legge del luogo di origine, inteso come «celui auquel, du point de vue culturel, l'objet en question se trouve rattaché par le lien le plus étroit», v. la *Résolution sur 'La vente internationale d'objets d'art sous l'angle de la protection du patrimoine culturel'* adottata nel 1991 dall'Institut de Droit International (Soixante-sixième session, Rapporteur A. Ferrer-Correia), anche in *Revue Belge de Droit International* 1991, pp. 346-347, con commento di M. Fallon (p. 341-2). Sulla Risoluzione: Jayme 1997; Frigo 2007, p. 19 ss. Per l'esistenza di una «patria» delle opere d'arte, coerente con l'impostazione del collegamento culturale più stretto adottato nella citata Risoluzione, v. Jayme 1992 in particolare p. 891.

¹² Direttiva 2014/60/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro e che modifica il Regolamento (UE) n. 1024/2012, in GUCE L 159 del 28 maggio 2014.

collezioni pubbliche figuranti negli inventari dei musei, degli archivi e dei fondi di conservazione delle biblioteche». In conseguenza dell'operare dei principi in materia di onere della prova, per quanto riguarda i reperti archeologici la tutela finiva per essere garantita in buona sostanza solo a quelli già repertoriati nelle collezioni pubbliche o private.¹³

La scelta di limitare sostanzialmente la tutela ai beni repertoriati non era, beninteso, arbitraria: il legislatore comunitario seguiva in ciò l'indicazione della Risoluzione dell'*Institut de Droit International* del 1991, il cui Art. 1 definisce oggetti d'arte appartenenti al patrimonio culturale di uno Stato quelli «identifié[s] comme appartenant ai patrimoine culturel d'un pays par [leurs] classement, enregistrement, ou tout autre procédé de publicité internationalement admis en la matière».

Aderendo a tale indicazione, tuttavia, il legislatore del mercato interno sovrapponeva a ben vedere una propria nozione di bene culturale a quelle, eventualmente più ampie, delle legislazioni nazionali degli Stati di origine. Infatti, se le nozioni accolte dai legislatori nazionali restavano in linea di principio le uniche rilevanti ai fini dell'operare dell'Art. 36 CEE, ora divenuto Art. 36 TFUE, la loro effettività si limitava tuttavia agli oggetti non ancora usciti dal territorio dello Stato membro di origine. Ogniqualvolta quel bene fosse invece trasferito, pur illecitamente, verso il territorio di un altro Stato membro, la nozione 'comunitaria' assumeva effettività preponderante. Infatti, a fronte delle oggettive difficoltà ad ottenere una restituzione al di fuori del regime della direttiva, lo schema definitorio da questa assunto determinava il prevalere, nei fatti (ma anche in diritto, in conseguenza dell'operare delle regole internazionalprivatistiche sopra ricordate), delle 'esigenze' della circolazione dei beni culturali, su quelle della tutela del patrimonio culturale dello Stato di origine.

Sul punto, il legislatore comunitario del 2014 opera un cosciente cambio di rotta,¹⁴ eliminando le precisazioni di cui all'allegato della precedente direttiva, e mantenendo unicamente il rinvio alle determinazioni del diritto nazionale dello Stato di origine del bene.

13 In tal senso, la menzione più problematica è quella della lettera A, punto 1, relativa a reperti archeologici provenienti da « -scavi e scoperte terrestri o sottomarine, - siti archeologici, - collezioni archeologiche», nei fatti inapplicabile ai reperti archeologici frutto di scavi illeciti: evidentemente, la prova della provenienza da scavi illeciti risulta sostanzialmente impossibile, salve limitatissime eccezioni.

14 V. considerando n. 8 e n. 9 Direttiva 2014/60.

4 Il rapporto tra mercato interno e politiche culturali nazionali, nel quadro del fenomeno di auto-costituzione dell'ordinamento comunitario

L'analisi delle due suddette direttive in materia di restituzione mette bene in luce il ruolo chiave che il legislatore del mercato interno può indirettamente giocare in materia di definizione delle politiche culturali degli Stati membri.

Si tratta di elementi potenzialmente rilevanti nel processo di auto-costituzione dell'ordinamento interindividuale europeo, attraverso lo sviluppo di una politica culturale comunitaria e, financo, di una nozione unitaria di... patrimonio culturale nazionale.¹⁵ Nondimeno, il ruolo svolto dal legislatore comunitario con l'intervento del 1993 appare quantomeno inappropriato dal punto di vista del principio democratico, nonché di quelli di attribuzione delle competenze e di sussidiarietà; esso si dimostra inoltre criticabile quale diretta violazione del principio di proporzionalità.

Quanto ai profili di opportunità, in relazione ai principi poc'anzi menzionati, un meccanismo come quello frutto della combinazione tra l'abolizione dei controlli alle frontiere, e la definizione dell'ambito di applicazione della direttiva 93/7 tramite il suo allegato, comporta anzitutto la definizione di una linea di politica culturale destinata ad imporsi agli Stati membri al di fuori di un appropriato dibattito nei contesti di rappresentanza democratica a ciò preposti - tanto in sede nazionale quanto, data la natura del tutto incidentale di tali scelte, in sede europea. Ancora, difficilmente si può affermare che, nel prendere una decisione del genere, si sia operato nella maniera il più possibile aperta e vicina ai cittadini (per un'analisi dei principi di apertura e trasparenza, cfr. Alemanno 2014), prima ancora che rispettosa dell'ambito che gli Stati membri si sono riservati, in linea di principio, nel definire in sede di diritto primario le competenze dell'Unione.

Ora, questo genere di considerazioni non rientra, probabilmente, tra quelle attinenti alla validità dell'atto. Ad una diversa conclusione ostano, da un lato, la previsione di competenze funzionali come quella relativa al funzionamento del mercato interno, che esclude la sussistenza di una vera e propria riserva di sovranità in settori come quello di cui si tratta; dall'altro lato, la natura estremamente vaga ed eminentemente politica dei principi di sussidiarietà (cfr. Biondi 2012, specie p. 216 ss.) e di democrazia, come iscritti nella carta fondamentale della Comunità prima, e dell'Unione poi. Tuttavia, si tratta di limiti politici che le Istituzioni comu-

¹⁵ Che è cosa non diversa, in fondo, dalla creazione di una nozione di patrimonio culturale comune europeo capace di prevalere sulle scelte politiche culturali nazionali. Sul tema v. i cenni fatti *supra*, nota 2, e in particolare (in senso critico rispetto a questa prospettiva) *oltre*, par. 7 (note 41-42).

nitare devono senza dubbio (auto)imporsi, pena la delegittimazione della loro azione agli occhi dei cittadini dell'Unione (Cortese 2014, p. 337 ss.; cfr. Cloots 2015, p. 93 ss. in relazione ai motivi di opportunità del rispetto delle culture nazionali).

Diversa - e più incisiva - è invece la valenza che deve riconoscersi al principio di proporzionalità, per l'intrinseca attitudine di questo a dar luogo ad un controllo esterno (in primis giurisdizionale), nell'ambito dell'ordinamento dell'Unione.

Quanto alla sua portata, va ricordato anzitutto che esso è principio generale del diritto UE, che deve spiegare i suoi effetti non solo a contenimento delle eccessive pretese dei legislatori nazionali, ma anche nell'ipotesi inversa, come del resto espressamente prevede l'Art. 5, par. 4, TUE.

Quanto al contenuto, se applicato in un contesto come quello della definizione di meccanismi di restituzione di beni culturali illecitamente esportati, il principio di proporzionalità impone il raggiungimento di un adeguato bilanciamento tra libera circolazione delle merci ed esigenze di tutela dei patrimoni culturali nazionali degli Stati membri. Ora, tale adeguato bilanciamento è già in gran parte cristallizzato nel Trattato. L'equilibrio raggiunto in tale sede deve dunque essere preservato - pur nell'evolversi della prassi di applicazione delle fonti primarie, e nell'adozione di strumenti normativi di diritto derivato. Così, in particolare, pur di fronte all'enunciazione di un obiettivo di eliminazione dei posti di frontiera e dei controlli fisici alle frontiere, quale elemento essenziale al pieno raggiungimento della libertà di circolazione delle merci, nell'ambito di un programma politico quale il Libro bianco del 1985,¹⁶ e di fronte alla sostanziale adozione, a livello di diritto primario, di quel programma, nell'Art. 8A CEE, il mantener fermo l'Art. 36 del Trattato, ed in esso la garanzia di tutela dei patrimoni culturali nazionali degli Stati membri, esprime chiaramente la permanenza dell'iniziale equilibrio tra libertà di circolazione e sue eccezioni, in linea con quanto già in precedenza delineato dalla giurisprudenza della Corte in materia di controlli alle frontiere interne.¹⁷

Del resto, in linea di principio l'adozione della direttiva sulla restituzione mirava proprio a puntellare quell'equilibrio, nello specifico settore qui considerato. La direttiva 93/7, potremmo dire, costituiva il presupposto

16 Sul ruolo della Commissione nell'abolizione dei controlli alle frontiere cfr. Mattera Ricigliano 1987, p. 267 ss.

17 Seppur *obiter dictum*, è significativo in tal senso il punto 7 della motivazione della sentenza CGCE 25 ottobre 1979, *Commissione c. Italia* (spedizionieri doganali), 159/78, in *Racc.*, 3247, ove la Corte, pur segnalando che i controlli alla frontiera devono essere «ridotti al minimo, in modo che gli scambi di merci fra gli stati membri avvengano a condizioni il più possibile simili a quelle vigenti su un mercato interno», constata che quei controlli restano giustificati, segnatamente, «nella misura necessaria all'attuazione delle deroghe alla libera circolazione contemplate dall'Art. 36 del Trattato».

necessario per il passaggio ad un regime di rarefazione, se non assenza, di controlli alle frontiere, ed era adottata nella consapevolezza (apparente) delle proprie limitate funzioni e giustificazioni: essa manifestava, infatti, nel suo terzo considerando, l'intenzione di facilitare la restituzione dei beni classificati, escludendo espressamente di voler «definire i beni facenti parte del patrimonio nazionale ai sensi dell'articolo 36 del Trattato». In concreto, tuttavia, nel restringere il novero dei beni del patrimonio culturale ammessi a godere del regime di restituzione coordinata instaurato dalla direttiva, l'Art. 1 della stessa finiva per interferire nelle politiche culturali nazionali, e ciò senza che tale ingerenza potesse giustificarsi in ragione dell'obiettivo dell'intervento normativo - un obiettivo che, anzi, si vedeva platealmente contraddetto. Veniva in tal modo a mancare la giustificazione stessa di un'interferenza della politica (comune) del mercato interno su quelle culturali nazionali. Ciò perché la compressione degli spazi che il Trattato vuole siano lasciati, in principio, alle politiche culturali degli Stati membri, non può ammettersi se non laddove questa sia l'unica strada per perseguire efficacemente altri (e comuni) obiettivi fissati dal Trattato all'Unione. Questo non era, di tutta evidenza, il caso della direttiva 93/7.

In somma, la considerazione tanto dei profili di opportunità, quanto di quelli di stretta legalità, portava nel caso di specie ad una coerente valutazione critica di quell'intervento. È pertanto del tutto salutare l'intervento della riforma del 2014, che viene a ristabilire non solo il senso dell'intervento della direttiva, ma anche - con valenza più generale - l'equilibrio nei rapporti tra ordinamento comunitario e ordinamento dei singoli Stati membri.

Si può dire, anzi, che quell'intervento sia espressione di un corretto modo di intendere il principio di leale collaborazione. Infatti, se da quel principio, in congiunzione con l'approccio interpretativo dell'effetto utile, la Corte ha potuto derivare conseguenze tanto incisive sulle sfere di potestà degli Stati membri, sembra ormai venuto il tempo di considerare che esso vada impiegato anche al fine di controllare l'ingiustificata estensione di interventi normativi ipertrofici del legislatore comunitario, come quello di cui si è qui discusso.

In particolare, si deve auspicare che il principio di leale collaborazione, completato da un approccio interpretativo dell'effetto utile che sia applicato anche ad obiettivi del Trattato come quello della preservazione delle diversità culturali nazionali, vada ormai inteso come fonte di un vero e proprio obbligo di intervento del legislatore, quando le dinamiche dello sviluppo del mercato interno rischino di mettere a repentaglio quegli obiettivi, solo apparentemente minori, dell'Unione.

5 Il difficile equilibrio tra la nozione di misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa e politiche culturali nazionali: la giurisprudenza sul prezzo dei libri come emersione di linea politica comunitaria

Anche al di fuori del limitato ambito dei beni riconducibili al patrimonio culturale nazionale, vi è il rischio che il regime di libera circolazione delle merci eserciti un impatto negativo sulle politiche culturali nazionali.

Snodo centrale ed esemplare di questo fenomeno è il divieto di misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative, così come interpretato in concreto dalla giurisprudenza della Corte nella sua giurisprudenza sui prezzi dei libri.

Si tratta in particolare dei casi *Leclerc (c.d. Loi Lang)*,¹⁸ e *LIBRO*.¹⁹ Le misure in questione (tanto la *Loi Lang* oggetto della causa *Leclerc*, quanto il *Bundesgesetz über die Preisbindung bei Büchern* austriaco²⁰ oggetto della causa *LIBRO*) avevano essenzialmente l'obiettivo di limitare la possibilità di una concorrenza sul prezzo del libro nuovo²¹ al dettaglio, tramite meccanismi di fissazione di prezzi di rivendita minimi. Così facendo, i legislatori nazionali intendevano assicurare all'editoria nazionale livelli di redditività sufficientemente elevati, tali da sostenere la produzione culturale nazionale, mantenendo le condizioni necessarie alla presenza di piccoli editori e, con ciò, un terreno propizio allo sviluppo e al mantenimento di un'offerta plurale.

La *Loi Lang*, in particolare, persegue il duplice fine di limitare gli effetti di esclusione dal mercato librario dei prodotti di maggior pregio in conseguenza delle politiche commerciali dei grandi magazzini, e contestualmente quello di garantire la perdurante presenza sul mercato delle librerie specializzate e, più in generale, di librai di dimensioni medio-piccole, incapaci di economie di scala e dunque di significative riduzioni di costi, nonché privi di potere commerciale nei confronti dei grandi magazzini. La presenza di tali soggetti è infatti preziosa per il mantenimento di un tessuto commerciale diffuso, capace di offrire servizi culturali connessi alla vendita di libri, come ad esempio la consulenza specialistica e la presentazione di libri in incontri aperti in libreria, nonché la specializzazione nell'offerta ed un reale pluralismo. Sono aspetti, quelli appena ricordati, esclusi invece in radice dal modello della rivendita di libri di grandissima

18 CGCE 10 gennaio 1985, 229/83, *Leclerc*, in *Racc.*, 1985, 1.

19 CGUE 30 aprile 2009, C-531/07, *LIBRO HGmbH*, in *Racc.*, I-3717.

20 Bundesgesetz über die Preisbindung bei Büchern, BGBl. I Nr. 45/2000.

21 Messo in commercio per la prima volta da non più di due anni: Art. 5 Loi n 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre.

tiratura nei supermercati di prodotti alimentari, per la casa e per l'abbigliamento (è il caso della catena *Leclerc*, in Francia), ma anche da quello dei blockbuster librari e delle imprese di distribuzione editoriale della new economy.

Il *Bundesgesetz über die Preisbindung bei Büchern* austriaco, a sua volta, mira oggettivamente a preservare la presenza sul mercato editoriale austriaco di opere in lingua tedesca di minor facilità commerciale e, seppure indirettamente, a preservare una presenza sul mercato dei piccoli editori austriaci, in un mercato di lingua tedesca largamente dominato dagli editori germanici.²² Inoltre, come la *Loi Lang* francese, la legge austriaca mira indirettamente a garantire la presenza sul mercato di librerie minori e specializzate.²³

A tali esigenze, la Corte oppone una concezione del mercato (del libro) legata alla libera concorrenza di prezzo come elemento essenziale. In particolare, la Corte esplicita la necessità di garantire la concorrenza di prezzo da parte degli importatori (di libri editi in lingua tedesca ma provenienti dalla Germania) nella causa *LIBRO* (punto 21), e dei reimportatori (di libri francesi), nella causa *Leclerc* (punti 25-26).

Tecnicamente, nella causa *Leclerc* la Corte censura il fatto che la fissazione del prezzo del libro edito in altri Stati membri avvenga da parte dell'importatore depositario principale, e non da parte dell'editore o di ogni importatore. Per quanto riguarda il libro edito in Francia, esportato in altro Stato membro, e successivamente reimportato in Francia, la Corte censura l'impossibilità per il reimportatore di ripercuotere sul prezzo al minuto in Francia l'eventuale vantaggio di prezzo ottenuto acquistando il libro in altro Stato membro. Che il senso di tali censure fosse tuttavia più generale emerge con evidenza nella causa *LIBRO*. In essa infatti la Corte si confronta con un testo normativo 'modellato' sulla sentenza *Leclerc*. Infatti la legge austriaca, nella versione oggetto della causa *LIBRO*, prendeva in considerazione il prezzo fissato o consigliato dall'editore per lo Stato UE di pubblicazione, o il prezzo consigliato per il territorio austriaco dall'editore di un Paese terzo. Inoltre, il *Bundesgesetz über die Preisbindung bei Büchern* consentiva esplicitamente al reimportatore di libri austriaci di tener conto del vantaggio commerciale ottenuto acquistando quei libri all'estero. Ciò non ostante, la Corte censura quelle disposizioni, questa volta proprio in considerazione del fatto

22 In questo senso si vedano le osservazioni del governo tedesco federale nella causa *LIBRO*, richiamate al punto 23 della sentenza, nelle quali quel governo dà atto che la maggioranza del mercato austriaco è nelle mani degli editori tedesco federali.

23 Il *Bundesgesetz über die Preisbindung bei Büchern* enuncia le proprie finalità all'Art. 1, ai termini del quale «(e)s zielt auf eine Preisgestaltung ab, die auf die Stellung von Büchern als Kulturgut, die Interessen der Konsumenten an angemessenen Buchpreisen und die betriebswirtschaftlichen Gegebenheiten des Buchhandels bedacht nimmt».

che non consentono una concorrenza sul prezzo *da parte dell'importatore* (punti 24 e 27).

In questo contesto va ricordata anche la c.d. Legge Levi, legge 27 luglio 2011, n. 128, con cui il legislatore italiano introduce una disciplina paragonabile a quella della ben più risalente *Loi Lang* francese e sembra tener conto anche della giurisprudenza della Corte comunitaria, laddove equipara editore ed importatore nella definizione del prezzo vincolante del libro sul mercato italiano.

Dal punto di vista del legislatore (e del mercato) italiano, il rispetto dei paletti fissati dalla Corte non sembra poi così rovinoso per la politica culturale nazionale. Il punto è però che il mercato italiano del libro è, per evidenti ragioni linguistiche, essenzialmente a sé stante.

Laddove invece più Stati membri dell'Unione condividano la stessa lingua nazionale, e sia quindi possibile l'affermarsi di un mercato unico a dimensione transnazionale, l'applicazione delle regole desumibili dalla giurisprudenza della Corte neutralizza, di fatto, interventi legislativi orientati a regolamentare il prezzo dei libri per finalità di politica culturale. In tali situazioni di mercato potenzialmente transnazionale, infatti, la Corte impone, in buona sostanza, che il mercato del libro sia fortemente deregolamentato, in relazione ai prezzi.

In ipotesi siffatte non si tratta di un semplice intervento di 'epurazione' dal sistema di misure con esso giudicate incompatibili. Si assiste invece, come spesso accade in ipotesi siffatte, all'individuazione di una linea di politica alternativa, quale conseguenza della giurisprudenza della Corte, cui gli Stati devono adeguarsi,²⁴ anche se non tutti con la stessa cedevolezza.²⁵

24 Si veda, per la Francia, l'adozione della Loi n° 85-500 del 13 maggio 1985, che ha escluso l'applicazione del regime della *Loi Lang* ai libri provenienti da un altro Stato membro, perché ivi editi, o editi in Francia e qui reimportati (JORF 14 maggio 1985, p. 5415). V. anche la *Circulaire* 10 gennaio 1990 *relative au prix des livres édités hors de France et proposés à la vente en France* (JORF n°17, 20 gennaio 1990, p. 846). Si veda anche il par. 4 del *Buchpreisbindungsgesetz* tedesco federale del 2 settembre 2002 (BGBl. I S. 3448), che contiene una disposizione per il commercio intracomunitario simile a quella francese (modificata).

25 Si noti che il legislatore austriaco ha sì modificato il *Bundesgesetz über die Preisbindung bei Büchern* nel 2009 con l'intento esplicito di adeguarlo alla sentenza *LIBRO* e alle esigenze della giurisprudenza *Keck* (si veda in questo senso il testo del disegno di legge 660/A XXIV. GP, a p. 3 dell'estratto disponibile su <http://www.ris.bka.gv.at>), ma lo ha fatto con una soluzione di dubbia fedeltà alla motivazione della sentenza *LIBRO*. Il testo novellato del § 3 si limita infatti a parificare l'editore straniero a quello austriaco, consentendo al primo di fissare un prezzo del libro in lingua tedesca espressamente per il mercato austriaco. In tal modo, tuttavia, non si supera la critica esplicitamente operata dalla Corte nei confronti del precedente regime, di «restringere la capacità concorrenziale degli importatori austriaci, in quanto essi non possono agire liberamente sul loro mercato contrariamente agli editori austriaci che sono i loro concorrenti diretti» (sentenza *LIBRO*, cit., punto 24). La novella del 2009 è operata dal *Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz über die Preisbindung bei Büchern geändert wird*, del 18 agosto 2009, BGBl. I Nr. 82/2009.

6 Il necessario contemperamento di libera circolazione delle merci e politiche culturali nazionali come limite (interno) all'Art. 34 TFUE

Considerata nella sola ottica dello sviluppo di un sistema giuridico comunitario per auto-costituzione, la giurisprudenza in questione è un eloquente esempio della capacità del sistema di diritto UE di espandere l'ambito delle proprie competenze, riducendo corrispondentemente l'ambito di libera esplicazione delle competenze sovrane nazionali; ciò avviene in particolare attraverso la messa in atto e l'applicazione delle norme, dei principi e delle basi giuridiche del Trattato aventi una dimensione trasversale, com'è appunto nel caso del mercato interno.

Una volta che si sia colta questa dimensione del fenomeno, tuttavia, ci si deve chiedere se, al di là dell'apparente coerenza del ragionamento seguito nelle sentenze sui prezzi dei libri con i principi sviluppati in generale dalla generale giurisprudenza sulle restrizioni quantitative e sulle c.d. modalità di vendita, i giudici del Kirchberg abbiano *adeguatamente* tenuto in conto le esigenze delle politiche culturali nazionali e, parallelamente, se l'espansione dell'intervento comunitario all'ambito culturale, legata a questa specifica giurisprudenza, sia avvenuta in un contesto adeguato alle caratteristiche - e rispettoso dei principi fondamentali - dello stesso ordinamento comunitario.

La risposta a un simile interrogativo dev'essere negativa. Vediamone le ragioni.

In primo luogo, l'approccio seguito dalla Corte nel 1985 e confermato nel 2009, si dimostra inadeguato da un più punto di vista generale. Esso è infatti espressione di una tendenziale - seppur non univoca²⁶ - indisponibilità della Corte a riconoscere, nella dialettica tra libertà di circolazione delle merci e altre esigenze imperative, una dialettica alla pari. Si valorizza piuttosto, in questa giurisprudenza, la classica chiave di lettura dei regimi internazionali di liberalizzazione dei commerci: una chiave di lettura secondo cui la liberalizzazione dei flussi commerciali è la regola, e il ricorso a misure di restrizione l'eccezione. Sul piano ermeneutico ciò comporta, come è noto, la necessità di dare un'interpretazione restrittiva all'eccezione. Nel caso di specie, tale lettura porta la Corte ad escludere, in particolare, che il riferimento alla «protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale» contenuto all'Art. 36 CEE (ora Art. 36 TFUE), possa giustificare misure miranti alla «protezione della diversità culturale» e, nello specifico, alla «protezione del libro quale bene culturale» (*Leclerc*, punto 30; *LIBRO*, punto 32).

26 V. la sentenza *Groener*, oltre, nota 33.

Ora, un sistema classico di liberalizzazione del commercio internazionale, come quello GATT/OMC, ben può reggersi su una visione 'unilaterale' dei rapporti tra regole comuni di liberalizzazione e imperative esigenze nazionali di diverso segno. Ciò, tuttavia, proprio perché esso lascia agli Stati e agli altri enti ad esso vincolati la via (e la conseguente responsabilità anche internazionale) per riaffermare se del caso l'equilibrio tra quelle contrapposte esigenze, nel contesto dell'ordinamento interindividuale di riferimento (quello nazionale, o quello comunitario).

Una lettura come quella propugnata dalla Corte, tuttavia, non regge più, dal punto di vista dell'equilibrio politico del sistema, proprio in quanto essa si applica nell'ordinamento giuridico comunitario, quale si delinea nei suoi tratti generali con le sentenze *van Gend en Loos* e *Costa c. Enel* (cfr. Cortese 2014, pp. 310-312 e 328 ss.; Cortese 2015 pp. 7-13 e 30ss.),²⁷ e nei suoi specifici caratteri in materia di libera circolazione delle merci a partire dalla sentenza *Dassonville*.²⁸

Infatti, dal primo punto di vista, va preso atto che il sistema comunitario ha abbandonato, nei suoi rapporti con le comunità politiche di riferimento, la (mera) dimensione del diritto internazionale; esso ha piuttosto affiancato a quella una dimensione di ordinamento interindividuale - tramite i principi dell'effetto diretto e del primato - risultando rinforzato nella sua effettività dall'*emprise* che esso esercita sui meccanismi nazionali di tutela giurisdizionale (Cortese 2014, pp. 329-334; Cortese 2015, pp. 32-38). In un sistema siffatto, non rimane più agli Stati membri la possibilità di riequilibrare, tramite misure interne (pur illecite sul piano internazionale, ma effettive sul piano interno), eventuali squilibri derivanti dallo 'strabismo' del regime giuridico (non più solo internazionale) di liberalizzazione dei commerci, perché a ciò si oppongono i summenzionati principi di struttura del fenomeno giuridico dell'integrazione comunitaria, ormai pacificamente accettati dagli ordinamenti degli Stati membri. Ne consegue che anche un tentativo di reazione o resistenza da parte del legislatore nazionale - come quello del legislatore della novella austriaca del 2009, per il caso dei prezzi dei libri - rischia di restare lettera morta. Nel caso di specie, si tratta probabilmente solo di attendere la prossima mossa di un grande distributore/importatore di libri tedeschi in violazione del regime di prezzi imposti dagli editori, per vedere quel regime capitolare a seguito di un ulteriore rinvio pregiudiziale.

Ancor più, entrando nella specifica ottica del regime della libera circolazione delle merci nel mercato interno, la lettura tradizionale del rapporto tra regola (liberalizzazione dei flussi commerciali transnazionali) e

27 CGCE 5 febbraio 1963, *Van Gend en Loos*, 26/62, in *Racc.*, 1; 15 luglio 1964, *Costa/Enel*, 6/64, in *Racc.*, 1127.

28 CGCE 11 luglio 1974, *Dassonville*, 8/74, in *Racc.*, 837.

eccezioni (misure restrittive di quei flussi), dà luogo ad esiti difficilmente sostenibili quando, da un punto di vista generale, si qualifica come misura di effetto equivalente a restrizione quantitativa anche quella solo *potenzialmente* capace di alterare quei flussi, per di più *in modo del tutto indiretto*²⁹ e, contestualmente, non si riconosce alle politiche culturali nazionali dignità di possibile giustificazione di misure restrittive (siano esse distintamente o indistintamente applicabili). Neppure è sufficiente applicare il test *Keck*³⁰ a misure come quelle oggetto della presente analisi. Anche quel test opera all'interno di paradigmi meramente mercantilisti e comporta - la sentenza *LIBRO* lo dimostra - la scelta di un modello di mercato del libro basato unicamente sulla concorrenza di prezzo.

Al contrario, deve invece riconoscersi come imperativo, in un sistema di integrazione siffatto, che il bilanciamento tra liberalizzazione dei commerci ed esigenze differenti e a volte opposte, anch'esse contemplate tra gli obiettivi dell'Unione, si operi già al livello del regime comune.

In particolare, alla luce degli sviluppi del sistema comunitario poc'anzi menzionati (par. 4) s'impone un temperamento già al livello del Trattato delle contrapposte esigenze di libera circolazione e di fissazione di *obiettivi nazionali di politica culturale*. La necessità di preservare le scelte di politica culturale nazionale non può essere vista, quindi, come esigenza 'unilaterale',³¹ che si afferma in deroga ad una libertà fondamentale del Trattato. Essa deve considerarsi piuttosto espressione di un limite *coesenziale* a quella stessa libertà.

Si noti che una lettura come quella proposta in questa sede trova conforto nella stessa giurisprudenza della Corte relativa ad *altri* settori del mercato interno, ed in particolare alla libera circolazione delle persone, in cui la Corte sembra aver adottato un approccio ben più attento alla giustificazione culturale.³²

Del resto, questa soluzione è l'unica a tenere adeguatamente in conto, nell'interpretazione delle rilevanti disposizioni del Trattato, il contesto internazionalistico in cui esso si pone. Da questo, infatti, emerge una comune volontà dei contraenti di quel Trattato di trovare un reale bilanciamento tra la liberalizzazione degli scambi e le politiche culturali nazionali, ed una più complessiva esigenza di preservare la diversità culturale e linguistica.

29 Cfr. la chiara (ancorché implicita) citazione alla giurisprudenza *Dassonville* contenuta al punto 23 della sentenza *Leclerc*.

30 CGCE 24 novembre 1993, *Keck e Mithouard*, cause riunite C-267/91 e C-268/91, in *Racc.*, I-6097, punti 16 e 17.

31 Per ricorrere *mutatis mutandis* alla terminologia usata dalla Corte in *Costa c. Enel*.

32 Il riferimento è soprattutto alla sentenza nel caso *Groener*, relativa all'obbligo di conoscenza della lingua nazionale da parte degli insegnanti, a garanzia di una politica nazionale di promozione di una lingua ufficiale non praticata dalla gran parte della popolazione. V. CGCE 28 novembre 1989, *Groener*, 379/87, in *Racc.*, 3967.

Invero, già al tempo della sentenza sulla c.d. *Loi Lang*, era emersa l'indisponibilità degli Stati, in sede di negoziato sull'Atto Unico Europeo, ad accettare la prospettiva di una politica europea della cultura a tutto tondo, che era invece stata posta al centro del Progetto Spinelli del 1984.

Soprattutto l'esigenza di garantire un bilanciamento tra le esigenze del mercato interno e quelle legate al perseguimento di differenziati obiettivi di politica culturale diveniva ineludibile a partire dal Trattato di Maastricht e, ancor più, con il completamento di un complessivo ripensamento della ragion d'essere del fenomeno di integrazione che vede nel lavoro della Convenzione sul futuro dell'Europa e nel Trattato di Lisbona i suoi (temporanei) approdi.

Con l'inserzione dell'Art. 128 CE, divenuto ora 167 TFUE, e grazie all'aggiornamento dello stesso *dna* dell'Unione operato a Lisbona, tramite la ridefinizione dell'Art. 3 UE, il processo d'integrazione europea continua certo a basarsi sull'instaurazione di un mercato interno, ma *contestualmente* rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica, vigilando sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale dell'Unione e, dunque, dei patrimoni culturali dei suoi Stati membri. Ciò porta ad escludere, anche da tale punto di vista, la correttezza di un approccio che veda nella liberalizzazione degli scambi nel mercato interno la regola, e il perseguimento di obiettivi di salvaguardia del patrimonio culturale, o di tutela delle peculiarità linguistiche e culturali nazionali, l'eccezione.

7 Rispetto della diversità culturale e linguistica dell'Unione e sviluppo del suo patrimonio culturale – alcune riflessioni

A margine di quest'ultima constatazione, ma in certa misura a necessario completamento della stessa, s'impongono alcune osservazioni ulteriori sul significato che può assumere, da un punto di vista più generale, il nuovo Art. 3, par. 3, quarto comma UE, anche alla luce del processo di auto-costituzione di un ordinamento interindividuale comunitario in cui il presente studio cerca di collocare il fenomeno dell'impatto culturale del diritto UE, e della sua espansione.

In tale contesto, mi sembra che l'Art. 3, par. 3, quarto comma, TUE debba leggersi in modo differente là dove fa riferimento al rispetto della diversità culturale e linguistica dell'Unione, da un lato, e là dove fa invece menzione di uno sviluppo del patrimonio culturale di questa, dall'altro, pur riconoscendo l'esistenza di un legame tra le due dimensioni.

Anzitutto, mi sembra che il nuovo testo debba intendersi come espressione di un principio di diritto positivo relativo al rispetto della ricchezza della diversità culturale e linguistica. Si tratta di un principio avente portata trasversale, ed al quale deve riconoscersi valenza sia negativa che

positiva. Esso ha valenza negativa, quale limite all'azione delle Istituzioni, nel senso che impone loro l'adeguata ponderazione di differenti obiettivi perseguiti dai Trattati con il valore della ricchezza della diversità culturale e linguistica.³³ Al tempo stesso, in tale principio potrà leggersi una valenza positiva, destinata cioè ad orientare l'azione comunitaria basata sulle più diverse basi giuridiche – ciò, beninteso, nel rispetto delle finalità principali di quelle, pena la violazione del principio di attribuzione delle competenze.

Sarà in primo luogo nell'esercizio dei poteri previsti dall'Art. 167 TFUE in ambito culturale che un tale rinnovato accento sul rispetto della ricchezza della diversità culturale e linguistica potrà trovare espressione. Come si è detto, però, a quel principio va riconosciuta una valenza trasversale, perché esso è destinato ad operare in tutto l'ambito d'azione dell'Unione, cosicché molteplici altre basi giuridiche potranno venire in rilievo nel dare concretezza alla dimensione positiva di questo principio. Si consideri, anzitutto, l'azione intrapresa in forza delle basi giuridiche relative al mercato interno, in primis l'Art. 114 TFUE. Per comprendere tale riferimento, basterà qui rinviare a quanto detto più sopra (parr. 3-4) in tema di restituzione dei beni illecitamente esportati. Altri settori in cui le competenze dell'Unione potrebbero essere orientate (anche) dal principio in commento sono le politiche dell'agricoltura e dell'ambiente, adeguatamente coniugate.³⁴ Azioni del genere, adeguatamente sostenute e coordinate con altre di

33 Per una critica del controllo eccessivamente formale esercitato dalla Corte di giustizia sull'azione delle Istituzioni dell'Unione, nel contesto del contenzioso di legalità degli atti, quanto all'osservanza dell'imperativo di «rispettare e promuovere la diversità delle sue culture», Psychogiopoulou 2014, p. 631 ss.

34 Secondo gli auspici formulati dal Consiglio europeo già nelle conclusioni di Cardiff del 1998, che riprendevano una presa di posizione della Commissione dell'anno precedente, e cui seguì l'elaborazione di una 'strategia' del Consiglio nel 1999. Disponibile all'indirizzo del Consiglio http://www.consilium.europa.eu/it/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/misc/13078.en9.htm (2015-08-31). Quanto alla politica agricola, si pensi agli interventi previsti in materia di formazione professionale, ricerca e divulgazione dell'agronomia, nonché alle azioni di «sviluppo del consumo di determinati prodotti», previsti dall'Art. 41 TFUE, che ben potrebbero essere orientati alla difesa, reintroduzione e valorizzazione di specie animali e varietà vegetali autoctone espressione, nella loro relazione con comunità locali e con le loro attività di allevamento, coltivazione e lavorazione, di elementi caratterizzanti delle comunità stesse, elementi di un patrimonio culturale immateriale. Alcuni esempi di tali pratiche sono disponibili all'indirizzo <http://www.culturalcapitalcounts.eu> (2015-08-31). Del pari, rileva in tale contesto la previsione dell'Art. 42 TFUE circa la concessione di aiuti alle «aziende sfavorite da condizioni strutturali o naturali», che pure potrebbe essere posto a base di un'azione orientata al mantenimento di attività artigianali di grande valore in termini di diversità culturale (e di comunità culturali). Per alcuni esempi relativi a Venezia e al Veneto si veda Picchio Forlati 2014 (in particolare i testi di Masiero e di Pastor). Quanto alla politica dell'ambiente, non sembra fuori luogo pensare ad una declinazione dell'obiettivo di una «utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali», di cui all'Art. 191 TFUE, in termini di lotta all'abbandono dei piccoli centri abitati isolati, in particolare in aree geograficamente o orograficamente svantaggiate, e in termini di utilizzazione del

più spiccato rilievo culturale basate sull'Art. 167, potrebbero garantire la preservazione di quelle comunità minori diffuse - con le loro tradizioni e pratiche culturali, oltre che linguistiche.

Ancora, si possono ricordare le competenze previste in tema di turismo (Art. 192 TFUE), o quelle previste in materia di industria,³⁵ e dagli Art. 174 e seguenti TFUE in relazione alla coesione economica, sociale e territoriale, che ben potrebbero fondare un'azione dell'Unione destinata a favorire la creazione e la competitività di piccole e medie imprese orientate alla valorizzazione turistica e culturale, ma anche allo sfruttamento responsabile dei territori di grande diversità culturale e linguistica. Prezioso indizio di una potenzialità già esistente, cui la nuova formulazione dell'Art. 3 TUE può dare respiro, è il riferimento contenuto all'Art. 174 TFUE ad un'azione dell'Unione a favore delle zone rurali, alle regioni caratterizzate da gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, tra cui in particolare quelle a bassissima densità demografica, quelle insulari, transfrontaliere e quelle di montagna. Se preso seriamente in conto, il principio del rispetto della diversità culturale e linguistica, potrebbe in particolare implicare un riassestamento dell'azione dell'Unione basata sui fondi strutturali,³⁶ tale da dar corpo ad una vera e propria politica di promozione delle aree e delle popolazioni a forte grado di diversità culturale.³⁷

territorio di quelle stesse aree a fini agricoli, di pesca e silvopastorali. Azioni del genere, adeguatamente sostenute e coordinate con altre di più spiccato rilievo culturale basate sull'Art. 167, potrebbero garantire la preservazione di quelle comunità minori diffuse - con le loro tradizioni e pratiche culturali, oltre che linguistiche.

35 Art. 173 TFUE. Per un uso di tale base giuridica con evidenti ricadute culturali cfr. la decisione, Decisione 96/664/CE del Consiglio del 21 novembre 1996 riguardante l'adozione di un programma pluriennale per la promozione della diversità linguistica della Comunità nella società dell'informazione, in GUCE L 306 del 28 novembre 1996. La controversia tra Parlamento e Consiglio sulla base giuridica dell'atto, è risolta dalla Corte con la sentenza 23 febbraio 1999, C-42/97, Parlamento c. Consiglio, in Racc., 869, in cui si conferma che l'atto è correttamente basato sull'allora articolo 130 CEE, ora 173 TFUE, poiché, alla luce del contenuto concreto dell'atto «l'oggetto del programma, cioè la promozione della diversità linguistica, è considerato un elemento di natura essenzialmente economica ed accessoriamente come veicolo della cultura o come elemento di cultura in quanto tale» (punto 61). V. altresì la Decisione 2001/48/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2000, che adotta un programma comunitario pluriennale inteso a incentivare lo sviluppo e l'utilizzo dei contenuti digitali europei nelle reti globali e a promuovere la diversità linguistica nella società dell'informazione, in GUCE L 14 del 18 gennaio 2001, basata sull'allora Art. 157 TCE, ora 173 TFUE.

36 In particolare, il FEASR, Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, come disciplinato attualmente dal Regolamento UE n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, in GUUE L 347 del 20 dicembre 2013.

37 Cfr. tuttavia Craufurd Smith 2007, per la sottolineatura del ruolo preponderante degli Stati membri nella gestione delle risorse attribuite dai fondi strutturali e di un certo conseguente asservimento di quell'azione comunitaria alle politiche culturali dei singoli Stati.

La dimensione positiva del principio del rispetto della diversità culturale lascia intravedere dunque significative potenzialità di espansione dell'azione a rilevanza culturale dell'Unione. Si tratta però, a mio modo di vedere, di mere potenzialità, la cui maturazione richiederebbe anzitutto una diversa consapevolezza nelle Istituzioni, finalizzata alla definizione di una linea di politica culturale in tal senso, ed inoltre un grado di condivisione di tali scelte con le comunità sociali interessate, che non sembrano attualmente date.³⁸

Altrettanto deve dirsi quanto al secondo ordine di novità di cui il nuovo testo dell'Art. 3, par. 3, quarto comma, si fa espressione: il riferimento ad un compito dell'Unione di salvaguardare e sviluppare un patrimonio culturale europeo. A tale proposito, credo sia utile sottolineare come, in tale previsione, due siano gli elementi di novità: da un lato il riferimento ad un patrimonio culturale europeo, dall'altro, ad una funzione di sviluppo di questo che si riconosce all'Unione.

Partendo dal primo elemento, non vi è dubbio che riecheggi in esso la Convenzione di Faro, con il riferimento contenuto in quello strumento internazionale (Art. 3) ad un patrimonio culturale europeo comune. Ora, a prescindere dalla necessità di non sovrastimare, nell'interpretazione del Trattato sull'Unione, l'importanza di una convenzione in vigore per soli 8 dei 28 Stati membri dell'Unione,³⁹ resta che il patrimonio culturale europeo dovrebbe intendersi costituito, secondo la stessa Convenzione di Faro, oltre che dal patrimonio giuridico-politico riassumibile nei principi dello Stato di diritto, di democrazia, rispetto dei diritti umani e pacifica convivenza tra gruppi sociali e nazioni, da «all forms of cultural heritage in Europe which together constitute a shared source of remembrance, understanding, identity, cohesion and creativity».

Quanto al primo 'pilastro' di questo patrimonio culturale europeo - peraltro assai poco specifico⁴⁰ - a ben vedere esso comporta unicamente un *limite* alle politiche culturali nazionali, costituito dal necessario rispetto di quei principi giuridici e politici. Quanto al secondo 'pilastro' di un tale patrimonio europeo, esso da un lato appare definito in modo piuttosto generico, dall'altro non sembra poter affatto giustificare - se trasposto nel quadro giuridico dell'Unione europea, una dinamica di *compressione* delle politi-

38 Cfr. Psychogiopoulou 2008, p. 645, la quale sottolinea l'assenza sin qui di una strategia di azione culturale trasversale, in seno alle Istituzioni europee, e la necessità di un processo di «profound reflection on what 'respect for' and 'promotion of cultural diversity' actually mean in a Union context».

39 Rilievo di per sé già decisivo, alla luce del diritto generale dei trattati, come codificato sul punto dall'Art. 31 della Convenzione di Vienna.

40 Cfr. Craufurd Smith 2007, p. 59, per l'osservazione che «pluralism, tolerance and non-discrimination, are not uniquely 'European'». Altrettanto è vero per i valori fondanti delle democrazie contemporanee cui fa riferimento l'Art. 3 della Convenzione di Faro.

che culturali nazionali da parte di una pretesa politica culturale comune dell'Unione.⁴¹

Del resto, e giungo così al secondo elemento di novità, non mi sembra che, nel prevedere una funzione dell'Unione in relazione allo sviluppo di un patrimonio culturale europeo, la nuova previsione possa avere spostato l'asse tra politiche culturali nazionali, necessariamente statiche (perché orientate alla sola tutela del rispettivo patrimonio culturale), e una nuova politica culturale europea comune, capace di sviluppo e dunque dinamica e propulsiva.⁴²

A me pare infatti più ragionevole ritenere che, nel rinnovato contesto di diritto primario disegnato dall'Art. 3 UE, il riferimento a tale obiettivo dell'Unione debba leggersi in relazione all'azione a rilevanza culturale *già condotta* dalle Istituzioni *nel contesto delle esistenti basi giuridiche*, la quale potrà espandersi e colorarsi di finalità nuove, esplicitamente orientate al perseguimento di quel nuovo obiettivo. Ciò in particolare perché, nel contesto di un'integrazione europea caratterizzata dal principio di attribuzione, non è possibile superare la limitatezza delle basi giuridiche rilevanti - nella specie l'Art. 167 TFUE - neppure valorizzando il termine 'sviluppo' contenuto nella rinnovata formulazione dell'Art. 3 TUE.⁴³

Altro è dire, come io pure sostengo, che l'Unione è capace di una sua azione dinamica, costruttiva di una dimensione culturale nuova (e condivisa), attraverso l'operare delle molteplici basi giuridiche previste nel sistema dei Trattati e ad altri fini primariamente dedicate, nonché in forza dell'azione contaminatrice dei principi del mercato interno. Altro invece sarebbe affermare che azioni diverse da quelle contemplate all'Art. 167 TFUE sarebbero ora ammissibili, al di fuori del limitato operare che può avere in materia l'Art. 352 TFUE.

Piuttosto, a me pare che il riferimento che il Trattato ora fa allo *sviluppo* di un patrimonio culturale europeo debba essere letto come segnava di un faticoso cammino, che le Istituzioni politiche dell'Unione potrebbero intraprendere, nell'ambito del c.d. *mainstreaming* delle esigenze di politica culturale in seno alle diverse basi giuridiche del Trattato. Ancor più che in relazione al principio di valorizzazione delle diversità culturali, tuttavia, vale l'osservazione già fatta in quel contesto: non vi è traccia, allo stato attuale, di una seria e condivisa riflessione, a livello di istanze politiche

41 Conclusione cui, si badi, non pretende di giungere neppure chi - cfr. Zagato 2011, p. 253 ss. - valorizza il testo del nuovo Art. 3 per prospettare un nuovo equilibrio tra politiche culturali nazionali e politica culturale europea.

42 Evoca invece il potere innovativo del termine 'enhancement', in un modo che sembrerebbe portare alle conclusioni criticate nel testo, Zagato 2015, p. 152.

43 Per un accenno in tal senso v. invece Zagato 2015, p. 151, con riferimenti ulteriori alla dottrina post Lisbona; si vedano inoltre le osservazioni contenute in Zagato 2011, p. 258.

dell'Unione,⁴⁴ che definisca una politica di sviluppo di un tale patrimonio culturale europeo, proponendone lo sviluppo ai soggetti interessati e al dibattito politico diffuso.

Tornando ai ragionamenti sullo sviluppo dell'ordinamento interindividuale comunitario, in seno al diritto dell'Unione, solo in presenza di tali condizioni, l'azione dell'Unione potrebbe avere un rilievo non secondario nell'affermazione di una appartenenza e solidarietà *politica*, una *allegiance* tra Unione e suoi cittadini 'periferici', o portatori di valori culturali 'diversi' e specifici, concorrente con quelle che legano quegli stessi soggetti ai loro Stati di appartenenza. Una tale appartenenza e solidarietà politica andrebbe a fondersi con quella in certa misura già esistente tra l'Unione e i suoi cittadini più mobili e globalizzati e contribuirebbe non solo ad estendere l'area di effettività dell'ordinamento interindividuale europeo in formazione, ma anche la sua legittimità democratica. Tuttavia, quanto le potenzialità ora evocate possano contribuire al fenomeno di autocostituzione di un ordinamento interindividuale europeo dipenderà, per l'appunto, unicamente dall'effettività di tali sviluppi. In particolare, affinché un processo di sviluppo di una politica culturale comune di tal fatta possa incidere su quel fenomeno di autocostituzione, occorrerebbe altresì che le azioni così intraprese dall'Unione riescano nei fatti a sviluppare un simile patrimonio culturale comune - basato, insieme, sull'accettazione e promozione della diversità, e sulla creazione di un sostrato culturale comune - che dia luogo alla consapevolezza dell'esistenza di una comunità culturale (e perciò politica) diffusa.⁴⁵

8 Considerazioni conclusive

Dall'analisi che precede emergono diversi ordini di conclusioni, che vanno ben oltre l'ambito della questione oggetto del presente studio.

In primo luogo, è ormai imprescindibile un'adeguata presa in conto, da parte delle Istituzioni politiche dell'Unione, del delicato rapporto tra estensione dell'ambito dell'ordinamento comunitario e permanenti spazi di sovranità nazionale in materia culturale. In particolare, quelle Istituzioni dovranno riconoscere la sussistenza di un vero e proprio dovere di agire, nell'ambito delle loro competenze, quando l'applicazione di misure

⁴⁴ Si noti che una volontà politica del genere dovrebbe prevalere, affinché un processo del genere veda un inizio, tanto in seno alla Commissione, nell'esercizio del suo potere di proposta normativa, quanto in seno al Parlamento e (alla maggioranza qualificata degli Stati in seno) al Consiglio.

⁴⁵ Sul legame tra cultura e dimensione politica si rimanda qui, senza alcuna pretesa di completezza, all'interessante saggio di Zagrebelsky 2014, p. 16 ss., sul ruolo della cultura come «terzo» unificante di una comunità politica.

comunitarie di coordinamento, non adeguatamente calibrate, provochi una ingiustificata compressione delle politiche nazionali. Non sembra inutile sottolineare come un tale cambio di mentalità, necessario all'instaurarsi di una fase matura della dinamica di integrazione, presupponga l'attivarsi di un dialogo reale e costruttivo tra Istituzioni europee e Parlamenti nazionali, all'interno dei meccanismi previsti dai Protocolli 1 e 2 allegati ai Trattati.

Inoltre, nel contesto attuale dello sviluppo dell'ordinamento giuridico dell'Unione, la Corte di Giustizia sembra oramai improrogabilmente chiamata ad assumersi un ruolo credibile di *cour d'arbitrage* tra i due ambiti di poteri di governo che si confrontano ormai nel medesimo ambito territoriale e personale dell'Unione: quello dell'Unione stessa, e quelli degli Stati membri. Di questo ruolo la Corte è chiamata a riconoscere le conseguenze essenziali tanto nel contesto della sua funzione di controllo della legalità degli atti delle Istituzioni, quanto in sede (revisione di consolidate prassi) di interpretazione delle norme dei Trattati direttamente applicabili, in primis quelle sulle libertà del mercato interno. La ricerca di un equilibrio nuovo tra mercato interno e politiche culturali nazionali sembra candidarsi a terreno d'elezione di questa nuova dinamica.

Infine, non si può negare che si intravedano, almeno in potenza, le basi per lo sviluppo possibile di una politica culturale comune e, a valle di questa, di un'identità culturale (e politica) europea. Nondimeno, si tratta di una strada che, se pur si volesse percorrere, non potrebbe aprirsi se non negli spazi concessi dal principio di attribuzione. Soprattutto, solo il manifestarsi di una reale volontà politica in tal senso, su scala europea, può trasformare in realtà ciò che per il momento è mera visione.

Bibliografia

- Ago, Roberto (1936). «Règles générales des conflits de lois». *Recueil des Cours*, 58, p. 302 ss.
- Audit, Bernard (1994). «Le statut des biens culturels en droit international privé français». *Revue Internationale de Droit Comparé*, 46 (2), pp. 405-422.
- Armbruster, Christian (2004). «La revendication de biens culturels du point de vue du droit international privé», *Revue Critique de Droit International Privé*, 93 (4), pp. 723-743.
- Alemanno, Alberto (2014). «Unpacking the Principle of Openness in EU Law Transparency, Participation and Democracy». *European Law Review*, 39 (1), pp. 72-90.
- Biondi, Andrea (1997). «The Merchant, the Thief & the Citizen: The Circulation of Works of Art Within the European Union». *Common Market Law Review*, 34 (5), pp. 1173-1195.

- Biondi, Andrea (2012). «Subsidiarity in Courtroom». In: Biondi, Andrea; Eeckhout, Piet; Ripley, Stefanie (eds.), *EU Law after Lisbon*. Oxford: Oxford University Press, pp. 213-227.
- Carducci, Guido (1997). *La restitution internationale des biens culturels et des objets d'art*, Paris: LGDJ.
- Cloots, Elke (2015). *National Identity in EU Law*. Oxford: Oxford University Press.
- Cortese, Bernardo (2011). «Principi del mercato interno ed Europa della cultura». In: Zagato, Lauso; Vecco, Marilena (a cura di), *Le culture dell'Europa, l'Europa della cultura*. Milano: Franco Angeli, pp. 109-132.
- Cortese, Bernardo (2014). «A la recherche d'un parcours d'autoconstitution de l'ordre juridique interindividuel européen: essai d'une lecture pluraliste 50 ans après Van Gend en Loos et Costa contre ENEL». In: Cortese, Bernardo (a cura di), *Studi in onore di Laura Picchio Forlati*. Torino: Giappichelli, pp. 301-339.
- Cortese, Bernardo (2015). «A la recherche d'un parcours d'autoconstitution de l'ordre juridique interindividuel européen: essai d'une lecture pluraliste 50 ans après Van Gend en Loos et Costa». *Diritto dell'Unione europea* (2), pp. 1-45.
- Craufurd Smith, Rachel (2007). «From Heritage Conservation to European Identity, European Law: Article 151 EC and the Multi-Faceted Nature of Community Cultural Policy». *European Law Review*, 32 (1), pp. 48-69.
- De Witte, Bruno (1993). «The Cultural Dimension of Community law». *Collected courses of the Academy of European Law / Recueil des cours de l'Académie de droit européen*, 4(1). European University Institut Florence: Nijhoff, p. 229-297.
- Frigo, Manlio (2007). *La circolazione internazionale dei beni culturali, Diritto internazionale, diritto comunitario e diritto interno*, II ed. Milano: Guffré, p. 19 ss.
- Jayme, Erik (1992). «Antonio Canova, la Repubblica delle Arti ed il Diritto Internazionale». *Rivista di Diritto Internazionale*, 75 (4), pp. 889-902.
- Jayme, Erik (1997). «Protection of Cultural Property and Conflict of Laws: The Basel Resolution of the Institute of International Law». *International Journal of Cultural Property*, 6 (2), p. 376-378.
- Kinsch, Patrick (2014). «Sur la question de la discrimination inhérente aux règles de conflit de lois. Développements récents et interrogations permanentes». In: Cortese, Bernardo (a cura di), *Studi in onore di Laura Picchio Forlati*. Torino: Giappichelli, pp. 195-203.
- Kreuzer, Karl (1996). «La propriété mobilière en droit international privé». *Recueil des Cours*, 259, pp. 9-318.
- Institut de Droit International, (Soixante-sixième session, Rapporteur A. Ferrer-Correia) (1991). «La vente internationale d'objets d'art sous l'angle de la protection du patrimoine culturel». *Revue Belge de Droit International*, (con commento di Fallon, Marc, pp. 341-342), (1), pp. 346-347.

- Lanciotti, Alessandra (1996). *La circolazione dei beni culturali nel diritto internazionale privato e comunitario*, Napoli: ESI.
- Masiero, Anita (2014). « Il restauro della cantoria lignea della Scuola Grande di San Rocco in Venezia». In: Picchio Forlati, Laura (a cura di) (2014). *Il patrimonio culturale immateriale: Venezia e il Veneto come patrimonio europeo*. Venezia: Edizioni ca' Foscari, pp. 19-34.
- Mattera Ricigliano, Alfonso (1987). «Les barrières frontalières à l'intérieur de la CEE et l'action menée par la Commission pour leur démantèlement». *Revue du Marché Commun*, 30 (329), pp. 264-276.
- Morelli, Gaetano (1986). *Elementi di diritto internazionale privato italiano*. 12 ed. Padova: Cedam.
- Nicolin, Stefano (2005). *Il mutuo riconoscimento tra mercato interno e sussidiarietà*. Padova: Cedam.
- Pastor, Saverio (2014). «Gli affanni degli artigiani della gondola». In: Picchio Forlati, Laura (a cura di) (2014). *Il patrimonio culturale immateriale: Venezia e il Veneto come patrimonio europeo*. Venezia: Edizioni Ca' Foscari, pp. 51-70.
- Picchio Forlati, Laura (a cura di) (2014). *Il patrimonio culturale immateriale: Venezia e il Veneto come patrimonio europeo*. Venezia: Edizioni Ca' Foscari.
- Psychogiopoulou, Evangelia (2008). *Integration of Cultural Considerations in European Union Law and Policies*. Leiden: Brill-Nijhoff.
- Psychogiopoulou, Evangelia (2014). «Cultural mainstreaming: the European Union's horizontal cultural diversity agenda and its evolution». *European Law Review*, 39 (5), pp. 626-646.
- Reichelt, Gerte (1988). «Deuxième étude demandée a UNIDROIT par l'UNESCO relativement à la protection internationale des biens culturels avec référence en particulier aux règles de droit privé concernant le transfert de propriété des biens culturels et tenant compte des observations sur la première étude». UNIDROIT, *Etude LXX*, disponibile all'indirizzo <http://www.unidroit.org/> (2015-08-31).
- Tomuschat, Christian (1988). «Rechtliche Aspekte des Gemeinschaftshandelns im Bereich der Kultur (Generalbericht)». In: European Federation for International Law (FIDE), *Reports of the XIII Congress*. Disponibile all'indirizzo <http://www.fide-europe.eu/index.php/congresses?catid=13> (2015-08-31).
- Zagato, Lauso (2011). «La problematica costruzione di un'identità culturale europea. Un quadro più favorevole dopo Lisbona?». In: Zagato, Lauso; Vecco, Marilena (a cura di), *Le culture dell'Europa, l'Europa della cultura*, Milano: Franco Angeli, pp. 250-271.
- Zagato, Lauso (2015). «The Notion of 'Heritage Community' in the Council of Europe's Faro Convention. Its Impact on the European Legal Framework». In: Adell, Nicolas; Bendix, Regina F.; Bortolotto, Chiara; Tauschek, Markus (eds.), *Between Imagined Communities and Commu-*

nities of Practice; Participation, Territory and the Making of Heritage,
Göttingen: UniversitätVerlag, pp. 141-168.
Zagrebelsky, Gustavo (2014). *Fondata sulla cultura*, Torino: Einaudi.

L'evoluzione delle politiche sul patrimonio culturale in Europa dopo Faro

Erminia Sciacchitano

(Commissione Europea, Direzione generale Educazione e cultura)

Abstract 2014 marked a turning point towards a wider recognition of the role of culture and heritage policies in the European Union, with two Council Conclusions, a Communication from the European Commission, and the inclusion of cultural heritage among the four priorities of the Workplan for Culture 2015-2018. The new policy documents shed light on what EU can do to enhance heritage's intrinsic value and take advantage of its economic and societal potential, and encourage stakeholders to jointly look into public policies at all levels, including the EU, in order to draw out the long term and sustainability value of Europe's cultural heritage, and develop a more integrated approach to its preservation and valorization. The debate on the role that the European Union can play for the safeguarding and enhancement of the cultural heritage of European significance, in line with the EU Treaties and in respect of the principle of subsidiarity, is still open and alive in the European institutions, also due to the recent destruction of cultural heritage sites in Syria and Iraq.

Sommario 1. Il 2014 anno chiave per il patrimonio culturale europeo. – 2. Nuovi equilibri nelle competenze sul patrimonio. – 3. Ripensare il coordinamento europeo. – 4. Da Bruges a Vilnius, a Atene. – 5. La Comunicazione della Commissione europea. – 6. Una visione più ampia e partecipata per il patrimonio culturale. – 7. Un dibattito aperto.

Keywords Cultural Heritage. Sustainability. Participatory governance. Commons. European cultural policy.

1 Il 2014 anno chiave per il patrimonio culturale europeo

Il 2014 sarà ricordato come un anno di svolta per le politiche sul patrimonio culturale in Europa. È stato, infatti, protagonista di due Conclusioni del Consiglio dei Ministri della cultura dell'Unione europea: sul *Patrimonio culturale come risorsa strategica per un'Europa sostenibile*,¹ e sulla

¹ Le Conclusioni del Consiglio sono state approvate nell'ambito del Semestre di Presidenza greca del Consiglio dell'Unione europea, a seguito di un confronto avvenuto nella Conferenza *Heritage First! Towards a common approach for a sustainable Europe*, organizzata ad Atene dal Ministero della cultura e del turismo greco il 6-8 marzo 2014. Disponibile all'indirizzo

Governance partecipativa del patrimonio culturale,² approvate nell'ambito del semestre di Presidenza greca e italiana del Consiglio dell'Unione europea, e individuato dai Ministri come una delle quattro priorità del nuovo *Piano di lavoro per la cultura 2015-2019*,³ terza edizione della piattaforma di cooperazione intergovernativa culturale europea, varata nel 2007 con la risoluzione del Consiglio su un'*Agenda europea per la cultura e i suoi obiettivi strategici*.⁴

<http://gr2014.eu/events/conferences-and-seminars/conference-heritage-first-towards-common-approach-sustainable-europe> (2015-08-31). Nelle Conclusioni i Ministri della Cultura dei 28 Stati membri UE, fra le altre cose: chiedono alla Commissione di «contribuire allo sviluppo di un approccio strategico al patrimonio culturale», sottolineano l'importanza del patrimonio culturale per le nostre società, l'economia, la qualità della vita dei cittadini e per il progetto Europeo e riconoscono il ruolo specifico del patrimonio culturale per gli obiettivi di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva che l'Europa si è data con la strategia Europa 2020. Conclusioni del Consiglio del 21 maggio 2014 sul *Patrimonio culturale come risorsa strategica per un'Europa sostenibile* (2014/C 183/08), in GUCE C 183/36 del 14 giugno 2014.

2 Le Conclusioni del Consiglio sono state approvate nell'ambito del Semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea, a seguito di un confronto avvenuto nella Conferenza *Patrimonio culturale come bene comune. Verso una governance partecipativa del patrimonio culturale nel terzo millennio*, organizzata dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo a Torino il 23-24 settembre 2014. Disponibile all'indirizzo http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/1411369321904_Conferenza_Patrimonio_culturale_come_bene_comune_Torino_23-24.09.2014.pdf (2015-08-31).

Conclusioni del Consiglio del 25 Novembre 2014 sulla *Governance partecipativa del patrimonio culturale* (2014/C 463/01), in GUCE C 463/1 del 23 dicembre 2014.

3 La terza edizione del piano di lavoro per la cultura 2015-2018, varata a novembre 2014 dal Consiglio dell'Unione Europea, sotto la Presidenza italiana, presenta alcuni miglioramenti, introdotti dopo un'attenta valutazione, interna ed esterna, del metodo e dei risultati conseguiti nelle precedenti stagioni. Fra i principi guida del nuovo piano compare il conferimento di una dimensione maggiormente strategica alle attività, rafforzando il legame tra il piano di lavoro e le attività del Consiglio e delle presidenze di turno, e integrando i risultati conseguiti dal piano di lavoro per la cultura (2011-2014). Gli Stati hanno quindi deciso di concentrare le attività su un numero inferiore di priorità: cultura accessibile e inclusiva; patrimonio culturale; settori culturali e creativi; economia creativa e innovazione; promozione della diversità culturale, presenza della cultura nelle relazioni esterne dell'UE e mobilità. A questi si aggiunge un obiettivo trasversale, fortemente sentito e condiviso dagli Stati: disporre di statistiche culturali affidabili, comparabili e aggiornate come base per la definizione di solide politiche culturali. Nel nuovo Piano di lavoro il Metodo del Coordinamento Aperto (MCA), processo di analisi comparativa di programmi, risultati, esperienze e buone pratiche nell'ambito di gruppi di lavoro costituiti da esperti nazionali, resta il principale metodo di lavoro, al quale si affiancano riunioni informali di funzionari dei ministeri della cultura, anche con altri ministeri; gruppi di esperti *ad hoc* o seminari tematici organizzati dalla Commissione su questioni connesse agli argomenti del piano di lavoro; riunioni di valutazione organizzate dalla Commissione nei settori politici ampiamente affrontati dai precedenti piani di lavoro per la cultura; conferenze, studi e iniziative di apprendimento tra pari. Conclusioni del Consiglio e dei Rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, su un *Piano di lavoro per la cultura (2015-2018)* (2014/C 463/02), in GUCE C 463/4 23.12.2014.

4 Con la risoluzione del Consiglio dell'Unione europea su un'*Agenda europea per la cultura*, è stata avviata, a fine 2007, una nuova fase nella cooperazione culturale europea. L'Art. 167

Il patrimonio culturale è stato inoltre oggetto della Comunicazione della Commissione europea *Verso un approccio integrato al patrimonio culturale per l'Europa*.⁵

I documenti europei sono ricchissimi di spunti e nuovi approcci, che guardano al patrimonio culturale non come una semplice memoria, ma un capitale culturale, economico e sociale per l'Europa, interfaccia della creazione contemporanea, luogo d'incontro di passato e futuro, d'interazione fra le dimensioni tangibile e intangibile. Il patrimonio culturale, sia esso materiale, immateriale e digitale, visto dalla prospettiva europea, è un bene comune attorno al quale riprogettare il nostro futuro.

Colgo l'occasione per raccontare la fase ascendente della formazione di questi documenti, e che ha portato alla loro approvazione, avendovi preso parte sin dall'inizio.

2 Nuovi equilibri nelle competenze sul patrimonio

Come noto l'Unione Europea sostiene da lungo tempo azioni dedicate al patrimonio culturale, come le *Giornate europee del patrimonio*,⁶ il *Premio*

del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea prevede, infatti, che la stessa possa incoraggiare in ambito culturale la cooperazione tra gli Stati e appoggiare e integrare la loro azione con azioni di incentivazione, raccomandazioni, progetti a carattere dimostrativo, scambio di esperienze e di conoscenze, ma non imporre l'armonizzazione delle politiche culturali. La risoluzione si è tradotta in una stagione operativa, articolata in piani di lavoro triennali e incentrata sul Metodo di Coordinamento Aperto (MCA), progressivamente affermatosi con la Strategia di Lisbona, che richiedeva un coordinamento in materie di competenza degli Stati membri, (occupazione, protezione sociale, inclusione sociale, istruzione e formazione) per far convergere le politiche nazionali verso la realizzazione di determinati obiettivi comuni. Per quanto riguarda la cultura, i tre obiettivi fissati dall'Agenda sono: la promozione della diversità culturale e del dialogo interculturale, la promozione della cultura quale catalizzatore della creatività e come elemento essenziale delle relazioni internazionali dell'Unione. Risoluzione del Consiglio del 16 novembre 2007 su un'Agenda europea per la cultura (2007/C 287/01), in GUCE C 287 del 29.11.2007.

⁵ A seguito dell'invito del Consiglio dell'Unione europea a formulare un approccio strategico al patrimonio culturale nelle Conclusioni di maggio 2014 (cfr. nota 1), la Commissione europea ha adottato a luglio 2014 la Comunicazione *Verso un approccio integrato al patrimonio culturale per l'Europa*. L'obiettivo generale della Comunicazione è supportare gli Stati membri e gli *stakeholder* per trarre il massimo vantaggio dal sostegno fornito al patrimonio culturale dagli strumenti dell'UE, progredire nella direzione di un approccio più integrato a livello nazionale e di UE e, in ultima istanza, rendere l'Europa un laboratorio per l'innovazione basata sul retaggio culturale. Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni *Verso un approccio integrato al patrimonio culturale per l'Europa* COM (2014) 477 final.

⁶ L'iniziativa delle Giornate europee del patrimonio, lanciata nel 1991 dal Consiglio d'Europa, dal 1999 è realizzata congiuntamente alla Commissione Europea nei 50 Stati aderenti alla Convenzione culturale europea. Nell'ambito di una o due giornate, generalmente a settembre, il pubblico di tutta Europa può visitare monumenti e siti solitamente chiusi,

dell'Unione europea per il patrimonio culturale,⁷ il *Label europeo del patrimonio*⁸ (Castellaneta 2014) e nell'ambito del programma *Europa creativa*.⁹ Ma, nonostante il patrimonio culturale sia nel cuore delle competenze

oppure partecipare a visite guidate, concerti, mostre o altri eventi speciali in quei luoghi che sono normalmente aperti durante l'anno. Grazie alle Giornate Europee del Patrimonio i cittadini hanno l'opportunità di apprezzare la ricchezza e la diversità culturale europea, in un clima dove le diverse culture vengono apprezzate con pari dignità, combattendo in tal modo razzismo e intolleranza. I cittadini diventano inoltre più consapevoli sulla necessità di tutelare e proteggere il proprio patrimonio culturale. Le attività sono realizzate prestando particolare attenzione a coinvolgere il pubblico non specializzato, i giovani e gli studenti. I siti che aderiscono all'iniziativa sono riconoscibili dai loghi delle Giornate Europee del Patrimonio, del Consiglio d'Europa e della Commissione europea, oltre che dalla bandiera di ogni Paese, esposta in tutti gli edifici aperti al pubblico durante l'evento. Disponibile all'indirizzo: <http://www.europeanheritagedays.com/> (2015-08-31).

7 Il 'Premio del patrimonio culturale dell'Unione europea/Concorso Europa Nostra', sostenuto dalla Commissione Europea e gestito dall'organizzazione Europa Nostra, premia l'eccellenza nella conservazione e restauro, nella ricerca e nelle attività educative connesse al patrimonio culturale. Gli obiettivi del premio sono quelli individuare e valorizzare le pratiche esemplari nella conservazione del patrimonio culturale, in modo da stimolare lo scambio di esperienze e conoscenze in tutta Europa, accrescere la sensibilizzazione e l'apprezzamento da parte del pubblico sul patrimonio culturale europeo e incoraggiare lo sviluppo di ulteriori iniziative eccellenti. Lanciato per la prima volta dalla Commissione europea nel 2002 con il sostegno del programma 'Cultura', l'iniziativa è oggi sostenuta dal nuovo programma 'Europa Creativa'. Disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/actions/heritage-prize_en.htm (2015-08-31).

8 L'Azione Comunitaria 'Marchio del Patrimonio Europeo' è stata avviata a seguito della Decisione n. 1194/2011/EU del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 novembre 2011, in GUCE L 303 del 22 novembre 2011, che ha sancito l'avvio di un'azione comune dell'Unione Europea, è volta a rafforzare il senso di appartenenza dei cittadini europei all'Unione Europea, corroborando in loro la consapevolezza dei valori comuni, della storia e del patrimonio culturale europei, a valorizzare la ricchezza derivante dalla diversità nazionale e regionale, oltre che a promuovere il dialogo interculturale. Il Marchio è assegnato annualmente a siti che si sono distinti per il contributo rilevante alla storia e alla cultura europee, compresa la costruzione dell'Unione Europea, segnati da una chiara dimensione educativa rivolta ai cittadini, soprattutto i giovani, nonché in grado di contribuire alla creazione di reti fra i vari siti, finalizzate allo scambio di esperienze e buone pratiche. Disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/actions/heritage-label/index_en.htm (2015-06-31).

9 Europa Creativa è il programma quadro dell'Unione europea dedicato al settore culturale e creativo per il 2014-2020, composto da due sottoprogrammi (Sottoprogramma Cultura e Sottoprogramma MEDIA) e da una sezione trans-settoriale (che include un fondo di garanzia per il settore culturale e creativo). Europa creativa mette a disposizione € 1,46 miliardi nell'arco di sette anni, con l'intento di promuovere e salvaguardare la diversità linguistica e culturale europea e di rafforzare la competitività del settore culturale e creativo per promuovere una crescita economica intelligente, sostenibile e inclusiva, in linea con gli obiettivi della strategia europea Europ. 2020. Disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/index_en.htm (2015-08-31).

dei Ministeri della cultura degli Stati membri, per trovare un documento politico dedicato a questo tema dobbiamo risalire al 1994.¹⁰

Com'è noto, infatti, i Trattati Europei prevedono per le politiche culturali una forte sussidiarietà (Zagato, Giampieretti 2011). Sono primariamente responsabilità degli Stati e delle autorità regionali e locali. Il ruolo dell'Unione è di contribuire al pieno sviluppo delle culture degli Stati Membri, innanzitutto attraverso la promozione della cooperazione e degli scambi, nel rispetto delle diversità nazionali e regionali. A maggior ragione, le politiche di protezione e conservazione del patrimonio culturale, peraltro spesso connesse alle politiche di sviluppo territoriale, sono sempre state considerate primariamente responsabilità nazionali.

L'arena tradizionale di confronto su questo tema è stata quindi allestita per lungo tempo in un'altra istituzione europea, il Consiglio d'Europa, nel cui seno sono nate le principali Convenzioni europee su patrimonio culturale e paesaggio: la *Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico* del 1992,¹¹ la *Convenzione per la salvaguardia del patrimonio architettonico d'Europa* del 1985,¹² la *Convenzione europea del paesaggio* del 2000,¹³ la *Convenzione quadro sul valore dell'eredità culturale per la società* del 2005.¹⁴

Dal 2009 il Consiglio d'Europa avvia però una profonda riforma¹⁵ che mira a rafforzare il suo ruolo di garante della *soft security* europea nel

10 Conclusioni del Consiglio, del 17 giugno 1994, relative all'*Elaborazione di un piano d'azione comunitario nel settore del patrimonio culturale*, in GUCE C 235 del 23/08/1994.

11 *Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico* (CETS n. 143), entrata in vigore a livello internazionale il 25 maggio 1995 (l'Italia ha depositato lo strumento di ratifica nel giugno 2015). La Convenzione sostituisce la precedente Convenzione per la protezione del patrimonio archeologico (CETS n. 66) del 1969, al momento attuale ancora in vigore in quattro Stati europei.

12 *Convenzione per la salvaguardia del patrimonio architettonico d'Europa* (CETS n. 121) entrata in vigore a livello internazionale il 1 settembre 1989 (per l'Italia legge contenente autorizzazione alla ratifica e ordine di esecuzione 15 febbraio 1988, n. 93, in GU Suppl. Ord. n. 62 del 15 marzo 1989).

13 *Convenzione Europea del Paesaggio* (CETS n.176), aperta alla firma a Firenze il 20 ottobre 2000, entrata in vigore a livello internazionale il 1 marzo 2004 (per l'Italia legge contenente autorizzazione alla ratifica e ordine di esecuzione 9 gennaio 2006, n. 14, in GU Suppl. Ord n. 16 del 20 gennaio 2006).

14 *Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società* (CETS n. 199), aperta alla firma a Faro (Portogallo) il 27 ottobre 2005, entrata in vigore a livello internazionale il 1 giugno 2011, sottoscritta dall'Italia ma non ancora ratificata il 27 febbraio 2013.

15 Il progetto di riforma avviato nel 2009 dal Segretario Generale Thorbjørn Jagland, mira al riposizionamento del Consiglio d'Europa (CoE) nel quadro delle organizzazioni internazionali, a 20 anni dalla caduta della cortina di ferro e a seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona. L'organizzazione ridisegna oggi la sua architettura istituzionale, incentrandola sul ruolo di garante della *soft security* europea, fondandola sulla sua piattaforma cooperati-

firmamento delle organizzazioni internazionali (Sciacchitano 2011), e che porta progressivamente cultura e patrimonio culturale fuori dalla sfera delle priorità. L'Organizzazione nel 2010 ridisegna completamente la sua architettura istituzionale, concentrando le sue azioni sulla difesa dei diritti umani, della democrazia e dello stato di diritto. Le attività della *Direzione Generale dell'educazione, cultura e patrimonio, gioventù e sport*, sono quindi ricondotte nell'ambito del 'pilastro' *Democrazia*. I programmi sono ridotti e razionalizzati e alcune attività culturali escono dalla programmazione ordinaria, come ad esempio gli *Itinerari culturali europei*, la cui gestione è trasferita a un nuovo Accordo Parziale,¹⁶ che oggi è sostenuto finanziariamente dagli Stati interessati, fra cui l'Italia. Infine dal 2012 i due Comitati intergovernativi per le politiche culturali: il *Comitato direttivo per il patrimonio culturale e il paesaggio (CDPATEP)* e il *Comitato direttivo per la cultura (CDCULT)*, sono unificati nel nuovo *Comitato direttivo per la cultura, il patrimonio culturale e il paesaggio (CDCPP)*,¹⁷ con l'obiettivo di incentivare l'integrazione trasversale, e allineare le attività alle nuove priorità dell'Organizzazione.

Parallelamente, il *Trattato di Lisbona*¹⁸ introduce nei Trattati europei nuovi riferimenti al patrimonio culturale (Zagato, Giampieretti 2011). Nel preambolo del *Trattato sull'Unione europea* i Paesi firmatari «si ispirano alle eredità culturali, religiose e umanistiche dell'Europa». All'articolo 3.3 leggiamo che l'Unione Europea «**vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo**». L'Art. 167 del *Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea*, infine recita: «L'Unione contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, **evidenziando nel contempo il retaggio**

va che raccorda i 27 Stati membri dell'Unione europea (UE) ai restanti Stati europei. Sulla riforma del Consiglio d'Europa, v. <http://www.coe.int/t/reform/> (2015-08-31).

16 Il programma 'Itinerari Culturali' è stato lanciato dal Consiglio d'Europa nel 1987, con l'obiettivo di dimostrare, attraverso un viaggio nello spazio e nel tempo, come il patrimonio culturale e la cultura dei diversi Stati d'Europa contribuiscano a creare un patrimonio culturale condiviso. Nel dicembre del 2010, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha adottato una Risoluzione che istituisce un Accordo Parziale Allargato, con lo scopo di rafforzare il potenziale degli itinerari culturali in materia di cooperazione culturale, sviluppo territoriale sostenibile e coesione sociale, con particolare attenzione a temi di importanza simbolica per l'unità europea: storia, cultura e valori nonché la scoperta di destinazioni meno conosciute. L'Italia è uno degli Stati Fondatori dell'Accordo, disponibile all'indirizzo: <http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ListeTableauAP.asp?CL=ITA&AP=15> (2015-08-31).

17 Il Comitato raggruppa gli Stati firmatari della Convenzione Culturale europea (STCE n° 18), aperta alla firma a Parigi il 19 dicembre 1954, ratificata dall'Italia il 16 maggio 1957 ed entrata in vigore il 5 maggio 1955.

18 Trattato di Lisbona che modifica il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea, firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007 2007/C 306/01, in GUCE C 306 del 17 dicembre 2007.

culturale comune» e precisa che l'Unione, se necessario, può **appoggiare e integrare** l'azione degli Stati membri nella **«conservazione e salvaguardia del patrimonio culturale di importanza europea»**.

Si aprono quindi in seno all'Unione europea nuove basi legali per rafforzare la cooperazione fra gli Stati, sempre nel rispetto del principio di sussidiarietà.

3 Ripensare il coordinamento europeo

La cooperazione europea, nel frattempo, è una necessità più sentita. Gli Stati membri condividono molte sfide: proteggere, preservare e valorizzare un numero sempre crescente di musei, siti, complessi monumentali, con bilanci e personale sempre più ridotti; identificare nuovi modelli di gestione sostenibile; contrastare sovra-sfruttamento e degrado dei territori; mantenere viva la capacità di rigenerare nel tempo le risorse culturali, materiali e immateriali, trasmettendo memoria, conoscenze, saper fare, significati e creando le condizioni perché le giovani generazioni possano fondare su questa strategica ricchezza comune il loro futuro (Santagata 2014).

L'*European Heritage Heads Forum*,¹⁹ nel 2006, apre la strada per ripensare il **coordinamento europeo** intorno alla gestione del patrimonio nel XXI secolo. Il Forum raduna annualmente i vertici delle amministrazioni competenti sul patrimonio culturale in Europa e Norvegia. Le dichiarazioni finali degli incontri individuano progressivamente i temi sui quali occorre rafforzare lo scambio d'informazioni, idee e buone pratiche: dal traffico illecito di opere nel mercato digitale, al cambiamento climatico, all'impatto del turismo, al paesaggio rurale. Già nel secondo incontro, che si tiene nel 2007 a Praga, emerge la preoccupazione per l'impatto che le Direttive UE hanno sul patrimonio culturale:

The inadvertent, negative impact of EU Directives and recommendations on the cultural heritage was discussed. Those present strongly emphasized the importance of this issue. The cultural heritage should be taken account of when EU legislation is being prepared. It was agreed that Article 151-4 of the European Treaty (which calls for the general inclusion of cultural aspects in all community policies) is a

<http://www.ehhf.eu/> (2015-08-31). La rotazione delle Presidenze dell'*European Heritage Heads Forum* è annuale ed è su base volontaria: Regno Unito (2006), Repubblica Ceca (2007), Danimarca (2008), Austria (2009), Francia (2010), Paesi Bassi (2011), Germania (2012), Norvegia (2013), Belgio (2014), Irlanda (2015). L'Italia è rappresentata dal Segretario Generale del Ministero dei beni e delle attività e del turismo. L'autrice è stata delegata a partecipare nel 2013.

strong legislative tool that should be used by each state in influencing all draft legislation.²⁰

Il passo successivo è la costituzione dell'*European Heritage Legal Forum* (EHLF), un meccanismo di *early warning*, al quale gli Stati membri UE e Norvegia aderiscono su base volontaria, per monitorare i processi ascendenti nella formazione delle normative comunitarie, in modo da identificare per tempo le disposizioni che possono causare rischi per il patrimonio. L'EHLF, oggi presieduto dalla Germania, si dimostra particolarmente attivo nel dibattito sulla revisione della Direttiva²¹ sulla Valutazione dell'impatto ambientale dei progetti pubblici e privati che, infatti, oggi contiene riferimenti alle Convenzioni del Consiglio d'Europa²² e dà maggiore risalto al patrimonio.

4 Da Bruges a Vilnius, a Atene

Nel 2010 la Presidenza belga dell'unione europea traghetta il dibattito nel cuore delle istituzioni europee. Organizza a Bruges la Conferenza: *Il patrimonio culturale. Una risorsa per l'Europa. I benefici dell'interazione*, il cui obiettivo è di migliorare la consapevolezza sul patrimonio culturale come risorsa per l'Europa e riflettere sul come portarvi maggiore attenzione nella costruzione dei processi politici europei, in considerazione del fatto che spesso interagisce con le altre politiche settoriali comunitarie (Braeckman 2011).

La Dichiarazione d'intenti²³ che chiude la Conferenza di Bruges, diventerà il pilastro della piattaforma di cooperazione instaurata grazie a que-

20 Disponibile all'indirizzo http://www.ehhf.eu/sites/default/files/201407/Final_Statement_EHHF_2007_Prague_0.pdf (2015-08-31).

21 Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, in GUCE L 124 del 25 aprile 2014.

22 Direttiva 2014/52/UE (16) «Al fine di tutelare e promuovere il patrimonio culturale, comprendente i siti storici urbani e il paesaggio, che sono parte integrante della diversità culturale che l'Unione si è impegnata a rispettare e promuovere in conformità dell'articolo 167, paragrafo 4, TFUE, possono risultare utili le definizioni e i principi enunciati nelle pertinenti convenzioni del Consiglio d'Europa, in particolare la convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico del 6 maggio 1969, la convenzione per la protezione del patrimonio architettonico europeo del 3 ottobre 1985, la convenzione europea sul paesaggio del 20 ottobre 2000, e la convenzione quadro sul valore del patrimonio culturale per la società del 27 ottobre 2005. Per meglio preservare il patrimonio storico e culturale e il paesaggio, è importante tener conto, nelle valutazioni d'impatto ambientale, dell'impatto visivo dei progetti, ossia del cambiamento di aspetto o di visuale del paesaggio edificato o naturale e delle zone Urban».

23 Disponibile all'indirizzo <http://www.flanders.be/en/publications/detail/cultural-heritage-a-resource-for-europe-the-benefits-of-interaction> (2015-08-31).

sta iniziativa, volontaria e informale: il *Reflection Group EU and Cultural Heritage*, alla quale progressivamente aderiranno sempre più istituzioni nazionali. Nel documento si trova un'interessante riflessione sulla sussidiarietà:

The European Union only plays a facilitating role in culture. While it can further stimulate cooperation and support the exchange of competencies and knowledge, its regulating powers are limited. The day-to-day management and preservation of cultural heritage is organized on a national and/or regional level. The European Union does have wider decision-making powers in other policy areas. Because of the above-mentioned overlap between cultural heritage and other sectors, European policy can have direct or indirect consequences for heritage.

The broad cultural heritage field does contribute to the implementation of the policy of the European institutions, but could organize itself so as to better serve its interests and concerns at EU level.

La Dichiarazione di Bruges, dunque, propone di guardare oltre al tradizionale dominio della cultura, poiché molte decisioni prese nell'ambito di altre politiche settoriali europee, come ad esempio l'agricoltura, la ricerca, l'ambiente o il turismo, possono avere effetti diretti o indiretti sul patrimonio. Il riferimento al Trattato sul Funzionamento dell'UE al quale rivolgono la loro attenzione gli Stati è il 167.4: «L'Unione tiene conto degli aspetti culturali nell'azione che svolge a norma di altre disposizioni dei trattati, in particolare ai fini di rispettare e promuovere la diversità delle sue culture».

Nel 2011, su impulso dell'Organizzazione Europa Nostra, nasce l'*European Heritage Alliance 3.3*,²⁴ una piattaforma alla quale aderiscono trenta reti e organizzazioni non governative che hanno in comune la sensibilizzazione delle istituzioni europee sulle politiche per il patrimonio. Nello stesso anno parte il *Joint Programming Initiative Cultural Heritage and the Global Change*,²⁵ un'iniziativa di programmazione congiunta, su base volontaria, lanciata dal Consiglio dell'Unione Europea, alla quale aderiscono diciassette Stati, per definire e attuare azioni concertate di ricerca, massimizzando e sfruttando al meglio i loro investimenti. L'iniziativa è coordinata dall'Italia e in particolare dal Ministero dei beni, delle attività culturali e del turismo (MiBACT) in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

²⁴ Il nome dell'Alleanza fa riferimento all'articolo 3.3 del Trattato sull'Unione Europea. Disponibile all'indirizzo <http://www.europeanheritagealliance.eu> (2015-08-31).

²⁵ Disponibile all'indirizzo <http://www.jpi-culturalheritage.eu> (2015-08-31).

Nel 2013 l'Italia aderisce al *Reflection Group*, in quel momento presieduto dalla Lituania,²⁶ che organizza a Vilnius, nell'ambito degli eventi del semestre di Presidenza UE, la Conferenza *Il patrimonio culturale e la strategia 2020: verso un approccio integrato*.²⁷ L'obiettivo della presidenza lituana è di evidenziare la posizione del patrimonio culturale nell'ambito di tre politiche settoriali UE: ambiente, agricoltura e coesione. Le conclusioni della Conferenza riconoscono:

- cultural heritage is closely related to a variety of other sectors and policy fields. Due to this transversal dimension, a large number of EU policies and programmes deal with or have an impact on cultural heritage;
- at the same time, cultural heritage has huge potential as a resource for the achievement of the objectives of other policies, such as cohesion and agriculture policy, environment, tourism, education, research and innovation, etc.;
- therefore, the preservation, promotion and sustainable exploitation of cultural heritage raise a number of challenges which have to be tackled in the decision-making process of various policy fields at different levels, from the local to the European and international ones.

Le Conclusioni raccomandano agli Stati membri di riconoscere «the cross sectorial policy relevance of cultural heritage and promote the mainstreaming of cultural heritage in the wider context of national and European policies»; chiedono che sia elaborato un Piano a lungo termine «to ensure that cultural heritage is incorporated in other EU policies and programmes (cohesion policy, agriculture, research and innovation, education, maritime, environment, etc.) and put at the heart of the public policy agenda» e, infine, invitano tutte le parti «to contribute to putting the holistic approach and the mainstreaming principle into action».

Nello stesso anno, grazie alla sensibilità del Parlamento europeo,²⁸ il patrimonio culturale, inizialmente escluso, è stato progressivamente rein-

26 La rotazione delle Presidenze del *Reflection Group* è annuale ed è su base volontaria: Polonia (2012), Lituania (2013), Francia (2014), Italia (2015). L'autrice ha rappresentato fino al 2013 l'Italia per il Segretariato Generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

27 'Cultural heritage and the EU2020-strategy - towards an integrated approach'. Vilnius, Lituania, 13-14 novembre 2013 <http://www.eu-heritage2013.kpd.lt>.

28 Disponibile all'indirizzo <http://www.ilgiornaledellefondazioni.com/content/insieme-verso-un-rinascimento-europeo-perché-non-esiste-Europa-senza-cultura-né-cultura> (2015-08-31).

tegrato nel quadro programmatico pluriennale 2014-2020: da Europa Creativa al programma di Ricerca Horizon 2020, a Erasmus+, al programma per la competitività delle piccole e medie imprese COSME.

La presidenza lituana dà il via ad un eccezionale allineamento: quattro presidenze del Consiglio UE, lituana, greca, italiana e lettone inseriranno il patrimonio culturale fra le priorità, promuovendo numerose iniziative e un ricco dibattito in sede politica.

La conferenza *Heritage First! Towards a common approach for a sustainable Europe*,²⁹ organizzata dalla presidenza greca del Consiglio UE ad Atene, porta alla luce il contributo del patrimonio culturale allo sviluppo economico e sociale, con l'obiettivo di valorizzare il suo potenziale per il raggiungimento degli obiettivi della strategia Europa 2020. Le riflessioni maturate grazie alla conferenza, insieme a quelle nate in ambito di *EHHF* e *Reflection Group* giungono quindi sul tavolo del Consiglio, e il ricco dibattito che ne scaturisce porta in pochi mesi all'approvazione delle Conclusioni del Maggio 2014 sul *patrimonio culturale come risorsa strategica per un'Europa sostenibile*, dove il Consiglio rileva l'importanza del patrimonio culturale per le nostre società, l'economia, la qualità della vita dei cittadini e per il progetto Europeo, riconoscendo il ruolo specifico del patrimonio culturale per gli obiettivi di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, fissati dalla strategia Europa 2020.

In questo contesto s'inquadra l'invito rivolto dai Ministri della Cultura alla Commissione europea a contribuire «allo sviluppo di un approccio strategico al patrimonio culturale» e a «integrare il patrimonio culturale nelle politiche nazionali ed europee».

5 La Comunicazione della Commissione europea

Facendo seguito a questo importante impulso politico la Commissione adotta a luglio 2014 la Comunicazione *Verso un approccio integrato per il patrimonio culturale per l'Europa*,³⁰ con l'obiettivo di supportare gli Stati membri e i portatori d'interesse perché traggano il massimo vantaggio dal sostegno fornito al patrimonio culturale dagli strumenti dell'UE, progredendo insieme nella direzione di un approccio più integrato a livello nazionale e di UE e, in ultima istanza, rendendo l'Europa un laboratorio per l'innovazione basata sul retaggio culturale (Sciacchitano 2015a).

²⁹ Disponibile all'indirizzo <http://gr2014.eu/events/conferences-and-seminars/conference-heritage-first-towards-common-approach-sustainable-europe> (2015-08-31).

³⁰ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni *Verso un approccio integrato al patrimonio culturale per l'Europa* COM/2014/0477 final.

Le responsabilità nazionali e l'azione dell'UE, infatti, non sono viste in contrapposizione: il patrimonio culturale è una risorsa condivisa e un bene comune, la cui dimensione è allo stesso tempo sia locale sia europea, poiché è stato forgiato nel corso del tempo ma anche attraverso le frontiere e all'interno delle comunità. Il patrimonio culturale è un mosaico di storie locali che insieme rappresentano la storia dell'Europa.

In particolare il patrimonio ha un valore come capitale culturale e sociale per l'Europa, oltre ad apportare un contributo notevole in termini di occupazione e indotto, un contributo ancora troppo sottovalutato.

Nella comunicazione inoltre emerge la dimensione trasversale e settoriale del patrimonio, che interessa diverse politiche pubbliche: oltre a quella culturale, quelle legate allo sviluppo regionale, alla coesione sociale, al welfare, all'agricoltura, agli affari marittimi, all'ambiente, al turismo, all'istruzione, all'agenda digitale, alla ricerca e all'innovazione. Tali politiche hanno un impatto diretto o indiretto sul patrimonio culturale ma, nel contempo, il patrimonio culturale presenta forti potenzialità per il conseguimento degli obiettivi da queste perseguiti. La comunicazione della Commissione offre quindi una guida ragionata a queste diverse dimensioni e disegna gli strumenti che l'Europa mette a disposizione per integrare i programmi nazionali e regionali e quindi contribuire a salvaguardare e potenziare il valore intrinseco e sociale del patrimonio culturale, rafforzare il suo contributo alla crescita economica e alla creazione di posti di lavoro e sviluppare le sue potenzialità a favore della diplomazia dell'UE.

Cultura e patrimonio culturale rivestono inoltre un ruolo importante anche nell'ambito della politica estera UE, perché spesso è intorno a questo importante 'aggregatore' che si riesce a costruire un ambiente favorevole allo sviluppo di relazioni diplomatiche, a favorire la circolazione e lo scambio d'idee e valori e contribuire alla comprensione reciproca, a promuovere lo sviluppo sostenibile, la coesione sociale e le relazioni pacifiche.

Accanto alla Comunicazione la Commissione pubblica una mappatura³¹ di informazioni utili su politiche, legislazione, programmi e opportunità di finanziamento in Europa per la conservazione, digitalizzazione, valorizzazione, ricerca e formazione.

La multidimensionalità trans-settoriale richiede però azioni e interventi che vadano oltre la semplice conservazione fisica di un sito. Prendersi cura del patrimonio oggi significa, infatti, investire nel capitale culturale e sociale di un territorio, promuovendone la rigenerazione, altrimenti la sua trasmissione alla prossima generazione sarà impossibile. Un capitale che è generato quando gli interventi sul patrimonio culturale sono occasione di partecipazione democratica ai processi decisionali, di promozione

³¹ Mapping of Cultural Heritage actions in European Union policies, programmes and activities, disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/culture/library/reports/2014-heritage-mapping_en.pdf (2015-08-31).

della diversità e di dialogo interculturale, di rafforzamento del senso di appartenenza ad una comunità, di comprensione e rispetto tra i popoli, contribuendo in tal modo a ridurre le disparità sociali, agevolando l'inclusione sociale, promuovendo il dialogo intergenerazionale.

In breve, è sempre più necessario attivare un circolo virtuoso che incoraggi i siti del patrimonio a diventare centri di conoscenza e incubatori di creatività e innovazione sociale. Per fare questo occorre costruire molti ponti fra quelle che sono state per lungo tempo considerate dimensioni separate. Colmare il divario tra il patrimonio materiale e immateriale, tra il patrimonio e le industrie culturali e creative di un territorio, attraverso misure volte a stimolare l'intero ciclo di creazione / produzione culturale / conservazione e l'interazione tra il patrimonio e le industrie culturali e creative e le comunità, sia quelle che sono su un territorio sia quelle virtuali.

La Comunicazione della Commissione apre la strada per promuovere un migliore approccio integrato a livello europeo, potenziare il valore intrinseco del patrimonio culturale e trarre vantaggio dalle sue potenzialità a livello economico e per la società. Invita inoltre a una riflessione comune su come migliorare il coordinamento delle politiche pubbliche a tutti i livelli, da quello locale a quello nazionale fino a quello europeo, per assicurare la sostenibilità a lungo termine del patrimonio culturale europeo e sviluppare un approccio più integrato alla sua conservazione e valorizzazione.

6 Una visione più ampia e partecipata per il patrimonio culturale

Il Consiglio, nelle Conclusioni di Maggio, aveva già riconosciuto che il patrimonio culturale è costituito dalle «risorse ereditate dal passato, in tutte le forme e gli aspetti - materiali, immateriali e digitali (prodotti originariamente in formato digitale e digitalizzati), ivi inclusi i monumenti, i siti, i paesaggi, le competenze, le prassi, le conoscenze e le espressioni della creatività umana, nonché le collezioni conservate e gestite da organismi pubblici e privati quali musei, biblioteche e archivi».

In questa transizione certamente ha avuto ruolo fondamentale la Convenzione di Faro, la cui definizione di eredità culturale è chiaramente richiamata nella definizione del Consiglio: «l'eredità culturale è un insieme di risorse ereditate dal passato che le popolazioni identificano, indipendentemente da chi ne detenga la proprietà, come riflesso ed espressione dei loro valori, credenze, conoscenze e tradizioni, in continua evoluzione. Essa comprende tutti gli aspetti dell'ambiente che sono il risultato dell'interazione nel corso del tempo fra le popolazioni e i luoghi».³²

32 V. Framework Convention on the Value of Cultural Heritage for Society, Art. 2 «cultural heritage is a group of resources inherited from the past which people identify, independently of ownership, as a reflection and expression of their constantly evolving values, beliefs,

La cooperazione fra gli Stati europei quindi riguarda una visione di patrimonio culturale più ampia. L'Europa è più consapevole che la valorizzazione sostenibile passa non solo per la scoperta, classificazione analitica e difesa passiva dei valori del patrimonio, ma per la loro 'reinvenzione', attraverso processi di partecipazione che non sono solo riappropriazione da parte della società locale ma co-progettazione, creando nuove opportunità perché una comunità possa progettare il suo futuro partendo dalle risorse culturali del territorio. Un tempo, la protezione del patrimonio passava per l'isolamento dalla vita quotidiana i nuovi approcci si concentrano sul coinvolgimento della comunità locale in tutte le fasi del percorso. Oggi serve necessariamente una *governance* il più possibile condivisa e partecipata per governare questa complessità e fare sì che le scelte siano mirate agli effettivi bisogni del territorio.

Il passo successivo è compiuto sotto la Presidenza italiana UE, che organizza a Torino la Conferenza *Heritage Commons. Gestire il patrimonio culturale nel terzo millennio*. La conferenza guarda alla *governance* multilivello come leva fondamentale per lo sviluppo di un approccio realmente integrato al patrimonio, che guardi all'intero sistema di azioni necessarie a innescare processi di sviluppo sostenibile, e avviare un ciclo di crescita endogena. L'approccio integrato e partecipato, infatti, non è una scelta, ma una necessità se si vogliono impostare politiche di sviluppo fondate sulle risorse culturali.

Nel frattempo, infatti, è maturato a livello internazionale un sempre maggiore riconoscimento del ruolo strutturante della cultura per lo sviluppo sostenibile,³³ e dell'importanza di adottare approcci incentrati sulle persone e sulle comunità.³⁴ Anche il Consiglio UE, nelle sue Conclusioni del 2012 sulla *Governance culturale*,³⁵ poneva l'accento sull'importanza di una *governance* culturale più aperta, partecipata, più efficace e più coerente e invitava gli Stati membri a promuovere la partecipazione nella definizione delle politiche culturali.

knowledge and traditions. It includes all aspects of the environment resulting from the interaction between people and places through time».

33 Conferenza delle Nazioni Unite *Il futuro che vogliamo* (Rio de Janeiro, giugno 2012); congresso dell'Unesco «Mettere la cultura al centro delle politiche di sviluppo sostenibile» (Hangzhou, maggio 2013).

34 Cfr. la 'Dichiarazione di Firenze', adottata alla terza edizione del Forum Mondiale dell'UNESCO *Cultura, creatività e sviluppo sostenibile. Ricerca, innovazione, opportunità* (Firenze, ottobre 2014), che formula raccomandazioni per massimizzare il ruolo della cultura nel raggiungimento di uno sviluppo sostenibile e di modalità efficaci di integrazione della cultura nell'Agenda di Sviluppo 2030. Disponibile all'indirizzo http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/pdf/FINAL_Florence_Declaration_1December_IT.pdf (2015-08-31).

35 Conclusioni del Consiglio, del 26 novembre 2012 sulla *Governance culturale*, in GUCE C 393 del 19.12.2012. Disponibile all'indirizzo <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1422463143143&uri=CELEX:52012XG1219%62803%29> (2015-08-31).

I Ministri della Cultura UE quindi adottano le Conclusioni sulla *governance partecipativa del patrimonio culturale*³⁶ nel Consiglio del 25 novembre.

Sistemi di governance trasparenti, partecipativi e informati possono meglio rispondere alle esigenze di tutti i membri della società e costruire risultati durevoli. L'adozione di un approccio radicato a livello locale e incentrato sulle persone al patrimonio culturale è inoltre sempre più presente nei programmi UE, compresi il programma di ricerca Horizon 2020 e i Fondi strutturali e d'investimento europei che sostengono l'approccio a uno sviluppo locale di tipo partecipativo. Tale approccio è anche riconosciuto dall'iniziativa di programmazione congiunta *Patrimonio culturale e cambiamenti globali*.

Le conclusioni riconoscono il valore dell'esperienza delle Capitali europee della cultura e del Label del Patrimonio culturale europeo, che hanno il merito di avere fondato un approccio che inserisce la cultura nell'ambito di una strategia di sviluppo territoriale a lungo termine e che incoraggia la costituzione di forme governance più possibile partecipate, meglio capaci di governare i processi di sviluppo con approccio integrato e transettoriale.

Il tema degli approcci partecipati alla gestione del patrimonio culturale apre la strada a nuovi orizzonti, soprattutto esplorati in campo museale (Simon 2010). Si vedano in Italia i progetti finanziati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo con l'iniziativa *Promuovere forme innovative di partecipazione culturale* del 2012³⁷ o l'esperienza di progettazione partecipata degli apparati di comunicazione nell'appartamento reale nel Museo di Capodimonte a Napoli (Solima, Sciacchitano 2014). A livello territoriale l'approccio è stato sperimentato dal Consiglio d'Europa nei *Local Development Pilot Projects* (LDPP)³⁸ nel Sud est europeo, e nel

36 Conclusioni del Consiglio del 25 Novembre 2014 sulla *Governance partecipativa del patrimonio culturale* (2014/C 463/01), in GUCE C 463/1 del 23 dicembre 2014.

37 Nel 2012 il MiBACT ha finanziato 17 Musei statali per realizzare progetti di aggiornamento o ripensamento degli apparati e dei processi di comunicazione culturale di musei, monumenti, parchi e aree archeologiche, complessi monumentali, regolarmente aperti al pubblico, mediante l'adozione di prassi innovative incentrate sulla partecipazione dei cittadini e sul partenariato territoriale. L'iniziativa, nata nella convinzione che gli interventi migliorativi dell'accessibilità ai contenuti culturali contribuiscano a rafforzare il legame tra cittadini/visitatori e patrimonio culturale, e quindi al miglioramento della fruizione pubblica e della valorizzazione del patrimonio culturale italiano, ha stimolato gli Istituti statali ad allacciare rapporti più stabili e continuativi con il contesto territoriale di riferimento, musei civici, fondazioni, università, centri di ricerca, ed altre associazioni del territorio circostante per la realizzazione di azioni innovative di promozione dell'accesso e della partecipazione alla cultura. Disponibile all'indirizzo <http://www.valorizzazione.beniculturali.it/it/notizie/265-invito-proposte.html> (2015-08-31).

38 I progetti del Consiglio d'Europa per la promozione dello sviluppo locale si sono svolti in Croazia, Serbia, ex Repubblica Jugoslava di Macedonia e Cipro. Disponibili all'indirizzo

Regno Unito (English Heritage 2011), e sta inoltre contraddistinguendo in Europa molti processi di candidatura Capitale Europea della Cultura, (in particolare, per quanto riguarda le candidature italiane per il 2019, si sono distinte le esperienze di Siena e Matera (Bollo, Grima, d'Auria 2014), ed è stato oggetto di convegni,³⁹ ma oggi non esistono ancora linee guida o testi di riferimento a livello europeo.

Al tema degli approcci innovativi, multilivello e partecipati, alla gestione e *governance* del patrimonio culturale sarà quindi dedicato nel 2015-2016 un gruppo di lavoro di rappresentanti degli Stati membri UE che identificherà buone pratiche e linee di riferimento attraverso il Metodo del Coordinamento Aperto per l'attuazione del Piano di Lavoro per la cultura 2015-2018 (Sciacchitano 2015b). Sarà un'occasione importante per confrontare buone pratiche che in Europa sono ancora scarsamente conosciute, per diffonderle e promuoverle, anche attraverso linee guida che supportino il settore a gestire le complesse sfide di oggi.

7 Un dibattito aperto

Il dibattito sul patrimonio culturale europeo in Europa è ancora aperto, e nuove iniziative sono in vista. Ad aprile 2015 il Comitato delle Regioni esprime la sua opinione positiva sulla Comunicazione della Commissione del 2014,⁴⁰ e il Parlamento europeo adotta, a larghissima maggioranza, due Risoluzioni che chiedono di rendere i recenti attacchi ai siti culturali di Siria e Iraq crimini contro l'umanità e adottare misure per tutelare i siti e contrastare il commercio illegale di reperti.⁴¹ Sempre il Parlamento europeo, inoltre, ha adottato la Risoluzione *Verso un approccio integrato per il patrimonio culturale per l'Europa* a settembre 2015.

Anche la risposta del Consiglio d'Europa al 'rilancio' dell'Unione europea non ha tardato ad arrivare. Su iniziativa della Presidenza belga del

http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/cooperation/SEE/LDPP/default_en.asp (2015-08-31).

39 The British Institute. *Public Archaeology: Theoretical Approaches and Current Practices in Turkey* Workshop. 30-31 Ottobre, Istanbul Koç University's Research Center for Anatolian Civilizations. Disponibile all'indirizzo <http://www.kulturelmirasyonetimi.com/en/announcements/public-archaeology-workshop> (2015-08-31).

40 Opinione del Comitato delle Regioni *Verso un approccio integrato al patrimonio culturale per l'Europa* COR-2014-05515-00-00-AC-IT. Disponibile all'indirizzo <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:pVYLQ91tRMJ::https://webapi.cor.europa.eu/documentsanonymous/COR-2014-05515-00-00-AC-TRA-IT.docx/content+&cd=2&hl=it&ct=clnk&gl=it> (2015-08-31).

41 Risoluzione del Parlamento europeo del 30 aprile 2015 sulla distruzione di siti culturali ad opera dell'ISIS/Da'ish (2015/2649(RSP)); Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 giugno 2015 sulla Siria: la situazione a Palmira e il caso di Mazen Darwish (2015/2732(RSP)).

Comitato dei Ministri, a quattordici anni di distanza dalla Conferenza di Portoroz,⁴² viene convocata a Namur (Belgio) il 22-24 Aprile 2015 la 6a Conferenza dei Ministri responsabili per il patrimonio culturale *Cultural heritage in the 21st century for living better together. Towards a common strategy for Europe*.⁴³ La Conferenza si conclude con l'adozione della Dichiarazione di Namur,⁴⁴ che chiede al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa di ridefinire un nuovo approccio condiviso al patrimonio culturale in Europa, attraverso l'elaborazione di una nuova strategia europea. Altri sviluppi, quindi, si prospettano nel prossimo futuro, per il patrimonio culturale in Europa.

Bibliografia

- Bollo, Alessandro; Grima, Joseph; d'Auria, Ilaria (2014). *Matera città candidata capitale europea della cultura 2019*. Matera: Antezza Tipografi srl. Disponibile all'indirizzo <http://www.matera-basilicata2019.it/it/archivi/news/550-il-dossier-di-matera-2019-%C3%A8-on-line.html>. (2015-08-31).
- Braeckman, Guy (a cura di) (2011). «Cultural heritage. A resource for Europe. The benefits of interaction». Brussels: Flemish Government, Policy area Town and Country Planning, Housing Policy and Immovable Heritage. Disponibile all'indirizzo http://heritageconference.rwo.be/Portals/117/Documenten/RW0_WorldHeritage_2011_100DPI.pdf (2015-08-31).
- Castellaneta, Marina (2014). «Il marchio del patrimonio europeo e il meccanismo Ue sulla valorizzazione del patrimonio culturale». In Cannone, Andrea, *La protezione internazionale ed europea dei beni culturali*. Bari: Cacucci editore.
- English Heritage (2011). «Knowing Your Place. Heritage and Community-Led Planning in the Countryside». Disponibile all'indirizzo <https://www.english-heritage.org.uk/publications/knowning-your-place/knowning-your-place12.pdf> (2015-08-31).
- European Commission. Directorate-general Education and Culture. *Mapping of Cultural Heritage actions in European Union policies, programmes and activities*. Luglio 2014. Disponibile all'indirizzo <http://>

42 La 5a conferenza dei Ministri del patrimonio culturale del Consiglio d'Europa si è tenuta a Portoroz (Slovenia), il 6-7 Aprile 2001. Disponibile all'indirizzo. http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/heritage/Resources/Texts/Conf5_EN.pdf (2015-08-31).

43 Disponibile all'indirizzo <http://www.coe.int/en/web/portal/-/6th-conference-of-ministers-responsible-for-cultural-heritage> (2015-08-31).

44 Disponibile all'indirizzo <https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016802f8a59> (2015-08-31).

- ec.europa.eu/culture/library/reports/2014-heritage-mapping_en.pdf (2015-08-31).
- Santagata, Walter (2014). *Il governo della cultura*. Bologna: il Mulino.
- Sciacchitano, Erminia (2011). «La riforma del Consiglio d'Europa» [online]. In: *Notiziario dell'Ufficio Studi MiBAC XXV-XXVI*. 92-97, pp. 168-169 gennaio 2010 - dicembre 2011. Disponibile all'indirizzo http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/UfficioStudi/documents/1337763837287_Not_92-97__Merged_Files.pdf (2015-08-31).
- Sciacchitano, Erminia (2015). «Dall'Europa, uno sguardo nuovo al patrimonio culturale» [online]. In: *Il Giornale delle Fondazioni*, 2015/01/15. Disponibile all'indirizzo <http://www.ilgiornaledellefondazioni.com/content/%E2%80%8Bdalleuropa-uno-sguardo-nuovo-al-patrimonio-culturale> (2015-08-31).
- Sciacchitano, Erminia (2015). «Al nastro di partenza il nuovo Piano di lavoro UE 2015-2018 per la cultura Dall'Europa» [online]. In: *Il Giornale delle Fondazioni*, 2015/03/16. Disponibile all'indirizzo <http://www.ilgiornaledellefondazioni.com/content/al-nastro-di-partenza-il-nuovo-piano-di-lavoro-ue-2015-2018-la-cultura> (2015-08-31).
- Simon, Nina (2010). *The Participatory Museum*. Santa Cruz: Museum 2.0
- Solima, Ludovico; Sciacchitano Erminia (2014). «La progettazione partecipata nei musei: l'esperienza di Capodimonte per te». In: *Economia della Cultura*, XXIV (1), pp. 99-108. Bologna: il Mulino.
- Zagato, Lauso (2011). «La problematica costruzione di un'identità culturale europea. Un quadro più favorevole dopo Lisbona?». In: Zagato, Lauso; Vecco, Marilena (a cura di), *Le culture dell'Europa, l'Europa della cultura*. Milano: Franco Angeli, pp. 250-271.
- Zagato, Lauso; Giampieretti, Marco (2011). «Lezioni di diritto internazionale ed europeo del patrimonio culturale. Parte I». Venezia: Ca' Foscara.

Cittadinanza europea, diritti culturali, esclusione sociale

Maurizio Cermel

(Università Ca' Foscari Venezia; Fondazione per la Ricerca sulla pace, Italia)

Abstract Social exclusion poses problems affecting the strength of any democratic system and these problems are reflected into the European Union, which is going through a particularly complex time. People with a low level of education, in fact, are often not able to participate in political decisions and the principle of popular sovereignty, pillar of any democracy, results thus weakened. In Europe, an entire group of almost ten million people, the Roma and Sinti, generally experiences difficulties in accessing to the primary levels of education. In the absence of a unified transnational political organization, Roma and Sinti are, in many national States, often the addressees of decisions that may accentuate discrimination rather than eliminating it. In some EU Member States such as Italy, then, there is also a percentage of 'functionally' illiterate people, that is, people devoid of cultural tools necessary to understand the social phenomena involving them: they can only suffer the consequences of those phenomena. The EU must work to ensure that the most disadvantaged people can overcome the obstacles hampering their responsible participation into political life; the right to education is the first and fundamental among cultural rights on which all other social and political rights of the citizen rest. The European citizenship, detached from the nationalistic tendencies still present in some Member States, guarantees the effective enjoyment of fundamental rights to everyone and lessens the presence of discrimination. The European Parliament, elected in May 2014, must encourage the choices of governmental organs, at local, national and European level, to fully achieve this objective.

Sommario 1. Premessa. – 2. Lingua e identità culturali. – 3. L'istruzione come diritto culturale primario. – 4. Dall'esclusione sociale all'inclusione. – 5. Cittadinanza europea e democrazia sovranazionale. – 6. Considerazioni conclusive.

Keywords Europe. Exclusion. Education.

1 Premessa

Dal 22 al 25 maggio del 2014, si sono tenute le elezioni per il Parlamento europeo. Sono stati eletti 751 deputati provenienti dai ventotto Stati membri. Si è trattato di un appuntamento importante perché cadeva in un momento di grande difficoltà per l'UE.

Le spinte che vengono dagli euroscettici, infatti, minacciano la costruzione eretta, gradino dopo gradino, dalla creazione della CECA nel 1951.

Le difficoltà economiche di questi ultimi anni hanno suscitato nei confronti dell'euro, la moneta unica, critiche molto spesso ingiustificate, ma di sicura attrazione per le persone meno preparate. La richiesta di uscire dalla zona che utilizza l'euro è, infatti, il *leitmotiv* di quei partiti che in molti Stati dell'UE guidano il fronte eurosceptico, in nome di un ritorno a una sovranità nazionale, non solo monetaria, esclusiva e non condizionata dalle decisioni prese a Bruxelles. Al di fuori della zona euro si vorrebbe, da parte delle forze antieuropee come l'UKIP,¹ ritornare a una condizione istituzionale che farebbe regredire l'UE a mera zona di libero scambio e di libera circolazione dei capitali, limitando invece quella delle persone. Daccapo i confini, daccapo i controlli serrati alle frontiere, daccapo i vecchi nazionalismi che si aggiungono ai nuovi localismi, entrambi miopi nel pretendere di escludere chi non è riconoscibile immediatamente per lingua, colore della pelle, religione: di chi, insomma, è diverso.

I cittadini europei sono stati chiamati a votare per un Parlamento che, finalmente, potrebbe segnare una svolta nella costruzione politica di una *more perfect union*, facendo assumere all'Unione europea un assetto decisamente federale.

Ma chi sono i cittadini europei? Esistono veramente persone che abbiano piena coscienza di appartenere a una comunità politica che supera gli antichi confini dello Stato-nazione? Oppure si tratta di una piccola minoranza, mentre la gran parte pensa di eleggere i rappresentanti del proprio Paese in seno al Parlamento europeo?

Quale ruolo giocherà il livello culturale di ciascun individuo e di ciascuna collettività nel determinare (o non determinare) una svolta che completi la costruzione iniziata oltre sessant'anni fa?

Questo lavoro intende sviluppare una breve riflessione sui principali aspetti che caratterizzano oggi la cittadinanza dell'Unione europea, istituita dal Trattato di Maastricht del 1992, e sull'effettiva esistenza di un'identità collettiva che permetta ai cittadini europei di sentirsi parte di un unico *démos*. Il senso di appartenenza all'Unione europea è limitato, innanzitutto, dall'esclusione di quanti, privi di un adeguato livello di istruzione, non sono in grado di compiere scelte politiche responsabili. L'UE deve impegnarsi affinché le categorie più svantaggiate possano superare gli ostacoli che li separano da una piena partecipazione alla vita politica;

1 *United Kingdom Independent Party*, il cui fine principale è l'uscita del Regno Unito dall'UE. Alle elezioni amministrative del 2013 l'UKIP ha ottenuto in Gran Bretagna il 23% dei voti; alle elezioni per il Parlamento europeo del 2014 ha ottenuto il 27,5% dei voti e 24 seggi; nelle elezioni politiche del 7 maggio 2015 ha ottenuto il 12,64% e un solo seggio a Westminster. Più preoccupanti sono invece i risultati ottenuti da partiti di estrema destra come l'olandese *Partij voor de Vrijheid*, PVV (Partito per la libertà) e il francese *Front National*: i leaders dei due partiti, Gert Wilders e Marine Le Pen, esprimono posizioni xenofobe e ultranazionaliste, attribuendo all'UE la responsabilità della crisi economica e della forte disoccupazione.

il diritto all'istruzione è il primo e fondamentale diritto culturale, da cui dipendono tutti gli altri diritti sociali e politici del cittadino.

In secondo luogo gli intralci che gli Stati nazionali frappongono alla realizzazione dell'unità politica dell'Unione europea rendono difficile il perseguimento di un obiettivo che nell'ottobre del 2004, con la firma del *Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa*, sembrava ormai raggiunto. Esaminando le difficoltà in cui versa l'UE il lavoro cercherà di individuare gli strumenti più utili a sostenere l'azione di quanti, essendo partecipi di un'identità sovranazionale europea, vogliono superare definitivamente gli egoismi nazionali.

2 Lingua e identità culturali

La cultura e i diritti culturali di chi è percepito e si percepisce come 'altro' rispetto a una presunta maggioranza, sono giustamente rivendicati da quanti hanno la forza sociale, politica, economica per farlo.

Culture un tempo emarginate, o addirittura disprezzate, sono oggi oggetto di studio e di giusta considerazione, anche grazie a istituzioni come il Consiglio d'Europa che ha indicato la strada per rivalutarle: si pensi all'importanza assunta dalla *Carta europea delle lingue regionali o minoritarie* del 1992 e dalla *Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali* del 1995.²

Tra i diritti culturali il più rilevante è il diritto a esprimersi nella propria lingua. La lingua materna è il primo elemento d'identificazione e di relazione tra l'individuo e la comunità. La lingua è strettamente connessa con tutti gli altri innumerevoli aspetti che formano l'identità personale e collettiva di ciascuno di noi: elementi materiali e immateriali che si fondono in un insieme unico e singolare.

Dal punto di vista giuridico la lingua utilizzata per comunicare in pubblico è stata per lungo tempo di esclusiva pertinenza dello Stato-nazione: appartenere a una comunità nazionale significava parlarne la lingua. Chi non voleva parlarla o non lo sapeva fare era escluso o, addirittura, minacciato e perseguitato, come chi parlava bretone in Francia, o basco in Spagna. La nazione, intesa come etnia, doveva avere un'unica lingua, principale segno di omogeneità e di supremazia sulle altre etnie concorrenti; ma anche la nazione politica francese, nata dalla Rivoluzione del 1789, pretendeva un'unica lingua che unisse tutti i cittadini.

Il problema della lingua nazionale aveva, invece, meno rilievo nei grandi imperi centrali, specialmente in quello asburgico, caratterizzati dal pluralismo etnico, dove le lingue si confondevano e, talvolta, si fondevano.

2 Reperibili in <http://conventions.coe.int/treaty/ita/Treaties/Html>.

Dopo la Prima guerra mondiale, quando le frontiere degli Stati nazionali sorti dal dissolvimento degli imperi centrali non coincisero più con gli antichi confini etnico-linguistici, il problema delle minoranze alloglotte fu risolto, spesso brutalmente, con l'imposizione della lingua nazionale come unica lingua ammessa e insegnata.

Ne sanno qualcosa i cittadini di lingua tedesca della provincia di Bolzano e quelli di lingua slovena delle province di Trieste e Gorizia, cui improvvisamente fu imposto non solo di parlare italiano, ma di 'essere' italiani.

Dopo la Seconda guerra mondiale, il percorso verso la piena affermazione del diritto di parlare, oltre alla lingua ufficiale dello Stato-nazione, anche una lingua diversa, fu lungo e complesso. Tale percorso non solo non è ancora terminato, ma in alcuni Paesi d'Europa la situazione delle minoranze linguistiche e nazionali si è, per certi versi inasprita. Negli Stati indipendenti sorti dalla dissoluzione dell'URSS e dell'ex impero sovietico, le cui popolazioni hanno subito nel corso degli anni (ma talvolta di secoli) la russificazione forzata, le consistenti minoranze russofone incontrano difficoltà a integrarsi mantenendo l'uso della propria lingua.³ In Croazia e in Serbia, Stati sorti dalla disgregazione della Repubblica Federativa Socialista di Jugoslavia, si è tentato di creare due lingue distinte da quella che era (anzi è, secondo i linguisti) una lingua unica con due diversi alfabeti. In Ucraina il conflitto tra russofoni e ucraini è degenerato in una guerra che ha portato alla secessione della Crimea, mentre una soluzione pacifica è ancora lontana nelle province separatiste filorusse.

I residui del nazionalismo etnico sono ancora persistenti in un'Europa che, invece, dovrebbe essere in grado di garantire a tutti il diritto a conservare la propria identità culturale e linguistica, fondato sul presupposto che la presenza simultanea e l'uso di più lingue su un territorio non costituiscono una perdita per alcuno, ma un arricchimento per la società nel suo complesso.

In un mondo in cui i traffici e le comunicazioni sono sempre più rapidi e interconnessi la conoscenza di più lingue, oltre a quella materna, è una ricchezza cui alcuni, più fortunati, accedono naturalmente, mentre la maggior parte deve conquistarla con lo studio.

Ogni lingua salvata dall'oblio è un tassello del grande mosaico culturale che forma l'Europa: parole scritte e parlate, libri, monumenti, luoghi, attività, modi di essere, formano l'identità culturale specifica di ciascun popolo e, tutte insieme, l'identità culturale europea.⁴ L'importanza della

3 In Estonia il 25% della popolazione è russofona. I più anziani hanno difficoltà a integrarsi e sono sensibili alle pressioni che vengono dalla Russia: cfr. Romano, *Estonia: Il successo del Keskerakond e la questione dei russofoni*.

4 Ortega y Gasset alla vigilia del secondo conflitto mondiale (1937), scriveva: «Questa moltitudine di modi europei, che scaturisce costantemente dalla sua radicale unità e ritorna ad essa mantenendola, è il tesoro maggiore dell'Occidente».

cultura e delle diversità culturali è riconosciuta dall'ordinamento europeo; l'Art. 167 del Trattato sul funzionamento dell'UE (versione attuale dell'ex Art. 151 TCE introdotta dal Trattato di Lisbona) afferma che «L'Unione contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il comune retaggio culturale».⁵

Sviluppando un concetto di cittadinanza democratica che vada oltre il concetto di cittadinanza nazionale, si può dire che oggi il patrimonio costituzionale europeo accoglie un'interpretazione del principio di eguaglianza come diritto alla diversità; l'Art. 22 della *Carta dei diritti fondamentali dell'UE* - inserito nel Capo III dedicato all'uguaglianza - garantisce la tutela della diversità culturale, religiosa e linguistica. Seguendo questa ricostruzione coloro che esprimono la propria specificità/diversità, non dovrebbero più essere considerati una minoranza, nazionale, etnica, linguistica, religiosa, sessuale, ecc. - da tutelare per evitare che sia assimilata con la forza nella maggioranza - ma gruppi, o comunità, più o meno consistenti, che hanno il diritto, al pari delle altre, di esprimere la loro identità.

Naturalmente l'evoluzione dei fenomeni sociali non va di pari passo con la loro traduzione in termini giuridici. Si consideri, per esempio, che in Italia, come in molti altri Stati europei, è riconosciuto a ciascun individuo il diritto di esprimere il proprio orientamento sessuale, senza subire discriminazioni; l'omofobia, tuttavia, persiste, anzi è cresciuta in aggressività, segno che una parte delle società non accetta tale indirizzo.

Ancor più complessa è l'incidenza che l'evoluzione dei costumi ha avuto in rapporto alla identità culturale, individuale e collettiva. Se da un lato, infatti, assistiamo a una rivendicazione esasperata di fenomeni identitari in termini talvolta ridicoli,⁶ dall'altra osserviamo che certe tradizioni sono state rapidamente abbandonate a favore di manifestazioni estranee alla nostra storia e cultura, recepite attraverso il cinema e la televisione. È il caso della festa angloamericana di *Halloween* che ha spazzato via i riti popolari, antichissimi, legati al ricordo dei defunti. Stringe il cuore, inoltre, osservare come la cultura popolare e contadina dell'Italia settentrionale si

5 Häberle 2001 e 2003, ritiene che la cultura dei diritti fondamentali sia una componente essenziale dell'ordinamento costituzionale democratico, e questo, a sua volta, sia espressione dell'identità culturale dell'Occidente, nazionale ed europea. Su questo tema si veda ancora Häberle 2006 e Ferri 2008.

6 Si veda, per es. la cattura di piccoli uccelli, permessa in alcune regioni dell'Italia settentrionale in nome della «valorizzazione del patrimonio culturale»: cfr. Regione Lombardia, VIII Legislatura, Consiglio Regionale, Atti 17294, PDL n. 428/2009; «Tutela e valorizzazione dei roccoli», in <http://www.consiglio.regione.lombardia.it>. Remotti, *L'ossessione identitaria*, osserva che l'esaltazione della propria identità culturale e l'indifferenza o l'ostilità per l'alterità, riduce la complessità delle relazioni e impoverisce la vita sociale.

sia dispersa nei rituali 'celtici'⁷ di una ricostruzione storica priva di fondamenta serie, portata avanti da imbonitori di basso livello o da furbi arrivisti politici. Cultura popolare e antiche tradizioni cancellate da un'accozzaglia di riferimenti strampalati ma di sicuro effetto mediatico, perché copiati dai modelli televisivi dominanti.

In realtà ogni comunità ha non solo il diritto, ma anche il dovere di difendere le proprie tradizioni senza cadere, però, nell'esaltazione nazionalistica o localistica. Il giusto equilibrio è difficile da trovare ma è compito di una classe dirigente degna di questo nome segnalare la strada da seguire, compiendo scelte e indicando priorità. Il termine cultura, infatti, è diventato, per certi versi, un termine ambiguo e abusato in cui confluiscono fenomeni molto disparati. Se ogni manifestazione di vita sociale, anche minima, è etichettata come 'culturale' è difficile orizzontarsi e dare un significato al termine.⁸

È necessario, dunque, mettere ordine in un insieme di fattori contraddittori che, per comodità, definiamo culturali; è necessario, innanzitutto, stabilire chi e come debba fruire delle risorse finanziarie pubbliche che sono legate ai diritti culturali. L'esistenza di una base comune di diritti culturali è il presupposto perché in una società pluralista, possa esserci coesione tra i diversi gruppi portatori di identità e valori diversi, talvolta molto distanti tra loro.

3 L'istruzione come diritto culturale primario

Tra i diritti sociali quello all'istruzione si pone ai primi posti: senza un'istruzione adeguata nessuno è in grado di conoscere la propria identità, né di difenderla dalla protervia di chi vorrebbe imporne una presunta maggioritaria.

L'istruzione, elemento costitutivo della cittadinanza, come prevede la nostra Costituzione (Art. 34) e la Carta dei diritti dell'UE (Art. 14), è un diritto socioculturale fondamentale, ma non tutti e nella stessa misura riescono ad accedervi. Leggere e scrivere, sia pure in una lingua diversa da quella materna, è la prima fase che ogni individuo deve affrontare nella progressiva costruzione della sua personalità.

7 Si fa riferimento al tentativo, portato avanti per anni dai dirigenti della Lega Nord, di creare un'improbabile identità 'celtica' per il popolo di un'altrettanto improbabile Padania. Questa tradizione inventata - cfr. Hobsbawm, Ranger 2008 - è sparita rapidamente in tempi recenti, sostituita da altre e più pericolose mitologie identitarie che contrappongono gli italiani agli 'stranieri'.

8 In questo senso si esprime De Mauro, 1978. J. M. Pontier 1989, ritiene che: «Le problème aujourd'hui n'est pas de savoir ou commence la culture, mais ou elle s'arrete». Aime 2004 osserva che il passaggio da un concetto unico di cultura, intesa come patrimonio della classe politicamente ed economicamente egemone, si è passati a quello di pluralismo culturale che ha condotto, o può condurre, a conflitti più o meno acuti.

Da questo diritto e dagli altri diritti sociali, politici e culturali che ne conseguono, sono esclusi in molti, in Europa e in Italia, per diversi motivi.

Rom e Sinti, in primo luogo. Gli 'zingari' che vivono nell'Unione europea sono all'incirca dieci milioni; il loro numero è stimato per difetto, perché le discriminazioni e le violenze di cui sono stati oggetto per secoli hanno reso questo popolo diffidente nei confronti delle autorità e dei censimenti ufficiali. Ancora oggi sono oggetto di normative speciali e di discriminazioni in molti Stati d'Europa. Rom e Sinti, malgrado le azioni positive disposte dall'Unione europea a loro favore, si trovano ai livelli più bassi di istruzione. La loro cultura, affidata prevalentemente alla trasmissione orale, resta dunque confinata agli studi degli specialisti, senza la possibilità di essere diffusa e apprezzata tra i non Rom, in mezzo ai quali essi vivono (da ultimo Bonetti, Simone, Vitale 2011)

A Rom e Sinti, esclusi totalmente o quasi dall'istruzione primaria, si aggiungono coloro che, pur dotati dei rudimenti di un'istruzione elementare, restano relegati in una dimensione d'impotenza culturale, perché non sono più in grado di decifrare segni, parole, dati. In altri termini sono esclusi dalla possibilità di conoscere e di intervenire sui fenomeni sociali che li investono: possono soltanto subirli.

L'analfabetismo funzionale è presente in tutti gli Stati dell'Unione europea ma il fenomeno è particolarmente forte in Italia, come denuncia il linguista Tullio De Mauro:

Cinque italiani su cento tra i 14 e i 65 anni non sanno distinguere una lettera da un'altra, una cifra dall'altra. Trentotto lo sanno fare, ma riescono solo a leggere con difficoltà una scritta e a decifrare qualche cifra. Trentatré superano questa condizione ma qui si fermano: un testo scritto che riguardi fatti collettivi, di rilievo anche nella vita quotidiana, è oltre la portata delle loro capacità di lettura e scrittura, un grafico con qualche percentuale è un'icona incomprensibile. Secondo specialisti internazionali, soltanto il 20 per cento della popolazione adulta italiana possiede gli strumenti minimi indispensabili di lettura, scrittura e calcolo necessari per orientarsi in una società contemporanea.⁹

9 De Mauro, *Analfabeti d'Italia* (2008). Di De Mauro si veda anche *La cultura degli italiani* (2004). I dati riguardanti i livelli d'istruzione presenti in Italia nel 2013, comparati con quelli degli altri Stati dell'UE sono reperibili alla voce 'Istruzione' sul sito dell'ISTAT <http://noi-italia.istat.it/>. Sui livelli di apprendimento dei nostri studenti si vedano sul sito dell'OCSE <http://www.oecd.org/> gli indicatori PISA e *Education at a Glance* 2012. Secondo una recente indagine, reperibile in [http://www.oecd.org/site/piaac/Country%20note%20-%20Italy%20\(ITA\).pdf](http://www.oecd.org/site/piaac/Country%20note%20-%20Italy%20(ITA).pdf), 2013, «Le competenze linguistiche e matematiche degli adulti italiani sono tra le più basse nei paesi OCSE». Sull'analfabetismo funzionale si veda Allega, *Analfabetismo: Il punto di non ritorno* (2011).

Altri indici indicativi di arretratezza culturale vengono dal numero di quotidiani venduti, dal numero di libri letti in un anno, dalla capacità di usare i PC (anche da parte di persone appartenenti per censo e livello di istruzione alle fasce sociali superiori); ultimamente la notizia che circa quindici milioni di italiani non tengono i propri risparmi in una banca, ma in casa, indica il divario culturale che esiste tra i Paesi europei.¹⁰

La scarsa coscienza di sé delle persone che rientrano nelle categorie più povere culturalmente si riflette negativamente su tutta la società, perché la mancanza d'istruzione abbassa le difese dei più deboli, ma abbassa anche quelle della collettività.

Se il livello culturale è statisticamente basso, diventa molto difficile difendere nel suo complesso l'intero patrimonio di beni, materiali e immateriali, che formano l'identità culturale di un popolo. Non a caso l'ignoranza diffusa va di pari passo con l'illegalità, altrettanto diffusa, che investe nel nostro Paese il paesaggio, uno degli elementi formativi dell'identità collettiva. In Italia il senso di appartenenza alla nazione politica, allo Stato, che si sostanzia nel termine cittadinanza, è scarsamente diffuso, mentre il richiamo alla nazione etnica è molto più forte in coloro che non hanno un livello di istruzione adeguato. Queste persone piuttosto che come cittadini si percepiscono ancora, a due secoli dalla Rivoluzione francese, come sudditi.

4 Dall'esclusione sociale all'inclusione

Recuperare le fasce di esclusi di cui si è detto è il primo e più importante compito per l'UE.

Un'istruzione adeguata e uno sviluppo permanente dell'educazione che vada oltre la scuola dell'obbligo, permetterebbero a queste persone di godere pienamente degli altri diritti sociali e culturali, realizzando l'effettiva partecipazione alla vita politica.

La conquista di questi diritti ha segnato le tappe del progressivo sviluppo della cittadinanza che, dallo Stato di diritto liberale sorto dalla rivoluzione francese, si è poi ampliata progressivamente nella dimensione dello Stato democratico e sociale.

La cittadinanza europea ha acquistato in questi ultimi anni una rilevanza sempre maggiore. Nata come forma aggiuntiva rispetto a quella nazionale, la cittadinanza dell'Unione ha assunto caratteristiche proprie; a fronte della continua erosione della nazionalità intesa come appartenenza etnica e statale, quella europea si caratterizza come cittadinanza democratica

¹⁰ Da uno studio della CGIA di Mestre, riportato sul *Il sole 24 ore*: <http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2013-05-11/allitalia-record-europeo-unbanked>.

che garantisce a tutti i cittadini dell'Unione la possibilità di rivendicare gli stessi diritti fondamentali. Questa tendenza di fondo, apparentemente, è contraddetta dalle differenze che ancora esistono tra le legislazioni degli Stati membri.

In realtà la tutela dei diritti fondamentali è stata inserita tra i compiti della Comunità, già prima che il Trattato di Lisbona, Art. 6 TUE, riconoscesse «i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'UE». La Corte di Giustizia del Lussemburgo aveva già recepito, attraverso la sua giurisprudenza, le indicazioni provenienti dalle istituzioni comunitarie, in particolare dal Parlamento europeo, circa la necessità di dotare l'ordinamento europeo di una Carta dei diritti fondamentali.¹¹

Alla giurisprudenza della Corte di Giustizia si deve l'individuazione di una tradizione costituzionale europea, riconoscendo i principi e i diritti fondamentali della persona comuni a tutte le costituzioni democratiche degli Stati membri dell'Unione.¹² Principi e diritti civili e sociali che, una volta inclusi nell'ordinamento comunitario, non sono stati trascurati ma, al contrario, sono stati oggetto di normazione diretta e indiretta, contribuendo alla trasformazione di una Comunità economica centrata sul mercato, in una comunità di cittadini, in un'Unione alla quale la pervicacia dei Governi nazionali (sostenuta dai risorgenti movimenti nazionalisti presenti in molti Stati) vuole ancora negare una configurazione pienamente politica.

Nel momento in cui, di nuovo, sembra che l'unica dimensione riconosciuta all'UE sia quella monetaria ed economica, non bisogna dimenticare che, in realtà, i Padri fondatori dell'Europa unita, Konrad Adenauer, Maurice Schumann, Jean Monnet, Alcide De Gasperi, avevano ben chiaro che l'obiettivo finale del percorso iniziato nel 1951 non era la creazione di un'organizzazione economica, ma l'unificazione dei popoli europei finalmente liberati dalle distruttive pulsioni nazionalistiche.

La cittadinanza europea è una tappa nell'edificazione dell'Europa unita che, pur priva di una Costituzione formale, è già dotata di un ordinamento costituzionale che nasce dai Trattati, dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia e dal dialogo tra questa e le Corti costituzionali degli Stati membri. Il superamento definitivo della dimensione nazionale dello Stato e della cittadinanza a favore di una connotazione in senso democratico, investe tutti gli ambiti in cui il cittadino europeo esercita i suoi diritti politici.

11 Cfr. la *Risoluzione sull'unione europea* in G.U.C.E., 6.8.1975, n. C 179, p. 30/12, dove il Parlamento «auspica che, al fine di dare ai cittadini comunitari il senso della comunanza di destino, sia elaborata una 'carta dei diritti dei cittadini della Comunità europea' e siano adottate misure pratiche, da tempo sollecitate, capaci di contribuire alla formazione della coscienza comunitaria europea».

12 Un'efficace ricostruzione del percorso seguito dal giudice comunitario per l'individuazione delle tradizioni costituzionali europee si può trovare in Cozzolino 2003.

Il costituzionalismo multilivello non è soltanto una formula elaborata da alcuni studiosi,¹³ ma rappresenta una realtà dalla quale ormai non si può prescindere. I livelli attraverso i quali si esprime la sovranità popolare – livello locale, regionale, statale, europeo – sono ormai profondamente connessi l'uno con l'altro. Il processo di sviluppo dell'Unione europea come organizzazione sovranazionale incontra, in questi ultimi tempi, ostacoli sempre più frequenti che ne rallentano il corso. La difesa accanita ma irrealistica, di una sovranità nazionale esclusiva da parte di alcuni Stati membri, assume aspetti diversi, talvolta ambigui. In Germania, taluni esponenti della finanza e della politica sembrano pervasi da una pericolosa *hýbris* egemonica in campo economico; ma non dobbiamo dimenticare gli interventi militari della Francia in Africa, dagli accenti neocoloniali, né le tradizionali pulsioni antieuropee dell'Inghilterra cui si uniscono le pericolose posizioni di partiti dichiaratamente razzisti in Ungheria, in Grecia.¹⁴ Non può essere ignorata, inoltre, la confusa situazione italiana, dove un partito separatista come la Lega Nord si affianca a partiti che si richiamano esplicitamente al nazionalismo fascista, come Forza Nuova. L'insieme di questi impulsi disparati, legati più all'emotività che alla razionalità, potrebbe risolversi nella graduale disgregazione dell'UE, nella regressione verso Stati e staterelli nazionali impotenti di fronte alle grandi scelte strategiche, economiche e militari, che, sulla scena mondiale, saranno prese dagli USA e dalle potenze regionali emergenti.

5 Cittadinanza europea e democrazia sovranazionale

Riprendendo quanto esposto nella premessa, i parlamentari europei eletti nel maggio del 2014, saranno determinanti per imprimere una svolta allo sviluppo dell'Unione, superando questa pericolosa fase di involuzione.

Ma tale esito positivo dipende dal grado di consapevolezza dei cittadini europei.

La questione se esista o no un *démos* europeo, in grado di determinare con il voto l'indirizzo politico necessario a esprimere la volontà di una maggiore e definitiva integrazione politica dei popoli dell'Unione,¹⁵ che sem-

13 In particolare si veda Pernice 1999.

14 Il 'Movimento per un'Ungheria Migliore' (*Jobbik Magyarorszáért Mozgalom*) ha raggiunto nelle elezioni politiche del 2014 il 20% dei consensi, con 23 seggi in Parlamento, assumendo pubblicamente posizione contro ebrei e Rom. In Grecia esponenti del partito di estrema destra 'Alba Dorata' sono stati accusati di aggressioni violente contro stranieri e avversari politici.

15 Il dibattito com'è noto, è intercorso, inizialmente tra Jürgen Habermas 2001 e Dieter Grimm, in occasione della pubblicazione della sentenza *Maastricht* - 12 ottobre 1993, trad. it. in *Giur. cost.*, 1994, p. 693 - della Corte costituzionale tedesca. La Corte costituzionale

brava potesse essere superata dal rafforzamento del Parlamento europeo sancito dal Trattato di Lisbona, è invece ricomparsa con maggior forza.¹⁶

L'appartenenza a un'organizzazione democratica sovranazionale, qual è l'Unione europea, prescinde dall'avere una lingua e una cultura comune: queste sono le caratteristiche della nazione in senso etnico, o meglio delle tante e diverse etnie che non sempre appartengono a uno Stato culturalmente e linguisticamente uniforme (è il caso del Belgio o della Svizzera).

Esiste, infatti, una parte dei cittadini dell'Unione che si sente pienamente 'europea', senza rinunciare (né sarebbe possibile) alle altre identità in cui si riconosce, quella nazionale e quella locale innanzitutto. Ogni individuo, infatti, può essere paragonato a un prisma le cui facce rappresentano le tante sfaccettature della sua identità unica e plurima.

Ma esiste anche, purtroppo, una parte di cittadini europei che conosce soltanto l'appartenenza etnica e non percepisce quella politica, insita nel concetto di cittadinanza europea.

È su questi che fanno leva i tanti movimenti e partiti euroscettici (ma sarebbe più esatto chiamarli antieuropei) che stanno operando per il disfacimento dell'Unione, in maniera più o meno dichiarata; gli interessi che li muovono sono disparati, ma tutti fanno appello alla chiusura verso gli altri, al ritorno impossibile a una mitica indipendenza e sovranità nazionale; quelli dichiaratamente xenofobi vorrebbero escludere gli 'stranieri' dal sacro suolo della Patria, nazionale o locale che sia.

Ma chi è veramente 'straniero' oggi nell'Unione europea?

Se ci si affida a una concezione etnica della cittadinanza è difficile oggi, all'interno dei 28 Stati membri dell'Unione, dire chi è straniero e chi invece può rivendicare un'appartenenza di generazioni all'Europa.

di Karlsruhe affermava che l'Unione, risultante dalla associazione di Stati sovrani, non può essere considerata «uno Stato fondato su un popolo europeo». Grimm - *Una costituzione per l'Europa?* (1996) - aderiva a questa tesi, ritenendo che la frammentazione linguistica costituisca un ostacolo alla formazione di un'opinione pubblica europea; il dibattito politico, perciò, non riesce a superare i confini nazionali, lasciando agli Stati membri la responsabilità delle scelte. Habermas - *Perché l'Europa ha bisogno di una costituzione?* (2001) - riteneva, invece, che le categorie legate allo Stato nazionale ottocentesco, non siano applicabili all'Ue, poiché esistono una società civile europea e una sfera politica europea fondate su principi democratici di libertà e solidarietà comuni a tutte le costituzioni degli Stati membri.

16 Il Tribunale costituzionale tedesco, pronunciandosi sulla compatibilità del Trattato di Lisbona con la Legge Fondamentale (*Grundgesetz*) ha riaffermato - sentenza *Lisbona* del 30 giugno 2009, in <http://www.bverfg.de>; la sentenza è reperibile in lingua inglese in <http://www.federalismi.it> - che l'Unione europea è un'associazione di Stati sovrani, eguali e indipendenti tra loro, che cedono volontariamente attribuzioni di sovranità all'Unione europea: lo Stato tedesco può far parte di tale associazione purché resti inalterata la sua «identità costituzionale». Il Parlamento europeo, non essendo espressione di un *demos* omogeneo come lo sono, invece, i parlamenti nazionali, non può legittimare scelte diverse da quelle che gli Stati concordano tra loro.

I turchi che hanno ottenuto la cittadinanza tedesca in Germania o sono nati lì, sono cittadini tedeschi, gli indiani e i pakistani nati in Gran Bretagna o gli africani provenienti dai Paesi del Commonwealth sono cittadini britannici, i maghrebini di seconda generazione nati in Francia sono cittadini francesi: tutti, dunque, sono cittadini europei.

Che dire infine di Rom e Sinti che, pur vivendo da molti secoli sul suolo dei vari Stati europei ed essendo cittadini di pieno diritto, continuano a essere considerati da un'opinione pubblica prevalentemente ostile 'stranieri' indesiderabili.

Paradossalmente sono loro, che non hanno una Patria d'origine in senso territoriale, i primi e veri cittadini europei; sono loro che da secoli, sfidando le autorità, hanno realizzato concretamente quel diritto «di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri» che ora è inserito nella Carta dei Diritti (Art. 45). Sono loro che, in futuro, potrebbero influenzare l'esito delle elezioni per il Parlamento europeo, dando vita a un partito transnazionale dei Rom e Sinti.

Le difficoltà e le contraddizioni insite nel concetto di cittadinanza in senso etnico fanno risaltare l'importanza della cittadinanza europea, postnazionale e democratica.

In un'organizzazione politica democratica e sovranazionale qual è oggi l'Unione europea, non ci sono (non possono esserci) 'stranieri', ma solo cittadini che appartengono alle diverse comunità dove vivono, dove risiedono, dove pagano le tasse. Gli esclusi, gli emarginati, sono 'stranieri' perché non godono pienamente dei diritti civili e sociali di cittadinanza che, teoricamente, sono loro riconosciuti ma che, di fatto, sono loro negati.

6 Considerazioni conclusive

Il 2014, anno in cui si sono tenute le elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo, è una data dal forte contenuto simbolico. Il 28 luglio 1914 lo scoppio della Prima guerra mondiale segnò l'affermazione dei nazionalismi, che hanno continuato a seminare odio reciproco e rancori tra i popoli d'Europa fino alla Seconda guerra mondiale e oltre. Il «secolo breve»¹⁷ si è chiuso con un'altra guerra sul territorio europeo, che ha avuto il suo tragico epicentro proprio in quella Sarajevo dove l'attentato all'arciduca Francesco Ferdinando, il 28 giugno 1914, determinò l'inizio della Grande Guerra. Nella ex Jugoslavia, per un decennio, si sono compiute stragi e violenze feroci, suscitate dagli stessi nazionalismi, mai sopiti e cinicamente ravvivati da quanti se ne sono serviti per costruire il loro personale potere. Il massacro di popolazioni inermi si è compiuto sotto gli occhi dei

17 Così Hobsbawm, *Il secolo breve* (1994), definisce il periodo che corre tra il 1914 e il 1991.

responsabili delle istituzioni europee che non hanno compiuto nessun atto per impedirlo e, prima ancora, prevenirlo. Sembrava impossibile che si potesse giungere a tanto, sembrava impossibile che l'orrore si rinnovasse ancora una volta.

Le tragiche vicende del XX secolo devono essere ricordate con forza in un'Europa dove i nazionalismi risorgono ancora una volta, dove gli appelli all'odio per lo straniero sono sempre più frequenti.

A queste forze distruttive coloro che vogliono essere cittadini europei a pieno titolo devono rispondere con una mobilitazione permanente chiedendo ai propri rappresentanti nelle sedi parlamentari, europea e nazionali, di assumere le loro responsabilità esigendo l'istituzione di un vero governo europeo, responsabile davanti al Parlamento, che metta fine alla pratica estenuante delle conferenze intergovernative dove prevalgono gli egoismi e le debolezze dei 28 Stati membri.

Bibliografia

- Aime, Marco (2004). *Eccessi di culture*. Torino: Einaudi.
- Allega, Arturo Marcello (2011). *Analfabetismo: Il punto di non ritorno*. Roma: Herald Editore.
- Bonetti, Paolo; Simoni, Alessandro; Vitale, Tommaso (a cura di) (2011). *La condizione giuridica di Rom e Sinti in Italia*. Milano: Giuffrè.
- Cozzolino, Luigi (2003). «Le tradizioni costituzionali comuni nella giurisprudenza della Corte di giustizia delle comunità europee». In: Falzea, Paolo; Spadaro, Antonino; Ventura, Luigi (a cura di). *La Corte costituzionale e le Corti d'Europa*. Torino: Giappichelli, p. 3 ss.
- De Mauro, Tullio (1978). «Qualche premessa teorica alla nozione di cultura e bene culturale». In: *Il Comune democratico*, pp. 15-22.
- De Mauro, Tullio (2004). *La cultura degli italiani*. Roma: Laterza.
- De Mauro, Tullio (2008). «Analfabeti d'Italia». *Internazionale*, n.734. <http://www.internazionale.it>
- Ferri, Delia (2008). *La Costituzione culturale dell'Unione europea*. Padova: CEDAM.
- Grimm, Dieter (1996). «Una costituzione per l'Europa?». In: Zagrebelsky, Gustavo; Portinaro, Pier Paolo; Luther, Jorg (a cura di). *Il futuro della costituzione*. Torino: Einaudi, pp. 339-367.
- Häberle, Peter (2001). *Per una dottrina della Costituzione come scienza della cultura*, [1980]. Trad. it.. Roma: Carocci.
- Häberle, Peter (2003). *Cultura dei diritti e diritti della cultura nello spazio costituzionale europeo: saggi*. Milano: Giuffrè.
- Häberle, Peter (2006). *Costituzione e identità culturale*. Milano: Giuffrè.

- Habermas, Jürgen (2001). «Perché l'Europa ha bisogno di una costituzione?». In: Bonacchi, Gabriella (a cura di). *Una Costituzione senza Stato*. Bologna: il Mulino, p. 145 ss.
- Hobsbawm, Eric J. (1995). *Il secolo breve*, [1994]. Trad. it. Milano: Rizzoli.
- Hobsbawm, Eric J.; Ranger Terence (a cura di) (2002). *L'invenzione della tradizione*, [1983]. Trad. it.. Torino: Einaudi.
- Ortega y Gasset, José (1988). *La ribellione delle masse*, [1937]. Trad. it.. Milano: TEA.
- Pernice, Ingolf (1999). «Multilevel Constitutionalism and The Treaty of Amsterdam: European Constitution- Making Revisited?». *Common Market Law Review*, 36, pp. 703-750.
- Pontier, Jean-Marie (1989). «Le contentieux culturel». *Revue de droit public administratif*, p. 1607 ss.
- Remotti, Francesco (2010). *L'ossessione identitaria*. Bari: Laterza.
- Romano, Marzia (2015). «Estonia: Il successo del Keskerakond e la questione dei russofoni». Disponibile al sito: www.eastjournal.net/archives/56154.

Citizens of Europe

Culture e diritti

a cura di Lauso Zagato, Marilena Vecco

La Convenzione di Faro e il nuovo *Action Plan* del Consiglio d'Europa per la promozione di processi partecipativi

I casi di Marsiglia e Venezia

Alberto D'Alessandro
(CoE-Venezia, Italia)

Abstract The Council of Europe Framework Convention on the Value of Cultural Heritage for the Society opens to a new season for cultural policies, promoting a more democratic participation to cultural heritage and a new scheme for the sharing of cultural values. The CoE action is intending to promote new innovative models for the promotion of the Convention which has also a large potential for the international cooperation in the cultural field and diplomatic cultural relations in European neighbouring policies. Relevant experimentations on the field have been realized in Marseilles and Venice thanks to a strong participation of local communities organized in 'heritage communities' and where the past and modern heritage of the cities has become a 'common heritage' belonging to the citizens. The local Faro Atelier in Marseilles and the innovative models of democratic governance elaborated in the new cultural movement in Venice, within the so-called Venetian process, have helped to define forward-looking cultural policies and have shaped the aesthetic and conceptual 'design' of the new Faro Action Plan of the Council of Europe for the years to come.

Sommario 1. La Convenzione quadro sul valore del patrimonio culturale per la società: una 'rivoluzione copernicana'. – 2. Marsiglia e Venezia: due esperienze pilota per l'attuazione della Convenzione di Faro. – 3. Divulgare e confrontarsi per l'elaborazione di nuovi strumenti e modelli (per i popoli europei e del Mediterraneo).

Keywords Partecipazione. Comunità. Azione. Modelli.

1 La Convenzione quadro sul valore del patrimonio culturale per la società: una 'rivoluzione copernicana'

La *Convenzione quadro sul valore del patrimonio culturale per la società* (Convenzione di Faro) ha certamente portato una ventata di novità all'interno del mondo culturale indirizzando gli operatori del settore e le istituzioni verso una revisione in senso democratico delle politiche culturali,

inaugurando di fatto una nuova stagione.¹ Firmata nella città portoghese di Faro nel 2005, la Convenzione è stata inizialmente sottoscritta e ratificata da un nucleo ristretto di Paesi, in maggioranza di area balcanica, per entrare in vigore solo dal 1 giugno 2011 dopo la ratifica del decimo paese. È quindi una Convenzione di cui solo oggi si inizia a cogliere la portata innovativa e la sua pregnante operatività: detiene infatti un notevole potenziale attuativo sia in ambito dei principi e dei valori di cui essa si fa portatrice, sia in ambito della proposta di nuove politiche culturali mediante la sperimentazione concreta di pratiche e politiche partecipative.

La Convenzione introduce in effetti nozioni di fondamentale portata ed è in molti ambiti all'avanguardia. Ritengo utile sottolineare come la Convenzione sia una delle più audaci attualmente in vigore riguardo l'affermazione dei diritti culturali che diventano in Faro diritti fondamentali al pari del diritto alla vita, universalmente riconosciuto come diritto naturale. Ponendo l'uomo e la sua interazione col mondo esterno al centro del processo culturale (a dispetto dell'opera in quanto tale) la Convenzione prospetta di fatto una vera e propria 'rivoluzione copernicana'. L'attenzione passa dal 'prodotto' al 'processo' e l'uomo - nella sua essenza terrena e spirituale - ne è ineccepibilmente al centro. Possiamo metaforicamente affermare che la Convenzione propone uno schema di tipo 'vitruviano'. Nel disegno Cinquecentesco di Leonardo da Vinci la persona è al centro del cerchio. La Cultura potrebbe essere rappresentata dal cerchio intorno all'uomo, esprimendo, nella sua circolarità contigua alla persona, anche la costante transizione spazio-temporale. Il cerchio rappresenta in questo modo l'ambiente circostante e la produzione culturale dell'umanità in continua evoluzione, ma al centro della figurazione vi è l'uomo, come concettualmente auspicato dalla Convenzione di Faro.

In questo senso la Cultura si connota come un elemento quasi imprescindibile se non una componente fondamentale della libertà e del naturale diritto alla vita di cui ognuno di noi, nel proprio percorso di vita, si fa portatore.

Si comprende come la sfera applicativa della Convenzione offra uno scenario nuovo dove i processi culturali, ma anche le pratiche di gestione e la formazione diventano strumenti fondamentali di conduzione e verifica puntuale dei processi, dove l'elemento partecipativo si manifesta in ogni ambito.

La *cultura* (intesa come politica culturale) diventa *in primis*, grazie alla Convenzione di Faro, un incredibile *outil* di rafforzamento dei valori e dei diritti umani fondamentali (*human values*). Il processo che ne deriva sarà

1 Nella traduzione realizzata dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo italiano (MIBACT) il termine *cultural heritage* è stato volutamente tradotto come 'eredità culturale', per evitare confusioni o sovrapposizioni con la definizione di patrimonio culturale di cui all'Art. 2 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio.

certamente un significativo ed esemplare esercizio sociale di cittadinanza, democrazia, comunità, integrazione e dialogo tra le culture delle civiltà europee e nel vicinato. Faro si propone inoltre come uno strumento unico per evitare quei fenomeni concentrativi di armonizzazione e standardizzazione, talvolta piatta, che l'Europa alle volte propone, puntando invece alla salvaguardia autentica - attraverso lo strumento delle Comunità patrimoniali - dell'aspetto identitario dei territori e garantendo i diritti culturali delle minoranze culturali e linguistiche.

Tutto ciò costituisce di fatto il 'patrimonio europeo' come definisce l'articolo 3 della Convenzione e cioè tutte le forme di eredità culturale in Europa che costituiscono, nel loro insieme, una fonte condivisa di ricordo, comprensione, identità, coesione e creatività. L'eredità comune dell'Europa è costituita quindi, come afferma la Convenzione nel suo terzo articolo, da quegli ideali, quei principi e quei valori delle donne e degli uomini europei, «derivati dall'esperienza ottenuta grazie al progresso e facendo tesoro dei conflitti passati, che promuovono lo sviluppo di una società pacifica e stabile, fondata sul rispetto per i diritti dell'uomo, la democrazia e lo Stato di diritto».

Troviamo all'interno di questa definizione tutta la portata storica del Consiglio d'Europa (CoE) dalla sua fondazione ad oggi. Un progresso valoriale e culturale di oltre 60 anni dalla firma a Parigi della prima Convenzione culturale europea (adottata il 19 dicembre 1954 ed entrata in vigore il 5 maggio 1955) che trova nello strumento di Faro una delle sue più elevate declinazioni attuative, nel senso del rafforzamento, attraverso le politiche culturali, della democrazia in Europa.

È su questa base concettuale che il Consiglio d'Europa ha di recente attuato una riforma organica all'interno dell'Organizzazione, ed ha opportunamente scelto di porre le attività relative al patrimonio culturale all'interno del 'pilastro democrazia' e sotto la direzione *Democratic governance*; unificando tra l'altro i due precedenti Comitati direttivi di gestione delle politiche culturali (Comitato Direttivo per la Cultura - CDCULT, e Comitato Direttivo per il Patrimonio Culturale ed il Paesaggio - CDPATEP) in un unico 'Comitato Direttivo per la Cultura, il Patrimonio e il Paesaggio' (CDCPP).

Le recenti convenzioni e raccomandazioni adottate in seno al Consiglio d'Europa, insieme con le azioni *sur le terrain* effettuate nel corso degli anni, hanno portato a risultati che dimostrano l'impatto significativo sul patrimonio europeo dell'approccio del CoE centrato sulla 'governance democratica' e finalizzato allo sviluppo sostenibile di società democratiche. Queste due priorità principali dell'Organizzazione sottolineano il necessario coinvolgimento diretto dei cittadini nella progettazione e gestione delle politiche culturali, al fine di contribuire efficacemente alla creazione di comunità sostenibili e società coese. Si considera infine un importante esercizio di cittadinanza il rispetto per il nostro comune patrimonio culturale europeo e per la diversità culturale, intesi quali fattori fondamentali

per lo sviluppo umano, e per lo sviluppo sociale ed economico, oltre che un metodo per rafforzare le politiche per i diritti umani e la democrazia.

Alla luce di quanto sopra detto, la Convenzione di Faro si inserisce al centro di questa nuova strategia sulle politiche culturali in quanto emanazione del pensiero del Consiglio d'Europa, declinando i temi della conservazione e della valorizzazione del patrimonio culturale europeo promuovendo una 'governance democratica' dei processi e una partecipazione attiva focalizzandosi sui seguenti aspetti:

- la difesa dei diritti umani, della democrazia pluralista e dello stato di diritto;
- una maggior presa di coscienza dell'identità e della diversità culturale in Europa;
- la ricerca di soluzioni comuni ai problemi della nostra società con una assunzione di iniziativa creativa da parte dei cittadini europei;
- lo sviluppo di forme di economia della cultura che valorizzando l'eredità culturale del passato possano produrre nuovi modelli economici sostenibili in futuro.

Ritengo utile accennare brevemente all'ampia portata di tipo 'geografico' che la suddetta Convenzione potrebbe potenzialmente avere specie per la costruzione di processi di dialogo, pacifici e di comprensione reciproca (ne è testimonianza l'immediata adesione dei paesi balcanici alla Convenzione all'indomani del conflitto che li ha coinvolti), ma soprattutto per l'impatto geopolitico che Faro potrebbe avere anche in chiave mediterranea, oltre che nelle aree sensibili dei 47 paesi membri del Consiglio d'Europa, trattandosi di un Trattato aperto alla firma *by the member States and for accession by the European Union and by the non-member States* come indicato dall'Ufficio Trattati del CoE.

All'articolo 7 'Eredità culturale e dialogo' i Paesi firmatari della Convenzione si impegnano attraverso le autorità pubbliche o altri enti competenti ad «incoraggiare la riflessione sulla diversità culturale ed al rispetto per la diversità delle interpretazioni e stabilire i procedimenti di conciliazione laddove valori tra loro contraddittori siano attribuiti al patrimonio culturale da comunità diverse. Ci si impegna a sviluppare la conoscenza del patrimonio culturale come risorsa per facilitare la coesistenza pacifica tra le comunità, attraverso la comprensione reciproca e in un'ottica di risoluzione e di prevenzione dei conflitti». Si evince fin da subito leggendo questo articolo la potenzialità straordinaria della Convenzione, sia in termini di costruzione di dialogo tra i popoli, sia per quanto concerne il rafforzamento del dialogo euro-mediterraneo in chiave democratica.

In questo contesto le 'comunità patrimoniali' definite nell'articolo 2 come «un insieme di persone che attribuisce valore ad aspetti specifici dell'eredità culturale, e che desidera, nel quadro di un'azione pubblica, sostenerli e trasmetterli alle generazioni future» acquistano un ruolo strumentale nella società di oggi e di domani in qualità di vettore di dialogo

interculturale. Le Comunità non sono quindi unicamente testimonianza e veicolo di valori locali identitari da preservare e trasmettere alle future generazioni, bensì possono assumere una seconda funzione - non meno rilevante - di 'camere' di riflessione e di esercizio di politiche interculturali. La mediazione culturale infatti risulta fondamentale per le nostre società ormai sempre più permeate e tramutate in senso interculturale. Laboratori culturali ed interculturali ancora più significativi se si pensi ad un ruolo sociale precauzionale delle Comunità patrimoniali di prevenzione di criticità culturali, e anche in una futura prospettiva di arginamento dei radicalismi più estremi. In ambito Mediterraneo infine promuovere processi partecipativi nei paesi della sponda Sud costruisce un viatico fondamentale per rafforzare il ruolo della società civile e della cultura nella costruzione di società sempre più moderne dove le *élite* della classe dirigente possano incontrare le istanze popolari nelle varie espressioni culturali, oltre che permettere una maggiore presa di coscienza partecipativa della società civile alla vita politica dei loro Paesi.

2 Marsiglia e Venezia: due esperienze pilota per l'attuazione della Convenzione di Faro

Per meglio comprendere quanto precedentemente argomentato vorrei far riferimento alle sperimentazioni pratiche della Convenzione di Faro che sono avvenute o sono in corso nelle città pilota di Marsiglia e Venezia, e che hanno generato delle pratiche affatto uniche e permesso di definire alcune proposte culturali e modelli di gestione innovativi, oggi in buona misura ufficialmente accreditati nell'*Action Plan* di Faro del Consiglio d'Europa.

La città di Marsiglia, grazie al dinamismo della sua Comunità di cittadini, ha costituito un interessantissimo terreno di sperimentazione della Convenzione che ha avuto particolare concretezza e successo durante «Marsiglia, Capitale Europea della Cultura 2013» mentre a Venezia si è via via accresciuto uno straordinario «fermento culturale partecipativo» grazie alla ricchezza intellettuale e culturale della locale comunità veneziana ed alla presenza e supporto dell'Ufficio di Venezia del Consiglio d'Europa. Ne è nato un *movimento culturale* che abbiamo voluto definire 'Processo di Venezia'.

Certamente la Convenzione di Faro ha permesso di inaugurare una nuova fase creativa nel mondo culturale europeo proponendo pratiche e attività culturali partecipativi provenienti dal basso, mediante un processo *bottom-up*, ed incoraggiando fortemente il coinvolgimento delle comunità locali e dei territori (come espresso, ad esempio, a Venezia e Marsiglia nelle narrazioni delle proprie comunità cittadine). A tal proposito le sperimentazioni oggi in corso in Italia ed in Europa costituiscono, già oggi,

un preliminare terreno di analisi su cui costruire ulteriori teorie e modelli culturali, sull'applicazione fattiva della convenzione. La sua concreta attivazione in termini normativi ci permette anche di identificare alcune buone pratiche sulle quali investire nuove energie.

Certamente la portata innovativa della Convenzione permea molti aspetti che cambieranno il modo di 'pensare la cultura' e di stabilire le politiche culturali. Il ricorso a nuovi modelli di gestione partecipati, il richiamo ad una maggior 'responsabilità' dei cittadini europei e quindi ad una maggior presa di coscienza del valore del patrimonio culturale da parte delle comunità di cittadini non sono che alcuni parziali richiami a quanto questa convenzione sia attuale e possa di fatto essere utile a costruire uno sviluppo culturale sostenibile a beneficio della cittadinanza europea. Il principio della 'responsabilità condivisa' nei confronti del patrimonio, di cui Faro si fa espressione, implicitamente impone la definizione di *policies* condivise tra il sistema tradizionale, gli esperti di settore, le istituzioni locali e le autorità nazionali obbligandoli di fatto a dotarsi di strumenti di gestione partecipativi e definendo un quadro condiviso di *governance* delle politiche culturali. Mentre il concetto di *heritage community*, introdotto come visto sopra dall'articolo 2 della Convenzione, di fatto trasferisce la 'gestione' del patrimonio culturale (in senso olistico tangibile, intangibile e paesaggio) all'azione dei gruppi e delle comunità che ne sono detentori. Si tratta di un fondamentale principio di 'democrazia culturale' che scongiura il rischio di una visione elitaria del patrimonio, concentrandosi invece sugli stessi soggetti che determinano il significato e il valore degli elementi patrimoniali con i quali si identificano, la storia della comunità, ciò che essi producono in termini di opere o tradizione, ed il paesaggio circostante.

Ed è così che la costruzione di modelli di *governance* - che siano anche delle piattaforme inter-istituzionali, nonché strumenti di mediazione politica tra le istituzioni culturali e la società civile - diventano assolutamente necessari. Con Faro ci troviamo quindi a lavorare su un terreno totalmente nuovo che lascia ampio spazio a nuove sfide e che in qualche modo costringe le istituzioni a scendere su un terreno di dialogo con i cittadini. Su questa base sperimentale si stanno sviluppando nuove pratiche e definendo nuovi modelli di 'governance culturale' come quelli realizzati a Marsiglia e dal 'Processo di Venezia'.

Il fascino di questa Convenzione deriva anche dalla sua flessibilità. In quanto Convenzione quadro, Faro definisce obiettivi generali e fornisce orientamenti normativi, definizioni e campo applicativo senza indicare in dettaglio gli strumenti attuativi. Lascia perciò ai Paesi firmatari la possibilità di decidere autonomamente quali mezzi e strumenti siano più consoni e idonei per la sua implementazione applicativa e la definizione delle specifiche misure attuative e programmatiche. Paragonata ad altri strumenti giuridici la Convenzione sul valore del patrimonio culturale per la società non crea obblighi specifici di azione ma si limita a suggerire forme di inter-

vento pubblico auspicando l'iniziativa partecipata dei privati. L'approccio flessibile è trasmesso anche in termini di *follow-up*. In quanto il *follow-up* è inteso come un'azione dinamica e volontaria (*as a dynamic and voluntary best-practice sharing the development process*), più che un obbligo di produrre report regolari. Inoltre «it invites the State Parties to develop cooperation networks for the exchange of experience and launching of new projects», invitando quindi i Paesi firmatari a sviluppare reti nazionali ed internazionali per lo scambio di buone pratiche e la definizione di specifici progetti attuativi e un piano di azione.

Questo terreno di sperimentazione ha mosso i primi passi in Francia nella città marsigliese con gli *Steps* del 12-13 settembre durante il *Forum de Marseille sur la valeur sociale du patrimoine et la valeur du patrimoine pour la société*.²

Organizzato in collaborazione con l'Unione europea e nel quadro delle attività della Capitale Europea della Cultura il Forum ha in primo luogo favorito una profonda rilettura in senso partecipativo del patrimonio locale coinvolgendo il tessuto urbano di alcuni quartieri di Marsiglia e toccando aspetti relativi alla diversità culturale e identità locale quali integrazione delle minoranze e dei gruppi svantaggiati, prevenzione dell'intolleranza e della discriminazione, dialogo interreligioso, promuovendo inoltre un'azione efficace nelle aree urbane e peri-urbane svantaggiate.

Il *Forum* di Marsiglia e i *Faro steps* nascono dalla spinta di alcuni rappresentanti circoscrizionali eletti nei distretti 2ème, 7ème et 8ème di Marsiglia e dall'iniziativa del Sindaco di Vitrolles, i quali hanno fin da subito considerato la Convenzione di Faro un utilissimo strumento per lanciare nuove politiche partecipative che potessero creare condizioni favorevoli di *urban rehabilitation*, agendo contro la discriminazione e la povertà dei loro quartieri e contro il deterioramento delle condizioni di vita che ha generato negli anni un sostenuto disagio sociale tra gli abitanti.

Le varie attività partecipative di Marsiglia hanno quindi coinvolto un vasto tessuto sociale locale comprendente associazioni condominiali, associazioni di cittadini, le imprese locali, gruppi organizzati di artisti o dei semplici abitanti dei quartieri, tutti assieme impegnati in difesa dell'ambiente urbano locale e del miglioramento delle condizioni di vita e della qualità della vita. Per questo hanno sviluppato ben 16 attività o esperienze partecipative urbane che il Consiglio d'Europa ha raccolto in una brochure esplicativa.³

2 Per approfondimenti: http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/heritage/identities/marseille_fr.asp (2015-09-23).

3 Si veda la brochure esplicativa del Consiglio d'Europa *Les initiatives locales de l'expérience marseillaise*. Disponibile all'indirizzo https://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/heritage/identities/Marseille_brochure_fr.pdf (2015-09-23).

Dall'esperienza di terreno di Marsiglia il Consiglio d'Europa ne ha tratto un quadro di riferimento condiviso, strutturando i primi tre 'principi di Faro' in rispondenza al valore del patrimonio culturale per la società:

- la Cittadinanza si basa su una Comunità, che è a sua volta radicata su un territorio.
- La coesione sociale si fonda oggi giorno sulle diverse modalità di partecipazione e coinvolgimento dei cittadini.
- La democrazia locale si rafforza attraverso lo sviluppo delle capacità di azione della società civile.

Questi tre principi basilari che racchiudono lo 'spirito di Faro' sottolineano il fatto che le Comunità che si fondano sull'identità e sui valori condivisi debbano essere considerate come un patrimonio in sé. Gli stessi tre principi riconoscono il fatto di identificare e condurre processi di *governance* locale, partecipati dalle comunità di abitanti, un vettore straordinario per il miglioramento dell'ambiente e la qualità della vita degli abitanti stessi, garantendo in questo modo il sostegno dei cittadini all'azione della pubblica amministrazione.

Per confermare e consolidare questi tre principi basilari e testarli in circostanze diverse il Consiglio d'Europa ha successivamente stabilito nove 'criteri' di riferimento sul quale si costruisce l'impalcatura dell'*Action Plan di Faro* e dei processi partecipativi locali.

L'uso dei seguenti criteri permette di valutare e misurare i processi partecipativi dei cittadini e il livello di partecipazione democratica al servizio dell'interesse comune:

- a. la rivendicazione da parte di un gruppo definito di cittadini di uno specifico patrimonio culturale;
- b. l'emergere di un consenso all'interno della stessa comunità di un concetto di 'patrimonializzazione' dello specifico patrimonio;
- c. l'esistenza di un territorio delimitato a cui viene associata tale patrimonializzazione;
- d. la capacità, attraverso il gruppo, di produrre una 'narrativa' e di stimolare dei racconti di vita degli abitanti e della comunità locale;
- e. la presenza di personalità locali che possono trasmettere il messaggio;
- f. il supporto di attori politici interessati a dare sostegno al messaggio;
- g. l'emergere di un nuovo modello economico;
- h. il consolidamento di un modello partecipativo a sostegno dell'azione pubblica ufficiale;
- i. l'apertura e la disponibilità della comunità verso pratiche di *empowerment*.

Sempre dall'esperienza di Marsiglia il Consiglio d'Europa ha identificato le iniziative più rilevanti che possono rientrare nella 'strategia di Faro' rivolta a creare dei modelli attuativi nei Paesi Membri del CoE. Le 5 *Faro applications* qui di seguito elencate diventano così uno strumento 'libero'

alle quali cittadini e comunità locali possono accedere autonomamente essendo riconosciute in linea con i principi di Faro e inserite nell'*Action Plan* di Faro del Consiglio d'Europa:

- a. le Commissioni patrimoniali,
- b. le Passeggiate patrimoniali,
- c. le Cooperative di Residenti,
- d. i laboratori di rivelazione urbana (*Urban Revelation Laboratory*),
- e. gli itinerari Metropolitani.

Per comprendere integralmente le potenzialità applicative della Convenzione in Europa occorre parimenti soffermarsi sull'esperienza in corso in Italia; non meno rilevante di quella francese. Venezia come Marsiglia si è fin da subito rivelata 'una città laboratorio' straordinaria con innumerevoli specificità di grandissimo interesse culturale e applicativo per le finalità stesse che si pone la Convenzione. Venezia è una sorta di grande 'matassa' socio-antropica e culturale, intricata e complessa; a partire dall'immenso e variegato patrimonio culturale artistico-monumentale legato indissolubilmente al paesaggio lagunare patrimonio mondiale dell'UNESCO, passando alle numerose tradizioni e feste popolari legate ad una storia cittadina millenaria. Venezia ha tutt'oggi un ricchissimo 'patrimonio umano', ancora oggi molto presente e attivo anche se inesorabilmente compresso dalla spinta desolante alla massificazione turistica. Esiste una strutturata Comunità veneziana costantemente alimentata dall'ambiente culturale circostante, fatto di storie e relazioni antiche col territorio e la laguna. Le aree di interesse sono numerosissime, tra patrimonio antico e patrimonio moderno, legato anche ad una più recente storia industriale. A tutto questo fa da corollario la nuova sfida della città metropolitana che allarga gli orizzonti territoriali all'area di Mestre e Marghera e all'entroterra, ben oltre a quelli dell'ampia laguna. Da alcuni anni (2008) è attiva a Venezia una Associazione culturale ispirata proprio dalla Convenzione del Consiglio d'Europa denominata *Faro Venezia* che organizza numerose 'Passeggiate patrimoniali di Faro' (*Faro heritage walks*) su specifiche aree tematiche e alla scoperta delle aree della città meno battute dai flussi turistici; entrando in relazione con le numerose e antiche 'comunità' patrimoniali veneziane come ad esempio quelle delle scuole remiere, degli artigiani o le Scuole Grandi che già in passato costituivano a tutti gli effetti (si pensi alla confraternita di S. Rocco) delle comunità patrimoniali come oggi le ricerchiamo in senso moderno.⁴

4 Per approfondimenti: <https://farovenetia.wordpress.com/azioni/le-passeggiate-patrimoniali/> (2015-09-23).

3 Divulgare e confrontarsi per l'elaborazione di nuovi strumenti e modelli (per i popoli europei e del Mediterraneo)

In questo contesto, la Conferenza Internazionale di Venezia del 2 marzo 2013, promossa dall'Ufficio di Venezia del Consiglio d'Europa in collaborazione con il MIBACT e l'Associazione *Faro Venezia*, sostenuta dalla Regione Veneto e dal Comune di Venezia - con un'ampia partecipazione dei delegati di Marsiglia - ha di fatto avviato una fase più strutturata del Laboratorio di Faro a Venezia avvicinando i cittadini e le istituzioni in un obiettivo congiunto: identificare e sperimentare dei modelli di gestione della Convenzione (sessione intitolata 'Cosa fare con Faro'). La Conferenza del 2013 dal titolo *La Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore dell'eredità culturale per la società* svoltosi presso la Biblioteca Nazionale Marciana è stata anche l'occasione per promuovere la firma del governo italiano della Convenzione (avvenuta il 27 febbraio 2013 a Strasburgo) e avviare il processo per la sua successiva ratifica.

Il percorso di approfondimento e sperimentazione metodologica della Convenzione è successivamente proseguito con il *Laboratorio di Faro a Venezia: La sfida della città metropolitana tra passato e futuro*, svoltosi a Forte Marghera in occasione della Festa dell'Europa del maggio 2014. Sotto forma di workshop inteso a costituire una preliminare piattaforma di scambio di buone pratiche e coinvolgendo attivamente la comunità veneziana, il 'laboratorio' è stato centrato sulla più ampia retrospettiva della nascita della Venezia Metropolitana. Organizzato dal Consiglio d'Europa Ufficio di Venezia in collaborazione con la Marco Polo System GEIE e un ricco partenariato cittadino e con la partecipazione del MIBACT e della Regione Veneto, l'atelier è stato volutamente realizzato a Forte Marghera, luogo di grande simbologia, sospeso tra Mestre e la laguna, dove comunità di cittadini hanno dato vita ad attività economiche e socio-culturali di grande dinamismo e vivacità, molto partecipate dalla cittadinanza veneziana.

Nel suo intento entrambi i convegni sono riusciti a far conoscere ad un pubblico vasto la Convenzione e il suo contenuto attirando l'attenzione su Venezia e sul Veneto come realtà di patrimoni culturali vivi, attivi e attuali. Il primo Convegno del 2013 ha svolto anche funzione di collegamento con Marsiglia Capitale europea della Cultura, con l'obiettivo di introdurre in futuro, come prassi, metodi di gestione e processi partecipati all'interno dei progetti multidisciplinari e multisettore legati alle candidature delle Capitali della Cultura.

Il secondo Convegno di Forte Marghera, proseguendo le riflessioni emerse nel primo meeting internazionale del 2013, attraverso un costante dialogo tra cittadinanza, associazioni, ed istituzioni (consolidato in due successivi incontri preparatori in sede municipale e regionale), ha inaugurato in Italia un primo prototipo di 'Atelier di Faro' previsto dall'*Action*

*Plan di Faro del Consiglio d'Europa. L'Incontro di Forte Marghera è stato inoltre l'occasione per presentare al pubblico e aprire alla firma la Carta di Venezia sul valore del patrimonio culturale per la comunità veneziana, realizzata presso la sede veneziana del CoE e il cui testo deriva dall'attivismo di un gruppo di studiosi e appassionati con il coinvolgimento attivo dell'Università Ca' Foscari e di Faro Venezia.*⁵

Grazie anche al laboratorio veneziano e all'eco che esso ha diffuso, si sta diramando in Italia una sempre maggior attenzione allo strumento di Faro se non addirittura un movimento creativo e propositivo di sostenitori della Convenzione che porterà certamente ad un sempre maggior utilizzo degli strumenti di Faro. Alla luce di questo interesse il Consiglio d'Europa ha inaugurato dei seminari a Ravello, Napoli, Lecce, Matera, Lucca, con un forte coinvolgimento degli operatori culturali locali ed una grande attenzione agli strumenti di Faro. Alla luce di quanto sopra accennato l'Ufficio di Venezia del CoE insieme a Federculture e ANCI si stanno preparando a questa nuova sfida e a breve verrà promosso un Piano di azione nazionale che prevederà l'organizzazione di *Atelier di Faro* in varie regioni d'Italia e programmi di formazione *ad hoc* finalizzati ad articolare i *tools* di Faro a livello locale e formare le guide locali per l'organizzazione di 'passeggiate patrimoniali'. Inoltre si intende coinvolgere il MIBACT per inglobare nelle prossime giornate europee del patrimonio un'agenda nazionale di passeggiate patrimoniali. Tutto ciò dovrebbe comportare l'adozione dei principi di Faro da un numero di città sempre più consistente e l'adesione ad una strategia condivisa per la creazione delle comunità patrimoniali locali. Una *Rete di città di Faro* strutturata dovrebbe quindi garantire lo scambio di buone pratiche tra le città e la loro internazionalizzazione.⁶

Infine questo Modello Nazionale per l'Italia potrebbe essere traslato in chiave Euromediterranea rivelando il vasto potenziale della Convenzione per quanto concerne la costruzione di impianti culturali più democratici anche nei paesi dove la democrazia tutt'oggi stenta ad affermarsi. Alcune proposte operative in tal senso sono emerse in due progressivi seminari a Torino e Napoli e il tema di Faro è approdato al Convegno di Napoli in occasione del decennale della nascita della Fondazione Anna Lindh, che ha identificato la cultura come principale veicolo di pace e legante che unisce tutti i popoli del Mediterraneo.

Ed è proprio sulla riflessione approfondita riguardante i principi della Convenzione e sulla sperimentazione degli strumenti di Faro che si pone

5 Per quanto concerne la 'Carta di Venezia sul valore del patrimonio culturale per la comunità veneziana' si veda l'Appendice.

6 In riferimento a queste tematiche si veda ad esempio la delibera del Consiglio Comunale del Comune di Fontecchio (AQ) del 2/12/2013, n. 19 del reg., in tema di adesione ai principi della *Convenzione Quadro del Consiglio d'Europa sul valore dell'eredità culturale per la società*.

la nuova 'sfida del domani' che apre nuove frontiere dal grande potenziale. Tale condizione favorevole sarà possibile proprio in virtù dell'adattabilità e flessibilità di Faro che introduce inoltre metodi innovativi applicabili ad una vasta gamma di ambiti culturali. Si può a tal proposito citare l'esempio dell'UNESCO che auspica una partecipazione attiva delle comunità locali all'interno dei piani di gestione dei siti iscritti alla Lista del Patrimonio Mondiale oppure quello della recente proposta riguardante un Fondo di progettazione dedicato ad aree-parco che intende creare un sistema partecipato per città e territori oltre i 150.000 abitanti. Oppure possiamo citare l'esempio delle Capitali italiane della Cultura e delle Capitali europee della Cultura che sono sempre più incentivate ad adottare azioni specifiche volte alla partecipazione attiva derivate direttamente dalla Convenzione di Faro, Pilzen, che interpreta quest'anno il ruolo di Capitale europea della Cultura, ha incluso nel programma interessanti iniziative partecipative ispirate dall'*Action Plan* del Consiglio d'Europa.

In conclusione, Faro esprime notevoli potenzialità in ambito nazionale ed europeo e si presta, per la sua adattabilità, a rispondere pienamente alla 'sfida' di domani che impone di ricercare nuovi modelli per le politiche culturali a favore della sostenibilità e della coesione sociale, fornendo alle istituzioni un utile riferimento normativo e lasciando ai governi ed ai cittadini la libertà di definire, mediante processi partecipativi, le politiche attuative. In ultimo il Consiglio d'Europa ha aperto una ulteriore interessante riflessione sulla *governance* democratica identificando un ulteriore terreno di sperimentazione della Convenzione nei *Local Development Pilot Projects* del 'Processo di Lubiana' e nel Programma degli Itinerari Culturali Europei del Consiglio d'Europa. In via del tutto embrionale un preliminare approccio di questa ulteriore fase di sviluppo dello strumento di Faro, integrato con programmi specifici già esistenti, è iniziato nei progetti CULTEMA e VEROTOUR promossi dalla Regione Veneto e da Marco Polo System con l'attivo coinvolgimento della sede veneziana del Consiglio d'Europa. Si è così aperta una prospettiva di internazionalizzazione e di partenariato nella nuova macro regione adriatico-ionica che potrebbe diventare un ambito territoriale di notevole interesse per la sperimentazione di Faro, visto il ricchissimo patrimonio umano e socio-culturale della Macro-Regione e l'esistenza di minoranze e comunità territoriali linguistiche, religiose e socio-antropiche in costante e dinamica evoluzione.

Appendice

Carta di Venezia *sul valore del Patrimonio culturale* *per la Comunità veneziana* *Forte Marghera, Venezia, 07/05/2014*

Considerando

che i Convegni di studio promossi a Venezia dal Consiglio d'Europa sulla Convenzione quadro dello stesso Consiglio sul valore dell'eredità culturale per la società (Faro, 27 ottobre 2005) hanno rafforzato la riflessione, nata su iniziativa spontanea dei *Cittadini* di Marsiglia e di Venezia, intorno ai principi espressi dalla Convenzione e alle modalità di attuazione della stessa;

che rinsaldando il dialogo tra le due città europee, tale riflessione ha dato avvio ad un *Processo* i cui principali obiettivi sono la definizione di azioni concrete, lo scambio di buone pratiche, e l'identificazione di efficaci strumenti applicativi;

cogliendo lo spirito e facendo propri i principi espressi dalla Convenzione (A),

la Comunità veneziana

si adopera nella definizione di misure concrete per la sua piena ed efficace attuazione (B).

(A) In particolare, *la Comunità veneziana*

Riconosce la validità e la forza innovativa dei principi espressi dalla Convenzione di Faro;

- Considera il patrimonio culturale⁷ una *risorsa utile alla società e alle generazioni future* che va oltre il mero fine delle azioni di conservazione, promozione e valorizzazione;

7 Il termine patrimonio culturale (cultural heritage nella versione ufficiale inglese) è stato tradotto dal MIBACT in «eredità culturale» per evitare confusioni o sovrapposizioni con la definizione di patrimonio culturale di cui all'art. 2 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio

- Afferma tutte le *potenzialità inclusive* dell'eredità culturale quale strumento di coesione sociale e risorsa importante per promuovere la diversità culturale, il dialogo interculturale e la valorizzazione del patrimonio comune europeo;
- Riconosce il fondamentale apporto del patrimonio culturale¹ al progresso sociale, umano ed economico, e la diffusione dei comuni valori europei;
- Individua, nell'*accesso* e nella *partecipazione attiva* alla vita culturale della comunità locale di riferimento, dimensioni essenziali dei diritti umani fondamentali;
- Saluta l'enunciazione per la prima volta nella Convenzione di Faro, art. 1 lett. a), del «diritto all'eredità culturale» come diritto fondamentale;
- Considera indispensabile la promozione di un processo partecipato alla gestione del patrimonio, che preveda una *condivisione di responsabilità* e una *diversificazione degli attori coinvolti* anche in seno alla società civile;
- Ritiene necessario l'orientamento dell'economia legata al patrimonio verso uno sviluppo sostenibile dei territori locali, con una particolare attenzione per l'interazione dell'uomo con il paesaggio.

(B) A partire dal quadro di riferimento della Convenzione sopradescritto, la Comunità veneziana offre il suo sostegno allo sviluppo delle seguenti linee d'azione per l'efficace e partecipata applicazione della Convenzione e a tal fine:

1. Riconosce alle **città ed alle comunità cittadine** di riferimento un ruolo propulsore nell'applicazione dei principi della Convenzione;
2. Auspica che i cittadini si impegnino attivamente, in qualità di membri attivi e anelli di collegamento tra le «**comunità di eredità culturale**» e le istituzioni ai diversi livelli, con l'obiettivo di costruire sinergie per la condivisione di conoscenze e ruoli, affermando pienamente il principio della partecipazione democratica delle persone alla vita culturale della propria città;
3. Incoraggia, sull'esempio marsigliese, la nascita di «**commissioni patrimoniali**» (**heritage Commissions**) come spazio pubblico di concertazione e di scambio tra le comunità di eredità culturale, le associazioni dei cittadini, le istituzioni e gli enti culturali, con l'obiettivo di attivare sinergie e processi partecipativi nello sviluppo delle politiche e delle attività culturali locali e transnazionali;
4. Favorisce la nascita di una **rete diffusa di organismi e «club» locali (sull'esempio di Faro Venezia)**, quale mezzo di coordinamento europeo per la diffusione dei principi della Convenzione, lo studio di proposte innovative per la sua applicazione e la promozione di uno scambio fruttuoso tra società civile e istituzioni;

5. Auspica inoltre la creazione di un **indice per l'identificazione e la mappatura degli elementi di interesse ereditario** da parte delle stesse comunità locali, come strumento concreto di «democrazia culturale» inteso a salvaguardare e valorizzare, con attenzione ai profili sociali, economici e professionali, luoghi che hanno per la comunità locale un valore «speciale» e la cui memoria, ancora viva, va tramandata alle generazioni future;
6. Si impegna nello sviluppo di pratiche innovative e diversificate per la valorizzazione del patrimonio cittadino identificando, ad esempio, le «passeggiate patrimoniali» avviate dalla società civile a Venezia e a Marsiglia, e l'indicizzazione e mappatura dei siti di interesse culturale da parte delle comunità locali, come best practices rilevanti nella **costruzione tanto di una più piena democrazia partecipativa quanto di «prodotti» turistico-culturali alternativi**, per il ri-orientamento del turismo verso la qualità dell'offerta e la sostenibilità culturale della filiera; rilevanti altresì nella ideazione di progetti di sviluppo conseguenti, fondati sulla collaborazione fra «comunità di eredità culturale» e istituzioni;
7. Riconoscendo che le arti e i mestieri tradizionali sono una componente fondamentale delle identità e dei saperi locali, sostiene la creazione di: a) un registro delle buone pratiche e dei saperi veneziani e della laguna, da realizzare attraverso un coinvolgimento diretto delle comunità patrimoniali interessate; b) una **rete europea di centri per le arti, le tradizioni e gli antichi mestieri** con l'obiettivo di conservare, ri-vitalizzare, tramandare e trasferire la ricchezza di saperi e conoscenze, pratiche e stili che rispecchiano le specificità dei territori e in cui si specchia la cultura europea.
8. Riconosce, più in generale, che: la divulgazione dei principi della Convenzione e il rafforzamento della consapevolezza in merito ai temi dell'eredità culturale costituiscono il presupposto per lo sviluppo di progetti condivisi a livello nazionale ed europeo: la formazione continua riveste un ruolo fondamentale tanto per la conservazione, promozione e valorizzazione del patrimonio quanto per l'innovazione di pratiche e procedure che interessino anche il livello istituzionale; urge di conseguenza la **creazione di Poli di formazione europei**, rivolti principalmente alle amministrazioni locali, per l'apprendimento di metodologie attuative della Convenzione, il loro monitoraggio e lo scambio di buone pratiche;
9. Sostiene, con l'obiettivo di capitalizzare e valorizzare l'esperienza maturata nel lavoro di animazione del territorio, la definizione di strumenti e procedure innovativi in materia di eredità culturale e la lunga riflessione intorno ai principi e ai temi indicati dalla Convenzione di Faro da parte delle città di Venezia e Marsiglia, la creazione di un «**rete di città**», **in Europa e nel Mediterraneo**,

per il trasferimento di pratiche indirizzate all'innovazione degli approcci e delle procedure istituzionali nella società civile e nella pubblica amministrazione.

Citizens of Europe

Culture e diritti

a cura di Lauso Zagato, Marilena Vecco

Culturally motivated crimes against women in a multicultural Europe

The case of criminalization of FGM in the 2011 CoE Istanbul Convention

Sara De Vido

(Università Ca' Foscari Venezia, Italia)

Abstract The so-called 'culturally motivated crime' is a phenomenon related to multiculturalism, that can be analysed with a special focus on a conduct committed against women: female genital mutilation. The choice of dealing with such sensitive topic derives from a provision of the recent CoE Istanbul Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence (hereinafter CoE Istanbul Convention), in force as of August 2014, which obliges States parties to criminalize female genital mutilation, and from the practice of European States mainly related to asylum and refugee status. An attempt to explain why the protection of core rights, like the prohibition of inhuman treatment and the protection of the physical integrity of a person, prevails in Europe over other considerations related to the (human) right to cultural diversity will be presented. Nevertheless, it will be also argued that, due to the growing presence of immigrant communities, the mere repression is not enough, but it should be accompanied by measures aimed at developing the knowledge of human rights.

Summary 1. Multiculturalism and culturally motivated crimes. – 2. FGM as a violation of human rights: challenges of multiculturalism for European Countries. – 3. The provisions on FGM criminalization in the 2011CoE Istanbul Convention on preventing and combating violence against women. – 3.1. The ECtHR jurisprudence on FGM. – 4. State practice in Europe concerning FGM. – 4.1. Some examples of European States' legislation prohibiting FGM. – 4.2. National jurisprudence on FGM. – 5. FGM and the right to cultural diversity: beyond repression.

Keywords Multiculturalism. Female genital mutilation. Women. Istanbul convention.

1 Multiculturalism and culturally motivated crimes

Migration flows have caused over the centuries significant demographic and social changes in the Countries of destination. From a pure descriptive point of view, the term 'multiculturalism' identifies the «actual pluralism present in society», which derives from «the coexistence of longstanding minority groups, such as the distinct linguistic communities within Belgium, Canada, and Switzerland, or it might be due to the migration of peo-

Sapere l'Europa, sapere d'Europa 3

DOI 10.14277/6969-052-5/SE-3-5

ISBN 978-88-6969-052-5 (ebook) | ISBN 978-88-6969-054-9 (print) | © 2015

93

ple with different cultures, religions, languages, and origins, as is the case in many countries around the world» (Bloemraad 2011; Xanthaki 2010, p. 23). In this sense, Europe is multicultural. From another perspective, multiculturalism defines a set of policies endorsed by States in order to deal with an increasing number of immigrants (Kymlicka 2012). In Western Countries, these policies have shifted from the recognition and accommodation of diversity (from 1970s to mid 1990s) to a «return of assimilation» with a consequent «reassertion of ideas of nation building, common values and identity, and unitary citizenship» (Kymlicka 2012, p. 3). Despite criticism over the failure of multiculturalism,¹ and notwithstanding the data on migration flows,² cultural diversity is a key feature of contemporary societies.³ The question is however how to deal with cultural diversity when the behavior of a foreigner dictated by tradition is considered to be ‘a crime’ for the ‘host’ State. Cultural rights, which are at the heart of this book, include the right to enjoy and develop cultural life and identity (Stamatopoulou 2012). «Culture» may be regarded «as a way of life, the sum of material and spiritual activities and products of a community».⁴ However, as observed by Ayton-Shenker (1995), «the right to culture is limited at the point at which it infringes on another human right. No right can be used at the expense or destruction of another, in accordance with international law».

This article will focus on a sensitive phenomenon related to multiculturalism, the so-called ‘culturally motivated crime’, with specific regard

1 Kymlicka 2012, p. 15, outlines that «Chancellor Angela Merkel’s announcement that multiculturalism has «utterly failed» is puzzling, since the approach has not actually been tried in a significant way in Germany. Official policy at the national level has been hostile to institutionalized pluralism, and multicultural initiatives have emerged primarily in cities with large immigrant populations. Merkel’s critique of multiculturalism is therefore a red herring, but as ... it serves a political purpose». Nevertheless, Kymlicka 2012, p. 9, is convinced that multiculturalism has not failed and that ‘multiculturalism-as-citizenization’ is the answer: it is about «constructing new civic and political relations to overcome the deeply entrenched inequalities that have persisted after the abolition of formal discrimination».

2 See OECD (2013). *International Migration Outlook 2013* [online]. OECD Publications. http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/social-issues-migration-health/international-migration-outlook-2013_migr_outlook-2013-en#page1 (2014-04-26). The report shows that in OECD Countries, permanent immigration increased by about 2 per cent in 2011 (OECD 2013, p. 16). Data shows however that Countries which used to be of destination are facing an opposite trend: immigrants are moving back to their Countries of origin.

3 CoE, *White Paper on Intercultural Dialogue*. «*Living Together As Equals in Dignity*», Strasbourg 2008, p. 19: «The cultural diversity of contemporary societies has to be acknowledged as an empirical fact».

4 Hence the right of self-determination, including cultural development, the rights to freedom of thought, religion and association, the right to education, and also the right to maintain and develop culture (Donders 2010, p. 19).

to a conduct committed against women: female genital mutilation.⁵ To our purposes, a culturally motivated crime is an act committed «by a member of a minority culture, which is considered an offence by the legal system of the dominant [but we will prefer the term majority] culture. That same act is nevertheless, within the cultural group of the offender, condoned, accepted as normal behavior and approved or even endorsed and promoted in the given situation» (Van Broeck 2001, p. 5; Basile 2007, p. 1296). Examples are the Japanese *oyako-shinju*, or parent-child suicide, and the Laotian *zij poj niam*, or marriage by capture. The choice of dealing with such sensitive topic derives from a provision of the recent CoE Istanbul Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence (hereinafter CoE Istanbul Convention), in force as of August 2014, which obliges States parties to criminalize female genital mutilation, and from the practice of European States mainly related to asylum and refugee status. We will try to explain why the protection of core rights, like the prohibition of inhuman treatment and the protection of the physical integrity of a person, prevails in Europe over other considerations related to the (human) right to cultural diversity. Nevertheless, we will also argue that, due to the growing presence of immigrant communities, the mere repression is not enough, but it should be accompanied by measures aimed at developing the knowledge of human rights. For the sake of completeness, we should precise that male circumcision, which will not be addressed in this article, is usually ‘socially accepted’ in Western Countries, although, as FMG do, it causes an injury to the genital organ of a child for cultural or religious reasons (Miazzi, Vanzan 2008, p. 67).⁶ According to some authors, the similarities of circumcision to FMG, as far as the permanent effects on a person and the absence of consent to the treatment are concerned, do not explain a legislation that admit the former, provided that it respects the right to health, but severely punish the latter (Miazzi, Vanzan 2008, p. 79; Levitt, Merry 2011, p. 86). This position is supported by acknowledging the fact that there are different types of FGM and not all of them cause severe injuries.⁷ Nonetheless, the

5 The term ‘cultural defence’ is most used in common law Countries.

6 In Germany the Parliament approved a new law on 12 December 2012 in order to grant parents the right to authorize circumcision by a trained practitioner. This law, approved by a great majority, followed the judgment of the Higher Regional Court in Cologne in May 2012, according to which the circumcision of a young boy on religious grounds amounted to bodily harm, and was therefore illegal (Mancini 2012).

7 What about other practices, which can be extremely debilitating like surgical bodily modification? «There are more serious consequences for resisting FGC than plastic surgery, in the form of exclusion, inability to marry and assume adult status, and even violence. Nevertheless, there are also pressures for cosmetic surgery with its assumptions about beauty, ideal body types, and appropriately sized breasts. Those whose bodies do not conform face exclusion and negative social responses. People who choose plastic surgery seek

World Health Organization (WHO) clearly considers that «female genital mutilation has no known health benefits» and, to the contrary, «male circumcision has significant health benefits that outweigh the very low risk of complications when performed by adequately-equipped and well-trained providers in hygienic settings».⁸

2 FGM as a violation of human rights: challenges of multiculturalism for European Countries

According to the WHO, the notion 'Female Genital Mutilation' (hereinafter FMG) refers to «all procedures involving partial or total removal of the external female genitalia or other injury to the female genital organs for non-medical reasons».⁹ It includes operations as severe as clitoridectomy, excision and infibulation (Type I, II and III respectively), but also other «harmful procedures to the female genitalia for non-medical purposes» (Type IV).¹⁰ These ancient practices are common in Africa, some Countries in Asia and the Middle East and in immigrant communities in North America and Europe.¹¹ Refusing this kind of operation may imply the exclusion of a woman from her community of origin once she is back home, or her community in the Country of destination. It may be even considered an attempt to the honour of the family and a matter of deep shame (from Packer 2002, pp. 17 and 23).

An international convention which prohibits FGM has never been adopted. However, the prohibition of this practice is provided in regional treaties, such as the CoE Istanbul Convention, which will be analyzed in the following paragraph, and the 2003 Protocol to the African Charter

a more positive response and greater acceptance and recognition. Physical appearance seems to affect access to jobs and mates. The consequences of not engaging in the practice are far less severe than for FGC, but in both cases there are significant social pressures that induce women to change body shape to satisfy the expectations of others» in Levitt, Merry 2011, p. 86.

8 WHO (2008). *Eliminating Female Genital Mutilation, An Interagency Statement*. http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/csw52/statements_missions/Interagency_Statement_on_Eliminating_FGM.pdf, p. 1 and 11 (2014-04-26). On the misconceptions related to FGM, see Ahmadu 2007, p. 278 ss.

9 WHO 2008, p. 1.

10 WHO 2008, p. 5. Skaine 2005, p. 199 also analyzes the provisions included in different legal systems prohibiting FMG, acknowledging that «studies in Kenya and Sudan found that some of the people are choosing less severe forms of FGM and others are expressing a desire to either modify FGM or abolish it».

11 WHO 2008, p. 1.

on Human and Peoples' Rights on the Rights of Women in Africa. As for the latter, Art. 5 reads that «States Parties shall prohibit and condemn all forms of harmful practices which negatively affect the human rights of women and which are contrary to recognized international standards. States Parties shall take all necessary legislative and other measures to eliminate such practices, including: [...] prohibition, through legislative measures backed by sanctions, of all forms of female genital mutilation, scarification, medicalisation and para-medicalisation of female genital mutilation and all other practices in order to eradicate them».

UN organs and committees have raised awareness of the risks of this practice for women's health. The then UN Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, Manfred Nowak, affirmed that «even if a law authorizes the practice, any act of FGM would amount to torture and the existence of the law by itself would constitute consent or acquiescence by the State». From a human rights perspective, the medicalization, «whereby girls are cut by trained personnel rather than by traditional practitioners [...] does not in any way make the practice more acceptable».¹² In its general comment no. 21, the Economic Social and Cultural Rights Committee (hereinafter ESCRC), despite acknowledging the existence of an individual and collective right to take part in cultural life (Pineschi 2012, p. 36), posits that «female genital mutilation and allegations of the practice of witchcraft, are barriers to the full exercise by the affected persons of the right enshrined in Art. 15, paragraph 1 (a) [of the Covenant on Economic Social and Cultural Rights]».¹³

As for non-binding acts adopted at regional level, the CoE Parliamentary Assembly has passed a resolution calling on Member States to «publicly condemn the most harmful practices, such as female genital mutilation, and pass legislation banning these, thus providing public authorities with the mechanisms to prevent and effectively fight these practices, including through the application of extraterritorial «legislation or other measures to establish jurisdiction» for cases where nationals are submitted to female

¹² Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, Manfred Nowak, 15 January 2008, A/HRC/7/3, ch. 53. See also the General Recommendation n. 14 of the CEDAW Committee, 1 February 1990, in which the UN body considered that the practice is harmful to the health of women and children. In its dialogue with States, the Committee expressed its concern about FGM and asked the State party to adopt measures aimed at eradicating the practice. Recommendations have been addressed to Burkina Faso, Eritrea, Somalia, Indonesia, The Gambia, Guinea and Sierra Leone, but also to Switzerland and Denmark (Addo 2010, pp. 630-632).

¹³ ESCRC (2009). General comment No. 21 Right of Everyone to take part in cultural life (Art. 15, ch. 1 (a), of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights), 21 December 2009, ch. 64.

genital mutilation abroad».¹⁴ However, the resolution has raised much criticism in the Jewish and Muslim communities because the Parliamentary Assembly expressed its worries about «a category of violation of the physical integrity of children [... which includes] amongst others, female genital mutilation, the circumcision of young boys for religious reasons, early childhood medical interventions in the case of intersex children and the submission to or coercion of children into piercings, tattoos or plastic surgery» and called upon States to «clearly define the medical, sanitary and other conditions to be ensured for practices which are today widely carried out in certain religious communities, such as the non-medically justified circumcision of young boys».¹⁵

Shifting our focus to the European Union, the European Commission announced in a strategy paper of November 2013 its commitment to fight FGM, in particular «to help prevent the practice, improve support for victims; support health practitioners, as well as national enforcement of anti-FGM laws; and improve protection under EU asylum rules for women at risk».¹⁶ The Commission and the European External Action Service have also committed to promoting worldwide elimination of FGM through bilateral and multilateral dialogue. In February 2014, the European Parliament welcomed the European Commission action, defined FGM as a «brutal practice» and reiterated its call on the Commission to «submit, without delay, a proposal for an EU legislative act to establish prevention measures against all forms of violence against women (including FGM) and, as indicated in the Stockholm Programme, a comprehensive EU strategy on the issue, including further structured joint action plans to end FGM in the EU».¹⁷ Considering the EU Parliament and Commission's stances on the topic, the Council of the European Union Justice and Home Affairs acknowledged, in its meeting conclusions of 5 June 2014, that «female genital mutilation is a violation of women's full enjoyment of human rights, is a violation of children's rights and is a form of child abuse, which requires effective and multi-disciplinary action developed in close cooperation with the communities where such practices are carried out and taking into account the rights and best interests of the child», and called upon States and the European Commission «to strengthen their support to partner countries in combating

14 CoE Parliamentary Assembly (2013). *Children's Rights to Physical Integrity*, res. 1952 (2013), 1 October 2013, ch. 7.5.1.

15 CoE Parliamentary Assembly 2013, chs. 2 and 7.5.2.

16 Communication from the Commission to the European Parliament and the Council, *Towards the elimination of female genital mutilation*, 25 November 2013, COM (2013) 833 final.

17 European Parliament (2014). *Resolution on the Commission communication entitled 'Towards the elimination of female genital mutilation'* (2014/2511(RSP), 6 February 2014.

all forms of violence against women, including the elimination of female genital mutilation».¹⁸

In the case of FGM, the physical integrity of a person, generally of a girl, is endangered. We should remember that the right to physical integrity is usually recognized in national legislation, such as in Art. 5 of the Italian civil code, according to which «all acts through which a person disposes of his/her body are prohibited whether they cause a permanent reduction of his/her physical integrity or whether they are contrary to the rule of law, to the public policy or to public morals».¹⁹ Hence, FGM inevitably clashes with standards and values felt to be fundamental by European and more generally Western societies. As put by Kool (2010, p. 51), «in Europe FGM is considered a punishable and harmful tradition which must be combat- ed effectively». It is true that also in Europe and North America women have faced discrimination and violence, and the data on domestic violence should never be forgotten, but FGM is seen to be a worse injury because it affects sexual organs and hence the essence of being woman.

Despite FGM being considered a violation of women's human rights, one cannot but take into account the challenges posed by multiculturalism, especially in Europe, where immigrant communities continue these practices, sometimes even despite the existence of laws prohibiting them. Questions naturally arise: Is the prohibition of all FGM, without distinctions, the solution? Can Countries allow some forms of FGM provided that they respect the right to health of women? Is criminalization of all these practices the answer? The position of the CoE is clearly against any operations that affect the physical and psychological integrity of a woman, as it emerges from the Istanbul Convention.

3 The provisions on FGM criminalization in the 2011CoE Istanbul Convention on preventing and combating violence against women

The Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence against women and domestic violence was adopted in 2011 in Istanbul, as the outcome of a long process aimed at protecting women's

¹⁸ Council of the European Union Justice and Home Affairs meeting conclusions on *Preventing and combating all forms of violence against women and girls, including female genital mutilation*, 5 June 2014, preamble and ch. 27.

¹⁹ Art. 5 Italian civil code: «Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume». The translation is of the author.

rights. It entered into force in August 2014.²⁰ According to the Convention, violence against women is «a violation of human rights and a form of discrimination against women and shall mean all acts of gender-based violence that result in, or are likely to result in, physical, sexual, psychological or economic harm or suffering to women, including threats of such acts, coercion or arbitrary deprivation of liberty, whether occurring in public or in private life».²¹ The definition of domestic violence is a separate concept, which includes «all acts of physical, sexual, psychological or economic violence that occur within the family or domestic unit or between former or current spouses or partners, whether or not the perpetrator shares or has shared the same residence with the victim».²² Two main provisions are of interest to our purposes. The first one expressly deals with female genital mutilation. It reads as follow: «Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that the following intentional conducts are criminalized: a. excising, infibulating or performing any other mutilation to the whole or any part of a woman's labia majora, labia minora or clitoris; b. coercing or procuring a woman to undergo any of the acts listed in point a; c. inciting, coercing or procuring a girl to undergo any of the acts listed in point a». The conduct must be intentional, which means that perpetrator is both aware that a certain action will bring about a certain result and is willing to cause such result (Cassese 2013, p. 43). The second provision, Art. 42, requires that States parties ensure that «in criminal proceedings initiated following the commission of any of the acts of violence covered by the scope of this Convention, culture, custom, religion, tradition or so-called 'honour' shall not be regarded as justification for such acts. This covers, in particular, claims that the victim has transgressed cultural, religious, social or traditional norms or customs of appropriate behaviour». The wording of the two Artt. does not leave much doubt.

According to the explanatory report to the Convention, the drafters established female genital mutilation as a criminal offence «because this practice causes irreparable and lifelong damage and is usually performed without the consent of the victim».²³ The report then explains the meaning of the acts of excising, infibulating, which are taken from WHO studies, and «performing any other mutilation», which refers, quite generally, to

20 As of November 2015, total number of signatures: 18 States; total number of ratifications: 16 States, namely Albania, Andorra, Austria, Bosnia Herzegovina, Denmark, France, Italy, Malta, Monaco, Montenegro, Portugal, Serbia, Slovenia, Spain, Sweden, Finland, Poland and Turkey.

21 Art. 3, a).

22 Art. 3, b).

23 CoE explanatory report (2011), ch. 198, <http://www.conventions.coe.int/Treaty/EN/Reports/Html/210.htm>.

«all other physical alterations of the female genitals». Lit. b and lit. c. of Art. 38 are aimed at respectively adult and child victims. As a matter of fact, in the case of children, the element of «incitement» has been added, in order to criminalize the conduct of parents, grandparents or other relatives that ‘incite’ a girl to undergo FGM.²⁴ As for intention regarding the crimes in Art. 38, litt. b and c, the level is at a higher threshold than recklessness.²⁵ As outlined in the report, «an individual is not to be taken to have intentionally committed the offence merely because the offence resulting from the coercion, procurement or incitement was foreseeable. The individual’s actions must also be able to cause the acts in lit. a to be committed».²⁶ Focusing on ‘justifications’ to the conducts prohibited in the Convention, the report affirms that «Parties are required to ensure that criminal law and criminal procedural law do not permit as justifications claims of the accused justifying his or her acts as committed in order to prevent or punish a victim’s suspected, perceived or actual transgression of cultural, religious, social or traditional norms or customs of appropriate behaviour».²⁷ It is interesting to note that, concerning jurisdiction, the Convention provides in Art. 44, ch. 2, that «States shall endeavour to take the necessary legislative or other measures to establish jurisdiction over any offence established in accordance with this convention, where the offence is committed against one of their nationals or a person who has her or his habitual residence in their territory». By virtue of this article, States could establish jurisdiction in cases FGM is committed abroad against a woman who has her habitual residence in their territory. Hence, this provision may prevent families to go back to their home countries for the only purpose to force their girls undergo FGM.²⁸

3.1 The ECtHR jurisprudence on FGM

The European Court of Human Rights (hereinafter EctHR) has dealt with FMG in cases related to women seeking asylum in order to escape this practice in their Country of origin. In the case *Collins and Akaziebie v. Sweden*, Emily Collins and Ashley Akaziebie, mother and child, who were

24 CoE explanatory report, 2011, chs. 200-201.

25 According to Cassese 2013, p. 45, «recklessness is a state of mind where a person foresees that his or her action is likely to produce its prohibited consequences, and nevertheless willingly takes the risk of so acting».

26 CoE explanatory report, 2011, ch. 202.

27 CoE explanatory report, 2011, ch. 216.

28 This aspect was outlined, as far as EU Countries are concerned, by the European Commission in its 2013 Communication, p. 5.

Nigerian nationals from Delta State, complained that, if expelled from Sweden (where they had sought asylum) to Nigeria, they would have faced a 'real risk' of being subjected to FGM.²⁹ In its decision on admissibility, rendered on 8 March 2007, the Court affirmed that «it is not in dispute that subjecting a woman to female genital mutilation amounts to ill-treatment contrary to Article 3 of the Convention. Nor is it in dispute that women in Nigeria have traditionally been subjected to FGM and to some extent still are». It is a strong affirmation which confirms the trend at the international level to consider FGM as a violation of human rights.³⁰ However, the judges analysed whether there was a «real and concrete risk» of being subjected to this practice. The answer was negative and thus the application considered inadmissible. To achieve this conclusion, the Court first noted that several States in Nigeria have prohibited FGM and secondly focused on the personal situation of the asylum seeker. Although the judges acknowledged that «it is frequently necessary to give [to the asylum-seekers] the benefit of the doubt in assessing the credibility of their statements and the supporting documents», when there are strong reasons to question the veracity of an asylum-seekers' submission, «individual must provide a satisfactory explanation for the alleged discrepancies». In particular, the woman, who was pregnant at the time she left Nigeria, did not decide to move to another State within Nigeria in order to escape from FGM but preferred to flee with a smuggler. Hence, «it is difficult to see why, as indicated by the Government, the first applicant, having shown such a considerable amount of strength and independence, cannot protect the second applicant from being subjected to FGM, if not in Delta State, then at least in one of the other states in Nigeria where FGM is prohibited by law and/or less widespread than in Delta State». This jurisprudence was further confirmed in other decisions on admissibility, such as *Enitan Pamela Izevbekhai and others v. Ireland*, of 17 May 2011,³¹ and *Mary Magdalene Omeredo v. Austria*, decided on 20 September 2011.³² All cases were related to the practice of FGM in Nigeria. In *Izevbekhai*, for example, the Court reiterated its position according to which the applicant could have decided to move to another State of Nigeria where FGM are rare. Furthermore, according to the Court in all the aforementioned cases,

29 ECtHR, *Emily Collins and Akaziebie v. Sweden*, appl. no. 23944/05, decision on admissibility, 8 March 2007.

30 Zagato 2008, p. 64, refers to Art. 2, ch. 1, of the 2003 Unesco Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage which protects intangible cultural heritage so far as it is compatible with existing international human rights instruments.

31 ECtHR, *Enitan Pamela Izevbekhai and Others v. Ireland*, appl. no. 43408/08, decision on admissibility, 17 May 2011.

32 ECtHR, *Mary Magdalene Omeredo v. Austria*, appl. no. 8969/10, decision on admissibility, 20 September 2011.

«the fact that applicants' circumstances in Nigeria would be less favourable than in [the Country in which the applicant seeks asylum] cannot be regarded as decisive from the point of view of Article 3».³³

In sum, the ECtHR has acknowledged that FGM may amount to torture and inhuman or degrading treatment, but it has eventually concluded that there was not a violation in the cases at issue, since the applicants could have moved to another part of Nigeria to be safe. On the one hand, it is clear that a 'real and concrete' risk must be assessed in order to prevent fraudulent behaviours by asylum-seekers and to avoid easy «stigmatization» of poorer Countries. On the other hand, however, the proposal of the Court that the asylum-seeker could have moved to another State within Nigeria before seeking asylum abroad should take into consideration certain guarantees, established by the ECtHR itself in other judgments. As a matter of fact, in a different case, the Court posited that «the person to be expelled must be able to travel to the area concerned, gain admittance and settle there, failing which an issue under Article 3 may arise, the more so if in the absence of such guarantees there is a possibility of the expellee ending up in a part of the country of origin where he or she may be subjected to ill-treatment».³⁴ It is worth anticipating that the jurisprudence of the ECtHR has been less in favour of women seeking asylum to escape FGM than the one of some national courts.

4 State practice in Europe concerning FGM

The CoE Istanbul Convention obliges States parties to criminalize conducts which amount to FGM. In order to comply with this obligation, States must include the crime of FGM in their criminal system and provide for

³³ ECtHR, *Collins*, 2007.

³⁴ ECtHR, *Salah Sheekh v. The Netherlands*, appl. no. 1948/04, 11 January 2007, ch. 141. According to the Court, «Art. 3 does not, as such, preclude Contracting States from placing reliance on the existence of an internal flight alternative in their assessment of an individual's claim that a return to his or her country of origin would expose him or her to a real risk of being subjected to treatment proscribed by that provision [...] However, the Court has previously held that the indirect removal of an alien to an intermediary country does not affect the responsibility of the expelling Contracting State to ensure that he or she is not, as a result of its decision to expel, exposed to treatment contrary to Article 3 of the Convention [...]. It sees no reason to hold differently where the expulsion is, as in the present case, to take place not to an intermediary country but to a particular region of the country of origin. The Court considers that as a precondition for relying on an internal flight alternative certain guarantees have to be in place: the person to be expelled must be able to travel to the area concerned, gain admittance and settle there, failing which an issue under Article 3 may arise, the more so if in the absence of such guarantees there is a possibility of the expellee ending up in a part of the country of origin where he or she may be subjected to ill-treatment».

'effective, proportionate and dissuasive sanctions' according to Art. 45 of the Convention. Some of the aggravating circumstances included in the Convention, Art. 46, must be taken into consideration by national legislators, such as the fact that the offence is committed by a member of the family (lit. a), or that the offence was committed against a person made vulnerable by particular circumstances (lit. c), or that the offence resulted in severe physical or psychological harm for the victim (lit. h). It should be acknowledged that some European States have already adopted legislation that prohibits practices of FGM and that national judges have dealt with, although few, cases concerning the practice of FGM or requests for asylum and refugee status. We will focus on these two aspects in the following subparagraphs.

4.1 Some examples of European States' legislation prohibiting FGM

According to a recent study commissioned by the European Union, ten Member States up to twenty-eight, included Italy, have already adopted specific criminal law provisions on FGM.³⁵ The United Kingdom adopted the Female Circumcision Act as early as 1985, which was subsequently amended in 2003 by changing the word 'circumcision' with 'mutilation'. The UK Female Genital Mutilation Act of 2003 also covers act committed in Countries where the practice is not considered illegal. Extraterritoriality, which is not excluded by the CoE Istanbul Convention, is also provided in the Dutch law of 2006. In Italy, Law no. 7 of 9 January 2006 introduced the offence in Art. 583 bis of the criminal code (Basile 2011). According to this article, the perpetrator of FGM can be sentenced to a period of deprivation of liberty ranging from four to twelve years. For the purposes of the first paragraph of the article, FGM comprises all the types listed by the WHO, namely clitoridectomy, excision and infibulation and all other practices that cause similar harm, whether committed without health reasons. The provision, in the second paragraph, is also aimed at punishing other practices which bring about bodily or psychological harm, if committed *with the intention* of impairing a woman's sexual function. In this case, the deprivation of liberty ranges from three to seven years. The sanction is reduced by two thirds if the injury is mild. However, when the victim is a child, the sanction is increased by one third. As for jurisdiction, the provision is also applicable when the conduct is committed abroad by an Italian national or a foreigner having his/her residence in

35 EIGE (2013). *Female genital mutilation in the European Union and Croatia report*. <http://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/eige-report-fgm-in-the-eu-and-croatia.pdf> (2015-10-30), p. 43. The ten Member States are Austria, Belgium, Cyprus, Denmark, Ireland, Italy, Spain, Croatia, Sweden and United Kingdom.

Italy, or when the victim is an Italian national or a foreigner having her residence in Italy.³⁶

It should be pointed out, however, that criminalization, which has both purpose of prevention and of repression, is usually not enough. African Countries have adopted similar laws, without contributing to the reduction of the phenomenon especially in the poorest areas.³⁷ Even in European Countries, «there is no substantial evidence that specific criminal law provisions are more effective in prosecuting and punishing acts of FGM. A limited number of criminal cases on FGM have been brought to courts».³⁸ Interestingly, France, where FGM is prosecuted under general criminal law, has registered the highest number of criminal court cases.³⁹

4.2 National jurisprudence on FGM

National judges have faced the sensitive issue of FGM both indirectly, in cases related to asylum and refugee status, and directly, criminally prosecuting alleged perpetrators of this practice. We will describe selective cases, which seem useful in order to draw some conclusions in light of the CoE Istanbul Convention.

4.2.1 Cases related to asylum and refugee status

English courts tried to answer to one key question. In the clear words of Lord Justice Auld, «for young girls in Sierra Leone [or in other Countries where FGM is practiced], seeking asylum in another country because they fear it, is it persecution for a Refugee Convention reason, namely because

³⁶ A new paragraph was introduced in 2012 (Art. 4, Law no. 172, 1 October 2012), which is applicable whether the perpetrator is a parent or the legal guardian of a child ('tutore'). In those cases, the parent is subject to the loss of parental authority and the legal guardian cannot act in the exercise of his/her functions any longer.

³⁷ In Nigeria, as outlined by the ECtHR in the judgment *Collins*, cit., several States have prohibited FGM by law, including Cross Rivers, Ogun, Rivers, Bayelsa, Osun, Edo Abia and Delta. In Delta State, e.g., the «Prohibition of Female Circumcision and Genital Mutilation Law» was passed on 21 February 2002 and published in the Delta State of Nigeria Gazette on 14 March 2002. FGM are criminalized in Ghana, Burkina Faso, Tanzania (only if practiced on children), Sudan (prohibition of infibulation).

³⁸ EIGE 2013, p 44.

³⁹ Ibid. See also UN Division for the Advancement of Women, United Nations Economic Commission for Africa (2009). *Expert Group Meeting on good practices in legislation to address harmful practices against women*, EGM/GPLHP/2009/EP.09, 11 May 2009, p. 7.

they belong to a 'particular social group'?'». ⁴⁰ As it is well known, the 1951 Refugee Convention defines a 'refugee' in Art. 1A, ch. 2, as a person «owing to well-founded fear of being persecuted for reasons of race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion, is outside the country of his nationality and is unable or, owing to such fear, is unwilling to avail himself of the protection of that country». The case *Fornah* is particularly interesting for our purposes. *Fornah* was a young woman, aged 15, who escaped from Sierra Leone. She asked for refugee status because she feared of undergoing FGM if returned to her Country of origin. The Secretary of State for the Home Department granted her leave to remain until her 18th birthday, and it could have extended the period for further three years on humanitarian grounds. The woman asked to be recognized as a refugee. The Court of Appeal held that FGM of «young, single and uncircumcised Sierra Leonean women» does not constitute persecution 'for reasons of' their membership of a 'particular social group' for several reasons, among which the fact that «however harshly we may stigmatize the practice as persecution for the purpose of Article 3, it is not, in the circumstances in which it is practiced in Sierra Leone, discriminatory in such a way as to set those who undergo it apart from society». ⁴¹ The applicant's appeal against this decision was allowed by the House of Lords in 2006. Lord Bingham posited that «women in Sierra Leone are a group of persons sharing a common characteristic which, without a fundamental change in social mores is unchangeable, namely a position of social inferiority as compared with men [...] it is a characteristic which would exist even if FGM were not practiced, although FGM is an extreme and very cruel expression of male dominance» and he went further acknowledging that «there is a perception of these women by society as a distinct group. And it is not a group defined by persecution: it would be a recognizable group even if FGM were entirely voluntary, not performed by force or as a result of social pressure». ⁴² More recently, the High Court of Ireland expressed in the clearest way that «the view taken in this State and throughout the EU of FGM is that it is an abomination. Forced FGM is viewed as amounting to persecution within the meaning of s. 2 of the Refugee Act 1996». ⁴³ The case concerned a minor, represented by her parents who were opposed to FGM, who sought asylum in order to

⁴⁰ Supreme Court of Judicature, *Zainab Esther Fornah v. Secretary of State for the Home Department*, [2005] EWCA Civ 680, 9 June 2005, ch. 1.

⁴¹ *Fornah*, 2005, ch. 44.

⁴² House of Lords, *K (FC) (Appellant) Fornah (FC) (Appellant) v. Secretary of State for the Home Department (Respondent)*, [2006] UKHL 46, 18 October 2006, ch. 31.

⁴³ High Court of Ireland, *A.H.E.H [A Minor] & Ors v. The Refugee Appeals Tribunal & Ors*, [2013] IEHC 163, 21 March 2013, ch. 17.

escape FGM once returned to Sudan. The Tribunal had rejected the claim, arguing that both parents would have been able to prevent members of their family from carrying out the practice on the child. The High Court, quashing the decision of the tribunal, argued that the judge «simply overstated the strength of their ability to protect their daughter in face of the sheer volume of cultural support for FGM in Sudan or underestimated the extent of the risk of the applicants' extended family or community taking the matter of the first applicant's circumcision into their own hands. In the judgment of the Court, the Tribunal Member did not properly assess the strength and force of such cultural influence and unreasonably attributed strength of character and personality to the parents to withstand those cultural attitudes».⁴⁴

As for Italy, the Corte d'appello of Catania (Court of Appeal) rendered a landmark judgment in 2012, granting refugee status to a woman who escaped from Nigeria while people of her community tried to force her undergo FGM.⁴⁵ The Court affirmed that the situation of the applicant deserved an analysis under refugee law, as the woman expressed a reasonable fear of being subjected to gender-based violence 'as being woman'. Furthermore, she faced the risk of being subjected in her Country of origin to an inhuman and degrading treatment, 'like it is infibulation'. The Court based its reasoning on the deposition of the woman, which was supported by 'reliable sources' such as a report prepared by Amnesty international and UN documents. The decision of the Tribunal was thus overruled and the applicant obtained refugee status.

In France, the *Conseil d'Etat* quashed a decision of the *Cour nationale du droit d'asile*, recognizing that 'les enfants et les adolescentes non mutilées' are a 'particular social group' for the purposes of the 1951 Refugee Convention.⁴⁶ Nevertheless, in order to obtain refugee status, the applicant must demonstrate that she belongs to such group and provide elements on the familiar, geographic, social environment «relatifs aux

⁴⁴ *A.H.E.H [A Minor] & Ors v. The Refugee Appeals Tribunal & Ors*, ch. 21. The position of US courts has been similar. A landmark case is *Kasinga*, decided in 1996. A Togolese woman sought and obtained asylum in the US claiming that she would have faced FGM and forced marriage if returned back home. The proposed definition of group was «uncircumcised Tchamba women who resist cutting». See Piot (2007, p. 164), criticizing the fact that lawyers portrayed the appellant as «coming from an unchanging patriarchal society of mutilators». Another controversial case was *Abankwah*, a Ghanaese woman to whom asylum was granted in 1997. The social group was defined as «women of Nkumssa tribe who did not remain virgins until marriage». A comment in Kratz 2007.

⁴⁵ Corte d'appello di Catania, Sez. della Famiglia della Persona e dei Minori, *A.F. v. Ministro dell'Interno*, dep. 17 December 2012, available at <http://www.personaedanno.it> (2015-30-10).

⁴⁶ Conseil d'État, 21 December 2012, n. 332491, publié au recueil Lebon, www.legifrance.gouv.fr (2015-30-10).

risques qu'elle encourt personnellement». Furthermore, in line with the ECtHR jurisprudence, the *Conseil d'Etat* emphasized that the refugee status can be refused if the applicant can be protected in another part of her Country of origin, provided that she can safely move there and build «une vie familiale normale». ⁴⁷

Two main considerations can be drawn from the cases presented in this paragraph. First, the Italian and UK Courts considered, as the ECtHR does, FGM as a violation of Art. 3 of the European Convention on Human Rights. Secondly, domestic courts analyzed the specific situation of the applicant taking into account her social environment of origin, which is described using reports and documents available at the international level. It seems that the Italian and French courts added to the reasoning another aspect, which is the reliability of the applicant's testimony. As a matter of fact, the Italian Court outlines that the deposition of the woman is 'in line with' the evidence presented in other reports and documents at the international level. As for the French *Conseil d'Etat*, it imposes more stringent requirements, as the applicant bears the burden to prove that she belongs to a particular social group because of the existence of certain elements. A case-by-case analysis is hence fundamental in order to avoid any abuse.

4.2.2 Cases on FGM Practiced in the Host Country

Even though generally prohibited by law, FGM is frequently practiced within immigrant communities in European Countries. Few cases have been brought to national courts. Interestingly, there has not been a successful UK prosecution since criminalization 28 years ago, notwithstanding the fact that FGM is estimated to have affected 66,000 women in Britain. To the contrary, France, without specifically criminalizing the conduct, has registered dozens of cases over the years, starting from 1983, when the *Cour de Cassation* considered FGM a mutilation, hence a personal injury. ⁴⁸ In Italy, the first case brought to court after the entry into force of the 2006 law criminalizing FGM concerned G.O., a Nigerian midwife living in Verona, who practiced a FGM on a child aged two months. ⁴⁹ The practice consisted in a harmful procedure to the female genitalia of the infant, which could be considered of Type IV according to the definitions of the

⁴⁷ Conseil d'État, 21 December 2012, n. 332491, ch. 3.

⁴⁸ Cour de Cassation, chambre criminelle, 20 August 1983. See *Rassegna giurisprudenziale delle MGF in Europa*, 2012, prepared by *L'altro diritto*, Centro di documentazione su carcere, devianza e marginalità, <http://www.altrodiritto.unifi.it/ricerche/migranti/ghizzi/cap2.htm#n44> (2015-10-30).

⁴⁹ Three cases were brought to court in Italy before the adoption of the new law in 2006 (Colombo 2009, p. 60 ss.).

WHO. G.O. and the mother of the victim (X) were charged with the offence provided in Art. 583 *bis* of the Italian criminal code. G.O. was also charged with the offence of attempting to commit the crime, as she was arrested while entering the house of another infant (Y)'s father. The *Tribunale* in Verona found, in the judgment rendered on 14 April 2010,⁵⁰ that G.O. and the two parents were guilty of the offence enshrined in Art. 583 *bis*. However, the sentence was particularly mild (one year and 8 month of deprivation of liberty for G.O., 8 months for X's mother and 4 months for Y's father), as the tribunal argued that the injury was mild in accordance with the second paragraph of Art. 583 *bis*. The judge then acknowledged that the cutting was a culturally motivated crime «the legislator tries to deter», which has the purpose of exercising a control over the sexual function and woman's body, «practice that cannot be accepted because they constitute a severe attempt to primary rights recognized by our Constitution and supranational sources, such as the physical and psycho-sexual integrity of a woman or a girl, as well as the woman's dignity».⁵¹ Accordingly, even though some experts argued that similar practices did not have the intention to impair sexual function, the judge posited that those practices had the purpose to exercise a 'control' over the woman. This purpose was even admitted by the parents of the two infants and the midwife during depositions (Brunelli 2012, p. 52). Article 583 *bis* requires the specific intent to impair sexual function, *not* to *actually* affect this function. Interestingly, the judge affirmed that rules having a cultural basis cannot justify the violation of a criminal norm, whose purpose is to discourage similar practices. However, the judge took into account cultural reasons and traditions in the sentence. In other words, a culturally motivated crime did not prevent the court to judge the perpetrators guilty, but significantly reduced the punishment.⁵² The parents of the two infants appealed against the decision of the *Tribunale* in Verona. The *Corte d'appello* (Court of Appeal) in Venice acquitted the two parents in December 2012, affirming that there was no specific intent to control infants' sexuality and affect their sexual function.⁵³

Commentators have expressed different positions on the decision. On the one hand, it is possible to argue that, following the Court of Appeal's reasoning, Art. 583 *bis* of the Italian criminal code is destined to be completely ignored, especially as far as less severe practices are concerned. As a matter of fact, the judges focused on physical injuries, but what for psy-

50 Tribunale di Verona 14 April 2010, n. 279, esten. Ferrara.

51 Translation is by the author.

52 Pecorella 2011, p. 853 ss., acknowledges the importance of cultural diversity, but, at the same time, the need to guarantee the well-being of the members of the group. See also the comments by Randazzo (2013, pp. 15-16).

53 Corte d'Appello di Venezia 23 novembre 2012 (dep. 21 febbraio 2013), n. 1485.

chological effects? (Randazzo 2013, pp. 15-16). Was not the purpose of the legislator to condemn all practices that constitute an attempt to women's dignity? On the other hand, as the Court of Appeal well explained, it is true that the analysis of the specific intent should be aimed at demonstrating the existence of more than a mere 'symbolic practice'. According to the judges, the intention should be accompanied by an injury to the genitalia which is concretely able to impair sexual function (Basile 2013, p. 11).

5 FGM and the right to cultural diversity: beyond repression

One question remains to be answered. As far as FGM is concerned, will the position of European Countries change as a consequence of the entry into force of the CoE Istanbul Convention? By virtue of this treaty, the prohibition of FGM has a formal recognition at regional level. Article 38 is clear: not only the most severe forms of FGM are prohibited, but also «any other mutilation to the whole or any part» of genitalia. The conducts must be committed intentionally, the purpose being the commission of the act itself and not the intention to affect women's sexuality. Accordingly, it is possible to argue that the Italian legislator could consider the possibility of amending the 2006 law in order to reduce differences in terms of level of intention and sanctions among mutilation and cutting. As a matter of fact, even a mere cutting with no permanent harm to sexual function may imply psychological consequences for the girl. In other words, is it really possible to fix a level of pain, especially psychological pain, in order to criminalize some conducts and not others? We personally believe it is not possible, also bearing in mind the jurisprudence of the ECtHR, which considers FGM as a violation of Art. 3 of the European Convention on Human Rights. FGM is a way through which a community exercises a form of control over women and perpetuate discrimination. Nonetheless, the sentence should vary according to the level of the injury caused by the perpetrators. A mild sentence is not excluded by the Convention, indeed. Article 45 allows sanctions which take into account the 'seriousness' of the offence. This is why we are convinced that the position of the *Tribunale* in Verona deserves attention, although it considers the so-called 'cultural defense' in the determination of the sentence. As we said, the Istanbul Convention prevents any forms of justifications based on culture or on traditions. In other words, it should not be the 'cultural defense' to mitigate the sentence, but rather the level of injury caused to a woman or a girl.

We are not clearly arguing that the 'Western' point of view in the definition of which individual human rights deserve protection should prevail. Hence, as we described in the aforementioned paragraphs, these harmful practices are also criminalized in Africa and Asia. Here we are talking

about physical and psychological harm to girls and women that has no other explanation than traditions or religion (Coomaraswamy 2013, p. 132).⁵⁴

This is the reason why legislation and jurisprudence are the most effective tool to avoid one of the risk of multiculturalism, which is the imposition of values on other cultures. The purpose is hence to avoid what an author defined as follows: «multiculturalism is normally understood as the recognition of cultural diversity within the rule of law, but [...] the issue is not really recognition, rather values» (Moore 2007, p. 315). The respect for human rights, and in particular the prohibition of discrimination, can be taught to immigrants and their children. It is not a matter of values but of respect for human dignity. Cultural rights are human rights, as clearly acknowledged by the ESCRC,⁵⁵ presenting both an individual and a 'collective' dimension. The exercise of these rights does not justify the violations of other rights (Pineschi 2008, p. 169). We could argue that it is not a matter of hierarchy among human rights, of a right «more important than another», but a quest for balancing rights that, in some cases, in some societies, in some periods, seem to clash. «Both rights and culture are changing all the time and are not oppositional» (Levitt, Merry 2011, p. 99). Cultural rights hence require «reconciliation with the protection and respect for other human rights» (Zagato, 2012, p. 49). In other words, a cultural practice may restrict human rights in the name of cultural diversity, provided that it does not go «so far as to violate the core of these rights» (Xanthaki 2010, p. 46; Donders 2010, p. 31). And, viceversa, human rights can prevent the exercise by a community of a practice that it is part of its culture. The question is then how to balance these rights. We are convinced that prevention and awareness are the answer, as suggested by the European Commission in her 2013 communication.⁵⁶ Prevention can be also achieved by granting asylum or refugee status to women who are escaping FGM. They could witness the risks linked to similar practices. In this respect, the jurisprudence can impose the necessary requirements, included proportionality, in order to prevent any abuse. Moreover, in the analysis of future cases related to expulsion, the ECtHR

54 According to Wolcher 2012, p. 59, it is an antinomy between the Western cultural commitment to the importance of individual rights and «certain non-Western cultural conceptions that value the well-being of the group more highly than that of the individual».

55 ESCRC 2009, ch. 1. According to Zagato 2012, p. 35, the 2003 UNESCO Convention on the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage «plays an essential role in upgrading and redesigning thoroughly the extent of the cultural right under Art. 15, ch. 1, of the Covenant on Economic, Social and Cultural Rights: It is surely part of the human rights system (yet understood in an individualistic sense)».

56 EU Commission 2013, pp. 7, 11.

could – with all its judicial authority – take more into consideration a case-by-case analysis in order to better ascertain whether or not a violation of Art. 3 of the European Convention occurs if a woman is expelled to her Country of origin. It seems that domestic judges have already paved the way.

Bibliografia

- Addo, Michael K. (2010). «Practice of UN Human Rights Treaty Bodies in the Reconciliation of Cultural Diversity with the Respect for Human Rights». *Human Rights Quarterly*, 32 (3), pp. 601-664.
- Ahmadu, Fuambai (2007). «Ain't a Woman too? Challenging Myths of Sexual Dysfunction in Circumcised Women». In: Hernlund, Ylva; Shell-Duncan, Bettina (eds), *Transcultural Bodies*. New Brunswick: Rutgers University press, pp. 278-310.
- Ayton-Shenker, Diana (1995). *The Challenge of Human Rights and Cultural Diversity*. New York: United Nations Department of Public Information DPI/1627/HR--March 1995.
- Basile, Fabio (2007). «Società multiculturali, immigrazione e reati culturalmente motivati (comprese le mutilazioni genitali femminili)». *Riv. italiana di diritto e procedura penale*, 4, pp. 1296-1345.
- Basile, Fabio (2011). «Commento all'Art. 583 bis». In: Dolcini, Emilio; Marinucci, Giorgio (a cura di), *Codice penale commentato*. 3. Milano: Ipsoa.
- Basile, Fabio (2013). «Il reato di 'pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili' alla prova della giurisprudenza: un commento alla prima (e finora unica) applicazione giurisprudenziale dell'Art. 583 bis c.p.» [online]. *Diritto penale contemporaneo*, <http://www.penalecontemporaneo.it/upload/1374561488BASILE%202013a.pdf> (2015-10-30).
- Bloemraad, Irene (2011). «The Debate over Multiculturalism: Philosophy, Politics and Policy» [online]. *Migration Information Source*. <http://www.migrationinformation.org/Feature/display.cfm?ID=854> (2015-10-30).
- Brunelli, Giuditta (2012). «MGF Lo stato dell'arte». In: Carletti, Cristina (a cura di), *Il contributo delle istituzioni e della società civile italiana per la protezione e promozione dei diritti umani*. Torino: Giappichelli, pp. 48-56.
- Cassese, Antonio et al. (2013). *Cassese's International Criminal Law*. Oxford: OUP.
- Colombo, Cristina (2009). «L'articolo 583 bis c.p. un illecito compiuto in nome della religione?». *Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza*, 3 (2), pp. 60-67.

- Coomaraswamy, Radhika (2013). «The Contemporary Challenges to International Human Rights». In: Sheeran, Scott; Rodley, Sir Nigel (2013), *Routledge Handbook of International Human Rights Law*. Abingdon; Routledge, pp. 127-139.
- Donders, Yvonne (2010). «Do Cultural Diversity and Human Rights Make a Good Match?». *International Social Science Journal*, 61 (199), pp. 15-35.
- Kool, Renée (2010). «The Dutch Approach to Female Genital Mutilation in View of the ECHR. The Time for Change has come». *Utrecht Law Review*, 6 (1), pp. 51-61.
- Kratz, Corinne A. (2007). «Seeking Asylum, Debating Values, and Setting Precedents in the 1990s». In: Hernlund, Ylva; Shell-Duncan, Bettina (eds), *Transcultural Bodies*. New Brunswick: Rutgers University press, pp. 167-201.
- Kymlicka, Will (2012). *Multiculturalism: Success, Failure and the Future*. Washington: Transatlantic Council of Migration.
- Levitt, Peggy; Merry, Sally E. (2011). «Making Women's Human Rights in the Vernacular: Navigating the Culture/Rights Divide». In: Hodgson, Dorothy (ed.), *Gender and Culture at the Limits of Rights*. Philadelphia: University of Philadelphia press, pp. 81-100.
- Mancini, Susanna (2012). «Germania: una Corte tedesca vieta la circoncisione per motivi religiosi» [online]. *Forum costituzionale*. http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/images/stories/pdf/documenti_forum/telescopio/0036_mancini.pdf (2015-10-30).
- Miazzi, Lorenzo; Vanzan, Anna (2008). «Circoncisione maschile: pratica religiosa o lesione personale?». *Diritto Immigrazione Cittadinanza*, 2, pp. 67-78.
- Moore, Henrietta L. (2007). «The Failure of Pluralism». In: Hernlund, Ylva; Shell-Duncan, Bettina (eds), *Transcultural Bodies*. New Brunswick: Rutgers University press, pp. 311-330.
- Packer, Corinne (2002). *Using Human Rights to Change Tradition*. Utrecht: Intersentia.
- Pecorella, Claudia (2011). «Mutilazioni genitali femminili: la prima sentenza di condanna». In: *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2, pp. 853-866.
- Pineschi, Laura (2008). «Convenzione sulla diversità culturale e diritto internazionale dei diritti umani». In: Zagato, Lauso (a cura di), *Le identità culturali nei recenti strumenti Unesco*. Padova: Cedam, pp. 161-190.
- Pineschi, Laura (2012). «Cultural Diversity as a Human Right? General Comment no. 21 of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights». In: Borelli, Silvia; Lenzerini, Federico (eds), *Cultural Heritage, Cultural Rights, Cultural Diversity*. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, pp. 29-54.

- Piot, Charles (2007). «Representing Africa in the Kasinga Asylum Case». In: Hernlund, Ylva; Shell-Duncan, Bettina (eds), *Transcultural Bodies*. New Brunswick: Rutgers University press, pp. 157-166.
- Randazzo, Alberto (2013). «Ruolo genitoriale e società interculturale» [online]. *Gruppo di Pisa, Dibattito aperto sul diritto e la giustizia costituzionale*. <http://www.gruppodipisa.it/wp-content/uploads/2013/05/RANDAZZO.pdf> (2015-10-30).
- Skaine, Rosemarie (2005). *Female Genital Mutilation*. North Carolina: McFarland, Jefferson.
- Stamatopoulou, Elsa (2012). «Monitoring Cultural Human Rights: The Claims of Culture on Human Rights and the Response of Cultural Rights». *Human Rights Quarterly*, 34 (4), pp. 1170-1192.
- Van Broeck, Jeroen (2001). «Cultural Defence and Culturally Motivated Crimes (Cultural Offences)». *European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice*, 9 (1), pp. 1-32.
- Wolcher, Louis E. (2012). «Cultural Diversity and Universal Human Rights». *The Cambrian Law Review*, 43, pp. 44-63.
- Xanthaki, Alexandra (2010). «Multiculturalism and International Law». *Human Rights Quarterly*, 32 (1), pp. 21-48.
- Zagato, Lauso (2008). «La Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale intangibile». In: Zagato, Lauso (a cura di), *Le identità culturali nei recenti strumenti Unesco*. Padova: Cedam, pp. 27-70.
- Zagato, Lauso (2012). «Intangible Cultural Heritage and Human Rights». In: Scovazzi, Tullio; Ubertazzi, Benedetta; Zagato, Lauso (a cura di), *Il patrimonio culturale intangibile nelle sue diverse dimensioni*. Milano: Giuffrè, pp. 29-50.

Citizens of Europe

Culture e diritti

a cura di Lauso Zagato, Marilena Vecco

I tre anelli della cittadinanza: nazionale, europea e cosmopolita

Giuseppe Goisis

(Università Ca' Foscari Venezia, Italia)

Abstract Europe is dominated by a 'technocracy with no soul' – a technocratic class far away from everyday problems of citizens. The prejudicial nature – at least partial – of this thought is discussed. The element providing continuity to the ongoing process is the principle of the centrality of the human person: this principle is the genuine heritage, along with the Christian and Kantian-Enlightened ethical and religious traditions, within the European spirit. The European Union is not a cold bureaucratic construction, but a promising and even exciting plot of commitments, as long as we like it and we take these commitments seriously.

Sommario 1. Circoscrivere la cittadinanza: alcune considerazioni. – 2. Cittadinanza e definizioni. – 3. Il prezzo della cittadinanza: ambiguità e contraddizioni. – 4. Con Ricoeur e Habermas: un ulteriore spunto di riflessione. – 5. Una certa idea dell'Europa, da G. Steiner a J. Semprún. – 6. L'idea di Europa in Husserl. – 7. Lebenswelt e umanità europea. – 8. Hotel Europa: la prima via verso l'abisso. Il colpo di pistola di Bernard-Henri Lévy. – 9. I tre anelli della cittadinanza: nazionale, europea e cosmopolita. – 10. Democrazia, cittadinanza e dintorni. – 11. Uno spunto conclusivo: educare alla cittadinanza europea.

Keywords Citizenship. Culture. Europe as Idea. Human Rights.

1 Circoscrivere la cittadinanza: alcune considerazioni

Un'interprete, informata e attendibile, ha tentato di sintetizzare la situazione attuale della cittadinanza europea, delineandone luci e ombre (Margiotta 2014).

Nella ricostruzione di quest'Autrice, si evidenziano alcuni provvedimenti, presi dai vertici dell'Unione Europea, che costituirebbero dei veri e propri 'colpi di freno' nei confronti del paradigma, a lungo dominante, dell'*integrazione attraverso il diritto*; le politiche di *austerity*, in particolare, dettate da scenari di paura spesso esasperati, hanno condotto al parziale smantellamento dei diritti sociali e a un loro livellamento. In un tal quadro, i meccanismi di cittadinanza assumerebbero una caratteristica più punitiva che emancipativa (p. 161).

Si enfatizza, legittimamente, il voltafaccia della Corte di Giustizia euro-

pea, la quale, proprio nell'anno europeo dei cittadini, ha dato il via libera alla richiesta di Germania, Austria e Olanda di modificare le norme in materia di circolazione, non solo per i cittadini extra-comunitari, ma anche per quelli europei:

Malgrado non sia in atto un'aggressione vera e propria ai sistemi sociali di tali Stati da parte di cittadini comunitari alla ricerca di un migliore *welfare*, ma unicamente nella prospettiva che la perdurante crisi economica possa indurre i cittadini a spostarsi alla ricerca del sistema di assistenza sociale più favorevole, questi Stati hanno fatto pressione sull'Unione Europea affinché vengano ristabiliti i tradizionali confini per proteggere i diritti e gli interessi dei nativi (p. 160).

Simili orientamenti, è quasi superfluo notarlo, alterano profondamente il concetto di cittadinanza europea; tale concetto si è caratterizzato per un'espansione lenta, ma profonda e capillare, basandosi sulla pregnanza dell'idea: la potenza di trasfigurazione dell'idea e dell'Universale ha comportato la dissoluzione delle barriere etniche e nazionaliste, in maniera che le leggi funzionassero anche al di fuori degli ordinamenti giuridici di provenienza.

Ritornero su questo punto, ma già mi sento di affermare che proprio nella risoluta scelta per l'idea come potenza unificatrice e per l'Universale come energia egualitaria, precisamente in questa scelta risiede l'originalità dell'Europa, i significati della sua miglior cultura e il senso del suo cammino più recente. Tutto ciò ha condotto, in estrema sintesi, a dissociare la cittadinanza da ogni involucro etnico-nazionale: dunque, per fare un esempio decisivo, il diritto, per i cittadini europei, di circolare e soggiornare sul territorio dell'Unione *si presenta come un diritto incondizionato*, da non diluire con molti 'distinguo', ma da riconoscere semplicemente e da implementare, in pratica, mercé informazione ed educazione.

Il maggior dinamismo e la maggiore mobilità rendono anacronistica la figura antica del lavoratore sedentario, salariato a tempo indeterminato; superata la figura del lavoratore tradizionale, occorre ripensare questa profonda metamorfosi, configurando, e rendendo effettivi, dei *diritti sociali*, che possano tutelare le figure nuove di lavoratori, e anche di persone prive di occupazione.

Condivido, con molti interpreti, la persuasione che occorrerà anche un cambiamento di quadro e di orizzonte, lottando, eventualmente ma probabilmente, anche contro le resistenze di alcuni Stati membri dell'Unione. Si tratta, lo si intuisce agevolmente, di una lotta non da poco, implicando il compito di liberare il cammino dell'Europa da ogni residuo di 'etnarchia', *riconferendo respiro e autonomia al divenire della cittadinanza europea*.

Così conclude la sua attualissima analisi Costanza Margiotta:

Sta ora a noi, cittadini d'Europa, farci affascinare dalla cittadinanza e,

sapendo che il suo destino non è ancora scritto, dimostrare di sapere costruire una cittadinanza comune e autonoma, che trascenda i confini per attingere all'universale. Se il futuro è ancora incerto, solo assumendo tale istituto come azione, come pratica di soggettivazione, è possibile mettere in discussione la cittadinanza europea come *status*, contestandone sia il carattere di esclusione, sia quello di inclusività differenziata (p. 164).

Non basta sottolineare come le porte del futuro siano dischiuse, e non blindate: infatti, gli spazi di radicale innovazione si sono aperti *proprio a partire dalla crisi e in conseguenza della crisi*, e ciò fa capire la drammatica ambiguità della situazione; si tratta di spiragli, di brecce aperte, ma anguste, strette e sempre a rischio, generando la crisi contro-movimenti di tipo populista, nazionalista, xenofobo e anche razzista, in Ungheria, Polonia e perfino nella stessa Francia, patria dei Diritti dell'uomo...

Si tratta non solo di *pensare*, ma anche di *sentire* la cittadinanza europea; per fare un esempio soltanto, ma che reca turbamento per la sua centralità, non ci si deve limitare a ragionare sulle grandiose migrazioni che investono l'Occidente, ma occorre percepirle, mi pare, con animo commosso, per via di quella partecipazione umana che non può essere lasciata da parte; non si tratta, riflettendo su Lampedusa e dintorni, di introdurre qualche riflesso patetico entro la nostra cultura, ma di rivederne l'impianto fondamentale ed essenziale, riconfigurando la 'nostra' cultura sulla base del valore della *solidarietà*, in un pianeta così oberato da problemi e minacciato di morte.

Non sembra concordare con la diagnosi proposta sopra Bernard-Henri Lévy 2014, p. 109, il quale proclama perentoriamente: «Essere Europei significa scegliere la ragione contro l'istinto». Fosse così semplice la questione! Il brillante saggista francese si richiama a Husserl, ma, non a caso, cita le pagine conclusive della *Krisis*, proprio quelle più enfatiche e meno persuasive, che fanno riferimento all'«eroismo della ragione», contro la «cenere della grande stanchezza» (Husserl [1937; 1954] 2008, p. 358).

In verità, leggendo con attenzione il testo husserliano della *Krisis* si comprende il richiamo all'«eroismo», inteso come lo sforzo di sostenere una sfida terribile, e tutto ciò *perché è la stessa ragione a essere insidiata, dal suo interno*.

Se è vero che il razionalismo, nel senso che Husserl chiarisce, è il fondamento dell'*episteme* e della stessa umanità europea, è proprio tale fondamento a essere, via via, entrato in crisi, attraverso gli sconvolgimenti arrecati dal dualismo cartesiano e dal fisicalismo postgalileiano; è dunque lo stesso razionalismo a dover essere emendato e approfondito, essendosi via via la ragione trasformata in un senso 'obiettivistico' e 'naturalistico'; tutto ciò ha dei riflessi immediati sul medesimo statuto dell'umanità europea: *le mere scienze di fatti creano meri uomini di fatto*, come ribadisce, a più riprese, lo stesso Husserl ([1937;1954] 2008, p. 35).

In breve, quindi, l'affermazione perentoria di Lévy, pur nascendo da buone intenzioni, aggira il problema, piuttosto che impostarne la soluzione: occorre ridiscutere, in radice, *quale ragione* sia entrata in crisi, e per quali motivi, in modo da proporre un paradigma più ricco, capace non di rifiutare l'antiragione, ma di ricomprenderla ed egemonizzarla.¹

2 Cittadinanza e definizioni

È stato spesso sottolineato come la cittadinanza democratica debba nutrirsi di una triplice caratterizzazione: essere *attiva, partecipativa e responsabile*; non si tratta di qualità opzionali: o la cittadinanza democratica manifesterà, almeno in parte, queste caratteristiche, o non sarà affatto, almeno in maniera persuasiva e influente.²

La prima questione che ci troviamo di fronte consiste, tuttavia, nel tentativo di liberare il termine/concetto di cittadinanza da tante approssimazioni o amplificazioni retoriche, che si sono sovrapposte, essendo tale termine/concetto diventato un po' come la 'torta alla crema' del discorso pubblico in Italia, pervenendo a un notevole stadio di confusione finale.

Se l'espressione cittadinanza, nel linguaggio comune, 'designa l'appartenenza di un individuo a uno Stato ed evoca i problemi relativi alla perdita e all'acquisto dello *status* di cittadino', in anni più vicini a noi si è avuta una dilatazione del significato, fino a connotare 'il rapporto politico fondamentale fra un individuo e l'ordine politico-giuridico nel quale egli s'inserisce' (Costa 2009, pp. 3-4).

In termini diversi, l'espressione 'cittadinanza' sembra fruibile per focalizzare le relazioni politiche fondamentali, con le loro articolazioni decisive, monitorando 'le aspettative e le pretese, i diritti e i doveri, le modalità di appartenenza e i criteri di differenziazione, le strategie di inclusione ed esclusione'.

Quanto detto sopra ci può far capire il rilievo politico, davvero esplosivo, della questione della cittadinanza nel nostro tempo, un tempo nel quale imponenti processi migratori percorrono, in lungo e in largo, il nostro pianeta, con la necessità, almeno in una certa misura, di filtrarli, in maniera che tali processi non assumano accelerazioni dirompenti rispetto agli

1 Valorizzare le emozioni in politica può non significare abbandonarsi alle forze dell'irrazionale; sostenere che l'amore conta per la giustizia, e valorizzare l'emozione dell'amore, conduce soltanto a comprendere meglio le disposizioni profonde dell'umano, come fa ad esempio: Nussbaum 2014, pp. 453-480; l'Autrice spiega chiaramente come le emozioni non debbano essere lasciate a se stesse, ma dar luogo a una delicata *intelligenza delle emozioni medesime*.

2 Arena 2006; si tratta di quei valori costitutivi che hanno contribuito a modellare il pensiero politico classico: v. Cambiano 2007.

assetto sociopolitico costituiti. Di fronte all'incalzare di tali problematiche, ogni riflessione sulla cittadinanza dovrà assumere, necessariamente, una valenza multiculturale, o interculturale (Zagato 2009).

La questione della *multiculturalità* ci pone di fronte a una drastica alternativa: la confusione dei linguaggi, secondo il paradigma biblico di Babele, o la ricerca, sia pur difficile, dell'armonizzazione fra i linguaggi e le culture, secondo l'archetipo, anch'esso biblico, di Gerusalemme. Fra le difficoltà, c'è la tendenza delle culture dei paesi ospitanti a ritrarsi, se non si vuol considerare 'cultura' la diffusa, a volte compiaciuta, ostentazione consumistica; un tal fenomeno, che ha svariate motivazioni, rischia di paralizzare sul nascere ogni tentativo di dialogo tra le culture, riducendo il problema della cittadinanza a quello della *pura identità, o identificazione, burocratica*.

È chiaro come la cittadinanza non possa limitarsi a una questione di timbri, o di documenti, approntati da qualche burocrate zelante; il primo problema è costituito dalla vasta, e poco accogliente, 'terra di nessuno' in cui s'aggira il migrante di oggi, sospeso fra il *collasso* dei paesi d'origine (assedati, spesso, da guerre, prostrazione economica, malattie endemiche...) e l'*inconsistenza civica* dei paesi d'approdo, poco capaci d'instaurare, per i loro sistemi culturali in crisi, un genuino confronto interculturale.

Occorre comprendere che il paese d'approdo non è solo un guanciale su cui appoggiarsi, una spiaggia per porre termine al proprio esilio, ma è un *universo d'arrivo*, con una sua interna strutturazione, un ambito configurato più che un 'non-luogo'. Si può così sintetizzare una delle questioni più delicate: bisogna che l'altro, sopravveniente, *acquisti un volto*, ma ciò reclama, simultaneamente, che anche noi *recuperiamo un nostro volto*, rielaborando i valori soggiacenti alle nostre società, senza confondere questo problema con l'approntamento dei pur necessari strumenti di filtro e controllo.

Un conto è predisporre e affinare tali strumenti, un conto è dialogare con le persone e i gruppi portatori di altre culture, esercitando la memoria profonda, quella memoria 'organica' che custodisce i significati dell'identità sia delle persone, sia dei popoli (la Bibbia, vero codice dell'Occidente, varie volte propone il seguente *leit-motiv*: 'Ricordatevi di quando eravate stranieri nella terra d'Egitto, e dunque ora...').³

3 Il prezzo della cittadinanza: ambiguità e contraddizioni

'Cittadinanza' è un termine/concetto contrassegnato da una rimarchevole ambiguità, configurandosi la cittadinanza come un insieme di meccanismi, costituenti sempre più quasi una *grande macchina*, funzionalizzata a inclu-

3 Cfr., ad esempio: *Dt 24, 17-22*.

dere ed escludere; ciò significa, essenzialmente, che la 'cittadinanza' non costituisce un tranquillo concetto giuridico, bensì un concetto eminentemente politico, come è stato sostenuto, nel Novecento, da alcuni fra i più autorevoli studiosi della questione.

Del resto, una certa dose d'ambivalenza era già presente nel quadro propostoci da Aristotele: la sua nozione di *politeia*, infatti, può definire l'assieme dei cittadini che compongono una *polis*; ma, in seconda istanza, *politeia* indica anche il sistema delle istituzioni compaginanti la *polis*, scandendo e modulando le regole di appartenenza alla comunità.⁴

Una maggior ambiguità si può cogliere nel celebre scritto: *Cittadinanza e classe sociale* dello studioso T. H. Marshall che, in vari passi del suo testo, tende a identificare i meccanismi selettivi della cittadinanza con i più diffusi paradigmi sulla ricerca della sicurezza come compito sociopolitico fondamentale (Marshall [1950] 2002). Quel che intendo sottolineare: l'aspetto propriamente politico si collega alle lunghe lotte per la rivendicazione, per il *riconoscimento*, e nel fuoco di tali lotte l'essenziale non sembra costituito, certamente, dallo scrupolo per le procedure amministrative...

Semmai, emerge con pieno rilievo la cittadinanza quale virtù civica, assumendo il termine 'virtù' tutto il vigore della connotazione legata al pensiero politico classico.

In breve, affiora anche uno sfondo comunitario, che conduce l'interprete ad accostare, se non a identificare, i *valori* con i *diritti*, alla luce di ciò che potrei definire 'patriottismo costituzionale'; tutto ciò condurrebbe a ridimensionare la concezione della cittadinanza come macchina amministrativa, determinatrice delle differenze e dispensatrice dell'omologazione, tale da collocare individui e gruppi di individui in un ordine di tipo gerarchico: cittadini veri e propri, stranieri in cammino verso la cittadinanza e altri uomini, genericamente subordinati e tutelati con minor salvaguardia.

Un problema nevralgico sembra costituito dall'automatismo connesso a tali designazioni, con posizioni assegnate, entro le articolazioni sociali, dalla macchina evocata sopra, *indipendentemente dai valori personali*, e in sintonia con una concezione utilitaristica del diritto; il diritto verrebbe così negoziato, e la cittadinanza concessa in virtù di una competenza, di un saper lavorare e produrre, entro una concezione meramente funzionalista ed economicista della convivenza sociale.

In conclusione, tali eccessi da *business* spingono alcuni studiosi, con un movimento pendolare opposto, a proporre di rescindere alla radice il rapporto fra appartenenza e diritti, trovando per i diritti un fondamento in qualche modo autonomo, ripetendo così il problema del giusnaturalismo illuministico, con anche i rischi correlati di amplificazione retorica (Costa 2009, p. 149).

4 L'esser cittadino coincide con la 'partecipazione alle funzioni di giudice e alle cariche', Aristotele: «Politica» (in Laurenti 2000, p. 72).

4 Con Ricoeur e Habermas: un ulteriore spunto di riflessione

Per i tre temi decisivi del dialogo, della pace e della costruzione di una nuova prospettiva europea (entro una 'costellazione post-nazionale'), non occorre dunque soltanto affinare i meccanismi amministrativi riguardanti la cittadinanza, ma occorre costruire, in parte *ex-novo*, una rigorosa *politica della cultura*, in grado di modellare, in maniera articolata e approfondita, il dispiegarsi delle differenze, imprimendo loro un moto consapevole di convergenza.

Paul Ricoeur ci ricorda le *vite sospese* degli stranieri, che spesso non godono di adeguate garanzie e convenienti protezioni giuridiche; la loro situazione è incerta, ma, sottolinea il filosofo citando il profeta Amos, noi tutti 'siamo stranieri', rispetto a qualcun'altro o a qualcos'altro, e dobbiamo quindi rispecchiarci nella sofferenza e nell'insicurezza degli altri uomini.⁵

Le considerazioni di Ricoeur riguardano il diritto di ospitalità, nel labirinto di un mondo contemporaneo nel quale brilla, come centrale, la sfida della complessità; dopo aver distinto la tipologia del *visitatore*, spesso gradito, dalla tipologia dell'*immigrato*, che chiede suo malgrado, il filosofo analizza, infine, la tipologia del *rifugiato*, una figura in qualche modo tragica, che supplica e invoca, più che chiedere. In conclusione, Ricoeur delinea il compito etico dell'*'abitare insieme'*, secondo una fenomenologia che valorizza la libertà di circolare, commerciare e comunicare (talune annotazioni ricordano un celebre testo di Kant [1795] 2003).

Le riflessioni di Ricoeur giungono a rimarcare non solo il rischio del razzismo, ma anche quello della xenofobia, che pare nutrirsi di sospetto e diffidenza; e l'esclusione, una volta decisa e praticata, *trasforma la differenza in rifiuto*.

Con una svolta improntata al paradigma del realismo politico, Ricoeur precisa che occorrono vari stadi di ammissione alla cittadinanza, riproponendo una pluralità, secondo lui necessaria, di filtri predisposti, e concependo la piena 'naturalizzazione' come un secondo grado, definitivo, di ammissione alla cittadinanza, negoziata con gli Stati di provenienza, attraverso convenzioni antiche, ma anche convenzioni riconfigurate.

Non si tratta quindi solo di un cambio di legislazione, come sottolinea Jürgen Habermas, ma anche di un mutamento necessario di mentalità, con un 'diritto delle genti' che non riguarderebbe più solo i temi della pace e della guerra, ma giungerebbe ad articolare l'ideale decisivo dell'ospitalità universale.

In definitiva, si tratterebbe di concepire l'Europa, con l'assieme delle sue nazioni industrializzate, non come una cittadella solitaria, non come

5 Ricoeur 2008, pp. 45-46; 2013; cfr. Amos 2, 10.

una fortezza sotto assedio, rischiando di smentire la tradizione di tutela dei diritti umani, magari col pretesto di correggere gli abusi, o di contenere la pressione esercitata dai flussi migratori (Habermas 2008, pp. 5-24).

Al contrario, si profila l'impegno a propiziare una cittadinanza europea 'aperta', intesa come *ideale* e *scopo* da perseguire, piuttosto che come *radice*, con un doppio processo di apprendimento collettivo, tale da coinvolgere sia i *popoli* che i *governi* (tale dialettica, auspicata da Habermas, indurrebbe a giudicare l'odierno 'blocco' nella costruzione d'Europa solo come provvisorio).

I governi nazionali potrebbero diventare così i battistrada nella costruzione - per il tramite di convenzioni e trattati - di nuovi rapporti giuridici, anticipazioni delle trasformazioni della coscienza dei cittadini, con un graduale processo d'implementazione corale (e passando, assiduamente, dalla formulazione testuale alle successive esperienze pratico-sociali).

La questione del 'bel dialogo' sul tema della cittadinanza riguarda, propriamente, questo punto decisivo: separare la legittimazione politica dagli schemi puramente territoriali, trasformandoci inoltre, il più possibile, *da spettatori a cittadini partecipi*, attraverso una specie di apprendimento collettivo; pur nel fuoco delle difficoltà, diventar capaci di una duttile solidarietà, di un'autentica amicizia civica.⁶

5 Una certa idea dell'Europa, da G. Steiner a J. Semprún

Fra i testi più approfonditi, e simultaneamente sintetici, scritti sulla cultura europea, brilla di luce singolare *Una certa idea di Europa*, del saggista di lingua francese Georges Steiner (2006).

Lungo le sessanta pagine che compongono il libro, l'Autore esprime alcune sue intuizioni folgoranti e degne, a mio giudizio, della massima attenzione; il discorso si apre con la determinazione, nitida e spietata, di quegli errori, di quelle indecisioni e ambiguità che hanno punteggiato la storia europea nell'arco del Novecento, disegnando un orizzonte per il quale appare manifesto che tutto può essere ricondotto a questa situazione: *l'Europa non ha fatto la parte dell'Europa*, non è stata cioè fedele al suo impianto originario di valori e principi.

A cominciare dalle sue prime prove di scrittura, Steiner ha sviluppato la sua intuizione iniziale, secondo la quale il *linguaggio* non è solo mezzo positivo di comunicazione, ma anche strumento di coercizione, di propaganda manipolativa e perfino di distruzione (Dal Bo 2008).

Steiner analizza, assiduamente, la grande potenza negativa insita nel linguaggio, capace, con i suoi accorgimenti retorici, di nutrire i coaguli

6 Per le ultime questioni evocate, v. Zincone (1992); cfr. Zolo (1994).

ideologici più impensati; la retorica dei dittatori e dei capi totalitari non farebbe che articolare tale potenza negativa, riducendo il cristianesimo, e anche il socialismo, a una specie di messianismo impaziente.

Di fronte alla barbarie di un pensiero ridotto a una specie di 'riflesso condizionato', Steiner ci parla, con poche parole ben calcolate, della cultura europea e delle sue radici cristiane ed ebraiche; il valore di questa cultura, lo slancio della sua disposizione originaria consisterebbe nell'*invitare al significato*, innestando, in altri termini, la componente decisiva dell'interlocuzione e del dialogo, l'unica che può condurre al rispetto e alla valorizzazione dell'Altro.⁷

Sempre secondo il giudizio di Steiner, la miglior cultura europea avrebbe coltivato il sogno di un'autentica *élite*: rispettosa delle parole e dunque del nitore del linguaggio, degli altri uomini e delle altre culture, della natura e infine del Divino che, comunque inteso, permea sia la natura, sia l'uomo stesso.

Contro la 'frenesia del momento', Steiner esalta il lavoro umile e paziente, privo di facili illusioni; se, per lui, la principale materia prima degli USA sarebbe costituita dalla speranza/illusione, e allo stesso modo la maggior merce d'esportazione, il valore costitutivo dell'Europa, che conosce la pazienza del deserto dove ci si nutre 'con sassi e vespe', coinciderebbe con la *dignitas humana*; i confini dell'Europa sarebbero quelli delineati dall'*immaginazione*', la sua atmosfera familiare configurata da uomini 'ebberi di poesia', che si nutrono, letteralmente, di letteratura e di pittura.

Steiner è particolarmente attento al valore, poetico e artistico, dei Caffè europei, nei quali si sogna insieme un futuro migliore e si può discutere, amabilmente, anche della tragedia più grave...

Gli fa eco Jorge Semprún (Semprún-De Villepin 2005), che identifica nell'*etica della resistenza*, e nella connessa capacità di revisione e autocritica, il nerbo della più profonda cultura europea.

Semprún, ma anche Steiner, rielaborano alcuni temi della *Krisis* husserliana; anche per loro la 'stanchezza' costituisce il più grande pericolo per l'Europa, e lo stato di smarrimento della cultura europea esigerebbe non meno che una rivoluzione, ad un certo punto divenuta, ad uno sguardo più profondo, la *rivoluzione necessaria*.

L'umanità europea, figlia della disposizione mentale greca, si è come rinserrata nella familiarità istintiva con cui le persone di tradizione europea si ritrovano dovunque, nelle varie città, sentendosi come a casa; si discute con la certezza di essere intesi e di capire secondo il verso giusto, come in famiglia; e anche i valori dei Diritti dell'uomo, della Democrazia, apparentemente emigrati altrove, possono ritornare a casa, ritornando ad essere ciò che erano da tempo immemorabile: i valori costitutivi della

7 Su questo aspetto della riflessione, v. le acute considerazioni di Todorov 2014.

dimora comune europea, dell'uomo europeo, qualificato, con immagine poetica, come 'un ladro del fuoco' (Margalit 2014a).

La metafora del fuoco, capace di soffocarsi ma non di spegnersi, unisce autori come Husserl, Masaryk, Semprún e Steiner, ma ritorna utile anche per evidenziare il lato prometeico di Bloch e Orwell, illustratori di quell'etica della resistenza che ho evocato sopra.

Siamo ritornati dunque alla metafora della cenere e a quella del fuoco, ambedue ricorrenti nelle pagine husserliane e qui introduco la prospettiva husserliana sull'Europa, tanto spesso accennata retoricamente, ma raramente delineata con cura.

6 L'idea di Europa in Husserl

Nel contesto della riflessione avviata, mi sembrano particolarmente importanti gli approfondimenti sull'Europa proposti da Edmund Husserl, il cui antefatto è costituito dall'ampia letteratura circa la 'crisi di civiltà', letteratura fiorente fra le due Guerre mondiali.⁸

Ortega e, negli anni Venti del Novecento, Spengler avevano, con diversi accenti, presentato un vasto quadro del 'declino dell'Occidente', soffermandosi, con singolare rilievo, sul crepuscolo dell'Europa, attanagliata da una crisi giudicata difficilmente superabile. Le proposte di soluzione della crisi diagnosticata sono diverse in ciascuno di questi Autori, oscillando tra le speranze di rinascita prospettate da alcuni e il nichilismo più profondo in cui sembrano sprofondare altri (Ortega y Gasset 2000).

Husserl sembra possedere una certa conoscenza di questa letteratura sulla decadenza dell'Europa e dell'Occidente, come ci testimoniano alcune sue lettere, e in modo particolare s'interessa del fortunato testo del pedagogista R. Pannwitz: *La crisi della civiltà europea* (1917).

Per tale educatore, la crisi dell'Europa sarebbe interpretabile come *il venir meno degli scopi*, il dileguare dunque, progressivamente, di quelle *finalità* che avevano presieduto alla genesi e alla graduale formazione dello spirito europeo.

Husserl riprende le sue riflessioni sul disorientamento dell'Europa, e le approfondisce vigorosamente, soprattutto nel grande affresco, pubblicato postumo: *La crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale*.⁹ A questo scritto, il padre della fenomenologia lavorò tra il 1935 e il 1937, muovendo da una serie di conferenze, tenute a Vienna e Praga attorno al 1935. Le prime due parti dell'opera furono pubblicate nel 1937 a Belgrado, la terza vide la luce, postuma, nel 1954, suscitando un'accesa

8 Rielaboro, su questo punto, un mio conciso testo (Goisis 2009).

9 Husserl [1937 e 1954] 2008; cfr. Cristin, Ruggenini 1999.

discussione internazionale, alla quale parteciparono filosofi come P. Ricoeur, E. Lévinas e, in Italia, E. Paci e G. Semerari.

La crisi delle scienze moderne costituisce, per Husserl, solo un aspetto, per quanto decisivo, della crisi universale dell'umanità europea, la quale avrebbe assegnato all'*episteme*, al sapere scientifico lo scopo di orientare all'azione. Le scienze europee dunque, nello spirito galileiano, come luce per risolvere i problemi storici, intellettuali e spirituali dell'umanità europea, protesa a rinvenire nella scienza il proprio appagamento e l'intima pacificazione.

Ecco che, per Husserl, l'umanità europea sarebbe posta in crisi dall'insidia dell'*irrazionalismo*, che condurrebbe alla perdita dei significati e a un nichilismo privo di mordente (il filosofo insiste, come ho accennato, sulla 'stanchezza' dell'umanità europea, sull'affievolimento del suo coraggio intellettuale, contrapponendo al depotenziamento contemporaneo l'*eroismo della ragione*, caratteristico di quel manipolo di Greci generosi che avrebbero conferito il primo slancio alla tensione conoscitiva, peculiare dell'Europa).¹⁰

Quali le ragioni profonde di una crisi, che sembra deragliare verso un punto drammatico di non ritorno? Prima di tutto, per Husserl, sono da mettere in conto gli *abusi dell'astrazione*, caratteristici di una posizione illuministica, più o meno grossolana; andando in profondità, il filosofo diagnostica la radice della perdita dei significati nell'*obiettivismo fisicalistico*, caratteristico di tanta parte della cultura europea e formatosi a contatto con una mentalità permeata da arroganza scienziata.

In breve, la crisi delle scienze europee non riguarderebbe la sicurezza del loro procedere, né la fecondità pratica scaturente dalle loro indagini; paradossalmente, l'estrema fecondità degli esiti sembra coincidere con l'oscurità, sempre più densa, circa i fondamenti e i significati, contribuendo a una 'reificazione' generale dell'umanità europea, ridotta da fine a mezzo, da ideale a oggetto.

Husserl propone un'idea complessa e ricca dell'Europa, criticando, con singolare perspicacia, l'insufficiente impostazione della psicologia coeva, resa carente a partire dalla prevalente mentalità scienziata.

L'umanità europea, per rigenerarsi, dovrebbe recuperare pienamente l'ideale 'classico' del sapere, un sapere in grado di appagare e costituire la meta ultima nel cammino dell'umanità; la critica husserliana si muove dunque fra due abissi: quello di un *positivismo*, riducente l'uomo ad oggetto in un mondo di oggetti, e quello di un *irrazionalismo*, nutrito delle insufficienze e degli abusi della ragione (Husserl 1999a, pp. 53-110).

Dalla crisi della ragione non si esce, secondo Husserl, attraverso la rinuncia alla ragione, ma proprio, invece, attraverso il suo potenziamento,

10 Cristin 1997, pp. 12-107; 2001; per la ricezione italiana, v. Paci 1963; Semerari 1997.

la sua dialettizzazione, proponendo quindi una nozione più comprensiva e globale della ragione medesima. È questo il cuore della seconda parte della *Krisis* husserliana, protesa a mostrare come la concezione positivista si sia insediata entro le scienze europee moderne, facendo obliare il nesso con l'attività 'costitutiva', inerente alla soggettività umana.

Secondo Husserl, occorre allora riandare a Galileo e ai suoi primi seguaci; per essi, tutta la realtà naturale viene 'letta' in termini quantitativi, ridotta a relazioni matematiche, secondo un prevalente criterio ermeneutico che viene chiamato: 'euclideo'. Attraverso un'interpretazione dotta e originale, Husserl evidenzia come il paradigma galileiano faccia smarrire, via via, al mondo naturale ogni aspetto qualitativo e come, soprattutto, il criterio della 'verità' venga gradualmente sostituito con quelli della 'efficacia' e della 'fecondità pratica', lasciando così l'umanità europea priva del suo finalismo costitutivo.¹¹

7 *Lebenswelt* e umanità europea

La crisi delle scienze europee consiste dunque nell'indebolimento dei significati, per l'uomo, delle scienze stesse, nell'affievolimento della consapevolezza del compito determinato (*Aufgabe*) dell'Europa, nel contesto planetario. La rinascita, anche politica, dell'umanità europea dovrà passare necessariamente, per Husserl, attraverso il superamento di ogni concezione 'naturalistica', attraverso l'allargamento dell'idea di razionalità, in connessione con una vigorosa esaltazione della soggettività.

Al risveglio della soggettività, il padre della fenomenologia dedica pagine dense di analisi acute, mostrando come la soggettività umana venga infiacchita dal 'mondo parallelo' che l'attitudine scienziata viene disegnando, rendendo la *psicologia*, in particolare, protesa a realizzare un semplice adeguamento dell'uomo al suo ambiente circostante: è da tale 'sonno dogmatico' che Husserl tenta di ridestare l'umanità europea, cercando di ripristinare la viva *intenzionalità* della coscienza, quella coscienza che la dominante prospettiva meccanicista aveva mortificato e quasi spento.¹²

11 Le approfondite analisi husserliane hanno manifestato un gran potere d'irradiazione e influenza, ad esempio sulle idee dell'uomo politico ceco T. Masaryk; cfr. anche Patocka 1997. Per le deviazioni della fenomenologia, v. Taddio 2011. Quel che Husserl sostiene s'indirizza, anche se non esclusivamente, all'enucleazione e alla scoperta del *metodo*: cfr. Arduini 1996, pp. 17-45; 147-183. Per l'intera questione, v. Reszler 2007.

12 Husserl 1999b; Cristin 2001; De Giovanni 2004, pp. 13-29 e passim (s'illustra la 'complessità insostenibile' caratteristica della missione dell'Europa, oscillante fra ragione e potenza).

Nel grandioso orizzonte interpretativo disegnato in *Die Krisis*, l'intera filosofia moderna sembra ingaggiare una magnanima lotta contro il positivismo e il naturalismo scienziata, allo scopo di salvaguardare il peculiare rilievo della soggettività umana; nelle analisi husserliane, le stesse scienze si lasciano ricondurre all'attività costituente della coscienza, a un 'mondo della vita' (*Lebenswelt*) già dato, fin dall'inizio, alla coscienza, ma che essa, con un'opera destinata a riprendere 'sempre daccapo' (*immer wieder*), ha il compito di rielaborare, in un'assidua tensione quotidiana.

L'impostazione di Husserl è, dal punto di vista della comprensione filosofica, all'origine di molti tentativi compiuti, successivamente, dall'ermeneutica contemporanea, in particolare da H.G. Gadamer, per inserire il cammino dell'Europa entro un 'sistema di senso', capace di riattivarsi continuamente, con forme diverse, generazione dopo generazione (Gadamer 1991).

Per l'impostazione gadameriana, dietro ad ogni proposizione scientifica, che obiettiva una sfaccettatura del mondo naturale, è possibile identificare uno strato anteriore e più profondo, e così via, in un processo di regressione che perviene a metter in luce le strutture di una temporalità anteriore ad ogni tematizzazione, anteriore anche rispetto alla dimensione 'categoriale' del pensiero.

Tali strati ultimi possono venir intuiti, non configurati in precisi paradigmi, e la regressione a tali strati ultimi avrebbe una funzione decisiva per quella 'presa di coscienza radicale' alla quale Husserl e Gadamer invitano l'umanità europea: si tratta di *procedere a ritroso*, ricomprendendo le dinamiche evolutive che le scienze hanno seguito in Europa, non tanto fermandosi ai loro esiti cristallizzati, ma piuttosto afferrandone a fondo le movenze originarie, per riprendere il 'compito di verità' che le scienze medesime, nell'ultima fase della loro parabola, avrebbero obliato.

Ricapitolo, e fornisco un conclusivo spunto valutativo sul contributo della fenomenologia e dell'ermeneutica al cammino dell'ideale europeo. Un primo motivo d'interesse mi sembra costituito dalla sottolineatura del rilievo essenziale, evidenziato con intenso vigore, della *dimensione culturale* e della *tradizione* (sul primo aspetto insiste la fenomenologia, sul secondo l'ermeneutica).

La discussione novecentesca e quella odierna sulle radici e l'identità dell'Europa hanno reso singolarmente pregnanti le riflessioni di Husserl, per le quali la forma della cultura dell'Europa cambia continuamente, ma senza abbandonare l'originario nucleo essenziale nel suo cammino. La differenza sostanziale tra Husserl e gli altri teorici della crisi consiste nel fatto che il filosofo non rivolge il suo sguardo all'Oriente, attendendo da lì la salvezza, ma si concentra piuttosto sui tratti originari della tradizione europea, evidenziandone i dinamismi e la forza creativa.

Se non si vuol ubbidire ad una concezione meramente economicista dell'Europa, concepita *solo* come un grande spazio mercantile, i cui meriti

non possono certo venir sottovalutati, se si comprende che non di solo *euro* vive l'Europa, occorre allora interrogarsi sul rapporto fra l'identità profonda dell'Europa e le differenze, di vario tipo, che si squadernano nel nostro continente; c'è bisogno, allora, di rivolgersi alla filosofia e alla comprensione radicale che essa schiude, e di tale comprensione la fenomenologia e l'ermeneutica sembrano le avanguardie, concependo la tradizione non come semplice riproduzione o copia, ma come la continua rielaborazione di un pensiero creativo e profondamente originale.

Un ultimo motivo di attualità mi sembra costituito dalla critica filosofica alla febbre nazionalista; fra le varie forme di oggettivazione, Husserl e Gadamer collocano il *nazionalismo*. Si tratta di una malattia, di una specie di delirio, che aggredisce periodicamente anche l'umanità europea, spingendola a rompere l'equilibrio fra l'universale e il particolare; si smarrisce così lo sfondo filosofico comune, il *terreno d'intesa*, la vera 'lingua europea', rischiando il generale appiattimento in una comune de-responsabilizzazione.¹³

Dunque, l'Europa è più consistente di un *mito*, magari capace di mobilitare gli universi giovanili; era questa la singolare veduta di un politico di schietta tempra europeista, per il quale nutro un genuino rispetto, A. De Gasperi, che così chiariva la sua convinzione:

Qualcuno ha detto che la Federazione europea è un mito. È vero, è un mito nel senso soreliano. E se volete che un mito ci sia, ditemi un po' quale mito dobbiamo dare alla nostra gioventù per quanto riguarda i rapporti fra Stato e Stato; esso riguarda l'avvenire della nostra Europa, l'avvenire del mondo, la sicurezza, la pace... Se non questo sforzo verso l'Unione, volete il mito della dittatura, il mito della forza, il mito della propria bandiera, sia pure accompagnato dall'eroismo? Ma noi, allora, creeremmo di nuovo quel conflitto che porta fatalmente alla guerra. Io vi dico che questo mito è mito di pace: questa è la pace e questa è la strada che dobbiamo seguire.¹⁴

Invece, l'inserzione delle filosofie sopra ricordate invita a riprendere il nesso vivente fra le esigenze concrete dell'umano e le culture fondate sulla libera ragione, non sugli eccessi dell'attivismo e del pragmatismo, né sulle forzature deliranti di certo iper-razionalismo.

13 Si può accostare, a Gadamer e Husserl, la preziosa meditazione di Guardini 2004, pp. 97-105, fra i compiti dell'Europa, s'identifica il 'disciplinamento etico della potenza'.

14 Tale curiosa considerazione, svolta in un'importante occasione pubblica con tono perentorio e quasi impaziente rispetto alle critiche potenziali, in De Gasperi 2004, p. 109. Il riferimento è alla celebre teoria dei 'miti sociali', esposta nel IV capitolo delle *Réflexions* soreliane, nel quale l'accento batte, soprattutto, sullo sciopero generale rivoluzionario, proclamato e praticato dai sindacati operai.

Oltre al mito, che manifesta una notevole influenza persuasiva ma rischia di ricadere nella manipolazione, occorre superare il vecchio iper-razionalismo unilaterale e a volte intollerante, contrapponendo un'autocomprensione veramente razionale, senza forzature retoriche, caratteristiche invece di quel culto della *Heimat*, della 'patria carnale' che sta sullo sfondo del nazionalismo, con i rancori esasperati che alimentano la guerra.

La vicenda dell'umanità europea sembra, forse, troppo idealizzata da Husserl e Gadamer, e il suo controcanto necessario si trova nella multiforme opera di E. Lévinas; questo grande pensatore franco-lituano descrive le vicissitudini attraverso le quali un'esagerazione della soggettività rischia di gettare l'umanità europea nelle braccia di un egoismo irresponsabile, elevando a feticcio la potenza, e abbellendo quest'idolo adorato con fraseologie narcisistiche; ecco, l' 'errore di Narciso' starebbe dietro ad un'esasperazione della soggettività, fino agli esiti di una cruda *egocrazia* (dominio dell'io) e fino all'esito estremo del *solipsismo* (posizione per la quale esiste solo l'io, e l'io soltanto, entro una concezione di individualismo illimitato).¹⁵

In conclusione, il gran valore delle prospettive filosofiche evocate mi sembra condensarsi nelle sollecitazioni tese a risvegliare l'Europa, infondendole una nuova virtù di coraggio, stimolandola a riscoprire la sua fisionomia di comunità di popoli in cammino, una comunità di popoli viventi 'in una concordia sinfonica', non in un 'caos senza concordia'.

Se si depurano le righe che seguono da una certa enfasi generosa, non si può non convenire con le profonde intuizioni di Husserl:

Il maggior pericolo dell'Europa è la stanchezza. Combattiamo contro questo pericolo estremo, da buoni europei, con quella fermezza d'animo che non teme nemmeno una lotta destinata a durare in eterno. Allora dall'incendio che distruggerà lo scetticismo, dal fuoco soffocato della disperazione per la missione umanitaria dell'Occidente, dalla cenere della grande stanchezza, rinascerà la fenice di una nuova interiorità di vita e di una nuova spiritualità, il primo annuncio di un grande e remoto futuro dell'umanità: perché soltanto lo spirito (*Geist*) è immortale.¹⁶

¹⁵ Per il ruolo di controcanto critico svolto da Lévinas, v. Sansonetti 2009, pp. 37-137, testo nel quale le filosofie dell'Europa sono presentate entro un chiaroscuro drammatico.

¹⁶ Husserl [1935] 1999b, p. 92; Alici, Totaro 2006; Pozzo, Sgarbi 2009; Paci 1963; Fontana 1994 (l'identità europea avrebbe avuto bisogno dello 'specchio deformante' dell'Altro: il barbaro, l'eretico, il selvaggio... per legittimare l'idea di un progresso indefinito e dell'indiscussa supremazia dell'Europa); per i misfatti dell'Europa: Mazower 2000. Infine, qualche studioso sottolinea come lo spirito d'avventura sia il nocciolo duro della tradizione europea, quasi la sua cifra 'fatta di rischio e di novità': Mathieu 1989, p. 11; p. 57 e *passim*.

8 Hotel Europa: la prima via verso l'abisso. Il colpo di pistola di Bernard-Henri Lévy

Il Trattato di Maastricht ha impresso, com'è noto, una più accentuata connotazione politica alla preesistente articolazione comunitaria: è sorta così l'Unione Europea, e tutto sembra procedere, sia pure con lentezze e difficoltà, verso una più compiuta convergenza istituzionale (Lippolis 1994).

Nasce allora la questione della cittadinanza europea, di cui siamo titolari, indistintamente, noi cittadini degli Stati dell'Unione; ma il problema dell'identità europea, del sistema di valori e di ideali sui quali si regge è molto più antico, come abbiamo compreso proprio a partire dalla *Krisis* husserliana, e dunque, prima di esaminare i diritti e i doveri che si collegano alla cittadinanza europea, occorre riconsiderare, in profondità, il terreno sul quale la cittadinanza europea si edifica, anche con tensioni e perfino attraverso conflitti.

Un grido di allarme genuino, come un bengala lanciato nel buio: è il breve dramma scritto e rappresentato da Bernard-Henri Lévy; nella prima parte del testo si evidenzia, con tagliente nitidezza, la decadenza dell'Europa e la sua sterilità, mentre nella seconda parte si fa qualche modesta proposta per uscire da una crisi tanto radicale.¹⁷

Il brillante saggista, europeo di lingua francese, fa un po' come il romantico tedesco Zacharias Werner, il quale, per risvegliare un pubblico indifferente o distratto, salì sul pulpito di santo Stefano a Vienna, esplodendo, nello sbigottimento generale, un colpo di pistola 1814.

Così si devono intendere, a mio giudizio, le singolari divagazioni, al limite dell'oscenità, proposte da Lévy, sempre allo scopo, penso, di ride-stare bruscamente le persone, che numerose affollano i teatri, per sentire, finalmente, qualche cruda verità sull'Europa.

C'è un secondo aspetto da mettere in conto, a mio parere: B.-H. Lévy avverte acutamente il rischio della retorica, soprattutto quando imbocca la strada del cosmopolitismo kantiano, dell'eroismo della ragione husserliano e infine dell'umanesimo dell'altro uomo di Lévinas.

Occorre dunque affiancare il recupero degli ideali e dei valori, con i quali ricucire la prospettiva europea, con un controcanto puntuale che sottolinea, in ognuno dei cinque Atti che compongono la *pièce*, l'umanità comune del protagonista, talora la sua bassa umanità; pensieri obliqui, pensieri grevi, saturi di preoccupazione materiale, zavorrano ogni ragio-

17 La *pièce*, che denuncia l'eterno *virus* della vanità, ha avuto la sua prima rappresentazione al Teatro La Fenice, a Venezia (11/7/2014), per la regia di Dino Mustafic, un importante regista bosniaco, e la *performance* si è retta sulla recitazione, davvero straordinaria, dell'attore francese Jacques Weber. L'editore Marsilio, che ha pubblicato il testo, è stato il primo, in Italia, a far conoscere il pensiero di Lévy 1977.

namento e ogni slancio troppo sublime...

Su tutto poi domina, come un mostro o meglio come un idolo, la contemporanea tecnologia: *Internet*, *Google* e il telefonino che gracida continuamente, interrompendo la continuità del pensiero, offrendo un traboccante fluire d'informazioni né utili, né richieste.

Si esordisce con il ritornello: 'L'Europa è morta'; ma dove è morta? A Sarajevo, a Srebrenica, sotto gli occhi, vergognosamente distratti, delle forze dell'ONU e delle diplomazie degli Stati europei. E qui, improvvisamente, il dramma di Sarajevo richiama il primo dramma dell'Europa, con l'assassinio dell'arciduca austriaco Francesco Ferdinando, e con lo scoppio dell' 'inutile strage' della Prima guerra mondiale... (Lévy 2014, p. 15).

Di fronte a così tragici genocidi, l'Europa non può dirsi 'in libera uscita'; spetta ai vivi esser la tomba dei morti: con una scrittura emozionante, il saggista francese sembra compenetrare il grande ideale dell'Occidente: la *responsabilità*, con l'ideale costitutivo dell'Oriente: la *compassione*.

Ma l'Europa deve provare i suoi rimorsi e i suoi rimpianti, di fronte a morti tanto numerose, per avere indietreggiato e chiuso gli occhi.

Se esser liberi significa circolare, senza impacci e senza reticenze, in una dimora che si sente propria, allora l'umanità europea ha rinunciato a questa disposizione, cedendo alla politica come a un idolo, come al *Gros Animal* (qui il linguaggio di Lévy coincide con quello dell'anagramma del suo nome: Veil, intendo dire Simone Weil che identifica la politica come un grosso animale) (p. 21).

Dunque, verso la conclusione del primo Atto, scocca l'affermazione basilare: 'L'Europa muore a Sarajevo', ma muore anche a Srebrenica, come accennato prima: muore per le debolezze, le contraddizioni e le viltà degli amministratori e dei politici europei, presuntuosi e perentori nelle affermazioni quanto smarriti nelle impostazioni teoriche... Lévy si sofferma sugli accordi di Dayton, orientati a dividere la Bosnia, e vede in quegli accordi la ragione del precipitare successivo del conflitto.

Sarajevo e Srebrenica richiamano Auschwitz; anche se l'Autore è convinto della tragicità incomparabile, fuor di misura, della Shoah, fa esclamare al suo protagonista, come travolto da un impulso irresistibile: 'A che cosa serve ricordare la Shoah se non a impedire Srebrenica?' (p. 31).

Quella che esce abbattuta, come folgorata, è l'Europa della Democrazia, dei Diritti dell'uomo e dell'Illuminismo, quell'Europa che, dopo gli orrori della Seconda guerra mondiale, aveva pronunciato il suo netto: 'mai più'; e invece come un incubo, come un eterno ritorno del medesimo orrore, riaffiora oggi 'l'inclinazione monacense' dell'Europa, cioè la tendenza a tradire, a coprirsi gli occhi per non vedere, ad arretrare per vigliaccheria.

Non tutte le tradizioni europee sono azzerate, non quelle tristi e vergognose, ma proprio quelle più gloriose e nobili; e ciò pone un ultimo interrogativo: dove erano i cittadini europei, anzi, con una vibrazione più immediata: dove

eravate quando l'Europa sanguinava a Sarajevo? Si cerca di spegnere tali interrogativi, ma non si può 'soffocare il frastuono della bassezza umana'. Eppure, con un brusco rovesciamento, il protagonista di Lévy scrive, manifestando la sua fede nell'Europa: 'Et Dieu sait, pourtant, si j'y crois!' (p. 34).

Nel secondo Atto, l'invettiva sembra gonfiarsi di generosa indignazione, tramutandosi in un groviglio di pensieri, ma pronunciati ad alta voce, in modo da dar risalto alla rabbia e alla speranza, che si mescolano continuamente, come in un vortice. Vi sono parole aspre, ma severamente incisive, anche contro l'Italia, con la sua politica tradizionale (p. 39); ma non mancano espressioni risentite, e anche colorite, nei confronti della politica germanica, con la sua bancocrazia inaridente e un duro giudizio è rivolto anche alla Francia, per l'angusto nazionalismo che abiterebbe parecchi settori della sua politica estera. Insomma, la difficile situazione dell'Europa e le resistenze dei vari Stati sono esaminate spietatamente.

Proprio perché è così mediocre e così frastornata dal rumore di fondo della *routine* politica quotidiana, proprio per questo l'Europa cede di fronte a tiranni e dittatori, quelli vecchi e quelli nuovi, mostrando sì una certa fedeltà, ma rivolta al tradimento (pp. 52-53).

Il disgusto verso il razzismo e verso il nazionalismo reazionario sovrabbonda sempre più, e poi trabocca, come nei Surrealisti e in certe altre avanguardie artistico-letterarie; la Francia odierna sarebbe insieme vecchia e malata di infantilismo, dunque rimbambita. Ciò viene sostenuto in un breve ricordo del portavoce di Lévy, che si rammenta di un altro Lévy, le cui preoccupazioni vengono ora a essere corroborate dagli avvenimenti susseguenti, in modo impressionante.¹⁸

In particolare, è la fiumana blu del Lepenismo che turba, direi che disgusta il protagonista, anche per quei macabri giochi di parola, per quegli *slogan* che celano, a malapena, il fantasma della morte, ad esempio: 'La patria dei Rom è il pog-rom'.

Ogni memoria è prosciugata, prosciugata come un lavandino sturato... E da questa memoria affiorano, prepotenti, volti e profili di paesaggi, volti e paesaggi intrecciati.

Ciò che manca all'Europa odierna sono i volti, essendo tutto dominato da anonime ed esangui astrazioni; l'esempio di Lévy è davvero illuminante: l'euro non reca, alla sua superficie, nessun segno distintivo, ma solo ponti senza tempo, e strade senza carattere, che non conducono a nulla. Aggiungo che chi ha pensato così le banconote lo ha fatto per non privilegiare nessuno, e per non urtare nessuno: ma l'esito è quello dello spaesamento, dello smarrimento di tutti.

¹⁸ Il riferimento è a Benny Lévy, quasi omonimo del nostro filosofo: fu segretario di Sartre, esponente influente della Sinistra extraparlamentare francese dalla fine degli anni Sessanta del Novecento; poi abbandonò ogni militanza in Europa, per emigrare in Israele, diventando studioso e cultore del *Talmud*.

I maestri coniatori hanno agito come quei filosofi che, per pensare l'Essere privo di ogni determinazione, lo hanno spogliato di ogni attributo, fino a condurlo vicino al Nulla, a volte facendolo coincidere con il Nulla.

Tornino dunque i volti, quello di Kant, quello di Lévinas, ma anche quello di Husserl, indicato come il vero padre dell'Europa, avendo messo in evidenza come l'Europa si regga sull'invenzione dell'Ideale; con Husserl si trascenderebbe, infine, l'antico mito d'Europa, per attingere alla piena consapevolezza, con una radicale presa di coscienza che l'Europa vive e muore di questo Ideale:

Dopo Husserl non abbiamo più trovato di meglio per definire l'Europa. Non abbiamo mai trovato niente di meglio dell'idea che siamo servi a causa delle nostre radici e liberi grazie all'Idea, e che l'Idea di Europa è quella decisiva determinazione supplementare.¹⁹

Un secondo tema che Lévy svolge con notevole efficacia persuasiva: quello dei poveri e dei rifugiati, il cui destino viene sintetizzato col nome di Lampedusa, nome che trattiene un simbolo, un richiamo, forse decisivo, alla luce.

Il messaggio suonerebbe, pressappoco, così: si ha paura dei poveri, e invece in loro traluce la speranza, rinviando le loro esistenze a un futuro aperto, non programmato e consumato a priori. Da come sapremo orientare queste situazioni, al confine tra speranza e disperazione, dipenderà anche il nostro futuro, il futuro di tutti. 'O la cultura dell'accoglienza, o la barbarie': il dilemma è lì, dischiuso davanti al nostro cammino e se le lacrime non saranno i semi del futuro, se cioè quanto di terribile è accaduto e accade sarà stato *invano*, allora la partita è davvero perduta, e ascolteremo soltanto il rumore delle rovine, attorno ai nostri passi.²⁰

9 I tre anelli della cittadinanza: nazionale, europea e cosmopolita

Ancora alcuni tratti per delineare una *diagnosi del nostro tempo* nel quale noi tutti, esseri umani, ci sentiamo come derubati dell'apertura verso il futuro, un futuro che non sembriamo più capaci di intravedere come un fertile campo, pervaso dalla speranza (Rey 2013).

In particolare, con più o meno consapevolezza, gli universi giovanili

¹⁹ Lévy 2014, p. 103. Coincidono perfettamente con tale prospettiva le considerazioni di un sinologo e comparatista di genio: Jullien 2011. Su Husserl, cfr. Cappelletti 2009, pp. 803-808; Cappelletti, Cristin 2012; Bucci 2013; Trincia 2012.

²⁰ Lévy 2014, p. 65.

si sentono quasi privati della percezione di un futuro da poter costruire assieme, in maniera partecipativa, attiva e responsabile.

Con Paolo Rossi, distinguerei tre tipologie della speranza; la prima tipologia configura delle speranze smisurate, coltivando paradisi immaginari e costruzioni dell'uomo nuovo: si delinea una *storia senza destino*, come può accadere in alcune modalità dell'ideologia e dell'utopia, rappresentative di ciò che Raymond Aron ha qualificato come: 'l'oppio degli intellettuali' (Rossi 2008, cap. 1).

La seconda tipologia manifesta, con un'inclinazione diametralmente opposta, *le previsioni più catastrofiche*, secondo le quali la dominanza di desideri soltanto accumulativi ci condurrebbe di fronte a situazioni prive di uscita, a strette soffocanti, in una prospettiva difficilmente oltrepassabile.

La coltivazione di speranze smisurate e l'abbandono alle previsioni catastrofiche hanno, a guardar bene, più di un punto in comune, nutrendosi di ciò che potremmo chiamare: 'pensiero desiderante', seguendo uno slancio iperemotivo, superficiale e poco capace di argomentare profondamente, tenendo conto delle dure 'lezioni' impartite dall'esperienza, un po' come se dicessimo, tra noi e noi: 'e perché no?'.

Più interessante la terza tipologia, consistente nell'attitudine a coltivare *ragionevoli speranze*; un tale *habitus* imprime nella nostra mente la risolutezza intellettuale e la fermezza del carattere, rendendoci capaci di opzioni etiche fondamentali, ruotanti attorno al perno antico della *virtù*; occorrerebbe cogliere, da subito, la connessione fra questa coltivazione positiva e gli stili di una cittadinanza ben intesa.

La cittadinanza come autoaffermazione non ama gli *slogan*, ma si nutre dell'atteggiamento di chi ripete, e si ripete: 'io non ho paura' (a causa di opzioni eccessivamente orientate al materialismo, nell'impostare questioni come la cittadinanza e la Democrazia, troppo spesso gli intellettuali trascurano il rilievo del fattore educativo, che il 'nostro' Giuseppe Mazzini definiva: 'il pane delle anime').²¹

Dovremmo imparare a concepire, mi sembra, le tre cittadinanze: la nazionale, l'europea e quella cosmopolitica come intrecciate in una specie di nodo virtuoso, in maniera tale da corroborarsi e potenziarsi vicendevolmente. A mio giudizio, esiste una sequenza nel concepire e praticare le tre cittadinanze, ed è una sequenza di tipo *maturativo*, configurandosi un autentico itinerario, un cammino di dilatazione, in qualche modo *a cerchi concentrici*; è di esperienza comune il fenomeno per cui non si perviene immediatamente all'apprezzamento di ciò che è universale, ma per un assiduo ampliamento, a meno che non si giunga ad attingere un'universalità vacua, e ingannevole perché illusoria.

Così l'apertura ad uno stadio di ulteriorità della cittadinanza non signi-

21 Mazzini [1861] 2005, p. 922.

fica affatto, a me pare, l'oblio, o la negazione, dei precedenti stadi, bensì il loro consolidamento e approfondimento; per limitarsi ad un solo esempio, sembra ormai un vuoto chiacchiericcio il giudizio, invalso fino a qualche tempo fa, secondo il quale lo Stato-Nazione sarebbe consumato, completamente; in tutto il mondo, lo Stato-Nazione sembra riaffacciarsi con gran forza, rivendicando un tipo di appartenenza piuttosto coesa. Per limitarci all'ambito italiano, non mancano studiosi autorevoli che sottolineano tale 'rivincita dello Stato', e non solo per le questioni che riguardano la sicurezza, legate, ad esempio, ai rischi connessi col fenomeno del terrorismo.

Ritornando alle tre tipologie evocate della speranza, occorre porre al centro questa esigenza: le speranze che coltiviamo devono essere accuratamente consapute, e dobbiamo farci attenti anche al *modo* con cui le coltiviamo, un modo che dovrebbe essere propositivo, costruttivo, e tenendo ben ferma l'istanza seguente: viviamo in un 'mondo', istituzionale e di costume, che abbiamo il dovere di *tentare di cambiare in meglio*, almeno parzialmente.

Solo esseri umani viventi, più fermi di ogni sventura e più 'duri' di ogni tempesta, possono intraprendere un tale tentativo, conservando una ragionevole fiducia nel futuro.

E tuttavia proprio l'orientamento verso speranze ragionevoli, ci impone abiti di misura e realismo, e dunque ci costringe a precisare, in anticipo, *le condizioni* mediante le quali conseguire gli obiettivi messi a fuoco; la prima condizione consiste, a mio parere, nello *sprovincializzare il dibattito sulla cittadinanza*, attraverso una radicale presa di coscienza di quanto accade nel nostro pianeta, in maniera tumultuosa, a volte con l'impeto di un movimento tellurico.

La seconda condizione, difficile da realizzare e reclamante un arduo cammino, consiste nella ricercata *internazionalizzazione del diritto costituzionale*, essendo a rischio niente di meno che l'eguaglianza nel godimento dei diritti (s'intuisce subito come il diffuso nichilismo giuridico costituisca un vero 'tarlo', che mette in pericolo tale ricerca, accumulando i sospetti più gravi sull'eguale dignità di ogni persona, di ogni popolo).

Autorevoli studiosi, come Valerio Onida, hanno ben evidenziato le due condizioni indicate sopra, chiarendone la difficile realizzabilità alla luce di un orizzonte generale caratterizzato dal deperimento della Democrazia e dall'insorgenza dell'antipolitica.²²

Sempre più persone, mi sembra, comprendono la portata rischiosa dei due fenomeni, in parte anche intrecciati, menzionati sopra; siamo di fronte ad un crescente disagio, ad un affanno delle Democrazie, non tanto per gli

²² V. Onida 2007, cap. 5, Cittadinanza 2010, per la critica al nichilismo giuridico cfr. Posenti 2009, pp. 179-196 e 2012.

attacchi esterni di un qualche potere totalitario, ma per un molecolare processo di svuotamento e interno inaridimento.

Ora, il cammino delle Democrazie ci mette di fronte alla loro vulnerabilità; lo *status* delle Democrazie, non dimentichiamolo, è tale da non promettere nulla a nessuno, reclamando, al contrario, molto da tutti.

10 Democrazia, cittadinanza e dintorni

Il quadro del disagio, evocato sopra anche mediante il testo *Hotel Europa* di B.-H. Lévy, si salda con le difficoltà attuali dell'Europa, un'Europa non più 'a due velocità, ma ormai 'a molte velocità', con in più una disaffezione diffusa d'interi nazioni, disaffezione che pare crescere quanto più le soluzioni vengono affidate ai tecnocrati, sembrando così 'calate dall'alto'.

L'orizzonte etico nel quale inserire i nostri doveri e impegni, nell'ora presente, è quello dell'*ideale cosmopolitico*, e del rispetto da professare e praticare *erga omnes*; occorre far intendere, secondo me, come un ideale di rispetto universale non coincida affatto con la rassegnazione, o con una sterile inazione. Il rispetto nasce dalla comprensione, armonicamente reciproca, della propria ed altrui dignità, con una certa radice di fierezza: ricordando l'ammonimento di non farsi schiavi di nessuno, e neppure di noi stessi.

Una tradizione più profonda di pensiero ci viene ammonendo che le catene interne, che avvincono la nostra mente, non sono meno condizionanti delle catene che ci avvolgono dall'esterno: solo chi sente in sé l'esigenza di questa dignità morale sembra potersi configurare *come persona*, come appartenente all'umanità nel senso pieno del termine e dell'idea, nell'ascolto di un'obbligazione etica rigorosa (quando parliamo di uomo in senso generico, usiamo il linguaggio della *natura*, quando parliamo di persona, adoperiamo il linguaggio dell'*etica*).

Per configurare un concetto positivo di cittadinanza, occorre, prima di tutto, avere fiducia nei valori sui quali la cittadinanza democratica si fonda (per questo la temperie nichilistica, soprattutto quella epidermica e smemoratamente ludica, costituisce una minaccia: perché s'intreccia agevolmente con lo sconforto, un clima che genera o la rassegnazione, o la violenza ribelle).

Si tratta di scuotere l'apatia, attraverso un assiduo impegno educativo, dovendo la cittadinanza democratica nutrirsi, come evocato sopra, di una triplice caratterizzazione: essere *attiva, partecipativa e responsabile*; non si tratta di qualità opzionali: o la cittadinanza democratica manifesterà, almeno in parte, queste caratteristiche, o non sarà affatto, almeno in maniera persuasiva e influente.

Occorre, dal punto di vista di una conoscenza approfondita, passare dal piano della sociologia a quello di un'antropologia scavata fino alla sua essenzialità; solo un tale passaggio può consentire di riscoprire, teoretica-

mente e praticamente, *la centralità dell'individuo responsabile*; ciò è tanto più urgente, a mio giudizio, quanto più la massa si manifesta, nell'epoca in cui viviamo, come qualcosa di informe, come un *quid manipulandum* (la stessa etimologia della parola: 'massa' rinvia alla malleabilità, alla plasmabilità da modellare incessantemente, come, d'altronde, significa l'etimologia di 'folla', dal verbo *fullare*, che indica il premere, lo strizzare, per esempio dei panni bagnati).

So bene che si sono manifestati tentativi di rivalutare le masse (particolarmente notevole mi sembra quello di E. Canetti); ma il loro protagonismo, e la loro vulnerabilità, mi pare rappresentino ancora un rischio mortale, forse il *rischio dei rischi* per l'ideale di una cittadinanza democratica; in particolare, quel che fa problema è la compenetrazione fra il carattere acefalo delle masse e la permeazione, sempre più profonda, della dimensione economica del consumo, che sembra ridurci tutti a passivi fruitori di beni, fruitori conformisti, con le nostre esistenze più o meno mediaticamente ispirate e orchestrate (più, forse, esseri consumati, che consumatori) (Bauman 2007; Arcuri 2008).

Dalla rassegnazione e dalla passività ci può trar fuori un autentico *spirito di dialogo* (spirito completamente difforme dalle sue contraffazioni, più o meno sofisticate); conosco bene le obiezioni, secondo le quali il nostro tempo sarebbe afflitto da un'inguaribile *misologia*, cioè da un odio, a volte viscerale, nei confronti di ogni pensiero e, soprattutto, di ogni 'fatica del concetto'; si tratta di capire il vuoto di proposte che si cela dietro al dominante pseudo-realismo in materia politica; si tratta di persuadere i giovani, in particolare, dell'ineluttabilità dell'alternativa: *dialogo o violenza*, persuasione o imposizione.

Si può comprender bene il processo a Socrate e la sua condanna: uomini come Socrate, che insegnano il valore più profondo del dialogo, provocano smarrimento o fastidio, e possono facilmente essere accusati come 'corrottori della società'. Gli Stati totalitari hanno mostrato insofferenza verso chi praticava il dialogo, ma un analogo fastidio provano varie specie di tecnocrati, condotti ad assumere il punto di vista secondo il quale il dialogo, rispetto al dispiegamento delle competenze, non sarebbe che indugio, se non intollerabile, e disorientante, 'perdita di tempo'.

Infine, per quanto riguarda le vie per poter corroborare le Democrazie europee in affanno, mi sembra da ricordare la sintesi efficace che si trova in un volume di Gustavo Zagrebelsky, il quale ha fissato, in alcuni punti, le sue indicazioni teorico-pratiche per ridar fiato ad istituzioni palesemente in difficoltà (Zagrebelsky 2007).

11 Uno spunto conclusivo: educare alla cittadinanza europea

C'è un prezzo piuttosto salato per il quale l'Europa potrà manifestarsi, con un suo ruolo significativo, entro la comunità mondiale, in maniera che, alla fine, si possa dire che la sua missione, così ardua, sarà compiuta: il prezzo di essere fedeli ai propri ideali costitutivi, affrontando conflitti e sfidando il rischio di una problematica rinascita.

Al centro, necessariamente, il compito di *formare ed educare*; tra parentesi, ritengo opportuno distinguere i due termini, che pure sono in correlazione, dicendo il formare di ogni addestramento e nozione che possono supportare l'individuo, parlando invece l'educare di scopi in vista, di risorse e motivazioni interiori e infine di libertà e creatività.²³

L'atto dell'educare ha un suo profilo di globalità, coinvolgendo non solo gli aspetti scolastici e 'curricolari', ma anche l'orizzonte dell'emotività, quel che si può chiamare 'il senso d'appartenenza'.

Lungo le vicende dello Stato/Nazione, si è coltivato e radicato un peculiare e specifico attaccamento al *terroir*. Si è consolidato un legame in qualche modo carnale, cementato dal rivolgersi e sostare nella configurazione di un determinato territorio, con sue caratteristiche specifiche (suolo, paesaggio e tradizione); ora, prima la modernità e oggi la globalizzazione hanno inferto un colpo durissimo, direi decisivo, a questa costellazione, a questa maniera, propria dell'umano tradizionale, di installarsi: oggi, davvero, viviamo in uno spazio nuovo, anche educativo, che ha ridimensionato le distanze, non abolendole, ma trasfigurandole nel loro significato.

Pensiamo alla 'generazione Erasmus', al continuo fluire di gruppi giovanili, abituati a fare i conti non con radici condizionanti, ma con l'aspirazione ad uno *scambio vitale*, di esperienze e di cognizioni. Veramente l'incontro, anche lo scontro, comunque il fare i conti, profondamente, con l'alterità: sono tutti elementi decisivi del nuovo stile di parte dell'umanità europea, sempre meno circoscritta in ristrette organizzazioni e in cristallizzate comunità politiche, che la tradizione aveva plasmato.

Riprenderei la sottolineatura: la configurazione dei *curricula* scolastici, per lo più disegnata 'dall'alto' anche se preparata dal dialogo fra le varie componenti, è solo un aspetto parziale, anche se non trascurabile, dell'intera questione dell'educare alla cittadinanza europea; i *curricula* ufficiali, fra l'altro, vanno interpretati dai docenti, risentono della loro sensibilità educativa e del loro apprendimento e si connettono, naturalmente, ai vari contesti nei quali l'azione educativa si esplica.

23 Per il tema dell'educazione alla cittadinanza europea, si dovrebbero considerare, innanzitutto, le indicazioni del Consiglio di Europa e della Commissione Europea, oltreché il prezioso materiale informativo di servizi come Europe Direct. Per il necessario approfondimento critico, segnalerei i quattro testi seguenti: Balibar 2004; Cotesta 2002; Parsi 2001; Pocchettino, Berutti, 2003.

In generale, non c'è questione più complessa, e perfino rischiosa, dell'educare, riguardando la libertà delle persone viventi, e non di semplici automi, e tutto il quadro è particolarmente in evoluzione per l'ardua condizione dell'Europa, attraversata da intolleranze, impazienze e dalla forza testarda dei pregiudizi, che livellano le prassi educative verso il basso (c'è anche una globalizzazione dell'odio, dobbiamo ammetterlo).

Dunque, bisogna necessariamente concentrarsi sul primo livello, quello di una corretta e il più possibile completa *informazione*; per fare un solo esempio, quanti intellettuali, anche di gran nome, diffondono informazioni errate, o incomplete, sul funzionamento delle istituzioni europee, contribuendo a propagare stereotipi e sentimenti di scoramento e disillusione.

Ricorderei, come parziale antidoto, il 'progetto Comenius' sulla cittadinanza attiva, che rende partecipe un'*élite* giovanile dei valori e diritti che stanno a fondamento del cammino dell'Europa.

Si tratta pur sempre di una logica di riforma, obietteranno i più radicali; ma se si riflette all'*humus* delle parole, riforma allude al *ri-formare*, cioè al conferire una forma nuova, una figura radicalmente nuova, il che equivale al termine, più roboante e anche pericoloso per i suoi costi umani, di *rivoluzione*. Ricordiamoci di una certa giornata, il 14 luglio 1789; al Re Luigi XVI che, udendo un gran baccano attraverso le finestre aperte, domandava: 'è una rivolta?', un saggio dignitario di corte rispose: 'no Sire, è una rivoluzione!'.

Il primo livello, quello informativo, è necessario, ma non sufficiente per il procedere complessivo di una *demopedia europea*, cioè di un cammino corale dell'umanità europea; oggi l'Europa, pur tra errori e incomprensioni, appare come un grande laboratorio di apprendimento, una grande officina a cielo aperto, nella quale si forgiavano gli strumenti per il futuro; l'educazione, per scendere in profondità, ha bisogno d'inoltrarsi anche nelle regioni dell'emotività, ha anche necessità di *esempi*, di narrazioni condivise, e non frutto di manipolazione; così il ricordo dei padri fondatori (R. Schuman, A. De Gasperi, J. Monnet, P.-H. Spaak...) non è questione di archeologia, ma di comprensione profonda, con l'ausilio della memoria storica, di un passato vicino a noi, capace d'illuminare in modo significativo anche il nostro presente.

Ritorna il tema di una maggiore compenetrazione, a livello educativo, fra ragione ed emozione; quando B.-H. Lévy invita l'umanità europea al '*retour du courage*' e a recuperare '*la véhémente chimie des rêves*', la furiosa chimica (o alchimia?) dei sogni, mi pare indichi una direzione di marcia analoga a quella che propongo.²⁴

²⁴ Lévy 2014, p. 152; cfr. Derrida 1987: dai seminari di questo filosofo, interprete di Husserl e Heidegger, nascono le meditazioni di Lévy sull'Ideale come sorgente dell'Europa e matura anche una certa svolta nell'ambito della Sinistra francese. Ma Derrida non ha mai nascosto i limiti dell'Europa e della sua tradizione: Europa, anche, come madre delle guerre

L'Europa, nata dalla contemplazione e dalla diffusione dell'Ideale, e dalla consistenza dell'individuo, dovrebbe mantenere tale assialità, facendone anzi partecipe il mondo intero, pur senza arroganza e con la cura genuina dell'autocritica.

Non si tratta di proporre qualche forzatura, o una riduzione del ricco fermento plurale, che avviva l'Europa contemporanea; si tratta, invece, di alimentare quel senso profondo di appartenenza che si nutre anche di sentimento ed emozione.

Nei processi educativi, pur senza poter tracciare linee divisorie categoriche, la coltivazione dei sentimenti e delle emozioni sembra preliminare rispetto all'importantissima maturazione della riflessione critico-personale (i *curricula* dovrebbero tener conto di questa distinzione, predisponendo la curiosità e l'attaccamento, per la costruzione dell'Europa, in una collocazione propedeutica, per poi sviluppare l'approfondimento dei temi connessi, in una disposizione riflessiva e critica).

In breve, occorre tenere ben ferma la *distinzione fra culture e ideologia*;²⁵ si tratta di una questione delicata, che non può essere affidata solo a proclami, o a una pubblicistica troppo appiattita sui problemi della quotidianità. Un'identificazione culturale operata su basi eccessivamente ristrette può facilmente presentarsi come esclusivista, piuttosto che come inclusiva, dando corpo ai secolari incubi dell'intolleranza, che hanno reso così travagliato il cammino degli Stati europei: dunque, porsi oggi il problema della cultura deve significare identificare soluzioni adatte a rilanciare, entro l'Unione Europea, *un progetto di convivenza multiculturale condiviso* («L'Europa o sarà culturale, o non sarà più», Sassatelli 2005, p. 69).

Considerando meglio la questione, chiamerei la cultura configurata in modo esclusivistico: ideologia, anche se ho ben presente che del termine/concetto di ideologia si danno vari significati alternativi, per esempio in chiave sociologica, sfumando le connotazioni critico-negative, e presentando l'ideologia in una luce piuttosto neutrale. Per me, invece, ideologia significa cultura determinata rigidamente, curvata in una certa maniera e quindi chiusa e cristallizzata; ideologia destinata, per l'espansione di queste caratteristiche, a entrare in rotta di collisione con altre ideologie, parimenti 'blindate'.

Quasi superfluo sottolineare come il nucleo dell'ideologia non dovrebbe trovare un rilievo centrale entro il gioco complesso dell'educazione alla cittadinanza europea, educazione più protesa alla problematicità che alle

e delle rivoluzioni, e perfino maestra di una sottile e inquietante 'crudeltà'. Tale 'crudeltà' è illustrata, con forza impressionante, da Kiš, 2005; cfr. Derrida 2013, pp. 15-70.

25 Innegabile la pluralità delle culture, e dunque delle culture di riferimento: una tale presa d'atto non dovrebbe stabilizzarsi nella mera constatazione, ma espandersi sul piano valutativo e diventare il fondamento di ogni ulteriore ragionamento e dialogo; cfr. Strada 2014.

angustie del dogmatismo. Se la formazione reca con sé la messa a fuoco di alcune *competenze* giudicate necessarie per il cittadino europeo, il movimento consecutivo dell'educazione stimola e mobilita una componente affettiva, facendo appello alla fierezza di una libera scelta, additando come meta l'agire politico responsabile entro una comunità nella quale ogni cittadino si ritrova titolare, simultaneamente, di diritti e doveri.

Il centro nevralgico della questione mi sembra costituito dall'intreccio fra le tre dimensioni dell'etica, del diritto e della politica, convergenti nella relazione educativa, ma formalmente distinte nell'articolazione delle varie proposte educative; come già sottolineato, la cultura che può dar nutrimento a tale progetto educativo non può non nascere da una dialettizzazione della ragione, come hanno intuito alcuni padri culturali dell'Europa, come Denis De Rougemont, Altiero Spinelli, Umberto Campagnolo e filosofi come Karl Jaspers, Ortega y Gasset e Maria Zambrano.²⁶

Non si tratta di secondare i richiami della nostalgia, svoltando ad Oriente e abbandonandosi al fascino spettrale della terra e dei morti; se anche nell'Oriente eterno, come spiegato dal grande poeta Tagore, brilla il valore della *compassione*, decisivo per una ricostruzione intellettuale e morale dell'Europa, nondimeno la compassione, e gli altri valori dell'Oriente, non debbono farci dimenticare i punti di forza della tradizione europea, e della sua etica della verità, che riassumerei nel termine/concetto di *responsabilità*.

Provarsi a congiungere compassione e responsabilità: ecco una bella sfida, tale da porre in movimento l'intero asse della cultura europea, con la necessità di postulare un allargamento e un'armonizzazione della ragione, allargamento che si può tentare di esprimere, in maniera analogica, con l'espressione di Ortega: 'ragione vitale', o con quella di Zambrano: 'ragione poetica'.

La revisione curricolare, se tentata con ordine e profondità, dovrà procedere da una simile rielaborazione davvero essenziale, per la quale dimensione cognitiva e dimensione affettiva vanno, in prospettiva, a riconciliarsi e compenetrarsi.

In questa luce, l'educazione alla cittadinanza europea è sì educazione ai diritti, ma anche educazione alla coscienza del loro limite intrinseco, essendo l'educazione alla cittadinanza europea *essenzialmente democratica*. Un'educazione, dunque, che esprima un fondamentale umanesimo del limite, per il quale si configurino disposizioni capaci di armonizzare il livello giuridico e il piano politico con l'esperienza del mondo contemporaneo e con le nozioni indispensabili delle procedure caratteristiche della cittadinanza democratica.

26 Cfr. De Rougemont 1995; Bondi 2014; Ortega y Gasset 2000; Zambrano 2009.

Per una tale svolta culturale, contano le informazioni e le nozioni, ma più ancora la capacità di cooperare, e di maturare attraverso la cooperazione. L'umanesimo del limite menzionato sopra non elude i conflitti e le difficoltà, ma procura l'apprendimento su come superare i conflitti senza il ricorso alla violenza.

Le conseguenze si possono intuire, con la formazione di *élites* generose, in grado di deliberare dopo un approfondito dialogo, disponibili all'ascolto, ma anche alla fermezza delle decisioni. Tutto ciò comporta il superamento dello specialismo troppo chiuso, che contiene in sé un nocciolo semi-barbarico, nella prospettiva di un autentico e assiduo confronto interdisciplinare, capace di collegare i momenti di apprendimento extra-scolastici e quelli interni al perimetro scolastico.

Attorno a questo nucleo fondamentale di problemi, si può progettare un ripensamento degli stessi modi di trasmissione del sapere; consideriamo cosa può diventare lo studio della *storia*, entro dei *curricula* ridisegnati: una storia meno diplomatica e satura di guerre, più legata ai progressi delle scienze e allo sviluppo dei costumi; pensiamo ai mutamenti che si potrebbero apportare alla *geografia*, allo studio delle *lingue*, al di là della frammentazione che incontra spesso il tema europeo a scuola, oggettivato e cristallizzato in programmi angusti. Infine, si potrebbero risignificare, in una chiave europeista, le *materie artistiche* e la stessa *educazione civica*, sovente, in Italia, esangue anticipazione di quell'insegnamento basilare che dovrebbe essere.

L'intero insegnamento scolastico, liberato da ogni raggelante 'noismo', potrebbe assumere la foggia nuova dell'illustrazione di una demopedia, cioè di un cammino verso una sorte comune: uso la parola 'sorte' perché il nerbo della miglior cultura europea la preferisce a quella di 'destino', evocante l'incombente di una fatalità a cui non ci si può sottrarre, mentre, come ci ricorda De Rougemont: 'L'avvenire è nelle nostre mani' 1979.

Per fare un solo esempio, lo studio della Prima guerra mondiale può diventare l'ambito di considerazioni convergenti, tese a mostrare il rilievo dei conflitti armati entro la storia europea, ma cercando di tesaurizzare, in termini di autocritica, tali esperienze, per aprirsi alla comprensione delle guerre attuali, che travagliano i confini dell'Europa, vicine a noi e capaci, d'improvviso, di travolgerci.

Il *sentimento di appartenenza*, privato di ogni valenza retorica, con la sua fisionomia peculiarmente soggettiva e affettiva, è cornice ed embrione dei processi di apprendimento, che si sviluppano nella mente; se il rinvio all'*esperienza*, se il rimando al livello locale delle questioni può far uscire da un'inconcludente astrattezza, occorre sempre rammentare la necessità della *forma* che non dovrebbe esser confusa con il *formalismo*; elevarsi al piano della forma è decisivo, e ci colloca nel solco della Democrazia, dei Diritti dell'uomo e ci incammina lungo il miglior sentiero delle culture europee: solo il ricorso alla forma ci può far 'salire' verso il più persuasi-

vo ideale della politica, capace di smarcarci dalla *routine* sfiancante dei compromessi, che spesso sono tradimenti e compravendita.

Interdisciplinarietà e capacità di connettere sono orientamenti, a mio giudizio, indispensabili per l'educazione alla cittadinanza europea; tale educazione ha anche un necessario *versante critico*; educatori ed educati, in una correlazione dialettica, dovrebbero diventar capaci di criticare stereotipi e pregiudizi, tanto più rischiosi quanto più ostinati (non diceva Einstein che è più facile rompere l'atomo, che spezzare un pregiudizio?).

Un buon cittadino europeo non si nutre di stereotipi e pregiudizi, che creano gli 'uomini di fatto' di cui parlava Husserl, e solo un'impostazione critico-personale può essere veramente efficace, nutrendo un movimento irresistibile *dal basso*, generando, secondo la mia esperienza, quell'Europa molecolare, permeante i più profondi tessuti della società, della quale c'è un drammatico bisogno.

Solo in tale chiave non c'è, per l'umanità europea, un'alterità così radicale, nel concerto delle culture europee, da non poter essere accolta, mediata e compresa (Margalit 2014b; 2011).

La via che non si deve battere, invece, è quella tracciata, nel suo *Libro rosso*, dallo psichiatra svizzero Carl Gustav Jung; per lui, e per il suo allievo James Hillman, occorre abbandonare il tracciato della ragione, completamente, essendo l'autorità della ragione ormai naufragata (Jung 2012). Ciò significa considerare il cammino dell'Europa, e quello dell'Occidente in generale, come sentieri interrotti, interrotti per seguire il canto sommesso, e affascinante, che proviene dai morti...

Se i concetti della filosofia avevano cercato d'imprigionare la vita, per Jung e Hillman occorre accettare l'evidenza che la vita è incomprensibile mistero, e che è vano sforzo, o ipocrisia, cercare di proiettare un'armonia entro il caos ribollente dell'esistenza (Hillman 2014). Allora, l'errore dell'Europa consisterebbe nel tentativo di spegnere le voci dei morti, per trovarsi così senza passato e senza anima.

Non sono discorsi nuovi, a mio giudizio, sono anzi impostazioni che hanno già rivelato, nel tempo, la loro discutibile fecondità; si pensi solo alle analoghe prospettive di Maurice Barrès, con la sua *La colline inspirée* 1913, storia di tre fratelli, contadini e preti della Lorena, attratti dalla terra e dalla voce dei morti, con un finale tragico e disincantato. Barrès diventerà il corifeo di un aggressivo nazionalismo, e il suo testo preparerà e giustificherà la Prima guerra mondiale (a lui D'Annunzio, protagonista del nazionalismo italiano, dedicherà la *pièce*: *Le martyre de Saint-Sébastien*).²⁷

27 Barrès [1913] 2005. Non c'entra con Barrès, ma oggi considerazioni simili si diffondono a macchia d'olio; un giornalista, che pure ammiro per sincerità e coraggio: Tiziano Terzani, in *Un indovino mi disse* 1995 si avvicina a un abbandono radicale dell'Occidente, implorando che la ragione vada in pezzi, che si avveleni e non risponda più ai comandi: cfr. Del Corona 2014, p. 29.

Una frase spesso ripetuta da Barrès identificava il nazionalismo, di cui può essere considerato il padre nobile, con il determinismo, con i condizionamenti del sangue e del suolo; con espressione significativa, verrà chiamato 'l'usignolo dei massacri', per le sue esaltazioni eroicizzanti dei caduti in guerra. Rifacendosi a Rousseau e Chateaubriand, ma anche a Pascal e S. Teresa, proclamava volentieri che solo la sensibilità, e non la ragione, è la via e la guida per gli umani.

Dobbiamo pensare diversamente: non abbandonare la ragione, ma consolidarla, attraverso un'attenta riforma dell'intelligenza e dell'etica.

In estrema sintesi, l'unica via che si proponga come benefica per noi, esseri umani in cammino, consiste nel pensare il Bene, e cercare per quanto si può, individualmente e coralmemente, di praticarlo. Questa, oggi, la promessa dell'Europa, e, prima di tutto, il nostro compito.

Bibliografia

- Alici, Luigi; Totaro, Francesco (a cura di) (2006). *I filosofi per l'Europa*. Macerata: EUM.
- Arcuri, Luciano (2008). *Crescere con la Tv e Internet*, Bologna: il Mulino.
- Arduini, Maria Lodovica (1996). *Il metodo e le origini nella Grecia antica*, I. Milano: Jaca Book.
- Arena, Gregorio (2006). *Cittadini attivi: un altro modo di pensare l'Italia*. Roma; Bari, Laterza.
- Balibar, Étienne (2004). *Noi cittadini d'Europa? Le frontiere, lo Stato, il popolo*. Roma: Manifestolibri.
- Barrès, Maurice ([1913] 2005). *La colline inspirée*. Paris: Les Editions du Rocher.
- Bauman, Zygmunt (2007). *Homo consumens: lo sciame inquieto dei consumatori e la miseria degli esclusi*. Gardolo: Erickson.
- Bondi, Damiano (2014). *La persona e l'Occidente. Filosofia, religione e politica in D. De Rougemont*. Milano; Udine: Mimesis.
- Bucci, Paolo (2013). *La 'Crisi delle scienze europee' di Husserl*. Roma: Carocci.
- Cambiano, Giuseppe (2007). *Polis. Un modello per la cultura europea*. Roma; Bari: Laterza.
- Cappelletti, Vincenzo (2009). «Husserl e l'Europa», *Studium*, 6, pp. 803-808.
- Cappelletti, Vincenzo; Cristin, Renato (a cura di) (2012). *Filosofia come scienza rigorosa. Edmund Husserl a centocinquant'anni dalla nascita*. Soveria Mannelli: Rubbettino.
- Cittadinanza (2010). *Cittadinanza a Punti*. In *Esodo*, (1).
- Costa, Pietro (2009). *Cittadinanza*. Roma; Bari: Laterza.

- Cotesta, Linda (2002). *La cittadinanza europea: evoluzione, struttura e prospettive nuove per i diritti soggettivi*. Napoli: Liguori.
- Cristin, Renato (1997). *Europa: fenomenologia e interculturalità*. In: Cristin, Renato; Fontana, Sandro (a cura di), *Europa al plurale. Filosofia e politica per l'unità europea*. Venezia: Marsilio, pp. 12-107.
- Cristin, Renato (2001). *La rinascita dell'Europa. Husserl, la civiltà europea e il destino dell'Occidente*. Roma: Donzelli.
- Cristin, Renato; Ruggenini Mario (a cura di) (1999). *La fenomenologia e l'Europa*. Napoli: Vivarium.
- Dal Bo, Federico (2008). *La lingua malata. Linguaggio e violenza nella filosofia contemporanea*. Bologna: CLUEB.
- De Gasperi, Alcide (2004). *L'Europa. Scritti e discorsi*, a cura di De Gasperi, Maria Romana, Brescia: Morcelliana.
- De Giovanni, Biagio (2004). *La filosofia e l'Europa moderna*. Bologna: il Mulino.
- Del Corona, Marco (2014). «Quel corpo a corpo con l'Asia mettendo a tacere la ragione», *Corriere della Sera*, 2014-07-28, p. 29.
- Derrida, Jacques (1987). *Introduzione a 'L'origine della geometria' di Husserl*. Milano: Jaca Book.
- Derrida, Jacques (2013). *Stati d'animo della psicanalisi. L'impossibile aldilà di una sovrana crudeltà*. Trad. di: Furlanetto Claudia. Pisa: ETS.
- De Rougemont, Denis (1979). *L'avvenire è nelle nostre mani*. Roma: Paoline.
- De Rougemont, Denis (1995). *L'uno e il diverso. Per una nuova definizione del federalismo*. Introduzione di Giuseppe Goisis. Roma: Edizioni Lavoro.
- Fontana, Josep (1994). *L'Europa allo specchio. Storia di un'identità distorta*. Roma; Bari: Laterza.
- Gadamer, Hans Georg (1991). *L'eredità dell'Europa*, Torino: Einaudi.
- Goisis, Giuseppe (2009). «Husserl e l'idea di Europa» [online] *Treccani.it, La cultura italiana*. Disponibile all'indirizzo http://www.treccani.it/scuola/tesine/europa_nel_pensiero_dei_filosofi/goisis_husserl.html (2015-09-21).
- Guardini, Romano (2004). *Europa. Compito e destino*. A cura di Silvano Zucal. Brescia: Morcelliana.
- Habermas, Jürgen (2008). «La costituzionalizzazione del diritto internazionale». *Iride*, 1, pp. 5-24.
- Hillman, James; Shamdasani, Sonu (2014). *Il lamento dei morti*. Torino: Bollati Boringhieri.
- Husserl, Edmund (1999a). *L'idea di Europa. Cinque saggi sul rinnovamento*. A cura di Corrado Sinigaglia. Milano: R. Cortina.
- Husserl, Edmund [1935] (1999b). *Crisi e rinascita della cultura europea*. A cura di Renato Cristin. Venezia: Marsilio.

- Husserl, Edmund [1937; 1954] (2008). *La crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale*. Pref. di Enzo Paci. Trad. it. di: Enrico Filippini. Milano: il Saggiatore.
- Jullien, François (2011). *L'invenzione dell'ideale e il destino dell'Europa*. Milano: Medusa.
- Jung, Carl Gustav (2012). *Il libro rosso. Liber novus*. Torino: Bollati Boringhieri.
- Kant, Immanuel [1795] (2003). *Per la pace perpetua*. A cura di Laura Tundo. Milano: Rizzoli.
- Kiš, Danilo (2005). *Una tomba per Boris Davidovič. Sette capitoli di una stessa storia*. Milano: Adelphi.
- Laurenti, Renato (a cura di). *Aristotele 2000. Politica*. Roma; Bari: Laterza.
- Lévy, Bernard-Henri (1977). *La barbarie dal volto umano*. Venezia: Marsilio.
- Lévy, Bernard-Henri (2014). *Hotel Europa. Dramma*. Venezia: Marsilio.
- Lippolis, Vincenzo (1994). *La cittadinanza europea*. Bologna: il Mulino.
- Margalit, Avishai (2011). *Sporchi compromessi*. Bologna: il Mulino.
- Margalit, Avishai (2014a). «La libertà per I. Berlin: sentirsi a casa». *Corriere della Sera*, 2014-07-23, p. 31.
- Margalit, Avishai (2014b). «Sentirsi a casa». *Il Mulino*, 3, pp. 357-373.
- Margiotta, Costanza 2014. *Cittadinanza europea. Istruzioni per l'uso*. Roma; Bari: Laterza.
- Marshall, Thomas Humphrey [1950] (2002). *Cittadinanza e classe sociale*. Roma; Bari: Laterza.
- Mathieu, Vittorio (1989). *L'avventura, spirito dell'Europa*. Napoli: Guida.
- Mazower, Mark (2000). *Le ombre dell'Europa*. Milano: Garzanti.
- Mazzini, Giuseppe [1861] (2005). «Dei doveri dell'uomo». In: Mazzini, Giuseppe, *Scritti politici*. A cura di Terenzio Grand; Augusto Comba; prefazione alla seconda edizione Maurizio Viroli. Torino: UTET, p. 922.
- Nussbaum, Martha Craven (2014). *Emozioni politiche. Perché l'amore conta per la giustizia*. Bologna: il Mulino.
- Onida, Valerio (2007). *La Costituzione*. Bologna: il Mulino.
- Ortega y Gasset, José (2000). *Meditazione sull'Europa*. A cura di Dante Argeri. Roma: SEAM
- Paci, Enzo (1963). *Funzione delle scienze e significato dell'uomo*. Milano: il Saggiatore.
- Parsi, Vittorio Emanuele (a cura di) (2001). *Cittadinanza e identità costituzionale europea*. Bologna: il Mulino.
- Patocka, Jan (1997). *Platone e l'Europa*. Introd. di Giovanni Reale. Milano: Vita e Pensiero.
- Pocchettino, Silvia; Berutti, Alessandro (2003). *Dizionario del cittadino del mondo*. Bologna: EMI.
- Possenti, Vittorio (2009). *L'uomo postmoderno. Tecnica, religione, politica*. Genova; Milano: Marietti 1820.

- Possenti, Vittorio (2012). *Nihilismo giuridico. L'ultima parola?*. Soveria Mannelli: Rubbettino.
- Pozzo, Riccardo; Sgarbi Marco (a cura di) (2009). *I filosofi e l'Europa*. Milano: Mimesis.
- Reszler, André (2007). *Il mito di Atene. Storia di un modello culturale europeo*. Milano: B. Mondadori.
- Rey, Olivier (2013). *Itinerari dello smarrimento. E se la scienza fosse una grande impresa metafisica?*. Milano: Ares.
- Ricoeur, Paul (2008). «La condizione di straniero. Spunti per l'accoglienza». *Vita e Pensiero*, 5, pp. 45-46.
- Ricoeur, Paul (2013). *Ermeneutica delle migrazioni. Saggi, discorsi, contributi*. A cura di Renato Boccali. Milano; Udine: Mimesis.
- Rossi, Paolo (2008). *Speranze*. Bologna: il Mulino.
- Sansonetti, Giuliano (2009). *Emmanuel Lévinas. Tra filosofia e profezia*. Trento: il Margine.
- Sassatelli, Monica (2005). *Identità, cultura, Europa. Le «Città europee della cultura»*. Milano: Franco Angeli.
- Semerari, Giuseppe (1997). *Fenomenologia delle relazioni*. Bari: Palomar.
- Semprún, Jorge; De Villepin, Dominique (2005). *L'homme européen*. Paris: Plon.
- Steiner, George (2006). *Una certa idea di Europa*. Milano: Garzanti.
- Strada, Vittorio (2014). *Europa. La Russia come frontiera*. Venezia: Marsilio.
- Taddio, Luca (2011). *Fenomenologia eretica*. Milano: Mimesis.
- Terzani, Tiziano (1995). *Un indovino mi disse*. Milano: Longanesi.
- Todorov, Tzvetan (2014). *La conquista dell'America. Il problema dell'Altro*. Torino: Einaudi.
- Trincia, Saverio (2012). *Guida alla lettura della Crisi delle scienze europee di Husserl*. Roma; Bari: Laterza.
- Zagato, Lauso (2008). «La Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale intangibile». In: Zagato, Lauso (a cura di), *Le identità culturali nei recenti strumenti Unesco*. Padova: Cedam, pp. 27-70.
- Zagato, Lauso (a cura di) (2009). *Introduzione ai diritti di cittadinanza*. Venezia: Cafoscarina.
- Zagato, Lauso (2012). «Intangible Cultural Heritage and Human Rights». In: Scovazzi, Tullio; Ubertazzi, Benedetta; Zagato, Lauso (a cura di), *Il patrimonio culturale intangibile nelle sue diverse dimensioni*. Milano: Giuffrè, pp. 29-50.
- Zagrebel'sky, Gustavo (2007). *Imparare Democrazia*. Torino: Einaudi.
- Zambrano, Maria (2009). *Agonia dell'Europa*. Venezia: Marsilio.
- Zincone, Giovanna (1992). *Da sudditi a cittadini*. Bologna: il Mulino.
- Zolo, Danilo (a cura di) (1994). *La cittadinanza. Appartenenza, identità, diritti*. Roma; Bari: Laterza.

Citizens of Europe

Culture e diritti

a cura di Lauso Zagato, Marilena Vecco

L'identità europea come spazio culturale-politico: oltre i limiti della cittadinanza UE?

Lauso Zagato

(Università Ca' Foscari Venezia, Italia)

Abstract The European identity debate has deeper historical roots than the ones the euro – sceptic tendency tries to impose to the public opinion. Moving from this introductory consideration, the critical concept of European citizenship as related to the notion of «European political space» as theorized by CJEU Advocate General Maduro in the Rottmann case is analysed. Once the most innovative aspects of the institute of the European citizenship (understood as citizenship of the Union), but also its limits, have been tested, the analysis focuses on the idea of 'cultural citizenship': the legal foundations are thus investigated and so the different features of the European cultural policy, going into the notion of 'Europe as a common cultural resource'. The investigation makes evidence of the contradictory outcomes of this lane of research. The focal point, then, deals with an ample notion of 'citizenship of Europe', to the extent that two Council of Europe's Conventions have influenced that notion: the European Landscape Convention (or Florence Convention) and the Convention on the value of cultural heritage for society (or Faro Convention). Indeed, the notions of «common heritage of Europe» (Art. 3) and of «heritage community» (Art. 2b Faro Convention) open to the idea of a 'European political and cultural space', into which to identify, at least roughly, the object, the spatial continuum, and the subjective profiles of an evolving European identity.

Sommario 1. A proposito di «unità nella diversità». – 2. «Civis europaeus sum»? – 2.1. L'istituto della cittadinanza dell'Unione. – 2.2. Una cittadinanza a geometria variabile, ovvero... – 2.3. ...Giano bifronte. – 2.4. A proposito della lotta alle discriminazioni all'interno della UE. – 2.5. Novità dalla revisione della disciplina UE dell'asilo? – 3. L'Unione europea «as a common cultural resource»? – 3.1. Cittadinanza culturale. – 3.2. La politica culturale UE. – 3.3. Recente prassi di Consiglio e Commissione in materia culturale. – 3.4. I lavori del H2020 Expert Group del 2014. – 3.5. La politica culturale della UE: osservazioni conclusive. – 3.6. La politica educativa UE e i suoi limiti. – 3.7. Emergere della nozione di «european lifestyle». – 4. Cittadini d'Europa. – 4.1. Verso una più ampia nozione di spazio culturale-politico europeo. – 4.2. Un proficuo esempio di contaminazione tra strumenti giuridici. – 4.3. L'identità europea possibile.

Keywords European identity. Common cultural resource. EU cultural policy. EU citizenship. Citizens of Europe.

1 A proposito di «unità nella diversità»

Il discorso sull'identità europea, affrontato senza continuità e spesso in termini strumentali dalle istituzioni UE (oltre, par. 9), viene liquidato come inconsistente dal variegato mondo dell'euroscetticismo. Tale atteggiamen-

Sapere l'Europa, sapere d'Europa 3

DOI 10.14277/6969-052-5/SE-3-7

ISBN 978-88-6969-052-5 (ebook) | ISBN 978-88-6969-054-9 (print) | © 2015

149

to troverebbe giustificazione di fronte a ipotesi temerarie, quali quella di una identità europea di stampo verticale, tendenzialmente super-statalista. Una simile prospettiva non è all'orizzonte degli eventi; di ciò vi è solo da compiacersi, alla luce degli orrori di cui è macchiata la vicenda della creazione degli Stati nazionali europei (Zagato 2011b). Per nulla convincente appare invece a chi scrive il diffuso scetticismo che avvolge la nozione di «unità nella diversità»,¹ di cui pur si predicano vacuità e intellettualismo (diffusamente Sassatelli 2009, p. 34 ss.). Lungi dal costituire una novità, un sorta di gioco intellettuale, quella della unità nella diversità² è una strada percorsa a più riprese negli ultimi secoli.³

Il punto è piuttosto: di quale unità nella diversità parliamo? L'Europa del secondo ottocento, definita con l'espressione accattivante di «concerto delle Nazioni», che nasconde il dispiegamento di un progetto feroce di colonizzazione del mondo conosciuto (Rigo, Zagato 2012)? I frutti velenosi di tale «unità nella diversità», del resto, crescono ancora rigogliosi intorno a noi (Ferracuti 2011). E poi c'è naturalmente l'incubo più ravvicinato, che prende corpo tra la fine degli anni '30 ed i primi '40 del novecento: di che altro si parla al castello di Wannsee (gennaio 1942) se non di un progetto di Europa, e dei compiti che si devono assumere nel suo sviluppo, a fianco dei nazisti tedeschi, francesi, italiani, iberici, croati, rumeni, ungheresi, bulgari, nordici (Husson 2010, p. 297 ss.)?⁴

1 Alla definizione - traduzione del motto latino *in varietate concordia* - si giunse nel 2000 attraverso un processo cui parteciparono anche gli studenti dell'allora Europa a 15. Il motto venne lanciato ufficialmente dalla presidente del Parlamento europeo al Consiglio europeo di Santa Maria di Feira, il 19 giugno 2000. Disponibile all'indirizzo http://www.europarl.europa.eu/summits/fei-pres_fr.htm (2015-08-31).

2 «Unitas mutiplex», per usare una espressione più raffinata (Morin 1987). Sul contributo di tale autore allo svolgimento dell'idea di Europa, anche attraverso il contributo dei suoi allievi italiani Bocchi e Ceruti, v. Goisis 2011, *passim*.

3 Vi rientrano le 14 (alcune peraltro opinabili) «fundamental foundation stones which create today's sanctioned history of the idea of Europe: etymologies of Europe, Europe as a geographical concept, the myth of Europe and the bull, Europe and medieval Christianity, Charlemagne as father of Europe, Europe in 17 and 18 century peace plans, the Enlightenment's cosmopolitan Europe, Napoleon's Europe, the European Concert, literary Europeanism, attempted unification in the interwar period, Hitler's new Europe, federal ideas of Europe in the second World war resistance movements, and the creation and development of European contemporary institutions» Così Swedberg 1994, p. 382 (ripreso da Sassatelli 2009, p. 22).

4 A Wannsee si riuniscono (a parte gli aiutanti) non più di 15 uomini, in gran parte sotto i 40 anni, tutti laureati, quasi tutti in possesso di un dottorato (per lo più in diritto): costoro, sotto la guida di Heydrich, sono i pianificatori del genocidio (Roseman 2002, p. 97). È un piano a ampia gittata, attento a lasciare un certo spazio d'iniziativa alle diversità tra alleati per guidare tutti alla soluzione finale. Un piano, giova sottolineare - (Husson 2010, pp. 326-328) - scandito in più tappe: ebrei e rom vengono prima, ma non concludono certo il progetto. Si trattava, nelle intenzioni, «del genocidio fondativo». Invero (v. Donatella Di Cesare, corrispondenza con C. Augias, *La Repubblica*, martedì 17 febbraio 2015; anche Di

Gli stessi fautori del «ritorno alla piena sovranità» degli Stati attualmente membri dell'Unione, al netto delle nostalgie (e della confusione sulla natura giuridica dell'UE, tema su cui non possiamo fermarci) dalle quali sono guidati, si spendono in proposte, dominate da spinte razziste, e che richiederebbero, per acquistare senso, una integrazione verticale tra gli apparati esecutivi degli Stati UE su scala ad oggi sconosciuta. Più semplicemente, perseguono una loro (malcelata) idea di «unità nella diversità».

2 «Civis europaeus sum»?

2.1 L'istituto della cittadinanza dell'Unione

Elemento odierno di assoluta novità rispetto ad ogni esperienza pregressa di unità nella diversità è naturalmente l'istituto della cittadinanza europea; da questo conviene allora partire, per un ambizioso percorso avente ad oggetto la ricerca di cristalli di identità europea operanti qui ed ora.⁵

L'istituto della cittadinanza europea trova oggi la fonte della sua disciplina (Nicolin 2015) nel TUE (Artt. 9-11, nel TFUE (Artt. 20-25) e nella Carta dei diritti fondamentali (Artt. 39-46). A monte, la disposizione di cui all'Art. 2 TUE⁶ costituisce il fondamento del diritto alla non discriminazione (Artt. 18-19 TFUE)⁷ come del godimento dei diritti connessi alla cittadinanza europea di cui all'Art. 20 TFUE, in particolare - Art. 20

Cesare 2014), non di follia si tratta, ma di «progetto di rimodellamento biopolitico del pianeta». Il gruppo che si era assunto il compito di garantire detto rimodellamento (per intanto) in Europa, era conscio che solo una gestione del progetto articolata all'insegna dell'«unità nella diversità» da parte dell'Europa razzista avrebbe consentito il successo.

5 Oggetto di vigorosi quanto coerenti attacchi fin dal primo momento da parte dei c.d. euroscettici, l'introduzione della cittadinanza europea nel Trattato di Maastricht venne peraltro salutata con freddezza, quando non denunciata come elemento di confusione, da parte di vari tra gli europeisti più convinti. V. per tutti Weiler 1996, p. 36, che ebbe a definirla in termini spregiativi. A detta dell'illustre autore, la cittadinanza europea «ne représente dans le chef des hautes parties contractantes guère plus qu'un exercice assez cynique en matière de relations publiques».

6 «L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'eguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra uomini e donne». La disposizione in esame va letta di conserva con quanto stabilito dall'Art. 7 par. 2 TUE, che disciplina il comportamento che devono seguire le istituzioni, ed in particolare il Consiglio europeo, in caso di constatazione della «esistenza di una violazione grave e persistente da parte di uno Stato membro dei valori di cui all'Art. 2».

7 Il successivo Art. 19 par. 1 in particolare indica le misure a disposizione delle istituzioni UE per combattere «le discriminazioni fondate sul sesso, la razza e l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale».

par. 2 lett. a) TFUE – del «diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri». Quest'ultima disposizione è ripresa dal successivo Art. 21 par. 1 TFUE, norma cui la Corte di giustizia riconosce effetto diretto,⁸ nonché dall'Art. 45 della Carta dei diritti. Si può convenire, ai fini che qui rilevano, con la qualificata dottrina che individua «una coincidenza sostanziale» tra Carta e disciplina TFUE della cittadinanza, osservando come ciò «contribuisce a definire uno statuto del cittadino dell'Unione, per alcuni profili non omogeneo, ma tale da conferire valore di diritti fondamentali ai diritti in cui la cittadinanza è declinata» (Nascimbene 2012, p. 65). Altra dottrina si spinge ad affermare che, applicandosi lo standard stabilito dall'Art. 2 TUE in tutto il territorio dell'Unione, ogni violazione di detta disposizione «can be considered an infringement of the substance of Union citizenship» (Von Bogdandy et al. 2012, p. 491).

Le disposizioni contenute nella Carta si applicano agli Stati membri, giusto l'Art. 51 par. 1 della stessa, «esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione». Rientrano in tale ambito sia le misure prese da tali Stati in esecuzione di obblighi precisamente stabiliti dall'Unione, sia quelle che danno applicazione ad obblighi che lasciano agli SM ampio margine di discrezionalità.⁹ Peraltro, alla stregua della giurisprudenza *ERT*¹⁰ e dei suoi successivi sviluppi, solo le attività non economiche e le situazioni puramente interne risultano estranee all'ambito del diritto UE, e di conseguenza al di fuori del controllo giurisprudenziale della Corte. A prima vista, parrebbe allora potersi convenire con chi afferma che lo *status* di cittadino europeo consente senz'altro di avvalersi dello scudo dei diritti umani garantiti dalla Carta dei diritti (Piris 2010). L'identità europea, definita dall'Avvocato generale Maduro nel caso *Rottmann*¹¹ come portato di uno spazio politico europeo anche in assenza di un popolo europeo, non si limiterebbe a far coincidere la cittadinanza europea con la c.d. quinta libertà (Stanisopoulos 2011; Zagato 2011b);¹² meriterebbe di essere definita *tout court* come mondo dei diritti, agibili senz'altro dai singoli e dalle minoranze discriminate

8 CGCE 17 settembre 2002, *Baumbast*, C - 413/99, in *Racc.* I-7091 ss. (punti 92-94). V. Tizzano 2012 p. 449 ss.

9 Tra gli altri, CGUE: 9 marzo 2010, *Erg*, C-379/08 e C-380/08, in *Racc.* I-2007 ss. e 29 gennaio 2008, *Promusicae*, C-275/06, in *Racc.* I-271 ss.

10 CGCE 28 giugno 1991, *ERT*, C-260/89, in *Racc.* I-2925 ss. V. anche CGCE 26 giugno 1997, *Familiapress*, C-369/95, in *Racc.* I-3689 ss.

11 CGUE 2 marzo 2010, C-135/08, *Racc.* I-1683.

12 Intesa come libertà di circolazione e soggiorno nei confronti di ostacoli posti sia da altri Stati membri che dal proprio, giusta le sentenze: 17 settembre 2002, *Baumbast e R*, C-413/1999, in *Racc.* p. I-7091; 26 ottobre 2006, *Tas-Hagen*, C-192/2005, in *Racc.*, I-10451; 1 aprile 2008, *Governo della Comunità francese e Governo vallone c. Governo fiammingo*, C-212/06, in *Racc.*, I-1683.

anche contro il proprio Stato di appartenenza.¹³ Le cose, lo si vedrà, stanno però alquanto diversamente.

2.2 Una cittadinanza a geometria variabile, ovvero...

Un anno dopo la sentenza *Rothmann*, la pronuncia *Zambrano*¹⁴ parve alla maggior parte dei commentatori rivoluzionaria nei contenuti. Affermava infatti l'esistenza di un nucleo essenziale di diritti conferiti direttamente dalla cittadinanza dell'Unione, il cui godimento non potrebbe venire messo in discussione dagli Stati membri neppure in situazioni puramente interne (se i coniugi colombiani Zambrano, rifugiati in Belgio, non avessero avuto il permesso di soggiorno in quello Stato, e il padre anche il permesso di lavoro, i figli, cittadini UE, sarebbero stati costretti a seguire i genitori nel Paese di cittadinanza di questi ultimi, a motivo della loro tenera età, venendo affatto privati del loro diritto di cittadini UE). Tale pronuncia insomma andava oltre la precedente giurisprudenza della Corte¹⁵ nel punto in cui identificava, nella privazione ad opera della normativa interna dello Stato del *godimento reale ed effettivo* dei diritti attribuiti dallo *status* di cittadini, l'emergere di una «dimensione sostanzialistica» (Russo 2014, p. 10) della cittadinanza UE. Proprio l'emergere di tale dimensione, si è sostenuto, riscatterebbe la cittadinanza europea, e quindi l'esercizio dei diritti ad essa connessi, dal limite del previo esercizio della libertà di circolazione.

L'entusiasmo ingenerato dalla sentenza – qualcuno giunse a parlare di cittadinanza federale (Manigrassi 2011) – si sarebbe peraltro scontrato con la giurisprudenza successiva della Corte; le (presunte) oscillazioni di questa avrebbero dato a loro volta stura ad ingegnose teorie e proposte.¹⁶

¹³ Tale cittadinanza dell'Unione, imponendosi come cittadinanza di ordine superiore, muterebbe anche la natura della cittadinanza nazionale degli Stati membri di appartenenza, rendendo quest'ultima più inclusiva «in its scope and mode of functioning» (Besson, Utzinger 2008, p. 185 ss.).

¹⁴ CGUE 8 marzo 2011, *Ruiz Zambrano*, C-34/09, in *Racc.* I-1177.

¹⁵ In realtà la sentenza sostanzialmente riprende il meccanismo di cui al par. 42 della pronuncia *Rothmann*, alla stregua della quale la condizione di un cittadino dell'Unione che venga a trovarsi in una situazione di revoca della naturalizzazione che lo ponga in una situazione atta a «cagionare il venir meno dello status conferito dall'Art. 20 TFUE e dai diritti ad esso correlati, ricade per sua natura e per le conseguenze che produce nella sfera del diritto dell'Unione».

¹⁶ Spicca tra queste quella definita *Reverse Solange*, elaborata da un gruppo di studiosi del *Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law di Heidelberg* (Von Bogdandy, Kottmann, Anthpöler, Dickscen, Hentrel, Smrkoli 2012) e ripresa da Russo 2014. In sostanza, tali autori propongono di riprendere, in termini rovesciati, la pronuncia *Solange II* del Tribunale federale tedesco. Così come tale Corte aveva a suo tempo affermato il divieto per gli Stati di invadere la sfera del diritto UE fino a quando quest'ultima

Resta che nelle successive pronunce, da *Mc Carthy*¹⁷ a *Dereci*,¹⁸ da *Iida*¹⁹ a *Ymeraga*,²⁰ la Corte ha approfondito la natura del «genuine enjoyment test» dei diritti connessi alla cittadinanza, specificando che solo nei casi limite, di fronte cioè alla prospettiva di una «absolute deprivation» di questi, il *test* può comportare l'applicazione dei diritti connessi alla cittadinanza a prescindere dall'esercizio della libertà di circolazione. Alla luce degli sviluppi successivi, è allora giocoforza condividere l'opinione di chi osserva come, lungi dall'operare nel senso del superamento dell'obbligo di previo esperimento di tale libertà, il nuovo test abbia ad oggetto precisamente quest'ultima. In altre parole, i giudici di Lussemburgo muovono nella direzione di un innalzamento, non già un abbassamento, della soglia di soddisfacimento del *test* del godimento sostanziale dei diritti di cittadinanza, di talchè «the ongoing links between the cross - border and genuine enjoyment tests have resulted in cross - fertilization between the old and new tests with a resultant raising of the threshold for satisfaction of the older test» (Reynolds 2013, p. 378).

Per concludere sul punto: la protezione che il diritto UE conferisce al cittadino funziona, oggi con più rigidità di ieri, per chi si sia già avvalso della libertà di circolazione. Nel caso di stanzialità del titolare della cittadinanza, la Corte può ancora intervenire, ma *solo* per sincerarsi che non sia posto radicalmente in discussione, ai limiti appunto della *absolute deprivation*, il godimento dei diritti derivanti dall'essere cittadino UE. Ciò a completamento del paradigma della mobilità dunque, non come suo superamento.

Con ciò, la giurisprudenza della Corte presenta conseguenze assai innovative nelle loro implicazioni ultime; conseguenze che, peraltro, come subito vedremo reclamano un prezzo.

Procedendo con ordine, esce intanto confermato che:

la costruzione di un nuovo spazio giuridico e politico della cittadinanza <europea> appare sempre più come quella volta a ricostruire questa categoria non attorno ad una supposta 'sedentarietà' dei membri delle comunità politiche <nazionali, monolitiche>, ma attorno alla mobilità degli uomini e delle donne che ne fanno parte (Rigo 2015, p. 33).

garantisce il rispetto dei diritti umani, così di converso la Corte UE dovrebbe trarre le conclusioni adeguate dalla pronuncia *Zambrano*, e garantire il pieno rispetto delle competenze esclusive degli Stati membri, ma solo fino a quando venga garantito il contenuto essenziale (la sostanza) dei diritti di cittadinanza, anche a prescindere dall'effettivo esercizio della libertà di circolazione.

17 CGUE 5 maggio 2011, *Mc. Carthy*, C-434/09, in *Racc.* I-3375.

18 CGUE 13 gennaio 2012, *Dereci*, C-256/11.

19 CGUE 8 novembre 2012, *Yashikazy Iida*, C-40/11.

20 CGUE 8 maggio 2013, C-87/12, *Kreshnik Ymeraga*.

Come si definisce sul piano formale, bi-dimensionale, lo spazio giuridico e politico legato alla cittadinanza UE? L'immagine è quella della *cittadinanza europea a geometria variabile* (Zagato 2015c): questa non si manifesta tanto come gioco di cerchi concentrici tra le diverse cittadinanze nazionali degli Stati membri, nel senso di creare una gerarchia al loro interno;²¹ neppure essa si limita a distinguere i diritti dei cittadini, che comunque presentano stratificazioni al proprio interno (ad esempio in relazione al sesso: Del Re 2014), da quelli, a loro volta variamente stratificati, di chi cittadino non è. Più in profondità, e prima, la cittadinanza a geometria variabile differenzia la natura dei diritti di cui gode la fascia di cittadini europei mobili rispetto a chi non si è mai mosso dal proprio Stato di appartenenza. Tale nozione di cittadinanza, confermando quanto sostenuto in altra occasione, introduce una identità liquida, creatrice di «un sistema di diritti avente come destinatario privilegiato il migrante interno» (Zagato 2011b, p. 269). Emerge cioè - e sul punto si tornerà oltre - una preziosa dimensione identitaria, di nuovo tipo, di tale nozione. Invero, vi è un tratto che lega passato e presente - futuro dello spazio politico, e soprattutto culturale, europeo. All'origine dell'Europa come nozione autonoma, sta un retaggio comune assolutamente concreto: le sue vie di transumanza (Braudel 1985), e i suoi percorsi fluviali, l'intreccio di comunità circolanti e pronte a scambiare le rispettive pratiche culturali e produttive, succedutesi negli ultimi millenni. È, insomma, una identità mobile, nomadica,²² quella che entro determinati limiti (anche geografici) torna a presentarsi con la cittadinanza UE.

2.3 ...Giano bifronte

E dunque: solo colui che appartiene alla fascia mobile, elitaria, è il cittadino europeo in grado di avvalersi pienamente dei diritti conferiti dalla Carta, e dunque di dichiarare «*civis europaeus sum*».²³ È quanto dire che la costruzione con cui la Corte è impegnata sulla scorta dei Trattati presenta le dure fattezze di Giano.

I genitori kosovari di Khresnik Ymeraga (che vivendo con lo zio ha con-

²¹ Una situazione atipica rispetto allo schema proposto, quantomeno al momento, appare peraltro quella in cui spesso versano i migranti rumeni: al riguardo Sciarba 2015.

²² In termini più generali Enzensberger 1993, p. 4: «Nel corso dei millenni si creano di continuo popolazioni sedentarie. Che però considerate nell'insieme e sul lungo periodo, costituiscono l'eccezione».

²³ L'espressione non è mai stata usata dalla Corte, ma da ben quattro diversi avvocati generali nelle loro conclusioni, negli ultimi vent'anni: da Jacobs nel 1993 (sentenza 30 marzo 1993, *Konstantinidis*, C-168/91, *Racc. I-1191*, par. 46), a Poirares Maduro (sentenza 31 gennaio 2008, *Centro Europa*, C-380/05, *Racc. I-349*, par. 16), a Ruiz-Jarabo (11 settembre 2008, *Petersen*, C-228/07, *Racc. I-6989* par. 16), a Sharpston, nel citato caso *Zambrano*.

seguito la cittadinanza lussemburghese e quindi dell'Unione), e quelli di Dereci (cittadino austriaco), il marito giamaicano della signora McCarthy, non hanno il diritto di venire a vivere con i loro congiunti; né il signor Yida (giapponese che vive in Germania, separato dalla moglie tedesca che si è trasferita in Austria con la bambina, esercitando la libertà di circolazione, mentre la coppia mantiene l'affidamento congiunto della figlia) ha per ciò solo un diritto alla permanenza nel Paese membro in cui risiede e lavora. Il diritto all'unità familiare garantito dall'Art. 7 della Carta dei diritti fondamentali²⁴ non è assicurato cioè neppure ai familiari cittadini UE di tali persone: in altre parole, lo *status* di cittadino dell'Unione europea non comprende di *per sé* il rispetto dei diritti fondamentali garantiti dalla Carta, tutte le volte che non sia accompagnato all'esercizio della libertà di circolazione. L'impossibilità per il cittadino europeo di mantenere il legame familiare nel territorio dello Stato da cui non è mai uscito non viene considerato un attentato all'essenza dei diritti conferiti dalla cittadinanza;²⁵ il *favor* per il cittadino che abbia esercitato tale libertà rischia di trasformarsi in una pretesa spesso all'atto pratico inesigibile (Shuibhne 2012). Di più, questa rigidità retroagisce sulla stessa libertà di circolazione dei cittadini unionisti, condizionandola pesantemente. *Quid* se in un prossimo futuro le autorità tedesche non garantissero al signor Yida il permesso di soggiorno? Egli sarebbe a rischio di dover lasciare il Paese e con ogni probabilità l'Unione: ciò costringerebbe all'atto pratico moglie e figlia a far ritorno in Germania per ricreare il vincolo familiare, rinunciando proprio al libero esercizio della libertà di circolazione garantito dal loro *status* di cittadini europei.

2.4 A proposito della lotta alle discriminazioni all'interno della UE

Uno scenario non dissimile presenta la tutela dei diritti delle minoranze. L'Art. 2 TUE, lo ricordiamo, stabilisce i «diritti delle persone appartenenti a minoranze», affermando trattarsi di un valore comune agli Stati membri «in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra uomini e donne». La disposizione non chiarisce cosa si debba intendere per minoranza,

24 «Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita private e familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni».

25 Sentenza *McCarthy*, punto 56: i cittadini UE che non si siano avvalsi della libertà di circolazione non possono invocare la cittadinanza UE per regolarizzare la posizione del coniuge proveniente da un Paese terzo, fino a quando non vengano private del diritto di circolare e soggiornare nel territorio degli Stati membri. Insomma la situazione della signora McCarthy – malgrado l'elemento di estraneità rappresentato dal suo avere doppia cittadinanza, britannica e irlandese – difetta, fino a quando non muova oltre quei confini del RU da lei mai varcati in precedenza, di qualsiasi collegamento con il diritto dell'Unione.

mantenendo una genericità che può rivelarsi utile in una fase caratterizzata da grandi sommovimenti in cui alle minoranze tradizionali stanziate sui territori degli Stati membri²⁶ si aggiungono nuove minoranze, costituite da cittadini di Stati terzi (migranti) come anche da cittadini dell'Unione che si siano avvalsi della libertà di circolazione e, appartenessero o meno ad una minoranza già nello Stato membro di provenienza, si trovano in siffatta situazione nello Stato di arrivo.²⁷ In ogni caso, l'Art. 21 della Carta pone un divieto generalizzato di «discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle, l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualunque altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale». La previsione ripete quella, già ricordata, di cui all'Art. 19 TFUE: l'ampiezza del divieto da entrambe espresso, unito alla possibile adozione da parte del Consiglio (ancora *ex* Art. 19 TFUE), sulla base della procedura speciale e dietro approvazione del PE, di misure per combattere tali discriminazioni, sembra a parte della dottrina destinata inevitabilmente ad aprire la via alla tutela delle identità delle minoranze come gruppi (Ahmed 2013, p. 46).²⁸

Dalle due storiche Direttive volte a dare applicazione all'obbligo di tutela dalle discriminazioni, la c.d. *Race Directive*²⁹ e la Direttiva gemella relativa

26 La definizione di minoranza nazionale offerta dal diritto internazionale è quella data da Capotorti 1979, 1992 p. 107 ss.: «A group numerically inferior to the rest of the population of a State, in a non - dominant position, whose members - being national of the State - possess ethnic, religious or linguistic characteristics differing from those of the rest of the population and show, if only implicitly, a sense of solidarity, directed towards preserving their culture, traditions, religion or language». V. anche Ronzitti 2009. Nel caso della UE, vanno considerati anche i cittadini UE che abbiano esercitato la libertà di circolazione, parte di una minoranza presente nello Stato di nuova residenza.

27 La nozione fornita dall'Art. 2 TUE inerisce ai soli diritti individuali, lasciando fuori i diritti collettivi, delle minoranze e dei gruppi in quanto tali. Si applica al riguardo, come la Corte non ha mancato recentemente di statuire - CGUE (Grande Camera) 16 aprile 2013, C-202/11, *Anton Las v. Psa Antwerp NV* - la previsione di cui all'Art. 3 par. 3 u.c. TUE (oltre, par. 5). Cloots 2014, là dove afferma (p. 631) che la pronuncia «raised the issue of the relationship between the obligations incumbent on the EU to respect the national identities of its member States and its national, cultural and linguistic diversity». V. anche Pinton 2009 e, *funditus*, Salerno 2009.

28 La disposizione va peraltro letta in connessione all'Art. 13 TFUE, che obbliga SM e UE a tener conto delle «esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative ed amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda [...] i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale». Donde la facile previsione di contrasti tra sensibilità animalista e tradizioni religioso-culturale di specifiche minoranze.

29 Direttiva del Consiglio 200/43/Ce del 29 giugno 2000 che dà applicazione al principio di eguaglianza di trattamento tra persone indipendentemente dalla origine razziale o etnica, in GU L 180 del 19 luglio 2000.

ad altre forme di discriminazione nel contesto delle politiche di impiego,³⁰ emerge peraltro come la prima, a differenza della seconda, sia stata oggetto di un'unica pronuncia da parte della Corte.³¹ All'atto pratico i problemi di applicazione della *Race Directive* si sono posti quasi esclusivamente riguardo alla minoranza rom, non giungendo quasi mai all'attenzione dei giudici di Lussemburgo. Nell'unico caso in cui ciò si è verificato, il caso *Belov*,³² la Corte ha evitato di pronunciarsi sulla base del fatto che a suo giudizio – contrariamente a quanto sostenuto dall'Avvocato generale Kokjott nelle sue Conclusioni – il *Bulgarian Anti-Discriminatory Body*, autore del rinvio pregiudiziale, non costituiva un giudice ai sensi dell'Art. 267 TFUE, e non era quindi abilitato ad operare il ricorso in via precauzionale. La Corte, osserva una dottrina meritevole sul punto di condivisione (Möskel 2013), utilizza tale sotterfugio per neutralizzare il richiamo alla sua recente giurisprudenza operato dall'Avvocato generale: secondo tale giurisprudenza, costituendo il divieto di discriminazione, in particolare sulla base dell'età, oggetto di un principio generale di diritto comunitario,³³ la legislazione nazionale che vada contro il principio in esame risulta di per sé vietata dal diritto comunitario primario, senza bisogno di far leva sulla normativa di diritto derivato che vieta la discriminazione, e di misurarsi con i problemi di applicazione al caso specifico che questa possa eventualmente incontrare.

Una sorta di *geometria variabile* opera quindi anche nell'intensità della lotta alle discriminazioni interne alla UE. La Corte ha dimostrato negli ultimi anni una maggior sensibilità sia in relazione alle discriminazioni basate sull'età,³⁴ che a quelle fondate sull'identità sessuale o aventi ad oggetto i popoli indigeni (Zagato 2014b). Appare peraltro tuttora restia a farsi coinvolgere in questioni più delicate, a partire da quella, la più drammatica oggi in Europa, dei diritti degli appartenenti alla minoranza rom (Cermel 2009).

30 Direttiva del Consiglio 2000/78/CE del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, in GU L 303 del 2 dicembre 2000.

31 CGCE 10 luglio 2008, *Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racisme-berstrijding v - Firma Feryn*. C-54/07, in *Racc.* I-5187 ss.

32 CGUE 31 gennaio 2013, *Valeri Hariev Belov*, C-194/11.

33 CGCE (g.s.) 27 novembre 2005, *Mangold*, C-144/04, in *Racc.* I-9981. V. anche i casi: CGUE 19 gennaio 2010, *Kücükdeveci*, C-555/07, in *Racc.* I-365 e 13 settembre 2011, *Prigge*, C-447/09, in *Racc.*, I-8034 ss. V. anche oltre, nota 35.

34 Procedendo spesso di conserva con l'altra Corte: v. Corte EDU 7 gennaio 2014, *Cusan e Fazzi c. Italia*, ricorso n. 77/07, che giudica in contrasto con gli Artt. 8 (rispetto della vita privata e familiare) e 14 (divieto di discriminazione), il divieto di attribuire ai figli di coppie coniugate il cognome della madre fin dalla nascita, pronuncia di cui il governo italiano ha preso atto avviando le procedure per conformarsi. Esiste una sintonia con la giurisprudenza CGUE in materia, non diversamente da quanto avviene – questa volta nel senso di un'estenuante cautela – per quanto riguarda i casi di discriminazione della popolazione rom.

2.5 Novità dalla revisione della disciplina UE dell'asilo?

Vanno ancora prese in esame situazioni legate alla gestione dei movimenti esodali in atto verso (anche) la UE. Nella pronuncia *N.S.*³⁵ La Corte stabiliva che la sistematica violazione dei diritti umani dei richiedenti protezione ad opera di uno Stato membro impone agli altri Stati membri la disapplicazione di specifici obblighi nei confronti di tale Stato. Si tratta di una pronuncia importante, che ha spinto qualche commentatore a parlare di un «ECJ's audacious journey towards becoming the genuine protector of European fundamental rights» (Canor 2013, p. 387).

La pronuncia in discorso ha ad oggetto il funzionamento del Regolamento del 2003 (c.d. *Dublino 2*) che regola la cooperazione tra Stati membri stabilendo a chi tra essi spetti esaminare le domande di asilo presentate a ciascuno; l'Art. 4 della Carta dei diritti fondamentali della UE impone peraltro agli SM di non trasferire il richiedente presso lo SM competente ai sensi del Reg. 343/2003 quando non possano ignorare

che le carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo in tale Stato membro costituiscono motivi seri e comprovati di credere che il richiedente corra un rischio reale di subire trattamenti inumani o degradanti ai sensi di tale disposizione (par. 123).

Il funzionamento della normativa europea sull'asilo era peraltro già da tempo oggetto di crescenti critiche, che portavano alla nascita del nuovo *Common European Asylum System* (sull'argomento Cataldi, Del Guercio, Liguori 2015, *passim*).³⁶ La situazione era divenuta insostenibile alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) in materia di divieto di *réfoulement* verso Paesi in cui il richiedente protezione corre il rischio, se rimandato indietro, di subire tortura o trattamento inumano o degradante (Pedrazzi 2006; Zagato 2010b). La Corte di Giustizia si accoda all'insegnamento dell'altra Corte; in ogni caso, il suo preteso *audacious journey* riguarda una situazione limite, quale il sistematico rifiuto da parte di uno Stato membro di dare applicazione ad un divieto inderogabile ai sensi dell'Art. 15 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU).

³⁵ CGUE, 21 dicembre 2011, *N.S./Secretary of State for Home Department e M.E./Refugee Applications Commisisoner*, C-411 & 493/10, in *Racc.* I-13991.

³⁶ In particolare il Regolamento 343/2003 è stato abrogato e sostituito dal Regolamento 604/2013 del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo o da un apolide (*Dublino III*), in GU L 180 del 29 giugno 2013.

Neppure uno *standard* tanto minimo è peraltro garantito, ove si rifletta sul senso, e soprattutto sulle conseguenze (Zagato 2015a), delle Conclusioni dell'Avvocato generale Shapston, nella causa *X,Y e Z.*³⁷ là dove costei afferma (par. 41) che ciò che costituisce lesione di diritti fondamentali in ambito europeo non si applica a chi proviene dall'esterno; la Direttiva³⁸ non si propone infatti di esportare gli standard europei di tutela dei diritti umani, perché ciò significherebbe una forma di 'cultural imperialism' (*sic!*).

3 L'Unione europea «as a common cultural resource»?

3.1 Cittadinanza culturale

Le conclusioni fin qui raggiunte risultano contraddittorie. Lo spazio politico, o per meglio dire politico-giuridico, teorizzato dall'Avvocato generale del caso *Rottmann*, esiste, si fonda su un'idea forte di cittadinanza mobile i cui possibili sviluppi in termini di identità culturale cominciano appena a venire esplorati, e intanto cerca - come rilevato altrove (Zagato 2011b) - nella generazione Erasmus una tendenziale base sociale. Tale spazio politico risulta attraversato tuttavia, allo stato, da un reticolo normativo che allo stesso tempo occulta, produce e ri-produce gerarchie sociali ed etno-culturali plurime. Questa cittadinanza UE a geometria variabile non è per sé atta a renderci il senso di una Europa dal volto amico.

La nozione di spazio politico europeo va riempita: facciamo riferimento ad una cittadinanza intesa come cittadinanza culturale, nel senso (Delgado Moreira 1997) di una situazione in cui le diverse minoranze mantengono la propria identità «pur contribuendo tutte al progetto di costruzione di una democrazia partecipativa». L'indagine seguirà la traccia fornita dalla dottrina che, riferendosi alla politica culturale sviluppata dalla UE a partire dal 2006-2007 (ma i cui primi tentativi erano risalenti all'inizio millennio ed al varo dello sfortunato programma Cultura 2000-2007), definiva «the territory

37 CGUE 7 novembre 2013, *X, Y and Z v. Minister voor Immigratie en Asiel ('XYZ')*, C-199/12, C-200/12 e C-201/12.

38 Trattasi della Direttiva del Consiglio 2004/83/CE del 29 aprile 2004 sugli standards minimi per la qualificazione e lo status di cittadini di Paesi terzi o apolidi come rifugiati o persone altrimenti bisognose di protezione internazionale e sul contenuto della protezione garantita, in GUCE L 304 del 30 settembre 2004, ora sostituita dalla Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a Paesi di cittadini terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, in GUUE L 337 del 20 dicembre 2011.

delimited by the European Union as a common cultural resource», configurandosi quest'ultima «in ways that look beyond familiar nationally oriented conceptions of culture» (Craufurd Smith 2007, p. 64). Le tappe dello sviluppo di tale politica sono state altra volta analizzate (Zagato 2011b). Richiamando allora qui di seguito il dettato dei Trattati in materia di politica culturale, concentreremo l'attenzione sugli sviluppi più recenti della politica culturale dell'UE tra il 2013 e il 2014 (v. anche Sciacchitano, in questo volume).

3.2 La politica culturale UE

La politica culturale europea è disciplinata dall'Art. 167 TFUE (Titolo XIII del Trattato), da leggere in stretta connessione con l'Art. 3 par. 3 u.c. TUE. Rilevano inoltre l'Art. 107 par. 3 lett. *d*) TFUE (aiuti di Stato alla cultura) e, indirettamente, gli Artt. 165 e 166 (Titolo XII TFUE, dedicato ad Educazione, Gioventù e Sport).

La cultura viene in evidenza nel diritto UE sotto un doppio profilo, *funzionale* e *strutturale*. Per quanto riguarda il profilo *funzionale*, si distingue tra una politica culturale europea in senso proprio, definita dai parr. 1 e 2 (e per i profili procedurali 5) dell'Art. 167, e il rafforzamento delle attività culturali a livello orizzontale, di cui tanto al par. 4,³⁹ quanto all'Art. 22 della Carta dei diritti.

L'Art. 167 par. 1, nel confermare che l'attività UE in materia culturale ha natura di sostegno al pieno sviluppo delle culture degli SM nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, definisce comunque tale contributo come volto ad «evidenziare il retaggio culturale comune» dell'Europa. Il par. 2 mitiga la portata di quest'ultima affermazione, nel senso che l'UE incoraggia la cooperazione tra SM in materia culturale, svolgendo attività di appoggio e integrazione dell'azione da loro condotta nei settori relativi a: miglioramento della conoscenza e della diffusione della cultura e della storia dei popoli europei; conservazione e salvaguardia del patrimonio culturale di importanza europea; scambi culturali non commerciali; creazione artistica e letteraria, compreso il settore audiovisivo. L'approccio funzionale alternativo è definito dal par. 4, secondo cui la UE «tiene conto degli aspetti culturali nell'azione che svolge a norma delle altre disposizioni del Trattato, in particolare ai fini di rispettare e promuovere la diversità delle sue culture». Trattasi del fenomeno definito *cultural mainstreaming* (Psychogiopoulou 2006, 2008, 2014), ribadito solo in parte dall'Art. 22 della Carta, per il quale «l'Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica», ma senza fare cenno alcuno ad un suo ruolo promozionale.

³⁹ In termini più neutri, il par. 3 si occupa della cooperazione che Unione e SM debbono assicurare alle organizzazioni internazionali operanti nel settore della cultura.

L'Art. 3 par. 3. u.c. TUE, collocato tra i principi generali del titolo I del Trattato, stabilisce dal canto suo che «l'Unione rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo».

Sul piano *strutturale* si distinguono gli interventi in materia culturale fondati su strumenti premiali (Picchio Forlati 1985 e 2004; Cortese 2004), quali - oltre alla politica culturale in senso proprio - gli strumenti della politica di coesione economica e sociale e delle politiche di formazione ed istruzione professionale, dagli strumenti in cui gli aspetti culturali costituiscono storicamente un limite alla disciplina UE: è quanto si dà nel settore della circolazione delle merci e dei servizi, e della concorrenza (Cortese 2011). In tale ambito rientra anche il citato Art. 107 par. 3 lett. *d*), a norma del quale possono essere considerati compatibili con il mercato interno «quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune» gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio (Zagato 2010a).

Il Trattato non fornisce quindi una definizione di cultura; piuttosto, ricorre all'endiadi 'cultura e patrimonio culturale', attribuendo significati diversi al secondo elemento. Nei vigenti Trattati troviamo associate nozioni risalenti a Maastricht, come nel caso dell'Art. 167 par. 2 seconda lineetta TFUE, che fa riferimento all'integrazione dell'attività degli Stati per quanto attiene «conservazione e salvaguardia del patrimonio culturale di importanza europea», o a momenti precedenti, come l'Art. 107 par. 3 lett. *d*) TFUE, che fa riferimento ad aiuti di stato destinati alla «cultura e conservazione del patrimonio». Troviamo però anche una disposizione che introduce una espressione affatto nuova: l'Art. 3 par. 3 u.c. TUE, inserito a Lisbona, riprende il linguaggio della Convenzione di Faro (Zagato 2014a), affermando con solennità, lo si è visto, che l'Unione «vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo».

Agli Stati dunque l'intervento per la conservazione del proprio patrimonio culturale (alle condizioni ben s'intende specificate dal Trattato), con la variante, per quanto riguarda quella parte di tale patrimonio che abbia importanza europea, dell'intervento integrativo ad opera della UE stessa. A quest'ultima spetta invece la vigilanza su salvaguardia e sviluppo del patrimonio culturale europeo, *tutto*. Lo scrivente non può che confermare la rilevazione a suo tempo operata per cui ci trovavamo sospinti, quasi in sordina, davanti ad un risultato «la cui portata, anche in proiezione futura, è al momento tutta da valutare» (Zagato 2011b, p. 258). Dopo un inizio *soft*, dedicato per lo più alla rimessa a regime di attività in materia culturale già in corso - il riferimento è ai programmi Cultura 2000-2006 e soprattutto 2007-2013, nonché il programma Città capitali d'Europa (Sassatelli 2005, 2009), che vanta un ininterrotto ed anzi crescente successo nel tempo - siamo arrivati ad un punto di svolta; quasi la crisi avesse imposto alle autorità UE di, quantomeno, tentare un colpo d'ala.

3.3 Recente prassi di Consiglio e Commissione in materia culturale

I risultati del Consiglio Educazione, Cultura, Gioventù e Sport del 16/17 maggio 2013 non presentano spunti di particolare interesse. Il Consiglio discute il nuovo progetto di regolamento sulle capitali d'Europa; si occupa della dimensione esterna della Cultura;⁴⁰ si ripropone di accelerare i preparativi del varo dei programmi *Creative Europe* e *Citizens for Europe*; sviluppa un interessante dibattito sul rapporto tra diversità culturale e progetto di accordo commerciale transatlantico tra Europa e Stati Uniti (il noto TTIP).⁴¹ Sul piano concreto, rileva la proposta di nuovo regolamento sugli aiuti di Stato che esenta gli aiuti di Stato alla cultura e alla conservazione del patrimonio culturale dall'obbligo di notifica.⁴²

Eccezion fatta per quest'ultimo punto, le conclusioni del Consiglio non contengono riferimenti al patrimonio culturale europeo.⁴³ Orbene, 12 mesi dopo l'impostazione è totalmente mutata;⁴⁴ in occasione della riunione del 20 e 21 maggio 2014, il Consiglio Educazione, Gioventù, Cultura e Sport adotta⁴⁵ le «Conclusioni sul patrimonio culturale come risorsa strategica per una Europa sostenibile»,⁴⁶ cui farà seguito di lì a qualche mese la Comunicazione della Commissione *Towards an integrated approach to*

40 Con una significativa accentuazione delle relazioni culturali sino-europee che qui non si può approfondire.

41 Le preoccupazioni per i possibili risvolti delle trattative in atto su beni e servizi culturali prodotti in Europa paiono rafforzare l'impegno europeista di vari tra i governi presenti, che richiamano con forza la necessità di difendere l'identità europea.

42 La discussione in materia è significativa: i rappresentanti di una serie di Paesi chiedono al CE di incaricare la Commissione di proporre una *block exemption* che esenti *in toto* il settore culturale, comprese le c.d. *creative industries*. La maggioranza degli SM ritiene peraltro non essere ancora del tutto chiaro cosa siano le *Creative Industries*, e preferisce procedere per gradi.

43 Colpisce anche l'internazionalista la totale assenza di richiami a strumenti internazionali che non siano la Convenzione del 2005 sulle diversità culturali (Gattini 2008; Mucci 2012), strumento peraltro decisamente debole, ove lo si voglia utilizzare per una battaglia volta a preservare e rilanciare l'identità europea.

44 Council of the European Union, 3331th Brussels, 20 and 21 May 2014, 10023/14. Disponibile all'indirizzo www.consilium.europa.eu (2015-08-31).

45 Nel corso della seduta viene inoltre completata la scelta delle capitali della Cultura 2018: a La Valletta (già decisa) si aggiunge, per l'Olanda, Leewurden, il cui motto sarà (e si tratta di ottimo auspicio) 'open communities'. Il Consiglio, in relazione alla nuova decisione che riorganizza l'azione capitali europee della cultura per gli anni 2020-2033, procede alla scelta dei suoi tre esperti (altri tre a testa sono scelti da PE e Commissione, uno dal Comitato delle Regioni).

46 Council of the EU, Conclusions on cultural heritage as a strategic resource for a sustainable Europe, Brussels, 20 May 2014. Disponibile all'indirizzo www.consilium.europa.eu (2015-08-31).

cultural heritage for Europe. (Sciacchitano, in questo volume).⁴⁷ Interessante risulta anche il *Draft Discussion Paper* di novembre preparato da un *H2020 Expert Group*.⁴⁸

Nelle Conclusioni il patrimonio culturale viene definito come l'insieme delle «risorse ereditate dal passato in tutte le loro forme ed aspetti, tangibili, intangibili e digitali». L'accento è posto sul ruolo della condivisione, dei singoli e delle comunità, a finalità di inclusione sociale, con riguardo al favore che si genera in tal modo per il dialogo interculturale «by contributing to a stronger sense of 'belonging' to a wider community and a better understanding and respect between peoples».⁴⁹ Agli Stati si chiede di: rinforzare il dialogo con gli *stakeholder*, pubblici e privati, «in all relevant domains and on different levels of governance», allargando la collaborazione al livello transnazionale; riflettere sull'inserimento del patrimonio culturale nel prossimo *Working Plan for Culture*; «foster traditional knowledge and skills that are necessary to the safeguarding, sustainable management and development of cultural heritage and that should be handed down to future generations» (punto 24), in modo da assicurare la crescita del capitale sociale e assicurare ad un tempo protezione ed accesso «to Europe's cultural assets». Il Consiglio, per finire, rivolge alla Commissione varie raccomandazioni, tra le quali spicca quella di sostenere «at EU level the networking of, and pooling of resources between, public and private sector cultural heritage experts and practitioners as well as civil society organizations».

La Comunicazione della Commissione, dal canto suo, definisce il patrimonio culturale come «shared resource, and a common good», ad un tempo locale ed europeo: «forged over time, but also across borders and communities. Heritage is made up of local stories that together make the history of Europe». il documento⁵⁰ sottolinea come la stessa conservazione si applichi sempre più spesso ad un paesaggio integrato piuttosto che a singoli siti e monumenti, mentre i musei e gli archivi stanno evolvendo,

47 European Commission, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions *Towards an integrated approach to cultural heritage for Europe*. Sugli sviluppi durante il semestre di presidenza italiana Sciacchitano, in questo volume.

48 Tra queste: studiare l'impatto economico e sociale a livello europeo del patrimonio culturale, prendere in esame il ruolo di questo nel perseguimento degli obiettivi di H2020, promuovere scambi di buone pratiche.

49 Il documento fa inoltre riferimento al contributo al turismo sostenibile, allo sviluppo ed alla rigenerazione urbana e rurale, riferimento che ne sottolinea il tratto, per così dire, interdisciplinare.

50 Questo non manca di lamentare una risalente sottovalutazione da parte delle istituzioni UE dell'importanza economica del patrimonio culturale, e pone l'accento sulla sua importanza come fonte di innovazione sociale «for a smart, sustainable and inclusive growth».

anche attraverso la digitalizzazione, diventando sempre più «community-oriented». L'approccio integrato al patrimonio culturale è il cuore della Comunicazione, che si articola in tre punti: promozione di diversità culturale e dialogo interculturale,⁵¹ promozione della cultura come catalizzatore per la creatività, protezione della cultura come elemento vitale della dimensione internazionale dell'Unione⁵² (*funditus* Sciacchitano, in questo volume).

Il secondo punto, promozione della cultura come catalizzatore per la creatività, sottolinea il ruolo che il patrimonio culturale gioca a livello orizzontale, in relazione allo sviluppo regionale.⁵³ La Comunicazione sottolinea il contributo che il patrimonio culturale ed industriale darebbe allo sviluppo di un nuovo turismo culturale, anche attraverso le nuove strade trans-nazionali (ad es. la *Liberation Route Europe*, che attraversa i luoghi degli eventi del '44-'45).

La Commissione prende finalmente atto della crisi dei saperi e dei lavori tradizionali, e dell'importanza di un loro rilancio; allo stadio non sa ancora dare peraltro indicazioni concrete.

3.4 I lavori del H2020 Expert Group del 2014

Il documento degli esperti *H2020* si apre con un paragrafo dedicato alla nozione di patrimonio culturale europeo: richiamando dunque l'Art. 3 par. 3 u.c. TUE (e indirettamente, per tale via, la Convenzione di Faro del Coe) piuttosto che il 167 TFUE che fa riferimento (*supra*, par. 8) alla nozione ben più limitata di «patrimonio culturale di importanza europea». Il

51 Per quanto riguarda il primo punto, un ruolo fondamentale sarebbe giocato da *H2020*, e, in relazione alla digitalizzazione, dal progetto Europeana e dall'azione capitali europee della cultura. Una enfasi particolare viene poi posta sullo *European Heritage Label* (Sciacchitano, in questo volume). Da segnalare anche l'iniziativa *Europe for Citizens*, che vuole rafforzare la riflessione sullo sviluppo dei regimi totalitari nella storia moderna dell'Europa.

52 Per quanto attiene alle relazioni internazionali, la Comunicazione richiama la cooperazione con Coe e Unesco (la Dichiarazione di Hangzhou), nonché una serie di cooperazioni in atto a livello regionale e sub-regionale. Pone inoltre l'accento sull'importanza del nuovo Regolamento sugli aiuti di Stato - Regolamento della Commissione 651/2014 del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli Artt. 107 e 108 del Trattato, in GUUE L. 187 del 26 giugno 2014 - che concede una esenzione generalizzata per il patrimonio culturale (Art. 53) e a favore dell'audiovisivo (Art. 54).

53 Anche attraverso i diversi tipi di Fondi strutturali: tra questi, oltre al Fondo europeo di sviluppo regionale, si segnalano il Fondo europeo per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, quello marittimo e per la pesca, va segnalato uno strumento nuovo, il FI-TAP (*Financial Investment + Technical Advisory Platform*), attualmente in preparazione, che dovrebbe occuparsi del patrimonio culturale delle città, prendendo il posto dell'iniziativa JESSICA (*Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas*).

patrimonio culturale europeo costituisce ad un tempo una risorsa vitale per i cittadini ed una parte consistente del vantaggio relativo dell'Europa sugli altri continenti, invidiato in tutto il mondo in termini di «living and working environments and tourism». Si tratta, a detta degli esperti, di individuare le vie per un «uso innovativo» di tale patrimonio, dal turismo sostenibile al valore degli insediamenti residenziali, fino a cucina, films, musica e danze: a tutto ciò che contribuisce insomma ad innalzare la qualità della vita per i cittadini europei.⁵⁴ Merito non secondario del documento sta nell'affrontare la questione del rapporto con i fenomeni migratori: il patrimonio culturale può giocare un ruolo di rilievo nel contrastare la rottura della coesione sociale e delle identità locali e favorire una miglior conoscenza delle culture europee da parte dei migranti, e viceversa delle culture e società non europee per i cittadini, in nome del dialogo interculturale e della comprensione reciproca. Infine, il patrimonio culturale può dare un importante contributo alla strategia europea per lo sviluppo sostenibile, anche alla luce di quanto ha saputo fare per la rigenerazione del tessuto urbano e di quello paesaggistico.

Tra gli obiettivi chiave individuati dall'*Expert Group* (Economia, Società, Ambiente), a loro volta suddivisi per obiettivi specifici, si deve sottolineare (obiettivo 2 del primo obiettivo chiave, Economia)⁵⁵ quello di sviluppare «the new insights on sustainable management of common land and common goods» ai fini dello sviluppo di nuove strategie collettive per il patrimonio culturale.⁵⁶ Quanto all'obiettivo chiave Società,⁵⁷ il Gruppo richiama espressamente – ed è la prima volta che ciò si verifica in un documento UE – il ruolo della Convenzione di Faro e la nozione di comunità patrimoniale, fondata, quest'ultima, sulla nozione di patrimonio culturale inteso non come valore dell'oggetto, ma come realtà di una comunità che «engages in its favour».⁵⁸

54 Qui si inserisce un interessante richiamo agli statuti dei comuni italiani del XIV secolo che attribuivano al patrimonio culturale (p. 2) «foreign visitors' happiness and residents' honour and prosperity, based on beauty, embellishment (decorum), dignity, public pride and public good (publica utilitas)».

55 Gli altri obiettivi specifici sono: sviluppo di nuovi modelli finanziari per il patrimonio culturale (1); contributo delle tecnologie digitali alla formulazione di nuovi modelli di management e di finanziamento per conservazione, gestione e uso del PC, materiale e immateriale (3); approfondimento del contributo possibile dei nuovi modelli di *management* del patrimonio culturale allo sviluppo di nuovi posti di lavoro (4).

56 Il gruppo di lavoro conclude peraltro, forse con eccessiva fretta (v. Sciurba, in questo volume), di non avere esempi di una gestione del patrimonio culturale da parte di comunità innovative, e quindi di non poter sviluppare l'analisi.

57 «Promoting the innovative use of cultural heritage to encourage integration, inclusiveness, cohesion and participation».

58 Gli obiettivi specifici sono: studiare la possibilità che una innovazione fondata sul patrimonio culturale possa contribuire ad una società più forte e più ricca (1); studiare i

L'ultimo obiettivo chiave, Ambiente, affronta il rapporto tra patrimonio culturale e sviluppo sostenibile; gli esperti si chiedono se il paradigma della sostenibilità, diventando l'approccio primario al patrimonio culturale, non possa favorire il predominio dell'etica sull'estetica e contribuire a calarlo dentro la problematica dell'ambiente vivente. In particolare: può un nuovo rapporto con il patrimonio culturale aiutare ad assicurare la sostenibilità ambientale delle città europee, ed insieme salvaguardare una così significativa parte della «Europe's international identity»? E più in generale: come assicurare una effettiva integrazione nella gestione di patrimonio naturale e culturale?⁵⁹ A giudizio degli esperti, è imprescindibile abbandonare un approccio «object-oriented» in direzione di uno «environment-based» in cui gli stessi oggetti storici trovino collocazione come elementi indispensabili delle future pianificazioni urbane e rurali e importanti catalizzatori di crescita economica (Tamma, in questo volume).

3.5 La politica culturale della UE: osservazioni conclusive

Anche gli strumenti e i documenti di lavoro ora esaminati presentano profili contraddittori. Per non dire altro, è lecito chiedersi come si possa da un lato avviare un discorso sulla centralità del patrimonio culturale, dall'altro lato continuare a sostenere che il nuovo Trattato transatlantico non avrà conseguenze sulla cultura perché... non riguarda il cinema e l'audiovisivo in genere. Davvero, ritengono Consiglio e Commissione che muovere «toward an integrated approach to cultural heritage for Europe» non porterà a cozzare ad ogni piè sospinto con un simile Trattato?⁶⁰ E ancora: vi è un riferimento continuo alla sostenibilità, e al contributo che il patrimonio culturale europeo può dare alla sostenibilità, ma non si fa mai riferimento al nodo centrale della sostenibilità culturale (Amari 2012; Da Re, Tamma in questo volume).

Preoccupa poi la soluzione data al problema dell'asserito rischio di progressiva elefantiasi dell'azione *Capitali della cultura*. La centralizzazione, decisa avocando la procedura a Bruxelles ed eliminando ogni ruolo per gli esperti locali, sostituiti da un esperto nominato dal Comitato delle Regioni (*sic!*) non sembra la soluzione migliore, e suscita comprensibili inquietudini circa la effettiva volontà degli organi di Bruxelles di dare seguito alla

modi di coinvolgimento attivo dei cittadini nella valutazione e preservazione del patrimonio culturale, in termini di identità, percezione, valore, etiche coinvolte (2); contributo del patrimonio culturale all'inclusione e alla diminuzione delle disparità sociali (3)?

⁵⁹ Meno convincente è la soluzione proposta, che passerebbe attraverso l'individuazione di un «unifying scientific concept» che farebbe da ponte tra scienze umane e spaziali.

⁶⁰ È ben vero che il testo di quest'ultimo è ancora in fieri, ma quanto è finora è fonte di decisa preoccupazione.

proclamata intenzione di favorire profili partecipativi dal basso in materia di patrimonio culturale.

Malgrado tali perplessità, è giocoforza convenire con chi afferma (Sciaccitano, in questo volume) che «il 2014 sarà ricordato come anno della svolta per le politiche sul patrimonio culturale in Europa», e ciò per tre motivi.

In primo luogo, si palesa una significativa apertura ai soggetti substatali, particolarmente evidente nella Comunicazione della Commissione, al punto in cui si invitano gli *stakeholders* a prendere in mano la situazione «to jointly look into how public policies at all levels, including the EU, could better be marshalled to draw out the long term and sustainability value of Europe's cultural heritage, and develop a more integrated approach to its preservation and valorisation». Non si tratta di un approccio *bottom-up* in senso proprio, restano le perplessità su indicate, ma vibra la promessa quanto meno di una rapporto partecipativo più sensibile tra istituzioni dell'Unione e comunità.

In secondo luogo, il richiamo al patrimonio culturale europeo non appare superficiale o strumentale, opera un collegamento fecondo alla Convenzione di Faro, e in un passaggio decisivo va oltre, quando definisce il patrimonio culturale europeo «a shared resource, and a common good». Il processo di patrimonializzazione della cultura e la sua «commonification» (Sciurba, in questo volume) emergono come momento centrale di un possibile discorso sull'identità europea.

In terzo luogo, viene confermata l'evoluzione della politica culturale europea in senso orizzontale (*cultural mainstreaming*) sulla base dell'Art. 167 par. 4 TFUE. Non si tratta più solo di aggirare per tal via i limiti di bilancio dei programmi culturali emanati alla stregua dell'Art. 167 parr. 1 e 2 (Craufurd Smith 2007). Né colpisce nel segno l'osservazione secondo cui il *cultural mainstreaming* si limiterebbe a rafforzare le identità locali, in direzione contraria a quella della costituzione di una identità europea (sul punto, criticamente, Zagato 2011b, pp. 263-264).⁶¹ Piuttosto, nel mentre risulta confermata la relazione con le politiche di coesione e con le libertà di circolazione di merci e servizi (Cortese 2011), a queste si aggiungono la politica educativa per un verso, l'emersione di un modo di vivere europeo, di una *European lifestyle policy* se vogliamo, per l'altro verso.

61 Nel senso qui criticato Last 2006 (riferendosi peraltro alla nozione di *European Landscape* nella ELC (oltre, par. 14).

3.6 La politica educativa UE e i suoi limiti

Soffermandoci brevemente sulla prima, l'Art. 165 del Trattato prevede al par. 1 che l'Unione contribuisca «allo sviluppo di un'istruzione di qualità incentivando la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, sostenendo ed integrando la loro azione nel pieno rispetto della responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda il contenuto dell'insegnamento e l'organizzazione del sistema di istruzione, nonché delle loro diversità culturali e linguistiche». L'azione della UE nel campo in oggetto è (par. 2) intesa, *inter alia*, «a sviluppare la dimensione europea dell'istruzione» e a «favorire la mobilità degli studenti e degli insegnanti, promuovendo tra l'altro il riconoscimento accademico dei diplomi e dei titoli di studio». Proprio alla finalità di sviluppare la dimensione europea dell'istruzione rispondono i programmi sviluppati nel corso del tempo, sulla base del par. 4 dell'Art. 165; tra essi *Socrates*,⁶² *Lifelong Learning Decision*,⁶³ ed altri ora confluiti nel Regolamento *Erasmus+*.⁶⁴ Si può convenire, a grandi linee, con il giudizio che vuole il par. 2 dell'Art. 165 costituire una disposizione più aperta a successivi possibili sviluppi di quanto una prima lettura potrebbe far ritenere. La dimensione europea dell'istruzione verrebbe a rappresentare una sorta di *lex specialis* a fronte della *lex generalis* (istruzione di qualità) rappresentata dal par. 1 (Grimonprez 2014, p. 13).⁶⁵ E comunque, la stessa libertà degli Stati in materia educativa di cui all'Art. 165 par. 1 deve essere esercitata nel rispetto del diritto UE, come la Corte aveva già messo in evidenza nella pronuncia *Morgan*.⁶⁶ La soddisfazione di tale requisito richiede l'inserimento nei programmi scolastici nazionali di nozioni minime di educazione alla UE.

I risultati conseguiti dal Consiglio Educazione, Cultura, Gioventù e Sport

62 Decisione del Consiglio 819/95 del 14 marzo 1995 che stabilisce il Programma d'azione Socrates, in GU L 87 del 20 aprile 1995, e Decisione 253/2000 del PE e del Consiglio del 24 gennaio 2000 che stabilisce la seconda fase del programma d'azione comunitaria Socrates (2000-2006), in GU L 28 del 3 febbraio 2000.

63 Decisione del Consiglio 1720/2006 del PE e del Consiglio che stabilisce un programma d'azione nel campo dell'apprendimento per tutta la vita, in GU L 327 del 24 novembre 2006.

64 Regolamento 1288/2013 del PE e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 che istituisce *Erasmus+*: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni 1719/2006/Ce, 1720/2006/Ce e 1298/2008/Ce, in GU L 347 del 20 dicembre 2013.

65 Un ruolo di primo piano, in questo quadro, assume il programma Jean Monnet (introdotto dalla *Lifelong Learning Decision*): questo sviluppa precisi profili pedagogici (anche in relazione alla preparazione dei docenti) circa lo studio dell'integrazione europea.

66 CGCE 23 ottobre 2007, *Morgan, Bucher*, C-11/06, C - 12/06, in Racc., I-9195 ss.

nel periodo in esame non appaiono di particolare significato.⁶⁷ Le conclusioni del 2013 anticipano il varo del programma *Erasmus+*, e introducono il tema della maturità liceale europea, affrontando il problema del *Loan Guarantee Scheme* per gli studenti all'estero.⁶⁸

Quanto al Programma *Erasmus+*,⁶⁹ l'Art. 4 di questo, dedicato agli obiettivi generali, contiene un chiaro richiamo alla dimensione europea della formazione, ma solo... in materia di sport (Art. 4 lett. e); all'articolo successivo - Art. 5 lett. d) - troviamo invece l'obiettivo di «favorire la dimensione internazionale dell'istruzione e della formazione». Desta sconcerto l'annegamento del richiamo alla dimensione europea della formazione in un banale omaggio al pensiero unico della globalizzazione.

Il richiamo al programma *Erasmus+* impone poi alcune brevi osservazioni sulla mobilità studentesca in Europa ad esso legata. Non più del 7% degli studenti (percentuale peraltro notevole) europei, si calcola, potrà utilizzare entro il 2020 il programma *Erasmus+*. Un numero ben più alto di studenti si avvarrà nello stesso periodo dei diritti conferiti dalla cittadinanza europea per recarsi a studiare in un altro Stato membro, incontrando tuttavia crescenti difficoltà nell'avvalersi di forme di rimborso delle spese di studio sostenute all'estero da parte del proprio Stato.⁷⁰ Orbene,

67 Accanto ai soliti buoni propositi (aprire l'educazione superiore ai socialmente svantaggiati; fare ricorso ad «open educational resources», nel senso di materiale educativo liberamente rintracciabile e utilizzabile in rete; individuare il modo di attrarre all'educazione personale brillante e di mantenerlo legato alla professione), va apprezzata peraltro una inedita critica aperta degli effetti rovinosi per l'UE dell'essersi appiattiti sul modello educativo statunitense (concorrenza esasperata tra i protagonisti, tutti e a tutti i livelli; standardizzazione; esasperazione della valutazione; fiducia eccessiva nel ruolo dei privati e nelle scelte dei familiari).

68 Ad un anno di distanza il Consiglio sarà ancora alle prese con: preparazione dei docenti, carenze linguistiche dell'educazione in Europa, necessità di incrementare in genere la qualità dell'istruzione, salvo poi soffermarsi in particolare sul tema dell'educazione transfrontaliera; ciò anche alla luce delle «Council Conclusions on the global dimension of European higher education», raggiunte nel corso del Meeting del 25-26 novembre 2013 del Consiglio Educazione, Gioventù, Cultura e Sport, in GUUE C 28 del 31 gennaio 2014. Stretto tra il pericolo di dar vita ad una fabbrica transnazionale dei diplomi da un lato, e quello di dotare la Commissione di ulteriori poteri nel settore educativo dall'altro lato, il Consiglio opta per una soluzione transitoria, quale il varo di una piattaforma europea per lo scambio di informazioni sui temi legati all'educazione transnazionale.

69 L'Art. 3 par. 2 del Programma *Erasmus+* individua dal canto suo, ai fini del rispetto dell'obbligo di sussidiarietà, il valore aggiunto delle azioni ed attività previste dal programma per un verso nella transnazionalità (lett. a), soprattutto ai fini del garantire la mobilità; per l'altro verso nella «complementarietà e sinergia con altri programmi e politiche» a livello nazionale, dell'Unione e internazionale (lett. b) e nel «contributo ad un uso efficace degli strumenti dell'Unione per la trasparenza e il riconoscimento».

70 La cittadinanza europea garantisce invero il diritto alla piena parità con i residenti nazionali, e quindi con le misure statuali volte a facilitare le loro condizioni, solo dopo cinque anni di residenza, con l'automatico conferimento della Carta di soggiorno. In precedenza il

nella pronuncia *Prinz e Seeberger*⁷¹ la Corte di Giustizia ha avuto modo di precisare che, se pure gli Stati possono legittimamente subordinare la concessione di finanziamenti per studiare altrove all'esistenza di un adeguato «rapporto di integrazione con la società» dello Stato concedente, tale rapporto non può fondarsi esclusivamente sulla durata della residenza prima dell'inizio degli studi all'estero (punto 34). Nei casi in esame si trattava comunque di cittadini nazionali tedeschi.⁷² *Quid* nel caso di figli di lavoratori stranieri? La legge olandese richiede, per la concessione di borse agli studenti delle superiori che intendano studiare all'estero, il requisito della residenza di 3 anni continuativi in Olanda negli ultimi sei. La Corte, pur tra molte cautele, ribadisce come il ricorso esclusivo al criterio temporale per stabilire il grado di inserimento dello studente nella società olandese sfavorisca i figli dei cittadini di altri Stati membri residenti in Olanda per motivi di lavoro, e quindi si imponga una modifica.⁷³

Resta che, ad uno sguardo d'insieme della giurisprudenza recente della Corte, «the result is unlikely to contribute to the aspirations to promote student mobility in the European Union» (Skovgaard-Petersen 2014, p. 791). Il Programma *Erasmus+*, piuttosto, muove i primi passi concreti nella direzione di garantire *Erasmus+ Master Loans*, cioè la possibilità di prestiti bancari garantiti dalla UE per conseguire la laurea di secondo livello in un Paese membro diverso da quello di residenza, nonché da quello di conseguimento della laurea di primo livello.⁷⁴ L'iniziativa è interessante, anche se resta da valutarne la possibile incidenza.

3.7 Emergere della nozione di «european lifestyle»

L'Art. 168 TFUE, dedicato alla salute, esprime al par. 1 quella esigenza di *mainstreaming* («nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute

cittadino di uno Stato membro ha diritto a recarsi e soggiornare in un altro Stato membro, ma a proprie spese, oppure godendo di supporto da parte dello Stato di origine.

71 CGUE 18 luglio 2013, *Prinz e Seeberger* C-523/11 e C-585/11.

72 Per l'esattezza di studenti tedeschi, figli di cittadini tedeschi, che avevano vissuto parte della loro gioventù all'estero, rientrando qualche tempo prima del conseguimento della maturità, per poi recarsi a studiare in un altro Paese membro, mentre la legge dello Stato imporrebbe un periodo di residenza ininterrotto di 3 anni in Germania prima di potersi avvalere dell'aiuto per lo studio all'estero.

73 CGUE 14 giugno 2012, *Commission v. Netherlands*, C-542/09.

74 L'Art. 20 del Regolamento *Erasmus+* disciplina appunto lo strumento di garanzia per i prestiti destinati agli studenti, che fornisce «garanzie parziali agli intermediari» nei limiti indicati nel testo.

umana»)»⁷⁵ già presa in esame in relazione all'Art. 167 par. 4. Il par. 2 fonde la previsione di una attività di completamento dell'attività degli Stati in materia di lotta agli stupefacenti, con l'incoraggiamento e l'appoggio al coordinamento dell'attività degli Stati membri nelle altre attività oggetto della disposizione: tra queste, oltre a prevenzione delle malattie, eliminazione delle fonti di pericolo per la salute fisica e mentale, miglioramento della salute pubblica, è ricompresa «la lotta contro i flagelli» sanitari. Ancora, in base al par. 4, Consiglio e PE possono prendere, per motivi di sicurezza, misure vincolanti - avvalendosi del procedimento legislativo ordinario - volte a garantire parametri elevati di qualità e sicurezza per il materiale biologico di origine umana come pure in campo veterinario.⁷⁶ Poggiando su tale base giuridica l'Unione ha intrapreso strategie per combattere fumo, alcol, obesità, utilizzando una serie di strumenti prevalentemente di *soft* ma qualche volta anche di *hard law*.⁷⁷

Anche se la cosa può sorprendere taluno, le misure prese per la protezione della salute sono state spesso impugnate in sede giudiziaria in base alle disposizioni che tutelano i diritti umani (Alemanno, Garde 2013, p. 1775 ss.). In particolare le imprese produttrici hanno sostenuto essere volta a volta lesive della libertà di espressione (Art. 11 Carta), di proprietà (Art. 17), di condotta dei propri affari (Art. 16), le misure relative a contenuto, presentazione, indicazioni, pubblicità dei prodotti pericolosi. La Corte di Giustizia non ha peraltro mai dato seguito a tali impugnazioni,⁷⁸ rilevando trattarsi di diritti che possono subire riduzioni in base a determinate necessità in particolare necessità di salute pubblica, confermando tale indirizzo

75 Tra queste politiche rientrano: agricoltura (Art. 38), trasporti (Art. 91), mercato interno (Artt. 114 e 59), protezione dei lavoratori (Art. 153) e dei consumatori (Art. 169), politica commerciale comune (Art. 207).

76 Possono del pari (par. 5) prendere «misure di incentivazione per proteggere e migliorare la salute umana, in particolare per lottare contro i grandi flagelli... misure concernenti la sorveglianza, l'allarme e la lotta contro gravi minacce alla salute a carattere transfrontaliero, e misure il cui obiettivo diretto sia la protezione della sanità pubblica in relazione al tabacco ed all'abuso di alcol, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri».

77 Una differenza netta sarebbe riscontrabile (Alemanno, Garde 2013) tra la lotta al fumo, portata avanti con durezza (e quindi facendo ricorso prevalentemente a strumenti di *hard law*), e la lotta contro l'abuso dell'alcool, in cui sono stati utilizzati prevalentemente scambio di buone pratiche e standard di autoregolazione. Fa comunque eccezione la Direttiva 2010/13 el PE e del Consiglio (*Audiovisual Media Services Directive*, AVMSD), del 10 marzo 2010, in GUUE L. 95 del 15 aprile 2010, che contiene norme precise sulla pubblicità agli alcolici nei servizi audiovisivi.

78 La casistica ricorrente è fondata sui ricorsi dei produttori di tabacco, cfr. CGCE: 5 ottobre 2000, *Germany v. Council and EP (Tabacco Advertising I)*, C-376/98, *Racc.* I-8419; 10 dicembre 2002, *Germany v. Council and EP (Tabacco Advertising II)*, C-380/03, *Racc.* I-11573; 12 settembre 2006, *Reynolds Tabacco and Others v. Commissione*, C-131/03, *Racc.* I-7795; 10 febbraio 2009, *Ireland v. EP and Council*, C-301/06, *Racc.* I-593.

nella pronuncia *Sky Österreich* del 2013.⁷⁹ La giurisprudenza della Corte evolve insomma nel senso di lasciare crescente spazio alle restrizioni imposte dalla necessità, per le istituzioni UE, di garantire la prevalenza di un *European lifestyle* su altri diritti.

Orbene, nella primavera del 2014 tematica dello stile di vita europeo e approccio al patrimonio culturale si sono incrociati, con la Risoluzione del PE del 12 sul patrimonio gastronomico europeo ed il suo impatto culturale ed educativo.⁸⁰ L'atto richiama la politica sanitaria,⁸¹ come pure le competenze UE in materia di educazione, di politica culturale e patrimoniale, rifacendosi anche puntualmente a strumenti UNESCO, quali le Convenzioni del 2003 e del 2005.⁸² La gastronomia, intesa come «insieme di conoscenze, esperienze, arte e artigianalità» fa parte della nostra identità, costituendo un elemento essenziale del «patrimonio culturale europeo e di quello degli Stati membri». È quindi sulla gastronomia locale e regionale, di cui vanno conservati riti e usanze, che si concentra l'attenzione del PE, oltre che sulle pratiche agricole delle singole regioni d'Europa. Del lungo preambolo,⁸³ risalta il considerando conclusivo (AI) alla stregua del quale «il patrimonio culturale europeo è costituito da un insieme di strumenti materiali ed immateriali... nel caso della gastronomia e dell'alimentazione, è anche rappresentativo del territorio e del paesaggio» da dove provengono i prodotti che lo qualificano.

La Risoluzione plaude ad ogni iniziativa volta a promuovere il patrimonio gastronomico europeo (in particolare quelle del movimento *Slow Food*), e i diversi regimi di indicazioni geografiche e specialità tradizionali, e si sofferma sul collegamento tra gastronomia e turismo rurale, in stretto

79 CGUE 22 gennaio 2013, *Sky Österreich GmbH v Österreichischer Rundfunk (ORF)*, C-283/11.

80 Risoluzione del Parlamento europeo del 12 marzo 2014 sul patrimonio gastronomico europeo: aspetti culturali ed educativi (2013/2181(NI)). Disponibile all'indirizzo <http://www.europarl.europa.eu/sides/> (2015-08-31).

81 In particolare il Libro bianco della Commissione del 30 maggio 2007, *Una strategia europea sugli aspetti sanitari connessi all'alimentazione, al sovrappeso e all'obesità*, COM(2007) 279.

82 Trattasi rispettivamente della Convenzione sulla salvaguardia del patrimonio culturale intangibile, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 ed entrata in vigore a livello internazionale il 20 aprile 2006, e della Convenzione sulla protezione e promozione della diversità delle espressioni culturali, adottata a Parigi il 20 ottobre 2005 ed entrata in vigore a livello internazionale il 18 marzo 2007. Per prime informazioni: Zagato 2008, 2012a, 2012b.

83 Distinto in due parti, l'una delle quali dedicata agli aspetti educativi: sostanzialmente il PE condivide la proposta dello *European Nutrition Foundations Network* di integrare «l'alimentazione, nel suo duplice aspetto di nutrizione e gastronomia, nel curriculum scolastico» degli SM. Il preambolo, giova notare, richiama espressamente la proclamazione della dieta mediterranea come patrimonio culturale immateriale nella Lista della Convenzione UNESCO del 2003.

rapporto con il rafforzamento della consapevolezza del patrimonio rurale e paesaggistico europeo. Fa riferimento inoltre (punto 33) all'importanza dell'artigianato locale, regionale e nazionale, onde opporsi alla «omogeneizzazione che, alla lunga, porterebbe all'impoverimento del patrimonio gastronomico europeo». Assai significativi sono i punti conclusivi, in particolare là dove (punti 38 e 39) il PE invita Stati membri e regioni a sviluppare iniziative atte a «promuovere e tutelare tutti i territori, i paesaggi e i prodotti che costituiscono il patrimonio gastronomico locale», nonché ad adottare misure per «tutelare il patrimonio europeo collegato alla gastronomia, come ad esempio la tutela del patrimonio architettonico dei mercati tradizionali di alimenti, delle aziende vitivinicole o di altre strutture, nonché dei macchinari e degli alimenti destinati alla gastronomia».

Si tratta di una vera e propria svolta, che induce gli interlocutori del mondo dell'artigianato rurale a chiedersi se davvero quelle istituzioni (PE compreso) che in questi anni hanno puntualmente legiferato a favore della grande impresa agro-industriale ponendo fardelli sempre più gravi a danno dei piccoli produttori, operino «sullo stesso pianeta del Parlamento che ha approvato la risoluzione sul valore educativo e culturale della gastronomia» (Corti 2014). Lo scetticismo, alla luce della prassi consolidata UE in materia di politica agricola, suonerebbe giustificato. La svolta da parte del PE acquista invece ben diversa plausibilità se inserita nel quadro più ampio del processo di patrimonializzazione qui ricostruito.

4 Cittadini d'Europa

4.1 Verso una più ampia nozione di spazio culturale-politico europeo

Traiamo le conseguenze di questa ultima *tranche* dell'indagine. Rileviamo contraddizioni non indifferenti sulla via della costruzione di una identità fondata sull'Unione europea quale «common cultural resource», che si aggiungono a quanto già osservato a proposito della cittadinanza UE. Lo si è visto: pochi mesi prima di lanciare la centralità strategica del patrimonio culturale europeo, l'UE ha varato un programma *Erasmus+* sostanzialmente scevro di richiami anche indiretti all'identità europea. Doveva essere la consacrazione della generazione Erasmus, ci siamo trovati di fronte un atto intriso di richiami ad un neo - liberismo d'accatto.

Resta comunque acquisita la centralità del processo di patrimonializzazione, così come quella del *cultural mainstreaming*. Nello spazio politico-giuridico europeo, la patrimonializzazione della cultura assume valenze affatto particolari, che contribuiscono a ridisegnare in profondità i confini della cittadinanza, allentando quanto meno le rigidità cui si faceva riferimento. Per quanto di per sé foriero anche di possibili derive preoccupanti

(Sciurba, Tamma in questo volume), il processo in esame si rivela tendenzialmente costitutivo di identità attraverso percorsi di partecipazione ed auto-riconoscimento in cui gioca un ruolo decisivo l'inventariazione/catalogo delle espressioni patrimoniali, giusta la dottrina (Mariotti 2012, p. 204) che sottolinea come «nell'ambito del fenomeno patrimoniale l'inventariazione diventa strumento per la creazione degli elementi costitutivi del patrimonio immateriale, non di mera registrazione di quanto è già perfettamente noto e conosciuto».

È giunto il momento di integrare la nozione di spazio politico-giuridico UE in una più ampia nozione di spazio culturale-politico europeo, in grado di avvalersi della linfa introdotta dai recenti strumenti varati dal Consiglio d'Europa, la *European Landscape Convention* (ELC: Herrero de la Fuente 2001; Sassatelli 2006, 2009; Da Re, Lapicciarella Zingari, in questo volume) e, soprattutto, la Convenzione di Faro (D'Alessandro, Giampieretti, Sciurba in questa volume). Quest'ultima costituisce il primo strumento giuridico che definisce (preambolo, considerando 4) il patrimonio culturale come oggetto di un diritto culturale, ad un tempo individuale e collettivo (Zagato 2012, 2014a, 2015b). Siamo sfidati a misurarci con una dimensione più ampia (certo non solo geograficamente, ma *anche* geograficamente) di Europa, scandita da una nozione di cittadinanza che si colloca oltre quel «reticolo normativo che allo stesso tempo occulta, produce e ri-produce gerarchie sociali ed etno-culturali plurime», e che tiene in ostaggio, se così si può dire, la cittadinanza dell'Unione. È il momento di cominciare a riferirci a noi stessi come cittadini dell'Europa (Goisis, in questo volume), oltre le strettoie della *cittadinanza dell'UE*. Resta da approfondire entro quali limiti lo spazio culturale-politico cui ci riferiamo sia anche spazio giuridico. In parte ciò dipenderà dagli effetti a lungo termine degli strumenti giuridici or ora richiamati. Resta che alcuni elementi d'insieme sembrano emergere già ora con sufficiente chiarezza.

4.2 Un proficuo esempio di contaminazione tra strumenti giuridici

È stata altrove analizzata, a proposito della nozione di contaminazione tra strumenti giuridici (Zagato 2014a), la relazione testuale tra Convenzione di Faro e Trattato di Lisbona,⁸⁴ con particolare riguardo all'Art. 3 par. 3 u.c. TUE (Zagato 2011; Zagato 2014a e b; diffusamente, Zagato 2015b).⁸⁵ Ciò all'interno di un rapporto particolarmente stretto creatosi negli ultimi

⁸⁴ L'espressione patrimonio culturale europeo, estranea ai Trattati fino a Lisbona, non era mai stata utilizzata in precedenza, negli strumenti di diritto derivato come nei Trattati UE.

⁸⁵ Sulla contaminazione tra la nozione di comunità patrimoniale di cui alla Convenzione di Faro e la Convenzione UNESCO del 2003 v. diffusamente Zagato 2014a.

due decenni tra UE e Consiglio d'Europa, che ha portato quest'ultimo a divenire, in virtù del suo «much more fully cultural approach to Europeanization», una vera e propria avanguardia, che rappresenta «this other path to Europeanization» (Sassatelli 2009, p. 13).

Attraverso quella che si presenta allora nello stesso tempo come contaminazione tra strumenti giuridici (Convenzione di Faro e TUE) e funzionalizzazione del rapporto tra Enti apparato (UE e CoE), la nozione di spazio culturale-politico europeo si allarga a coprire tutti gli Stati che partecipano del patrimonio culturale europeo, siano o meno membri della UE. Tale nozione finisce cioè per coprire non solo ampia parte delle attività di cooperazione internazionale condotte (anche disgiuntamente) dalle due organizzazioni con i Paesi del lato sud del Mediterraneo e della cerniera euro-asiatica ma, più in generale, quella dimensione di sviluppo delle comunità locali, nazionali e transnazionali operanti in campo patrimoniale in tale territorio.

Insieme, la Convenzione di Faro e la ELC scandiscono l'oggetto (il patrimonio), il *continuum* spaziale (il paesaggio culturale europeo), i profili soggettivi della identità europea (la rete delle comunità patrimoniali).⁸⁶ Il primo è costituito da (Art. 2a)

un insieme di risorse ereditate dal passato che le popolazioni identificano, indipendentemente da chi ne detenga la proprietà, come riflesso ed espressione dei loro valori, credenze, conoscenze e tradizioni, in continua evoluzione. Essa (*l'eredità culturale, si intende*) comprende tutti gli aspetti dell'ambiente che sono il risultato del l'interazione nel corso del tempo fra le popolazioni e i luoghi.

Quanto al *common heritage of Europe*, le Parti alla Convenzione convengono che l'eredità comune del continente (Art. 3) consiste in:

- a. tutte le forme di eredità culturale in Europa che costituiscono, nel loro insieme, una fonte condivisa di ricordo, comprensione, identità, coesione e creatività; e,
- b. gli ideali, i principi e i valori, derivati dall'esperienza ottenuta grazie al progresso e facendo tesoro dei conflitti passati, che promuovono lo sviluppo di una società pacifica e stabile, fondata sul rispetto per i diritti dell'uomo, la democrazia e lo Stato di diritto.

In termini confluenti, già nel preambolo alla ELC le Alte Parti Contraenti affermano (considerando 3):

⁸⁶ Comunità di eredità, nella traduzione italiana. Sui motivi che hanno reso indispensabile ricorrere a questa, peraltro non del tutto soddisfacente, espressione sostitutiva, v. Zagato 2015b; D'Alessandro, in questo volume.

Consapevoli del fatto che il paesaggio coopera all'elaborazione delle culture locali e rappresenta una componente fondamentale del patrimonio culturale e naturale dell'Europa, contribuendo così al benessere e alla soddisfazione degli esseri umani e al consolidamento dell'identità europea.

La lettura congiunta dell'Art. 3 della Convenzione di Faro e del considerando 3 della ELC ci porta dunque a intendere il patrimonio culturale europeo come fonte condivisa, che aiuta a fare tesoro del passato e delle lacrime e sangue provate dai suoi anche recenti orrori. Ciò richiede di considerare il «common heritage of Europe» come capacità, insieme della Europa apparato in senso ampio (UE e CoE) e degli Stati membri, di divenire una volta per tutte e malgrado i segnali contrari «garanti della libertà» dei cittadini europei» (Ferracuti 2011, pp. 217-218).

4.3 L'identità europea possibile

Infine, la comunità di eredità (Art. 2b) «è costituita da un insieme di persone che attribuisce valore ad aspetti specifici dell'eredità culturale, e che desidera, nel quadro di un'azione pubblica, sostenerli e trasmetterli alle generazioni future».

È, quest'ultima, una nozione priva di parametri spaziali e temporali, come pure di ogni riferimento a scale di valori locali, subnazionali, nazionali, regionali, universali (Dolff-Bonekamper 2009, p. 71), una nozione che porta con sé il concetto di identità plurale, il quale consente ad ogni individuo di identificarsi ad un tempo con varie comunità e gruppi, sfuggendo alla desolazione della mono-identificazione identitaria.⁸⁷ Le comunità, e gli individui che le compongono, possono quindi muoversi trasversalmente attraverso i territori, statuali o meno, i gruppi sociali, il tempo (Zagato 2013). Di conseguenza, le stesse persone possono appartenere, contemporaneamente o in sequenza, a più comunità patrimoniali.⁸⁸

⁸⁷ V. *Vision Paper - A Policy for Intangible Cultural Heritage in Flanders*, inserito nella pubblicazione trilingue *The Government of Flanders Policy on Safeguarding Intangible Cultural Heritage*, Vlaamse Hovereid, 2010.

⁸⁸ In termini incisivi, il sito del dipartimento di Archeologia della Università di York afferma che la Convenzione sta già cambiando il modo in cui tutti gli interessati guardano al patrimonio culturale, e ciò indipendentemente dal fatto che i singoli Stati europei di appartenenza ratifichino o meno la Convenzione stessa. D'ora in poi gli operatori dovranno riconoscere «that heritage should be inclusive not exclusive, and that the everyday and the ordinary has merit alongside the special and the iconic». Due progetti di ricerca condotti dal suddetto dipartimento in relazione a Comunità che vengono considerate, e si considerano esse stesse, marginali per la società di appartenenza - quella di Due - balli a La Valletta, con particolare attenzione a *Strait Street (The Gut)* e quella dei senza casa di Bristol nel RU - risponderebbero già, secondo il Dipartimento stesso, ai criteri voluti dalla Convenzione

Il diritto al patrimonio culturale si qualifica dunque come il diritto delle diverse comunità alla selezione, alla tutela ed alla promozione delle espressioni di riferimento del patrimonio culturale, indipendentemente dalle origini «etniche» o «geografiche». L'identità europea possibile emerge dalla coscienza dell'intreccio di tali espressioni così come definite dalle diverse *heritage communities* che popolano lo spazio culturale politico europeo e scelgono di partecipare, all'interno di tale spazio, al processo politico democratico. Una rete di comunità ad un tempo locali, nazionali e transnazionali.⁸⁹

Lungo tale via, è possibile superare le più volte segnalate difficoltà relative ai limiti della nozione di cittadinanza UE : in direzione cioè di una consapevolezza in corso di acquisizione relativa all'essere cittadini dell'Europa, e alle conseguenze che ne derivano.⁹⁰ Lungi dall'essere soggetto internazionale privo della sua ragion d'essere, l'Europa ci appare così laboratorio di apprendimento, «grande officina a cielo aperto» (Goisis, in questo volume) che porta anche a recuperare il tratto qualificante della nozione di cittadinanza dell'Unione:

A convergence emerges between the notion of heritage community, made by people who can move cross-culturally and through territories, social groups, time (as a consequence the same individuals may belong, contemporarily or in a sequence, to more than one heritage community) and the fluid, to some extent neo-nomadic, profiles of European citizenship: at least inside the «European (cultural and) political space» (Zagato 2015b).

di Faro. Disponibile all'indirizzo <http://www.york.ac.uk/archaeology/research/current-projects/faro/> (2015-08-31).

89 Tali comunità possono in realtà presentarsi anche direttamente come transnazionali: ciò tutte le volte che un profilo identitario preciso individui gli appartenenti ad una comunità patrimoniale in modo univoco quanto parziale (nel senso che quelle stesse persone parteciperanno poi di esperienze patrimoniali più legate ai rispettivi territori, distinti quindi tra loro): v. Zoni, Achille, *L'arte di strada come patrimonio culturale?* (tesi di Laurea magistrale Egart, non pubblicata), a proposito delle comunità itineranti di artisti di strada in Europa.

90 In termini sostanzialmente convergenti, Rinoldi 2014, pp. 121-122, evoca il necessario superamento dei limiti dell'istituto della cittadinanza UE «per ancorare lo *status personae* a criteri meno formali e più sostanziali», e una «nozione ampia» di popolazione dell'Unione. L'Autore conclude del resto sulla necessità di ragionare «in termini di unità o, meglio, di integrazione giuridica e operativa paneuropea».

Bibliografia

- Ahmed, Tawhida (2013). «The Treaty of Lisbon and behind. The Evolution of EU Minority Protection?». *European Law Journal*, 20 (1), pp. 30-51.
- Alemanno, Alberto; Garde, Armandine (2013). «The emergence of an EU lifestyle policy: the case of alcohol, tobacco and unhealthy diets». *Common Market Law Review*, 50 (6), pp. 1745-1786.
- Amari, Monica (2012). *Manifesto per la sostenibilità culturale. E se un giorno, un ministro dell'economia venisse incriminato per violazione dei diritti culturali?* Milano: Franco Angeli.
- Besson, Samantha; Utzinger, André. (2008). «Towards European Citizenship». *The Journal of Social Philosophy*, 39 (2), p. 185 ss.
- Braudel, Fernand (1987). *Il Mediterraneo. Lo spazio e la storia, gli uomini e la tradizione*. Milano: Bompiani.
- Canor, Iris (2013). «My Brother's Keeper? Horizontal Solange: 'An ever Closer Distrust among the Peoples of Europe'». *Common Market Law Review*, 50 (2), pp. 383-422.
- Capotorti, Francesco (1979). *Study on the Rights of Persons belonging to ethnic, religious and linguistic minorities*. Un.Doc E/CN.4/Sub2/384, Add., 5,8.
- Capotorti, Francesco (1992). «Il regime delle minoranze nel Sistema delle Nazioni Unite e secondo l'Art. 27 del Patto sui diritti civili e politici». *Rivista internazionale dei diritti dell'uomo*, V, pp. 102-112.
- Cataldi, Giuseppe; Del Guercio, Adele; Liguori, Anna (a cura di) (2015). *Il diritto di asilo in Europa*. Napoli: Photocopy Edizioni.
- Cloots, Elke (2014). «Respecting Linguistic Identity within the EU's Internal Market». *Common Market Law Review*, 51 (2), pp. 623-646.
- Cortese, Bernardo (2004). «International Economic Sanctions as a Component of Public Policy for Conflict-of-Laws Purposes». In: Picchio Forlati, Laura; Sicilianos, Linus-Alexander (eds), *Economic Sanctions in International Law*. Leiden;Boston: M. Nijoff Publisher, pp. 717-759.
- Cortese, Bernardo (2011). «Principi del mercato interno ed Europa della cultura. Alcune suggestioni». In: Zagato, Lauso; Vecco, Marilena, *Le culture dell'Europa, l'Europa della cultura*. Milano: Franco Angeli, pp. 109-132.
- Corti, Michele (2014). «Parlamento europeo sembra quasi Slow Food (Dr. Jekyll and Mr. Hyde?)». [online] *Ruralpini*, materiali/EuroParlamento. Disponibile all'indirizzo <http://www.ruralpini.it/Materiali25.03.14-Parlamento-europeo-gastronomia.html> (2015-08-31).
- Council of Europe (ed.) (2009). *Heritage and Beyond*. Strasbourg: CoE Publishing.

- Craufurd Smith, Rachel (2007). «From Heritage conservation to European identity: article 151 and the multi-faceted nature of Community cultural policy», *European Law Review*, 13, pp. 48-69.
- Delgado Moreira, Juan (1997). «Cultural Citizenship and the Creation of European Identity». [online] *Electronic Journal of Sociology*, pp. 1-23. Disponibile all'indirizzo <http://www.sociology.org/content/vol,002-003/delgado.html> (2015-08-31).
- Del Re, Alisa (2014). «Per una cittadinanza europea delle donne». In: Costantini, Dino; Perocco, Fabio; Zagato, Lauso (a cura di), *Trasformazioni e crisi della cittadinanza sociale*. Venezia: Edizioni Ca' Foscari, pp. 153-166.
- Di Cesare, Donatella (2014). *Heidegger e gli ebrei*. Torino: Bollati Boringhieri.
- Dolff-Bonekämper, Gabi (2009). «The Social and Spatial Frameworks of Heritage - What is new in the Faro Convention?». In: Council of Europe (ed.), *Heritage and beyond*. Strasborg: Coe Publishing, pp. 69-74.
- Enzensberger, Hans Magnus (1993). *La grande migrazione*. Torino: Einaudi.
- Ferracuti, Alessandra (2011). «L'etnografo del patrimonio in Europa: esercizi di ricerca, teoria e cittadinanza». In: Zagato, Lauso; Vecco, Mari- lena (a cura di), *Le culture dell'Europa, l'Europa della cultura*. Milano: Franco Angeli, pp. 206-228.
- Gattini, Andrea (2008). «La Convenzione UNESCO sulla protezione e promozione della diversità culturale e regole WTO». In: Zagato, Lauso (a cura di), *Le identità culturali nei recenti strumenti UNESCO*. Padova: Cedam, pp. 191-208.
- Goisis, Giuseppe (2011). «L'identità culturale europea. Un punto di vista filosofico». In: Zagato, Lauso; Vecco, Mari- lena (a cura di), *Le culture dell'Europa, l'Europa della cultura*. Milano: Franco Angeli, pp. 272-298.
- Grimonprez, Kris (2014). «The European Dimension in Citizenship Education: Unused Potential of Article 165 TFEU». *European Law Review*, 39 (1), pp. 3-26.
- Herrero de la Fuente, Alberto (2001). «La Convenzione europea del paesaggio (20 ottobre 2000)» *Rivista giuridica dell'ambiente*, pp. 893-907.
- Husson, Edouard (2010). *Heydrich e la soluzione finale*. Torino: Einaudi.
- Last, Kathryn (2006). «Heritage and Identity: The Challenge of Landscapes to the Nature/Culture Dichotomy». In: Sassatelli, Monica (ed.), *Landscape as heritage: Negotiating European Cultural Identity*. EUI Working Papers RSCAS 2006/05. Florence: European University Institute, pp. 9-16.

- Manigrassi, Luca (2011). «Vers une citoyenneté européenne fédérale? Quelques réflexions sur l'arrêt Zanbrano». *Revue du droit de l'Union européenne*, (3), pp. 411-425.
- Mariotti, Luciana (2012). «Valutazione d'insieme del patrimonio culturale intangibile italiano». In: Scovazzi, Tullio; Ubertazzi, Benedetta; Zagato, Lauso (a cura di), *Il patrimonio culturale intangibile nelle sue diverse dimensioni*. Milano: Giuffrè, pp.203-210.
- Morin, Edgar (1987). *Penser l'Europe*. Paris: Folio.
- Möskel, Mathias (2013). «Race Discrimination and Access to the European Court of Justice: Belov». *Common Market Law Review*, 50 (5), pp. 1433-1450.
- Mucci, Federica (2012). *La diversità del patrimonio e delle espressioni culturali nell'ordinamento internazionale*. Napoli: Editoriale Scientifica.
- Nascimbene, Bruno (2012). *Diritti di cittadinanza e libertà di circolazione nell'Unione europea*. Padova: Cedam.
- Nicolin, Stefano (2015). «La cittadinanza europea». In: Zagato, Lauso (a cura di), *Introduzione ai diritti di cittadinanza*, IV ed. Venezia: Cafoscarina, pp. 11-126.
- Pedrazzi, Marco (2006). «Il diritto di asilo nel diritto internazionale agli albori del terzo millennio». In: Zagato, Lauso (a cura di), *Verso una disciplina comune europea del diritto di asilo*. Padova: Cedam, pp. 13-37.
- Picchio Forlati, Laura (1985). *Incentivi C.E.E. per la riforma delle strutture economiche*. Padova: Cedam.
- Picchio Forlati, Laura (2004). «The Legal Core of International Economic Sanctions». In: Picchio Forlati, Laura; Sicilianos, Linus-Alexander (eds), *Economic Sanctions in International Law*. Leiden; Boston: M. Nijoff Publisher, pp. 130-250.
- Pinton, Simona (2009). «Il controllo sul trattamento delle minoranze in Europa attraverso la prassi degli organi internazionali». In: Cermel, Maurizio (a cura di), *Le minoranze etnico-linguistiche in Europa*, Padova: Cedam, pp. 255-310.
- Piris, Jean-Claude (2010). *The Lisbon Treaty. A Legal and Political Analysis*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Reynolds, Stephanie (2013). «Exploring the 'Intrinsic Connection' between Free Movement and the Genuine Enjoyment Test; Reflections on EU Citizenship after *Ida*». *European Law Review*, 38 (3), pp. 376 - 392.
- Rigo, Enrica (2015). «Cittadinanza. Trasformazioni e crisi di un concetto». In: Zagato, Lauso (a cura di), *Introduzione ai diritti di cittadinanza*, 4 ed. Venezia: Cafoscarina, pp. 11-37.
- Rigo, Enrica; Zagato, Lauso (2012). «Territori». In: Pomarici, Ulderico (a cura di), *Atlante di filosofia del diritto*, vol. II. Torino: Giappichelli, pp. 259-287.
- Rinoldi, Dino (2014). «Cittadinanze: dalle merci alle persone. Collegamenti con lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel diritto dell'in-

- tegrazione europea al tempo delle mistificazioni». In: Costantini, Dino; Perocco, Fabio; Zagato, Lauso (a cura di), *Trasformazioni e crisi della cittadinanza sociale*. Venezia: Cafoscarina, pp. 117-150.
- Ronzitti, Natalino (2009). «Le minoranze nel diritto internazionale: considerazioni generali». In: Cermel, Maurizio (a cura di), *Le minoranze etnico-linguistiche in Europa*, Cedam, Padova, pp. 197-206.
- Roseman, Mark (2002). *Ordre du jour génocide. Le 20 janvier 1942*. Paris: Audibert.
- Russo, Anna Margherita (2014). «La cittadinanza 'sostanziale' dell'UE alla luce della proposta del gruppo di Heidelberg: verso una 'Reverse Solange'?». [online] *federalismi.it*. Disponibile all'indirizzo <http://federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?artid=23938> pp. 1-19 (2015-08-31).
- Salerno, Francesco (2009). «La dimensione collettiva e le forme di auto-governo nella tutela internazionale delle minoranze». In: Cermel, Maurizio (a cura di), *Le minoranze etnico-linguistiche in Europa*. Padova: Cedam, pp. 229-254.
- Sassatelli, Monica (2005). *Identità, cultura, Europa. Le città europee della cultura*. Milano: Franco Angeli.
- Sassatelli, Monica (ed.) (2006). *Landscape as Heritage. Negotiating European Cultural Identity*. EUI Working Papers RSCAS 2006/05. Florence: European University Institute.
- Sassatelli, Monica (2009). *Becoming Europeans*. Basigstke: Palgrave Macmillan.
- Sciurba, Alessandra (2015). *La cura servile, la cura che serve*. Pisa: Pacini Editore.
- Scovazzi, Tullio; Ubertazzi, Benedetta; Zagato, Lauso (a cura di) (2012), *Il patrimonio culturale intangibile nelle sue diverse dimensioni*. Milano: Giuffré.
- Shuibhne, Niamh Nic (2012). «(Some of) the Kids Are All Right». *Common Market Law Review*, 49 (1), pp. 349-379.
- Skovgaard-Petersen, Henrik (2013). «There and Back Again: Portability of Students Loan, Grants and Fee Support in a Free Movement Perspective». *European Law Review*, 38 (6), pp. 783-804.
- Stasinopoulos, Panos (2011). «European Citizenship as a Battle of Concepts». *European Journal of Legal Studies*, 4 (2), pp. 74-103.
- Swedberg, Richard (1994). «The idea of Europe and the Origin of the European Union. A Sociological approach». *Zeitschrift für Soziologie*, 23 (5), pp. 378-387.
- Tizzano, Antonio (2012). *Diritto dell'Unione europea*, VII edizione. Padova: CEDAM.
- Von Bogdandy, Armin et al (2012). «Reverse Solange: Protecting the Essence of Fundamental Rights against EU Member States». *Common Market Law Review*, 49 (2), pp. 489-519.

- Weiler, Joseph (1996). «Les droits des citoyens européens». *Revue du Marché Unique Européen*, 3 (1), pp. 35-64.
- Zagato, Lauso (a cura di) (2008), *Le identità culturali nei recenti strumenti UNESCO*. Padova: Cedam, pp. 27-70.
- Zagato L. (2010a). «Aiuti di Stato alla cultura: recenti sviluppi?». In: Rossi, Lucia Serena; Baroncini, Elisa (a cura di), *Rapporti fra ordinamenti e diritti dei singoli. Studi in onore di Paolo Mengozzi*. Napoli: Editoriale Scientifica, pp. 219-244.
- Zagato, Lauso (2010b). «Ancora sul rapporto tra stato di eccezione e divieto di tortura». In: Zagato, Lauso; Pinton, Simona (a cura di), *La tortura nel nuovo millennio*. Padova: Cedam, pp. 215-242.
- Zagato, Lauso (2011). «La problematica costruzione di un'identità culturale europea. Un quadro più favorevole dopo Lisbona?». In: Zagato, Lauso; Vecco, Marilena (a cura di), *Le culture dell'Europa, l'Europa della cultura*. Milano: F. Angeli, pp. 250-270.
- Zagato, Lauso (2012a). «Intangible Cultural Heritage and Human Rights». In: Scovazzi, Tullio; Ubertazzi, Benedetta; Zagato, Lauso (a cura di), *Il patrimonio culturale intangibile nelle sue diverse dimensioni*. Milano: Giuffré, pp. 29-50.
- Zagato, Lauso (2012b). «La salvaguardia del patrimonio culturale intangibile: la Convenzione UNESCO del 2003 ed i problemi di applicazione». In: Barciela, Carlos; López, M. Immaculada; Melgarejo, Joaquim (eds.), *Los bienes culturales y su aportación al desarrollo sostenible*. Alicante: Universidad de Alicante, pp. 149-182.
- Zagato, Lauso (2013). «Heritage Communities: un contributo al tema della verità in una società globale?». In: Ruggenini, Mario; Dreon, Roberta; Paltrinieri Giancarlo (a cura di), *Verità in una società plurale*. Roma: Mimesis, pp. 103-124.
- Zagato, Lauso (2014a). «Diversità culturale e protezione/salvaguardia del patrimonio culturale: dialogo e contaminazione tra strumenti giuridici». In: Cataldi, Giuseppe; Grado, Valentina (a cura di), *Diritto internazionale e pluralità delle culture*. Napoli: Editoriale Scientifica, pp. 369-388.
- Zagato, Lauso (2014b). «Il contributo dei *Treaty Bodies* all'interpretazione dei Trattati». In: Cortese, Bernardo (a cura di), *Scritti in onore di Laura Picchio Forlati*. Torino: Giappichelli, pp. 145-159.
- Zagato, Lauso (2015a). «Le nuove forme della persecuzione. Gli effetti sul regime della protezione, con particolare attenzione all'Europa». In: Cataldi, Giuseppe; Del Guercio, Adele; Liguori, Anna (a cura di) (2015), *Il diritto di asilo in Europa*. Napoli: Photocity Edizioni, pp. 111-138.
- Zagato, Lauso (2015b). «The Notion of 'Heritage Community' in the Faro CoE Convention. Its Impact on the European Legal Framework». In: Adel, Nicolas; Bendix, Regina; Bortolotto, Chiara; Tauschek, Marcus (eds), *Between Imagined Communities and Communities of Practice*:

Participation, Territory, and the Making of Heritage. Göttingen: Universitätsverlag Göttingen, pp. 141-160.

Zagato, Lauso (2015c). «Cittadini a geometria variabile». In: Zagato, Lauso (a cura di), *Introduzione ai diritti di cittadinanza*, 4 ed. Venezia: Cafoscarina, pp. 147-188.

Part 2

Patrimonio culturale: verifica sul campo

The contested nature of heritage and the dilemmas of building cultural citizenship: the case of Italy

Nick Dines

(Middlesex University, UK)

Abstract This chapter considers the contested nature of cultural heritage and public memory in the context of two earthquake-hit cities, L'Aquila and Naples. It reflects upon how the underlying differences that are constitutive of the politics of heritage and memory become exposed in the event of a disaster and how disparate understandings and uses of heritage at the same time call into question the grandiloquent posturing of public intellectuals who view the architectural patrimony of Italy's historic centres as a cornerstone to cultivating a national cultural citizenship. Drawing on Spivak's idea of strategic essentialism, it is argued that if cultural heritage is to be effectively mobilized to counter undesirable reconstruction programmes or to resist the threat of speculation and evictions in historic centres, attention needs to be continually paid to its conceptual limits and internal differences otherwise heritage risks becoming the basis for an exclusionary and remonstrative vision of citizenship.

Summary 1. Enlightened liberals versus neoliberal realists. – 2. Heritage discourse in the face of disaster. – 3. L'Aquila: retaking a 'city of art'. – 4. Irrational memory and heretical heritage in post-earthquake Naples. – 5. Conclusion.

Keywords Contested heritage. Cultural citizenship. Strategic essentialism.

1 Enlightened liberals versus neoliberal realists

Is our historic and artistic heritage supposed to create culture and citizenship (as stated in the Italian Constitution) or to produce money? Is it a common good or a market good? (Montanari 2013, front cover blurb).

What will be the fate of our historic centres? Are they the tiresome leftovers of a past that needs to be cancelled or a precious source of energies and memories? Are they the site for cultivating citizenship or the ball and chain dragging down 'modernity'? (Settis 2013, p. 539)

In the above quotes, the two prominent Italian art historians Tomaso Montanari and Salvatore Settis delineate what they see as key choices at stake for the future of cultural heritage in Italy. The questions they pose are essentially rhetorical because as heritage is perceived to be an incontro-

vertibly 'good thing' it should, of course, be aligned with the production of other good things such as 'culture', 'citizenship' and 'memories' and not with 'money', 'market' or 'modernity' (which here is taken to mean a threat to the historic fabric of cities). For Montanari and Settis, cultural heritage is much more than an aesthetic concern: it plays a vital role in the functioning and enrichment of civic life in Italy and thus requires public tutelage and investment. Their principal adversaries are seen to be those in government and the private sector who instead underscore the monetary value of Italy's cultural patrimony and pursue creative ways for unleashing its economic potential.¹

Of course, not all tangible heritage is made up of 'good things'. There also exists the 'dark heritage' of, inter alia, concentration camps, battlefields and sites of massacres that have recently found themselves the focus of scholarly interest and a burgeoning tourist industry (see Stone 2013). Many celebrated monuments in Italy's historic centres are also the by-products of some very ugly and reactionary pasts. While Montanari and Settis might not necessarily disagree with this point, it tends nevertheless to be lost beneath an 'organicist' view of pre-modern urbanization that was purportedly guided by an overriding aesthetic and civic sensibility (see Settis 2002, pp. 28-29). The problem, however, is not that the two art historians – or their sworn enemies for that matter – might gloss over the fact that Italy's civic history is dotted with atrocities and despotism, rather that the present day significance of this past is endowed with intrinsic positive value, be it for cultivating citizenship or for making money.

I choose to begin with Montanari and Settis because I think they articulate some common presumptions within 'critical' debates about urban heritage in Italy. Montanari and Settis have played an influential role in shaping oppositional discourses to the marketization of heritage governance: the two have been at the forefront of campaigns against its privatization (Settis 2002; Montanari 2013), both have championed the provisions of the Italian Constitution in defending the nation's natural and cultural patrimony (Leone et al. 2013) and both have attempted to articulate heritage in terms of commons (Settis 2012; Montanari 2014). Their ostensibly militant approach has received resounding endorsement across the Italian Left as well as among civic and social movements.² Indeed, the ideologi-

1 For a classic example of this position, see the writings of Giuliano Urbani, former Culture Minister of the Second Berlusconi government (Urbani 2002). For a recent article calling for greater involvement of the private sector in the management of architectural monuments in Naples' historic centre, written in this case from the perspective of a member of the centre-left Democratic Party, see De Gregorio 2014.

2 The views of Settis and Montanari, for example, are regularly published or supported in the pages of the communist newspaper *il Manifesto* and the anti-political establishment daily *il Fatto Quotidiano*.

cal premises underpinning their vision of heritage – for example that it «constitutes the indispensable backbone of civil society and civic identity» (Settis 2002, p. 20) or that its collective fruition and public ownership can help «fully develop humanity» (Montanari 2014, p. 32) – have rarely been directly challenged.³ At most, the theme of heritage has simply been ignored in favour of more pressing political concerns. This essay instead wants to grapple head on with the taken-for-granted correlations customarily made between the built heritage of Italian cities (which since the 1960s has been encapsulated in the idea of ‘*centro storico*’)⁴ and claims about collective identity and active citizenship. The choices presented by Montanari and Settis in their opening quotes arguably set up a contrived dichotomy between, on the one hand, ‘enlightened liberals’ such as themselves committed to public engagement and nation building and, on the other, ‘neoliberal realists’ who laud the cultural industry as a stimulus for economic growth. As anthropologist Berardino Palumbo points out, the two positions actually share much in common: «both participate in a totally uncritical way in the ‘official’ discourse on cultural heritage, adopting metaphors, rhetorical techniques and poetics that are typical of the discursive arrangements [...] through which contemporary nation states aim to define a collective level of identification» (2003, p. 373). Moreover, such a dichotomy works to vacate heritage of all those mundane and clamorous disputes over use and meaning that contribute to its experience in everyday reality. Rejecting the conventional supposition that heritage is an indubitably ‘good thing’ is not to deny the virtuousness of certain battles fought out in its name; rather it is to insist that, like any socially-defined phenomenon, heritage needs to be understood as a dynamic and incomplete process that is perpetually shaped by power relations.

2 Heritage discourse in the face of disaster

This essay focuses on the historic centres of L’Aquila and Naples in the wake of the destruction and disruption wrought by two separate earthquakes. Both historic centres became the sites of intense conflict over the social, cultural and political significance of the urban built environment. In the case of L’Aquila, at the epicentre of the 2009 earthquake, a discourse about the loss of heritage and identity rapidly emerged as a vehicle for mobilizing opposition to the Berlusconi Government’s reconstruction program-

³ A key exception is anthropologist Berardino Palumbo’s incisive critique of Salvatore Settis’ 2002 treatise on heritage *Italia S.p.A.* (Palumbo 2003, pp. 367-82).

⁴ For a critical overview of the history of the idea of the Italian *centro storico*, see Dines 2012, pp. 29-32.

me that prioritized the construction of new satellite settlements over the restoration of the evacuated city centre. In the case of Naples, hit by an earthquake in 1980, heritage was less of an immediate public concern, in part due to the lesser scale of damage; nevertheless during the following decade the proposal of wholesale demolition in the historic centre's low-income popular neighbourhoods would be successfully blocked by a media campaign coordinated by the city's so-called 'enlightened bourgeoisie'.

While a heritage discourse about the historic centre in Naples represented an embryonic and narrow interest during the 1980s, by the time L'Aquila was struck by an earthquake in 2009 cultural heritage had become a consolidated topic of media and political debate. The Abruzzo capital has in fact been assumed by numerous public figures, especially Montanari and Settis, as a symbol of the plight of the nation's cultural heritage. Settis has declared L'Aquila to be Italy's true capital of art «because in no other place is the link between the material ruins of an exquisite historic centre and the moral and social ruins of our society so painfully clear» (2013, p. 539). In May 2013 Montanari convened a meeting of art historians in L'Aquila to protest the tardy restoration of the city's historic centre. In his address to the assembled audience, he declared that «L'Aquila is not a local problem but an Italian tragedy [...] The centre of L'Aquila is a single monument of absolute cultural value that belongs to the Nation and from now on the Nation must be at the service of L'Aquila».⁵ Claims about the civic function of heritage intensified in L'Aquila. As a source of collective identity it was declared by both Settis and Montanari to be crucial to rebuilding a sense of community and citizenship. At the same time, however, it was seen to be facing extinction. The former inhabitants of the historic centre (sometimes identified simply as «Aquilani») had been «deported» by an «enemy» national government to apartments in isolated blocks that were veritable «non-towns [...] without a bar, a newspaper kiosk, a square, a school, a church or meeting place» (Settis 2013, p. 542). Depleted of its population, a restored historic centre risked turning into a simulacrum of its former self: a heritage theme park akin to a «twenty-first century Pompeii» (Montanari 2013, p. 72) for the benefit of paying sightseers. In his presentation to the one hundred art historians gathered in L'Aquila in 2013, Montanari exclaimed «we must tell today's Italians that their cities are beautiful not to simply please tourists but to give form to their political and civil life»; words that were greeted with a resounding applause.

Significantly, certain rallying calls in L'Aquila after 2009 about safeguarding local identity or opposing the 'deportation' of residents held very different implications in Naples after 1980. During the aftermath of

5 A video of Tomaso Montanari's speech in L'Aquila can be viewed at <http://laquila5magio.wordpress.com/2013/05/07/236/> (2014-06-02).

the earthquake, many considered large swathes of Naples' old city to be eminently expendable. Moreover, the fraught relationship between authoritative notions of monumentality and the socio-cultural practices of the popular classes who dominated the city's historic centre has always made the construction of a political project around a common sense of heritage in Naples a particularly complicated and arduous task. However, as I want to argue, this does not mean that one can presume that there existed consensus over the meaning of heritage in L'Aquila, either before or after the 2009 earthquake. Montanari's assertion, made during his 2013 speech, that the post-earthquake reconstruction of L'Aquila should have taken its cue from the city's thirteenth-century founders who created piazzas, fountains and churches before building houses in order to lay the foundations for a civic culture, overlooks the fact that for most former residents the city's historic centre was first and foremost 'a home' and that the claims to more intimate attachments to place – especially among ex-tenants and *fuori sede* students who were less likely to ever return – had become sidelined.

The following theoretical reflections build on a series of ethnographic insights: in the first case, they draw on encounters and observations made during a visit to L'Aquila in 2010 and, in the second case, they are based on extensive oral history research conducted in the historic centre of Naples between 2002 and 2003 as a long-term resident of the city.⁶ Given the different degrees of personal acquaintance with the two cases, my aim is not to proffer explanations about the myriad ways in which heritage is understood and experienced in the two cities⁷ but rather to compare and contemplate the discernible disparity between heritage discourses and everyday meanings of the *centro storico*.

3 L'Aquila: retaking a 'city of art'

The first time I visited L'Aquila was on Sunday 28 February 2010 on the day of the 'Wheelbarrow Revolt', a self-organized initiative by local people to highlight the fact that, almost a year after the earthquake, piles of untouched rubble were still amassed in the sealed-off areas of the historic centre. I was told by two accompanying friends – one local, the other

6 The 'Memory and Place in the Twentieth-Century Italian City' project was based at University College London and ran from 2001 and 2005. The project website can be accessed at: <http://www.ucl.ac.uk/place-and-memory/> (2015-09-15). For the study of Naples, a total of 42 testimonies were collected in individual and group interviews. For a more detailed discussion of this research, see Dines 2013b.

7 For a more detailed analysis of the politics of cultural heritage in Naples over the last two decades, see Dines 2012, 2013a.

formerly employed in L'Aquila – that a tacit agreement had been reached with the authorities to allow a small group into Piazza Palazzo, less than 100 metres inside the public exclusion zone, in order to create a human chain that would then symbolically remove some of the detritus. I had been following the reconstruction of L'Aquila closely, in part because my research in Naples had stimulated an ongoing interest in the social and political impact of earthquakes. The initial discomfort that I felt as an outsider walking into the destroyed city was alleviated the moment the three of us found ourselves among the cluster of people assembled in the central Piazza Duomo, many of whom had started to reanimate the few reopened streets of the historic centre during the previous weeks.

My research on Naples had sought to unearth the prosaic aspects of the earthquake that had been consigned to oblivion, deemed irrelevant or simply excluded from public memories of the event. Like any natural disaster, the 1980 earthquake was an extraordinary occasion that had simultaneously exposed and interrupted people's complex ties with their homes and neighbourhoods. At the same time it provided an archive for an array of dramatic stories, grotesque yarns and irreverent anecdotes that had been recited and reworked over the years. Such an approach would have been out of place in L'Aquila. Even if the earthquake of 6 April 2009 had immediately produced divergent memories, the disaster was still too recent and raw for an intervention of oral history intent on upsetting any semblance of narrative order. However, this first visit to L'Aquila would convince me that the various ruptures in accounts about post-earthquake Naples could help place into perspective the problems of constructing a shared collective memory of a disaster, which the 'Wheelbarrow Revolt' would unexpectedly raise.

At around midday that Sunday, we decided to leave the piazza and head towards the nearby Quattro Cantoni, the crossroads designated as the point of entry into the 'Red Zone'. A mix of people had already begun to gather: women and men, young and old, toddlers in pushchairs and the odd adult nervously monitoring the crowd as if to make sure that everything was running to plan. On the corner between Corso Vittorio Emanuele and Corso Principe Umberto a wire fence marked the edge of the restriction zone. This otherwise flimsy line of defence was rendered imposing by the presence of a small contingent of military personnel. As it swelled, the crowd began to press forward seeking to breach an entry. In no time a section of the fence was trampled to the ground and one by one people calmly ventured into the forbidden city. In contradiction to what was later reported by press agencies, there were no particular tensions with the armed forces. The soldiers were somewhat relaxed: they neither spoke nor displayed any intention to intervene.

At the same time, heated voices rose from within the crowd. A tall male in his twenties with dyed red hair who I had already identified as one of the organizers was loudly scolding a middle-aged woman who, with camera

at hand, was eager to capture the event for posterity. «Madam! Why are you taking photos?! These photos should have been taken a year ago. I teach at the academy in L'Aquila and I tell you that this is Italy's third city of art!!! Look at the state of the monuments. You can't take photos now». As he reprimanded the woman, people were now passing through the gap in the fence in droves, presumably many more than the number agreed with the authorities. A number of rebukes could be heard: «don't enter!!», «don't do anything dramatic!!» and then, as if surrendering to the reality of the situation, «please enter in an orderly manner!». Another altercation erupted between a teenager who wanted at all costs to enter into the Red Zone and a woman in her fifties who rebuked him: «Look - she said - I'm from the historic centre like yourself but your attitude is completely wrong! This is **our** historic centre so we must all act civilly».

In the end, the 'Wheelbarrow Day', which involved over 6,000 participants, was considered a great success. Many underlined its strong political and symbolic value. Besides contributing to the removal of rubble, it represented a collective response to the nonexistent reconstruction of the centre and to the restrictions imposed on public gatherings across the city. Part of this success can probably be credited to the nonchalance of many in defiance of attempts to choreograph the outcome of the protest.

Certainly one needs to be careful not to extrapolate from the fragments of conversation reported above or to pass judgement on what were ultimately brief moments, especially given that this was my first visit to post-earthquake L'Aquila. Nevertheless, with these due caveats heeded, what is interesting about the reproaches against those wishing to infiltrate the Red Zone or against those simply snapping photographs is not that they reveal divergent points of view (inevitable in any moment of collective action) but that they invoke the idea of the historic centre as a site of cultural heritage. Precisely at the moment when the Aquilani were retaking the heart of their city that had been devastated by the earthquake and subsequently abandoned by government authorities, the historic centre was experienced as a space of distinction: not between 'indigenous' Aquilani and outsiders or between property owners and former tenants, but between those who viewed themselves as the legitimate interpreters of the cultural heritage and civic identity that the historic centre was seen to convey and those who did not. It is not important whether or not L'Aquila can rightfully be claimed to be 'Italy's third city of art': by pronouncing these words the organizer sought to establish the issues at stake and ultimately who gets to define them.

If anything, the verbal exchanges at the Quattro Cannoni should encourage us to interrogate the role that ideas about the historic centre can play in the construction of a collective narrative of the earthquake. The import attributed by intellectuals and local residents alike to the unifying dimension of the historic centre of L'Aquila as an urban symbol, a fulcrum of public life or simply the home for many people was undoubtedly

fundamental to building opposition to the government's reconstruction programme. The question that needs to be posed, however, is to what extent the definition of the historic centre *as cultural heritage* is able or willing to acknowledge and embrace those messy combination of claims, attachments and desires that are embedded in any one place and which most likely have little to do with the fact that L'Aquila is a 'city of art'? Moreover, what added significance might this discourse acquire in the event of a catastrophe such as an earthquake? Might not those more intimate and perhaps unrefined attachments be censured as indecorous and inappropriate or simply be muffled because they refer to a city that no longer exists? How far might a heritage discourse incite a particular vision of what it means to be 'Aquilano', to be part of a 'community', to possess or lay claim to a specific 'identity'? For decades critical debates about 'community' and 'identity' (see Cohen 1985; Young 1990; Hall and Du Gay 1996; Waterton and Smith 2010) have underlined how the urge for a mutual sense of belonging can work to exclude those considered as different and that this 'Other' is always already among 'Us'. It would seem that such debates hold little currency for public intellectuals such as Salvatore Settis, for whom local identity remains rooted in clear-cut territorial differences and incarnated in the stones that make up Italy's historic centres (Settis 2013, p. 541).

A useful analytical tool for prising open the ramifications of claims about a common heritage in the name of an agonistic citizenship is the notion of 'strategic essentialism', famously introduced by the postcolonial theorist Gayatri Chakravorty Spivak (1987). Strategic essentialism refers to the political tactic employed by members of a minority group who temporarily act in the public arena on the basis of a shared identity in order to struggle against oppression and injustice. Although ideas such as 'Indian' or 'women' rest upon a forced sense of homogeneity, claims made in their name have been effective in obtaining precise political or social objectives. Through this interpretative key, it could be argued that both the people of L'Aquila and the city's historic centre found themselves catapulted into a position of subalternity after 6 April 2009, not so much as a result of the earthquake but due to the way in which both were treated by central government. In other words, the idea of the historic centre as the source of a common identity functioned *tactically* as a means to mobilize against the government's reconstruction programme and to expose its insidious promises.

According to Spivak, however, for a strategically essentialist position to be effective in the long term and to avoid turning into another instrument of oppressive power, it needs to continually recognize its conceptual limits and call into question internal differences. When a simplified and unequivocal representation of a group or place ceases to be a political expedient and its internal dynamics are glossed over, this crystallizes into a fixed

category that risks legislating the meaning of a given reality. Amidst the plurality of subjects who infiltrated the Red Zone on 28 February 2010, the obeisance to the 'city of art' and 'civil behaviour' can be interpreted as a roll call that moves in the opposite direction to the disorderly crowd. It chimes with both the enlightened liberal and neoliberal realist discourses that presuppose a causal link between the tangible heritage of the historic centre and a circumscribable sense of collective identity. Berardino Palumbo convincingly defines such a formula as «patrimonial common sense» (2006, p. 372). Even those cultural critics who have assumed radical positions against privatization or building speculation tend, argues Palumbo, «to ignore, or worse, remove the internal, intimate dimension of the meanings and everyday routine social practices in favour of safeguarding ideal, abstract and normative-institutional entities» (pp. 376-77). Ironically, while many of Italy's public intellectuals, media pundits and politicians are quick to reel off aphorisms about an increasingly complex society (especially when required to justify the rollback of collective social gains), dominant discourses about cultural heritage and identity instead tend to be anchored to descriptions of a simplified social reality based on selective representations of the past.

4 Irrational memory and heretical heritage in post-earthquake Naples

The fact that a historic centre *after* a disaster can become the focus of internal conflicts over memory and heritage is effectively demonstrated in the autobiographical testimonies of the earthquake in the popular neighbourhoods of Naples. Before proceeding, some contextual information is required. Besides the difference in scale between the two cities (Naples' historic centre has a population forty times that of L'Aquila), the consequences of the 1980 earthquake on Naples were far less severe. Naples was located eighty kilometres from the epicentre of the tremor while L'Aquila sat on top of it. Compared to the 277 victims in Abruzzo's capital, there were roughly seventy victims in Naples most of whom perished in the collapse of a single building in the industrial suburb of Poggioreale. Nevertheless, there are a number of important analogies between the two tremors. As in L'Aquila, it was Naples' historic centre that suffered the most disruption. Many areas of the centre were evacuated and isolated from the rest of the city by brick walls that were erected across streets and by giant cages of scaffolding that propped up tenement blocks. Commentators spoke of a 'cold' earthquake that accelerated pre-existing static, social and economic problems (see Compagna 1981). For example, during the decade before the earthquake up to 250 families in the historic centre were

annually issued with eviction orders as a direct result of the perilous state of the area's housing stock (see Belli 1986, p. 79). With the tremor almost 10,000 buildings, mainly in the poorest neighbourhoods of the historic centre, were declared uninhabitable and more than 100,000 residents had to abandon their homes (p. 63). Many thousands would never return.

The earthquake reignited social conflict in Naples, which during the previous decade had been an almost constant feature of urban life across Italy. Residents of the central popular neighbourhoods were involved in the occupation of public buildings and empty private homes and, with many having lost their jobs in the informal economy, swelled the ranks of the organized unemployed movement. In the meantime, the official post-earthquake reconstruction of Naples focused on the creation of new housing and social infrastructure in the city's periphery and surrounding towns. The project, coordinated by the communist-run local administration, was premised on the need to alleviate the high population density in the historic centre and to socially and physically integrate marginalized areas on the edge of the city. Besides emergency repairs to the worst hit buildings, the dilapidated historic centre was for the most part excluded from reconstruction.

Like any natural disaster, the 1980 earthquake was an extraordinary occasion that had simultaneously exposed and interrupted people's complex ties with their homes and neighbourhoods. At the same time the earthquake produced an archive of dramatic stories, grotesque yarns and irreverent anecdotes that were recited and reworked over the years. Memories about the tremor were determined by individual circumstances which, in turn, were influenced by variables such as social class, gender and, above all, different attachments to place. Even the perception of the event as a 'disaster' was sometimes called into question. Indeed, the most interesting aspect to emerge from the oral history research was the way in which certain memories interfered with the smooth, linear structures of public histories of the event.

This was very much the case with the use of the term 'deportation' that over the last three decades term has often been the object of ferocious public controversy. Today its mere mention in public can still provoke anger and disdain, such as among many of the same planners who have railed against the transfer of L'Aquila residents to Berlusconi's 'new towns'. However, it was also a word that featured frequently during the interviews in Naples. The common feeling was that the exodus of city-centre residents was not the inevitable outcome of a natural disaster but the upshot of a general design that was carried out beyond the control of the local population. The decision to use the highly loaded word 'deportation' purposely aimed to illustrate the way in which many people experienced displacement following the earthquake and to allude to the deep social divisions that this process exposed. It not only implied the loss of a home but

also the passing of an irreplaceable social and cultural habitus. Families rehoused in high-rise blocks found themselves cut off from the bustling life of the city-centre popular neighbourhoods. On occasions recollections were ambivalently caught between the objective discomfort represented by a family's original cramped 'basso' (the classic one-room dwelling in Naples' historic centre) and the modern, spacious new apartment in the suburbs. However, the objective improvement in housing conditions remained bound to an experience of estrangement.

In contrast, for those who managed the post-earthquake reconstruction – first and foremost the left-wing administration that governed Naples between 1975 and 1983 – 'deportation' was, and still is, not only a false but also an unspeakable argument. It is summarily associated with the Red Brigades who, active in Naples after the earthquake, made explicit use of the term in their leaflets in order to, according to the then mayor Maurizio Valenzi, «exploit the concerns of the families tied to the so-called slum economy» (Wanderlingh 1988, p. 43). While it is true that members of the armed struggle adopted the word in the hope of whipping up wider support, it was certainly not sprung upon a naïve and ignorant population. On the contrary, the term had already been popularized before the earthquake in opposition to evictions in the historic centre.

It was not just its use on the part of terrorist organizations that rendered 'deportation' unutterable: the word touched a raw nerve in the way it disavowed the achievements of the communist-sponsored periphery plan and made it indistinguishable from the slipshod structures and widespread corruption that would mark the later phases of reconstruction (see De Lucia 2010, pp. 52-55, 59). In other words, the controversy over 'deportation' points to a discrepancy between an idea of reconstruction measured according to the rational indices of town planning and a sense of uprootedness from social networks that pays scant regard to people-per-room ratios. In the «enlightened-progressive»⁸ accounts of the 1980 earthquake, the former prevails as 'scientific' memory while the latter is incommensurable, inappreciable and contradictory. What is suggested, in other words, is that the charge of 'deportation' not only arouses the memory of political violence but is also ultimately irrational.

The limited reconstruction of the historic centre of Naples after the earthquake soon made it attractive to an insatiable building industry buoyed by the growing flow of public money towards the earthquake zones. The most notable case was the 'Reign of the Possible', an ambitious project launched in 1986 and supported by national and local politicians that proposed the demolition and redesign of entire historic neighbourhoods.

8 The adjective «enlightened-progressive» was coined by Attilio Belli to describe the reconstruction vision that inspired the authors of the periphery plan (Belli 1986, p. 63).

According to its supporters, the project would have solved Naples' chronic problems by providing the historic centre with new housing, services, economic activities that would draw back the middle classes without expelling the area's existing residents.

The unintended consequence of this overblown and unrealistic project was to trigger the city's first-ever historic centre protection campaign coordinated by a vociferous and media-savvy coterie of cultural associations, intellectuals and architects. The alliance mobilized in the name of the whole city to save Naples from the bulldozers and to defend its unique ancient heritage that had been further impaired by the earthquake. The campaign's strategy of raising national and international interest in the affair played a decisive role in eventually blocking the Reign of the Possible. This success would be celebrated by many local commentators as one of the few glimmers of hope in an otherwise dark period of the city's history (see Barbagallo 1997). The campaign indicated the presence of a combative civil society that would later contribute to the urban regeneration of the 1990s - the so-called 'Neapolitan Renaissance' - that revolved around the idea of the historic centre as a site of cultural heritage and civic pride (see Dines 2012).

The Reign of the Possible affair has always been publicly recounted from the antithetical positions of an elite group of heritage campaigners and a consortium of building contractors. Right from the start, the historic centre residents themselves were either absent from discussion or merely instrumental to the ambitions of the respective sides. Yet, neither conservation nor redevelopment was necessarily in tune with the everyday issues of collective consumption or local place attachments inside the popular neighbourhoods.

Those residents interviewed who had been involved after the earthquake in anti-eviction struggles or in the occupation of schools remembered the slogan '167 in the historic centre!' (the number refers to the 1962 law that provides for social housing in Italy). In the memories of one interviewee who before 1980 resided in a *basso* in the Spanish Quarters, one of the poorest and most stigmatised neighbourhoods of central Naples, the earthquake represented the first stage in his personal path of politicization:

We demanded a stop to the deportation of residents and the 167 in the historic centre. [ND: *You mean the 167 law, in other words the plan was for new buildings?*] Yes, the 167. We called it block-by-block demolition [...] You remove 100 families then you demolish the whole block and instead of just rehousing 100 families you put 200 families into the new buildings, so you manage to have loads more homes than you have now [ND: *What about the idea of restoring historic buildings?*] That was not part of our idea. OK a historic building, an example of good architecture like the odd historic church, yes they should remain. But many buildings

don't have any meaning [*ND: Even if they're old?*] Even if they are old – like the building where I used to live: there's nothing historical about it. It's just a building built by the Spanish as a garrison for soldiers [*note: like most other buildings in the neighbourhood*]. It doesn't have a great architectural history: it's a normal building. (Ciro Coppola (pseudonym), interviewed 30 November 2002).

'167 in the historic centre!' was an intentionally provocative slogan that responded to a precise need and desire: to remain in the city centre. None of the residents interviewed – both those who had been relocated to the suburbs and those who continued to live in the historic centre – expressed a preference for living in a historic building. The call for high-rise social housing in the historic centre needs to be interpreted as a way of resisting evictions and protecting social ties with the neighbourhood. Such a request was an anathema to both the heritage activists and the construction firms, just as it would no doubt have been two decades later in L'Aquila to both Salvatore Settis and Silvio Berlusconi. Indeed, unlike the disruptive encroachment of the word 'deportation' into debates about the reconstruction, '167 in the historic centre' has essentially been removed from the dominant public memory of the 1980 earthquake in Naples. Moreover, the slogan acquires significance only if one takes the effort to comprehend the seriousness and complexity of the underlying demands, otherwise it amounts to little more than a quirky curiosity.

5 Conclusion

The pronouncements of the former Spanish Quarters resident – the refusal to ascribe architectural worth to the seventeenth-century tenement block that was once his home and the desire to increase the population of an already crowded neighbourhood – illustrate what Michael Herzfeld has termed the «clash between the two ethical systems [of] housing and heritage» (Ben-Yehoyada 2012, p. 66). The issue here is not one of iconoclasm or a lack of sensitivity towards the city's rich history. It is about the social significance that is invested in housing vis-à-vis the power to decide which edifices are valued, conserved, demolished or built. As such, the former resident points to an experience of the old city that exists in contraposition to both the 'enlightened liberal' and 'neoliberal realist' discourses about the historic built environment. This is the intangible heritage of social connections and networks that have accrued over time in a particular place. This type of heritage is inevitably embedded in the built and open spaces of the city but it does not necessarily insist upon their preservation or unalterableness. The struggle against 'deportation' in Naples during the 1980s can thus be understood as a form of heritage protection, just as can the more

recent deployment of the same term by Montanari and Settis in L'Aquila. However, in the latter case, the 'deportation' to satellite settlements is set up as the immoral antithesis to the restoration of L'Aquila's historic centre not simply because this will destroy the local community but because the peripheries of Italian cities are, according to the art historians, generally places «where there is no heritage» (Montanari 2014, p. 78-79). In Naples, on the contrary, 'deportation' was not automatically incompatible with the transfer of residents to new apartment blocks, but only on the condition that these were built in the historic centre. Accordingly, the slogan of the '167 in the centre' should be comprehended as endorsement for the fluid and contested process of 'heritage-in-the-making'. Indeed, if heritage is to be seen as a building block for an inclusive cultural citizenship, a truly democratic discourse about the architectural patrimony of cities has to acknowledge the right to philologically incorrect ways of inhabiting historic centres (see Palumbo 2003), however potentially 'destructive' these may be.

To affirm that a historic centre is socially and culturally differentiated is to state the obvious. And yet, if we are not careful to disentangle the contradictory threads that have woven together the collective mobilizations for the historic centre in post-earthquake L'Aquila with its simultaneous declaration as a monument of universal value, the symbolic and political role assigned to this place will end up smothering the existence of different and at times conflicting relationships with the city. The risk is that the historic centre is no longer experienced in strategic opposition to the pernicious reconstruction programme of the Berlusconi government (as this indeed was), but that it becomes an expedient to bolster other mechanisms and processes that, in the meantime, enter into play, such as homilies about good citizenship behaviour, the regulation of public decorum and, in the long term, gentrification.

Bibliography

- Barbagallo, Francesco (1997). *Napoli fine novecento*. Torino: Einaudi.
- Belli, Attilio (1986). *Il labirinto e l'eresia: La politica urbanistica a Napoli tra emergenza e ingovernabilità*. Milano: Franco Angeli.
- Ben-Yehoyada, Naor (2012). «The Sea of Scales and Segments: interview with Hashim Sarkis and Michael Herzfeld». *New Geographies*, 5, pp. 59-80.
- Cohen, Anthony (1985). *Symbolic construction of community*. London: Routledge.
- Compagna, Francesco (1981). *Dal terremoto alla ricostruzione*. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane.
- De Gregorio, Umberto (2014). «L'arte al servizio dello sviluppo». *La Repubblica* (edition of Napoli), 26 March.

- De Lucia, Vezio (2010). *Le mie città: Mezzo secolo di urbanistica in Italia*. Reggio Emilia: Diabasis.
- Dines, Nick (2012). *Tuff city: Urban change and contested space in central Naples*. New York: Berghahn.
- Dines, Nick (2013a). «Heritage politics and the governance of the abject in the *centro storico* of Naples». In: Francesca Castagneto; Vittorio Fiore (eds.), *Recupero, valorizzazione manutenzione nei centri storici*. Syracuse: LetteraVentidue, pp. 314-317.
- Dines, Nick (2013b). «Interferenze nel racconto pubblico di un disastro: Riflessioni sul terremoto e memorie in due quartieri popolari di Napoli». *Memoria/Memorie*, 8, pp. 97-111.
- Hall, Stewart; Du Gay, Paul (1996). *Questions of cultural identity*. London: Sage.
- Leone, Alice; Maddalena, Paolo; Montanari, Tomaso; Settis, Salvatore (2013). *Costituzione incompiuta: Arte, paesaggio, ambiente*. Torino: Einaudi.
- Montanari, Tomaso (2013). *Le pietre e il popolo: Restituire ai cittadini l'arte e la storia delle città italiane*. Roma: Minimum Fax.
- Montanari, Tomaso (2014). *Istruzioni per l'uso del futuro: Il patrimonio culturale e la democrazia che verrà*. Roma: Minimum Fax.
- Palumbo, Berardino (2003). *L'Unesco e il campanile: Antropologia, politica e beni culturali in Sicilia orientale*. Roma: Meltemi.
- Settis, Salvatore (2002). *Italia S.p.A: L'assalto al patrimonio culturale*. Torino: Einaudi.
- Settis, Salvatore (2012). *Azione popolare: Cittadini per il bene comune*. Torino: Einaudi.
- Settis, Salvatore (2013). «L'Aquila, capitale d'Italia». *Il Mulino*, 3(13), pp. 539-549.
- Spivak, Gayatri Chakravorty (1987). *In other worlds: Essays in cultural politics*. New York: Methuen.
- Stone, Philip (2013). «Dark tourism scholarship: A critical review». *International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research*, 7(3), pp. 307-318.
- Urbani, Giuliano (2002). *Il tesoro degli italiani: Colloqui sui beni e le attività culturali*. Milano: Mondadori.
- Wanderlingh, Attilio (1988). *Maurizio Valenzi: Un romanzo civile*. Napoli: Edizioni Sintesi.
- Waterton, Emma; Smith, Laurajane (2010). «The recognition and misrecognition of community heritage». *International Journal of Heritage Studies*, 16 (1-2), pp. 4-15.
- Young, Iris Marion (1990). *Justice and the politics of difference*. Princeton: Princeton University Press.

Da che parte sta San Rocco? Il patrimonio culturale come nesso fra mondi in movimento

Sandra Ferracuti

(Simbdea, Università della Basilicata, Italia)

Abstract In 2002, the ‘cantoria’ – a wooden structure built in the 18th century to be installed on special occasions in the Church of St. Rocco, in Venice, where it hosted musicians and singers – was transferred to the town of Cerea (Verona, Italy) to be restored to its original beauty and function with the help, among others, of artisans trained at the local school of drawing applied to artistic woodcarving, founded at the beginning of the 20th century by Appio Spagnolo. In 2013, the restoration was completed, the ‘cantoria’ left Cerea and Venice celebrated its return. An ethnographic research shows, however, that the years spent by the precious artifact in Cerea paved a symbolic way between the two cities, putting the basis for the possibility to use heritage as a way to link to each other cultural, economic, and social dimensions that are often kept symbolically ‘distant’: that of the ‘heritage spectacle’, which privileges individual genius, unique or rare elite objects and the past, and that of the contemporary dynamic and populated landscapes of shared craftsmanship, knowledge, and know-hows through which ‘minor’ protagonists express their agencies in often economically penalized peripheral contexts.

Sommario 1. Venezia, 2013. Dietro le quinte: Cerea, 2002-2013. – 2. Cerea, 2002. Dietro le quinte: Venezia, XVIII secolo – 2002. – 3. Da che parte sta San Rocco?

Keywords Cultural heritage. Craftsmanship. Center/periphery. Museum representation.

«Da che parte sta San Rocco?
Una sera, tra un bicchiere di vino e un risotto,
a cena con i nostri ospiti e i corsisti
ho pensato: dalla nostra!
Ecco, è finita a risotto e vino rosso...
Ma, a parte il momento di ebrezza,
la questione non mi è chiara,
o è questione mal riposta?»
(Estratto dal mio diario di campo, Cerea, 1 ottobre 2002)

1 Venezia, 2013. Dietro le quinte: Cerea, 2002-2013

L'incontro veneziano dedicato alla condivisione di riflessioni sui diritti culturali in ambito europeo da cui nasce questa pubblicazione e cui Lauso Zagato mi ha invitato a partecipare è avvenuto in concomitanza con un evento che mi ha riportato improvvisamente indietro di circa dieci anni. Proprio negli stessi giorni di giugno del 2013 in cui Ca' Foscari ha ospitato il convegno, si celebrava il ritorno a Venezia della cantoria mobile settecentesca che all'inizio del Novecento era stata permanentemente rimossa dalla controfacciata della Chiesa di San Rocco.¹ Nel 2002, la pregiata e delicata struttura, che aveva subito danni consistenti a seguito di un periodo di 'latenza' in depositi affatto adeguati alla bisogna, era stata affidata agli artigiani del legno di Cerea² (VR), affinché provvedessero al suo restauro estetico e funzionale. Il caso ha voluto che nel 2002 mi trovassi proprio a Cerea, coinvolta nella prima edizione del *Corso di formazione e aggiornamento per operatori nei musei etnografici veneti* voluto dalla Regione Veneto³ e commissionato alla Simbdea (Società italiana per la museografia e i beni demoetnoantropologici).⁴ Cerea ospitava una delle quattro unità didattiche del corso (focalizzata sul contributo che la ricerca etnografica può dare all'identificazione, l'interpretazione e la valorizzazione dei patrimoni culturali) e, per conto della Simbdea, avevo l'incarico di assistere e coadiuvare gli iscritti (laureati con diverse formazioni) impegnati nella sperimentazione delle metodologie della ricerca antropologica applicata proprio ai prodotti, le pratiche e i saperi degli artigiani del legno ceretani. Le prospettive, aspettative e intenzioni che animavano iscritti e docenti del corso erano quelle di condividere competenze al fine di integrare profes-

1 La cantoria, un «apparato ligneo smontabile, una macchina scenografica atta ad accogliere un coro di 30-35 cantori delle diverse voci» era stata costruita nella seconda metà del Settecento («molto probabilmente l'apparato ligneo doveva essere già interamente costruito nella seconda metà del 1789») attorno all'organo stabile di Pietro Nacchini che risale 1743. Fu utilizzata per l'ultima volta nel 1927 «in occasione delle celebrazioni del VI centenario della morte di San Rocco» (Baroncini, Posocco 2009; Ferrarini, Guarise, Occhi 2009, pp. 14-19).

2 Il restauro è stato affidato «alle Scuole del Mobile Antico (Appio Spagnolo di Cerea e Accademia Cignaroli di Verona) su progetto dell'architetto Mario Piana (IUAV di Venezia) e sotto il controllo della Soprintendenza competente» (Baroncini, Posocco 2009). Per la descrizione del contesto allargato della collaborazione tra la Scuola Grande di San Rocco in Venezia e gli artigiani del mobile di Cerea, cfr. Picchio Forlati, Zagato 2014 e per una dettagliata disamina dell'intervento di restauro cfr. Masiero 2014.

3 E che molto deve, in particolare, alle competenze e la capacità di visione e dialogo di Aurora di Mauro (Ufficio Musei, Direzione Beni Culturali della Regione Veneto).

4 Il corso, coordinato da Pietro Clemente, ha avuto inizio il 6 settembre 2002 presso il Museo Etnografico della Provincia di Belluno, a Seravella di Cesiomaggiore (Belluno) e si è concluso il 14 dicembre 2002, a Ozzano Taro (Collecchio, Parma), presso il Museo Ettore Guatelli.

sionalità diverse nel comune intento di conoscere, interpretare e valorizzare (in particolare attraverso la museografia) i beni diffusi nel territorio italiano e in particolare la ricchezza dispersa delle moltissime realtà dei «piccoli etnografici musei» (Padiglione 2002).

In sintesi, non eravamo lì per la cantoria, anche se all'epoca molti dei nostri interlocutori, a Cerea, non avevano occhi che per l'illustre ospite veneziana appena arrivata nella città della Bassa Veronese. Al centro dei nostri pensieri, allora come oggi, erano piuttosto i movimentati e popolati paesaggi che restano spesso *dietro le quinte* di uno 'spettacolo patrimoniale' che esprime una visione «metastorica ed elitaria» (Padiglione 2008) e quindi privilegia il genio individuale, le vestigia del passato, l'oggetto 'unico' (o per lo meno 'raro') appannaggio di pochi, a scapito di altri beni pur caratterizzati da un'intensa «vita sociale» (Appadurai 2006). Paesaggi frequentati dalle maestrie condivise o contese, dai saperi incorporati, le poetiche e l'*agency* di protagonisti 'minori' che, nascosti dietro le quinte di opere come la cantoria, fanno pur sì che le possiamo guardare.

Spostare lo sguardo dalla cantoria allo 'spettacolo' dei saperi artigianali che si è svolto dietro le sue quinte a Cerea tra il 2002 e il 2013 significa esercitarsi a mantenerlo attento, più in generale, a patrimoni di conoscenza, poesia e competenza considerati 'minori' (e, come anche nel caso dei 'patrimoni migranti', spesso mantenuti invisibili o 'silenti')⁵ ma che sarebbero adatti a dare luogo a dinamiche di valorizzazione condivisa, a forme di patrimonializzazione pluraliste capaci di dare sostanza a società più coese e, di conseguenza, più forti. Forti non solo dei pochi 'gioielli' di esclusive famiglie ma delle molteplici, diffuse e vitali competenze e progettualità che le abitano.

Ovvero, portare Cerea alla ribalta è un omaggio, ma non all'insegna della piaggeria. Un omaggio dovuto, sì, da un lato, come 'restituzione' (imperativo etico della ricerca etnografica),⁶ ma soprattutto, in questa sede, reso alle potenzialità insite in quelle connessioni *concrete* tra territori geografici, sociali, economici e culturali diversi (e per molti versi tenuti distanti, anche qualora siano spazialmente e/o temporalmente contigui) che singoli 'beni' come la cantoria hanno costruito e costruiscono nello

5 Sono, tra le poche altre, importanti (anche perché continuative) eccezioni del caso (per l'Italia) le attività che da ormai dieci anni si svolgono al Museo Nazionale Preistorico Etnografico 'Luigi Pigorini' e che vedono nei rappresentanti delle comunità di immigrati in Europa interlocutori stabili e attivi per la progettazione di percorsi museologici e museografici innovativi (Lattanzi 2014) e quelle, anch'esse collaborative, del Museo di Antropologia ed Etnografia di Torino (Mangiapane, Pecci 2011), entrambe sostenute da finanziamenti della Comunità Europea.

6 In questo caso, la restituzione si realizza in una pubblicazione che vuole, da un lato, rendere visibilità ad *agency* locali spesso costrette 'dietro le quinte' e, dall'altro, mettere gli stessi attori sociali nelle condizioni di conoscere - ed eventualmente discutere - i risultati di un processo di osservazione e ricerca che li ha interessati.

spostarsi nello spazio e nel tempo. Potenzialità per la creazione di paesaggi patrimoniali più diversificati e quindi inclusivi e, perché no? ricchi. Anche nel senso espresso da Paolo Marconcini, Sindaco di Cerea, ossia quello di «portare il nome di Cerea e dei suoi artigiani sotto i riflettori del mondo dell'arte e del restauro e per ridare così nuova vitalità al settore del mobile» (2009), e ripreso dal presidente della scuola di disegno applicato al mobile d'arte *Appio Spagnolo*: «l'attenzione dei mass media attorno ad un restauro di tale valore, sarebbe di enorme sostegno per tutto il nostro sistema economico fondato sul mobile» (Guarise 2009, p. 8). Ma ricchi soprattutto nel senso della produzione di sistemi polifonici di comunicazione del patrimonio culturale che mettano in condizione gli utenti di arricchirsi e formarsi a un senso di cittadinanza plurale grazie alla moltiplicazione dei saperi e delle interpretazioni messi a disposizione dai dispositivi della 'macchina' patrimoniale.

I nostri percorsi di ricerca a Cerea hanno avuto come protagonisti i fratelli Giuseppe e Gianfrancesco Ferrarini⁷ e i membri dell'associazione che anima la scuola Appio Spagnolo. Quest'ultima porta il nome del suo fondatore (n. 1873 - m. 1950) che all'inizio del Novecento (cfr. Ferrarini, Guarise, Occhi 2009, pp. 9-11 e Masiero 2014) si fece portatore, con questa iniziativa, di una volontà di 'emancipazione' o 'riscatto' culturale dei ceretani dal lavoro agricolo (l'altra faccia della realtà economica di Cerea, che nel novembre del 2013 si è espressa anche nell'ospitalità data dalla città al primo incontro nazionale dei membri della cosiddetta «rivolta dei forconi»). Tanto i primi - storici locali e collezionisti e museografi «spontanei» (Clemente 1996) cui si devono la collezione e la passione che hanno dato corpo al *Museo civico dell'artigianato del legno* di Cerea - quanto i secondi, allievi e docenti dell'Appio Spagnolo, hanno dedicato e dedicano le proprie attività alla formazione di una consapevole cittadinanza economica, culturale, sociale e ambientale.

2 Cerea, 2002. Dietro le quinte: Venezia, XVIII secolo-2002

Il testo a seguire è dedicato al resoconto riflessivo di alcuni elementi di contesto di un'attività di didattica della ricerca sul campo pensata da antropologi con passioni museali e destinata a professionisti del patrimonio culturale, contrappuntato e concluso con la 'sceneggiatura' di alcune situazioni significative della distanza che c'è spesso tra mondi del pensiero (patrimoniale), istituzioni museali e realtà (culturali, sociali, economiche, ambientali e patrimoniali) attive in contesti specifici, plurali e in continuo movimento.

⁷ Colgo l'occasione per rivolgere ai fratelli Ferrarini un particolare ringraziamento, per l'ospitalità, i sogni, la competenza e la conoscenza che hanno condiviso con me.

Sono passata dalla banchina dell'Eurostar a quella del binario 3-ovest, per raggiungere il treno interregionale per Verona che mi porterà per la prima volta a Cerea. La banchina è piena di sabbia.

Ecco la pianura padana. [...] Da qui viene mia madre. [La pianura] con le sue case grandi e lontane. Divise l'una dall'altra da terreni del lavoro, mica da prati di papaveri. (sul treno per Cerea, dal mio diario di campo, 9 agosto 2002)

Alla stazione di Nogara mi aspettano i fratelli Giuseppe e Gianfrancesco Ferrarini, all'epoca entrambi tra i cinquanta e i sessant'anni. Mi trasportano in macchina, attraverso conversazioni sul tempo e su quanto il governo contribuisca a guastarlo e lungo strade semideserte, fino a Cerea, che esordisce con la «via dei platani», un viale che i miei ospiti mi dicono una volta alberato e che oggi, quando di platani ne è rimasto uno solo, è delimitato da una serie ininterrotta di «vetrine». Così i fratelli Ferrarini chiamano la sfilza di costruzioni basse e squadrate con facciate trasparenti che ospitano attività di produzione e vendita di «mobili in stile». La zona di Cerea, Bovolone e Nogara, nella Bassa Veronese, è famosa – soprattutto dalla Toscana in su – per quest'attività originariamente artigianale e nel 2002 soprattutto gestita da piccole industrie a conduzione familiare.⁸ In particolare tra gli anni Sessanta e Settanta si raggiungeva spesso proprio Cerea per acquistare i mobili che avrebbero arredato le case dei novelli sposi.

Ai fratelli Ferrarini si deve il *Museo dell'antico artigianato del legno* di Cerea, nato da una passione collezionistica che il fratello maggiore, Gianfrancesco, ha sviluppato intorno agli anni Cinquanta, *cresciuto* nel negozio di mobili in stile di Giuseppe (che ha sede in una delle più vecchie botteghe di artigianato del legno del paese), *chiuso* al momento dello sfratto dalla villa privata che lo ospitava⁹ e, nel 2002, in procinto di essere *resuscitato* con il nome di *Museo civico dell'artigianato del legno*: gran parte della collezione di attrezzi per la lavorazione del legno dei fratelli Rossi è stata acquistata dal Comune di Cerea e nel 2002 è conservata in un deposito (al momento della ricerca si sta procedendo alla catalogazione della collezione con schede BDM – Beni Demoetnoantropologici Materiali).

In pratica, il museo nel 2002 non c'è, ma a Cerea è comunque evocato usando il presente. Il 'museo' di Cerea, come altri piccoli etnografici musei che si devono all'iniziativa di museografi «spontanei», è un fenomeno carsico. Le occasioni per la risalita in superficie di queste collezioni si annunciano periodicamente e a quel punto si chiamano già musei. La loro

⁸ Nel sito del Comune di Cerea (<http://www.cerea.net>), l'architetto Luca Bezzetto descrive la città come «culla del mobile d'arte» i cui artigiani sono specializzati nel restauro, la produzione di mobili 'in stile' e la riproduzione di pregiati mobili d'epoca.

⁹ La Villa Dionigi di Ca' del Lago, settecentesca, che è stata la sede del museo per dieci anni (Cfr. Ferrarini, Guarise, Occhi 2009, p. 20).

eventuale scomparsa è comunque ritenuta provvisoria, il loro essere 'sotterranei' un dettaglio, un po' come l'identità dei luoghi, delle esperienze di vita e dei patrimoni che vogliono rappresentare: a momenti 'illuminati', tornano presto invisibili, di nuovo 'lontani'.

Vengo depositata all'albergo Lini, semideserto e iper-tecnologico. Cerea, in pieno agosto, sembra un piccolo paese e presto il personale dell'albergo mi farà sentire a casa. Il giorno dopo, di fronte alla sede dell'Appio Spagnolo insieme ai fratelli Ferrarini, incontro il giovane assessore alle attività economiche, eletto solo qualche giorno prima. Mi accompagnano a visitare ciò di cui, a Cerea, vanno in quel momento più orgogliosi (i suoi 'patrimoni'): la stessa Appio Spagnolo, la «ex Perfosfati»,¹⁰ la bottega/negozio d'artigianato artistico del legno di Giuseppe Ferrarini e infine... San Rocco! L'assessore mi spiega che, tramite Gianfrancesco Ferrarini, il Guardian Grando della Scuola Grande di San Rocco di Venezia ha preso accordi per il trasporto a Cerea di quel che resta di una grande struttura del Settecento in legno dipinto: la cantoria, costruita per ospitare cantori e strumentisti nella Chiesa di San Rocco in occasione delle festività legate al Santo e ritrovata pochi anni prima in pessime condizioni di conservazione. Il Comune di Cerea, in collaborazione con l'associazione Appio Spagnolo, si è offerto di restaurarla al fine di affermare la vocazione della città della Bassa a farsi stabile «*marangon*¹¹ *de Venezia*» (Ferrarini, Guarise, Occhi 2009, p. 20).

Mentre visitiamo la parte della collezione Ferrarini che nel 2002 è ancora conservata nel negozio di mobili di Giuseppe, l'assessore nota la presenza di una statua lignea che raffigura San Rocco e inizia a discutere con i proprietari la possibilità di inserirla in un'edicola, in quel momento vuota, posta all'ingresso di quello che chiama «il quartiere San Rocco». Mi racconta di stare infatti ventilando, più o meno seriamente, l'idea di dare al quartiere «Sud» di Cerea il nome del Santo, in omaggio proprio alla presenza della cantoria. Alleando sacro e profano e sfidando i confini dei processi d'invenzione della tradizione storicizzati da Hobsbawm e Ranger (2002), accenna all'opportunità di rivitalizzare il culto del Santo in città. Immagina l'istituzione di processioni nel giorno a lui consacrato, la graduale costruzione di un'identità incentrata sul 'dialogo' tra Cerea e la cantoria e la futura nascita di un flusso turistico mirato: Cerea cantiere di restauro delle opere in legno della Scuola Grande di San Rocco

10 Già sede dell'omonima azienda produttrice di concimi, sulla scia del processo di 'conversione' di Cerea da un'identità agricola ad una artigiana, della piccola industria e culturale, nel 2002 questo edificio di archeologia industriale ristrutturato di fresco è al centro della vita sociale e culturale della città: ospita convegni, mercatini, concerti, corsi d'informatica, feste di capodanno e la fiera del mobile in stile. Attualmente è anche sede del museo voluto dai fratelli Ferrarini.

11 In veneto e friulano il termine *marangon* sta per 'falegname', 'artigiano del legno' (Cfr. Pastor 2014).

in Venezia, Cerea 'succursale' dell'istituzione (e della città) famosa in tutto il mondo.

Quando chiedo all'assessore se ha pensato ai fedeli da mettere in fila dietro alle nuove processioni per il Santo, lui mi risponde, sorridendo: «I fedeli si trovano!», non sappiamo forse noi antropologi meglio di lui come s'inventano le tradizioni? Scherzi a parte, l'assessore mi spiega che il Santo è venerato da tempo anche a Cerea come in tutto il Veneto e che è nelle sue intenzioni rivitalizzarne la devozione rituale. La mia stessa presenza e l'ospitalità data al corso di formazione al quale collaboro è connessa alla politica culturale del Comune,¹² così come il suo progetto di acquisizione della collezione dei fratelli Ferrarini per l'allestimento di un museo: la cultura come possibile «volano per l'economia» (dalle parole dello stesso assessore) in un periodo di stasi delle esportazioni, in particolare di quelle del mobile in stile.

Anche Gianfrancesco Ferrarini è entusiasta della nostra presenza a Cerea. Mi spiega di cercare da anni con passione di «diradare le nebbie» che avvolgono la Bassa Veronese promuovendo attività culturali, legate, sì, anche a necessità economiche, ma destinate ad arricchire culturalmente i compaesani inserendo Cerea e i suoi dintorni nelle rotte del turismo culturale. Ferrarini si è anche reso protagonista, con il tempo, della creazione, nel terreno della sua casa di Bionde di Bisegna (a una quindicina di chilometri da Cerea, dove è nato), di un «biotopo»: negli anni Cinquanta, non ancora 'sospetti' di simili afflitti ambientalisti, Ferrarini si è addirittura guadagnato il nomignolo di «Tarzan della Bassa», per la sua decisione di lasciar crescere solo vegetazione spontanea nel terreno di sua proprietà, un fazzoletto di terra dove ora anche molti animali cominciano a tornare. Nello stesso periodo, suo fratello Giuseppe si conquistava il nomignolo di 'Geppetto', per la sua passione di collezionista di arnesi per la lavorazione del legno.

Qui, come spesso altrove, il collezionista di oggetti d'interesse demoetnoantropologico è un personaggio più o meno isolato e sbeffeggiato dai compaesani, che s'impegna con passione ostinata, a dispetto di critiche ed ostacoli, a realizzare un'opera da molti non compresa (cfr. Kezich 1994). Le persone cui si devono oggi simili 'giacimenti' hanno rappresentato, a loro tempo, una sorta di avanguardia culturale, a dispetto del pregiudizio di nostalgia che spesso si attribuisce a tali iniziative di 'recupero del passato' (cfr. Ferracuti 2006). A questo punto, già non mi è più chiaro se la nostra presenza in città come elemento di sostegno e risonanza per il processo di 'conversione' culturale di Cerea si debba al Comune o piuttosto alla tenacia dei fratelli Ferrarini.

12 D'altronde, «la tradizione oggi è un valore, un valore aggiunto ai prodotti tipici [...] così come a programmi e soggetti politici nella fase di lancio» (Clemente, Mugnaini 2001, p. 35).

Una volta riscontrata la fattibilità logistica, l'interesse della ricerca e la disponibilità alla collaborazione dei nostri referenti locali, la sede di Cerea è comunque confermata. Stabiliamo che il luogo più adatto a ospitare gli incontri del corso è proprio la sede della scuola Appio Spagnolo: lì sistemerò la 'biblioteca di campo'¹³ messa a disposizione degli iscritti al corso e frequenterò le lezioni di disegno che mi daranno la possibilità di allargare il bacino dei miei interlocutori e l'occasione di dialogare stabilmente con loro. Nei primi giorni della mia permanenza a Cerea, avevo conosciuto anche Susanna Bertelé, una mia coetanea, collaboratrice dell'assessore e funzionaria dell'Ufficio Cultura del Comune di Cerea, e il presidente dell'Appio Spagnolo: insieme ai fratelli Ferrarini e ai docenti e gli studenti della scuola di disegno, saranno i miei più costanti interlocutori locali.

Come previsto, in un pomeriggio di fine settembre docenti e corsisti raggiungono Cerea. Per accoglierli, il Comune ha previsto una serie di visite alla città e un momento conviviale incentrato sull'offerta e la presentazione delle qualità del riso Vialone Nano, IGP della Bassa Veronese (Cfr. D'Aureli 2015). Nel corso di questo incontro, la città esibisce ai suoi ospiti una duplice identità: da un lato (con il riso), si rappresenta come luogo di produzione agricola d'eccellenza e dall'altro (con le locandine che illustrano l'iniziativa del restauro della cantoria e l'apertura della nuova area polivalente nell'edificio che fu sede dell'azienda Perfosfati) come possibile polo di ricerca e attrazione culturale. Con iscritti al corso e docenti, raggiungiamo quindi proprio i locali già sede della Perfosfati, che in quel momento ospitano una fiera del mobile e l'allestimento temporaneo di una selezione di oggetti della collezione dei fratelli Ferrarini. Qui, per l'occasione, il Comune ha organizzato una tavola rotonda dedicata alla presentazione e discussione del progetto di restauro della cantoria cui intervengono, insieme alle autorità politiche comunali e regionali, Gianfrancesco Ferrarini in veste di direttore del museo civico dell'artigianato del legno, Ermes Farina (l'allora Guardian Grando della Scuola Grande di San Rocco), Pietro Clemente (Università di Firenze) e Gianpaolo Gri (Università di Udine).

La mattina seguente, Gianfrancesco Ferrarini presenta ai corsisti la collezione e il progetto per il suo museo e insieme visitiamo la mostra temporanea allestita nell'area fieristica. Per l'occasione, due soci dell'Appio Spagnolo stanno lavorando il legno usando alcuni degli arnesi della collezione Ferrarini. Ci si sparpaglia e attorno alla collezione nascono conversazioni animate. Tra l'altro, gli iscritti al corso collaborano ad aggiungere informazioni sulla funzione e la presenza in altre aree di alcuni oggetti della collezione.

¹³ Costituita da volumi e articoli messi a disposizione dalle cattedre di antropologia culturale dell'Università Sapienza di Roma e quelle di Siena e Firenze, utili a una 'ricognizione' dei temi fondamentali della ricerca etnografica e dell'area veneta.

Ci salutiamo con la sensazione di aver partecipato a un incontro fruttuoso e stimolante. In un momento, però, docenti e studenti lasciano Cerea, i nostri ospiti tornano alle loro occupazioni quotidiane e rimango velocissimamente sola. Mi rimane l'impressione che una 'quinta' si sia chiusa su arnesi, museo e cantoria. L'affollamento di dialoghi lascia spazio alla tranquilla quotidianità di una città che un museo ancora non ce l'ha e forse a coloro che, scettici, chiamano la cantoria «quattro assi cadute più volte in canal».

3 Da che parte sta San Rocco?

La mia posizione 'ibrida' nel contesto del corso, la fluidità del mio ruolo e l'eclettismo del mio 'personaggio' a Cerea hanno fatto sì che vivessi quest'esperienza da più punti di vista. In un contesto di ricerca sul patrimonio così complesso mi chiedevo come avremmo potuto trasmettere agli iscritti al corso un'esperienza di ricerca che rispondesse in qualche modo anche al modello 'accademico'. Mi chiedevo se avremmo potuto trasmettere, in quella sede, con i mezzi e il tempo a nostra disposizione, un'idea di ricerca capace di tenere in considerazione come parte del contesto anche il nostro essere lì come destinatari e potenziali strumenti di risonanza di politiche e poetiche locali.¹⁴ Nel concreto svolgersi delle attività didattiche e logistiche, la mia posizione di 'tuttofare' mi ha impedito di approfondire un oggetto di ricerca 'tradizionale', per conto mio o per conto degli iscritti al corso. Siamo stati però testimoni di una rappresentazione multivocale delle eredità culturali di Cerea, delle molteplici passioni e immaginazioni patrimoniali di ceretani che si riconoscono, di volta in volta, agricoltori, *marangoni* e industriali del mobile.

La ricerca etnografica a partire dalle rappresentazioni del patrimonio registra il flusso e i frammenti di vita che costituiscono il contesto attuale (in movimento) di oggetti e collezioni, le diverse 'verità' (passate e presenti) che le rappresentazioni del patrimonio incorporano, i diversi futuri che queste 'verità' attendono e che chiedono al museo di collaborare a realizzare. Della ricerca e del suo 'farsi' sono parte frammenti irriducibili a teoremi e punti di vista destinati a rimanere diversi, se non addirittura opposti, ma non per questo incapaci di trovare alloggio in una visione plurale del patrimonio (Padiglione 2008).

Se dovessi rappresentare in un museo la Cerea che ho vissuto, non potrei evitare di prendere in considerazione, oltre al patrimonio di

14 Nonostante «l'etnologo partecip[i] [...] alle vicende del proprio oggetto ed entr[i] a pieno titolo nel gioco dei significati socialmente trasmessi dagli individui agli oggetti» (Mugnaini 2001, p. 45), l'importanza di questa dimensione non sempre è resa esplicita. Il modello di «ricerca impura» dell'antropologo museale (Clemente 1996), tuttavia, la intende come momento essenziale della pratica di ricerca e della sua restituzione.

oggetti, storie e intenzioni che mi è stato consegnato, anche una serie di annotazioni sparse, irrisolte, come quelle che hanno nutrito le 'sceneggiature' che seguono, pensabili forse solo in una museografia che prenda sul serio «il terzo principio» (Clemente, Rossi 1999)¹⁵ e permetta ad altri sguardi di *sentire*¹⁶ che 'dietro' la cantoria non ci sono solo i dipinti di Tintoretto.

Le studentesse

Il *cast* è quasi totalmente composto di donne. Il gruppo trasuda entusiasmo, dedizione e curiosità. Florence Pizzorni ricorda che un allestimento museale dovrebbe riuscire a comunicare ai cinque sensi, e comunicare anche emozioni. Come faceva Ettore Guatelli. Le ragazze sorridono e prendono appunti, salvo distrarsi per un po' sugli occhiali del vecchio maestro.

Il collezionista

Interno. Bionde di Visegna. Un giorno di pioggia. Il collezionista legge all'antropologa i suoi scritti su paesi diversi e persone che non ci sono più, chiedendole di farli conoscere ad altre persone, in un modo o nell'altro. La ragazza spera in cuor suo di non distrarsi troppo sugli occhiali del vecchio maestro e di trovare il modo di convincere l'assessore a far sì che un allestimento ne includa lo sguardo.

L'artigiano

Con un sottofondo musicale diviso equamente tra Beethoven e mazurca, suonati dal maestro artigiano Scapini, il fisarmonicista-artigiano Cavaler spiega alle corsiste (mentre in una bottega scalcinata intarsia di materiali preziosi la copia perfetta di un mobile di Maria Antonietta) che l'artigiano del mobile d'arte è della specie del musicista classico, che interpreta pezzi non suoi. Dalle finestre, entra l'odore della campagna.

15 Il «terzo principio della museografia», o «principio dello stupore», si realizza accogliendo nel museo una «dissonanza di codici» capace di richiamare l'eterogeneità, imprevedibilità e fluidità delle esperienze senza 'pacificarle' o «risolver[le] mai interamente nella loro esplicitazione in un linguaggio corrente, razionale o pragmatico», producendo un effetto inatteso e veicolando «un'emozione che illustra senza bisogno di parole tutte le [...] tesi sulla differenza, [...] un conflitto e un'integrazione di codici diversi straordinaria [che] produce[va] un sentimento di bellezza» (Clemente 1999, pp. 10-11).

16 «Il grande impatto del teatro non dipende né da una persuasione intellettuale, né da una fascinazione dei sensi [...] è l'azione coinvolgente dell'intero pezzo teatrale sull'animo umano. Noi ci arrendiamo e veniamo cambiati» (Clifford Geertz cita il critico britannico Charles Morgan 1988, p. 37).

Il negozio

Notte di capodanno, Asparetto. Un gruppo di uomini s'introduce nella bottega di un artigiano, preleva i pezzi su cui sta lavorando e li carica sul camion con cui li porta nella propria bottega. Lì, li disfa e, con il legno, fa altri mobili.

Notte di capodanno. Bionde di Visegna. Un gruppo di uomini s'introduce nella casa di un collezionista e preleva i suoi mobili di famiglia, li carica su un camion e li porta a un mercato d'antiquariato in Sicilia.

Giorno, Cerea, un negozio di mobili. Entra un cliente. E se ne va.

Giorno, Cerea, un negozio di mobili. Entra una coppia e compra una camera da letto.

Giorno, Cerea, un negozio di mobili. Entra un cliente. Compra due specchi, li carica in macchina e li porta a un mercato d'antiquariato in Sicilia.

Giorno, Cerea, un negozio di mobili. Transazione economica tra il proprietario e un venditore ambulante di libri finti per librerie da esposizione.

La cantoria

Venezia, inizio Novecento. Un gruppo di uomini preleva la cantoria dalla parete della chiesa di San Rocco, per ridare visibilità ai dipinti del Tintoretto.

Cerea. 2002. Un gruppo di uomini trasporta quel che resta della cantoria nei locali dell'ex sede della Perfosfati.

Cerea. 2002. Ex Perfosfati. Un frammento di quel che resta della cantoria sporge da dietro il tavolo dei custodi alla mostra degli strumenti per la lavorazione del legno destinati al museo.

Cerea. 2002. Ex Perfosfati. Un frammento di quel che resta della cantoria sporge da dietro le quinte di uno spettacolo di danza organizzato dal Comune.

Cerea. 2002. Ex Perfosfati. Un pezzo di quel che resta della cantoria sporge da dietro i supporti allestitivi della fiera del mobile.

Cerea. 2002. Ex Perfosfati. L'antropologa fotografa l'assessore in posa davanti alla foto della cantoria nella Chiesa di san Rocco, a Venezia, ai primi del Novecento.

La città

Esterno giorno. Due persone arrivano contemporaneamente a Cerea in macchina, ma da direzioni diverse. Una arriva da Verona, attraverso la campagna, l'altra da Padova, lungo il viale delle vetrine dei negozi di mobili.

Bibliografia

- Appadurai, Arjun (a cura di) (2006). *The Social Life of Things: Commodities in Cultural Perspective*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Baroncini, Alfredo; Posocco, Franco (2009). «Presentazione». In: Ferrarini, Gianfrancesco; Guarise, Gianfranco; Occhi, Francesco (a cura di), *Cerea e la cantoria della Chiesa di San Rocco a Venezia*. Cerea: Scuola Appio Spagnolo e CereaBanca, p. 8.
- Clemente, Pietro (a cura di) (1996). *Graffiti di museografia antropologica italiana*. Siena: Protagon.
- Clemente, Pietro (1999), «Introduzione». In: Clemente, Pietro; Rossi, Emanuela. *Il terzo principio della museografia: antropologia, contadini, musei*. Roma: Carocci, pp. 9-19.
- Clemente, Pietro; Mugnaini, Fabio (2001). *Oltre il folklore: tradizioni popolari e antropologia nella società contemporanea*. Roma: Carocci.
- Clemente, Pietro; Rossi, Emanuela (1999). *Il terzo principio della museografia: antropologia, contadini, musei*. Roma: Carocci.
- D'Aureli, Marco (2015). «Musei gustosi». *Antropologia museale*, 34/36, pp. 104-106.
- Ferracuti, Sandra (2006). «Cose di Armungia». *Lares*, 1, pp. 99-132.
- Ferrarini, Gianfrancesco; Guarise, Gianfranco; Occhi, Francesco (a cura di) (2009). *Cerea e la cantoria della Chiesa di San Rocco a Venezia*. Cerea: Scuola Appio Spagnolo e CereaBanca.
- Geertz, Clifford (1988). *Antropologia interpretativa*. Bologna: Il Mulino.
- Guarise, Gianfranco (2009). «Presentazione». In: Ferrarini, Gianfrancesco; Guarise, Gianfranco; Occhi, Francesco (a cura di), *Cerea e la cantoria della Chiesa di San Rocco a Venezia*. Cerea: Scuola Appio Spagnolo e CereaBanca, p. 7.
- Hobsbawm, Eric J.; Ranger, Terence (2002). *L'invenzione della tradizione*. Torino: Einaudi.
- Kezich, Giovanni (1994). «Il museo selvaggio: Note per uno studio di antropologia museale». In: Kezich, Giovanni; Turci, Mario (a cura di), *Antropologia museale: Caratteri, rappresentazioni e progetti dei musei antropologici, demologici ed etnografici = Atti del 1° Seminario nazionale di antropologia museale* (Roma-San Michele all'Adige, giugno-settembre 1993). *S M - Annali di S. Michele*, 7, pp. 51-55.
- Lattanzi, Vito (2014). «The Pigorini Museum in Rome Facing Contemporaneity: a Democratic Perspective for Museums of Ethnography». In: Lanz, Francesca; Montanari, Elena (a cura di), *Advancing Museum Practices*. Torino: Allemandi, pp. 73-82.
- Mangiapane, Gianluigi; Pecci, Anna Maria (2011). «Lingua contro lingua: Una mostra collaborativa». *Museologia scientifica memorie*, 8, pp. 104-106.

- Marconcini, Paolo (2009). «Presentazione». In: Ferrarini, Gianfrancesco; Guarise, Gianfranco; Occhi, Francesco (a cura di). *Cerea e la cantoria della Chiesa di San Rocco a Venezia*. Cerea: Scuola Appio Spagnolo e CereaBanca, p. 8.
- Masiero, Anita (2014). «Il restauro della cantoria lignea della Scuola Grande di San Rocco in Venezia». In: Picchio Forlati, Maria Laura (a cura di), *Il patrimonio culturale immateriale: Venezia e il Veneto come patrimonio europeo*. Venezia: Edizioni Ca' Foscari, pp. 19-34.
- Mugnaini, Fabio (2001). «Introduzione: le tradizioni di domani». In: Clemente, Pietro; Mugnaini, Fabio (a cura di), *Oltre il folklore: Tradizioni popolari e antropologia nella società contemporanea*. Roma: Carocci, pp. 11-72
- Padiglione, Vincenzo (2002). «Piccoli etnografici musei». *Antropologia Museale*, 1, pp. 20-24
- Padiglione, Vincenzo (2008). *Poetiche dal museo etnografico: Spezie morali e kit di sopravvivenza*. Imola: La Mandragora.
- Pastor, Saverio (2014). «Gli affanni degli artigiani della gondola: Tra rispetto delle tradizioni e aggiornamento tecnologico, tra ricerca di nuovi mercati e impoverimento socioeconomico della città». In: Picchio Forlati, Maria Laura (a cura di), *Il patrimonio culturale immateriale: Venezia e il Veneto come patrimonio europeo*, Venezia: Edizioni Ca' Foscari, pp. 51-70.
- Picchio Forlati, Maria Laura; Zagato, Lauso (2014). «Introduzione». In: Picchio Forlati, Maria Laura (a cura di), *Il patrimonio culturale immateriale: Venezia e il Veneto come patrimonio europeo*, Venezia: Edizioni Ca' Foscari, pp. 7-16.
- Young, Iris Marion (1990). *Justice and the politics of difference*. Princeton: Princeton University Press.

Evoluzioni patrimoniali

Nuovi usi e significati di un concetto ormai storico

Elisa Bellato

(Università degli Studi di Verona, Italia)

Abstract The ‘cultural heritage’ is an increasingly broad and well-respected theoretical and institutional category. From a chronological viewpoint its enhanced meaning over just a few decades is striking especially in terms of its movement away from the hierarchical considerations of beauty, rarity and high-mindedness which have been invoked in recent times too with an increasingly intense elitist and speculative spirit. Current interest in both tangible and intangible heritage is, on the other hand, for general public consumption, connected to people’s real daily lives and has pursued concrete objectives such as improvements in life quality, safeguarding human rights and sustainable development. It is thus interesting to observe that a new and specific heritage rhetoric, and the approach to the local area and its people which follows, has been evident in a great range of different organizational management and theoretical analysis contexts. This adaptation of ‘heritage’ to the spirit of the times is now at an advanced stage and is a concept which has acquired great appeal in a very wide range of contexts: professionals and specialists in a range of disciplines, politicians, bureaucrats, public and private institutions and so on. Heritage has thus moved beyond the borders of what was once defined ‘cultural’ to merge into the greatest range of social and political spheres taking on a role as a driving force to new focus in line with the times. And it is precisely this change which is important to highlight.

Sommario 1. Patrimonio travolgente e totalizzante. – 2. Patrimonio utile. – 3. Patrimonio democratico ed eurocentrico. – 4. Patrimonio civile. – 5. Patrimonio antagonista. – 6. Patrimonio e diritti umani.

Keywords Cultural Heritage. Changing Heritage. Heritage and Culture Heritage. Heritage and Civil Commitment.

1 Patrimonio travolgente e totalizzante

Quella di ‘patrimonio’ è una categoria teorica e istituzionale sempre più ampia e autorevole, in grado addirittura di assimilare o subordinare settori con una propria storia e tradizione classificatoria, primo fra tutti il concetto di ‘cultura’. Tale fatto, dai risvolti forse non ancora sufficientemente valutati, emerge dai documenti e atti legislativi internazionali ed è messo in luce dallo sguardo neutro dei giuristi che, per esempio, a proposito dell’Unione Europea, notano come il rapporto tra ‘cultura’ e ‘patrimonio’

sia modificato a favore del secondo elemento per importanza e per capacità inglobante.¹ Come parte di una sineddoche, il patrimonio culturale finisce per includere ciò che prima era indicato distintamente come 'cultura', definizione eventualmente poi declinata nelle infinite specificità: linguistica, gastronomica, locale, musicale... Questa assimilazione è interessante in quanto segna un cambiamento di significati. Per esempio registra una revisione dell'idea di patrimonio rifondata su una concezione antropologica di cultura (Bouchenaki 2004), oltre che una antropologizzazione tout court del dibattito patrimoniale (Butler 2007).

Si deve all'inglese Edward B. Tylor la ben nota ottocentesca prima definizione sistematica di cultura in senso antropologico: «La cultura, o civiltà, intesa nel suo ampio senso etnografico, è quell'insieme complesso che include la conoscenza, le credenze, l'arte, la morale, il diritto, il costume e qualsiasi altra capacità e abitudine acquisita dall'uomo come membro di una società» ([1871] 2000, p. 2). La nuova definizione, contenuta nel testo *Primitive culture*, rispondeva alla presa d'atto, di una parte d'Europa in fase di espansione coloniale, della varietà delle forme di umanità che le esplorazioni geografiche avevano rivelato. Entrata in crisi ogni presunta universalità culturale, le scienze sociali si confrontavano con la molteplicità di costumi e consuetudini descritti dai vari resoconti di viaggio, elaborando di conseguenza nuovi strumenti di comprensione teorica. L'idea classica di cultura, indifferente all'assortimento degli usi e delle peculiarità locali, appariva dunque inadeguata, fondata com'era su verità universali e su un ideale di formazione dell'uomo 'colto', quale unico detentore del senso più autentico dell'essere umano. La nuova concezione di cultura invece, figlia dei tempi e della ricerca etnografica, dilatava i suoi contenuti e i suoi confini coinvolgendo una umanità più varia, riconoscendone i diversi modi di vivere. L'idea di cultura in senso moderno e antropologico inglobava una volta per tutte le molteplici attività dell'uomo, non solo quelle intellettuali, attribuendo interesse alle pratiche materiali in quanto espressione di valori sociali condivisi.²

Dopo tale excursus è forse più facile comprendere come l'espressione 'patrimonio culturale' abbia sostituito il termine vago e al contempo elitario di 'cultura', risolvendo così l'ambiguità che tale parola mantiene. Il patrimonio di concezione contemporanea, frutto in gran parte della rivoluzione dettata dall'entrata in campo dell'intangibile imposto da spinte

1 «Il fenomeno è recepito, con chiarezza adamantina, dal nuovo Art. 3 par. 3 u. c. TUE (Trattato sull'Unione europea, versione di Lisbona) secondo cui l'Unione «rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo» (Zagato 2014, p. 198-199).

2 I termini e le argomentazioni a proposito delle due concezioni diverse di cultura sono tratte da Remotti, Francesco 2011. In particolare il Capitolo 1 'Cultura'.

extraoccidentali,³ si è allontanato dai retaggi selettivi propri di una cultura esclusiva oltre che prescrittiva e normativa, aprendosi al concetto antropologico 'totale' di cultura⁴ di tipo invece analitico descrittivo.⁵

'Patrimonio culturale' finisce così per essere la locuzione più adatta ai discorsi odierni che si fondano su contenuti e presupposti rinnovati. Mentre emerge la problematicità della parola 'cultura' dotata di una doppia anima, come si è visto, di cui però non c'è consapevolezza nell'uso comune (Remotti 2011, p. 3).

All'interno di questa prospettiva di analisi si vede allora come altre espressioni tutte italiane, tra queste 'beni culturali' o 'patrimonio storico artistico', appaiono al confronto mantenere implicita una componente restrittiva. Non a caso nell'orizzonte teorico italiano a lungo è prevalsa la dimensione esclusiva ed escludente dell'arte eccelsa e magniloquente (Emiliani 1974, p. 7) corrispondente a una visione 'alta' di cultura riservata a una cerchia ristretta distinta dal volgo incolto. L'idea di patrimonio in uso nella documentazione istituzionale contemporanea invece, esplicita da subito la vocazione inclusiva aderendo a una interpretazione di cultura che, come si è visto, riguarda non solo la produzione 'elevata' dell'intelletto umano (arte, scienza, letteratura...), bensì l'insieme delle pratiche, dei saperi e delle consuetudini, quale bagaglio funzionale a ogni gruppo umano per sopravvivere al meglio nel proprio ambiente naturale e per regolare le relazioni sociali al suo interno. Tale svolta lessicale dunque segna un passaggio importante e si mescola come si vedrà ad altri storici significati sottintesi nella definizione in corso di patrimonio.

3 Rinnovamento determinato in primis dalla Convenzione Unesco del 2003 per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, Documento di portata storica che per altro ha rivoluzionato le categorie di definizione dell'oggetto di riconoscimento e tutela dell'UNESCO, incrinando le tradizionali logiche monumentali e capolavoristiche (Bellato 2003; Alivizatou 2008).

4 Da parte sua l'UNESCO ha dimostrato l'assimilazione di una concezione antropologica di cultura con la Dichiarazione Universale sulla diversità culturale del 2001 dove si precisa «che la cultura dovrebbe essere considerata come un insieme dei distinti aspetti presenti nella società o in un gruppo sociale quali quelli spirituali, materiali, intellettuali ed emotivi, e che include sistemi di valori, tradizioni e credenze, insieme all'arte, alla letteratura e ai vari modi di vita».

5 Cioè una concezione interessata a registrare e descrivere le varietà di cultura sparse per il mondo, partendo dalla consapevolezza della pluralità dei modi di vivere dei gruppi umani. Senza dunque valutazioni o selezioni basate su un modello esclusivo ed universale di umanità e quindi di cultura. Posizione teorica esplicitamente fondante tra l'altro la Convenzione UNESCO del 2005 sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, per la quale «la diversità culturale è una caratteristica inerente all'umanità» e «rappresenta un patrimonio comune dell'umanità» da salvaguardare e valorizzare.

2 Patrimonio utile

Il patrimonio ha sbaragliato altri competitori come termine di sintesi istituzionale e la sua forza inclusiva, assieme alla densità semantica, denotano il grande interesse di cui è oggetto. Anche il dibattito al riguardo è adeguatamente vasto, portato avanti su più livelli e da diversi settori disciplinari, che si intersecano contaminandosi a vicenda (Zagato, Vecco 2011) creando inedite piattaforme nel contempo operative e di scambio teorico. L'espressione d'ambito anglosassone *heritage studies* (di cui non esiste un equivalente in italiano) definisce perfettamente l'insieme articolato di percorsi di ricerca e carriere scientifiche sviluppatasi in un contesto transnazionale che ormai condivide definizioni, problematizzazioni concettuali, strumenti legislativi, iter formativi e curricula vitae. Il panorama di riferimento ha ormai assunto geografie sconfinite, anche se poi non si può prescindere da discorsi situati e ogni scala (locale, regionale, nazionale, europea, occidentale, mondiale...) finisce per caratterizzare la questione in termini estremamente diversi. Alcuni casi specifici che saranno approfonditi di seguito vorrebbero dare conto appunto di tali precisazioni necessarie.

La cornice che identifica il patrimonio culturale è dunque sempre più vasta e ben aggiornata e la nozione continua a mantenersi malleabile e in divenire. Risuonano ormai sedimentate e assimilate le considerazioni di Pier Nora sui cambiamenti semantici individuati già negli anni '80 del secolo scorso per esempio nella lingua francese. Se infatti nel dizionario del 1970 il termine *patrimoine* indicava il bene proveniente dal padre e dalla madre, con una accezione legata prettamente alla successione in ambito familiare, nel 1980 diventava anche la proprietà trasmessa dagli antenati, il bene culturale di una comunità, di un paese, dell'umanità (Nora 1997, p. 14). Oltre all'ampliamento di significato, all'epoca veniva registrato un cambiamento di percezione: mentre usciva di scena il riferimento ad un insieme di beni di valore principalmente economico legittimamente tramandato, il patrimonio veniva investito di inedite responsabilità e funzioni, passando da entità nazionale, statale, asettica a patrimonio sociale, comunitario di carattere simbolico, legato alla memoria collettiva condivisa e alla nozione di identità. Per esempio, per rimanere in area francese quella più precocemente sensibilizzata al tema,⁶ qualche anno dopo Michel Melot, direttore dell'Inventario presso il Ministero della Cultura francese, constatava (istituzionalmente) l'interpretazione di patrimonio quale riflesso dell'identità di un gruppo (Barrère, Barthélemy, Nieddu, Vivien 2005, p. 17), ponendo l'accento su importanti sviluppi e

6 Fondamentale a questo proposito il ruolo svolto dall'opera curata da Nora 1984-1992 e dalla rivista 'Terrain' nata proprio nell'ambito di questa sensibilizzazione.

ragionamenti in corso legati appunto all'idea densa di identità e comunità di riferimento.⁷

Nel frattempo si sono fatte strada ulteriori frontiere dell'interpretazione e degli usi del patrimonio culturale. Questo – nelle sue declinazioni sempre più sofisticate tangibili e intangibili – è uscito dai libri di storia dell'arte o di archeologia e dalle classiche guide turistiche, inglobando vasti ambiti del vivere e del pensiero contemporaneo. La sfera d'influenza si è allargata progressivamente entrando per esempio a pieno titolo nelle programmazioni e nelle politiche territoriali. In questo caso il contributo del patrimonio è individuato nella valenza simbolica, comunitaria che si inizia a riconoscergli, oltre a quella 'culturale' in senso tradizionale. Emergenze monumentali, forme sedimentate di saperi e pratiche, memorie condivise, paesaggi antropizzati... riuniti nella definizione appunto di 'patrimonio culturale', sono considerati risorse essenziali nella pianificazione di specifiche aree geografiche, anche per il capitale sociale di cui sono portatori (Maggi 2009, pp. 49-50). «Un territorio individuato senza tener conto degli aspetti patrimoniali non potrà essere alla base di uno sviluppo locale equilibrato e sostenibile» (De Varine 2005, p. 7), la considerazione di Hugues De Varine è ormai di senso comune tra gli amministratori ai vari livelli, almeno in contesto europeo e su un piano di modelli virtuosi condivisi.

Non è di poco conto il fatto che l'agenda politica dell'Unione Europea guardi al patrimonio culturale per fronteggiare le grandi nuove sfide economiche e sociali, tra queste: la democrazia partecipata, lo sviluppo sostenibile, la coesione sociale, la protezione dell'ambiente, l'educazione, la creazione di lavoro (Quaedvlieg-Mihailović 2004, p. 98). La Convenzione di Faro del Consiglio d'Europa sul valore dell'eredità culturale⁸ per la società del 2005 è uno dei documenti che sancisce tale indirizzo. In esso il patrimonio culturale – le risorse ereditate dal passato che le popolazioni identificano come riflesso ed espressione dei loro valori, credenze, conoscenze e tradizioni – è riconosciuto strumento utile allo sviluppo umano,

7 In anticipo di qualche anno sul senso primo della Convenzione di Faro del Consiglio d'Europa del 2005.

8 Il testo inglese usa la definizione *cultural heritage*, mentre il francese parla di *patrimoine culturel*. In lingua italiana è stata scelta la traduzione 'eredità culturale' per evitare confusioni o sovrapposizioni con la definizione di patrimonio culturale di cui all'Art. 2 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio. Si tratta d'altre di diciture portatrici di implicazioni semantiche molto diverse e degne di nota. Per esempio è forte il valore patriarcale/androcentrico implicito nelle espressioni *patrimoine/patrimonio* (Herzfeld 2010, p. 262). A questo proposito già il soffermarsi sull'etimologia è di per sé significativo per delineare discendenze e origini: la parola latina *patrimonium* deriva da *pater monere* ed ha a che fare con l'eredità familiare, esplicita una relazione tra beni materiali e un gruppo definito giuridicamente e cioè la famiglia. Un tipo di relazione che non riguarda solo il diritto di possesso e quindi di trasmissione di proprietà, bensì di appartenenza in quanto rivendicazione di una discendenza (Vecco 2007, p. 18).

alla valorizzazione delle diversità culturali, alla promozione del dialogo interculturale oltre che a un modello di sviluppo economico fondato sui principi di utilizzo sostenibile delle risorse.⁹ Allo stesso modo, su un ambito più specifico, le politiche del FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) indicano la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio rurale tra le modalità per un «miglioramento della qualità della vita in ambiente rurale».¹⁰ Nell'ambito di questa programmazione europea, il patrimonio in una versione 'rurale' assume un ruolo centrale in quanto «fattore di coesione territoriale»,¹¹ mentre sono segnalati come essenziali i bisogni e i vissuti degli abitanti del luogo. E il riferimento non riguarda una nicchia patrimoniale a se stante, infatti la definizione che viene data di 'patrimonio rurale' sembra corrispondere semplicemente a una precisazione localmente definita delle descrizioni correnti di patrimonio: insieme degli elementi materiali e immateriali che testimoniano le particolari relazioni che una comunità umana ha instaurato nel corso della sua storia con un territorio.¹²

È interessante constatare allora come una nuova e specifica retorica patrimoniale e la conseguente lettura del territorio e dei gruppi umani connessi siano presenti in ambiti di gestione organizzativa e di analisi teorica molto diversi e anche non contigui. I nuovi presupposti condivisi prevedono che il patrimonio costituisca un fattore prioritario, sempre più vicino a dimensioni concrete del vivere e dell'agire, diventando riferimento privilegiato per ambiti culturali e amministrativi non omogenei e magari nuovi al tema. Si riconosce così ormai in fase avanzata un iter di adeguamento ai tempi di un concetto che ha acquisito un forte appeal agli occhi di interlocutori molto vari: professionisti-specialisti di diverse discipline, politici, amministratori, funzionari di istituzioni pubbliche e private...

9 Art. 1, punto 1 della Convenzione di Faro.

10 Asse 3: qualità della vita in ambiente rurale e diversificazione dell'economia rurale del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), istituito dal regolamento (CE) n. 1290/2005, quale strumento di finanziamento e di programmazione unico della politica di sviluppo rurale dell'Unione: http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/general_framework/l60032_it.htm (2014-04-30).

11 La *Carta pan-europea per il patrimonio rurale: promozione dello sviluppo spaziale sostenibile* ha come oggetto «Il patrimonio rurale come un fattore di coesione territoriale». La Carta è stata adottata in occasione del 15° Consiglio della Conferenza Europea dei Ministri responsabili della pianificazione spaziale/regionale - CEMAT (Mosca 8-9 luglio 2010).

12 Come patrimonio materiale (rurale) sono elencati: paesaggi, beni immobili (costruzioni agricole, artigianali, industriali, ville...), beni mobili (d'uso domestico, religioso, festivo...), prodotti (varietà vegetali, razze animali locali, prodotti elaborati...). Mentre la dimensione immateriale (rurale) viene identificata nelle tecniche e saperi che hanno permesso la costruzione dei paesaggi e architetture, nelle parlate locali, nelle musiche, nella letteratura orale, nelle forme particolari di organizzazione sociale (tradizioni, feste...) (CEMAT 2007). Per quanto riguarda il patrimonio immateriale è evidente la sostanziale vicinanza alla concezione proposta dalla Convenzione UNESCO del 2003.

Da una prospettiva diacronica, colpisce il forte scarto di significato avvenuto in pochi decenni. In particolare appare evidente l'allontanamento dalle gerarchie del bello, del raro, del diletto per lo spirito, invocate in tempi anche recenti con vocazioni maggiormente elitarie e speculative. L'interesse attuale per il patrimonio culturale riguarda invece il vasto pubblico e si aggancia all'esistenza reale e quotidiana delle persone perseguendo risultati concreti, come il miglioramento della qualità della vita e la creazione di nuove fonti di reddito. Settori questi tradizionalmente connessi ad ambiti di gestione sociale ed economica più che culturale. La rotta deviante rispetto a tradizioni forti di estetiche idealistiche è tracciata e investe sul patrimonio nuove tipologie di aspettative.

3 Patrimonio democratico ed eurocentrico

Schierarsi a difesa del patrimonio significa ora molto più che avere a cuore le 'antichità e belle arti' d'altri tempi. Vuol dire impegnarsi su un piano di realtà utile anche a produrre nuove forme di cittadinanza. In ambito italiano si fa riferimento all'articolo 9¹³ della costituzione italiana per richiamare a un senso civico ispirato proprio dal patrimonio storico, artistico (Settis 2012; Montanari 2013). Mentre lo splendore e il suo valore è facilmente citato quale spunto perintonie morali.¹⁴ Al di là della bellezza e comunque grazie anche ad essa, è sempre più chiamata in causa una dimensione 'valoriale'. Si è sviluppata ed è in piena fase di rafforzamento una sorta di etica del patrimonio che ingloba sottosistemi (economia, diritto,¹⁵ politica, sociologia...) e che sorge come operazione collettiva, rispondendo a meccanismi di funzione all'interno di gruppi di riferimento. Esiste un pubblico (semberebbe in crescita), una comunità di cittadini direbbe Settis (2012), di varia composizione, cultura medio-alta e delocalizzata, anche se il discorso in questo caso è spiccatamente italiano, ai cui membri l'incitamento alla difesa del patrimonio culturale e naturale suscita risonanze interiori profonde. Si tratta di uomini e donne di buona volontà, alla ricerca di modelli e modalità di impegno individuale e collettivo, riuniti virtualmente attorno a un territorio comune fonte di ispirazioni

¹³ La Repubblica italiana «tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione».

¹⁴ Riferimenti di questo tipo sono numerosi, per esempio, il giornalista Riccardo Bocca, parlando di modelli positivi culturali italiani, ha ricordato recentemente «come potrebbe e dovrebbe essere l'Italia 2013. Cioè sensibile, appassionata, in sintonia morale con gli splendori del suo territorio» (Bocca 2013).

¹⁵ Per esempio Grig (Gruppo di intervento giuridico), associazione ecologista, attiva in difesa del patrimonio naturale e anche culturale, <http://gruppodinterventogiuridicoweb.com> (2014-7-30).

positive oltre che di energie utili (Zoppi 2007). Basta guardare il numero¹⁶ di aderenti alle associazioni nazionali che si occupano di salvaguardia del paesaggio, dell'ambiente e del patrimonio culturale (FAI, WWF, Italia Nostra, Legambiente...), e quello dei comitati e movimenti spontanei sorti in difesa magari di piccoli frammenti di territorio di intensa valenza locale.¹⁷ A questo tipo di pubblico si rivolge Tomaso Montanari quando afferma che oggi il paesaggio e il tessuto monumentale sono parte della forma stessa della convivenza civile, al servizio di tutti per l'educazione, per ricostruire l'idea di comunità e di un progetto sul futuro (2013).

Tra gli altri ruoli acquisiti, il patrimonio è identificato ora dunque anche come simbolo e strumento per una cittadinanza attiva. Ed è sicuramente un cambiamento rilevante da segnalare, sottolineando prima di tutto la storicità di tale svolta civica. Sempre per Montanari, l'articolo 9 della costituzione ha «mutato irreversibilmente il ruolo del patrimonio storico e artistico italiano, facendone un segno visibile della sovranità dei cittadini, dell'unità nazionale, e dell'eguaglianza costituzionale, perché ciascuno di noi (povero o ricco, uomo o donna, cattolico o musulmano, colto o incolto) ne è egualmente proprietario».¹⁸ Si tratta di considerazioni che prima di tutto mettono in luce nuove sensibilità tutte contemporanee. Difficile invece considerarle una rilettura ermeneutica in grado finalmente di chiarire il 'vero' valore del patrimonio culturale per il popolo italiano. Una indagine a questo proposito degli anni '70 partiva dalla constatazione che «per l'uomo comune il 'patrimonio artistico e culturale nazionale' è poco più che una locuzione nebulosa e di élite» (Luna 1974, p. 291). Se i padri costituenti hanno espresso un punto di vista illuminato, di fatto a lungo la questione patrimoniale è stata lontana dall'essere affrontata in termini di democrazia egualitaria. Elitarismi, idealismi, povertà strutturali e l'antica 'ignoranza' d'un proletariato operaio e contadino hanno determinato infatti negazioni e contrapposizioni di diverso genere, assieme ad accondiscendenze paternalistiche (Bellato 2000).¹⁹

La 'sovranità dei cittadini' è una questione tutt'altro che pacificata quando viene applicata al patrimonio. A questo proposito Berardino Palumbo

16 Circa 30mila associazioni impegnate nella tutela dei Beni Culturali. Una moltitudine composta da 4-5 milioni di italiani (Ferrante 2013).

17 Nel senso di realtà note, amate, frequentate, studiate nell'ambito di un relativamente ristretto orizzonte di riferimento.

18 <http://www.ilfattoquotidiano.it/blog/tmontanari/> (2014-04-30).

19 Può essere utile al riguardo, anche solo come testimonianza di colore, il ricordo delle forme di dissuasione portate avanti da alcuni docenti del corso di laurea in Conservazione dei Beni Culturali dell'Università di Udine (che ho frequentato tra la fine degli anni '80 e inizi dei '90). Tali storici dell'arte erano usi rammentare come non ci fosse futuro professionale pertinente agli studi in corso, per quegli studenti che non potessero contare in una famiglia facoltosa.

parla di «common sense patrimoniale» per definire attitudini e convinzioni, ancora in auge tra «intellettuali e persone 'colte' del *bel paese*», alla base di fastidi e diffidenze verso pratiche sociali e usi particolari giudicati poco rispettosi dell'integrità estetica e storico-formale dei beni culturali (2003, p. 17). Nel caso specifico citato nel testo fondamentale di Palumbo, il riferimento riguarda i beni ecclesiastici e quindi le forme di devozione popolare come gli addobbi appariscenti per gli altari, le statue e i dipinti in occasione di feste liturgiche. Tali critiche rivolte a degli impieghi poco ortodossi, sono utili tra l'altro a ricordare il regime sostanzialmente centralista della storia del governo (anche preunitario) del patrimonio italiano e l'«autoritarismo della tradizione giuridica conservativa, costruita su norme cogenti e su progressivi, sempre più ampi divieti» (Emiliani 1974, p. 5). È negli anni '70 del secolo scorso che si comincia ad analizzare criticamente la politica dei beni culturali in Italia riconoscendone il tratto prevalentemente vincolistico, punitivo e prendendo atto di come la «disaffezione del patrimonio locale ed esautoramento delle comunità hanno camminato di pari passo» (Emiliani 1974, p. 18). Già all'epoca si parlava di patrimonio artistico e culturale «da difendere come fatto collettivo» (Luna 1974, p. 290) cercandone una ricollocazione funzionale che avesse «una più ampia dimensione sociale ed umana». Da posizioni ancora molto lontane dall'attuale entusiasmo partecipativo, venivano indagate²⁰ le cause socio-culturali ed economiche per le quali «la società tende ad alienare da sé una concezione di patrimonio culturale come proprietà comune e fruibile» (Luna 1974, pp. 291 e 292) con il conseguente depauperamento dello stesso. Si trattava di considerazioni molto vicine alle interpretazioni attuali di patrimonio culturale come progetto di società. I limiti di tali posizioni è che sono rimaste patrimonio di pochi, probabilmente non adatte all'epoca a un pubblico ancora da formare. Per esempio è indicativo delle tempistiche delle sensibilità in formazione il fatto che il primo corso di laurea in Conservazione dei Beni Culturali sia stato istituito presso la costituenda facoltà di Udine nell'anno accademico 1980-81.²¹ Dunque viene dato vita a un percorso di studi specificatamente dedicato ai 'beni culturali' affiancando al tradizionale approccio storico-teorico un taglio in qualche modo economicista, tecnico-scientifico e applicativo.²² Ma già l'avvio risente della problematizzazione del progetto, infatti in quell'anno sarà attivato solo l'indirizzo archivistico-librario. Mentre l'indirizzo storico-artistico-architettonico partirà nel 1983, dopo un rinnovamento della struttura e

20 Ricerca avviata nel 1973 da UNSDRI (Istituto di Ricerca delle Nazioni Unite per la Difesa Sociale).

21 A seguito del DPR n. 102 del 6 marzo del 1978.

22 Per esempio si inaugurano esami dedicati alla tecnica del restauro, all'informatica e alla legislazione applicate ai beni culturali...

del curriculum disciplinare del corso di laurea, a seguito delle critiche all'ordinamento didattico espresse dagli ambienti universitari ed accademici interessati e sfociate in una delibera del CUN del 12 luglio 1979.

4 Patrimonio civile

Il concetto di patrimonio culturale è evidentemente in cammino e tra le tappe del percorso di ridefinizione spicca l'essersi affermato quale arena di dibattito e rivendicazione per ideali e istanze etiche. Tra le nuove condensazioni di senso e di ambiti di impiego, si trova in effetti anche la dimensione patrimoniale evocata quale vessillo di diritti collettivi e di impegno condiviso in nome di un bene comune. È utile a questo punto provare ad applicare i ragionamenti fin qui svolti a un caso concreto. A questo proposito, gli avvenimenti che hanno visto Villa Emo nel Trevigiano al centro dell'interesse dei comitati popolari sorti in opposizione a un progetto di cava, appaiono un esempio significativo dei nuovi livelli di azione civile ispirati e al contempo supportati dall'ambito dei beni culturali, nello specifico: storici, architettonici, paesaggistici.

Come premesso, pur all'interno di un discorso di insieme generalizzante, il confronto con singoli casi concreti fa emergere la profonda diversità delle contingenze patrimoniali ispirate a medesimi principi. E la vicenda tutta italiana, o addirittura 'veneta' del complesso architettonico palladiano, esprime particolarità interessanti rispetto a discorsi patrimoniali sempre più sensibili alle varietà contestuali geografiche e culturali (De Jong, Rowlands 2010). Una realtà sociale ed economica periferica (fuori dai clamori massmediatici) legata tradizionalmente al lavoro della terra e alla proprietà terriera nobile ed ecclesiastica, la presenza di una banca agricola locale e di una imprenditoria irriverente rispetto ai valori della storia, sono alcuni dei fattori che hanno contribuito a definire questo particolare episodio relativamente recente, di cui ho avuto esperienza diretta per alcuni aspetti significativi.²³

In un articolo del quotidiano locale la Tribuna del 18 novembre 2003 si legge: «Un'immensa voragine di 575 mila metri quadri, pari a 115 campi trevigiani sta per spalancarsi ai piedi di villa Emo a Fanzolo di Vedelago. Sta infatti passando di mano, dal Patriarcato di Venezia a imprenditori del

²³ La frequentazione con alcuni rappresentanti della famiglia Emo si è protratta per un certo periodo alla ricerca di nuove soluzioni e valorizzazioni per la collezione di interesse etnografico riunita da Barbara Steven Emo Capodilista e all'epoca esposta negli annessi rustici della villa. In particolare nel 2000 per incarico della Provincia di Treviso e in collaborazione con la famiglia Emo ho catalogato tale collezione, inserendone inoltre alcuni pezzi nella sezione etnografica della mostra 'L'antica cucina veneta dal Medioevo al Liberty', che ho curato nel 2003 allestendola negli spazi di Ca' da Noal, a Treviso.

settore, l'ampio latifondo delimitato a ovest dal viale alberato della villa, lungo oltre due chilometri, a nord dalla ferrovia e a sud dalla Postumia Romana». Fin da subito la transazione commerciale ha allarmato gli abitanti del posto e non solo, in quanto si intravedevano progettualità devastanti per l'area. In pericolo era un terreno coltivato da oltre cinque secoli e quindi inscindibile dalla splendida villa sorta come residenza nobiliare, ma nel contempo, azienda agricola produttiva. Per salvare il luogo dalle trivelle dei cavaatori è stata organizzata anche una sottoscrizione popolare per l'acquisto del terreno tramite mutuo a tasso agevolato, messo a disposizione dalla banca locale. Alla fine vista l'intensa mobilitazione, il Patriarcato di Venezia ha interrotto la trattativa con i cavaatori e la Soprintendenza ha posto un vincolo sul terreno acquistato in ultimo da un agricoltore. Il coinvolgimento locale in difesa della villa e delle sue pertinenze, quale emblema di «bellezza, arte, storia e civiltà» (Lago 2004), si è concluso inoltre con l'acquisizione dell'intera struttura da parte del Credito Cooperativo trevigiano (con filiale a Fanzolo) per farne sede di rappresentanza oltre che sito monumentale aperto al pubblico.²⁴ Significativo che al tempo mi sia stato fatto notare che correntisti e amministratori della banca fossero per tradizione familiare legati alla realtà della villa a vario titolo, per esempio in quanto ex mezzadri o allevatori di bachi da seta per conto dell'azienda 'Emo': «la dimora padronale acquistata dai servitori» si legge sempre in un articolo della Tribuna del 12 ottobre 2005.

Quali sono state allora le ragioni e i significati messi in campo in questa forma esemplare di patrimonializzazione dal basso?²⁵ Suggestivo il commento al riguardo di Giorgio Lago, giornalista dal profondo legame con il territorio e con quella che è stata definita civiltà delle ville venete: «Sento che, dopo qualche secolo, una tradizione patrizia si è trasformata in orgoglio popolare. Prezioso segno di cambiamento, proprio perché da

24 Tale passaggio di proprietà ha rappresentato a tutti gli effetti una svolta epocale in quanto villa Emo era l'ultima dimora gentilizia progettata da Andrea Palladio, ancora appartenente alla famiglia committente originaria. La vendita ha sancito così la fine di un'epoca, quella di una stirpe nobiliare che ha influito profondamente sul territorio determinandone anche il caratteristico stile architettonico con la scelta di Palladio come architetto e legando fino all'ultimo il complesso monumentale a una conduzione di stile familiare. Mi è capitato di sentire Andreana Emo, rappresentante dell'ultima generazione della famiglia ad aver abitato la villa, ripetere «non ci sono più ne' contadini ne' conti», ricordando al passato la sua camera da letto di ragazza affacciata sul parco e posta al primo piano del corpo centrale, sopra i saloni affrescati dal Giambattista Zelotti. La considerazione intendeva sottolineare la rottura di un equilibrio profondamente radicato con ruoli distinti, ma interconnessi all'interno di un microsistema fino all'ultimo forse ben poco messo in discussione.

25 In questa occasione si è scelto di indagare il coinvolgimento dal basso in difesa del complesso di villa Emo. Il successo dell'iniziativa con il vincolo riconosciuto al terreno è evidentemente associato però anche ad altri fattori, tra i quali l'inserimento della villa nella WHL dell'UNESCO e la celebrità di cui questa gode a livello mondiale come esempio di conubio palladiano perfettamente riuscito di architettura, decorazioni pittoriche e paesaggio.

un sentimento a lungo di élite nasce oggi una sensibilità diffusa» (2004). L'interpretazione è sicuramente condivisibile e conferma quella democratizzazione dell'interesse per il patrimonio già rilevata, ma non credo renda conto per intero della complessità delle logiche e dei sentimenti sottostanti.

Essendo stata presente per un certo periodo, soprattutto per la catalogazione della collezione etnografica esposta negli spazi della cantina e del granaio cinquecenteschi,²⁶ ero stata coinvolta in alcuni incontri, tra i quali il pranzo organizzato a fine giugno del 2004 dagli ex abitanti del borgo rurale di pertinenza della villa. Il volantino stampato per l'evento, oltre a una immagine sgranata della villa riportava il titolo «Bentornati dove siete nati» riferendosi alle famiglie di ex contadini alle dipendenze dei conti Emo. Oltre al ricchissimo menù, ricordo in particolare l'interesse e i mormorii vari suscitati dalla presenza annunciata della 'contessa' (Caroline Southam Emo). Di fatto l'ultimo dei proprietari ancora residente a Fanzolo, sebbene non più nel corpo centrale della villa, bensì in un edificio parte degli annessi rustici. La curiosità era tutta rivolta verso i membri di questa famiglia (quasi totalmente trasferita fuori regione) di cui ormai si contano solo ricordi e riferimenti al passato. A dispetto di ogni mia prevedibile aspettativa, appariva invece inesistente ogni genere di immaginario patrimoniale celebrativo legato a pregi e fattezze dell'immobile storico, riconosciuto tra le ville palladiane più compiute e iscritto dall'UNESCO nel 1996 nella World Heritage List. A conferma di questa sorta di indifferenza patrimoniale, e per confutare i mie dubbi al riguardo, mi è stato riportato per esempio che un gruppo di emigrati in Sudamerica di ritorno qualche tempo prima a Fanzolo (paese di origine loro o dei loro avi) non era nemmeno stato portato in visita al sito monumentale. L'amministratore locale con questo episodio intendeva affermare vivacemente l'assenza di senso di identificazione e riconoscimento comunitario con il bene culturale in questione. Come se Villa Emo e dunque la realtà di cui era simbolo fosse vissuta localmente innanzitutto come retaggio di una condizione di vita e di lavoro da cui la maggior parte dei residenti ha cercato di emanciparsi: in una prima fase tramite la via estrema dell'emigrazione (anche transoceanica) e quindi successivamente con l'impiego locale in fabbrica o nel terziario. Il senso non detto, ma espresso dall'insofferenza per questa sorta di rivincita patrimoniale di cui cercavo inutilmente conferma, era che la gente del posto aveva ben poco da spartire con i pregi architettonici e in generale con il valore storico e artistico del complesso monumentale, che dunque non rientrava in una mappa privata dei riferimenti di affezione o

26 La collezione è stata riunita per lo più negli anni '70 del secolo scorso da Barbara Steven, moglie di origine americana di Lorenzo Emo. È composta da attrezzi della azienda agricola di famiglia e da oggetti raccolti nelle case coloniche del circondario, oltre che in mercatini dell'antiquariato di varie Regioni d'Italia.

di identificazione. Dell'esistenza della villa c'era piena consapevolezza e infatti tra l'altro era riportata nel volantino di invito²⁷ quale icona indiscussa, ma la distanza e la differenza di ambientazioni rimanevano ben precise: per gli ex mezzadri la collocazione consona era il borgo rurale, nessuna pretesa o smania di essere ammessi negli spazi nobiliari.²⁸

La pratica di patrimonializzazione consistente nella salvaguardia dell'insieme della residenza patrizia e quindi di una sua forma quasi di collettivizzazione (con l'acquisto da parte del credito agricolo locale),²⁹ non sembrava poggiare allora su un processo di rinnovamento identitario proprio degli abitanti storici del paese e delle pertinenze della villa rinascimentale. Prendeva spunto invece da sollecitazioni provenienti dall'esterno e in particolare da quella sensibilità sempre più diffusa verso la qualità estetica del paesaggio, quale valore comune, fonte di benessere (nel contempo culturale e fisico) da difendere con l'impegno di tutti. È necessario comunque precisare che si tratta di considerazioni risalenti ormai quasi al decennio scorso (anni 2003-2004), che prendono in considerazione il punto di vista delle generazioni nate prima degli anni '50, le uniche con cui mi sono confrontata per ricerche riguardanti la cultura materiale e le tecniche di lavoro agricolo tradizionale. Forse nel frattempo nuove appartenenze e identità patrimoniali sono emerse, magari suscitate anche in parte dalle iniziative concrete e simboliche portate avanti in questi anni dalla Fondazione villa Emo³⁰ (istituita nel 2005 dal Credito Cooperativo) che per missione «ha come scopo la tutela, la conservazione ed il recupero del patrimonio storico, artistico, culturale ed ambientale e, più genericamente, il sostegno del territorio e della popolazione».³¹

La campagna di sensibilizzazione contro il progetto di cava aveva previsto anche l'invio di messaggi personali all'allora Presidente della Regione Veneto (Giancarlo Galan). Il contenuto di queste brevi missive, riportate

27 Una versione stampata su carta pregiata è stata donata ai presenti come ricordo che tra l'altro visualizza esplicitamente una dualità di posizioni, con i porticati rustici del borgo in primo piano e il colonnato classico della villa sullo sfondo.

28 Invece la curiosità per gli aristocratici proprietari appariva evidente, in quanto emblemi di esistenze internazionali, vissute all'insegna di cosmopolitismi culturali, tra molteplici residenze, viaggi, lussuosa eleganza e passatempi colti. Tutte dimensioni solo vagheggiate dalla maggior parte dei fanzolesi e proprio per questo oggetto di palese interesse.

29 La messa in vendita da parte dei proprietari storici ha suscitato dubbi sul futuro dell'immobile e la sua trasformazione in una realtà dedicata ad una ospitalità esclusiva. L'acquisto da parte della banca locale e la creazione di una fondazione dedicata sembrano aver garantito invece una soddisfacente apertura al contesto locale, oltre che ai visitatori esterni; anche grazie all'organizzazione di eventi che favoriscono la frequentazione della villa e del parco.

30 La fondazione culturale (non bancaria) si occupa della salvaguardia, della manutenzione e della promozione di iniziative culturali connesse alla gestione della Villa.

31 <http://www.villaemo.org> (2014-04-30).

sempre dal quotidiano la Tribuna (Frigo 2004), è utile a identificare il sistema di sentimenti e ragioni attorno ai quali si sono aggregate le posizioni di protesta. Per esempio per Ada: «Villa Emo è una gioia per gli occhi. Non toglieteci anche questo». Per Francesca «Questa villa rappresenta la storia e la vita della nostra terra». Una maestra condivide la sua esperienza intima al riguardo: «Durante l'unico anno che ho insegnato a Fanzolo, mi sono beata delle bellezze di questi luoghi e ho continuato a ripetere: Tanto di cappello a un popolo che ama, conserva, recupera...». I messaggi dunque parlano di radici, storia condivisa, bellezza e conservazione... e si tratta di riferimenti perfettamente in linea con le più classiche delle narrazioni e classificazioni patrimoniali. Elisa invece introduce un altro piano di ragionamento rivolgendo l'attenzione anche alla qualità dell'ambiente ed evocando il tipo di scenario che si augura per le generazioni future: «Voglio che i miei figli e i miei nipoti vedano una villa palladiana, non una cava che diventerà discarica». Allo stesso modo inneggiano ad un mondo fatto di impegno e attenzione per il bene comune i fratelli (o chi per loro) che dichiarano: «Siamo quattro fratelli che desiderano avere un futuro pulito, solidale, senza opere egoistiche». Lo stesso articolo riprende nel titolo questo intervento, cavalcando il tema del degrado ambientale e i rischi connessi per la salute: 'Futuro invivibile per i miei 4 figli'. In effetti la questione della tutela dell'ambiente rientra nella faccenda tanto quanto la preoccupazione per la distruzione del paesaggio. L'esperienza ha messo in guardia dalla realizzazione di cave, in quanto da voragini esteticamente deturpanti molto spesso sono trasformate in discariche e dunque potenziali bombe ecologiche. Lo scenario che si rivela è pertanto molto vario. Le motivazioni chiamate in causa a difesa del sito sono molteplici e passano anche attraverso la sensibilità estetica e il rispetto per l'eredità lasciata da un passato comune. Allo stesso tempo il valore del bene architettonico, storico e paesaggistico dà forza a richieste che vanno oltre il senso più tradizionale di impegno per la 'cultura'. Sullo stesso tavolo di difesa del sito UNESCO trovano posto legittimamente, venendone al contempo avvalorate, istanze di impegno civico a tutela di un patrimonio di cui tutti devono poter godere, oltre all'attenzione per l'ambiente, la salute pubblica, una socialità solidale e la lotta a speculazioni affaristiche. Il risultato è una idea di patrimonio contenitore virtuoso, ecumenico ed ecletticamente disponibile a fini di impegno civile. Nel contempo e all'interno della stessa cornice di riferimento, opposizioni pragmatiche a discariche e conseguenti danni derivanti, quali tra gli altri il deprezzamento del valore degli immobili della zona, trovano nuovi sfondi identificativi e strumenti di lotta. Anche chi non considera il patrimonio tra i propri orizzonti di riferimento, può comunque prendere parte all'azione comune in difesa di diritti collettivi portati avanti in nome del valore dell'eredità storico-artistica.

All'epoca, non era ancora entrato nell'uso corrente il concetto di 'bene comune', attualmente addirittura oggetto di abuso, causa forse anche di

un logoramento della formula (Settis 2012, p. 61), ma il significato assunto da quello scorcio di paesaggio veneto in grado di scatenare reazioni in sua difesa, rientra in questo ordine discorsivo, probabilmente in fase di definizione.³² Il patrimonio è progressivamente trasbordato dai confini definiti tradizionalmente del 'culturale', per mescolarsi ai più svariati ambiti del sociale e del politico, facendosi addensatore di urgenze e moti al passo con i tempi (Montanari 2013). Ed è esattamente questo cambiamento che è significativo segnalare.

5 Patrimonio antagonista

Accanto all'indugiare estetizzante proprio di alcuni templi classici degli studi umanistici, il patrimonio è scivolato sempre più verso settori di impegno sensibili ai temi di giustizia ed equità, rivelandosi addirittura strumento per la difesa di diritti negati. E ha fatto questo anche sollecitato dal confronto con dimensioni culturali lontane rispetto ai riferimenti eurocentrici che ne segnano le origini. A questo proposito e a una scala più ampia, intercontinentale, appare emblematico (anche per eco mondiale)³³ il caso degli abitanti della cittadella fortificata di Pom Mahakan (Mahakan Fort), nel centro di Bangkok, in lotta ormai da un ventennio contro l'obbligo di sgombero imposto dalla municipalità. I fatti sono documentati a partire dal 2003 da Michael Herzfeld il quale, tra i vari aspetti complessi, ha fatto emergere la consapevolezza e la sensibilità politica e sociale che il gruppo di famiglie coinvolte sono riuscite a sviluppare: dichiarandosi custodi tradizionali del sito storico e favorite dal suo valore patrimoniale e dall'interesse anche internazionale che ne deriva, sono state in grado di sollecitare forme di negoziazione in parte gestite democraticamente (Herzfeld 2006). La vicenda è rilevante come esempio di «nozione di patrimonio internazionalizzata di derivazione ampiamente occidentale» (Askew, citato in Herzfeld 2006, p. 29) impiegata a fini sociali e di difesa dei diritti civili.

Come già detto, la categoria del patrimonio pur globalizzata mantiene una precisa origine culturale: «a particular concept of the concept of history, a particular tradition of thinking tradition» (Naas, citato in Butler 2007, p. 32). La condivisione di linguaggi e contenuti consente però ora studi comparativi tra forme di uso e gestione dei resti del passato. Nel caso

32 Sui temi simili del coinvolgimento emotivo, esistenziale e politico di cittadini alla salvaguardia del paesaggio di cui fanno parte come residenti diretti o nelle vicinanze, si veda il racconto biografico e antropologico relativo alla 'lotta dal basso', questa volta perdente, contro il progetto di un tratto dell'autostrada A28 a San Vendemiano (sempre in provincia di Treviso) per il mantenimento dei Palù di Zoppè un'area storica di palude: Breda 2010.

33 Si veda ad esempio il sito web di 'Friends of Pom Mahakan International Committee' <http://www3.telus.net/wiredup/> (2014-04-05).

della comunità thailandese, la storia è stata riconosciuta 'capitale simbolico' essenziale, in quanto risorsa per contrastare la progettualità municipale, acquisire una visibilità pubblica e affermare dei diritti (Herzfeld 2010, p. S256) riconosciuti in fine come tali.

L'ordine definitivo di espulsione ai 283 abitanti è stato comunicato il 24 gennaio del 2003 da parte dell'Amministrazione metropolitana di Bangkok intenzionata ad abbattere le vecchie abitazioni di legno, per realizzare un parco pubblico funzionale ad una immagine 'moderna' della città. I residenti, dopo una fase contraddistinta da barricate (mai sfociate nella violenza), hanno reagito organizzando forme di controllo e di supporto interno (fondo di credito a rotazione, assemblee, gestione coordinata di comportamenti devianti quali l'ubriachezza...) per rafforzare l'immagine di una comunità solida e impegnata attivamente a favore del sito. Quindi, anche grazie a una vasta risonanza mediatica e al coinvolgimento di esperti e intellettuali di varia provenienza, la comunità ha saputo individuare delle modalità di difesa delle proprie case tradizionali e delle fonti di reddito connesse richiamando l'attenzione sul valore patrimoniale del sito. Il diritto di residenza contro l'obbligo di sgombero è stato affermato facendo leva sull'interesse delle abitazioni in legno, rappresentative di uno stile vernacolare antico, oltre che sul ruolo svolto dai residenti e dalle loro attività tradizionalmente legate al luogo: produzione e vendita di immagini sacre, di gabbie per uccelli, di cibo da strada. La difesa del quartiere e dei suoi abitanti ha puntato dunque sul valore monumentale rivendicato anche per le povere ma caratteristiche architetture³⁴ e sulla presenza consolidata di una comunità residente e attiva e cioè sull'importanza del legame tra mestieri, pratiche sociali e luoghi storici. Posizioni che rispondono a tutti gli effetti alla sensibilità contemporanea thailandese interessata alla tutela delle forme di espressione della cultura locale resistenti alla imperante omologazione universale (Herzfeld 2006). Convinzioni però che allo stesso tempo riecheggiano sensibilità formate negli ambiti canonici della patrimonializzazione mondiale e sancite come parametri essenziali per l'iscrizione di siti e beni intangibili nella World Heritage List dell'Unesco.

La lotta di Pom Mahakan ha visto protagonisti gli abitanti che sono riusciti ad essere riconosciuti essi stessi «monumento agli antichi stili di vita» (Herzfeld 2006, p. 29) e quindi a diventare guardiani del luogo in cambio del diritto a mantenere la propria residenza al suo interno (Herzfeld 2010, p. S263). La mobilitazione addirittura mondiale ha sicuramente favorito le loro

34 La vicenda thailandese ha sicuramente articolazioni più complesse che si intrecciano con questioni di unità nazionale, e di persistenza di strutture di potere tradizionale (in difficoltà in un sistema di rappresentanza democratico) che si riflette nella politica patrimoniale nazionale incentrata sulla difesa di opere monumentali quali templi e palazzi. La spinta verso una nuova attenzione all'architettura vernacolare risulta dunque implicitamente antagonista rispetto a tale retaggio politico del passato (Herzfeld 2006).

rivendicazioni e il blocco dello sgombero. Inoltre, come vittoria parziale, nel marzo 2003 la Commissione nazionale per i diritti umani ha deliberato che l'esproprio violava i diritti degli abitanti.³⁵ Difficile e forse poco utile indagare quanto si tratti di indigenizzazione di comportamenti indotti o di scelte sviluppate autonomamente a partire da istanze locali o ancora di pratiche sincretiche di patrimonializzazione.³⁶ Su esplicita dichiarazione di Herzfeld autorevole cronista e studioso del caso, a Pom Mahakan accademici di varia provenienza hanno contribuito a rendere il sito monumentale campo di applicazione di precise interpretazioni codificate del patrimonio e di specifici strumenti giuridici transnazionali, funzionali alla difesa dei diritti di un gruppo di cittadini. Al centro dell'interesse invece appare la duttilità e la possibilità variegata di impiego dei valori attribuiti al *cultural heritage* adottati e poi adattati alle singole diverse realtà ed esigenze. In questo caso a favore di un gruppo di famiglie economicamente e socialmente ai margini dello sviluppo moderno della capitale thailandese, con scarsa o nulla rappresentatività e forza politica, ma legate storicamente ad un sito per il quale è stato possibile attivare una azione di salvaguardia secondo parametri importati, ma intrecciati a dinamiche e predisposizioni specificatamente locali.

6 Patrimonio e diritti umani

L'attenzione ai *social and cultural rights* è un fatto recente, e sembra essere l'ultimo dei traguardi del processo di rinnovamento e ampliamento interpretativo del patrimonio. Sintetizzando: dall'estetica privilegiata in altre epoche, il centro del ragionamento è passato all'etica, fino ad arrivare all'endiadi patrimonio³⁷ e diritti umani sancita dalla Convenzione UNESCO, del 2003, per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale (Zagato 2012, p. 29). In realtà il riferimento all'ambito dei diritti in questo documento (per altro rivoluzionario) è limitato e alquanto problematico (Zagato 2012). La Convenzione però all'Art. 2 afferma la compatibilità imprescindibile della protezione del patrimonio culturale intangibile con i fondamentali strumenti internazionali del settore e nel preambolo fa riferimento esplicito «agli strumenti internazionali esistenti in materia di diritti umani, in particolare alla Dichiarazione universale sui diritti umani

35 Tra l'altro è risultata favorevole la sottoscrizione (il 5 settembre del 1999) da parte dello Stato Thailandese della convenzione delle Nazioni Unite che rende obbligatorio ai governi dimostrare in caso di espropri la reale necessità di tali azioni e l'assenza di strade alternative percorribili.

36 Per esempio forme di 'thailandesità' sono state sviluppate nella ricerca del 'rendersi meritevoli' da parte dei membri della comunità, oltre che nel culto degli antenati e nel rispetto derivante per gli alberi sacri (Herzfeld 2006, p. 29).

37 Almeno per quanto riguarda la dimensione intangibile.

del 1948, al Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali del 1966 e al Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966». Associare il patrimonio, pur nella sua declinazione più 'evanescente' intangibile ai diritti dell'uomo è evidentemente un atto denso di significato. Suggerisce una assimilazione a registri di ragionamento nuovi e di più ampio respiro. Tale sorta di avanzamento di grado ha trovato ulteriore conferma nella Convenzione di Faro del 2005 già citata. Il documento in questione muove dal presupposto che la conoscenza e l'uso del patrimonio culturale rientrano fra i diritti individuali: «ogni persona ha il diritto, nel rispetto dei diritti e delle libertà altrui, ad interessarsi all'eredità culturale di propria scelta, in quanto parte del diritto a partecipare liberamente alla vita culturale, così come sancito dalla Dichiarazione universale delle Nazioni Unite dei diritti dell'uomo (1948) e garantito dal Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali (1966)». ³⁸ Di fatto tale Convenzione è il primo strumento a marcare esplicitamente l'entrata del patrimonio culturale nella sfera dei diritti individuali e collettivi (v. Zagato, in questo volume; v. anche Zagato, 2012, p. 37). L'assimilazione della dimensione patrimoniale alla sfera dei diritti individuali, (oltre che all'idea di sviluppo sostenibile e alla valorizzazione dell'incontro fra i popoli e del pluralismo culturale) ³⁹ documenta un cambio profondo di prospettiva. Il patrimonio cessa di essere un dominio colto, elitario e disabitato, costituito da manufatti preziosi, storicamente e artisticamente degni di nota, oggetto di estatica ammirazione o attitudini similari di distaccato rispetto e tutela. L'attenzione assume invece una sensibilità spiccatamente antropologica e la componente umana diventa protagonista: «riconoscendo la necessità di mettere la persona e i valori umani al centro di un'idea ampliata e interdisciplinare di eredità culturale». ⁴⁰ Sicuramente la svolta principale in questa direzione può essere ricondotta all'apertura alla dimensione immateriale. Come messo in evidenza analizzando le convenzioni UNESCO del 1972 e 2003, la componente sociale o soggettiva è ciò che caratterizza il patrimonio intangibile, mentre risulta assente o con un ruolo minore nei beni culturali materiali (Urbinati 2012, p. 55). La definizione di 'patrimonio culturale immateriale' ⁴¹ contenuta nella convenzione UNESCO del 2003 d'altronde decreta la centralità imprescindibile della presenza umana

38 Preambolo Convenzione di Faro.

39 Articolo 1, punto 1.

40 Preambolo Convenzione di Faro.

41 «S'intendono le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, il know-how – come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi – che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale. Questo patrimonio culturale immateriale, trasmesso di generazione in generazione, è costantemente ricreato dalle comunità e dai gruppi in risposta al loro ambiente, alla loro interazione con la natura e alla loro storia e dà loro un senso d'identità

singola o in gruppo, e soprattutto della sua azione nel creare e ricreare, tramandare, interagire con la natura circostante e identificarsi con la propria storia. Se ne deduce una concezione costruttivista⁴² di patrimonio (immateriale), inteso come cantiere più che come realtà definita e come tale in costante bisogno di energie (umane) vitali e in azione per esistere ed avere significato. Il cambio di direzione in effetti è notevole rispetto a posizioni precedenti, nemmeno troppo lontane nel tempo. Per esempio la Convenzione UNESCO per la protezione del patrimonio culturale e naturale dell'Umanità del 1972 è incentrata invece quasi esclusivamente su una salvaguardia decontestualizzata e da attuare a prescindere dall'ambito sociale di riferimento, partendo da una idea di patrimonio totalmente ancorato alla dimensione fisica, materiale e che ritiene utile distinguere tra cultura e natura.⁴³ Tale Convenzione, tra l'altro vero caposaldo della patrimonializzazione universalizzata (Bellato 2014), poggia su una visione spopolata di patrimonio, anzi il riferimento alla presenza umana avviene solo in negativo. Nella premessa infatti si ricorda come il documento nasca dalla presa di coscienza della dannosità della pressione antropica e inoltre: «Costatato che il patrimonio culturale e il patrimonio naturale sono vieppiù minacciati di distruzione non soltanto dalle cause tradizionali di degradazione, ma anche dall'evoluzione della vita sociale ed economica che l'aggrava con fenomeni d'alterazione o distruzione ancora più temibili». Significativo a questo proposito anche l'articolo 5 secondo il quale gli Stati partecipi della Convenzione si sforzano quanto possibile «di adottare una politica generale intesa ad assegnare una funzione al patrimonio culturale e naturale nella vita collettiva». L'intervento allora deve arrivare dall'esterno, non partendo dalle presenze e dagli equilibri già esistenti, ragionando invece in termini di patrimonio quale entità estranea rispetto alla qualsivoglia presenza umana.

Il caso dei San, gruppo di nomadi del deserto del Kalahari nel nord ovest del Botswana, anch'essi oggetto di un tentativo di allontanamento dalle terre di insediamento e di frequentazione rituale, è esemplificativo di questa originaria attitudine a riconoscere e tutelare innanzitutto l'integrità fisica e formale di un sito patrimoniale, senza nessuna attenzione specifica per i suoi abitanti. Nel 1995, in vista del riconoscimento dello status di monumento nazionale dell'area denominata Tsodilo (tra l'altro sede di

e di continuità, promuovendo in tal modo il rispetto per la diversità culturale e la creatività umana» (Art. 2).

42 L'approccio costruttivista, che rifugge da una idea essenzialista di cultura, intesa cioè come 'entità' fissa e delimitabile, è una sollecitazione della teoria antropologica contemporanea acquisita dall'UNESCO che l'ha estesa a sua volta dal concetto di cultura a quello di patrimonio visto allora non come una realtà definita e conclusa, bensì come un processo in continua trasformazione (Bortolotto 2011; Eriksen 2001).

43 Separazione rigida tra naturale e culturale evidente retaggio occidentale (Lévi-Strauss 1996).

pitture rupestri tra le più estese del mondo) e per l'avvio della candidatura a UNESCO World Heritage Site, le autorità pubbliche hanno decretato il trasferimento dei 300 abitanti originari adducendo come ragioni il rispetto degli obblighi imposti dalla Convenzione del 1972 (Mazza: 2004, p. 55). La salvaguardia del sito, destinato a essere riconosciuto Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO nel 2001, era dunque ritenuta incompatibile con la presenza della popolazione indigena. Il legame ancestrale esistente tra i residenti storici i luoghi abitati e le aree sacre deputate alla dimensione del soprannaturale potevano essere sacrificati a favore di un adeguamento del territorio alla fruizione turistica tra l'altro soprattutto di lusso. Anche in questo caso, solo grazie a una lotta legale supportata da Ong e dall'opinione pubblica internazionale sensibilizzata, nel 2006, dopo aver citato in giudizio il Governo, i San hanno visto decretata l'illegittimità dell'allontanamento forzato dalle loro terre.⁴⁴

Mentre nel mondo le tensioni e le violenze continuano a causa del patrimonio culturale o contro di esso, i cambiamenti registrati almeno sul piano delle affermazioni di principio condivise dalle istituzioni e autorità competenti, sono notevoli e vanno tutte in direzione di una rifocalizzazione sulla dimensione umana e sull'attenzione alle pratiche vive: non sono più riconosciute accettabili politiche patrimoniali ideate a prescindere dal contesto sociale. La Convenzione UNESCO del 1972 faceva riferimento a una vaga, lontana, algida comunità internazionale, identificata nell'insieme degli Stati aderenti alla convenzione, chiamati a cooperare: «Considerato che dinanzi all'ampiezza e alla gravità dei nuovi pericoli spetta alla collettività internazionale di partecipare alla protezione del patrimonio culturale e naturale di valore universale eccezionale».⁴⁵ Ventotto anni dopo, la Convenzione di Faro del Consiglio d'Europa parte invece proprio dalle comunità, dai gruppi e addirittura da singoli individui quali artefici della diversità culturale e creatività umana, preziosi protagonisti a cui si deve l'identificazione e il senso del patrimonio.⁴⁶ I significati riconosciuti e celebrati sono profondamente mutati, fino ad arrivare ad affermare a proposito delle politiche patrimoniali europee «Heritage as a physical phenomenon is no longer in the focus of our prime attention» (Pirkovič 2004, p. 109). Questa evoluzione in termini di attenzione sociale aveva già riguardato la

44 A questo proposito si veda il sito internet de International Work Group for Indigenous Affairs: http://www.iwgia.org/news/search-news?news_id=94

45 Premessa. Inoltre «gli Stati partecipi della presente Convenzione riconoscono che esso costituisce un patrimonio universale alla cui protezione l'intera comunità internazionale ha il dovere di cooperare» Art. 6.

46 Premessa: «Recognizing that communities, in particular indigenous communities, groups and, in some cases, individuals, play an important role in the production, safeguarding, maintenance and recreation of the intangible cultural heritage, thus helping to enrich cultural diversity and human creativity».

dimensione intangibile così come descritta dalla Convenzione del 2003, ora invece coinvolge l'idea di patrimonio culturale nel suo insieme.⁴⁷ È forse possibile riconoscere allora come il contributo teorico dato dall'Europa in questa fase consiste nell'aver codificato definitivamente come ogni valore del patrimonio culturale poggi sulla dimensione antropica che lo definisce. E in termini mondiali la pluralità delle forme che l'umanità può assumere rende il tutto molto interessante.

Bibliografia

- Alivizatou, Marilena (2008). «Contextualising Intangible Cultural Heritage Studies and Museology», *International Journal of Intangible Heritage*, 3, pp. 42-54.
- Barrere, Christian; Barthelemy, Denis; Nieddu, Martino; Vivien, Franck-Dominique (2005). *Réinventer le patrimoine. De la culture à l'économie: une nouvelle pensée du patrimoine?*, Paris: L'Harmattan.
- Bellato, Elisa (2000). «Il Barco nel Novecento». In Marson, Teresa; Piovesan, Luciana (a cura di). *Il Barco di Lativole. Contributi per la conoscenza*. Treviso: Edizioni Canova, pp. 102-105.
- Bellato, Elisa (2003). «Naturali, culturali, immateriali. Patrimoni, mondiali dell'Umanità / Perché l'Africa», *Nigrizia*, 6, pp. 32-35.
- Bellato, Elisa (2014). «I danni collaterali della notorietà. Timbuctù e i rischi del Patrimonio Mondiale dell'Umanità». In: Paini, Anna; Aria, Matteo (a cura di), *La densità delle cose. Oggetti ambasciatori tra Oceania e Europa*, Pisa: Pacini Editore, pp. 77-94.
- Bocca, Riccardo (2013). «Fenomeno Bollani». *L'Espresso*, n.41 anno LIX, ottobre, p. 157
- Bortolotto, Chiara (2011). «Patrimonio intangibile e autenticità: una relazione indissolubile». *La ricerca folklorica*, n. 64, pp. 7-17.
- Bouchenaki, Mounir (2004). «Editorial», *Museum International*, 221-222, pp. 6-10.
- Breda, Nadia (2010). *Bibo. Dalla palude ai cementi. Una storia esemplare*. Roma: CISU.

47 A questo proposito Sabrina Urbinati è particolarmente precisa analizzando la Convenzione UNESCO del 2003: «In base agli elementi illustrati e alla descrizione data dall'Art. 2, par. 1, della Convenzione, il patrimonio culturale intangibile sembra costituito da tre componenti essenziali: la componente soggettiva o sociale (comunità, gruppi in alcuni casi, individui), la componente oggettiva (la manifestazione del patrimonio in questione) e la componente spaziale (lo spazio culturale). In molti casi le componenti oggettiva e territoriale sono comuni al patrimonio tangibile e a quello intangibile, mentre è la componente sociale a permettere una chiara distinzione tra i due. Infatti, quest'ultima è presente in tutti gli elementi intangibili, mentre manca o ha un'importanza minore nei beni culturali materiali» (2012, p. 55).

- Butler, Beverley (2007). «Taking on the Tradition: African Heritage and the Testimony of Memory». In: De Jong, Ferdinand; Rowlands, Michael (eds.). *Reclaiming Heritage: Alternative Imaginaries of Memory in West Africa*. California: Left Coast Press, pp. 31-69.
- CEMAT (Conference européenne des ministres capable de l'aménagement du territoire). *Guida europea all'osservazione del patrimonio rurale*. Zerbi, Maria Chiara (Trad. it.) (2007). Milano: Guerini.
- De Jong, Ferdinand; Rowlands Mark (a cura di) (2010). *Reclaiming Heritage. Alternative Imaginaries of Memory in West Africa*. California: Left Coast Press.
- Ferrante, Valeria (2013). «Settis: "cinque milioni di volontari per salvare il nostro patrimonio artistico"». *La Repubblica*, 29 settembre.
- De Varine, Hugues (2005). *Il patrimonio culturale al servizio dello sviluppo locale* (a cura di Jalla, Daniele). Bologna: Clueb.
- Emiliani, Andrea (1974). *Una politica dei beni culturali*. Torino: Einaudi.
- Eriksen, Thomas Hylland (2001). «Between Universalism and Relativism: a critique of UNESCO's Concept of Culture». In: Cowan, Jane; Dembour, Marie-Bénédicte; Wilson, Richard (a cura di), *Culture and Rights: Anthropological Perspective*. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 127-148.
- Frigo, Antonio (2004). «Futuro invivibile per i miei 4 figli?». *La Tribuna*, 28 febbraio, p. 21.
- Herzfeld, Michael (2006). «Pom Mahakan: umanità e ordine nel centro storico di Bangkok». In: Maffi, Irene (a cura di). *Il patrimonio culturale. Antropologia*, 7, Roma: Meltemi.
- Herzfeld, Michael (2010). «Engagement, Gentrification, and the Neoliberal Hijacking of History». *Current Anthropology*, volume 51. Supplement 2, pp. S259-S267.
- Lago, Giorgio (2004). «Bellezza, arte, storia, civiltà. Ecco la vera sfida di Villa Emo». *La Tribuna*, 19 febbraio, p. 10.
- Lévi-Strauss, M. Laurent (1996). «Global Strategy" to improve the Representativeness of the World Heritage List». In: Hirsch, Bertrand; L. Lévi-Strauss, M. Laurent; Saouma-Forero, Galia (a cura di), *African cultural heritage and the World Heritage Convention*, 2nd Global Strategy Meeting, Addis Ababa (Ethiopia), 29 July-1 August 1996. Paris: UNESCO, pp. 31-38.
- Luna, Maria Giuliana (1974). «Ricerca sulla tutela del patrimonio artistico e culturale in Italia. Relazione preliminare». In: Emiliani, Andrea. *Una politica dei beni culturali*. Torino: Einaudi, pp. 289-297.
- Maggi, Maurizio (2009). *Musei alla frontiera. Continuità, divergenza, evoluzione nei territori della cultura*. Milano: Jaca Book.
- Mazza, Mauro (2004). «La protezione dei popoli indigeni nei paesi di common law». Padova: Cedam.
- Montanari, Tomaso (2013). *Le pietre e il popolo*. Roma: minimum fax.

- Nora, Pierre (a cura di) (1984-1992). *Les Lieux de mémoire*. Parigi: Gallimard.
- Nora, Pierre (1997). «Un concetto in divenire», *Il Corriere dell'UNESCO*, 12, pp. 14-18.
- Palumbo, Bernardino (2003). *L'Unesco e il campanile*. Roma: Meltemi.
- Pirkovič, Jelka (2004). «New Council of Europe's Framework Convention on Cultural Heritage or How to Give Value to the Common European Heritage». In: Quaedvlieg-Mihailović, Sneška; Strachwitz, Rupert Graf, *Heritage and the Building of Europe*, Berlin: Maecenata Verlag, pp. 108-115.
- Quaedvlieg-Mihailović, Sneška (2004). «Enlargement = Enrichment: A Plea for a Europe wide Mobilisation in favour of Cultural Heritage». In: Quaedvlieg-Mihailović, Sneška; Strachwitz, Rupert (eds.). *Heritage and the Building of Europe*. Berlino: Maecenata Verlag, pp. 96-107.
- Remotti, Francesco (2011). *Cultura dalla complessità all'impoverimento*. Bari: Editori Laterza.
- Settis, Salvatore (2012). *Azione popolare. Cittadini per il bene comune*. Torino: Einaudi.
- Tylor, Edward Burnet (2000). *Alle origini della cultura. Vol. 4: Animismo. L'anima e le anime. Dottrina e funzioni*. Pisa. Roma: Ist. Editoriali e Poligrafici. Ed.or. [1871]. *Primitive Culture. Researches into the Development of Mythology, Philosophy, Religion, Language, Art and Custom*, 2 voll., Londra: Murray.
- Urbinati, Sabrina. «Considerazioni sul ruolo di 'comunità, gruppi e, in alcuni casi, individui' nell'applicazione della Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale intangibile», in: Scovazzi, Tullio; Ubertazzi, Benedetta; Zagato, Lauso (a cura di) (2012). *Il patrimonio culturale intangibile nelle sue diverse dimensioni*. Milano: Giuffrè Editore, pp. 51-73.
- Vecco, Marilena (2007). *L'evoluzione del concetto di patrimonio culturale*. Milano: Franco Angeli.
- Zagato, Lauso; Vecco, Marilena (2011). *Le culture dell'Europa, l'Europa della cultura*. Milano: Franco Angeli.
- Zagato, Lauso (2012). «Intangible Cultural Heritage and Human Rights». In: Scovazzi, Tullio; Ubertazzi, Benedetta; Zagato, Lauso (a cura di). *Il patrimonio culturale intangibile nelle sue diverse dimensioni*. Milano: Giuffrè Editore, p. 29-50.
- Zagato, Lauso (2014). «Il registro delle best practices. Una terza via percorribile per il patrimonio culturale intangibile veneziano?». In: Picchio Forlati, Maria Laura (a cura di), *Il patrimonio culturale immateriale. Venezia e il veneto come patrimonio europeo*. Venezia: Edizioni Ca' Foscari, pp. 195-216.
- Zoppi, Mariella (2007). *Beni culturali e comunità locali*. Milano: Mondadori Electa.

Culture senza quartieri

Il museo e l'educazione al patrimonio per il dialogo tra cittadini

Aurora Di Mauro

(Regione del Veneto, Sezione Beni Culturali, Ufficio Musei)

Abstract The Region of Veneto, in the area of cultural heritage, has not made specific efforts to protect the cultural rights of its citizens. As a coordinating institution in the area, however, it has held a general action to improve, in school and museum's professionals, the awareness that cultural heritage should be experienced as a 'common good' for both local citizens and new inhabitants from other countries. This action has been carried out mainly through the annual implementation (1997-2012) of two important meetings among museum operators and school operators: the Regional Conference of the Museums of Veneto and the Regional Day of Study on Museum Didactics. The reduction of the resources allocated from the regional budget to the area of culture has led, unfortunately, to the decision to suspend such initiatives. By remembering the action of the Region of Veneto in this field it is useful to historicize an important contribution recognized by the cultural operators' community and, at the same time, to provide hints of analysis and reflections on the approach of public administration in terms of promoting cultural citizenship.

Sommario 1. La Carta dei diritti degli utenti museali. – 2. 1997: Giornata Regionale di Studio sulla Didattica Museale. – 3. Gettare ponti di dialogo tra cittadini 'locali', nuovi cittadini e istituzioni. – 4. 26 novembre 2012: 'BB.CC. Beni culturali, beni comuni. Educare alla partecipazione'.

Keywords Common good. Regional Conference of the Museums of Veneto. Regional day of Study. Cultural operator's community. Cultural citizenship.

Per non sconfinare in quartieri che non mi sono professionalmente propri – pur appartenendo alla stessa comunità ovvero quella costituita dalla Regione del Veneto che in altri settori e per più specifiche competenze (penso ai servizi sociali e ai flussi migratori, ad esempio) si occupa di cittadini, cittadinanza e nuovi cittadini – avviso subito che resterò strettamente nel perimetro in cui opero, quello dei musei. Preciso, inoltre, che il ruolo della Regione in questo contesto è storicamente¹ quello di sostenere le attività che i musei svolgono per realizzare le loro funzioni precipue:

1 La fonte principale è la L.R. n. 50 del 5 settembre 1984, *Norme in materia di musei, biblioteche e archivi di ente locale o di interesse locale*.

conservazione, tutela e sicurezza delle collezioni, diffusione della conoscenza dei beni conservati, comunicazione e valorizzazione del patrimonio culturale. Accanto al sostegno di queste attività, svolte da singoli musei o musei associati in sistemi che hanno titolo per accedere ai contributi regionali, vi sono le iniziative che la Regione organizza direttamente o in partenariato con soggetti sia pubblici sia privati e che possono essere di interesse generale, vale a dire non solo per la comunità locale degli operatori. È all'interno di questo preciso perimetro che svilupperò il mio breve contributo, precisando altresì che nel settore dei musei la Regione non è intervenuta in modo mirato e puntuale nello specifico del tema dei diritti culturali, ma ha promosso azioni di natura culturale che hanno consentito di sviluppare riflessioni ed approfondimenti in merito.

1 La Carta dei diritti degli utenti museali

La prima iniziativa in questo senso ha preso avvio a margine, ma non troppo, della presenza della Regione all'interno del Gruppo di Lavoro sugli Standard Museali che la Conferenza delle Regioni aveva istituito nel 1999.² Tale iniziativa è nota con il nome *Carta dei diritti degli utenti museali* ed è stata ideata all'interno della nostra struttura regionale per sollecitare i musei veneti a considerare il museo non solo quale istituto orientato alla conservazione delle collezioni, ma anche come luogo che pone al centro delle sue attenzioni il visitatore considerato cittadino-utente e non come cittadino-suddito o cittadino-consumatore. Unica in Italia all'epoca, in un momento in cui ancora trovava difficoltà ad essere recepita e applicata la

2 La Regione del Veneto, all'indomani di quanto previsto al comma 6 dell'Art. 150 del decreto legislativo 112 del 1998 (che così recitava: «Con proprio decreto il Ministro per i beni culturali e ambientali definisce i criteri tecnico-scientifici e gli standard minimi da osservare nell'esercizio delle attività trasferite, in modo da garantire un adeguato livello di fruizione collettiva dei beni, la loro sicurezza e la prevenzione da rischi») ha fatto parte del gruppo di lavoro che aveva il compito di definire le linee di indirizzo per le modalità gestionali dei beni di proprietà statale e che fu promosso, con pionieristica lungimiranza, dalla Conferenza delle Regioni allo scopo di estendere per tempo all'intero panorama museale italiano l'impegnativa riflessione sui temi gestionali che quel comma prefigurava. Da quel primo tavolo di lavoro si passò al gruppo tecnico istituito nel 2000 dal Ministero che ha poi portato alla emanazione del noto *Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e di sviluppo dei musei* (Art. 150, comma 6, D.L. n.112/1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 238 alla *Gazzetta Ufficiale* n.244 del 19 ottobre 2001). Il concetto di garanzia di un adeguato livello di fruizione collettiva era considerato allora non un mero obiettivo tecnico di miglioramento gestionale dei musei (statali e no) ma anche un impegno etico al fine di garantire un godimento equanime dei diritti culturali in tutto il Paese. Sul lavoro del Veneto in questo ambito si vedano i seguenti contributi della scrivente: Di Mauro (2001a, pp. 70-71; 2005, pp. 299-308; 2009, pp. 109-113).

cultura delle carte dei servizi nei diversi settori dell'offerta pubblica,³ la nostra Direzione aveva assunto come impegno etico quello di stimolare i direttori dei nostri musei a vedere nel visitatore non un numero ma una persona che ha diritto ad accedere al museo nel modo più democratico possibile tanto dal punto di vista fisico quanto da quello intellettuale. L'esperienza di ideazione della carta dei diritti (redatta grazie alla costituzione presso la nostra struttura di un gruppo di lavoro composto da direttori di musei, un rappresentante regionale dell'Associazione degli Amici dei Musei e da una esperta di difesa dei diritti dei consumatori) fu portata a conoscenza del pubblico degli operatori museali all'interno della quarta edizione della Conferenza Regionale dei Musei del Veneto che si tenne a Treviso nel 2000.⁴ Grazie anche allo stimolo di ricerche sui visitatori dei musei che avevano cominciato a restituire già dalla fine degli anni Novanta un volto e un'anima a quelli che solitamente erano considerati per lo più numeri,⁵ la nostra amministrazione decise di dedicare i due giorni di convegno a immaginare un museo che sta dalla parte del visitatore, considerando la sua soddisfazione l'autentico *core business* dell'istituto. La conferenza presentò per la prima volta al pubblico veneto degli operatori museali una ampia panoramica di importanti studi che uscivano dal classico binario della ricerca di settore, ovvero museologia-museografia. Si parlò, infatti, di rapporto tra musei e associazionismo culturale, di musei quali luoghi di ricerca, di valutazione dell'impatto cognitivo dopo la visita a un museo o a una mostra in esso ospitata, di strumenti e tecniche di analisi dell'utenza museale, di analisi del rapporto tra turismo e visita ai musei; e ancora, in una visione volta all'attenzione a diversi aspetti della presenza del pubblico nei musei, si parlò di formazione dei professionisti dell'accoglienza e di necessità di coinvolgimento dei cittadini quali sta-

3 Dalla metà degli anni Novanta si era cominciato a parlare anche in Italia di servizio pubblico in un'ottica di valutazione della qualità dell'offerta. Il cittadino, spesso consideratosi 'suddito' di fronte alla macchina burocratica dello Stato, diventa finalmente consapevole del suo potere di esercitare dei diritti, il primo dei quali è quello della scelta di servizi perché siano erogati rispettando precisi criteri di qualità.

4 Si veda Di Mauro (2001b, pp. 65-84). La Conferenza Regionale, nata nel 1997 da un'idea di Angelo Tabaro, allora dirigente regionale della struttura culturale della Regione, ha rappresentato fino al 2012 l'appuntamento annuale attraverso il quale la nostra amministrazione offriva un importante e qualificato momento pubblico di aggiornamento e di scambio di idee e di informazioni sui principali temi della museologia, individuati di volta in volta dalla scrivente che aveva la cura scientifica dell'iniziativa. La contrazione delle risorse finanziarie ha portato alla eliminazione, all'interno della programmazione regionale, di queste giornate di studio; destino seguito anche dalle giornate realizzate dai settori delle biblioteche e degli archivi.

5 Il più noto ricercatore in questo ambito è Ludovico Solima, della Seconda Università degli Studi di Napoli, il quale intervenne alla nostra conferenza presentando gli esiti della sua più importante ricerca che aveva appena concluso ovvero Solima (2000; 2001, pp. 87-106), con un'utile bibliografia di riferimento.

keholder imparando, da parte dei musei, ad ascoltare i propri visitatori, locali e no, per definire la programmazione delle attività.

Ho voluto soffermarmi sul ricco programma di questa Conferenza (che è stata una pietra miliare verso l'adesione alla concezione di 'servizio pubblico' per una amministrazione prima abituata a rapportarsi con l'universo dei musei prevalentemente in relazione all'erogazione di contributi) per far capire come anche con un convegno abbiamo cercato di far emergere un dialogo sotteso tra istituzione culturale e cittadino. Un dialogo che volevamo far crescere proprio attraverso la Carta dei Diritti dell'Utente Museale, la quale aveva come obiettivo quello di assegnare al visitatore del museo, all'utilizzatore del museo, una dignità ed una visibilità di protagonista, chiamato a responsabilizzare l'istituto-museo nel suo ruolo di servizio pubblico che deve rispettare degli standard precisi di erogazione.⁶

2 1997: Giornata Regionale di Studio sulla Didattica Museale

Accanto all'organizzazione della Conferenza regionale dei Musei del Veneto, sempre nel 1997 la Regione aveva cominciato a proporre al mondo degli operatori dei musei veneti la *Giornata Regionale di Studio sulla Didattica Museale*. Fino all'ultima edizione - anche in questo caso del 2012 e sempre a causa della contrazione dei finanziamenti regionali dedicati in bilancio a questo tipo di attività - la Giornata ha affrontato le principali tematiche della ricerca educativa, alternando argomenti specificamente dedicati a precise categorie espositive (archeologia, etnografia, storia, scienze naturali) ad altri di interesse trasversale (le professionalità della didattica, gli aspetti gestionali, il dialogo interculturale, l'arte contemporanea, la comunicazione, la cultura del bene comune). La nostra convinzione era che anche attraverso la funzione educativa del museo è possibile far crescere la consapevolezza dell'utente museale come cittadino che si pone in dialogo con le istituzioni. Partendo dal mondo della scuola, ovvero dall'agenzia

6 L'esperienza dell'entusiasmo e della serietà del gruppo di lavoro che si è impegnato nell'ideare la Carta dei Diritti dell'Utente museale è rimasta la bussola con cui chi scrive ha trovato l'orizzonte di senso nel proprio lavoro: cfr. Di Mauro (2001b, p. 72), «Tra le aspettative del lavoro intrapreso dal gruppo vi era quella di rafforzare nei responsabili dei nostri musei la consapevolezza del ruolo di servizio pubblico di carattere tanto amministrativo-gestionale quanto scientifico-culturale proprio dell'istituto da loro diretto. A nostro parere, infatti, porsi il problema della redazione o acquisizione di una carta dei diritti (e, ovviamente, anche di una carta dei servizi) può contribuire a diffondere la cultura della missione del museo (che va espressa chiaramente nello statuto, uno strumento di esplicitazione dell'identità di un museo poco considerato nel suo reale valore), della conoscenza e, quindi, del rispetto di standard di prestazione, della proposta progettuale, ed infine, ma non ultima, la cultura della condivisione in rete di idee, azioni e risorse».

basilare della crescita dei futuri cittadini visitatori di musei, la Giornata si è posta come luogo di incontro annuale tra professionalità diverse: docenti, operatori educativi impegnati nei musei, direttori di musei, soggetti esterni per la gestione delle attività educative, associazioni culturali.

Salto, per brevità e per non trovarmi costretta a racchiudere in poche righe la ricca storia della programmazione di queste giornate. Voglio, però, cogliere l'opportunità di restituire la giusta memoria, che rischierebbe di andare dispersa con il tempo, all'importante impegno che la Regione ha per molti anni assolto nel dedicare una particolare attenzione nelle annuali programmazioni di settore alla valorizzazione della funzione educativa dei musei. Per farlo riprenderò le parole con cui l'allora dirigente della Direzione Cultura chiuse la terza edizione della Giornata:

Se dovessi siglare il significato di questa giornata userei la parola 'dialogo'. È in questa parola, infatti, che si nasconde il percorso operativo che già noi, come Regione, stiamo seguendo e che oggi i nuovi scenari normativi (dal decreto legislativo 112/98 al recente testo unico sui beni e le attività culturali) indicano con il termine 'cooperazione': tra Stato, Regioni, Enti locali e soggetti diversi. Alla cooperazione la Regione del Veneto ha creduto da tempo in modo fattivo. Ne è testimonianza concreta il percorso intrapreso con l'ideazione e la promozione di queste stesse giornate di studio; esse ci permettono di creare occasioni di dialogo tra istituzioni politiche, culturali, scientifiche di diversa provenienza e con competenze differenziate; ci consentono di rispondere alle esigenze di aggiornamento e di circuitazione delle informazioni che tanto il mondo degli operatori scolastici che quello degli operatori museali sentono in modo forte e urgente; contribuiscono, infine, a definire sempre più l'immagine di una Regione che non si limita a erogare finanziamenti ad attività culturali ma che si pone, piuttosto, quale punto di incontro per il dialogo tra le parti, strumento di informazione, laboratorio di idee e veicolo di promozione per quanti ci propongono i loro progetti culturali (Tabaro 2000, pp. 163-164).⁷

⁷ Le diverse edizioni della Giornata Regionale di studio sulla didattica museale (rimasto per lungo tempo unico esempio in Italia di appuntamento annuale tra operatori) hanno rappresentato una 'summa' della politica culturale che la Regione del Veneto ha espresso negli anni dando una particolare evidenza nella propria programmazione alla ricerca didattica e alla sua valorizzazione. Accanto ad altre iniziative, partite dal 2001 come il concorso regionale sulla didattica museale *Incontriamoci al museo* e il progetto di formazione ed aggiornamento riservato agli insegnanti *Educard*, la stessa Giornata regionale di Studio ha saputo dimostrare come il museo debba rappresentare nella nostra cultura occidentale non solo una sede di conservazione di memorie, ma anche un laboratorio di idee e di progetti che si sviluppano in sintonia con la crescita culturale e sociale della nostra società. Tali iniziative, non essendo state più ritenute strategiche all'interno della programmazione regionale, sono purtroppo, con grande rammarico di chi scrive, andate via via scomparendo.

Per ritornare al tema del seminario svoltosi a Ca' Foscari il 6 giugno 2013 mi limiterò a citare, dunque, tre di queste giornate in quanto le dedicammo a temi che, anche se non detto esplicitamente, avevano come obiettivo (o come speranza) quello di gettare ponti di dialogo tra cittadini, tra cittadini 'locali' e nuovi cittadini, tra cittadini ed istituzioni.

3 Gettare ponti di dialogo tra cittadini 'locali', nuovi cittadini e istituzioni

Nel 2003 la settima edizione della Giornata di Studio, che si tenne a Vicenza presso il Palazzo Opere Sociali e in collaborazione con i Musei Civici, fu dedicata al tema *Il museo come luogo dell'incontro. La didattica delle identità e delle differenze*. Nell'anno europeo della disabilità avevamo voluto riflettere su come il museo - in quanto sede delle memorie culturali, sociali e storiche del popolo del luogo come di altri popoli pur lontani nel tempo e nei confini geografici - sempre più debba essere considerato uno strumento educativo privilegiato per gestire le differenze e, nello stesso tempo, per far rafforzare le identità. Un museo luogo di incontro dove scoprire altri linguaggi espressivi, dove scoprirsi uguali e diversi, dove far vedere i problemi dell'accessibilità fisica ed intellettuale ai decisori politici e alla comunità indifferenziata (ma a volte anche indifferente e autoreferenziale) dei visitatori.

Il dialogo tra cittadini e museo assunse una prospettiva più ampia nel 2008, connettendo il tema ad una visione di città che cambia per la presenza di nuovi cittadini, ma anche per l'emergere di nuove problematiche sociali e urbanistiche. Con un atto, a mio parere, coraggioso dal punto di vista della proposta dei contenuti, proponemmo in modo speculare, sul piano del tema affrontato, le due principali iniziative pubbliche del settore: la *Conferenza Regionale dei Musei del Veneto* e la *Giornata Regionale di Studio sulla Didattica Museale*. Come? Partendo dalla riflessione che, da una parte, abbiamo un istituto culturale quale il museo civico, nato alla fine dell'Ottocento per rappresentare le città dell'Unità d'Italia dopo i secoli di frammentazione, dall'altra abbiamo la città contemporanea che si pone come esemplificativa di una nuova frammentazione la cui narrazione non trova traccia documentaria nei nostri musei e che, per tale motivo, rischiano di restare fruibili solo da un pubblico europeo.⁸

⁸ La riflessione sul significato da rinnovarsi - forse anche da rifondarsi - del museo contemporaneo era stata affrontata con serio metodo dalla Scuola di Specializzazione in Storia dell'Arte Medievale e Moderna della Sapienza di Roma diretta da quella straordinaria figura di intellettuale militante che è Marisa Dalai Emiliani. A lei si deve il progetto e il

La dodicesima edizione della Giornata (il cui tema, come si è detto innanzi, era speculare a quello della Conferenza) si svolse nuovamente a Vicenza in quanto il capoluogo berico risultava presente nella lista internazionale delle *Città Educative*. All'indomani dell'incontro del 2003, dedicato alla didattica delle identità e delle differenze, ci era sembrato interessante tornare (questa volta in Palazzo Chiericati) nell'anno che era stato dichiarato dall'Unione Europea *Anno europeo dell'Intercultura* in una provincia che le statistiche ci dicevano essere quella con la maggior presenza di stranieri, per lo più inseriti nel contesto lavorativo e scolastico. Con il titolo *Educare nella città cosmopolita. Culture senza quartieri per una didattica museale del dialogo*, la Regione volle concentrarsi sull'idea di città contemporanea per farla emergere come luogo dell'identità e dell'incontro. Popolata sempre più da comunità che - per motivi etnici, religiosi, sociali, urbanistici - non sempre si mettono in relazione tra loro, la città contemporanea rappresenta, infatti, paradossalmente un grande 'mosaico di culture' composto da tessere che, in realtà, non si amalgamano o non hanno concrete possibilità di farlo. La funzione educativa del museo - che l'attuale ricerca museologica ha saputo rendere sempre più luogo dell'accoglienza - può dunque contribuire a diffondere una cultura del dialogo e a far scoprire una città da vivere senza barriere intellettuali. Attraverso l'organizzazione della Giornata, l'obiettivo dell'amministrazione regionale è stato, dunque, quello di restituire ai cittadini (siano essi locali o provenienti da altri paesi, bambini o adulti) una città aperta alle diverse forme di integrazione: questo grazie al contributo dei musei veneti e del mondo della scuola impegnati, con le proprie attività educative, a diffondere un rinnovato sentimento di cosmopolitismo.⁹

Il mese successivo, precisamente il 24 ottobre presso l'Aula Tafuri dello IUAV, abbiamo riproposto il tema del rapporto museo-città contemporanea dedicando la annuale Conferenza Regionale dei Musei del Veneto a *La*

coordinamento scientifico del Convegno Internazionale di Studi *Il museo verso una nuova identità* svolto in due edizioni a Roma. Si veda: Cristofano, Palazzetti (2011).

⁹ L'ideazione della *Giornata Regionale di Studio sulla Didattica Museale* del 2008 è stata frutto di un ampio e vivace confronto, intessuto di suggerimenti e scambi di opinioni per la qual cosa ringrazio soprattutto Silvia Mascheroni, coordinatrice della Commissione Tematica ICOM Italia *Educazione e mediazione*. Tale confronto ha consentito di coordinarsi rispetto alle date e ai temi sviluppati in altre iniziative convegnistiche a livello nazionale. La nostra, infatti, rientrava nel solco delle attività che diverse istituzioni avevano programmato in tema di educazione permanente ed intercultura: ricordo *Musei e Dialogo interculturale*, il convegno organizzato il 10 giugno dall'Istituto Beni Culturali e Naturali della Regione Emilia Romagna, l'incontro (nell'ambito del corso di aggiornamento *Scuola e Museo* organizzato dalla Provincia di Ravenna) che si è svolto il 28 ottobre a Ravenna dal titolo *Patrimoni plurali. Musei, educazione e saperi in chiave interculturale*, il workshop organizzato dal Gruppo di Ricerca *Per l'educazione al patrimonio: life long learning e intercultura* della Commissione Tematica ICOM Italia *Educazione e mediazione* che si è tenuto a Milano l'11 novembre sul tema *Che cosa c'entrano i musei con l'intercultura? Istruzioni per l'uso*.

città nel museo. Il museo nella città. Documentare il presente tra identità civiche e nuove relazioni urbane. Il convegno si concentrò a sviluppare alcuni focus di discussione: come e in quale misura la città (intesa non solo socialmente ma anche urbanisticamente) è 'compresa' dal e nel museo cittadino/civico; come e in quale misura il museo (inteso come interprete e non solo testimone della comunità che rappresenta) documenta la città nelle sue trasformazioni urbanistiche e sociali; come e in quale misura il museo aiuta i suoi pubblici (locali, stranieri, scolastici, turistici) a percepire e a capire il tessuto urbano, tanto storicamente quanto nelle sue trasformazioni contemporanee.

Questa ampia e profonda esplorazione dell'universo museale visto con gli occhi di chi acquisisce nuova cittadinanza nel nostro territorio, e mi riferisco alla cittadinanza culturale, è proseguita nell'anno successivo con la collaborazione con la Città di Montebelluna nella realizzazione di quella che è stata l'ultima edizione del progetto *Educard*, un progetto ideato da chi scrive con l'obiettivo di sviluppare uno spirito di 'community' tra i professionisti museali e i docenti delle scuole del Veneto. Secondo il consueto format del progetto (un articolato programma di incontri nei vari musei della regione con professionisti dell'educazione al patrimonio, per conoscere attività educative legate al tema di anno in anno affrontato, per concludersi con la realizzazione di nuovi progetti educativi condivisi), l'esperienza di formazione - iniziata nel dicembre 2008 e conclusasi nel giugno 2009 - ha avuto come tema *Un patrimonio di culture*. Teoria e prassi dei temi interculturali applicate nei contesti educativi dei nostri musei sono state illustrate sia da esperti del settore sia da docenti e operatori museali, che vivono nella quotidianità della loro professione l'incontro con le problematiche interculturali. Ne è uscita un'esperienza umanamente e professionalmente importante e significativa per i percorsi personali di chi vi ha partecipato; esperienza che è stata resa indimenticabile grazie alla pubblicazione di un volume ha che raccolto i diversi contributi degli esperti e le progettualità condivise che ne sono scaturite.¹⁰

4 26 novembre 2012: BB.CC. Beni culturali, beni comuni. Educare alla partecipazione

Concludo questa panoramica delle azioni regionali sviluppatesi negli anni precedenti nel campo della museologia e dell'educazione al patrimo-

¹⁰ Si veda Di Mauro, Trevisin (2009). Colgo l'occasione per ricordare quale esemplare nel Veneto l'intenso lavoro che il museo di Montebelluna continua a svolgere nell'ambito dell'inclusione sociale e del dialogo interculturale grazie all'impegno e alla competenza della direttrice Monica Celi e della responsabile dei servizi educativi Angela Trevisin.

nio - azioni che hanno fatto emergere il ruolo del cittadino che assume una posizione consapevole rispetto al proprio diritto culturale - presentando l'ultima Giornata Regionale, la cui ideazione mi ha consentito di conoscere alcune persone che ho avuto il piacere di rivedere nel seminario tenutosi a Ca' Foscari, il 6 giugno 2013.

Svolta il 26 novembre 2012, in partenariato con il Comune di Concordia Sagittaria (VE) e con la Soprintendenza ai Beni Archeologici del Veneto, la giornata ha affrontato un tema davvero poco usuale nel campo della didattica museale. Il tema, infatti, è stato: *BB.CC. Beni culturali, beni comuni. Educare alla partecipazione*. L'obiettivo della nostra struttura, in condivisione con i nostri partner, è stato quello di portare l'attenzione delle istituzioni sul ruolo fondamentale della cittadinanza nel sentire in modo partecipato l'importanza di tutelare e valorizzare il proprio patrimonio culturale. Fin dalla Dichiarazione universale delle Nazioni Unite dei Diritti dell'Uomo (1948), il diritto al patrimonio culturale è inerente al diritto di partecipare alla vita culturale, e altresì, secondo quanto espresso dall'Art. 9 della Costituzione Italiana (1948), è compito della Repubblica (quindi di tutti i livelli di amministrazione e di tutta la cittadinanza) promuovere lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica, oltre che tutelare il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Vi è quindi una responsabilità della quale i cittadini non sempre hanno piena consapevolezza e che riteniamo importante ed utile far conoscere attraverso specifiche attività educative affinché tutti, fin da bambini, si sentano coinvolti nel difendere il patrimonio culturale del nostro paese, scrigno non solo di bellezze ma anche di valori e di saperi in cui riconoscersi e in cui esprimere la propria identità all'interno della cultura europea. Il nostro convegno è stato ospitato nella sala consiliare di Concordia Sagittaria (VE), comune che ospitò la prima edizione della Giornata, nel 1997, allora in collaborazione con la soprintendenza archeologica. Non casuale, inoltre, la scelta di svolgere il convegno nella sede consiliare: questo per rafforzare l'idea del ruolo di mediazione e promozione che l'ente pubblico più prossimo alla comunità locale può assumere nel difendere come bene essenziale e bene di tutti il patrimonio culturale. Per la Direzione Beni Culturali e per il mio ufficio l'organizzazione di questa giornata è stata l'occasione per conoscere ed entrare in contatto con l'associazione Un Faro per Venezia, e, conseguentemente, scoprire l'importanza della Convenzione di Faro. Grazie ai buoni uffici del presidente dell'Associazione, Adriano De Vita, si è attivata una collaborazione virtuosa con l'ufficio europeo del Consiglio d'Europa in Venezia, diretto da Alberto d'Alessandro, e con il prof. Zagato. Collaborazione che, pur con qualche interruzione, si mantiene attiva ancor oggi, su diversi fronti.

Se il varo della giornata di studi a Concordia è stato preceduto da qualche perplessità sull'effettivo interesse al tema per i nostri musei, la sala consiliare straripante di pubblico ha fugato ogni incertezza. Parlare di una

partecipazione da 'costruire' attraverso la cultura, parlare di una cittadinanza attiva che rivendica un ruolo decisore nelle scelte che riguardano il patrimonio culturale in cui essa si identifica, parlare di una nuova cittadinanza che si fa mediatrice di trasmissione di saperi che andranno a costituire il bagaglio culturale di chi oggi vive e lavora nella nostra regione pur provenendo da altre nazioni ha rappresentato una bella sfida.

Non sono in grado di poter offrire esempi in itinere e che guardano al futuro. Non sta a me, funzionario tecnico, decidere in tal senso. Ma il mio contributo ha l'obiettivo principale (consideratelo un intervento in chiave storica) di presentare un terreno solido e fecondo – almeno fino a quando è stato possibile agire con autonomia – sul quale per molti anni ho avuto il piacere di poter lavorare per contribuire a costruire la missione istituzionale della valorizzazione della funzione educativa del museo. È un bagaglio ricco e, ritengo, ancora utile e che è a disposizione di chiunque voglia raccogliere quest'ultima sfida, insieme alle altre degli anni passati, per rendere le nostre città e i musei che le raccontano un luogo dove culture senza confini possano incontrarsi.

Bibliografia

- Cristofaro, M. Claudia; Palazzetti, Claudia (2011). *Il museo verso una nuova identità. I Esperienze museali di nuova concezione in Italia e nel mondo = II. Musei e comunità. Strategie comunicative e pratiche educative = Atti del convegno internazionale di studi: Il museo verso una nuova identità* (Roma, 31 maggio - 2 giugno 2007, 21 - 23 febbraio 2008) Roma: Gangemi Editore.
- Di Mauro, Aurora (2001a). «Il Veneto». *Notiziario*, XV, 65-67, pp. 70-71.
- Di Mauro, Aurora (2001b). «Una proposta per la carta dei diritti dell'utente museale». In: Baldin, Luca (a cura di), *Il museo dalla parte del visitatore = Atti della IV Conferenza Regionale dei Musei del Veneto* (Treviso, 21-22 settembre 2000). Treviso: Canova edizioni, pp. 65-84.
- Di Mauro, Aurora (2005). «Regione Veneto». In: Maresca Compagna, Adelaide (a cura di), *Strumenti di valutazione per i musei italiani. Esperienze a confronto*. Roma: Gangemi Editore, pp. 299-308.
- Di Mauro, Aurora (2009). «La qualità delle professioni per i beni culturali: una questione centrale nella gestione dei musei oggi». *Museologia scientifica*, 3 (1-2), pp. 109-113.
- Di Mauro, Aurora; Trevisin, Angela (a cura di) (2009). *Un patrimonio di culture: progetto Educard*, Venezia; Montebelluna: Regione Veneto; Museo Civico di Montebelluna.
- Solima, Ludovico (2000). *Il pubblico dei musei. Indagine sulla comunicazione nei musei statali italiani*. Roma: Gangemi editore.

- Solima, Ludovico (2001). «I musei e i loro visitatori: le esperienze italiane di analisi della domanda». In: Baldin, Luca (a cura di), *Il museo dalla parte del visitatore = Atti della IV Conferenza Regionale dei Musei del Veneto* (Treviso, 21-22 settembre 2000). Treviso: Canova edizioni, pp. 87-106.
- Tabaro, Antonio (2000). «Conclusioni». In: Cisotto Nalon, Mirella (a cura di), *Il Museo come laboratorio per la scuola. Per una didattica dell'arte = Atti della Terza Giornata Regionale di Studio sulla Didattica Museale* (Padova, 12 novembre 1999). Padova: Il Poligrafo, pp. 163-164.

La comunità e il suo paesaggio: l'azione degli ecomusei per lo sviluppo sostenibile

Le iniziative di salvaguardia del paesaggio biellese

Claudia Da Re

(Dottorato di Ricerca Internazionale Heritechs, Paris I, France)

Abstract The European Landscape Convention is the first legal instrument concerning directly the landscape theme and its quality in a supranational way. The Convention's innovating element regards the recognition of the landscape as a common heritage. The Convention establishes that every citizen has the right and the duty to participate in the landscape's safeguard. For almost twenty years, there has been a particular kind of museums for which landscape is the key factor. Ecomuseums respond to the need to implement conscious behaviour of land use. The work of ecomuseums for the safeguarding of the landscape will be illustrated. The purpose is to demonstrate how these structures work under the principles expressed by the European Landscape Convention.

Sommario 1. Introduzione. – 2. La tutela del paesaggio. – 2.1. L'evoluzione della tutela del paesaggio nell'ordinamento interno. – 2.2. La Convenzione europea del paesaggio: uno sguardo più approfondito. – 3. Il ruolo degli ecomusei nella salvaguardia del paesaggio. – 3.1. Origine degli ecomusei. – 3.2. Gli ecomusei in Italia. – 3.3. Il paesaggio europeo e la necessità di una salvaguardia sostenibile. – 3.4. La sostenibilità culturale nell'operato degli ecomusei. – 3.5. Il caso dell'Ecomuseo del Biellese. – 3.5.1. Il territorio biellese. – 3.5.2. Origine e 'mission' dell'Ecomuseo. – 4. Conclusioni.

Keywords Ecomuseums. Landscape. Cultural sustainability. Participation.

1 Introduzione

La Convenzione europea del paesaggio (di seguito CEP) rappresenta il primo strumento che tratta, in modo diretto e specifico, il tema del paesaggio e la questione della sua qualità in ambito giuridico internazionale. L'elemento innovatore di tale strumento risiede nel fatto che esso riconosce il paesaggio come patrimonio comune e risorsa condivisa, stabilendo che ciascun cittadino ha il diritto e il dovere di partecipare alla sua salvaguardia, e alla formazione del senso comune di paesaggio.

Da quasi vent'anni, a livello nazionale e internazionale, esistono realtà che operano sulla base dei principi espressi dalla CEP. Gli ecomusei sono particolari tipologie di musei che rappresentano la storia e l'identità di

un territorio. Essi si adoperano per la salvaguardia del paesaggio, inteso come elemento del patrimonio culturale. Molti degli obiettivi ecomuseali possono essere ricondotti alle misure di salvaguardia proposte dalla CEP.

Scopo del presente lavoro è di illustrare l'operato degli ecomusei nella salvaguardia del paesaggio, allo scopo di dimostrare la diretta correlazione tra questi e la CEP.

2 La tutela del paesaggio

2.1 L'evoluzione della tutela del paesaggio nell'ordinamento interno

Per molto tempo l'interpretazione data dell'Art. 9 della Costituzione¹ in cui si afferma che la Repubblica ha il compito di promuovere la cultura e la ricerca e tutelare il patrimonio storico-artistico e paesaggistico dell'Italia, considerava i due commi disgiunti (Bifulco et al. 2006; Crisafulli, Paladin 2008). Da una prima lettura, l'articolo sembrerebbe prevedere un'azione dei pubblici poteri orientata verso lo sviluppo della cultura, la ricerca scientifica e tecnica, il paesaggio e il patrimonio storico-artistico, prevedendo forme di promozione per i primi due ambiti e di tutela per i restanti.

Da qui l'interpretazione disgiunta dei due commi: il primo dovrebbe individuare la funzione promozionale della Repubblica, atta a sviluppare cultura e ricerca, mentre il secondo comma evidenzerebbe la funzione conservativa volta a preservare l'integrità del paesaggio e del patrimonio storico-artistico. In realtà da tempo la dottrina è concorde su una lettura unitaria dell'articolo, che va inteso all'interno di un comune contesto rappresentato dal valore estetico-culturale, in cui si manifesta l'esigenza di assicurare il progresso culturale (Bifulco et al. 2006).

Tale esigenza è assicurata mediante la valorizzazione del patrimonio culturale nazionale in tutte le sue componenti materiali e immateriali (comma 2) e il libero accesso alle diverse forme di espressione della cultura e la loro effettiva fruizione da parte di tutti (comma 1). Da queste disposizioni scaturisce una serie di compiti che le istituzioni sono tenute ad ottemperare.

Assolvendo ai doveri di promozione e tutela del patrimonio esse concorrono a realizzare il fondamentale diritto alla cultura, inteso come diritto alla formazione intellettuale della persona attraverso l'acquisizione di ogni valore suscettibile di arricchirne l'esperienza (Giampieretti 2011). Ai fini della riflessione, si considereranno esclusivamente le disposizioni dell'Art. 9 Cost. in materia di paesaggio.

1 Art. 9: «La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione».

L'iniziale interpretazione restrittiva si concentrava sul criterio del pregio estetico dell'oggetto da tutelare, in base al quale il disposto dell'articolo era da riferirsi solo alle «bellezze naturali» tutelate dalla legge n. 1497/1939.²

Successivamente, l'interpretazione unitaria dei due commi dell'Art. 9 Cost. ha portato ad una nozione più ampia di paesaggio, coincidente con la forma del territorio o dell'ambiente creata dalla comunità umana che vi è insediata, con una continua interazione della natura e dell'uomo (Bifulco et al. 2006).

Una concezione di questo tipo viene per la prima volta proposta dalla legge n. 431/1985 (legge Galasso),³ che pone sotto tutela categorie di beni più ampie rispetto a quelle proposte dalla legge del 1939, individuate in base al loro particolare interesse ambientale-paesaggistico, espressivo del valore 'estetico-culturale' legato ad aree del territorio in cui si riconosce l'identità del Paese.

Ispirandosi a criteri integrati ed estensivi della tutela del paesaggio, la legge Galasso ha esteso il vincolo paesaggistico ad intere tipologie di aree del territorio individuate 'ex lege' e ha rafforzato l'istituto della pianificazione paesistica.

Con l'introduzione della pianificazione territoriale nella tutela del paesaggio si mette fine all'approccio puramente vincolistico; motivo per cui la Corte costituzionale ha dichiarato che la legge n. 431/1985 si è discostata «nettamente dalla disciplina delle bellezze naturali contenuta nella legislazione pre-costituzionale di settore».⁴ Da qui, la nozione di paesaggio ex Art. 9 Cost. deve ritenersi comprensiva di ogni elemento naturale e umano riguardante la forma esteriore del territorio (Bifulco et al. 2006).

Il coordinamento delle due leggi fondamentali in materia di paesaggio, la legge n. 1497/1939 e la legge n. 431/1985, è stato l'elemento caratterizzante il riordino generale della legislazione paesaggistica, avvenuto con l'emanazione del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali.⁵ Il Testo Unico aveva più che altro una funzione

2 Legge 29 Giugno 1939, n. 1497 «Protezione delle bellezze naturali

3 Legge 8 agosto 1985, n. 431 «Conversione in legge con modificazione del decreto legge 27 Giugno 1985, n. 312 concernente disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale».

4 Sentenza della Corte Costituzionale 27 giugno 1986, n. 151.

5 Il D. lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, intitolato «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali», è stato emanato a norma dell'Art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 de l 27 dicembre 1999,. Il Testo unico ha interamente rivisto tutta la disciplina dei beni culturali, provvedendo ad abrogare le norme esistenti in materia, tra cui la legge 1 giugno 1939, n. 1089, recante la disciplina dei beni culturali e artistici e la legge 29 giugno 1939, n. 1497, modificata dal

compilativa e chiarificatrice e non apportava innovazioni significative alla normativa previgente.

Nello stesso periodo il Consiglio d'Europa stava valutando la possibilità di redigere uno strumento per la tutela del paesaggio europeo. È così che il 19 luglio 2000 il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa adotta la Convenzione europea del paesaggio (CEP)⁶ allo scopo di tutelare, pianificare e gestire i paesaggi europei e di favorire la cooperazione europea. La Convenzione rappresenta il primo strumento giuridico che tratta, in modo diretto e specifico, il tema del paesaggio e la questione della tutela della sua qualità in ambito sovranazionale.

L'Italia recepisce appieno la portata della CEP nelle nuove disposizioni in materia di beni culturali, in particolare con il D.lg. n. 42/2004 che istituisce il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.⁷

Per la prima volta si parla di «beni paesaggistici» e il Codice fornisce una normativa in sintonia con le più moderne acquisizioni. Il paesaggio è inteso come «una parte omogenea del territorio i cui caratteri derivano dalla natura, dalla storia umana o dalle reciproche interrelazioni»; la sua tutela e valorizzazione è volta a preservare i valori che esso esprime in quanto manifestazioni identitarie percepibili.

È evidente il richiamo alla CEP, che alla lettera (a) dell'Art. 1 stabilisce:

il paesaggio designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni.

Già prima della legge contenente autorizzazione alla ratifica e ordine di esecuzione della CEP (c.d. «legge di ratifica della CEP»), le disposizioni del Codice sembravano riflettere i principi della CEP stessa, principi che, almeno in parte, sono stati pienamente integrati con il d.lgs. n. 63/2008 recante modifiche e integrazioni al d.lgs. n. 42/2004 (istitutivo del Codice) in materia di paesaggio. Non a caso l'Art. 132 intitolato «Convenzioni internazionali», stabilisce che le attività di tutela e di valorizzazione del paesaggio si conformano agli obblighi e ai principi di cooperazione tra gli Stati derivanti dalle convenzioni internazionali e che:

già citato decreto Galasso. Il Testo unico è stato a sua volta abrogato dal D. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, intitolato «Codice dei beni culturali e del paesaggio».

⁶ *European Landscape Convention*, Firenze 2000 (CETS n. 176), entrata in vigore a livello internazionale il 1 marzo 2004 in seguito al deposito del decimo strumento di ratifica. Ad oggi la Convenzione è stata ratificata da 38 Stati membri; per l'Italia v. legge 9 gennaio 2006, n. 14 contenente autorizzazione alla ratifica e ordine di esecuzione.

⁷ D.lg. s 22 gennaio 2004, n. 42 «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'Art. 10 della legge 6 luglio 2002 n. 137», pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004 - Supplemento ordinario n. 28.

la ripartizione delle competenze in materia di paesaggio è stabilita in conformità ai principi costituzionali, anche con riguardo all'applicazione della Convenzione europea sul paesaggio.⁸

Altri punti di raccordo tra le disposizioni del Codice ed i principi della CEP possono essere individuati nel tentativo di definire, per la prima volta nella legislazione italiana, uno specifico concetto di paesaggio; nella cooperazione tra amministrazioni pubbliche per la definizione di indirizzi e criteri riguardanti le azioni sul paesaggio; nel legame tra intervento sul paesaggio e sviluppo sostenibile.

Il Codice, nel recepire i contenuti della CEP (modifiche apportate con il D.Lgs. n. 63/2008), sancisce che i valori legati allo stato dei luoghi e la sostenibilità delle trasformazioni interagiscono in termini positivi per il paesaggio e che il diritto di ogni individuo di fruire del paesaggio in quanto espressione della storia, è principio inderogabile in ogni forma di sviluppo. Il paesaggio non è più considerato solo oggetto di «godimento» culturale per delle caratteristiche di eccezionalità che emergono da una percezione 'colta' della sua configurazione, ma è anche considerato quale rappresentazione visiva dei segni determinati dal succedersi delle vicende socio-economiche delle popolazioni, stratificate nel corso dei secoli, che hanno determinato la creazione di culture locali comunque riconducibili alla cultura e alla storia dello Stato italiano.

Tale concezione implica un adeguamento ai principi della CEP in tutte le politiche di sviluppo che incidono sul territorio e pertanto coinvolge anche le amministrazioni, a tutti i livelli, preposte all'attuazione di tali politiche.

Un ruolo chiave sembra assumere lo strumento del piano paesaggistico, al quale viene affidato il compito di regolamentare in maniera unitaria un territorio regionale. Questo necessita una leale cooperazione tra i differenti soggetti istituzionali, che di fatto è prevista dagli Artt. 133 e 135 del Codice. Lo stesso stabilisce anche, all'Art. 145, la supremazia del piano paesaggistico rispetto alla pianificazione urbanistica e agli strumenti di programmazione di sviluppo economico nazionali e regionali.

Inoltre l'Art. 143, primo comma, lett. (e), attribuisce al piano la potestà di individuare «eventuali, ulteriori contesti, diversi da quelli indicati all'Art. 134, da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione». Per quanto generica, la norma prospetta la possibilità di ampliare

⁸ Art. 132 rubricato Convenzioni internazionali: «1. La Repubblica si conforma agli obblighi ed ai principi di cooperazione tra gli Stati fissati dalle convenzioni internazionali in materia di conservazione e valorizzazione del paesaggio. 2. La ripartizione delle competenze in materia di paesaggio è stabilita in conformità ai principi costituzionali, anche con riguardo all'applicazione della Convenzione europea sul paesaggio, adottata a Firenze il 20 ottobre 2000, e delle relative norme di ratifica ed esecuzione». Articolo così sostituito dall'Art. 2 del d.lgs. n. 63/2008.

le aree suscettibili di tutela. Il comma 8, poi, consente al piano di dettare linee-guida per interventi di conservazione e valorizzazione dei paesaggi. Questo articolo, se letto in accordo con la nuova definizione di bene paesaggistico, che dovrebbe essere rappresentativo «dell'espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio», consente di allungare la portata normativa del Codice ipoteticamente a tutte le porzioni di territorio che rivestano valore per le comunità che le abitano.

La maggior parte delle Regioni, oltre ad avere recepito appieno i dispositivi di attuazione del Piano Paesaggistico, sembrerebbe aver compreso anche la portata di tale strumento in materia di salvaguardia del paesaggio e di pianificazione territoriale. Il riferimento alla normativa è sovente duplice: da un lato al Codice dei Beni culturali e del paesaggio che, come abbiamo visto, legifera in materia di Piano Paesaggistico; dall'altro alla CEP, considerata come testo di riferimento per la creazione di una politica regionale del paesaggio.

Queste innovazioni legislative si rivelano significative per la ricostruzione del significato dell'Art. 9 Cost. che va letto e interpretato all'interno di un comune contesto rappresentato dal valore estetico-culturale, in cui si manifesta l'esigenza di assicurare il progresso culturale.

2.2 La Convenzione europea del paesaggio: uno sguardo più approfondito

La CEP⁹ risulta essere un importante trattato sullo sviluppo sostenibile fondato sull'equilibrio tra i bisogni sociali, le attività economiche, l'ambiente e la cultura. Ha come oggetto la salvaguardia, la gestione e la pianificazione dei paesaggi europei, e si adopera per favorire la cooperazione internazionale in materia (Art. 3).

Un'importante novità riguarda il concetto di paesaggio. La CEP considera il paesaggio come «bene», indipendentemente dal valore concretamente attribuitogli. Questa concezione rimanda all'idea che il paesaggio vada inteso come parte importante del patrimonio di una comunità. E anche quando non presenta un eccezionale valore storico-artistico, il paesaggio ha valore in quanto tale e per le persone che lo abitano. In questo senso va intesa l'introduzione, nella CEP, del «fattore percettivo», che rimanda a una dimensione sociale e partecipata del paesaggio. Solo la percezione della popolazione può legittimare il riconoscimento del paesaggio in quanto tale, introducendo così nuove scale di valori e valutazione.

Siamo allora in presenza di una vera e propria rivoluzione concettuale con la quale viene superato l'approccio settoriale del paesaggio, in funzione di una visione integrata e trasversale.

9 http://www.coe.int/dg4/cultureheritage/Landscape/default_en.asp (2015-08-31).

Più specificatamente, la CEP considera il paesaggio come una categoria concettuale da riconoscere e proteggere giuridicamente come tale. In questo senso, l'Art. 5(a) della CEP impegna le Parti contraenti a

riconoscere giuridicamente il paesaggio in quanto componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni, espressione della diversità del loro comune patrimonio culturale e naturale, e fondamento della loro identità.

La CEP afferma che il paesaggio, quale bene della collettività, va salvaguardato, gestito e/o progettato indipendentemente dal suo valore concreto. Da questo punto di vista, quindi, il paesaggio non è solo l'oggetto di una specifica politica settoriale, ma piuttosto una questione di qualità del territorio che si iscrive nelle azioni delle differenti collettività territoriali.

A tal proposito, il successivo Art. 6 stabilisce alcune misure che gli Stati parte devono adottare ai fini della salvaguardia:

- sensibilizzazione dei cittadini: aumentare il senso di consapevolezza del valore dei paesaggi attraverso opportune attività di informazione;
- formazione ed educazione: introdurre nei programmi di insegnamento scolastici la tematica del paesaggio e fornire corsi di alta formazione in materia;
- individuazione e valutazione: incentivare la partecipazione dei cittadini, delle istituzioni locali e di altri soggetti interessati alle attività di mantenimento e miglioramento della qualità paesaggistica;
- obiettivi di qualità paesaggistica: derivano dalla valutazione dei paesaggi e dall'individuazione degli elementi paesaggistici particolarmente rilevanti per le regioni, ottenuti anche con il contributo della popolazione locale;
- applicazione: attivazione di strumenti giuridici, amministrativi o finanziari volti alla salvaguardia, alla gestione e alla pianificazione dei paesaggi.

L'importanza della componente soggettiva del concetto di paesaggio, è affermata anche dalle disposizioni generali relative ai processi di sensibilizzazione delle popolazioni al bene paesaggio e alla loro partecipazione alle decisioni pubbliche che lo riguardano (Art. 5c). Tali meccanismi devono essere un momento di autoformazione che restituisca agli abitanti il senso di appartenere a una comunità e a un luogo, che li renda più sensibili agli equilibri dell'ambiente in cui vivono, che rafforzi in loro la capacità di organizzarsi, di affermare la propria volontà di partecipare al processo di decisione e di accedere alle basi del potere sociale (Giangrande 1998).

Il dettato normativo della Convenzione è fondato sul principio che il paesaggio, in quanto bene della collettività, merita di essere tutelato e/o valorizzato in ogni caso e luogo, anche se degradato o sprovvisto di qualità particolari (Art. 2).

La CEP distingue tra territorio e paesaggio. Se il primo, infatti, è sede di dinamiche naturali e antropiche, il paesaggio risulta dalla percezione che una comunità ha di queste dinamiche e da ciò rileva la sua esistenza. Per questa ragione esiste per la CEP uno stretto legame fra il paesaggio e i soggetti che ad esso si rapportano. In quest'ottica, perciò, il paesaggio è un elemento di identità culturale, in quanto nutre il senso di appartenenza al luogo di individui e gruppi sociali.

Questo punto è fondamentale perché oltre ad accogliere l'idea di paesaggio come modificazione continua del territorio da parte dell'uomo, include nella lista di paesaggi da proteggere virtualmente tutto il territorio europeo, compreso quello ordinario e quotidiano.

Proprio per questo il campo di applicazione della CEP individua tre tipologie di paesaggio: naturale, urbano e periurbano.

Ben si capisce allora la portata rivoluzionaria della CEP che si riferisce all'intero territorio. Ad essere salvaguardati non sono solo i luoghi investiti di un particolare senso sociale, politico o religioso, ma anche gli elementi del territorio a cui la comunità che lo abita attribuisce valenza paesistica. L'obiettivo è quello di fornire una base che consenta di adottare politiche di protezione e di gestione che siano le più adeguate possibili ai caratteri di ogni paesaggio, e ai valori in esso riconosciuti anche dalle popolazioni che li vivono.

L'inclusione di tutto il territorio deriva, in alcuni casi, dalla consapevolezza che ciascuno spazio riesce a instaurare delle relazioni e delle interconnessioni complesse tra luoghi, come i paesaggi urbani e rurali, in altri casi dipende dai cambiamenti che interessano i paesaggi europei, come quelli periurbani; o ancora dalla concentrazione della popolazione europea nella città, con la necessità di assicurare agli abitanti la qualità del paesaggio urbano.

Al contempo la CEP obbliga gli Stati contraenti a una ripartizione delle competenze in materia di paesaggio che avvicini il più possibile le decisioni pubbliche ai cittadini (Art. 4), anche mediante forme di partecipazione della popolazione e delle autorità locali nella realizzazione di tali politiche (Art. 5). Il concetto di sussidiarietà espresso dall'Art. 4, rimanda a un rapporto di condivisione e reciprocità piuttosto che di sostegno, in quanto evidenzia la responsabilità dei diversi soggetti e a vari livelli, incoraggiando la creazione di meccanismi di governance partecipata. Le autorità competenti dello Stato dovrebbero incoraggiare lo sviluppo di una coscienza paesaggistica quale fondamento di qualsiasi azione territoriale pubblica che consideri il paesaggio una risorsa nazionale sulla quale investire per il benessere e lo sviluppo generale della nazione (Priore 2004).

Allo stesso modo, le disposizioni sulla cooperazione europea obbligano le Parti a tenere conto della dimensione paesaggistica quando agiscono nell'ambito delle organizzazioni internazionali (Art. 7) e a incoraggiare la cooperazione transfrontaliera a livello locale e regionale, attraverso la realizzazione di programmi di valorizzazione del paesaggio (Art. 9).

Il paesaggio ha un'imprescindibile dimensione soggettiva in quanto componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni, espressione della diversità del loro comune patrimonio culturale e naturale e fondamento della loro identità (Art. 5).

Ecco perché il paesaggio non viene definito solo da una serie di eccellenze ma sono inclusi anche i paesaggi della vita quotidiana e i paesaggi degradati.

3 Il ruolo degli ecomusei nella salvaguardia del paesaggio

3.1 Origine degli ecomusei

Prima di analizzare il rapporto tra CEP ed ecomusei e al fine di meglio comprendere la stretta interrelazione esistente tra i due strumenti, è opportuna una breve introduzione sull'origine e l'evoluzione degli ecomusei, con particolare riguardo all'Italia.

Gli ecomusei nascono e si diffondono all'inizio del XIX secolo in tutta Europa. Inizialmente il loro compito era quello di preservare il patrimonio popolare dall'industrializzazione. Si trattava per lo più di iniziative realizzate principalmente per mezzo di esposizioni nazionali o universali che intendevano così far conoscere la varietà e la diversità nazionale come elemento della ricchezza patrimoniale di un Paese, ma che spesso erano connotate da aspetti razziali e patriottici ed avevano quale principale obiettivo il rafforzamento dell'identità nazionale. Significativa la presentazione all'Esposizione Internazionale di Parigi del 1878 dell'«Accampamento Lappone» di Artur Hazelius, che diventerà poi il primo elemento costitutivo di Skansen.¹⁰ Accanto ai musei all'aperto, altre forme museali vanno emergendo nel corso del Novecento, come, ad esempio, gli *Heimatmuseums*¹¹ o i Musei atelier.¹² La museologia subisce una forte rivoluzione nel secon-

¹⁰ A Skansen, in Svezia, nel 1891 venne allestito su iniziativa di Artur Hazelius un ampio sito che ospitava la ricostruzione di complesse scene di vita e di lavoro rurale della Scandinavia, con utilizzo di figuranti e di materiale etnografico, fabbricati tradizionali autentici, abitazioni di diverse epoche e di diverse parti della Svezia, insieme alla vegetazione e agli animali tipici. È importante ricordare questa esperienza perché è diventata, nel tempo, un vero e proprio museo all'aria aperta, tutt'ora in attività.

¹¹ Si diffondono in Germania nel periodo tra le due guerre mondiali. Hanno l'obiettivo di valorizzare la storia di una comunità o l'operato di un singolo personaggio e pongono al centro del museo la comunità locale.

¹² Il pubblico partecipa attivamente alle attività del museo. Si diffondono a partire dagli anni Sessanta del Novecento in Danimarca. Un esempio è il museo di Lejte dove, a partire da un sito archeologico, nel 1964 venne ricreato il paesaggio e un villaggio dell'età del ferro, per dare modo ai visitatori di assistere allo svolgersi della vita quotidiana e partecipare ad essa in modo attivo, da protagonisti.

do dopoguerra e il museo non viene più considerato solo come luogo di conservazione e contemplazione, ma bensì come luogo con un'importante funzione educativa di massa. Tra le cause di questo cambiamento vi sono sicuramente il crescente interesse dei musei d'etnografia per l'ambiente industriale e urbano e la necessità di una maggiore contestualizzazione che porta a sperimentare forme di coinvolgimento diretto del pubblico.

All'inizio degli anni Settanta buona parte di queste innovazioni sono consolidate e diffuse e costituiscono la base teorica di quella che un decennio più tardi sarà, anche formalmente, la Nuova Museologia.¹³ Secondo Hugues De Varine¹⁴ ci sono stati fattori precisi che, durante un decennio tra la metà degli anni Sessanta e Settanta dello scorso secolo, hanno stimolato il dibattito in campo museale portando alla nascita della corrente della nuova museologia dalla quale sono nati gli ecomusei e in cui tuttora vive il dibattito circa le loro funzioni:

- l'indipendenza acquisita dalle vecchie colonie ha portato, soprattutto nei paesi africani, ad un naturale desiderio di riaffermazione delle identità locali per distinguersi dal potere coloniale fino a quel momento prevalente;
- il movimento, nato nel Nord America, per l'uguaglianza dei diritti per le minoranze afroamericane, latino americane e indiane causa, in campo culturale, un rinnovato interesse per l'eredità culturale di questi gruppi;
- i movimenti rivoluzionari delle culture aborigene e mestizio nell'America latina per la conquista della libertà e della democrazia riscoprono il loro passato pre-coloniale attraverso ricerche in campo antropologico e archeologico per il desiderio di riaffermare la propria identità;
- il movimento studentesco in Europa, ha stimolato l'uso della creatività e dell'immaginazione in campo culturale, propone nuovi modi espressivi per rispondere ai problemi essenziali della società;
- la crescente identificazione, in quegli anni, degli istituti culturali tradizionali con luoghi dedicati al tempo libero di un sempre più ristretto gruppo di persone facoltose e istruite o di turisti smaniosi di visitarli;
- la riscoperta dei valori sociali e culturali delle piccole comunità. La moltiplicazione dei musei open-air in Svezia o Romania, i parchi regio-

13 La Nuova Museologia si sviluppa in Francia agli inizi del 1980 in seguito alle riflessioni critiche sui musei avanzate da alcuni studiosi negli anni Settanta dello stesso secolo. Pone l'accento sulla vocazione sociale dei musei e sul loro carattere interdisciplinare e ha come obiettivo principale l'analisi della realtà storico-sociale; il soggetto di questa analisi è l'uomo. L'oggetto è considerato come un documento storico e il museo non risulta come un fine ma come un mezzo.

14 Archeologo, storico e museologo francese, Hugues de Varine è stato uno dei protagonisti della Nuova Museologia. Dal 1965 al 1976 ha ricoperto la carica di direttore dell'ICOM e, insieme a G.H. Riviére, è stato il padre fondatore degli ecomusei.

- nali in Francia sono tutti esempi del bisogno di riaffermare le tradizioni locali come antidoto alla crescente standardizzazione della cultura;
- in Italia si assiste già dall'inizio degli anni '70 alla diffusione dei musei di arti e tradizioni popolari, nati come risposta alla paura di perdere definitivamente i valori della società agricola tradizionale.

A questi grandi eventi va aggiunto un fattore altrettanto determinante nella nascita del pensiero ecomuseale: l'insoddisfazione e il disappunto di un nutrito gruppo di museologi nei confronti della deriva turistico-commerciale di molti musei tradizionali.

Queste nuove idee trovano terreno fertile nei musei municipali, dove si riscopre la nozione di territorio. Non è un caso che i primi ecomusei nascano proprio dall'esperienza di etnologi e museologi nel campo dei musei etnografici e di cultura popolare e dall'interazione con contesti rurali e periferici.

I processi di riscoperta e rivalutazione della dimensione locale e delle componenti, sia materiali che immateriali, presenti alla radice dell'identità dei luoghi, sono uno dei principali elementi distintivi degli ecomusei.

La Nouvelle Muséologie ha proposto dei principi in buona parte recepiti dagli ecomusei originali e che potevano essere adattati anche a musei di tipologie tradizionali (interdisciplinarietà, attenzione alla comunità, interpretazione olistica, valorizzazione *in situ*, democrazia gestionale), come indicato nella tabella successiva:

CARATTERISTICA	TIPO AMBITO	PECULIARE
Interpretazione in situ	Museografia	anche per altri musei (archeologici, marittimi)
Fragmented museum	Museografia	anche per altri musei (archeologici, marittimi)
Interdisciplinarietà	Museografia	anche per altri musei (archeologici, marittimi)
Rapporto con la comunità locale	Museologia	anche per altri musei (archeologici, marittimi)
Attenzione al non pubblico	Museologia	anche per altri musei (archeologici, marittimi)
Il territorio come oggetto	Museologia	Ecomusei

I primi tre punti sono caratteristiche museografiche non peculiari degli ecomusei, ma rintracciabili in altri tipi di istituzioni sia per necessità oggettive, per esempio difficoltà a trasportare da un sito al museo i reperti più delicati (di qui la nascita dell'interpretazione in situ oppure di antenne periferiche esterne alla sede principale del museo), sia per

scelte di politica museografia più innovativa che permettesse una più ampia completezza di informazioni (di qui la nascita dell'uso dell'informatica nell'aiutare e valorizzare la fruizione dei beni). Anche l'attenzione al pubblico non pare essere tipica solo degli ecomusei, dato che negli ultimi decenni sembra essere diventata una prerogativa di molti musei che hanno scelto di adottare politiche innovative. Quello che rimane, quindi, come elemento caratterizzante forte degli ecomusei, è il legame con il territorio tanto da poterli definire i musei del territorio o del patrimonio territoriale. In tal senso gli ecomusei devono rappresentare il prodotto di una negoziazione tra le diverse componenti della comunità e non la semplice esposizione dello spazio antropizzato, così come esso si presenta all'occhio del visitatore esterno, pena la perdita di significato (Maggi, Faletti 2001).

Ma il fenomeno dell'ecomuseo è legato anche a una sempre maggiore consapevolezza delle comunità in relazione alla tutela del proprio territorio inteso come la testimonianza della loro storia, per riaffermare la propria identità a dispetto della cultura che cominciava a farsi «globale».

Su questi concetti si basano i primi ecomusei. Nati in Francia alla fine degli anni Sessanta del Novecento a seguito della costituzione dei Parchi Naturali, gli ecomusei fondano il loro operato sull'uomo e sull'ambiente.

Il concetto di ecomuseo è stato inventato da G.H. Rivière¹⁵ ed è mutuato dai musei «*en plein air*». Combina insieme un «museo dei tempi», che presenta la storia e l'identità di un territorio, e un «museo dello spazio» formato da sentieri e siti distribuiti sul territorio in questione.

Il termine ecomuseo è stato poi coniato da Hugues de Varine che nel 1971 lo definì un concetto in evoluzione continua. Da allora molte sono state le definizioni utilizzate per descrivere questo particolare genere di museo, che richiede sicuramente categorie concettuali più elastiche e in parte diverse rispetto a quelle consuete. Passando da un museo di oggetti a un museo di idee è infatti più difficile dare definizioni rigorose.

Una delle definizioni più efficaci rimane comunque quella originariamente proposta da de Varine e che fa riferimento alle differenze fra musei tradizionali ed ecomusei.

MUSEO	ECOMUSEO
collezione	patrimonio
immobile	territorio
pubblico	popolazione

¹⁵ George Henri Rivière (1897-1985) è stato un museologo francese e fondatore del Museo di Arti e Tradizioni Popolari di Parigi, ora a Marsiglia. Con il suo lavoro ha dato un contributo fondamentale alla Nuova Museologia e ai musei etnografici.

Questo schema mette in evidenza quelli che sono diventati i concetti chiave dell'ecomuseo:

- patrimonio: tutto ciò che per una comunità può essere considerato tale. La raccolta, la catalogazione e l'interpretazione del patrimonio avviene insieme agli abitanti che attraverso donazioni e prestiti contribuiscono a costruire il patrimonio materiale e immateriale dell'ecomuseo;
- territorio: è inteso come il luogo delle relazioni uomo-natura, dei saperi delle comunità locali. L'ecomuseo consente alla popolazione di riappropriarsi del proprio territorio e prendere coscienza della propria storia; popolazione: è il primo interlocutore dell'ecomuseo e deve essere coinvolta in ogni fase della progettazione ecomuseale e territoriale.

De Varine sostiene anche che il concetto di ecomuseo rifletta più idee tra loro complementari:

- il suo ambito di riferimento è il patrimonio di una comunità o di un territorio;
- ha una dimensione territoriale;
- ha origine da un lungo e lento processo che accompagna lo sviluppo territoriale;
- la partecipazione dei membri della comunità è permanente e strumentale all'ecomuseo, il che significa che sono gli attori locali a prendere le decisioni che riguardano il loro territorio;
- è uno strumento per la trasmissione della cultura locale e per l'educazione alla stessa, ma anche di apertura al mondo e alle altre culture;
- la ricerca e l'attività di conservazione sono dei mezzi per l'implementazione della mission ecomuseale e non gli obiettivi primari di un ecomuseo (de Varine 2005).

L'ecomuseo propone una visione globale e senza rotture tra l'uomo e il territorio di riferimento, e incoraggia la comunità ad interagire e partecipare alle attività promosse dall'ecomuseo stesso.

Potremmo dire che l'ecomuseo vive per la comunità e grazie alla comunità. La partecipazione della popolazione alla vita dell'ecomuseo è condizione necessaria e fondante, senza la quale un ecomuseo non può definirsi tale.

3.2 Gli ecomusei in Italia

In Italia la tutela e la valorizzazione del patrimonio territoriale e delle comunità hanno seguito uno sviluppo diverso dagli altri Paesi europei. A partire dalla fine dell'Ottocento, comunque, vi sono testimonianze di forme museali aventi un significato analogo a quello che hanno oggi gli ecomusei. Si tratta dei musei del Risorgimento e di Storia Patria che sorsero in tutta Italia per volere delle classi dirigenti, allo scopo di celebrare gli eroi nazionali, l'impegno delle comunità locali nelle battaglie per l'indipendenza ma,

soprattutto, nel tentativo di comunicare, attraverso la conservazione degli oggetti del ricordo, un'identità nazionale. All'inizio degli anni Settanta del Novecento anche nel nostro Paese si diffondono i musei di arti e tradizioni popolari, nati come risposta alla paura di perdere definitivamente i valori della società agricola tradizionale visto che in quegli anni la forte spinta all'industrializzazione e all'urbanizzazione stava determinando un progressivo abbandono delle campagne e dei lavori manuali. Nonostante questo, però, l'Italia resta ai margini del dibattito promosso dalla Nuova Museologia almeno fino agli anni Novanta del Novecento, in quanto la tutela e la valorizzazione hanno interessato quasi esclusivamente il patrimonio culturale tangibile del Paese.

Per la dottrina italiana l'ecomuseo è un museo basato su un patto con il quale una comunità si prende cura di un territorio (Maggi 2002). Nel 2007 i rappresentanti degli ecomusei italiani, riunitisi a Catania, hanno concordato una comune definizione di ecomuseo, che è la seguente:

L'ecomuseo è una pratica partecipata di valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale, elaborata e sviluppata da un soggetto organizzato, espressione di una comunità locale, nella prospettiva dello sviluppo sostenibile.¹⁶

Il concetto di sviluppo sostenibile è alla base dell'ecomuseologia, soprattutto di quella italiana, e significa, tra l'altro, aumentare il valore del territorio anziché consumarlo. L'ecomuseo può quindi essere considerato uno degli attori deputati a favorire lo sviluppo sostenibile del territorio, attraverso la valorizzazione e la messa in rete delle dinamiche culturali locali, la creazione di sinergie con il comparto turistico ed economico, l'attenzione all'ambiente e la promozione delle logiche della sostenibilità. È la Regione Piemonte¹⁷ ad aver intuito per prima la stretta relazione tra ecomusei e sostenibilità e ancora oggi considera, tra le caratteristiche distintive di un ecomuseo, la capacità di favorire lo sviluppo sostenibile.

Oggi gli ecomusei presenti sul territorio nazionale sono 173 promossi e gestiti da enti locali, associazioni o partenariati. Le regioni che hanno istituito gli ecomusei sembrano aver recepito appieno il messaggio della CEP creando delle strutture mirate alla salvaguardia del territorio. È opinione di chi scrive quella per cui gli ecomusei italiani si siano sviluppati assieme alla CEP recependone a fondo i dettami, tanto da considerarla uno dei documenti fondamentali per l'ecomuseologia.

16 Convegno «Giornate dell'ecomuseo - Verso una nuova offerta culturale per lo sviluppo sostenibile del territorio», tenutosi a Catania il 12 e 13 ottobre 2007.

17 La Regione Piemonte è stata la prima in Italia ad istituire gli ecomusei con la legge regionale 14 marzo 1995, n. 31. La legge nasce per dotare la Regione di uno strumento per la salvaguardia dell'archeologia industriale e del patrimonio tradizionale del Novecento.

Il fattore territoriale è quindi centrale alla problematica ecomuseale, e rimanda alla dimensione ambientale nel suo significato più ampio. Nell'ecomuseo si rappresenta un insieme di luoghi connessi in uno specifico ecosistema, dove convivono una pluralità di elementi di un paesaggio non più fruito nella sola valenza percettiva. Tale visione ben traspare dalle finalità degli ecomusei previste da molte leggi regionali in materia, che spesso, all'Art. 1, stabiliscono che gli ecomusei vengono istituiti allo scopo di ricostruire, testimoniare e valorizzare la memoria storica, la cultura materiale e immateriale e quella del paesaggio, le relazioni fra ambiente naturale ed ambiente antropizzato ed il modo in cui l'insediamento tradizionale ha caratterizzato la formazione e l'evoluzione del paesaggio (Da Re 2011).

Il dettato dell'articolo presuppone l'esistenza di un patrimonio. Ebbene tale patrimonio non è dato, ma va identificato mediante un lavoro di analisi con la popolazione. I cittadini di un territorio sono chiamati a scegliere gli elementi (culturali e naturali, materiali e immateriali) che ritengono rappresentativi della propria cultura, che andranno poi a formare il patrimonio locale salvaguardato dall'ecomuseo. Alla base di tutto vi è il riconoscimento del «bene paesaggio» come patrimonio della comunità e del diritto della stessa di deciderne il futuro (de Varine 2010). Il paesaggio e l'identità culturale sono strettamente connessi alla memoria collettiva che viene costantemente reinterpretata dalle azioni del vissuto quotidiano. Qualsiasi cultura interagisce con il paesaggio, non solo in quanto lo produce o modifica con le sue azioni e relazioni materiali ed immateriali, ma anche in quanto si riflette su di esso e gli attribuisce significati e valori particolari, e mutevoli (Cianfarani 2010).

Sembra corretto affermare, infatti, che ogni cambiamento della società, ogni trasformazione delle relazioni sociali e dell'economia, provoca anche un mutamento del paesaggio che si adatta ai nuovi bisogni della società. Ecco che, come detto sopra, studiare e capire il paesaggio vuol dire capire i luoghi, decodificare il territorio, anche nei molteplici valori identitari culturali.

3.3 Il paesaggio europeo e la necessità di una salvaguardia sostenibile

Nella CEP, il paesaggio è inteso come costituito da un insieme di relazioni ed esperienze che lo caratterizzano. Per questo motivo esso è ritenuto non solo una componente attiva del patrimonio culturale di una comunità, ma anche del patrimonio culturale europeo che contribuisce alla formazione di un'identità europea.

Posto che si possa parlare di un retaggio culturale comune, questo non può essere né la somma delle singole identità nazionali dei Paesi europei, né un blocco omogeneo da cui quelle identità singole si possono ritagliare. La formazione di un'identità europea dovrebbe avvenire in una prospet-

tiva aperta e dinamica che favorisca il dialogo e il confronto interculturale (Giampieretti 2011). L'idea che sembra emergere è quella di «unità nella diversità». Il paesaggio è espressione della diversità del comune patrimonio culturale e naturale europeo (Sassatelli 2006). Esso quindi è individuato come strumento fondamentale per la formazione e il consolidamento dell'identità culturale europea, proprio attraverso il riconoscimento e mantenimento delle diversità locali che ne costituiscono il patrimonio culturale. In questa ottica la CEP, riconosce un ruolo fondamentale alle comunità locali responsabili della gran parte delle trasformazioni che incidono sulla qualità del paesaggio, quindi alla sensibilizzazione delle popolazioni residenti e alla formazione ed educazione dei soggetti privati e pubblici che operano sul territorio.

Il paesaggio come lo vediamo oggi è, infatti, anche il risultato di secoli di contaminazioni, scambi e intrecci di popoli diversi. Ecco che forse si potrebbero ravvisare degli elementi comuni a tutti i paesaggi europei; fermo restando che il paesaggio rappresenta la comunità che lo abita, è pur vero che, almeno in passato, è stato oggetto di contaminazioni. Probabilmente in questo senso è possibile parlare di paesaggio europeo, nella misura in cui i continui rapporti tra i popoli del continente hanno generato degli elementi condivisi, che sono poi entrati a far parte del patrimonio culturale delle singole comunità.

L'operato dell'ecomuseo potrebbe essere utile anche da questo punto di vista in quanto monitora il cambiamento del paesaggio nel tempo, oltre ad attivarsi per la sua salvaguardia. La sfida per un ecomuseo, è quella di promuovere lo sviluppo del territorio, interpretando e facendosi portavoce delle trasformazioni della società, senza però precludere la possibilità alle generazioni future di soddisfare le proprie esigenze. Un ecomuseo virtuoso deve attivare una politica di tutela e salvaguardia ambientale, da realizzarsi sia mediante una gestione e una crescita equilibrate del territorio, sia attraverso una politica condivisa e partecipata dalle comunità interessate.

È evidente come in questo contesto diventi fondamentale il concetto di sviluppo sostenibile, inteso come «*mise en valeur*» del capitale culturale di un territorio. Ossia delle tradizioni, delle tipicità, dei «*savoir-faires*» che connotano una precisa comunità. Tale capitale è anche economico se si considera che lo sviluppo sostenibile mira a mettere in evidenza la specificità di un territorio e ad utilizzarle per creare economia. È possibile, allora, parlare di sostenibilità solo se lo sviluppo avviene tenendo conto del patrimonio locale e ne favorisce la salvaguardia e l'arricchimento. Il paesaggio e il patrimonio culturale in generale, diventano così un riferimento chiave per le politiche territoriali (Magnaghi, 2012). Ne consegue che lo sviluppo territoriale non può esserci senza la partecipazione attiva e cosciente della comunità che detiene tale patrimonio.

Da questo punto di vista gli aspetti materiali e immateriali della vita della comunità vengono considerati come risorse per lo sviluppo sostenibile,

allo stesso modo il territorio sul quale vive la comunità è visto come testimonianza dell'identità culturale, ma anche come opportunità di sviluppo. Senza la partecipazione non si possono realizzare strategie condivise di valorizzazione del territorio, ne tanto meno economie orientate alla sostenibilità che consentano un corretto utilizzo delle risorse locali nel rispetto della loro integrità.

La partecipazione va però incoraggiata e promossa attraverso i giusti canali. Compito dell'ecomuseo è anche quello di favorire il dialogo tra i vari attori sociali e proporre un linguaggio comune che permetta a tutte le persone interessate di prendere parte al processo decisionale (Reina 2014).

L'ecomuseo, come depositario di conoscenze e saperi propri di una comunità, diventa allora il luogo ideale per dialogare con i cittadini e mettere in campo politiche di educazione ambientale e progetti di sviluppo condivisi. Soprattutto, l'ecomuseo può essere decisivo nel coniugare le esigenze di promozione e sviluppo dei valori di un territorio con la necessità di salvaguardare il patrimonio culturale e ambientale. Non si tratterebbe solo di conservare una testimonianza del passato, ma piuttosto di innescare un ragionamento dal quale emerga la «consapevolezza di cosa conservare e cosa innovare», per la realizzazione di processi di sviluppo locale sostenibili, in sintonia con un equilibrata evoluzione del paesaggio (Ruggiero 2014).

3.4 La sostenibilità culturale nell'operato degli ecomusei

La nozione di sviluppo sostenibile, generalmente intesa, si delinea negli anni Settanta del Novecento quando il club di Roma pubblica un rapporto sui 'limiti dello sviluppo' (Meadows et al. 1972).¹⁸ Ma è solo nel 1987 che viene data una prima e ufficiale definizione di sviluppo sostenibile, utilizzata ancora oggi, contenuta nel Rapporto Brundtland.¹⁹

Lo sviluppo sostenibile, lungi dall'essere una definitiva condizione di armonia, è piuttosto processo di cambiamento tale per cui lo sfruttamento delle risorse, la direzione degli investimenti, l'orientamento dello

¹⁸ Commissionato dal MIT al Club di Roma, il rapporto riportava l'esito di una simulazione al computer delle interazioni fra popolazione mondiale, industrializzazione, inquinamento, produzione alimentare e consumo di risorse; nell'ipotesi che queste stessero crescendo esponenzialmente con il tempo. Dalla simulazione veniva messo in evidenza che la crescita produttiva illimitata avrebbe portato al consumo delle risorse energetiche ed ambientali. Il rapporto sosteneva, inoltre, che era possibile giungere ad un tipo di sviluppo che non avrebbe portato al totale consumo delle risorse del pianeta.

¹⁹ Rapporto affidato dall'ONU alla Commissione Mondiale su Ambiente e Sviluppo (WCED) pubblicato nel 1987 con il titolo *Our Common Future*, ma conosciuto come Rapporto Brundtland dal nome del primo ministro norvegese Gro Harlem Brundtland che ha presieduto la commissione.

sviluppo tecnologico e i cambiamenti istituzionali siano resi coerenti con i bisogni futuri oltre che con gli attuali.

Nel 1992 si tiene a Rio de Janeiro la prima conferenza ONU sull'ambiente e sullo sviluppo che affronta la problematica di come conciliare gli obiettivi della politica ambientale con quelli della politica allo sviluppo. Si ricorda brevemente che in questa occasione viene approvata anche l'Agenda 21, un piano d'azione per lo sviluppo sostenibile da realizzarsi a livello mondiale, nazionale e locale. Infine, nel 1997, l'Unione europea fissa, con il Trattato di Amsterdam, il principio della sostenibilità. Tale principio, conosciuto come «il modello dei tre pilastri della sostenibilità», afferma che la sostenibilità non riguarda solo il patrimonio naturale che lasciamo in eredità alle generazioni future, ma coinvolge anche le conquiste economiche e le istituzioni sociali. Per questo motivo si parla di tre pilastri, rispettivamente ambientale, economico e sociale, ognuno dei quali è fondamentale per lo sviluppo sostenibile.

Nel 2001, l'UNESCO ha ampliato il concetto di sviluppo sostenibile indicando che:

la diversità culturale è necessaria per l'umanità quanto la biodiversità per la natura [...] la diversità culturale è una delle radici dello sviluppo inteso non solo come crescita economica, ma anche come un mezzo per condurre una esistenza più soddisfacente sul piano intellettuale,emozionale, morale e spirituale.²⁰

Da allora, all'interno delle definizioni di sviluppo sostenibile è sempre più attivo il dibattito circa la sostenibilità culturale che riguarda le azioni che condizionano il modo in cui una comunità sociale manifesta la propria identità, salvaguardia le proprie tradizioni e sviluppa valori condivisi.

Secondo una parte della dottrina, il patrimonio culturale lega le persone a un luogo che rappresenta l'identità e i valori di una comunità. La salvaguardia di questo patrimonio è ciò di cui si occupa la sostenibilità

²⁰ *Universal Declaration on Cultural Diversity*. Adottata all'unanimità a Parigi, durante la 31° sessione della Conferenza Generale dell'UNESCO, il 2 novembre 2001. Art. 1 rubricato La diversità culturale, patrimonio comune dell'umanità: La cultura assume forme diverse nel tempo e nello spazio. La diversità si rivela attraverso gli aspetti originali e le diverse identità presenti nei gruppi e nelle società che compongono l'Umanità. Fonte di scambi, d'innovazione e di creatività, la diversità culturale è, per il genere umano, necessaria quanto la biodiversità per qualsiasi forma di vita. In tal senso, essa costituisce il patrimonio comune dell'Umanità e deve essere riconosciuta e affermata a beneficio delle generazioni presenti e future; Art. 3 rubricato La diversità culturale, fattore di sviluppo: La diversità culturale amplia le possibilità di scelta offerte a ciascuno; è una delle fonti di sviluppo, inteso non soltanto in termini di crescita economica, ma anche come possibilità di accesso ad un'esistenza intellettuale, affettiva, morale e spirituale soddisfacente.

culturale. La sostenibilità culturale può essere intesa come uno strumento che accresce il senso di appartenenza a un luogo; da qui il paesaggio può essere considerato come una componente dell'identità della comunità.

Il riconoscimento della sostenibilità culturale come quarto pilastro del modello di sviluppo sostenibile potrebbe, dunque, favorire la creazione di nuovi processi culturali e permettere la rigenerazione di modelli di comportamento condivisi. L'idea di sostenibilità culturale rimanda alla possibilità di generare e rigenerare valori, relazioni e visioni differenti, proprio per questo dovrebbe essere presa come modello di riferimento per le politiche di sviluppo territoriale (Amari 2012). Il territorio andrebbe inteso come bene comune, il cui uso collettivo richiede la creazione di diverse forme di produzione e riproduzione del bene stesso (Magnaghi 2012).

Lo sviluppo locale passa per un cambiamento culturale, sociale ed economico; è strettamente correlato al patrimonio locale, si nutre del patrimonio e ne produce di nuovo. Allo stesso modo il patrimonio (naturale e culturale) è una risorsa locale che trova la sua ragione d'essere nell'integrazione con le dinamiche dello sviluppo territoriale.

In questo scenario politico e culturale, nel quale il territorio è inteso come sistema di valori e di relazioni, le realtà locali si fanno interpreti attive delle problematiche relative alla gestione delle risorse, chiedendo una partecipazione diretta alle politiche territoriali (Perco 2010).

Concetto, questo, ampiamente condiviso e promosso dalla CEP che, nel Preambolo, definisce il paesaggio come

fattore di equilibrio tra patrimonio naturale e culturale, riflesso dell'identità e della diversità europea e una risorsa economica creatrice di posti di lavoro e legata allo sviluppo di un turismo sostenibile.

Si potrebbe partire da tale assunto per trovare un ruolo per gli ecomusei all'interno della CEP. L'approccio territorialista proposto dalla progettazione ecomuseale pone al centro delle funzioni museali la ricomposizione delle conoscenze territoriali fondata sull'interconnessione dei saperi e sulla messa in valore del patrimonio territoriale da parte dei soggetti che lo reinterpretano come risorsa collettiva. Il principale elemento di differenziazione rispetto ad altri musei, è costituito da un'organizzazione centrata sul territorio visto come tessuto di relazioni vissute, passate e presenti. Siccome il primo interlocutore di un ecomuseo è la sua comunità, è necessario creare momenti di dialogo con la popolazione, cercando di coinvolgerla attivamente nella gestione e nell'organizzazione delle attività promosse dall'ecomuseo stesso.

Un buon esempio di ecomuseo che lavora per e con la comunità è, a opinione di chi scrive, l'ecomuseo Colombano Romean di Salbertrand, istituito nel 1996 dalla Regione Piemonte con legge regionale n. 31/1995.

L'ecomuseo fa parte del Parco Naturale del Gran Bosco, che ne è anche l'ente gestore. L'esperienza dell'ecomuseo è strettamente legata alla storia del Parco Naturale. I primi anni di vita del Parco non sono stati facili, la comunità non capiva l'utilità di tale struttura e faceva ostruzionismo. Intorno alla seconda metà degli anni Novanta del secolo scorso, l'allora direttore del Parco decise di provare ad utilizzare lo strumento dell'ecomuseo per superare il dissenso della popolazione. L'ecomuseo diventa così un intermediario tra il parco e la comunità, in grado di interpretare le esigenze dell'uno e dell'altro e di far dialogare i due soggetti.

Uno strumento che si è rivelato essere molto utile per la sensibilizzazione della popolazione è quello delle 'mappe di comunità',²¹ usato ormai dalla maggior parte degli ecomusei italiani. Le 'Parish Maps' sono strumenti importanti per far emergere le vocazioni dei luoghi e delle comunità che in essi agiscono. La costruzione di una mappa di comunità consente alle persone che abitano un luogo di riscoprire i punti salienti della loro storia e di riappropriarsi del loro paesaggio. La mappa rappresenta un percorso personale e collettivo che comporta coinvolgimento, ricerca e impegno di tutte le persone che concorrono alla sua realizzazione (cittadini, collettività locali, esperti). Uno strumento creativo che è in grado di rinsaldare e ricostruire in termini attuali il legame fondamentale tra le persone e i luoghi (Testa, Murtas).

Anche l'ecomuseo Colombano Romean ha realizzato una sua mappa di comunità. Con l'aiuto di due docenti della facoltà di antropologia dell'Università di Torino, ha condotto la popolazione attraverso un processo di riappropriazione del territorio, sfociato appunto nella mappa di comunità di Salbertrand, che testimonia la percezione che la comunità ha del proprio territorio. L'ecomuseo si è impegnato anche nel recupero della storia e delle tradizioni locali, attraverso una lunga e proficua attività di ricerca e il recupero di edifici storici che testimoniano la storia, anche economica, della zona. Il lavoro svolto negli anni dal Parco naturale e dall'ecomuseo ha portato al recupero di produzioni locali che oggi si sta cercando di riattivare.²² Allo stesso modo, il restauro degli edifici storici ha contribuito alla nascita di un flusso turistico in continuo sviluppo, rendendo il territorio di Salbertrand una meta interessante per gli amanti della natura e dell'escursionismo.

21 La mappa di comunità è uno strumento con cui gli abitanti di un determinato luogo hanno la possibilità di rappresentare il patrimonio, il paesaggio, i saperi in cui si riconoscono e che desiderano trasmettere alle nuove generazioni

22 Per esempio la ripresa della coltivazione delle patate di montagna. Si tratta di un progetto di valorizzazione e recupero delle varietà autoctone coltivate anticamente nella Valle di Susa. Tale progetto rientra nell'ambito del programma Alcotra F5 di cooperazione transfrontaliera. Il Parco è riuscito a fornire ai produttori locali semente autoctona come la violette, la ratte, la piallina.

Questo tipo di attività favorisce la valorizzazione dei saperi e delle pratiche tradizionali all'interno del processo di selezione del patrimonio da salvaguardare e contribuisce alla definizione di nuovi modelli di sviluppo locale sostenibile e favorisce una concezione "socialmente sostenibile" dello stesso (Tucci 2013).

Alcuni analisti culturali, facendo perno sul concetto di sostenibilità culturale, sostengono che la nozione di sviluppo sostenibile è strettamente correlata a quella di sviluppo culturale. Si possono infatti identificare tre aspetti del termine cultura: i valori e le aspirazioni che contribuiscono a creare il quadro di riferimento di una società; le pratiche e i media culturali attraverso cui la cultura si attualizza, diventa realtà; le manifestazioni visibili e gli artefatti delle pratiche culturali (Amari 2012).

L'obiettivo principale dell'ecomuseo è allora quello di valorizzare le diversità delle nostre società, rurali e metropolitane, mettendone in evidenza le caratteristiche, le ricchezze, le trasformazioni.

Altro elemento fondamentale è la titolarità dell'iniziativa ecomuseale, che deve rimanere nelle mani delle comunità locali che decidono di essere rappresentate da queste realizzazioni.

L'ecomuseo è una realtà che opera delle scelte, propone delle soluzioni, che rispecchiano il volere della comunità e lo fa attraverso gli individui che partecipano attivamente alla vita dell'ecomuseo. L'ecomuseo non è tanto un'istituzione deputata al buon funzionamento di un territorio, quanto una mentalità, un modo di fronteggiare i problemi locali utilizzando la cultura. L'ecomuseo non è un luogo fisico in cui conservare il patrimonio culturale, l'ecomuseo è il patrimonio.

Questa affermazione, che potrebbe risultare un po' forzata, sta a significare che alla base della creazione di un ecomuseo vi è la necessità di salvaguardare un patrimonio locale. Ovviamente l'ecomuseo deve avere una sede espositiva, dove poter esporre la componente materiale di tale patrimonio, e dove poter accogliere i visitatori. Ma non è la sede che definisce l'ecomuseo. Questo tipo di realtà dovrebbe essere intesa più come un laboratorio dove si interroga il patrimonio, lo si fa vivere, per fornire alla popolazione una chiave di lettura della sua storia e della sua evoluzione. Per questo motivo il patrimonio salvaguardato da un ecomuseo non è finito o limitato a un certo periodo storico; ma bensì è in continua creazione ed evoluzione, perché è la comunità stessa che lo crea vivendo sul territorio.

In generale da un punto di vista museologico ci si aspetta che un ecomuseo contribuisca alla formazione del sentimento di identità della popolazione, promuova dinamiche sociali positive e favorisca il miglioramento della qualità della vita dei residenti. Da un punto di vista economico l'ecomuseo può risultare un valido strumento per la crescita e il miglioramento della competitività del territorio. Più in generale, l'ecomuseo dovrebbe incoraggiare un cambiamento politico-culturale verso la crescita della coscienza

di luogo e di cittadinanza attiva, che porti a una gestione comunitaria del territorio (Magnaghi 2012).

Sulla scorta di queste considerazioni si può intendere l'ecomuseo come rafforzamento dell'identità locale, in quanto mira a rendere più coesa e consapevole la comunità, favorendo saperi e impegno per la cura del luogo e aumentando la capacità competitiva del territorio come potenziale produttore di ricchezza.

Nel prossimo paragrafo si fornirà un esempio concreto di iniziative eco-museali che possono essere messe in pratica per la salvaguardia del paesaggio. Il caso proposto è quello dell'Ecomuseo del Biellese la cui esperienza si ritiene essere interessante ai fini del presente articolo.

3.5 Il caso dell'Ecomuseo del Biellese

3.5.1 Il territorio biellese

Il territorio biellese è uno dei luoghi in cui la tradizione del tessile laniero si è più a lungo stratificata, grazie ad una serie di fattori determinanti e presenti ancora oggi sul territorio. Si tratta di risorse, materiali e immateriali, che costituiscono un prezioso patrimonio, articolato e diffuso sul territorio e, soprattutto, percepito dalla comunità locale come elemento vitale dell'identità del biellese.

Il biellese è un territorio di circa 930 Km e 83 comuni, posto nella zona nord-orientale del Piemonte. Grande importanza per lo sviluppo di insediamenti hanno rivestito le diverse valli e le notevoli risorse idriche. La zona rientra infatti nel bacino del fiume Sesia e alcuni dei suoi affluenti, come il Cervo e l'Elvo, hanno talmente caratterizzato la zona da diventare elementi propulsivi dell'avvio dell'industria.

Le prime attività produttive furono la pastorizia e l'allevamento di bestiame, in particolare ovino. Ma fu lo sviluppo in parallelo della lavorazione di canapa e lana, come prodotti di autoconsumo, che fece nascere una tradizione del tessile per lungo tempo tramandata all'interno delle famiglie. Ciò portò nel Medioevo alla nascita dei primi opifici, favoriti da una serie di fattori naturali fondamentali alla produzione laniera: l'abbondanza d'acqua, che ha caratteristiche adatte al lavaggio e alla tintura della lana, e una grande disponibilità di legname, usato sia come combustibile che come materia prima in alcune lavorazioni dei tessuti. L'attività manifatturiera diventò industria nel 1816 quando Pietro Sella introdusse le prime

macchine per le lavorazioni laniere dando così inizio a quello che diverrà nell'arco di pochi decenni il 'sistema di fabbrica'.²³

L'industria del tessile-laniero ha continuato a crescere durante tutto il Novecento, conoscendo periodi di grande prosperità e riuscendo a superare indenne crisi e cambiamenti di mercato. Tuttavia negli ultimi quindici anni il settore è entrato in crisi e ha subito una pesante contrazione per quanto concerne il numero delle imprese e la produzione.

L'area della provincia di Biella è interessante anche per la varietà degli ambienti naturali che la rendono rimarchevole dal punto di vista paesaggistico.²⁴ Delimitata a ovest dalla collina morenica della Serra, la montagna biellese è caratterizzata da una serie di valli molto diverse fra loro: dall'ampia e soleggiata Valle Elvo, ricca di pascoli, alle più austere Valle Oropa e Valle Cervo, fino alle valli orientali, culla dell'industria tessile. Sono questi ambienti naturali diversi che nel corso dei secoli hanno visto il susseguirsi di attività agricole ed artigianali legate alle differenti risorse naturali disponibili che hanno creato le condizioni adatte all'insediamento e allo sviluppo del distretto industriale tessile che ancora oggi contraddistingue l'economia locale.

3.5.2 Origine e 'mission' dell'Ecomuseo

Nel 1999 la Provincia di Biella si è fatta promotrice di un progetto culturale di valorizzazione del territorio sulla scorta di quanto stabilito dalla legge regionale 31/1995,²⁵ culminato nel 2000 con il riconoscimento ufficiale dell'Ecomuseo del Biellese da parte della Regione Piemonte.

L'Ecomuseo del Biellese nasce per dar voce all'eterogeneità di memorie e di saperi collettivi propri delle piccole comunità locali, per raccontare come nel tempo, ai luoghi con caratteristiche esclusivamente rurali si siano succeduti luoghi con caratteristiche sempre più industriali.

L'Ecomuseo era necessario anche per dare un coordinamento ai diversi progetti di valorizzazione del territorio che da anni venivano portati avanti dalla popolazione.

L'Ecomuseo del Biellese coordina 15 cellule distribuite su tutto il territorio che ben rispecchiano la complessità dell'ambiente di riferimento, la sua storia e le sue trasformazioni. L'obiettivo principale è quello di restituire

²³ Con il termine sistema di fabbrica si identifica una forma di organizzazione del lavoro caratterizzata dalla concentrazione fisica della manodopera nella manifattura, cioè in grandi unità di produzione, e che utilizza mezzi meccanici mossi da energia inanimata (acqua, carbone, elettricità). <http://www.atl.biella.it/archeologia-industriale>.

²⁴ Parco regionale «Le Baragge» di Candelo, il Lago di Viverone, le riserve naturali «La Burcina» a Pollone e «La Bessa» nella Valle Elvo, l'oasi Zegna a Trivero.

²⁵ Legge regionale 14 marzo 1995, n. 31 «Istituzione di Ecomusei del Piemonte».

alla popolazione, in primo luogo, ma anche ai visitatori, la conoscenza del biellese pre-industriale e le condizioni che hanno poi favorito lo sviluppo delle industrie.

Le quindici cellule di cui si compone l'ecomuseo sono:

- Ecomuseo della Vitivinicoltura: situato a Candelo, connette e rivitalizza elementi della cultura vitivinicola che nel corso del tempo hanno perduto significato.
- Ecomuseo del Cossatese e delle Baragge: situato presso il comune di Cossato, si occupa dei temi della selvicoltura e della lavorazione del legno.
- Casa Museo dell'Alta Valle Cervo: ubicata a Rosazza, in una tradizionale abitazione settecentesca, per la sua impostazione potrebbe essere considerato un museo di impianto tradizionale.
- Ecomuseo della terracotta: si trova a Ronco Biellese che in passato fu uno dei centri più importanti per la produzione di stoviglie popolari. Fu istituito per la valorizzazione del territorio e la salvaguardia delle sue tipicità.
- Fabbrica della Ruota: l'ex lanificio Zignone fu edificato attorno al 1878 a Pray. Rappresenta uno dei più noti esempi di archeologia industriale in Italia, avendo conservato l'impianto multipiano ottocentesco di tipo manchesteriano e il sistema teledinamico di trasmissione dell'energia.
- Museo Laboratorio del Mortigliengo: situato in frazione Mino di Mezzana, è ospitato in una vecchia casa recuperata con le tecniche costruttive originarie; ha lo scopo di documentare alcune attività presenti nel Biellese orientale prima dell'industrializzazione.
- Ex Mulino Susta: è una delle poche testimonianze idrauliche presenti nel Mortigliengo. La struttura si presenta come un insieme articolato di edifici in passato funzionalmente connessi tra loro, costruiti in periodi diversi e adeguati al mutare delle esigenze produttive.
- Ecomuseo della Civiltà Montanara: situato nella borgata di Bagneri testimonia il lavoro di generazioni di alpigiani che lentamente trasformarono l'ambiente originario.
- Ecomuseo della Tradizione Costruttiva: è situato presso la Trappa di Sordevolo, un edificio con finalità produttive costruito nel Settecento dai lanieri Ambrosetti.
- Museo dell'oro e della Bessa: è ubicato nella frazione Vermogno di Zubiena, raccoglie e documenta le tecniche manuali impiegate nei secoli per la ricerca aurifera.
- Ecomuseo della lavorazione del ferro: la Fucina Morino di Mongrando è un esempio delle piccole unità produttive che sfruttavano la forza motrice delle acque.
- Centro di documentazione sulla lavorazione del ferro: a Netro, dove tale attività ha avuto il maggiore sviluppo industriale, vengono raccolte le serie di attrezzi prodotti dalle Officine Rubino.

- Città dell'arte - Fondazione Pistoletto: ha sede a Biella nell'ex Lanificio Trombetta. La Fondazione si occupa della promozione dell'arte attraverso l'organizzazione di mostre, incontri didattici e seminari all'interno dei suoi spazi.
- Oasi Zegna: pensata e finanziata dal Gruppo Ermenegildo Zegna, è un progetto di tutela e valorizzazione del territorio montano ed, in particolare, dell'apicoltura e della lavorazione del latte, «industrie naturali» tipiche della montagna.
- Museo Laboratorio dell'oro e della pietra: il progetto del Museo nasce da una ricerca interdisciplinare dell'Università di Torino per la valorizzazione della zona della Bassa Serra e della zona archeologica dell'antica Victimula,²⁶ presso San Secondo.

L'Ecomuseo del Biellese si pone l'obiettivo di ricomporre e rendere percepibile il processo che ha condotto alla trasformazione di un territorio ad economia rurale e artigianale nel distretto industriale tessile conosciuto in tutto il mondo.

Giacimenti di esperienze storiche, le cellule sono laboratori di conservazione e valorizzazione di documenti, reperti, pratiche, tecniche e modelli socio-culturali.

3.5.3 Le iniziative di salvaguardia del paesaggio biellese

Si ritiene il caso del biellese un interessante esempio di come il paesaggio possa essere testimonianza dello sviluppo di una comunità e di una cultura. La particolare conformazione morfologica della zona, ha determinato il nascere di attività produttive specifiche che nei secoli hanno reso possibile la crescita di una comunità. Allo stesso modo, l'uomo ha modificato il territorio, plasmandolo in base alle sue esigenze lavorative e abitative.

I progetti e le iniziative ecomuseali sono sempre volte a sottolineare il collegamento esistente tra le industrie naturali del territorio biellese, le tecniche ad esse collegate e le unità abitative in modo da far emergere il rapporto fra il patrimonio ed il territorio stesso. I suoi principali interlocutori sono gli abitanti con i quali l'Ecomuseo conduce un percorso di riappropriazione dell'identità storica e culturale, volto ad identificare nuovi processi di sviluppo per il territorio.

Questo tipo di percorso risulta oggi più che mai necessario. Nel contesto attuale di forte crisi del settore tessile-laniero, che ha portato a una diminuzione del lavoro e alla chiusura di molte industrie, il paesaggio biellese sta cambiando ancora una volta, sotto l'impulso della ricerca

²⁶ La Victimula è un insediamento, sicuramente di epoca romana e forse, addirittura, pre-romana, che si trovava a sud-ovest del biellese, probabilmente alle pendici della Serra Morenica di Ivrea. Oggi la zona corrisponde al comune di Salussola.

di diverse attività produttive, legate soprattutto al settore terziario. Ma proprio in questo contesto risulta utile l'attività dell'Ecomuseo, che ha intrapreso un percorso all'indietro, alla riscoperta dei lavori tradizionali. L'obiettivo è quello di far capire alla popolazione che alcune delle antiche attività possono produrre ancora economia per il territorio e permettere la contemporanea tutela del paesaggio. Sono da esempio in questo senso i progetti condotti da alcune cellule che si basano sulle specificità dei territori di riferimento. È il caso di «Let Eat Bi», un progetto realizzato da Città dell'arte Fondazione Pistoletto in collaborazione con la cellula dell'ecomuseo Valle Elvo e Serra.

Attraverso la partnership con associazioni, cooperative, imprese sociali e comunità territoriali, «Let Eat Bi» aggrega, promuove e contribuisce a organizzare le risorse e le attività operanti sul territorio biellese il cui denominatore comune è la cura della terra, del paesaggio sociale e naturale, attraverso la vendita di prodotti locali.

Un altro esempio è il progetto «Cubi in Movimento», lavoro sulle Bielline²⁷ in terracotta che la cellula dell'ecomuseo biellese di Ronco ha realizzato con la Fondazione Pistoletto. Giovani creativi di tutto il mondo hanno lavorato su una produzione tipica del territorio, le Bielline appunto, esplorando nuove forme e dimostrando come tale approccio consenta un'ulteriore esplorazione e salvaguardia della tradizione. L'iniziativa, ormai conclusasi, aveva lo scopo di sviluppare e promuovere relazioni tra tessuto economico locale, creatività artistica e valorizzazione del lavoro artigianale.

Un'altra iniziativa molto interessante, è quella portata avanti dall'ecomuseo Valle Elvo e Serra riguardante il recupero della Trappa di Sordevolo. Si tratta di un'antica fabbrica risalente alla metà del Settecento situata a 1000 metri di altezza, in alta valle Elvo. Il recupero della Trappa, iniziato nel 1998, ha coinvolto moltissime persone della zona, che hanno offerto il loro aiuto in virtù dell'interesse che nutrivano per tale edificio storico. Oggi la Trappa è diventata una cellula dell'Ecomuseo del Biellese ed è stata riconvertita in un punto di sosta e ristoro per gli escursionisti che percorrono la strada dei santuari biellesi.

Vi è poi una realtà leggermente diversa dall'esperienze fin qui descritte, ed è quella dell'Oasi Zegna, un parco naturale istituito nel 1993 dall'imprenditore Ermenegildo Zegna nella zona tra Trivero e la Valle Cervo, nelle Alpi Biellesi. Si tratta di un progetto di tutela e valorizzazione dell'ambiente montano e delle attività tradizionali, che si realizza, per esempio, grazie all'ecomuseo dell'apicoltura. Ma anche una proposta per un turismo

²⁷ Le bielline sono stoviglie in terracotta tipiche dell'artigianato ronchese. La loro produzione nei secoli ha reso Ronco Biellese uno dei centri più importanti del Piemonte nell'ambito delle stoviglie popolari. La cellula dell'Ecomuseo della terracotta, a Ronco Biellese, ripercorre l'intero ciclo produttivo delle bielline.

sostenibile, promossa da un consorzio turistico che riunisce diversi attori del territorio.

L'importanza del paesaggio per la comunità del biellese e la stretta correlazione esistente tra i due è visibile anche nell'operato dell'Amministrazione Provinciale di Biella che in passato ha dimostrato un forte interesse verso la tutela e la valorizzazione del territorio. Molte sono le iniziative avviate per promuovere il rapporto tra la cultura e l'ambiente, con la collaborazione di altre istituzioni ed associazioni biellesi e in cui l'Ecomuseo è sempre stato un grande protagonista. Ne sono un esempio l'adesione, nel 2007, alla RECEP, la Rete Europea degli Enti Locali e Regionali per l'attuazione della Convenzione europea del paesaggio, insieme al Comune di Biella e alla Regione Piemonte, e il piano territoriale provinciale.²⁸ Non va neanche dimenticata la costituzione, nel 1994, dell'Osservatorio del Biellese - Beni culturali e Paesaggio di cui la cellula dell'ecomuseo Valle Elvo e Serra è uno dei fondatori. L'osservatorio è membro della rete *Civilscape*²⁹ con la quale organizza, già da due anni, il Forum Alpino del Paesaggio.³⁰ Quest'ultimo ha l'obiettivo di far dialogare le zone transfrontaliere sul tema della salvaguardia del paesaggio e favorire lo scambio di buone pratiche. Il biellese tutto riveste un ruolo attivo nell'applicazione della CEP sul proprio territorio. Ciò che accomuna le iniziative ecomuseali e le passate azioni della Provincia è la volontà di lavorare assieme ai cittadini sui propri paesaggi, per arrivare al riconoscimento dei valori ad essi attribuiti, alla definizione di obiettivi di qualità paesaggistica e, infine, all'individuazione delle misure finalizzate alla loro salvaguardia, gestione e pianificazione.

4 Conclusioni

Uno dei punti di forza della CEP è il fatto di affermare che la valorizzazione del paesaggio non riguarda solo gli esperti in materia e che è necessario promuovere il dialogo e lo scambio continui tra tutti gli attori della socie-

²⁸ Rapporto ambientale (Art. 9 d.lgs. 152/2006) in Piano Territoriale Provinciale - Variante n. 1 redatto dall'Assessorato alla pianificazione territoriale della Provincia di Biella nel 2008.

²⁹ *Civilscape* è un'associazione internazionale nata a Firenze nel 2008 alla quale aderiscono le organizzazioni non governative dedite alla salvaguardia, alla gestione e alla pianificazione del paesaggio secondo i precetti della Convenzione europea del paesaggio. Oltre a promuovere la suddetta Convenzione, l'associazione contribuisce al dialogo e allo scambio di buone pratiche tra i membri e tra questi e le istituzioni e gli organismi politici, con l'obiettivo di favorire il bene comune dentro e fuori l'Europa.

³⁰ Svoltosi a Biella presso il Palazzo La Marmora, sede dell'Osservatorio del Biellese, il 14 e 15 novembre 2014.

tà. Uno degli scopi sottesi alla CEP è, dunque, far sì che le popolazioni svolgano un ruolo attivo nella gestione e pianificazione del paesaggio; il territorio assume importanza per la storia che racconta e per i valori che si decide di trasmettere alle generazioni future.

Ognuno di noi sviluppa una propria percezione del paesaggio in cui vive o lavora e sono queste percezioni a determinare il valore culturale e sociale del paesaggio, così come la sua importanza economica. Assumere che il paesaggio è portatore di tali valori significa affermare che esso è un «fattore di identità collettiva» e al contempo fonte di ricchezza. In definitiva è possibile intendere il paesaggio come costituito dall'integrazione di diversi valori che «concorrono al suo processo di comprensione, di salvaguardia e di tutela» (Avanzini, Salvador 2012).

La CEP costituisce uno strumento democratico per il fatto che definisce il paesaggio patrimonio comune e risorsa condivisa. Questo, però, implica che ciascun cittadino ha il diritto e il dovere di partecipare alla sua salvaguardia e alla formazione del senso comune di paesaggio. Siamo allora in una logica di approccio «bottom up» che richiede una concezione multidimensionale, integrata e intersettoriale delle politiche e il ricorso alla negoziazione formale tra gli attori e gli interessati. La CEP ci dice che è necessario agire su di esso a tutti i livelli, da quello europeo a quello locale, dal livello degli esperti al livello dei singoli cittadini, da quello dei governi centrali a quello delle collettività territoriali.

Come già esplicitato nel corso del presente intervento, la CEP opera una duplice svolta: nel significato complessivo da attribuire al paesaggio, inteso come l'intero territorio e non solo ristrette aree di eccellenza; nello stabilire l'importanza del governo del territorio ai fini di una migliore qualità di vita.

Giova, per concludere, rinominare di seguito i principi chiave della CEP che si è cercato di sviluppare nei paragrafi precedenti:

- il paesaggio contribuisce alla formazione della cultura delle comunità ed è una componente chiave del patrimonio culturale e naturale europeo;
- il paesaggio contribuisce al consolidamento di un'identità europea;
- la salvaguardia del paesaggio è un diritto e un dovere di tutti;
- è necessario perseguire lo sviluppo sostenibile basato su una relazione equilibrata tra i bisogni della società, l'economia e l'ambiente.

L'ecomuseo è una declinazione precisa dell'esigenza di mettere in atto comportamenti consapevoli di utilizzo del territorio. Non è un caso che il prefisso *eco* faccia riferimento al greco *oikos*, a segnalare la complessità delle relazioni dell'ambiente di vita di una comunità, i numerosi intrecci e relative relazioni tra uomo e ambiente (Giuliano 2003).

Attraverso il progetto degli Ecomusei, la sostenibilità è entrata a pieno diritto nelle politiche di gestione del territorio favorendone il risvolto pratico e applicativo. La necessità di unire rafforzamento della vocazione

di un territorio con miglioramento delle sue condizioni ambientali e realizzazione di obiettivi sociali, quali l'inclusione e la diffusione del benessere, ha visto nascere un nuovo concetto di sviluppo e valorizzazione del territorio. È assodato ormai che il paesaggio rimanda agli aspetti culturali di cui il territorio è permeato e che ne determinano l'originalità. Tali elementi sono promotori di rinnovamento, al punto tale che le politiche di sviluppo ne devono tener conto nei piani di crescita economica e sociale (Mautone, Ronza 2009). I progetti ecomuseali, ad esempio, legano lo sviluppo economico alla crescita culturale di un territorio, alla scelta di uno stile di vita maggiormente coerente con l'ambiente e con i vissuti locali. È dunque desiderabile che la progettazione sia affidata al locale al fine di comunicare il territorio in modo coerente e univoco.

L'Ecomuseo può rappresentare quindi lo strumento attraverso il quale ricostruire la memoria, in un percorso che affonda nel passato, ma guarda al futuro (Giuliano 2003). È la strada che ha intrapreso l'Ecomuseo del Biellese per la salvaguardia del suo territorio nel tentativo di riconnettere gli abitanti ai proprio luoghi. L'Ecomuseo può essere visto come un incubatore di nuove proposte per la valorizzazione del territorio biellese. La complessa struttura a cellule rispecchia l'eterogeneità del territorio, così anche le iniziative di salvaguardia sono estremamente diversificate. Sicuramente l'esperienza dell'ecomuseo Valle Elvo e Serra è quella che più si ispira ai principi della CEP. La partecipazione a *Civilscape* e i progetti transfrontalieri testimoniano della convinzione che lo scambio di buone pratiche e il dialogo con altre esperienze sia arricchente e possa portare a politiche di gestione del territorio più efficaci e puntuali. Altre cellule prediligono una dimensione esclusivamente locale, altre ancora hanno fatto del turismo sostenibile la chiave per incoraggiare una fruizione consapevole del territorio (Oasi Zegna). L'impegno dell'Ecomuseo del Biellese per la salvaguardia del paesaggio è visibile nelle iniziative delle singole cellule, purtroppo non sempre collegate tra loro. Ma a un'analisi più approfondita si noterà che tutte le esperienze hanno in comune la salvaguardia del territorio in un'ottica di utilizzo sostenibile dello stesso, considerato la miglior forma di salvaguardia per un paesaggio che si è plasmato sull'attività dell'uomo e dalla quale dipende. L'operato dell'Ecomuseo ha inoltre il pregio di aver contribuito a riattivare, nella popolazione, l'interesse per il proprio territorio e il nascere di una coscienza collettiva.

Più in generale, è proprio questo che distingue gli ecomusei dai musei, il fatto di essere una sorta di memoria collettiva delle comunità. Espressione di cultura materiale, saperi, relazioni, interazioni tra uomini e territorio. E in questa azione di recupero proporre ricadute economiche grazie al turismo di piccola scala basandosi su mestieri di cui si va perdendo memoria e sapienza.

Un ulteriore aspetto che lega gli ecomusei alla CEP riguarda il concetto di tutela espresso. Secondo il rapporto esplicativo, l'obiettivo della

Convenzione è quello di proteggere i paesaggi accompagnandoli nei loro cambiamenti futuri. L'invito è di riconoscere la diversità e la qualità dei paesaggi ereditati e di arricchirli. Lo stesso vale per l'ecomuseo; infatti se vuole restare fedele alla sua *mission* originale, deve vivere il contesto attuale, captare le trasformazioni della società, o meglio essere il primo a promuoverle, attraverso la rielaborazione del passato.

L'ecomuseo può essere risolutivo per la costruzione del futuro di una comunità nel suo territorio solo se rimane affidato agli abitanti e ne amplifica la voce. La presenza degli esperti è necessaria per costruire un progetto scientifico-culturale e coordinare il lavoro, ma il solo contributo degli esperti non può garantire la riuscita del progetto ecomuseale.

In conclusione sembra opportuno ritornare sul concetto di paesaggio come parte preziosa del nostro patrimonio, che concorre a definire l'identità di un luogo e di una comunità. Tale assunto dovrebbe essere alla base di ogni politica di tutela perché ne garantisce la diversità, la riconoscibilità, la segnalazione nel sistema di riferimenti spaziali dei suoi abitanti. Ma il paesaggio è anche una componente chiave del patrimonio naturale e culturale dell'Europa, incide sulla qualità della vita degli esseri umani e partecipa al consolidamento dell'identità europea.

Siccome in Europa le identità culturali sono molteplici e multiformi come le comunità che le esprimono, i territori vanno ridefiniti e reinterpretati anche in relazione alle vicende culturali di quella specifica area di riferimento attraverso le forme che in quel luogo si sono condensate attraverso i secoli (Cianfarani 2010).

Bibliografia

- Amari, Monica (2012). *Manifesto per la sostenibilità culturale. E se un giorno, un ministro dell'economia venisse incriminato per violazione dei diritti culturali?*. Milano: Franco Angeli.
- Avanzini, Marco; Salvador, Isabella (2012). «Il Paesaggio tra risorse ambientali, biodiversità e servizi ecosistemici». *Sentieri Urbani* IV (9). *Rivista dell'Istituto Nazionale di Urbanistica. Sezione Trentino*. Trento: Bi Quattro Editrice, pp. 38-41.
- Bifulco, Raffaele; Celotto, Alfonso; Olivetti, Marco (2006). *Commentario alla Costituzione*. Torino: Utet giuridica.
- Cianfarani, Isabella (2010). «Riflessioni su identità culturale e paesaggio». *Politica del Paesaggio e Politiche di sviluppo: una sfida culturale a tutti i livelli nelle strategie territoriali* (Roma, 1 ottobre 2010). Disponibile all'indirizzo <http://www.convenzioneeuropeapaesaggio.beniculturali.it> (2015-08-31).
- Crisafulli, Vezio; Paladin, Livio (a cura di) (2008). *Commentario breve alla Costituzione*. Padova: Cedam.

- Council of Europe, Directorate of Culture and Cultural and Natural Heritage, Cultural Heritage, Landscape and Spatial Planning Division (2008). *The rural vernacular habitat, a heritage in our landscape*. Series: *Futuropa. For a new vision of landscape and territory*.1. Strasbourg: Council of Europe, Directorate of Culture and Cultural and Natural Heritage, Cultural Heritage, Landscape and Spatial Planning Division.
- Council of Europe, Directorate of Culture and Cultural and Natural Heritage, Cultural Heritage, Landscape and Spatial Planning Division (2010). *Paysage et coopération transfrontalière*. Series *Futuropa. Pour une nouvelle vision du paysage et du territoire*, 2. Strasbourg: Council of Europe, Directorate of Culture and Cultural and Natural Heritage, Cultural Heritage, Landscape and Spatial Planning Division.
- Da Re, Claudia (2011). «Salvare la memoria del fare: gli ecomusei tra Stato e Regioni». *AM: Antropologia Museale*, 10 (30). Imola: La mandragora, pp. 61-67.
- de Varine-Bohan, Hugues (2005). *Les racines du future: Le patrimoine au service du développement local*. Parigi: ASDIC Editions.
- de Varine-Bohan, Hugues (2010). «Le musée, agent et acteur de la soutenabilité du développement des territoires», intervento al seminario *Musées et développement durable*, Université de Bourgogne (IUP Denis Diderot), tenutosi a Digione il 4 e 5 marzo 2010. Disponibile all'indirizzo http://www.hugues-devarine.eu/img/cms/Articles/2010/Ecomusée et Agenda_21_1.pdf. (2015-08-31).
- de Varine-Bohan, Hugues (2010). «Gérer ensemble notre patrimoine sur notre territoire», intervento tenuto al workshop di Mondì Locali *Patrimonio e partecipazione*, organizzato dall'Ecomuseo delle Acque del Gemonese, tenutosi a Buja il 1 ottobre 2010. Disponibile all'indirizzo [http://www.hugues-devarine.eu/img/cms/Articles/2010gerer_ensemble_notre_patrimoine F.pdf](http://www.hugues-devarine.eu/img/cms/Articles/2010gerer_ensemble_notre_patrimoine_F.pdf) (2015-08-31).
- Giampieretti, Marco (2011), «La salvaguardia del patrimonio culturale italiano tra identità e diversità» in Zagato Lauso, Vecco Marilena (a cura di), *Le culture dell'Europa, l'Europa della cultura*, Milano: Franco Angeli, pp.135-162.
- Giangrande, Alessandro (1998). «Comunità locali: scelta sociale e criteri di razionalità ecologica». In: Magnaghi, Alberto, *Il territorio degli abitanti: società locali e sostenibilità*. Milano: Dunod, pp. 107-118.
- Giuliano, Valter (2003). «Il museo da fine a mezzo». *Ecomusei. Uomo, memoria, territorio*. Supplemento n. 1 di *Piemonte Parchi*, n. 8, pp. 3-6. Disponibile all'indirizzo <http://www.regione.piemonte.it/parchi/ppweb> (2015-08-31).
- Maggi, Maurizio; Falletti, Vittorio (2001). *Gli ecomusei: cosa sono, cosa potrebbero diventare*. Indagine statistica del giugno 2000 a cura dell'Ires Piemonte, Torino: Allemandi & C.
- Maggi, Maurizio (2002). *Ecomusei. Guida europea*, Torino: Allemandi & C.

- Magnaghi, Alberto (a cura di) (2012). *Il territorio bene comune*. Firenze: University Press.
- Mautone, Maria; Ronza, Maria (a cura di) (2009). *Patrimonio culturale e paesaggio. Un approccio di filiera per la progettualità territoriale*. Roma: Gangemi.
- Meadows, Donella; Meadows, Dennis; Randers Jorgen; Behrens III, William W (1972). *The Limits to Growth*. New York: New American Library.
- Perco, Daniela (con un contributo di Da Re, Maria Gabriella) (2010). «Sostenibilità culturale e biodiversità». *Antropologia Museale*, 9 (25/26). Imola: La Mandragora, pp. 32-38.
- Priore, Riccardo (2004). «Verso l'applicazione della Convenzione europea del paesaggio in Italia». Intervento alla conferenza *La Convenzione europea del paesaggio: un cambiamento concreto di idee e di norme*, (Treviso, 11 novembre 2004). Disponibile all'indirizzo http://www.fbsr.it/media/2011/priore_658.pdf (2015-08-31).
- Reina, Giuseppe (a cura di) (2014). *Gli ecomusei. Una risorsa per il futuro*. Collana Elementi. Padova: Marsilio.
- Ruggiero, Vittorio (2014). «L'ecomuseo e il paesaggio in una logica evolutiva». In: Reina, Giuseppe (a cura di). *Gli ecomusei. Una risorsa per il futuro*. Collana Elementi. Padova: Marsilio. pp. 155-164
- Sassatelli, Monica (2006). *Landscapes of Identity: the European Landscape Convention in the construction of a European Identity*. EUI Working Paper RSCAS n. 05, Firenze: European University Institute, pp. 17-27.
- Serritiello, Alfonso (2013). «Verso la revisione del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Profili critici e punti di forza del sistema di amministrazione del paesaggio». *Aedon. Rivista di arti e diritto on line*, 3. <http://www.aedon.mulino.it> (2015-08-31).
- Testa, Ilaria; Murtas, Donatella. «Mappe di comunità: storie di uomini e di luoghi». *Ecomusei.net* (portale della Regione Piemonte). Disponibile all'indirizzo <http://www.ecomusei.net/mappe-di-comunita> (2015-08-31).
- Tucci, Roberta (2013). «Beni culturali immateriali, patrimonio immateriale: qualche riflessione fra dicotomie, prassi, valorizzazione e sviluppo». *Voci*, X, pp. 183-190.
- Zagato, Lauso; Vecco, Marilena (2011). *Le culture dell'Europa, L'Europa della cultura*. Milano: Franco Angeli.

Cultural diversity and the import of cultural goods Evidence from Canada

Julianne Tudose, Marilena Vecco
(Erasmus University, Rotterdam, Nederland)

Abstract The effect of immigration as a determinant of the import of cultural goods to Canada is analysed. The period studied covers a time span of 15 years from 1996 to 2010 while utilising data from 15 of Canada's top trading partners for cultural goods. Empirical results suggest that there are various significant determinants of cultural trade such as economic mass of the exporting country, geographic distance and shared official common language. Furthermore, results suggest that the stock of immigrants has a positive effect on imports of cultural goods to Canada. Empirical results are based on an augmented gravity model while using ordinary least squares method.

Summary 1. Introduction. – 2. Aims and Objectives. – 3. Literature Review. – 4. Methodology. – 4.1. Gravity model. – 4.1.1. Dependent variable. Trade of cultural goods. – 4.1.2. Independent variables. – 4.1.3. Dummy variables – shared official common language. – 4.2. Construction of the regression equation. – 5. Results. – 5.1. Regression results for all 15 countries. – 5.2. Regression results for 13 countries (excluding India and Australia). – 6. Conclusion and recommendations. – 6.1. General discussion. – 6.2. Conclusions. – 6.3. Limitations.

Keywords Cultural goods. Immigration. Trade. Import gravity model. Canada

1 Introduction

Over the last twenty years Canada's trade in cultural goods has remained relatively steady between its numerous key-trading partners such as the United States, France and the United Kingdom. However, despite the domination of key trading partners, other countries such as China, Mexico and India have steadily increased their balance of trade in cultural goods with Canada, specifically in regards to imports. Between the years of 1996 and 2010 combined imports of cultural goods to Canada from China, Mexico and India have more than quadrupled (Statistics Canada 2013b). Notably, during the same period, the immigration from these countries has more than doubled as well (Statistics Canada 2011d).

Canada has often been described as a mosaic of nationalities, which can be confirmed by observing the population statistics (OECD 2013, Head and Ries 1998). As a young nation with a vast geographical area and a

relatively small population (3.7 people/km²) Canada has become what it is today thanks to the substantial influx of immigrants from around the world and their descendants. According to Statistics Canada (2011d) in merely 15 years the proportion of foreign-born population has increased from 17.4% in 1996 to 20.6% in 2011, increasing in part due to foreign-born residents from countries such as China, India, and South Korea more than doubling over this period. Within OECD countries, Canada ranks sixth in the world in terms of foreign-born population (OECD 2013). One spot behind New Zealand, which has comparable statistics, which increased from 17.2% in 1996 to 22.4% in 2012 (OECD 2013). With a constant stream of new inhabitants also comes the longing for familiar goods and diversification of trade. When emigrating from other nations many people still keep and long for, to a certain extent, their language and ties to the local culture (Girma and Yu 2002). Along with the immigrant population the import of cultural goods have also increased over the same period of time from just over 3 billion to over 3.7 billion with a peak of 4.1 billion in 2008 (Statistics Canada 2013a). The relationship between immigration and the trade of cultural goods is further discussed later in this chapter.

According to the 2011 National Household Survey there were people from more than 200 ethnic origins living in Canada, with one in five residents being foreign born (Statistics Canada 2013a). The official promoting of multiculturalism in Canada started in 1971 when it was the first country in the world to adopt and thrive towards multiculturalism as government policy (Government of Canada 2012). This policy of multiculturalism «ensures that all citizens can keep their identities, can take pride in their ancestry and have a sense of belonging» (Government of Canada 2012, ch. 2).

Researching the factors that influence the level of cultural trade, specifically imports, between Canada and its constant top cultural trade partners between the years 1996 and 2010 (Australia, Belgium, China, France, Germany, India, Italy, Japan, Mexico, Singapore, South Korea, Spain, Switzerland, Taiwan and the United Kingdom) will give further insight into whether immigration levels influence Canada's imports of cultural goods from specific countries. Although there are a fair amount of studies of the relationship between immigration and trade (Head and Ries 1998, Dunlevy and Hutchinson 1999, Girma and Yu 2002, Faustino and Peixoto 2013), including one previous study focusing on Canada (Head and Ries 1998), there is still very limited literature that centres specifically on immigration and trade of cultural goods. Moreover, understanding the factors that drive the import of cultural goods is not only interesting for policy makers but also important in terms of recording the cultural diversity and Canadian consumers.

There have been numerous studies investigating immigration and bilateral trade between nations but only a handful focus specifically on cultural goods. Despite the growing popularity of research in the field of cultural

economics a study that focuses specifically on the relation between cultural trade and immigration seems to be missing. This research innovates in two different ways: first it contributes to current research in international trade of cultural goods by giving further indication of the factors influencing the cultural imports and ultimately the consumption of cultural goods from specific countries. Such information could eventually be used for creation of cultural trade policies on cultural trade deficits and cultural diversity. The main societal gain of this research is the focus of cultural diversity in cultural consumption, which could be used by policymakers to develop ad-hoc policies to preserve and sustain cultural diversity. Cultural diversity and its sustainability are more and more relevant in a multi and inter-cultural society.

Second, it innovates in the method, because the above mentioned relationship is investigated through the use of a linear regression model, specifically an augmented version of the gravity model which uses variables such as the level of cultural goods imports, gross domestic product (GDP), gross domestic product per capita (GDP per capita), immigration stock, geographic distance, cultural distance and common official language.

This study aims to research whether the population of ‘first generation’ (Statistics Canada 2011b) Canadians (born in a foreign country) has an influence on the level of cultural goods imported into Canada. In this context, we refer ‘first generation’ as persons born outside the Canadian borders as citizen of foreign country and currently residing in Canada.

The structure of this paper is as follows. Paragraph 2 provides the aims and the objectives of this research while Paragraph 3 presents an overview of the gravity model, which will be used in this study, and the presentation of variables proposed in this research. Empirical results of the tests run are presented in Paragraph 4. Finally, the paper finishes with Paragraph 5, which presents a discussion of the results, conclusions and main limitations.

2 Aims and Objectives

This paper explores the relation between the import of cultural goods into Canada from its constant top trading partners (Australia, Belgium, China, France, Germany, India, Italy, Japan, Mexico, Singapore, South Korea, Spain, Switzerland, Taiwan and the United Kingdom) between the years of 1996 and 2010 and the number of first generation foreigners residing in Canada (Statistics Canada 2011b; 2013a; 2013b). This relationship is investigated through the use of a linear regression model, specifically an augmented version of the gravity model which uses variables such as the level of cultural goods imports, gross domestic product (GDP), gross domestic product per capita (GDP per capita), immigration stock, geographic

distance, cultural distance and common official language. It is important to note that the United States of America has been excluded in this research due to its dominance of trade in cultural goods with Canada. The hypothesis of this research is:

H: The level of first generation immigrants in Canada have an effect on the level of cultural goods imported into Canada for the years 1996 to 2010.

There have been numerous studies investigating bilateral trade between nations. However, despite the growing popularity of research in the field of Cultural Economics a focus on specifically cultural trade still remains limited. This study aims to identify which factors and if possible to what extent they influence the level of cultural trade, specifically imports, between Canada and its top 15 cultural trade partners. In order to conduct this research variables such as multicultural population make-up, cultural dimensions and spoken languages, which are not traditionally considered in most studies regarding bilateral trade, will be taken into account in addition to further commonly used variables.

3 Literature Review

The definition of cultural goods varies immensely. It can include and exclude goods from numerous of the cultural industries depending on the nation or organisational definition. This study will exclusively use the definition recognised by Statistics Canada due to this study's focus on the import of cultural goods into Canada. According to Statistics Canada cultural goods include, «original and mass produced goods which contain culture content.... Culture goods include creative goods that warrant intellectual property rights and goods, which support creation, production or transmission of other creative goods. Culture goods include books, magazines, newspapers, postcards, calendars, films, videos, digital videodiscs (DVDs), sheet music, compact discs (CDs), cassettes, vinyl long-playing phonograph records (LPs), paintings (original and reproductions), photographs, sculptures, ornaments and figurines, architectural plans, designs and drawings, advertising materials, museum exhibits, coin and stamp collections, and antiques. Unrecorded media, such as blank CDs, are not included». (Cultural goods - Statistics Canada 2012, ch. 1).

International cultural trade plays an important role in the world's economy. In 2002 it was recorded that 1% of total global trade was core cultural goods (UNESCO 2005). Additionally, trade in cultural goods is one of the most internationalised markets (Schulze 2003). Although this percentage has remained relatively stable, household expenditures of culture and leisure have increase substantially in the last 30 years in developed nations

such as the United States, France, the United Kingdom and Canada (OECD 2007). According to Disdier et al. (2009) this growth in consumption and ultimately rise in the imports of cultural goods can be explained by increases in income, the development of leisure and cultural tourism, as well as revolutionary emergence of the Internet and information society.

Despite the growth of cultural economics there is limited academic literature regarding the trade of cultural goods in relation to other sectors. Earlier literature seems to focus predominantly on the bilateral trade of cultural goods, especially between Canada and the United States. This can be seen in Marvasti and Canterbury (1992) where they investigated the determinants of bilateral trade between Canada and the United States over a series of time between 1962 and 1987. This study specifically focuses on the trade of cultural products such as recordings, periodicals, books, and newspapers. Additionally, Kesten (1992) similarly focuses on trade relations Canada and the United State by analysing provisions of the North American Free Trade Agreement (NAFTA) for trade in Art. Marvasti (1994) continues on a similar topic by investigating «the determinants of intra-industry trade patterns in the world» (p. 135) and focusing on books, newspapers, music recordings and film with data from 1985.

In regards to cultural goods and trade theory, Schulze (1999) investigates the extent to which new trade theory could be applied to explaining the trade in Art. Schulze (1999) makes a clear distinction between unique and reproducible art, choosing to focus solely on unique art such as sculptures and paintings. This is due to his argument that unique art possesses fairly different characteristics to reproducible Art.

In regards to international trade in general, not specifically focused on cultural goods, there have been some studies focusing on variables such as linguistic proximity, past colonial links and immigration. For example, Boisso and Ferrantino (1997) examines potential determinates of trade such as economic distance, cultural distance, openness and linguistic proximity. They extended the basic trade-flow gravity equation with dummy variables indicating whether the trading partners share a common language and its linguistic proximity, religion, and colonial past with most of them finding that these variables have significantly positive effects on the magnitude of international trade flows.

While Umana Dajud (2013) focuses on the impact of politics on trade flows using empirical analysis. The empirical results indicate that political differences have an impact on bilateral trade that is robust to a wide range of econometric specifications. However, the impact of political differences on trade flows vanishes when the costs of reducing the latter become fairly important.

Similarly, Eichengreen and Irwin (1998) attempt to analyse the impact of history on trade using the gravity model. According to these authors both theory and evidence suggest that history plays a role in shaping the

direction of international trade. Their approach innovated in the methodology because the standard gravity-model formulation neglects the role of historical factors and suffers from omitted-variables bias. Because there are reasons to anticipate a positive correlation between the predominant direction of trade flows in the past and membership in preferential arrangements in the present, there may be a tendency to spuriously attribute to preferential arrangements the effects of historical factors and to exaggerate the influence of the former.

Wagner et al. (2002) discuss immigration and trade, in their research they use a gravity model to analyse bilateral trade patterns with a focus on Canada. These authors analysed the link between immigration, imports, and exports and estimated the immigrant effects for Canada using cross-province variation in international trade and immigration patterns. What is more, they derive an alternative functional form capturing the relationship between immigration and trade based on the proposition that immigrants use their connections and superior 'market intelligence' to exploit trade opportunities that non-immigrants do not access.

One of the few papers that focus specifically on cultural trade is by Disdier et al. (2009). Disdier et al. (2009) investigates the determinants of bilateral trade in cultural goods between 239 countries between the years 1989 and 2005. Their aim is to study whether the trade of cultural goods differs from other goods by using the United Nations COMTRADE database. They find that the trade flows of cultural goods seem to be generally impacted by the same variables as goods in general. For geographic distance, the results are negatively correlated while a shared common language appeared to foster bilateral trade flows, especially in terms of books and newspapers.

Canada's top cultural trading partner in regards to imports for at least the past a 15 years is its neighbour to the south, the United States (Statistics Canada 2011). This comes as little surprise due to the country's close proximity, common language and the dominance of American cultural around the world. In part due to the cultural dominance from the United States and as a way of protecting Canadian culture and diversity, numerous cultural policies are in place in Canada regarding cultural goods and specifically the import of such goods (Marvasti & Canterbury 2005). They focus specifically on the exports of US motion pictures, 33 countries are studied over the period of 1991 to 1995. Empirical evidence from the gravity model of trade revealed that shared common language, education and religion all have a positive impact on exports. Such protectionist policies include actions such as content quotas, tax restrictions on imports, and the exemption of cultural goods in free trade agreements such as NAFTA (North American Free Trade Agreement) (Acheson & Maule 2006).

The most recent article regarding the trade of cultural goods, by Park

(2014), uses the gravity model of trade to study the determinants of Korean broadcasting exports. In addition to generally used variables in the gravity model, determinants such as the effects of economic development and cultural proximity are used. Park finds that ‘relative economic development of the export country and the market size of the import country are important determinants of cultural trade’ (2014, p. 83). Interestingly, unlike in many previous studies, geographic distance was not significant.

Due to Canada’s diverse cultural make-up and growing number of new immigrants it is interesting to investigate whether cultural diversity influences the import of cultural goods to Canada. Therefore, data reflecting the multicultural make-up of Canada is incorporated into this research. There are already some studies that look at similar subjects such as the relationship between trade and immigration. Rauch and Trindade (2002) investigated trade between China and countries with large Chinese populations using the gravity equation. These authors found that ethnic Chinese networks, proxied by the product of ethnic Chinese population shares, increased bilateral trade more for differentiated than for homogeneous products. This suggests that business and social networks have a considerable quantitative impact on international trade by helping to match buyers and sellers in characteristics space, in addition to their effect through enforcement of community sanctions that deter opportunistic behaviour. Furthermore, Girma and Yu (2002) focus on immigration to the UK and international trade. According to these authors immigrants elevate bilateral trade due to two main reasons: «first, immigrants bring with them a preference for home-country products and second, immigrants can reduce transaction costs of bilateral trade with their home countries» (p. 115). The empirical research suggests that exports are positively impacted by immigration from non-Commonwealth countries while the levels of immigration from Commonwealth countries does not have a significant impact on exports. These findings could be due to a lower amount of new information brought by immigrants from former colonies that could potentially reduce the transaction costs of bilateral trade between the UK and their home countries. Furthermore, the study also finds immigration from non-Commonwealth countries positively impacts the level of imports.

4 Methodology

4.1 Gravity model

The gravity model of trade is originally inspired by Newton’s gravity equation (Gómez-Herrera 2013). Since the formative developments of the ‘gravity equation’ by Jan Tinbergen in (1962) the model has been used to study international trade on the bases of the size of trade flows between two

countries, the economic scale usually measured by GDP and the distance between two countries. It has been widely used and augmented in the past 50 years; in its most basic form the model links trade flows with the economic size of the countries and the distance between them. In its simplest form, the logic of the model is that the economic size of countries have a positive impact on the demand and supply of traded goods while distance, which can represent transaction costs, information costs and cultural proximity, amongst other forces, impacts trade negatively (Schulze 1999). The basic gravity model for trade between two countries is as follows:

$$T_{ij} = A [(Y_i Y_j) / D_{ij}]$$

Within this model T_{ij} is equal the volume of trade (import, export or bilateral) between country i and country j , Y_i is the economic mass of country i (usually GDP), Y_j is the economic mass of country j (usually GDP), D_{ij} is the calculated distance between country i and country j and a is a proportionality constant. The model can also be shown in the log linear form of the standard gravity equation as:

$$\ln T_{ij} = a + b_1 \ln GDP_i + b_2 \ln GDP_j + b_3 \ln D_{ij} + \epsilon_{ij}$$

Through efforts over the last 50 years the gravity equation has expanded and taken various forms to satisfy the needs of numerous studies such as the ones previously discussed. Consequently, several estimation methods have been explored in past research. The most traditional estimation method of the gravity method is the linear multiplicative method using Ordinary Least Squares (OLS). When using OLS it is suggested that logarithms are taken on both sides in which variables such as trade, GDP and distance are entered into the regression in natural logarithms while dummy variables are entered as an one/zero value (Cyrus 2012). This method can be used assuming homoscedasticity and no incidents of zero trade flows in trade data (Gómez-Herrera 2013). Since this study satisfies the above requirements the method used for the gravity model is OLS.

According to Santos Silva and Tenreyro (2006) in the presence of heteroskedasticity and zero trade flows linear models such as the OLS estimation may not produce reliable results and non-linear models should be used. Gómez-Herrera (2013) further support this point with empirical results that prove that results from nonlinear estimators are more accurate when heteroskedasticity is present in data, that results from linear equations. According to Gómez-Herrera (2013) the most frequently used nonlinear estimation methods are: Nonlinear Least

Squares (NLS), Feasible Generalised Least Squares (FGLS), Heckman sample selection model and Gamma and Poisson Pseudo Maximum Likelihood (GPML and PPML).

4.1.1 Dependent variable. Trade of cultural goods

This study uses the imports of cultural goods to Canada over the years 1996 to 2010 as the dependent variable. The data on the trade of cultural goods in Canada is available for free online from the Statistics Canada website under the catalogue no. 87-007-X. For this research cultural imports from Canada's top 15 constant cultural trade partners for imports are evaluated. The years available for research are 1996 to 2009; for future research this time frame can potentially be extended depending on the availability of statistical archives following inquiry with Statistics Canada. It is important to note that the collected data only includes the import of cultural goods. Culture services, which are defined as «intangible products such as performances and broadcasts» by Statistics Canada (2004, p. 6), are not included in this study.

4.1.2 Independent variables

The following independent variables were used in this study:

- Immigration stocks. This data represents the number of people living in Canada in a specific year by foreign place for birth. It is available for a large period of years and is collected every five years through the national census survey. Research by Head and Ries (1998) and Girma and Yu (2002) explores immigration stocks as an independent variable used within the Gravity Model. Pioneering Head and Ries (1998) use Canadian and American data in their study, finding that immigration has a significant positive relationship on Canadian bilateral trade. Girma and Yu conduct a similar study with data from the UK, while analysing trade with both Commonwealth and non-Commonwealth nations. Their findings suggest a robust relationship between the stock of immigrants from non-Commonwealth countries and the UK's exports. Our research follows in the footsteps of both Head and Ries (1998) and Girma and Yu, (2002) by taking it one step further to explore the relationship between immigration stocks and the trade of cultural goods.
- Geographic distances. It measures the geographic distances between two countries. In the case of this research it is used to measure the distance between Canada and its trading partners. The variable not only represents distance but also acts to a certain extent as a proxy for transportation costs involved in trade (Gómez-Herrera 2013). Consequently,

in accordance with results from previous research (Melitz 2008) a larger recorded geographical distance between Canada and a trading partner is predicted to have a negative impact on the trade of cultural goods.

- GDP is generally used as a proxy measurement of a country's economic size (Gómez-Herrera 2013). Since the variable is recorded per year it is the total market value of all final goods and services produced within the year. It is generally assumed that the wealthier a country is, the more open to international trade they will be.
- GDP per capita. About half of the studies reviewed in this research use some form of a variable to represent the standard of living and per capita purchasing power. The most frequently used proxy for capital-labour intensities is GDP per capita (Gómez-Herrera 2013). It is presumed that the higher the purchasing power of a country's inhabitants the larger the volume of trade will be (Qu and Han 2011).
- Cultural distance. In addition to the spatial distance between countries, which is calculated with the variable geographic distance, Marvasti and Canterbury (2005) noted the importance of also accounting for the effect of a nonphysical distance. Cultural distance is used as an indication of the cultural differences between Canada and its trading partners. Previous research has found that the larger the cultural distances between trading partners the more negatively trade flows will be influenced (Cyrus 2012).

4.1.3 Dummy variables – shared official common language

Dummy variables are included in most models to capture a series of historical, geographic and trade factors that can influence trade. They are regarded as stable over time and are measured on a zero-one scale, one meaning that the variable is present; zero indicating that it is not. Commonly used dummy variables include: shared official common language, same coloniser, shared border and trade agreement. In the early stages of this research it was planned to use the four previously mentioned dummy variables. However, after further exploration of the data set two obstacles were presented. Firstly, within the data of the countries studied collinearity between two or more variables was present, causing a singular matrix error. Ultimately, this was due to one or more overlaps of the dummy variables for countries such as the United Kingdom and France where the dummy variables coloniser and shared official common language both had values of one. Secondly, the number of regressors was too large for the number of observations being tested, ultimately leading to the error "insufficient number of observation". Consequently, this research only makes use of one dummy variable: shared official common language.

The variable of official common language shared between Canada and trading partners is recorded if both have either French or English as an

official language. This was chosen as a variable because language ties can facilitate business relations and reduce transaction costs between trade partners. Furthermore, a shared language could also indicate past historical ties and cultural similarities. Past research has verified that a shared language can have a positive impact on trade between two nations (Dunlevy and Hutchinson 1999, Hutchinson 2002, Melitz 2008, Qu and Han 2011). Data on shared official common language was sourced from the 'Distance' database of CEPII (Centre d'Etudes Prospectives et d'Informations Internationales).

4.2 Construction of the regression equation

As mentioned in previous sections the gravity model, which is a multiple regression model, has been used in numerous past studies regarding international trade. According to Qu and Han it remains a common method due to three factors: «simple principles, available data and models easy to empirical study» (2011, p. 12). Like many of the other studies this research uses an augmented version of the model with several explanatory variables. This study uses the following regression:

$$\ln imports_{jt} = a + b_1 \ln gdp_{it} + b_2 \ln gdp_p_{it} + b_3 \ln gdp_{jt} + b_4 \ln gdp_p_{jt} + b_5 \ln geodist_{ij} + b_6 \ln immstock_{ijt} + b_7 \ln cultdist_{ij} + b_8 d1lang_{ij} + \varepsilon$$

Where:

a is the constant; ε is the error term.

i represents Canada

j represents the trading partner countries included in this research

imports represents the total imports of cultural goods from country j to country i (Canada) in year t .

gdp_{it} is the GDP of country i (Canada) in year t

gdp_p_{it} is the GDP per capita of country i (Canada) in year t .

gdp_{jt} is the GDP of country j in year t

gdp_p_{jt} is the GDP per capita of country j in year t .

geodist_{ij} is the physical distance between country i and country j .

immstock_{ijt} is the number of first generation Canadians living in country i from country j at time t

cultdist_{ij} is the calculation of cultural distance between country i and country j

d1lang_{ij} is a dummy variable to indicate whether country i and j share an official common language.

The statistical package EViews 8.0 (Econometric Views) was used to run the augmented model using the OLS method. The data set for this analysis covers a period of 15 years (1996 to 2010) and a total of 225 observations. In addition to Canada the 15 countries included in this analysis are countries that have remained in the list of top 20 countries for imports of cultural goods to Canada, these countries are: China, France, the United Kingdom, Germany, Italy, Japan, Singapore, Spain, Mexico, Belgium, South Korea, Taiwan, Switzerland, India and Australia.

5 Results

As detailed in Paragraph 2, the hypothesis we want to test is whether immigration can stimulate the imports of culture goods to Canada because immigrants bring in their home country preferences for culture goods, ultimately increasing imports of culture goods. The first test uses all 15 countries included in this research. This is followed by a secondary test where we try to understand if there are some countries that dramatically decrease the R-squared. Within this research a relationship between variables is considered as significant at a significance level of 5%.

5.1 Regression results for all 15 countries

We put the culture goods trade panel data between Canada and all 15 countries into the model, and used OLS regression. In Table 1 we see that the R^2 obtained is 0.5699, this means that 56.99% of the variance of the dependent variable (culture goods imports) can be explained by the independent variables (GDP, GDP per capita, geographic distance, immigration stock, cultural distance and shared official common language). The first results show that the independent variables GDP and GDP per capita of Canada are both insignificant. The OLS regression results suggest that exporter country GDP and GDP per capita both have highly statistically significant positive effects on Canada's import of culture goods. As expected the independent variable of geographic distance has a negative effect on imports of culture goods, the coefficient reported is 0.287 and is statistically significant. The most interesting independent variable in this research is immigration stock, which has a coefficient of 0.512 and a P-value of 0.00. Indicating that immigration stock has a positive effect on the import of cultural goods to Canada. Lastly, cultural distance and the dummy variable shared official common language both have positive coefficients and are highly significant. It is important to note that in multiple regressions, the coefficients describe the effect of independent variables, if the effects of the other independent variables are held constant.

Table 1 - OLS regression results for all 15 countries

Dependent Variable: Imports of Cultural Good – all 15 countries

Method: Panel Least Squares

Sample: years from 1996 to 2010 Periods included 15 Cross-sections included 15

Total panel (balanced) observations: 225

$$\text{LNIMPORTS} = C(1) + C(2) * \text{LNGDP} + C(3) * \text{LNGDP_PCA} + C(4) * \text{LNGDP} + C(5) * \text{LNGDP_P} + C(6) * \text{LNGEODIST} + C(7) * \text{LNIMMSTOCK} + C(8) * \text{LNCULTDIST} + C(9) * \text{D1LANG}$$

	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Probability
Constant	-63.00620	75.96738	-0.829385	0.4078
GDP Canada	3.396135	4.768891	0.712144	0.4771
GDP per capita Canada	-4.299414	5.398268	-0.796443	0.4266
GDP	0.574879	0.083920	6.850335	0.0000
GDP per capita	0.429056	0.065400	6.560472	0.0000
Geographical Distance	-0.287280	0.141777	-2.026274	0.0440
Immigration Stock	0.511910	0.063546	8.055736	0.0000
Cultural Distance	0.561783	0.073133	7.681617	0.0000
Common Language	0.832404	0.144044	5.778805	0.0000
R-squared	0.569900	Mean dependent variable		9.909053
Adjusted R-squared	0.553970	S.D. dependent variable		1.256718
S.E. of regression	0.839305	Akaike info criterion		2.526692
Sum squared residual	152.1574	Schwarz criterion		2.663336
Log likelihood	-275.2529	Hannan-Quinn criterion		2.581842
F-Statistic	35.77610	Durbin-Watson statistic		0.208748
Prob (F-Statistic)	0.000000			

5.2 Regression results for 13 countries (excluding India and Australia)

In addition to running the model on all 15 countries we decided to try to understand if there were some specific countries that dramatically decreased the R-square. Ultimately, we found that India and Australia, the countries with the smallest overall exports of culture goods to Canada over the 15-year period studied, decrease the R-square considerably. Consequently, we ran a regression analysis with the data from 13 countries (excluding India and Australia). The regression results are visible in Table 2. In this test the R^2 obtained is significantly higher with a value of 0.8236. Ultimately this means that the model can explain 82.36% of the variance of the dependent variable culture goods imports when tested with 13 countries instead of all 15. This means that the reduced data set fits the regression model well and has a rather good capability to predict. Similarly to the above discussed regression results with all 15 countries, the independent variables for Canada's GDP and GDP per capita both present insignificant results. Additionally, while exporter country's GDP is positively correlated,

GDP per capita is negatively correlated, and both are significant. Interestingly geographic distance is now positively correlated; this is contrary to expected results. Furthermore, immigration stock and shared official common language are both positively correlated and significant. Lastly, the independent variable of cultural distance produces insignificant results.

Table 2 - OLS regression results for 13 countries (excluding India and Australia)

Dependent Variable: Imports of Cultural Good – 13 countries
 Method: Panel Least Squares
 Sample: years from 1996 to 2010 Periods included 15 Cross-sections included 13
 Total panel (balanced) observations: 195

$$\text{LNIMPORTS} = C(1) + C(2) * \text{LNGDPCA} + C(3) * \text{LNGDP_PCA} + C(4) * \text{LNGDP} + C(5) * \text{LNGDP_P} + C(6) * \text{LNGEODIST} + C(7) * \text{LNIMMSTOCK} + C(8) * \text{LNCULTDIST} + C(9) * \text{D1LANG}$$

	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Probability
Constant	-72.67999	49.15687	-1.478532	0.1410
GDP Canada	3.513425	3.084868	1.138923	0.2562
GDP per capita Canada	-3.687811	3.492005	-1.056073	0.2923
GDP	0.842158	0.053564	15.72261	0.0000
GDP per capita	-0.642616	0.070377	-9.131091	0.0000
Geographical Distance	0.473367	0.111979	4.227301	0.0000
Immigration Stock	0.201471	0.050255	4.009008	0.0001
Cultural Distance	-0.055981	0.077252	-0.724656	0.4696
Common Language	1.717264	0.097777	17.56315	0.0000
R-squared	0.823587	Mean dependent variable		10.14369
Adjusted R-squared	0.815999	S.D. dependent variable		1.178330
S.E. of regression	0.505448	Akaike info criterion		1.518311
Sum squared residual	47.51882	Schwarz criterion		1.669372
Log likelihood	-139.0353	Hannan-Quinn criterion		1.579474
F-Statistic	108.5431	Durbin-Watson statistic		0.484205
Prob (F-Statistic)	0.000000			

6 Conclusion and recommendations

6.1 General discussion

The empirical regression results suggest that Canada’s GDP and GDP per capita are insignificant to predicting the import flow of cultural goods. This is interesting because this study is specifically focusing on imports that could reflect national consumption and purchasing power. Nevertheless in this case they are not considered as significant variables. Alternatively, GDP of the export countries is positively correlated with imports and is

highly significant. Suggesting that the economic masses of the export countries are an important determinant of the flows of imported cultural goods to Canada. Results for GDP per capita were all significant however they had mixed effects depending on the data set used.

According to theory, the increasing geographic distance is expected to have a negative impact on trade as a result of increases in transport and trade costs. In this study, geographic distance was negatively correlated in the regression analysis using all 15 countries with a significant P-value however; the second test using a smaller data group of 13 countries produced a significant positive correlation. As for cultural distance it is also expected to have a negative correlation with trade. Meaning that a larger the cultural distance is expected to impact trade negatively. The empirical results are mixed, showing an unexpected positive correlation for the test of all 15 countries and insignificant results for the test using 13 countries.

Considering now the most important variable for this research, immigration stock, the coefficients show a positive correlation between immigration stock and the imports of cultural goods when significant.

Table 3 - Regression estimation results

Variables	All 15 Countries		13 countries (no India and Australia)	
	Coefficient	P-value	Coefficient	P-value
Constant	-63.00620	0.4078	-72.67999	0.1410
lnGDPCA	3.396135	0.4771	3.513425	0.2562
lnGDP_PCA	-4.299414	0.4266	-3.687811	0.2923
lnGDP	0.574879	0.0000	0.842158	0.0000
lnGDP_P	0.429056	0.0000	-0.642616	0.0000
lnGEODIST	-0.287280	0.0440	0.473367	0.0000
lnIMMSTOCK	0.511910	0.0000	0.201471	0.0001
lnCULTDIST	0.561783	0.0000	-0.055981	0.4696
d1lang	0.832404	0.0000	1.717264	0.0000
F-statistic	P-value	0.0000	P-value	0.0000
Goodness of fit	R-squared	0.5699	R-squared	0.8236

6.2 Conclusions

The empirical analysis provides results that create a first step into the research of the relationship between immigration and the trade of cultural goods. It seems that countries demographics have a significant effect on the import of cultural goods. Results show that as predicted immigration stock is positively correlated with the imports of cultural goods to Canada and highly significant. This means that the demand for cultural goods in a country can be dependent largely on the immigration statistics. At least,

this was the outcome in the context of Canada. Moreover, further conclusions could be derived from these results when looking at immigration in detail. Canada is a country with a relatively large immigrant population, which would suggest that when the imports are positively correlated with levels of foreign-born population, it could be concluded that Canada has not only a vibrant multicultural population but also a varied demand for cultural goods as a result. Naturally, this is a derived conclusion based on the results we have in this study.

6.3 Limitations

As highlighted by Towse (2011) the biggest limitation involved with studies focusing on the trade of cultural good is the difficulty of obtaining exact measures of actual trade. Furthermore, as previously discussed the import levels only calculate trade that has physically crossed the border, which means that digitized content is not counted. Consequently, the trade numbers are possibly underestimated and it is important to keep in mind that the above estimations may not reflect the complete picture. Additionally, in regards to data limitations the estimation of immigration between census years might not reflect the reality 100% due to the unavailability of precise data.

Bibliography

- Acheson, Keith; Maule, Christopher (2006). «Culture in international trade». In: Ginsburgh, Victor A.; Throsby, David (eds.), *Handbook of the economics of art and culture*. Amsterdam: North-Holland, pp. 1141-1182.
- Boisso, Dale; Ferrantino, Michael (1997). «Economic distance, cultural distance, and openness in international trade: Empirical puzzles». *Journal of Economic Integration*, 12(4), pp. 456-484.
- CEPII (2011). GeoDist. Availability online: http://www.cepii.fr/CEPII/en/bdd_modele/presentation.asp?id=6 (2015-09-15).
- Cultural goods (2010). *Statistics Canada*. Available online: <http://www.statcan.gc.ca/pub/87-007-x/2011001/part-partie1-eng.htm> (2013-06-19).
- Cyrus, Teresa L. (2012). «Cultural distance and bilateral trade». *Global Economy Journal*, 12(4), pp. 1-25.
- Disdier, Anne-Célia; Tai, Silvio H.T.; Fontagné, Lionel; Mayer, Thierry (2009). «Bilateral trade of cultural goods». *Review of World Economics*, 145(4), pp. 575-595.
- Dunlevy, James A.; Hutchinson, William K. (1999). «The impact of immigration on American import trade in the late nineteenth and early twentieth centuries». *The Journal of Economic History*, 59(4), pp. 1043-1062.

- Eichengreen, Barry; Irwin, Douglas I. (1998). «The Role of History in Bilateral Trade Flows». In: Frankel, Jeffrey A (ed.), *The Regionalization of the World Economy*. National Bureau of Economic Research Project Report series. Chicago: University of Chicago Press.
- Faustino, Horácio C.; Peixoto, João. (2013). «Immigration-trade links: Evidence from Portugal». *Ekonomiska Istrazivanja*, 26(1), pp. 155-170.
- Girma, Sourafel; Yu, Zhihao (2002). «The link between immigration and trade: Evidence from the United Kingdom». *Weltwirtschaftliches Archiv*, 138 (1), pp. 115-130.
- Gómez-Herrera, Estrella (2013). «Comparing alternative methods to estimate gravity models of bilateral trade». *Empirical Economics*, 44(3), pp. 1087-1111.
- Government of Canada (2012). *Canadian multiculturalism: An inclusive citizenship*. Available online at <http://www.cic.gc.ca/english/multiculturalism/citizenship.asp> (2015-09-15).
- Head, Keith; Ries, John (1998). «Immigration and trade creation: Econometric evidence from Canada». *The Canadian Journal of Economics / Revue Canadienne d'Economie*, 31(1), pp. 47-62.
- Hutchinson, William K. (2002). «Does ease of communication increase trade?: Commonality of language and bilateral trade». *Scottish Journal of Political Economy*, 49(5), pp. 544-556.
- Kesten, Myles (1992). «The Canada-U.S. Free Trade Agreement: Provisions Directly and Indirectly Affecting Trade in Cultural Product». In: Towse Ruth; Khakee Abdul (eds.), *Cultural Economics*. Berlin: Springer, pp. 163-171.
- Marvasti, Akbar (1994). «International trade in cultural goods: A cross-sectional analysis». *Journal of Cultural Economics*, 18(2), pp. 135-148.
- Marvasti, Akbar; Canterbury, Ray (1991). «Intra-Industry Trade in Culture: The United States and Canada». *International Trade and Finance Association Proceeding*, pp. 159-174.
- Marvasti, Akbar; Canterbury, Ray (2005). «Cultural and other barriers to motion pictures trade». *Economic Inquiry*, 43(1), pp. 39-54.
- Melitz, Jacques (2008). «Language and foreign trade». *European Economic Review*, 52(4), pp. 667-699.
- OECD (2007). *Factbook 2007—economic, environmental and social statistics*. Paris: OECD Publishing.
- OECD (2013). *International Migration Outlook*. Paris: OECD. Available online: http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/international-migration-outlook_1999124x (2015-09-15).
- Park, Young Seon (2014). «Trade in cultural goods: a case of the Korean wave in Asia». *Journal of East Asian Economic Integration*, 18(1), pp. 83-107.
- Qu, Ru-xiao; Han, Li-li (2011). *The Factors on Trade of Chinese Cultural Goods: an empirical analysis based on panel data*. Paper presented at the Chinese – Hungarian International Conference – Economics of Crisis, Education and

- Labour, 30th June -1st July 2011, Budapest, HG. [online] http://www.econ.core.hu/file/download/sebawsh/QU_RUXIA0.pdf (2015-09-15).
- Rauch, James E.; Trindade, Vitor (2002). «Ethnic Chinese networks in international trade». *Review of Economics and Statistics*, 84(1), pp. 116-130.
- Santos Silva, Joao; Tenreyro, Silvana (2006). «The log of gravity». *The Review of Economics and Statistics*, 88(4), pp. 641-658.
- Schulze, Günther G. (1999). «International trade in art». *Journal of Cultural Economics*, 23(1-2), pp. 109-136.
- Schulze, Günther G. (2003). «International trade». In: Towse, Ruth (ed.), *A handbook of cultural economics:International trade*. Cheltenham: Elgar, pp. 236 -244.
- Statistics Canada (2011b). *Culture Goods Trade: Data Tables*. Available online: <http://www5.statcan.gc.ca/bsolc/olc-cel/olc-cel?catno=87-007-X&chropeg=1&lang=eng> (2015-09-15).
- Statistics Canada (2011d). *Immigration and Ethnocultural Diversity in Canada*. Available online: <http://www12.statcan.gc.ca/nhs-enm/2011/as-sa/99-010-x/99-010-x2011001-eng.cfm> (2015-09-15).
- Statistics Canada (2013a). *Permanent Residents, Foreign Students, Temporary Foreign Workers by Country of Last Permanent Residence, Country of Citizenship, and Country of Birth, 1980-September 2013* [Data file and code book]. Retrieved by email from Immigration Canada - Citizenship and Immigration, Statistics and Cost Recovery.
- Statistics Canada (2013b). *Culture goods trade for top twenty trading partners, 2003 to 2010*. Available online: <http://www.statcan.gc.ca/pub/87-007-x/2011001/t007-eng.htm> (2015-09-15).
- Towse, Ruth (2011). *A handbook of Cultural Economics*. Cheltenham: Elgar.
- Umana Dajud, Camilo (2013). «Political proximity and international trade». *Economics & Politics*, 25(3), p. 283-312.
- UNESCO (2005). *International flows of selected cultural goods and services, 1994-2003*. Montreal: UNESCO Institute for Statistics.
- Wagner, Don; Head, Keith; Ries, John (2002). «Immigration and the trade of provinces». *Scottish Journal of Political Economy*, 49(5), pp. 507-525.

Sitography

- CHASS Canadian Census analyser (2014). Immigrant status and period of immigration and Place of Birth of Respondent. Available online: <http://dc1.chass.utoronto.ca/cgi-bin/census/1996/displayCensusCD.cgi?c=cip> (2015-09-15).
- Hofstede Center (n.d.). Available online: <http://geert-hofstede.com/faq.html> (2015-09-15).
- Statistics Canada (2001). Immigrant status and period of immigration and Place of Birth of Respondent. Available online: <http://www12.statcan>.

gc.ca/english/census01/products/standard/themes/Rp-eng.cfm?LANG=E&APATH=3&DETAIL=0&DIM=0&FL=A&FREE=0&GC=0&GID=0&GK=0&GRP=1&PID=62124&PRID=0&PTYPE=55430,53293,55440,55496,71090&S=0&SHOWALL=0&SUB=0&Temporal=2001&THEME=43&VID=0&VNAMEE=&VNAMEF (2015-09-15).

Statistics Canada (2006). Immigrant status and period of immigration and Place of Birth of Respondent. Available online: <http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2006/dp-pd/tbt/Rp-eng.cfm?LANG=E&APATH=3&DETAIL=0&DIM=0&FL=A&FREE=0&GC=0&GID=0&GK=0&GRP=1&PID=89424&PRID=0&PTYPE=88971,97154&S=0&SHOWALL=0&SUB=723&Temporal=2006&THEME=72&VID=0&VNAMEE=&VNAMEF> (2015-09-15).

Statistics Canada (2011). Total immigrants and period of immigration. Available online: <http://www12.statcan.gc.ca/nhs-enm/2011/dp-pd/dt-td/Rp-eng.cfm?LANG=E&APATH=3&DETAIL=0&DIM=0&FL=A&FREE=0&GC=0&GID=0&GK=0&GRP=1&PID=105411&PRID=0&PTYPE=105277&S=0&SHOWALL=0&SUB=0&Temporal=2013&THEME=95&VID=0&VNAMEE=&VNAMEF> (2015-09-15).

Statistics Canada (2013). Culture goods trade. [Data file and code book]. Available online: <http://www.statcan.gc.ca/pub/87-007-x/87-007-x2011001-eng.htm> (2015-09-15).

Diritto allo sguardo

Film di famiglia e patrimonio immateriale: il 'caso' veneziano

Valentina Re

(Link Campus University, Roma, Italia)

Mirco Santi

(Università degli Studi di Udine, Italia)

Abstract The value of home movies in relation to the study and the safeguard of the intangible cultural heritage and the related right to cultural identity are at the heart of the study. The first two parts of the essay are aimed at defining the scope of the analysis from a perspective both historical and theoretical. The first part provides a historical account of the emergence of amateur and private technologies in filmmaking at the beginning of 20th century. The second part offers a survey of the theoretical reflections on the documentary value of home movies and on their capacity to arouse memories and build a sense of community. Based on these reflections, the great role that home movies, in their being ways of experiencing a space, more than representations of a space, can play in enhancing the intangible cultural heritage and safeguarding the right to cultural identity is discussed. On the one hand, this potential of home movies has already emerged in the activities of the Home Movies Archive in Bologna, and especially in the projects already developed in the cities of Bologna and Reggio Emilia; on the other hand, this potential remains almost unexplored in relation to the city of Venice. The analysis of home movies shot in Venice could show the city of Venice also as a habitat and an experienced city, making interact these ideas with the more stereotyped images of Venice as a stage city and tourist city.

Sommario 1. Ambito di intervento: il film di famiglia. – 2. Film di famiglia, patrimonio immateriale e diritti culturali. – 3. Home movies, archivio, territorio, identità: i progetti di Bologna e Reggio Emilia. – 4. Film di famiglia, patrimonio immateriale e identità culturale: il 'caso' veneziano.

Keywords Home movies. Intangible cultural heritage. Cultural rights. Venice.

Ogni città è viva narrazione della propria storia, ma anche volto e traduzione in pietra del popolo che la abita, la conserva e la trasforma. La città e il suo popolo sono una cosa sola, un solo nodo lega l'esperienza dei viventi e la memoria delle cose. Ma quale è il popolo di Venezia? (Settis 2014, p. 9).

1 Ambito di intervento: il film di famiglia

Cinema privato, formato ridotto, riprese in famiglia, la proiezione nel proprio soggiorno: termini che ci parlano di una prassi nata quasi in contemporanea con l'invenzione del cinema stesso, si pensi ai soggetti di molti fra i primi film dei fratelli Lumière, e affermatasi pienamente fra gli anni Venti e gli anni Ottanta del Novecento (Santi, Fiorini, 2005). Portare il cinema in casa, in sicurezza, e in piena autonomia, è di fatto un assunto rivoluzionario se pensiamo poi che le più avanzate conseguenze di tutto ciò sono evidentemente riscontrabili nella contemporaneità.

Potersi raccontare e rappresentare attraverso le immagini in movimento; poter raccontare e studiare il mondo con strumenti nuovi e potenti, ma anche semplici, accessibili e trasversali. È il manifestarsi di una *nuova arte* che surclassa quella vecchia (la fotografia): «Come l'aeroplano alla diligenza, come la moderna radio al primo fonografo, così oggi la fotografia animata, la cinematografia, sta alla fotografia per l'effetto mille volte più emozionante e completo» (Anon. 1929, pp. 2-3).

A partire dal secondo decennio del Novecento si evidenziano in effetti i margini per un allargamento costante a quelle fasce sociali borghesi, non necessariamente quelle più abbienti, che si immedesimano in uno stile di vita affrancato alla modernità, al progresso, al dinamismo, alla velocità. L'industria che sulla modernità investe in termini di produzione massificata e innovazione tecnologica non si lascia sfuggire l'opportunità di allargare l'ambito d'accesso a beni simbolo di questo mutamento come il cinema, attraverso la progressiva semplificazione, l'alleggerimento, la riduzione d'ingombro, e di conseguenza il ribasso del prezzo delle attrezzature.

In tal senso possiamo parlare anche di una progressiva 'democratizzazione' del lessico tecnologico, oltre all'effettiva 'addomesticazione' degli apparati. Nella pubblicistica del Pathé Baby, primo formato amatoriale ad aver raggiunto negli anni Venti un'importante diffusione, le parole che descrivono la tecnologia, le apparecchiature, le stesse pratiche cineamatoriali, sono volutamente spogliate del tecnicismo che solitamente pervade certi settori. Non solo il padre di famiglia, il giovane uomo moderno che si cala nei panni dell'uomo di mondo, ma anche la donna emancipata e, sotto l'occhio attento dei genitori, anche i bambini, possono ambire all'uso di questa tecnologia. L'uomo della strada può, grazie a questi piccoli oggetti, diventare *reporter*, proiettarsi nel mondo della produzione e della *pratica del film*.

L'intrattenimento cambia volto e per la prima volta, grazie al formato Pathé Baby e ai suoi piccoli proiettori e cineprese, chiunque (purché do-

Questo saggio è stato pensato, discusso ed elaborato dai due autori in stretta collaborazione. Per quanto riguarda la stesura materiale, Valentina Re ha scritto le sezioni 2 e 4, Mirco Santi le sezioni 1 e 3.

tato di risorse economiche sufficienti) può riprodurre a casa propria la magia del cinema. Secondo Alice Cati, in questo specifico contesto, fatto di interazioni e sinergie significative fra le *pratiche* cinedilettantesche *private*, le ricadute estetiche degli apparati tecnologici e le loro funzioni e le *pratiche sociali* che in un certo senso le inglobano, viene a crearsi il mito della *cinematografia per tutti* (Cati 2009, p. 4).

Una sentita partecipazione emotiva sembra accompagnare il pensiero di un intellettuale di cinema che guarda con occhi nuovi alle potenzialità espressive ma anche alla vocazione intimamente documentaristica e fortemente memoriale della pratica cinematografica individuale. Memoria a beneficio del 'diletto' personale, dello stupore e del piacere, da condividere in famiglia, certo, ma non solo: «Il domani della cinematografia dilettantistica è imprevedibile; ad essa è concesso di fare dell'arte e l'arte non ha limiti» (Solito 1931, p. 3). E se Solito si riferisce in particolar modo ai possibili sbocchi professionali, le sue parole, indirettamente, ci rimandano al contemporaneo, al rinnovato valore sociale e culturale, ideologico e politico, che oggi si attribuisce loro, nell'approccio archivistico ai materiali privati.

La successiva evoluzione tecnologica e la diffusione di altri formati *sub-standard* infatti coprirà circa sei decenni del Novecento prima di lasciare il passo alla registrazione in video. Il 16mm è del 1923, praticamente coevo del formato francese 9,5mm; l'8mm nasce e si diffonde nel mondo dal 1932; il Super8 (come il 16mm e l'8mm è un brevetto Kodak), rivestirà in concreto il paradigma della registrazione delle immagini in movimento in ambito familiare, amatoriale e talvolta in ambito semi-professionale in un periodo che va dal 1965 e fino agli anni Ottanta del secolo scorso. La progressiva 'democratizzazione tecnologica', che si compirà con le tecnologie video, per diventare parte integrante del nostro quotidiano grazie al digitale e alla telefonia, è iniziata quindi nel Novecento con l'affermazione del 'tempo libero' e con lo sviluppo della 'società di massa'.

Al padre di famiglia e al cineamatore, tali tecnologie semplificheranno la vita, ma gli sarà chiesto un investimento emotivo, affettivo e sociale verso le nuove 'camere' amatoriali: l'utilizzo in luoghi pubblici e durante rituali della vita privata attiva una riconfigurazione degli spazi privati della casa e della vita in famiglia. In prospettiva storica possiamo parlare quindi di una *rilocazione* simbolica del dispositivo cinematografico in casa e, in riferimento ai film prodotti oramai decenni fa, associarli all'identificazione di una sorta di spazio di 'archiviazione' domestico della memoria.

Oggi i frutti di questa rilocazione, quelli che l'oblio non ha divorato, grazie al lavoro di specialisti e appassionati, possono uscire nuovamente dal confine domestico e privato che li ha avviluppati nel tempo: un nuovo spazio fisico e un nuovo ruolo spettano a queste memorie fissate su supporti filmici obsoleti.

Presso l'Archivio Nazionale del Film di Famiglia di Bologna sono conservati migliaia di elementi filmici in formato sub-standard, eredità

culturale iconografica diffusa del XX secolo. Il patrimonio attualmente custodito ammonta a 16400 pellicole donate e 1540 pellicole depositate nei formati ridotti 9,5mm-Pathè Baby, 16mm, 8mm e Super8, e 4140 film acquisiti solo in copia digitale. La durata totale di tutto il patrimonio è stimabile in circa 5000 ore di materiale audiovisivo proveniente da tutta Italia. Ad oggi l'Archivio Nazionale del Film di Famiglia dispone di un patrimonio di quasi 1000 fondi filmici, di cui più di 700 donati, 84 depositati e il rimanente (circa 250) presenti in archivio solo in versione digitale. In caso di progetti di raccolta, infatti, non necessariamente i materiali filmici originali entrano a far parte integrante dell'archivio. Come vedremo nella terza parte di questo testo, il materiale raccolto e digitalizzato nell'ambito di progetti di raccolta territoriale, tornerà presso le case delle famiglie salvo volontà espressa della famiglia di partecipare alla 'modalità archivio'.

2 Film di famiglia, patrimonio immateriale e diritti culturali

All'interno dei *film studies*, i film di famiglia sono stati prevalentemente indagati a partire dall'approccio semio-pragmatico che Roger Odin ha sviluppato nel corso di ricerche ormai decennali, e che ha avuto la sua più recente sistematizzazione nel volume *Gli spazi di comunicazione* (Odin 2013).

Qui, Odin colloca i processi di produzione, ricezione e funzionamento degli *home movies* all'interno dello «spazio di comunicazione della memoria familiare»¹ e, più precisamente, li ascrive a un modo di produzione testuale che definisce «privato», incentrato sulla trasmissione di una memoria familiare istituzionale e ufficiale: allineata, cioè, su modelli e sistemi di valori più generali, della società in cui la comunità familiare è inserita, che determinano che cosa va tramandato ed 'esteriorizzato' e secondo quali configurazioni.² Il modo privato appare caratterizzato in maniera particolare dalla capacità di generare, da un lato, 'effetti euforici', andando ad alimentare e consolidare il senso di appartenenza al gruppo familiare, dall'altro, sul piano relazionale, l'interazione dei membri del gruppo e il riconoscimento di una identità condivisa.

In quest'ottica, il film di famiglia costituisce un operatore di comunicazione con una doppia funzione. Come già per Bourdieu la fotografia ama-

1 Con particolare riferimento, precisa Odin, all'istituzione della famiglia patriarcale borghese per come si configura in un periodo compreso tra il 1945 e il 1975.

2 Vale la pena ricordare che al modo privato si aggiunge anche un secondo modo, definito 'intimo', che riguarda il rapporto del singolo con il passato familiare e che resta tendenzialmente non esteriorizzato. Siamo dunque nel quadro di una memoria ufficiale, più individuale che collettiva, e spesso conflittuale.

toriale e la *home mode communication* per Chalfen, anche per Odin il film di famiglia assolve innanzi tutto a una funzione ideologica di rafforzamento dell'istituzione, riaffermazione di norme e valori condivisi, consolidamento del senso di integrazione, comportandosi come una «tecnica di reiterazione della festa» (Bourdieu et al. 2004, p. 65) che appunto fissa e celebra i momenti più euforici della vita domestica.³

In aggiunta a ciò, il film di famiglia ha una funzione relazionale essenziale: sebbene l'ambito del 'filmabile' (come estensione del 'fotografabile' di Bourdieu) sia fissato in un repertorio piuttosto rigido e normativizzato (le vacanze, le festività, gli avvenimenti particolari nella vita familiare), il 'dire', ricorda Odin, conta più di ciò che 'viene detto', e il film di famiglia vale più per la sua capacità di attivare scambi tra i membri del gruppo nel rituale della visione collettiva e partecipata che per ciò che racconta. E in effetti, a ben vedere, il film di famiglia non 'racconta' e non è propriamente un 'film', se con 'film' intendiamo una narrazione aristotelicamente organizzata attraverso un inizio, un centro e una fine. Per consentire a ogni membro del gruppo familiare di identificarsi nella rievocazione della memoria ufficiale, ma senza che ciò possa generare conflitti con i 'racconti memoriali' dei singoli, il film di famiglia si comporta come un 'album di fotografie animate', limitandosi a riproporre secondo una successione cronologica gli eventi della vita familiare (meno il film è costruito, ricorda Odin, più intenso il lavoro di ricostruzione del racconto memoriale affidato al gruppo familiare).

In questo senso, il film di famiglia costituisce un prolungamento, o perfezionamento, della «fotografia amatoriale di ricordo» (Odin 2001). C'è dunque un problema essenziale di paradigma: leggere il film di famiglia come un 'film fatto male', identificando le sue particolari configurazioni stilistiche e discorsive come 'errori',⁴ significa appunto sbagliare paradigma, andando a collocare il film di famiglia nel paradigma del cinema (documentario o di finzione) piuttosto che in quello della fotografia di ricordo, a cui di diritto appartiene.⁵

Uno dei meriti dell'approccio di Odin consiste inoltre nella sua capacità di fornire strumenti per spiegare i processi di rilocalizzazione e ricontestualiz-

3 Seppure si possa tenere conto di una dimensione negoziale, per cui, nei film di famiglia, all'interno di una generale enfaticizzazione dell'integrazione a una più ampia comunità, si cerca comunque di affermare l'unicità del singolo nucleo familiare, e si verificano forme di 'riappropriazione' di modelli collettivamente codificati e riconosciuti. Cfr. in particolare Fanchi 2005.

4 Per esempio l'assenza di chiusura, la temporalità indeterminata, le interpellazioni o i falsi raccordi. Su questi aspetti si veda in particolare Odin 1979 e 1995.

5 Seppure Zimmermann abbia giustamente sottolineato come le funzioni memoriali interagiscano con processi di assimilazione e 'naturalizzazione' della continuità narrativa e della trasparenza hollywoodiana (Zimmermann 1995).

zazione a cui i film di famiglia partecipano. In questa sede, a interessarci in maniera particolare sono i processi di migrazione verso gli archivi:⁶ i film di famiglia entrano negli archivi in virtù della possibilità di effettuare una lettura secondo il «modo documentarizzante» (Odin 2004, 2013). In questo caso, a essere fondamentali sono la capacità delle produzioni testuali di fornire informazioni e la dimensione enunciativa: all'interno del modo documentarizzante, lo spettatore costruisce un enunciatore reale interrogabile, spiega Odin, in termini di identità (che ruolo riveste), fare (le competenze possedute) e verità.

Inquadrare il valore documentale dei film di famiglia all'interno del modo documentarizzante ha il vantaggio di eliminare da subito il rischio di una concezione ingenua del documento, recuperando la riflessione storiografica sul «documento-monumento» (Zumthor 1960; Foucault 1969; Le Goff 1978). Infatti, il modo documentarizzante riconosce il 'documento' esattamente come 'oggetto di conoscenza' che si dà e si costruisce proprio attraverso la lettura e l'analisi (e non è preesistente ad esse). Ma c'è qualcosa di forse più interessante. Rispetto al 'documento-monumento' come atto di autorappresentazione delle società storiche rispetto alla posterità, e all'idea di documento come 'traccia' di eventi o situazioni 'eccezionali', piuttosto che di prassi ordinarie e quotidiane, il film di famiglia occupa una posizione ambivalente. Da un lato, e lo si vedrà più nel dettaglio in seguito, rispetto ad altri tipi di documentazioni o rappresentazioni, il film di famiglia si distingue per la sua capacità di dare spazio e voce a una storia 'minore', non ufficiale, al quotidiano e all'ordinario; dall'altro, in relazione al modo privato nello spazio di comunicazione della memoria familiare, il film di famiglia condivide con l'idea di 'documento-monumento' una modalità di funzionamento in termini di autorappresentazione tendenzialmente conforme (è la sua funzione ideologica) a una rigida normativizzazione di ciò che deve/non deve, può/non può essere filmato.

In relazione al valore documentale del film di famiglia, c'è ancora un altro aspetto da considerare e un assunto da confutare, vale a dire l'idea che i film di famiglia, così come le fotografie amatoriali di ricordo, siano copie obiettive della realtà. Su questo tema, le ricerche di Bourdieu e Chalfen hanno già sgombrato il campo da ogni possibile equivoco, e ci basti qui richiamarne brevemente i principali tratti. Per entrambi gli studiosi, la questione non è esattamente quella del film come copia della realtà: piuttosto, e più precisamente, il problema consiste nel comprendere le condizioni che, all'interno di un dato contesto, permettono di considerare le immagini (filmiche o fotografiche) come «la riproduzione esatta e obiettiva della realtà» (Bourdieu et al. 2004, p. 133).

Spiega Bourdieu: «Se la fotografia è considerata una registrazione

6 Per una discussione degli altri spazi di migrazione si veda in particolare Odin 2013.

perfettamente realistica e obiettiva è perché dalle origini le sono stati assegnati usi sociali 'realistici' e 'obiettivi'» (2004, p. 130); «l'album di famiglia» precisa Bourdieu «esprime la verità del ricordo sociale» (p. 69). Sulla base di tali usi sociali, la fotografia opera dunque «secondo le categorie che organizzano la visione comune del mondo» (p. 133) o, in altri termini, in maniera totalmente conforme «alla rappresentazione del mondo che si è imposta in Europa a partire dal Quattrocento» (p. 130). Conclude Bourdieu: «Assegnando alla fotografia un brevetto di realismo, la società non fa nient'altro che confermare se stessa nella certezza tautologica che un'immagine del reale conforme alla propria rappresentazione dell'obiettività è veramente obiettiva» (p. 133).

Anche per Chalfen il punto di partenza è che, all'interno dell'*home mode communication*, le immagini funzionano come 'copie della realtà'. Ma ciò che più lo interessa è comprendere in che modo i partecipanti alla comunicazione *home mode*⁷ rendano operative «le condizioni che generano la convinzione che sia reale ciò che sta al di qua e al di là della macchina fotografica» (Chalfen 1997, p. 155) – così che di questo 'reale' le immagini possano funzionare come copie fedeli. Per Chalfen il conferimento di un 'senso di realtà' al rappresentato è un passaggio fondamentale per comprendere il valore memoriale dei film di famiglia: i film di famiglia possono funzionare da 'stimolatori di memoria' solo a condizione che conservino e tramandino, appunto, 'pezzi di realtà'.

L'accostamento tra modo privato nello spazio familiare e modo documentarizzante nello spazio dell'archivio permette infine di spiegare, con particolare efficacia, la rilevanza dei film di famiglia nel contesto di istituzioni archivistiche regionali o locali: qui, infatti, in relazione alle preoccupazioni identitarie che animano le istituzioni territoriali, la dimensione relazionale così forte nel modo privato va a integrare con grande efficacia gli aspetti più propriamente documentari.

Il film di famiglia conservato, studiato e guardato in archivio si trova dunque contemporaneamente ad agire in due spazi di comunicazione distinti, seppur interrelati (lo spazio di comunicazione del documento e lo spazio di comunicazione della memoria), e a funzionare come un doppio operatore. Da un lato, ovviamente, letto secondo il modo documentarizzante, è veicolo di informazioni (su un determinato 'mondo' e sul punto di vista da cui quel 'mondo' viene dato a vedere); dall'altro, il film di famiglia è soprattutto uno 'stimolatore di memoria e di relazioni', andando dunque a intervenire con particolare incisività nei processi di integrazione e di affermazione/consolidamento di un'identità condivisa che si sviluppano nella comunità in cui l'archivio opera.

7 O, per essere più precisi, i partecipanti a quella che Chalfen definisce *Kodak culture* (1997).

Ovviamente, questa 'particolare incisività' può comportare dei rischi, e occorre fare attenzione a quello che Odin ha definito, con particolare riferimento a certi usi mediali degli home movies (per esempio in alcuni programmi televisivi), «effetto film di famiglia» (Odin 2013). Secondo Odin, le immagini dei film di famiglia, girate da 'gente come noi', al di fuori dunque dei circuiti istituzionali e professionali, producono un particolare effetto di 'prossimità' e tendono a caricarsi di una forza 'affettiva' che rischia di compromettere il modo documentarizzante. Tale forza, infatti, può impedire che le immagini (e l'enunciatore reale che nella lettura documentarizzante costruisco) vengano interrogate in termini di verità, e favorire invece una lettura che le accetta come sono, prendendole per intrinsecamente, o 'naturalmente', 'autentiche'.

Esplicitati e tenuti in debita considerazione i rischi connessi all'effetto film di famiglia, possiamo approfondire quell'interrelazione tra valore documentario, memoria e identità che caratterizza i film di famiglia, e che gli strumenti messi a punto da Odin ci hanno aiutato a delineare.

La letteratura in merito, piuttosto vasta e articolata, ha trovato recentemente una sintesi nel saggio di Annacarla Valeriano, «I film di famiglia come fonte storica: dibattiti, ricerche, prospettive» (Valeriano 2007). Secondo Valeriano, la «ricchezza documentaria» e il «valore di testimonianza etnografica, sociologica e storica» dei film di famiglia, a lungo trascurati o sottovalutati, si avviano ormai verso una fase di ampio riconoscimento. Gli studi di Patricia Zimmermann (1995 e 2001), Susan Aasman (1995), Richard Chalfen (1975, 1982, 1986, 1997) e Roger Odin (1979, 1995, 1999, 2001, 2005, 2013) ne hanno attestato il ruolo in termini di partecipazione alla costruzione della nostra memoria collettiva e ne hanno valorizzato le implicazioni in termini di autorappresentazione, vale a dire in termini di capacità di dare accesso a un punto di vista interno sul mondo di un gruppo (a una visione del mondo, un sistema di valori). Secondo Odin, i film di famiglia «hanno la capacità di offrire una documentazione di prima mano e dall'interno su interi settori di una società» e permettono di «studiare come la nostra società vede se stessa [...]. Questi film costituiscono meravigliosi documenti di vita locale (feste, costumi, tradizioni, modi di vivere...)» (Odin 2001, pp. 329-330 e 338).

Ancora: i film di famiglia vengono definiti come 'pratiche' che permettono di *raccontare*, attraverso processi di 'autorappresentazione', i rituali festivi e quotidiani della vita familiare, (Simoni 2003b), e di «mostrare un modo di vita scomparso e di cui i testimoni si fanno rari» (Bonazzetti Pelli 2006, p. 208). Sempre Paolo Simoni ha rimarcato l'apporto degli home movies in relazione alle professioni e al tempo libero, i trasporti, la moda, gli sport, le celebrazioni religiose, i rituali sociali, sottolineandone in particolare il ruolo nel tramandare quegli aspetti dell'esperienza quotidiana generalmente più trascurati (Simoni 2003a).

Vita locale (feste, costumi, tradizioni, modi di vivere...), pratiche, rituali,

modi di vita: è giunto il momento di esplicitare quello che costituisce il cuore di questo breve intervento, vale a dire le connessioni tra patrimonio dei film di famiglia, patrimonio culturale immateriale e identità culturale,⁸ con tutte le implicazioni che da tali connessioni derivano.

Partendo dalla evidente rilevanza che l'apporto documentale dei film di famiglia ha in relazione ai caratteri definitivi del patrimonio culturale immateriale (PCI), per come sono stati formulati nella Convenzione Unesco del 2003, si intende qui più precisamente esaminare tale rilevanza in relazione ai rapporti tra PCI e diritti culturali, seguendo una linea già solidamente tracciata da Lauso Zagato (Zagato 2012).

Seguendo Zagato, successivamente alla formulazione proposta nella *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (United Nations 1966), due sono gli interventi che in maniera più interessante vanno a incidere sulla definizione e sulla predisposizione di iniziative di salvaguardia dei diritti culturali. Il primo è *Les droits culturels, Déclaration de Fribourg* (Group of Freeburg 1998), utile a precisare soprattutto in due direzioni il diritto culturale: da un lato come diritto all'identità e al patrimonio, e quindi all'identificazione con la comunità di appartenenza; dall'altro come diritto alla partecipazione alla vita culturale, da intendersi in senso più ampio come diritto all'accesso alla cultura. Il secondo documento è costituito dal *General Comment No. 21 all'Articolo 15 Paragrafo 1(a) della International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Right of everyone to take part in cultural life)* (Committee on Economic, Social and Cultural Rights 2009), che di nuovo approfondisce il senso e la portata del diritto alla partecipazione alla vita culturale. In particolare, il *General Comment No. 21* si rivela interessante per il chiaro nesso che istituisce tra beni culturali intangibili e identità culturale: «Intangible cultural goods, such as languages, customs, traditions, beliefs, knowledge and history, as well as values, [...] make up identity and contribute to the cultural diversity of individuals and communities» (Articolo 16).

Ecco che il quadro complessivo comincia a delinarsi: se il patrimonio immateriale (o i beni intangibili) costituisce un elemento fondamentale nel costruirsi dell'identità culturale e della diversità culturale, la sua tutela e valorizzazione costituisce condizione imprescindibile per la tutela e valorizzazione di un diritto culturale da intendersi come diritto all'identità e all'identificazione con la comunità di appartenenza (che, dopo Faro, possiamo chiamare «comunità patrimoniale», o «di eredità»; cfr. COE 2005).

Proviamo dunque a ricapitolare. Se pensiamo alla rilevanza dei film di famiglia nel 'manifestare' (documentare, rappresentare, raccontare) i beni culturali intangibili, e la accostiamo alla loro capacità di funzionare come

⁸ Per come emerge, seguendo Zagato, nella legislazione internazionale. Non si farà dunque riferimento in questa sede alla problematicità del concetto nell'ambito degli studi antropologici. Su questo si vedano, almeno, Remotti 1996 e 2010.

operatori e stimolatori di memoria (familiare e collettiva) e di relazioni identitarie all'interno di un gruppo e di una comunità (familiare innanzi tutto, più ampia quando il film di famiglia migra in contesti come gli archivi), il potenziale degli *home movies* in relazione ai processi di valorizzazione del PCI e di tutela del diritto all'identità culturale non può che apparire in tutta la sua ricchezza.

E tuttavia, possiamo aggiungere ancora qualcosa. L'ipotesi che vogliamo qui provare a sostenere è che i film di famiglia, oltre a rappresentare 'manifestazioni' di beni culturali intangibili, *possono essere considerati essi stessi, in una certa misura, dei beni culturali intangibili.*

Questa ipotesi⁹ prende forma dalle recenti ricerche di Alice Cati (2009, 2013), che individua una particolare rilevanza della componente spaziale nei film di famiglia (anche in relazione alla costruzione di una memoria spaziale, che al contempo ha per oggetto e si trova localizzata nei luoghi, che diventano veicoli di appartenenza) e un particolare nesso tra film di famiglia e luogo: oltre che come rappresentazione di uno spazio agito, infatti, il film di famiglia si dà come azione in uno spazio, *forma di relazione con uno spazio, di esperienza di un luogo.*

Come già notava Chalfen, nella comunicazione *home mode* non c'è 'set', e i due 'sfondi' (davanti e dietro l'obiettivo) coincidono. Ribadisce Cati: «L'amatoriale, inteso come dispositivo filmico, sembra non accettare più alcuno scarto tra *esperienza vissuta* ed *esperienza di rappresentazione*. Il soggetto che filma è sempre in situazione, definito dal suo stesso esperire il mondo circostante» (2013, p. 82). In questo loro darsi non solo come 'registrazioni' di esperienze, ma anche, e forse soprattutto, come esperienze essi stessi (di un luogo, certo, ma anche di una festa, un rituale, una celebrazione), i film di famiglia acquisiscono una rilevanza ancora maggiore e del tutto peculiare in relazione ai temi del PCI e dell'identità culturale.

3 Home movies, archivio, territorio, identità: i progetti di Bologna e Reggio Emilia

Alcune cineteche adottano politiche culturali che privilegiano la semplice conservazione; per altre, oltre ai tradizionali progetti di raccolta di fonti filmiche e non filmiche, [...] è importante avviare più ampie progettualità: seminari sulle città e sui paesaggi rappresentati, musicazioni dal vivo in film-concerto, laboratori cinematografici del riuso pubblico, esposizioni multimediali in musei e gallerie d'arte, proiezioni

9 Che certo ha una valenza più teorica che giuridica in senso stretto, e ha soprattutto l'obiettivo di contribuire alla riflessione sulla natura e le forme di valorizzazione del PCI.

con i cineamatori, o i loro eredi che illustrano dal vivo persone e luoghi rappresentati nei 'filmini'. Sino alla realizzazione di documentari, o di serie filmiche a base d'archivio, in una messe di attività che può divenire centro di propulsione culturale per l'intera comunità urbana. Questo lavoro sul cinema amatoriale non cessa di arricchire una più lunga parabola della cultura visiva contemporanea. Sono le direttrici su cui si sviluppano le attività di Home Movies - Archivio Nazionale del Film di Famiglia (Bertozzi 2012, pp. 51-52).

I formati cinematografici *sub-standard* concretizzano l'opportunità di documentare con semplicità e fissare in memoria immagini personali (in movimento) su un supporto ridotto, maneggevole e relativamente economico. Questa cinematografia privata, amatoriale, quasi sempre di famiglia, di fatto inedita (se confrontata al panorama cinematografico tout-court), negli ultimi anni ha risvegliato un notevole interesse. Come si è visto, studiosi di aree disciplinari diverse hanno contribuito a uno sguardo nuovo con una riflessione teorica sul piano storico e sociale grazie agli impulsi di sociologi e antropologi.

L'impulso archivistico contemporaneo permette di contestualizzare e render conto della complessità significativa e dei processi della memoria insiti nei documenti e, ancor prima, nelle pratiche stesse del dispositivo. La 'rimappatura' di questo cinema nell'ambito mediale deve naturalmente tener conto della stratificazione e della complessità emozionale delle immagini. Per farlo risulta utile poter disporre di strumenti vari, per esempio sarà fondamentale cercare l'assistenza 'testimoniale' di osservatori privilegiati, in grado di rendere intelligibile il contesto privato.

Secondo Richard Chalfen, lo abbiamo visto, le immagini non sono copie o raffigurazioni della realtà, ma affermazioni *su* di essa, ossia delle soggettive sul mondo. Dotarsi degli strumenti necessari a una pratica che in prospettiva realizza l'accumulo di oggetti del visibile, collezioni di foto, film e video di famiglia, risulta una modalità specifica di costruzione del mondo, un sistema per strutturare il proprio mondo e poterlo comunicare agli altri.

Il lavoro sull'archivio intrapreso da Home Movies si basa su questi aspetti, e ne permette una ri-attualizzazione per raccogliere le possibilità offerte dai luoghi di ripresa e dai contesti storici (la loro modificazione, o la loro, a volte apparente, inalterabilità nel rapporto col tempo) e la costante trasformazione che il tempo deposita sulle persone e sui contesti delle famiglie (sotto il profilo fisico è ben visibile nei cambiamenti sul corpo, ma anche nelle modalità di ripresa, specialmente nei fondi più strutturati e temporalmente estesi).

Poter analizzare la comunicazione visuale *autoprodotta* (*home mode*) significa anche poter intravedere come gente comune (seppur di estrazione sociale differenziata, a seconda del supporto, quindi dell'epoca analizzata) traduce in forme visive le interpretazioni delle proprie vite. La specificità e

l'interesse per queste registrazioni fotochimiche che restituiscono in movimento le loro immagini instabili, fugaci e pregnanti, sta proprio nel loro essere, non semplici dati, rivestiti di una qualsivoglia oggettività, quanto piuttosto «in sé fatti di cultura che riflettono il sistema di valori, i codici interpretativi ed i processi cognitivi del loro autore» (Gross 1981, p. 6).

I concetti di identità e autorappresentazione traspaiono nelle immagini di un fondo filmico, probabilmente ben oltre la consapevolezza percepita dall'autore stesso delle immagini che all'epoca girò la manovella o schiacciò il pulsante che attivava il meccanismo a orologeria della cinecamera. Per noi osservatori contemporanei queste immagini, lontane e instabili, rivelano in qualche modo il meccanismo stesso delle memoria: l'archivio privato come unità minima di un rinnovato modo di leggere il mondo, la storia sociale, il passato, ricorrendo alle immagini filmiche che sono, nel Novecento, una forma nuova e originale di *autorappresentazione* ed *elaborazione della memoria*.

La memoria filmica privata è da un lato traccia oggettiva della realtà, dall'altro, intrinsecamente, espressione intimistica e memoriale. I film realizzati in casa fondono perfettamente queste due prerogative. E se la memoria vive nella gestualità, negli sguardi di cui i film portano tracce evidenti, è in quella direzione che ci sembra si debba spingere la ricerca degli snodi teorici che rilanciano una pratica d'archivio collettiva, moderna, che raccoglie e parte dalle collezioni di singole realtà private. Quindi la logica archivistica oltre ad occuparsi del film come oggetto, nella sua materialità fisica, va praticata partendo dalle biografie degli autori delle immagini, dalle testimonianze di chi conosce quei materiali, di chi li ha conservati negli anni e con loro intrattiene un legame affettivo.

In primo luogo va considerato che il patrimonio audiovisivo è per la maggior parte costituito da beni 'effimeri', piccole produzioni inedite la cui esistenza non è né registrata, né tracciata. Fare un censimento è il primo e fondamentale passo. Grazie ai formati *sub-standard* è stata impressionata la memoria visiva dei luoghi: in questi documenti si trovano le testimonianze di come gli individui e i gruppi si auto-rappresentano, nonché tracce di avvenimenti, abitudini, modi di vivere e comportarsi, soprattutto in occasioni rituali. Recupero fisico e salvaguardia delle immagini in movimento restano obiettivi primari, propedeutici alle fasi di catalogazione e condivisione. I progetti di raccolta sul territorio dovrebbero ambire a questo risultato.

Tra il 2008 e il 2013, insieme a enti pubblici e privati, sono state realizzati da Home Movies in stretta collaborazione con il Dipartimento di Comunicazione ed Economia dell'Università di Modena e Reggio Emilia numerosi progetti e attività concernenti il recupero, l'archiviazione, la digitalizzazione e la rielaborazione del patrimonio audiovisivo reggiano, tra questi: Osservatorio Reggio Emilia, Cinema di famiglia, Cinema d'impresa.

Osservatorio Reggio Emilia è un progetto universitario che nasce nel contesto delle attività di Relabtv - Laboratorio di produzione audiovisiva

del Dipartimento di scienze sociali cognitive e quantitative dell'Università di Modena e Reggio Emilia. Il progetto parte dalla convinzione che le fonti audiovisive siano elementi fondamentali per lo studio delle trasformazioni sociali di un territorio, e dalla consapevolezza che queste fonti siano soggette a forte dispersione e a inevitabile distruzione. Nel 2008, attraverso il bando «Cinema di Famiglia», ci si è rivolti alla popolazione di Reggio Emilia e provincia, per censire e digitalizzare le pellicole presenti nel territorio. L'appello è stato rivolto al recupero dei film in pellicola, prima dell'avvento della tecnologia video. Film di famiglia, film di cineamatori, documentari o *fiction*, realizzati singolarmente e nel contesto di gruppi, associazioni, istituzioni. Sono state raccolte oltre tremila bobine per un totale di oltre quattrocento ore di film, principalmente nei formati 8 millimetri, Super8 e 16 millimetri. Circa cent'ottanta le famiglie coinvolte, con numerosi casi, anche sorprendenti, di archivi non legati direttamente alla cerchia familiare. Così, tra i fondi di particolare rilevanza storica, ci sono i film di don Artemio Zanni, il prete di Felina che ha documentato la vita dei 'bimbi di Casa nostra', il centro per orfani e disagiati che lui stesso fondò e gestì per decenni: una preziosissima testimonianza della storia di una comunità degli Appennini.

Un obiettivo notevole è stato raggiunto con il coinvolgimento, nel progetto, di istituzioni che già conservano collezioni audiovisive di rilievo nei propri archivi, al momento non accessibili. Così sono state avviate collaborazioni con la Biblioteca Panizzi per il recupero dell'importante fondo dei film di Franco Cigarini, la cui personalità di filmmaker è oggi in fase di rivalutazione (Ferretti, Simoni 2013, pp. 57-69)¹⁰ e con l'Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea in provincia di Reggio Emilia, in possesso di pellicole che documentano la storia politica locale.

Già nel dicembre 2008 e nella primavera del 2009, attraverso una serie di iniziative, sono stati presentati i risultati delle attività. Sono stati prodotti dei piccoli documentari e, per la quarta edizione del festival Fotografia Europea, è stata realizzata la mostra «Expanded Frames»,¹¹ un percorso espositivo con stampe di fotogrammi e installazioni video. I film di don Zanni sono stati oggetto di un corso di formazione sul riuso di materiali audiovisivi inediti e privati, rivolto a studenti, videomakers, ricercatori e docenti interessati alla rielaborazione di fonti filmiche e alla raccolta di videotestimonianze e oggi quel percorso è in parte confluito in un DVD.¹²

10 <http://panizzi.comune.re.it/Sezione.jsp?idSezione=1215> (2015-08-31).

11 <http://archivio.fotografiaeuropea.it/2009/Sezione.jsp?titoLo=Expanded+Frames++Cinema+di+famiglia&idSezione=123> (2015-08-31).

12 *Il prete con la macchina da presa. Don Zanni e il cinema di Casa Nostra*, DVD, 2014. Progetto a cura di Home Movies - Archivio Nazionale del Film di Famiglia e Relabtv - Laboratorio di produzione audiovisiva - Università di Modena e Reggio Emilia.

Possiamo parlare sicuramente di un caso, Reggio Emilia: la città immaginata e rappresentata nei 'media archeologici' è diventato oggi un modello cui riferirsi per ri-definirne l'identità saldandola alle forme e configurazioni della città mutate nel tempo.

Un nuovo progetto, attualmente in fase di realizzazione, è «Play The City»:

è un progetto crossmediale e multiplatforma che mira al recupero e alla rielaborazione di un immenso, e in parte ancora nascosto, patrimonio culturale: le immagini cinematografiche private del '900, che proprio in questo frangente storico sono oggetto di riscoperta e riuso artistico. Il tema è la città, come è stata vissuta e rappresentata nel corso del tempo. Potranno così rivivere oggi, caricate di nuovi significati, le immagini inedite sul paesaggio urbano in trasformazione, la vita sociale, i riti collettivi, i momenti privati, il lavoro, il tempo libero, ecc...¹³

Rifacendosi a modelli di successo realizzati in altri contesti (in particolare in Gran Bretagna),¹⁴ il progetto vuole proporre uno studio e delle esemplificazioni di applicazioni pratiche per trovare soluzione ai problemi che riguardano l'accessibilità e la fruizione delle immagini storiche con la progettazione di strumenti consoni all'uso di utenti di varia natura: dalla semplice richiesta di un utente generico alle esigenze professionali, passando per le necessità di studiosi e ricercatori.

Le strategie di comunicazione dell'identità del territorio passano quindi attraverso le fonti audiovisive e le applicazioni medialità contemporanee; le finalità culturali e di promozione turistica possono suscitare un progressivo interesse socio-culturale, ma anche economico e di mercato. Operativamente, oltre alla continuazione della raccolta e organizzazione dei contenuti (sono previste ricerche negli archivi audiovisivi istituzionali e privati, includendo il materiale filmico già raccolto con i partner dei passati progetti, la selezione delle fonti disponibili, la catalogazione del materiale), verranno testate nuove applicazioni con l'obiettivo primario di realizzare un prototipo multimediale in cui confluiscono le immagini della città.

La *rimediazione* digitale e la messa in condivisione su una piattaforma omogenea permettono la sovrapposizione/condensazione di queste immagini mostrandoci come le trasformazioni urbane agiscono nello spazio e nel

13 Dal testo del progetto, documentazione interna, Home Movies Archivio Nazionale del Film di Famiglia, Bologna, 2013.

14 Per una ridefinizione del rapporto tra lo spazio urbano e le fonti audiovisive sono stati presi in considerazione i risultati delle recenti ricerche che università, istituti storici e archivi hanno avviato in alcune città europee. Di particolare interesse risultano gli esempi che contribuiscono a definire un nuovo campo di ricerca, definibile «urban cinematic archeology»; cfr. Roberts 2012, 2014; Koeck, Roberts, 2010; Crouch, Jackson, Thompson, Felix 2005.

tempo, ma anche quanti mutamenti socio-economici e del costume siano intervenuti nel tempo, come sia variato l'uso dello spazio, e dei trasporti, ecc. L'idea di città pubblica e sostenibile appare grazie ai contributi di varie discipline e costruisce un quadro in divenire della storia e del ruolo della città mettendo a disposizione una preziosa documentazione visiva, finora inaccessibile.

Altro caso concreto che vogliamo citare è quello della mostra «Cinematic Bologna». Si tratta di un'esposizione frutto del lavoro decennale dell'archivio bolognese, lavoro che è strettamente connesso alla raccolta spontanea sul territorio urbano ma che si è avvalso anche del prezioso contributo del progetto «Una città per gli archivi», promosso da Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna nel biennio 2009/2010.¹⁵ «Cinematic Bologna», attraverso molteplici strumenti e dispositivi, ha immaginato una serie di *percorsi urbani* attraverso le immagini dei film amatoriali girati a Bologna in un lasso temporale di tre decenni, tra il 1950 e il 1980, restituendo in una forma fruibile le immagini della città prodotte dai suoi abitanti in tempi e con modalità differenti.

L'iniziativa è il risultato di ricerche negli archivi di Home Movies ed è stata concepita come una *mostra laboratorio*. Laboratorio come occasione di apertura e scambio con la città: perché l'esposizione si è tenuta in spazi centrali e oltremodo rappresentativi della città di Bologna (Urban Center Bologna e Biblioteca Salaborsa), ma anche perché all'interno della mostra sono stati programmati incontri, seminari e workshop che s'incrociano in una rete di ulteriori percorsi e progetti condivisi. La Bologna che compare nel cinema privato è una sorta di città *invisibile*. Queste immagini per loro natura private, inaccessibili perché chiuse nelle case dei bolognesi per decenni, grazie alla condivisione e al lavoro archivistico e di valorizzazione di Home Movies, si rendono pubbliche. Una vera mutazione di destinazione d'uso nata dalla sinergia fra l'archivio e i numerosi bolognesi che hanno messo a disposizione i loro ricordi personali e familiari su pellicola.

La mostra è un tuffo emozionale dentro immagini sorprendenti di luoghi e situazioni che qualcuno dei visitatori avrà vissuto come ricordo e che altri avranno visto per la prima volta. Per certi versi guardare le immagini di un passato 'comune' provoca in alcuni la sensazione di osservare da lontano un pianeta assai distante dal nostro. Eppure saranno riconoscibili gli stessi luoghi, dal forte valore simbolico; le piazze e le strade si riconosceranno certe volte con difficoltà per l'inevitabile senso di spaesamento. La mostra mette a disposizione strumenti metaforici come una lente di ingrandimento che di volta in volta assumono

¹⁵ Il risultato progettuale ultimo della Fondazione è rappresentato dalla possibilità di un accesso articolato direttamente sul portale «archIVI» (<http://www.cittadegliarchivi.it>) (2015-08-31).

forme diverse, fondendo processi artigianali analogici con la tecnologia attuale e i nuovi media. Il trentennio prescelto, 1950-1980, rappresenta una stagione contraddistinta dalla crescita economica e sociale, un lungo dopoguerra in cui la città si è ingrandita ed è cambiata sotto la guida delle amministrazioni che si sono susseguite e attraverso il vissuto quotidiano di generazioni di abitanti. Il 1980 rappresenta, anche simbolicamente, un anno di cesura. Con la strage alla stazione la città si trova forse per l'ultima volta così unita, e nel periodo successivo siamo di fronte ad altri scenari. Il periodo scelto è anche quello di maggiore diffusione della pratica cineamatoriale e quel trentennio costituisce un valido terreno di confronto per i cittadini di oggi. La mostra lavora sul piano dell'immaginario e della rappresentazione del tutto particolare offerta dal cinema amatoriale. L'obiettivo è quello di relazionare idealmente i documenti filmici privati con testi, memorie registrate, mappe e bibliografie. Per attivare una scuola dello sguardo, i cui intenti anche didattici sono evidenti: stimolare la conoscenza delle immagini e indicarne un uso responsabile, critico e non nostalgico. Salvate dall'oblio, queste immagini diventano di fatto paesaggi della memoria che stimolano tanto un'indagine e una conoscenza archeologica quanto una comprensione geografica e topografica di un'ideale città filmata, continuamente da mappare ed esplorare. Una città da conoscere per trovare idee sulla città reale, presente e futura.¹⁶

In un interessantissimo articolo sul rapporto fra cinema amatoriale e rappresentazione della città (Simoni 2013), Paolo Simoni ci introduce a uno dei fondi filmici protagonisti della mostra organizzata all'Urban Center e ci parla dell'uso delle immagini attinte dai vari fondi di famiglia. Una delle installazioni prevedeva una grande rappresentazione grafica montata su pannelli di legno in forma «di cartografia visuale della città, un grande disegno che riprende la tradizione delle vedute a volo d'uccello» sul quale sono stati inseriti una dozzina di monitor, «veri e propri punti di accesso a queste rappresentazioni urbane, quanti idealmente sono i luoghi più significativi della Bologna filmata. La collocazione dei 12 monitor riflette lo spazio delle sequenze contenute, girate proprio in quelle *locations*, colte in diversi frangenti temporali e situazioni». Lo spezzettamento e la parzialità degli sguardi nel montaggio/assemblaggio conferiscono all'insieme una certa unitarietà e omogeneità, come se fra loro i pezzetti diventassero perfettamente compatibili e complementari. Per Simoni, «l'idea di fondo della mappa è che le immagini frammento si trasformino in tasselli che, pazientemente ricomposti, restituiscono una rappresentazione collettiva,

16 «Cinematic Bologna: l'immagine della città nei film amatoriali girati tra il 1950 e il 1980, venerdì 16 novembre 2012 - sabato 12 gennaio 2013, Bologna - Urban Center Bologna e Biblioteca Salaborsa», comunicato stampa della mostra.

caleidoscopica, di una città vissuta e filmata. La si potrebbe chiamare 'città amatoriale', proprio per le caratteristiche di questi film che esprimono, prima di tutto, affettività, vicinanza e partecipazione emotiva». Questo genere di progetti che vede l'integrazione dei contenuti audiovisivi privati alla configurazione dello spazio pubblico e al tentativo di una Questa ricercata volontà di riappropriazione degli spazi sembra uno degli ambiti più interessanti da approfondire. Anche Venezia, in quanto città simbolo dell'Italia che si espone e si mette 'in vendita' agli occhi del mondo, partecipando alla creazione dello stereotipo turistico di luogo slegato dalla socialità e dalla partecipazione dei suoi abitanti, potrebbe trarre grande giovamento dalle dinamiche indotte da mirati progetti di raccolta sul suo territorio.

4 Film di famiglia, patrimonio immateriale e identità culturale: il 'caso' veneziano

È noto a tutti che Venezia è stata ed è oggetto di una massiccia 'sovraesposizione mediatica', peraltro già ampiamente documentata e indagata.¹⁷ Una 'sovraesposizione', quella di Venezia, non certo indotta dal cinema, ma che senza dubbio il cinema contribuisce ad alimentare e amplificare significativamente. Fin dal Settecento l'«iconosfera veneziana» (per riprendere l'espressione di Gian Piero Brunetta; cfr. Brunetta, Faccioli 2010) è ricchissima e rigidamente codificata, così che anche gli sguardi degli operatori Lumière, giunti per la prima volta in laguna, appaiono, diversamente da quanto accade in altri contesti, strettamente aderenti ai canoni visivi già fissati da una autorevole tradizione pittorica e fotografica, che determina il come e il cosa, privilegiando alcune aree (l'area Marciana e il Canal Grande), determinati luoghi (l'Arsenale, la Basilica dei Frari) e occultandone completamente altri (la Giudecca, le Fondamenta Nuove, le parti interne dei sestieri) (Brunetta, Faccioli 2010).

Seppur negli studi sulle rappresentazioni di Venezia nel cinema si sottolineino e argomentino sistematicamente il 'polimorfismo' e, per così dire, la 'poliedricità' della città, capace di adattare le proprie 'forme' a storie diverse e di conferire sfumature variegata a personaggi e vicende, c'è una polarizzazione che emerge nettamente: da un lato ci sarebbe una Venezia maggiore, onnipresente, la Venezia della pietra e dell'acqua, una Venezia esibita, convenzionale, superficiale; dall'altro, una Venezia minore, dimenticata e rimossa, quella della pietra e del legno, una Venezia

¹⁷ Si ricordano almeno Brunetta, Faccioli 2004; Brunetta, Faccioli 2010; Ciacci 2004; Ellero 1983; Rossetto 2009; Zanotto 2002.

nascosta, profonda, una Venezia 'altra', che tra i suoi segreti nasconde anche il degrado e il logorio prodotto dal passare del tempo e dalla difficile sostenibilità del suo 'ecosistema'.

Si noti che questa polarizzazione viene ulteriormente valorizzata: la Venezia maggiore, quella che domina nelle rappresentazioni, sarebbe una Venezia finta, artificiale, mentre la Venezia minore, quella dimenticata e 'non vista', sarebbe la Venezia vera, autentica. A nostro avviso, una riflessione così rigidamente polarizzata corre il rischio, proprio nel momento in cui cerca di denunciare un sistema di stereotipi rappresentativi dominanti, di crearne e sostenerne un altro: così, mentre si stigmatizza la 'Venezia maggiore', si crea una 'Venezia minore' altrettanto codificata in alcune figure fisse e ricorrenti. A ciò va peraltro aggiunto il rischio implicito nel sovrapporre questo binomio al binomio falso vs. autentico: quello che si vuole qui sostenere è che non esiste *una* Venezia autentica, vera. Piuttosto, tutte le rappresentazioni sono *vere* in quanto socialmente e culturalmente costruite e, soprattutto, efficaci e operative sul piano della percezione.

All'idea delle due Venezie si va poi ad affiancare, nella letteratura sul tema, la segnalazione di un'assenza: assenza, nelle infinite rappresentazioni della città, di un punto di vista *interno*. Come ricorda, ancora, Gian Piero Brunetta, nell'Introduzione a *L'immagine di Venezia nel cinema del Novecento*, a fronte degli innumerevoli registi che l'hanno raccontata dall'esterno, Venezia non ha mai avuto un suo «autentico cantore», un cantore capace di «osservarla veramente dall'interno»: Venezia sembra dunque condannata a restare «palcoscenico» senza poter essere vista come «habitat», a rimanere città «visitata» senza mai potersi dare come città «vissuta» (Brunetta, Faccioli 2004).

È proprio a partire da queste ultime considerazioni che crediamo possa cominciare a emergere un primo ruolo che i film di famiglia, in relazione alla rappresentazione e percezione di Venezia, potrebbero andare a rivestire. Da un lato, infatti, abbiamo visto come ormai tutta una tradizione di studi ne rimarchi la capacità di dare accesso a un *punto di vista interno* sul mondo di una comunità (a una visione del mondo, un sistema di valori); dall'altro, abbiamo anche ben identificato l'«effetto film di famiglia», e quindi l'esigenza di interrogare sistematicamente le immagini senza mai cadere nell'errore di considerarle intrinsecamente, o 'naturalmente', autentiche. Da qui, la possibilità che uno studio delle rappresentazioni di Venezia nel film di famiglia, che come abbiamo visto si configura come azione in uno spazio, *forma di relazione con uno spazio, di esperienza di un luogo*, possa contribuire sia a problematizzare una polarizzazione troppo rigida tra la Venezia maggiore e quella minore, sia a mostrare una 'città habitat' e una 'città vissuta', che andrebbe ad aggiungersi e integrarsi alla 'città palcoscenico' e alla 'città visitata', permettendo inoltre di superare l'opposizione tra falso e autentico.

Ma c'è, crediamo, anche qualcos'altro. Le innumerevoli rappresentazioni visive della città di Venezia sono indubbiamente legate alla straordinaria ricchezza del patrimonio veneziano in termini artistici e architettonici o, se vogliamo, di beni culturali tangibili. Da qui la nostra ulteriore ipotesi, che esprimiamo non senza la consapevolezza di una modesta provocazione: non c'è forse il rischio che la complessa e necessaria tutela del patrimonio culturale tangibile veneziano possa in qualche modo compromettere quella del patrimonio immateriale, con evidenti ricadute sul senso di appartenenza alla comunità urbana? O che la mole di rappresentazioni istituzionali e 'alte' rallenti l'indagine su punti di vista e sguardi 'altri'? Non potrebbe, una più marcata attenzione verso i beni intangibili e l'identità comunitaria, andare a integrarsi produttivamente e positivamente in questo scenario, contribuendo anche al raggiungimento di un equilibrio più solido tra dinamiche turistiche e sostenibilità della vita urbana?

L'ipotesi è provocatoria ma fino a un certo punto, se per esempio consideriamo quanto scrive Maria Laura Picchio Forlati nell'Introduzione al volume *Il patrimonio culturale immateriale: Venezia e il Veneto come patrimonio europeo*:

Certo, Venezia tangibile ha catalizzato, soprattutto dopo l'alluvione del 1966 e nell'incombere del temuto innalzamento permanente del livello del medio mare, risorse imponenti da parte dello Stato italiano e l'attenzione costante dell'opinione pubblica mondiale. Certo, l'impegno per provvedere alla salvaguardia fisica del centro storico almeno come contenitore di alto profilo è condiviso ufficialmente ai vari livelli. Ferisce peraltro al cuore i più diretti interessati la crescita esponenziale della velocità con cui le tradizioni della città deperiscono, in parallelo con l'impovertimento di tante componenti della sua popolazione (Zagato, Picchio Forlati 2014, p. 11).

La nostra convinzione, dunque, è che il patrimonio del cinema di famiglia, praticamente mai preso in considerazione sul territorio veneziano, possa costituire una proposta (tra le tante possibili) concreta e significativa (per il suo duplice funzionamento come stimolatore di memoria e operatore relazionale) nella direzione di una maggiore tutela e valorizzazione del diritto all'identità culturale, che al contempo non dimentichi le esigenze di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio materiale, e anzi sia in grado di offrire nuovi spazi di documentazione e nuovi spunti di indagine anche su questo versante.

Quando andiamo a verificare la presenza della città di Venezia nel patrimonio dell'Archivio Nazionale del Film di Famiglia (e va detto che una

ricerca organica e sistematica non è mai stata fatta)¹⁸ ci troviamo subito di fronte a una vistosa 'anomalia'.

Da un lato, Venezia è onnipresente. Non c'è praticamente nessun cinemamatore che non abbia, nei suoi film di viaggio, qualche bobina dedicata a una gita a Venezia. Dall'altro lato, sul territorio veneziano non è mai stata condotta nessuna campagna di raccolta, e l'archivio attualmente possiede soltanto tre fondi veneziani, vale a dire di proprietà di famiglie residenti a Venezia o di origine veneziana: il fondo Torzo, il fondo Dal Co' e il particolarissimo fondo delle famiglie Sinigaglia e Mainardi, risalente agli anni Venti e Trenta, l'unico ad essere stato studiato e valorizzato (Simoni 2005). Protagoniste del fondo sono, oltre a Venezia, le famiglie Sinigaglia e Mainardi: la prima di cultura ebraica e dedita al commercio dei tessuti, la seconda di cultura cattolica e attiva nel mercato del pesce. Le storie delle due famiglie s'intrecciano quando Pierino Mainardi sposa Ester Sinigaglia. Sono proprio di Pierino una serie di film girati al Lido, sulla spiaggia e nella villa Alba, che mostrano le due famiglie riunite sul finire degli anni 20. Sempre dalla famiglia Mainardi proviene un bellissimo documentario in Pathé Baby (9,5mm) del 1930, che racconta la loro attività nel mercato del pesce (dalla pesca al confezionamento) e il lavoro quotidiano nella pescheria.

Questa doppia linea (film 'residenziali' da un lato, film 'turistici' dall'altro) è certo caratteristica più generale dell'intera produzione familiare amatoriale. Laddove sono proprio i luoghi, come ha ben dimostrato Alice Cati, a permettere un'organizzazione tipologica dei film di famiglia, due macrounità emergono distintamente: quella dell'abitare, da un lato, e quella del viaggiare, dall'altro. Ed è proprio a partire da queste due aree che si vanno ad articolare una serie di opposizioni utili a leggere la produzione filmica familiare nel suo complesso e nella sua natura di relazione con un luogo e pratica di uno spazio: interno vs. esterno, puntuale vs. percorribile, conosciuto vs. ignoto, abitato vs. esplorato (Cati 2009).

Un primo problema dunque, nel momento in cui si considerano gli *home movies* di ambito veneziano conservati presso l'Archivio, è che l'intero

18 Seppur, all'interno della sua Tesi di Laurea, Luca Chinaglia esponga i risultati di una prima indagine effettuata presso l'Archivio: sono stati presi in considerazione tutti i film inediti che contengono *gite a Venezia* focalizzandosi sulle rappresentazioni di Piazza San Marco, nelle quali si è cercato di rintracciare l'eventuale presenza di comuni elementi semantici, con l'obiettivo di contribuire alla riflessione sull'iconografia delle rappresentazioni della Piazza. Cfr. Chinaglia 2009-2010. Le riflessioni qui proposte si sviluppano a partire da questa prima mappatura e si fondano in particolare sulla consultazione dei seguenti Fondi (oltre a quelli espressamente menzionati più avanti nel testo) conservati presso l'Archivio: Biavati (anni Cinquanta), Brighetti (anni Sessanta), Cacoza (anni Sessanta), Calanchi (anni Settanta), Cavina (anni Cinquanta e Sessanta), Ciampini (anni Settanta), Costa (anni Sessanta), Fabbrini (anni Sessanta), Falciani (anni Cinquanta), Gatti (anni Cinquanta), Mantovani (anni Cinquanta e Sessanta), Nicoletti (anni Sessanta), Selleri (anni Sessanta), Seragnoli (anni Cinquanta).

sistema di opposizioni si trova radicalmente sbilanciato a vantaggio della categoria del 'viaggiare'. Ancora una volta, Venezia come 'habitat' risulta difficilmente accessibile. Fatta salva la rilevanza di uno studio approfondito dei pochi fondi veneziani esistenti, a emergere chiaramente è soprattutto la necessità di attuare una campagna di raccolta nel territorio veneziano, prima che un intero patrimonio (tangibile e intangibile...) e la memoria di una 'comunità patrimoniale' vadano persi.

Sottolineata questa esigenza, il lavoro che potrebbe cominciare da subito è invece quello di un censimento rigoroso della presenza di Venezia nei film di viaggio amatoriali. Come anticipato, questo corpus è enorme, soprattutto in riferimento agli anni Cinquanta e Sessanta, periodo in cui 'esplode' il fenomeno del 'cineturismo' non tanto, nel senso odierno, come turismo indotto da più o meno grandi produzioni cinematografiche o televisive associate a strategie di marketing territoriale, ma come un determinato modo di produzione filmica che vede convergere pratiche amatoriali, pratiche familiari, nuove disponibilità tecnologiche e la definizione di uno 'sguardo turistico'. Sottolinea Massimo Locatelli:

Il *cineturista* [...] usa la cinepresa come struttura relazionale nella conquista di sempre nuovi spazi esperienziali, insieme fisici e immaginari. Il modo di produzione che lo contraddistingue e che ho chiamato balneare non ha quadri istituzionali, ma confini e territori da mappare, non vuol neppure essere l'espressione di un io lirico, ma prende senso dall'azione stessa, viaggio + riprese del viaggio, è un tuffo nelle onde del mare (Locatelli 2005, p. 559).

Seppur un'analisi sistematica della presenza veneziana nei film di viaggio non sia ancora stata realizzata, a proporre una prima ipotesi interpretativa è Paolo Simoni in un saggio apparso sulla rivista *Cinegrafie*:

Se si facesse un censimento dei film di famiglia, forse si scoprirebbe che Venezia, città-mummia, lasciata in preda alla proliferazione turistica e ad una perenne incombenza di museificazione, è il luogo più ripreso e soprattutto che è quello che concede minori variazioni (con un ritorno ossessivo e rituale, sempre le stesse inquadrature curiosamente incapaci di soffermarsi su qualcosa, di delimitare lo spazio di ripresa) (Simoni 2003c, p. 177).

Parrebbe dunque di immediata evidenza l'impatto normativo che la sovraesposizione di Venezia esercita sullo sguardo del cineamatore, che appare quasi sempre uno sguardo già 'formato' dalle rappresentazioni ufficiali o 'alte', sia sul piano del che cosa viene ripreso (a dominare sono sempre l'area marciante e il Canal Grande) che sul piano del come viene ripreso - la prevalenza di uno stile 'pittorresco' che

riprende modelli pittorici già a loro volta rielaborati dalla tradizione cinematografica.

E tuttavia, di questo sguardo rigidamente 'preformato' andrebbe misurata la singolarità. Di una dominanza del pittoresco, per esempio, Alice Cati riferisce in relazione a un corpus di film privati di viaggio che includono mete diversificate (Cati 2009). Ancora, Chiara Malta, in un intervento dedicato ai film di famiglia nell'Italia del boom economico, non esita a rimarcare una netta stereotipizzazione del paesaggio culturale che traspare dalla produzione filmica amatoriale: paesaggio culturale che si distingue per una nettissima uniformità, al punto che l'appartenenza geografica si definisce in molti casi solo da annotazioni extrafilmiche. Più radicalmente, secondo Malta, i film di famiglia nell'Italia del miracolo economico «raccontano un paese che ha paura della differenza e che considera la propria identità culturale un'appendice scomoda» (Malta 2005, p. 551).

D'altro canto, rispetto a osservazioni sviluppate in riferimento a corpus di film di viaggio più diversificati, i film girati a Venezia si discostano per alcuni aspetti. Per esempio, Cati nota (seppur in riferimento a una produzione compresa tra il 1926-1942) come i mezzi di trasporto vengano sfruttati per realizzare *traveling* che tendono a esaltare un processo di tecnologizzazione della vita quotidiana. Di tono diverso, invece, le possibilità di movimenti di macchina date dai trasporti su acqua che Venezia offre al cineturista, che vanno verso il recupero della tradizione e l'enfatizzazione di una ritrovata lentezza. In questo senso si possono riconoscere chiaramente almeno due figure ricorrenti, che potremmo provvisoriamente denominare, da un lato, la 'soggettiva della gondola', con il ferro di prua in primo piano e i palazzi affacciati sui canali che sfilano ai lati, e la 'carrellata acquea' dall'altro, il movimento orizzontale a scoprire ottenuto da un battello, che in un enorme quantità di casi riprende, come si è già notato, Palazzo Ducale e Punta della Dogana dal bacino di San Marco, oppure gli affacci sul Canal Grande.

Proviamo dunque a tentare alcune conclusioni.

Il corpus del cineturismo familiare a Venezia merita senz'altro un'analisi ampia articolata, che permetta di comprenderne il linguaggio e le forme di rappresentazione, di metterlo in relazione con le pratiche di cineturismo familiare che caratterizzano altri luoghi e valutarne tutte le implicazioni per lo studio del patrimonio culturale tangibile e intangibile. Di più, lo sguardo del cineturista non può restare l'unico. Occorre ritrovare e studiare lo sguardo sulla città del cittadino e del residente, e quindi confrontare i due sguardi, lo sguardo dell'abitare e lo sguardo del viaggiare, per verificare come si relazionano l'uno con l'altro, come mutano nel tempo, come registrano i mutamenti e come fanno mutare la rappresentazione stessa della città, quali pratiche dei luoghi e relazioni con lo spazio 'incarnano', e poi mettere entrambi nuovamente a confronto - passaggio essenziale - con le innumerevoli rappresentazioni 'istituzionali'.

Il modo di produzione privato del film di famiglia, per come è stato definito da Roger Odin, si considera di norma concluso con la diffusione del video e i cambiamenti che, a più livelli, investono la tradizionale famiglia patriarcale borghese negli anni Settanta. Lo stesso Odin, in riferimento alle innovazioni tecnologiche e ai cambiamenti sociali della contemporaneità, afferma l'esigenza di introdurre e definire un nuovo modo di produzione di senso:

Oggi non più solo il padre, ma tutti i membri della famiglia fotografano e girano film di famiglia. La cosa è resa possibile dal fatto che tutti hanno a disposizione un materiale di facile utilizzazione. Assistiamo così a un proliferare di produzioni fatte a partire da *punti di vista differenti*: il punto di vista del padre, della moglie, ma anche quello dei bambini che hanno il loro apparecchio (spesso un telefono cellulare). Una struttura enunciativa individuale si sostituisce a quella collettiva (la Famiglia). Nella nuova struttura familiare l'album di foto *di* famiglia e il film *di* famiglia lasciano il posto a una moltitudine di foto e film *sulla* famiglia. Interviene un nuovo modo di produzione di senso, che si aggiunge e non si sostituisce ai modi privato e intimo: il modo di *testimonianza*" (Odin 2013, p. 104).

In una direzione simile vanno le riflessioni di Luigi Gariglio, quando suggerisce che la distinzione tra professionale e amatoriale andrebbe integrata e problematizzata attraverso l'introduzione della figura del 'produttore occasionale':

Oggi dalla 'fotografia del fotografabile', dei momenti più significativi, si sta passando alla fotografia occasionale, dove tutto può potenzialmente diventare immagine ed essere condiviso attraverso molteplici tecnologie con altri. Ciascun individuo sceglie quando e come usare il proprio telefono cellulare per realizzare le immagini che desidera o ha bisogno di fare e decide con chi e come condividerle. Sempre più frequentemente, le immagini vengono scambiate con soggetti che non fanno parte del contesto familiare o amicale, al contrario di quanto accadeva in passato (Gariglio 2007, pp. 207-208).

Il percorso di ricerca e di valorizzazione del patrimonio immateriale che abbiamo in queste pagine suggerito non può dunque che proseguire, pur tenendo conto del mutare degli spazi di comunicazione in gioco, per arrivare inevitabilmente a incrociare l'iconosfera contemporanea e le pratiche che la caratterizzano. Il digitale, lo sappiamo, ha profondamente trasformato i modi di produzione delle immagini, così come le condizioni che ne permettono la manipolazione, la diffusione, la fruizione e la condivisione. La mutazione non è solo quantitativa, con un'accessibilità alle tecnologie

senza precedenti: come viene ridefinito, nell'epoca dei social media, il rapporto tra norme collettive e istanze individuali nella produzione di immagini 'private'? Come si trasforma, nell'epoca del file sharing, della realtà aumentata e della geolocalizzazione, il ruolo delle immagini private in relazione alla loro capacità di funzionare come operatori relazionali e attivatori di memorie, individuali e collettive, e identità culturali?

Non è certo questa la sede per rispondere a tali domande: crediamo, tuttavia, che attraversando i mutamenti del *mediascape* contemporaneo i temi della rappresentazione, della rappresentabilità e della percezione di Venezia, nonché il ruolo delle immagini 'private' rispetto alla tutela e valorizzazione del patrimonio immateriale e dell'identità culturale, ne escano certo a loro volta mutati, ma niente affatto indeboliti in relazione alla loro attualità e alle loro potenzialità. Anzi.

Bibliografia

- Aasman, Susan (1995). «Le film de famille come document historique». In: Odin, Roger (a cura di) (1995). *Le Film de famille. Usage privé, usage public*. Paris: Méridiens Klincksieck, pp. 97-111.
- Anon. (1929). «La nuova arte». *Bollettino Pathé-Baby*, 5, marzo, pp. 2-3.
- Bertozzi, Marco (2012). *Recycled cinema. Immagini perdute, visioni ritrovate*. Venezia: Marsilio.
- Bonazzetti Pelli, Maria Grazia (2006). «'Mi ritorna in mente'. Memoria collettiva e ricordi privati». In: Grasso, Aldo (a cura di), *Fare storia con la televisione. L'immagine come fonte, evento, memoria*. Milano: Vita e Pensiero, pp. 205-212.
- Bourdieu, Pierre et al. (2004). *La fotografia: usi e funzioni sociali di un'arte media*. Trad. di: Milly Buonanno. Rimini: Guaraldi. Trad. di: *Un art moyen. Essai sur les usages sociaux de la photographie*, 1965.
- Brunetta, Gian Piero; Faccioli, Alessandro (a cura di) (2004). *L'immagine di Venezia nel cinema del novecento*. Venezia: Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti.
- Brunetta, Gian Piero; Faccioli, Alessandro (a cura di) (2010). *Luci sulla città. Venezia e il cinema*. Venezia: Marsilio.
- Cati, Alice (2009). *Pellicole di ricordi. Film di famiglia e memorie private (1926-1942)*. Vita & Pensiero: Milano.
- Cati, Alice (2013). *Immagine della memoria. Teorie e pratiche del ricordo tra testimonianza, genealogia, documentari*. Milano; Udine: Mimesis.
- Chalfen, Richard (1975). «Cinéma Naïveté: A study of home movie making as visual communication». *Studies in the Anthropology of Visual Communication*, 2 (2), pp. 87-103.

- Chalfen, Richard (1982). «Home movies as cultural documents». In: Sari, Thomas (a cura di), *Film/Culture: Explorations of Cinema in Its Social Context*. Metuchen, N.J.: Scarecrow Press, pp. 126-138.
- Chalfen, Richard (1986). «Home movies in a world of reports: an anthropological appreciation». In: Erens, Patricia (a cura di), *Journal of Film and Video*, dossier monografico *Home Movies and Amateur Filmmaking*, 38 (3-4), pp. 102-110.
- Chalfen, Richard (1997). *Sorrída, prego! La costruzione visuale della vita quotidiana*. Trad. di: Carlotta Faccioli. Milano: FrancoAngeli. Trad. di: *Snapshot Versions of Life*, 1987.
- Ciacci, Leonardo (a cura di) (2004). *Venezia è una città: un secolo di interpretazioni del cinema documentario*. Venezia: Marsilio.
- Chinaglia, Luca (2009-2010). *Amatoriale, il genere cinematografico per eccezione* [tesi di Laurea specialistica]. Udine: Università degli Studi di Udine.
- COE (2005), *Framework Convention on the Value of Cultural Heritage for Society*, [online]. Disponibile all'indirizzo. <http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?CL=ENG&CM=8&NT=199> (2015-09-30).
- Committee on Economic, Social and Cultural Rights (2009). *General Comment No. 21, Right of Everyone to Take Part in Cultural Life (Art. 15 para 1 a), of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*, [online]. Disponibile all'indirizzo <http://www1.umn.edu/humanrts/gencomm/escgencom21.html> (2015-09-30).
- Crouch, David; Jackson, Rhona; Thompson, Felix (a cura di) (2005). *The Media and the Tourist Imagination. Converging cultures*. New York: Routledge.
- Ellero, Roberto (a cura di) (1983). *L'immagine e il mito di Venezia nel cinema*. Venezia: Grafiche Tonolo.
- Fanchi, Mariagrazia (2005). «Immaginari cinematografici e pratiche sociali della memoria». In: Farinotti, Luisella; Mosconi, Elena (a cura di) (2005). *Comunicazioni sociali*, dossier monografico *Il metodo e la passione. Cinema amatoriale e film di famiglia in Italia*, 27 (3), pp. 489-496.
- Ferretti, Ilaria; Simoni, Paolo (2013). «I film di Franco Cigarini. Un archivio di immagini in movimento per la città». In: *Gli archivi di Giuseppe Soncini e Franco Cigarini*, catalogo della mostra omonima, Reggio Emilia: Biblioteca Panizzi Edizioni, pp. 57-69.
- Foucault, Michel (1971). *L'archeologia del sapere*. Trad. di: Giovanni Bogniolo. Milano: Rizzoli. Trad. di: *L'Archéologie du savoir*, 1969.
- Gariglio, Luigi (2007). «Dalle 'fotografie del fotografabile' alle immagini della vita quotidiana». *Biblioteca teatrale*, 81-82, pp. 189-208.
- Gross, Larry (1981). «Introduction: Sol Worth and the Study of Visual Communication». In: Worth, Sol, *Studying Visual Communication*, Philadelphia: University of Pennsylvania Press, pp. 1-35.

- Group of Freiburg (1998). *Les Droits culturels. Projet de déclaration*, [online]. Disponibile all'indirizzo <http://www.unifr.ch/iiedh/assets/files/fr-declaration10.pdf> (2015-09-31).
- Koeck Richard; Roberts, Les (a cura di) (2010). *The City and the Moving Image*, Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- Le Goff, Jacques (1978). «Documento/monumento». In: *Enciclopedia Einaudi*, vol. IV. Torino: Einaudi, pp. 38-48.
- Locatelli, Massimo (2005). «Lo sguardo del cineturista: cinematografia amatoriale e pratiche di consumo turistico». In: Farinotti, Luisella; Mosconi, Elena (a cura di), *Comunicazioni sociali*, dossier monografico *Il metodo e la passione. Cinema amatoriale e film di famiglia in Italia*, 27 (3), pp. 553-560.
- Malta, Chiara (2005). «La famiglia e la sua immagine: il film di famiglia nell'Italia del miracolo economico». In: Farinotti, Luisella; Mosconi, Elena (a cura di), *Comunicazioni sociali*, dossier monografico *Il metodo e la passione. Cinema amatoriale e film di famiglia in Italia*, 27 (3), pp. 546-552.
- Odin, Roger (1979). «Rhétorique du film de famille». *Revue d'esthétique*, 1-2, pp. 340-373.
- Odin, Roger (1995). «Le film de famille dans l'institution familiale». In: Odin, Roger (a cura di) (1995). *Le Film de famille. Usage privé, usage public*. Paris: Méridiens Klincksieck, pp. 27-41.
- Odin, Roger (1999). «La question de l'amateur dans trois espaces de réalisation et de diffusion». In: Odin, Roger (a cura di), *Communications*, dossier monografico *Le cinéma en amateur*, 68, pp. 47-84.
- Odin, Roger (2001). «Il cinema amatoriale». In: Brunetta, Gian Piero (a cura di), *Storia del cinema mondiale*, vol. 5. Torino: Einaudi, pp. 319-352.
- Odin, Roger (2004). *Della finzione*. Trad. di: Anna Masecchia. Milano: Vita & Pensiero. Trad. di: *De la fiction*, 2000.
- Odin, Roger (2005). «Prospettive e problemi nella ricerca sul cinema amatoriale». In: Farinotti, Luisella; Mosconi, Elena (a cura di) (2005). *Comunicazioni sociali*, dossier monografico *Il metodo e la passione. Cinema amatoriale e film di famiglia in Italia*, 27 (3), pp. 419-423.
- Odin, Roger (2013). *Gli spazi di comunicazione. Introduzione alla semio-pragmatica*. Trad. di: Chiara Tognolotti. Brescia: La Scuola. Trad. di: *Les Espaces de communication. Introduction à la sémio-pragmatique*, 2011.
- Picchio Forlati, Maria Laura (a cura di) (2014). *Il patrimonio culturale immateriale: Venezia e il Veneto come patrimonio europeo*. Venezia: Edizioni Ca' Foscari.
- Remotti, Francesco (1996). *Contro l'identità*. Roma; Bari: Laterza.
- Remotti, Francesco (2010). *L'ossessione identitaria*. Roma; Bari: Laterza.
- Roberts, Les (2012). *Film, Mobility and Urban Space: A Cinematic Geography of Liverpool*, Liverpool: Liverpool University Press.

- Roberts, Les (2014). «The Archive City: Film As Critical Spatial Practice» In: Fraser, Ben (a cura di) (2014), *Marxism and Urban Culture*, Lanham: Lexington Books, pp. 3-22.
- Roberts, Les (a cura di) (2012). *Mapping Cultures: Place, Practice, Performance*, Basingtoke: Palgrave Macmillan.
- Rossetto, Tania (2009). *La laguna di Venezia: idea e immagine. Materiali per una geografia culturale*. Venezia: Cafoscarina.
- Santi, Mirco; Fiorini, Karianne (2005). «Per una storia della tecnologia familiare». In: Farinotti, Luisella; Mosconi, Elena (a cura di), *Comunicazioni sociali*, dossier monografico *Il metodo e la passione. Cinema amatoriale e film di famiglia in Italia*, 27 (3), pp. 427-437.
- Settis, Salvatore (2014). *Se Venezia muore*. Torino: Einaudi.
- Simoni, Paolo (2003a). «Alla ricerca di immagini private. Un progetto per la memoria filmica di famiglia». In: Bertozzi, Marco (a cura di), *L'idea documentaria. Altri sguardi dal cinema italiano*. Torino: Lindau, pp. 231-240.
- Simoni, Paolo (2003b). «Archeologia della memoria privata. La ri-contestualizzazione filmica di Péter Forgács». In: Mosso, Luca (a cura di) (2003). *Private Europe: il cinema di Péter Forgács*. S.l.: s.n.
- Simoni, Paolo (2003c). «La morte al lavoro. E in vacanza. Film di famiglia tra riscoperta e oblio». *Cinegrafie*, 15 (16), pp. 172-181.
- Simoni, Paolo (2005). «La nascita di un archivio per il cinema amatoriale: il caso dell'Associazione Home Movies». In: Farinotti, Luisella; Mosconi, Elena (a cura di), *Comunicazioni sociali*, dossier monografico *Il metodo e la passione. Cinema amatoriale e film di famiglia in Italia*, 27 (3), pp. 479-485.
- Simoni, Paolo (2013). «Il cinema amatoriale e l'immagine della città. I film 8mm della famiglia Calanchi». *E-Review*, 1. DOI: 10.12977/ereview45.
- Solito, Giacinto (1931). «Introduzione». In: Cauda, Ernesto (1931), *La cinematografia per tutti. Guida pratica per cinedilettanti*. Roma: Edizioni ACIEP.
- Unesco (2001). *Universal Declaration on Cultural Diversity*, [online]. Disponibile all'indirizzo http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13179&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html (2015-09-30).
- Unesco (2003). *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage*, [online]. Disponibile all'indirizzo http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=17716&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html (2015-09-30).
- Unesco (2005). *Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions*, [online]. Disponibile all'indirizzo <http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/cultural-diversity/diversity-of-cultural-expressions/the-convention/convention-text/> (2015-09-30).

- United Nations (1966). *International Covenant on Social, Economic and Cultural Rights*, [online]. Disponibile all'indirizzo <http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx> (2015-09-31).
- Valeriano, Annacarla (2007). «I film di famiglia come fonte storica: dibattiti, ricerche, prospettive», *Storia e problemi contemporanei*, 46, pp. 143-151.
- Zagato, Lauso; Picchio Forlati, Maria Laura (2014). «Introduzione», in Picchio Forlati, Maria Laura (a cura di), *Il patrimonio culturale immateriale: Venezia e il Veneto come patrimonio europeo*. Venezia: Edizioni Ca' Foscari.
- Zagato, Lauso (2012). «Intangible cultural heritage and human rights». In: Scovazzi, Tullio; Ubertazzi, Benedetta; Zagato, Lauso (a cura di), *Il patrimonio culturale intangibile nelle sue diverse dimensioni*. Milano: Giuffrè, pp. 29-50.
- Zanotto, Piero (2002). *Veneto in film*. Venezia: Marsilio.
- Zimmermann, Patricia R. (1995). *Reel Families: A Social History of Amateur Film*. Bloomington; Indianapolis: Indiana University Press.
- Zimmermann, Patricia R. (2001). «Morphing history into histories. From amateur film to the archive of the future». *The Moving Image*, 1 (1), pp. 109-130.
- Zumthor, Paul (1960). «Document et monument. A propos des plus anciens textes de langue française». *Revue des sciences humaines*, 97, pp. 5-19.

Risorse online

- Una città per gli archivi: <http://www.cittadegliarchivi.it> (2015-09-31).
- Progetto «StadtFilmWien»: <http://stadtfilm-wien.at> (2015-09-31).
- Progetto «The City in Film: Liverpool's Urban Landscape and the Moving Image»: <http://www.liv.ac.uk/architecture/research/cava/cityfilm/> (2015-09-31).
- Cinematic Bologna - Cartografia visuale: <https://www.youtube.com/watch?v=hokwhttl9gk&feature=youtu.be> (2015-09-31).
- Cinematic Bologna - Play the Stories (installazione video) - Calanchi: <https://www.youtube.com/watch?v=5x5oLHxHeAw&feature=youtu.be> (2015-09-31).
- Il cinema di casa Calanchi* - Video di presentazione realizzato dagli studenti del laboratorio Dms - Unibo (febbraio 2012): <http://youtu.be/98xSvSQSL0o> (2015-09-31).

Part 3
Cultura, diritti e sostenibilità

Quali strumenti giuridici statali e regionali per le comunità patrimoniali?

Marco Giampieretti

(Università degli Studi di Padova, Italia)

Abstract The Framework Convention on the Value of Cultural Heritage for Society (Faro Convention, 2005) recognizes a central role to heritage communities in the process of identification, study, interpretation, protection, conservation and presentation of the cultural heritage. As a signatory State of the Convention (signed on 27th February 2013, still waiting for ratification), Italy has in any case to ensure its contribution to the safeguarding of the tangible and intangible cultural heritage by adequate policies. Currently, a State law providing a general regulation of the participation of civil society to the protection and the enhancement of cultural heritage in the Italian legal system has not been adopted yet. Nevertheless, communities, groups and individuals have a wide range of instruments available, which can be drawn by an accurate interpretation of the Constitution and of many State and regional laws. In the long run, the persistent lack of common rules on this subject may be a source of uncertainty, capable of weakening, instead of strengthening, the role of heritage communities, in contrast with the principles of the Faro Convention.

Sommario 1. Cultura e partecipazione tra diritto internazionale e diritto interno. – 2. I diritti di partecipazione culturale nella Costituzione italiana. – 3. Il ruolo delle comunità patrimoniali nella legislazione statale e regionale.

Keywords Heritage communities. Cultural rights. Participation. State law. Regional law.

1 Cultura e partecipazione tra diritto internazionale e diritto interno

Con la firma della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore dell'eredità culturale per la società (Faro, 27 ottobre 2005)¹ l'Italia ha

1 La Convenzione di Faro, aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa nonché all'adesione degli Stati non membri e dell'Unione europea, è entrata in vigore l'1 giugno 2011, a seguito del deposito della decima ratifica. La firma italiana, intervenuta a Strasburgo il 27 febbraio 2013, ha portato a 21 il numero degli Stati firmatari (salito a 22 dopo la firma dell'Austria), 17 dei quali (ma non l'Italia) l'hanno anche ratificata.

Sulle cause del ritardo nella ratifica della Convenzione da parte del nostro Paese v. Senato della Repubblica, interrogazione n. 4-01971 dell'1 aprile 2014, presentata dal Sen. Andrea Marcucci (PD), con risposta scritta del Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

compiuto un importante passo avanti verso una politica *partecipativa* di salvaguardia del patrimonio culturale.²

Tale Convenzione – sebbene non ancora vincolante per il nostro Paese – è infatti ad oggi lo strumento internazionale più efficace per assicurare il coinvolgimento della società civile nei processi di definizione e gestione del patrimonio in tutti i suoi elementi, materiali e immateriali. Essa rappresenta il punto di arrivo di un lungo percorso, iniziato intorno alla metà del secolo scorso, che ha portato a riconoscere a livello globale il valore della *partecipazione* dei singoli e dei gruppi alle scelte collettive in materia culturale.³

Il diritto di ogni *individuo* a «prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità», sancito dall'Art. 27 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (1948) e ripreso dall'Art. 15 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (1966), è stato successivamente accolto anche in sede UNESCO. Nell'Art. 5 della Dichiarazione universale sulla diversità culturale (2001), dopo avere affermato che «i diritti culturali sono parte integrante dei diritti umani», si dice che «ogni persona deve poter partecipare alla vita culturale di sua scelta ed esercitare le sue attività culturali» nel rispetto dei diritti e delle libertà altrui. Si tratta di una situazione soggettiva complessa, che comprende sia la libertà di concorrere alla creazione e alla diffusione della cultura (*libertà di cultura*) sia il diritto di accedervi e di usufruirne (*diritto alla cultura*), appartenenti a ciascun essere umano e strumenti essenziali allo sviluppo della sua personalità.⁴

Con il passare del tempo, alla dimensione individuale dei diritti culturali è andata affiancandosi – e talora sostituendosi – una dimensione collettiva, mirante a proteggere le tradizioni e le identità dei *gruppi* (soprattutto di

e la cooperazione internazionale Mario Giro del 23 settembre 2014, dove si dice che, in considerazione dell'importanza attribuita all'entrata in vigore della Convenzione, «il Ministero ha di recente dato nuovo impulso alla concertazione interministeriale sul disegno di legge di ratifica dell'accordo, affinché possa essere approvato in tempi brevi».

2 Sui rischi e le opportunità delle pratiche partecipative a tutti i livelli istituzionali, v., da diverse prospettive, Callon, Lascoumes, Barthe 2001; Cooke, Kothar (eds.) 2001; Allegretti 2006, 2009; Allegretti (a cura di) 2010; Bobbio 2006; Rosanvallon 2006; Blondiaux, Cardon 2006; Neveu (dir.) 2007; Blondiaux 2008; Paci 2008; Bacqué, Sintomer (dir.) 2011; ASPACI 2013.

3 Per una rassegna dei principali strumenti internazionali in materia di patrimonio culturale, con una ricostruzione dei loro contenuti, delle loro evoluzioni e dei loro reciproci rapporti, v. Forrest 2010; O'Keefe, Prott 2011; Zagato 2014a.

4 V. Art. 22, Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.

Sui diritti culturali come diritti umani, v., tra i molti, UNESCO 1970; Meyer-Bisch (ed.) 1993; Id. (dir.) 1998; CDCC 1997; Nieć (ed.) 1998; Symonides 1998, (ed.) 2000; Hansen 2002; Donders, Volodin (eds.) 2007; Stamatopoulou 2007; Francioni, Scheinin (eds.) 2008; Silverman, Ruggles 2008; Alderman 2011; Borelli, Lenzerini (eds.) 2012; Zagato 2012; Vrdoljak 2013; Lenzerini 2014.

quelli minoritari) e a favorire il loro coinvolgimento nelle politiche culturali.⁵ Una tendenza, questa, che ha aperto nuovi orizzonti alle azioni di tutela e valorizzazione del patrimonio, ma che pone almeno due problemi, non ancora del tutto risolti: il primo è quello dell'identificazione dei *soggetti* legittimati a parteciparvi in quanto portatori di interessi collettivi di natura culturale; il secondo è quello delle *forme* in cui la loro partecipazione si può concretamente realizzare.⁶

Nella Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale (1972) l'unica disposizione al riguardo è contenuta nell'Art. 17, dove si dice che gli Stati Parti «prevedono o promuovono l'istituzione di *fondazioni* o *associazioni* nazionali pubbliche e private intese ad incoraggiare le liberalità in favore della protezione del patrimonio culturale e naturale».⁷ A più di trent'anni di distanza, nella Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale (2003),⁸ la prospettiva è decisamente più ampia: sia perché questa Convenzione attribuisce un ruolo centrale alle *comunità*, ai *gruppi* e in alcuni casi agli *individui* nel riconoscimento delle varie componenti del patrimonio culturale intangibile (Art. 2.1); sia perché essa impegna gli Stati a fare ogni sforzo per garantire il loro coinvolgimento nella protezione e nella trasmissione delle stesse (Artt. 2.3, 11 e 15).⁹ Nonostante l'indubbia portata innovativa di tali pre-

5 Sui rapporti tra la dimensione individuale e quella collettiva dei diritti culturali, v. Marie 1993; Stamatopoulou 2007, la quale osserva che nella dottrina internazionalistica la seconda ha finito spesso per prevalere sulla prima.

6 Sulle forme della partecipazione nel diritto internazionale della cultura e del patrimonio culturale, v. ampiamente Urbinati 2013.

7 Sui soggetti chiamati a partecipare alle attività della Convenzione, v. le *Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention*, specialmente nn. 12, 64, 108, 119, 123, 211, lett. d), 220.

Cfr., inoltre, la Dichiarazione dell'ICOMOS in occasione del 50° anniversario della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (Stoccolma, 11 settembre 1998), in cui, accanto al diritto di ciascuno di «partecipare alle decisioni relative al patrimonio e ai valori culturali da esso incorporati», si riconosce quello di «formare *associazioni* per la protezione e la protezione del patrimonio culturale».

8 Adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'UNESCO ed entrata in vigore il 20 aprile 2006, è stata ratificata dall'Italia il 30 ottobre 2007, in forza della legge di autorizzazione 27 settembre 2007, n. 167, che le ha dato piena esecuzione nel nostro ordinamento.

9 Sui contenuti della Convenzione, con particolare riguardo al ruolo dei *gruppi* e delle *comunità*, v. Bortolotto (a cura di) (2008); Blake 2009; Cornu 2012; Scovazzi 2012; Urbinati 2012a, 2012b, 2013, p. 117, la quale sottolinea la grande varietà dei soggetti (popoli indigeni, minoranze etniche, linguistiche e religiose, comunità locali ecc.) riconducibili a tali nozioni nel diritto internazionale della cultura e del patrimonio culturale.

Sulle ragioni e i significati del riferimento agli *individui* - in apparente contrasto con l'accento posto sulle *collettività* - nel testo della Convenzione, v., specialmente; Ciminelli 2008, 104-105, secondo cui esso si spiega con la ricezione da parte dell'UNESCO della tipica istituzione orientale dei *Tesori nazionali viventi* (*Living National Treasures*).

visioni, la genericità del linguaggio utilizzato¹⁰ e la mancanza di specifiche indicazioni sulle misure da adottare finiscono tuttavia per privarle di un'effettiva capacità obbligatoria; né questa può essere loro conferita dalle precisazioni degli organi preposti all'interpretazione e all'attuazione della Convenzione,¹¹ stante il valore meramente orientativo delle loro pronunce. Analogo discorso può farsi in relazione alla Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali (2005),¹² in cui si afferma il diritto fondamentale degli *individui* e dei *popoli* a partecipare agli aspetti culturali dello sviluppo (Art. 2.5) e si riconosce la funzione essenziale della *società civile* nel perseguimento degli obiettivi da essa stabiliti (Art. 11). Anche in questo caso, alle pur rilevanti statuizioni di principio non fanno seguito norme sufficientemente dettagliate da poter costituire un vincolo per l'azione degli Stati.¹³

La vera e propria svolta partecipativa nel diritto internazionale della cultura e del patrimonio culturale si ha soltanto con l'adozione della Convenzione di Faro. A differenza degli altri trattati in materia, essa delinea un articolato sistema di diritti e responsabilità (Artt. 1.a-b e 4) nei confronti dell'eredità culturale,¹⁴ basato sulla *condivisione* e la *cooperazione* tra attori pubblici, istituzionali e privati (Artt. 1.d e 11) e sull'*accesso* e la *partecipazione*, individuale e collettiva, al patrimonio e alla sua gestione

10 Scovazzi 2012; Urbinati 2012a, 2012b, 2013.

11 Una prima definizione delle *comunità*, dei *gruppi* e degli *individui* a cui fa riferimento la Convenzione è stata fornita dall'*UNESCO-ACCU Expert Meeting on Community Involvement in Safeguarding Intangible Cultural Heritage: Towards the Implementation of the 2003 Convention*, 13-15 March 2006, Tokyo, Japan.

Sulle forme della loro partecipazione ai processi di patrimonializzazione e salvaguardia, v. *Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage*, sixth session, Bali, Indonesia, 22-29 November 2011, oltre al cap. III (*Participation in the implementation of the Convention*) delle *Operational Directives for the Implementation of the Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage*, adottate dall'Assemblea Generale degli Stati Parti della Convenzione nella sua seconda sessione (Parigi, 16-19 giugno 2008) e modificate, da ultimo, nella sua quinta sessione (2-4 giugno 2014).

12 Adottata a Parigi il 20 ottobre 2005 dalla XXXIII sessione della Conferenza generale dell'UNESCO ed entrata in vigore il 18 marzo 2007, è stata ratificata dall'Italia il 19 febbraio 2007, in forza della legge di autorizzazione 19 febbraio 2007, n. 19, che le ha dato piena esecuzione nel nostro ordinamento.

13 Sul ruolo della *società civile* - costituita da «organizzazioni non governative e non profit, professionisti operanti nel settore della cultura, gruppi di supporto al lavoro degli artisti e comunità culturali» - nell'attuazione della Convenzione, v. le *Operational Guidelines* relative all'Art. 11.

14 Ai sensi della Convenzione, per *eredità culturale* si intende «un insieme di risorse ereditate dal passato che le popolazioni identificano, indipendentemente da chi ne detenga la proprietà, come riflesso ed espressione dei loro valori, credenze, conoscenze e tradizioni, in continua evoluzione. Essa comprende tutti gli aspetti dell'ambiente che sono il risultato dell'interazione nel corso del tempo fra le popolazioni e i luoghi» (Art. 2.a). Sui contenuti della Convenzione v. ampiamente COE 2009.

(Artt. 4.a, 5.d e 12).¹⁵ All'interno di questo sistema un ruolo fondamentale è affidato alle *comunità patrimoniali* (o *comunità di eredità*), consistenti in gruppi di persone che attribuiscono valore ad aspetti specifici dell'eredità culturale e che, nel quadro di un'azione pubblica, desiderano sostenerli e trasmetterli alle generazioni future (Art. 2.b).¹⁶ Il loro coinvolgimento nei processi di patrimonializzazione e salvaguardia deve essere favorito dagli Stati con idonee *misure*, giuridiche, politiche e pratiche, soggette a un apposito monitoraggio (Artt. 15 e 16). Tra queste rientrano le iniziative nel campo della ricerca, dell'educazione, della formazione (professionale e non) e dell'informazione (Artt. 13 e 14), volte a promuovere la conoscenza del patrimonio, aumentare la consapevolezza del suo valore e della necessità di preservarlo a beneficio di tutti e di ciascuno.

In questo scenario internazionale qual è la situazione dell'Italia? In particolare, come si configura oggi nel nostro Paese il regime della partecipazione alla salvaguardia del patrimonio culturale, materiale e immateriale? E quale impatto potrà avere sull'ordinamento interno la futura ratifica della Convenzione di Faro?

2 I diritti di partecipazione culturale nella Costituzione italiana

Nella Costituzione italiana non mancano i riferimenti – diretti e indiretti – alla *partecipazione culturale* dei singoli e dei gruppi, intesa sia come possibilità di contribuire attivamente alla creazione e alla trasmissione della cultura e del patrimonio culturale sia come possibilità di accedervi e di usufruirne.

Un primo riscontro in questo senso è dato dall'Art. 3 co. 2 Cost., secondo cui è compito della Repubblica favorire il pieno sviluppo della persona umana (che si realizza anche, e soprattutto, attraverso la cultura) e la *partecipazione* di tutti i cittadini alla vita politica, economica e sociale (e, dunque, culturale) del Paese. Ad esso si aggiunge il disposto dell'Art. 4, secondo il quale ogni cittadino deve essere messo nelle condizioni di *concorrere* con il proprio lavoro al «progresso materiale o spirituale della società» (anche nel settore culturale). Si tratta di principi essenziali al funzionamento della forma di Stato repubblicana-democratica, a cui si colle-

¹⁵ Con particolare riguardo ai *diritti di partecipazione culturale*, v. inoltre, gli Artt. 5 (Accesso e partecipazione alla vita culturale) e 8 (Cooperazione culturale) della Dichiarazione di Friburgo sui diritti culturali, redatta nel 2007 dal c.d. «Gruppo di Friburgo», un gruppo di esperti affiliati all'Istituto interdisciplinare di etica e dei diritti dell'uomo (IIEDH) dell'omonima università svizzera.

¹⁶ Sul concetto di *heritage community* ai sensi della Convenzione di Faro, v. per tutti, Meyer-Bisch 2009, 64-65. Sulle sue possibili applicazioni al patrimonio immateriale v., specialmente, Ferracuti 2011; Lapicciarella Zingari 2011.

gano specifici *doveri* di promozione della cultura e di tutela del patrimonio culturale previsti da altre disposizioni della Carta (specialmente Artt. 6, 9, 34 e 117 co. 2 e 3): doveri che non si risolvono semplicemente nel sostegno alle manifestazioni più rilevanti della cultura nazionale, ma impongono di far sì che tutte le forme di espressione culturale – in particolare quelle più deboli e meno conclamate – possano svilupparsi in modo libero, eguale e partecipato.¹⁷ Un forte impulso al coinvolgimento della società civile nei processi di produzione culturale e salvaguardia del patrimonio viene poi dal principio di sussidiarietà orizzontale, inserito all'Art. 118 co. 4, secondo il quale lo Stato e gli altri enti pubblici territoriali devono favorire «l'autonoma *iniziativa* dei cittadini, *singoli* o *associati*, per lo svolgimento di attività di interesse generale» (comprese quelle culturali).¹⁸

A questi compiti delle istituzioni nel campo della cultura corrisponde una serie di *diritti culturali* dei cittadini,¹⁹ sia come singoli sia nelle formazioni sociali ove si svolge la loro personalità (Art. 2), fra cui la libertà di religione e di culto (Art. 19), la libertà di manifestazione del pensiero (Art. 21), la libertà dell'arte e della scienza (Art. 33), i diritti all'educazione, allo studio e alla formazione (Art. 34), comprensivi delle facoltà di accesso e fruizione del patrimonio culturale.²⁰ Tali diritti possono essere esercitati in qualsiasi forma, *individuale* o *collettiva*, anche tramite l'uso di mezzi di comunicazione e informazione (Artt. 15 e 21), la partecipazione a riunioni e cerimonie a contenuto culturale o religioso (Artt. 17 e 19), l'adesione ad associazioni e istituzioni, pubbliche o private, a fini culturali o religiosi (Artt. 16, 20 e 34), la presentazione di proposte di legge e di *referendum* sulla cultura e il

17 Sui principi costituzionali in materia di cultura, v., tra i molti, Spagna Musso 1961; Merusi 1975; Ainis 1991; Giannini 1991; Pizzorusso 2000; Ainis, Fiorillo 2003; Chiarelli 2010.

18 Carcione 2011, pp. 319-320, il quale osserva che, in forza di tale disposizione, la partecipazione della società civile alle attività culturali è garantita nella misura in cui esse vengano riconosciute di interesse generale. Lo stesso Autore ritiene invece che la previsione dell'Art. 4 co. 2 Cost. sul concorso di ogni cittadino al progresso materiale o spirituale della società vada inteso «solo come dovere, senza presupporre un correlato diritto a beneficiarne» (nt. 56).

19 Sui diritti culturali degli individui e dei gruppi nella Costituzione italiana, v., con differenti impostazioni, Biscaretti di Ruffia 1964; Pizzorusso 1967, 1975, 1976, 2000; Bartole 1984; Carrozza 1985; Cerri 1988; Ainis 1991; Rimoli 1992; De Vergottini 1994; Palici di Suni Prat 1994, 2002; Bartole, Olivetti Rason, Pegoraro 1998; Piergigli 2001; Cermel (a cura di) 2009; Famiglietti 2010.

Sul valore costitutivo della cultura rispetto all'identità, alla dignità e alla libertà della persona umana, v., ampiamente, Haerberle 2006.

20 Sulla distinzione tra *accessibilità* (giuridica) al e *fruizione* (effettiva) del patrimonio culturale, v. Clemente di San Luca, Savoia, 2005, pp. 285 ss.

patrimonio culturale (Artt. 71 e 75)²¹ e il ricorso agli altri strumenti messi a disposizione dal legislatore.

Ma proprio qui sta il punto. Se sul piano costituzionale il nostro ordinamento risulta pienamente conforme agli obblighi internazionali in tema di partecipazione degli individui e dei gruppi alle attività di promozione della cultura e di salvaguardia del patrimonio, può dirsi altrettanto sul piano legislativo? Per quanto concerne, in particolare, le *comunità patrimoniali* previste dalla Convenzione di Faro, quali sono le funzioni loro attribuite dalla legislazione statale e da quella regionale? E di quali strumenti dispongono per esercitarle?

3 Il ruolo delle comunità patrimoniali nella legislazione statale e regionale

Secondo il Governo italiano, la firma della Convenzione di Faro da parte del nostro Paese è stata preceduta dalla «verifica che le politiche culturali nazionali nel campo dell'eredità culturale e la struttura del competente Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo fossero già adeguate ad ottemperare agli impegni contenuti nella Convenzione».²²

In realtà, se si guarda l'insieme delle disposizioni del nostro ordinamento sulla partecipazione della società civile – e, segnatamente, di quelle formazioni sociali riconducibili alla nozione di *comunità patrimoniale* di cui alla Convenzione di Faro – ai processi di patrimonializzazione e salvaguardia, la conclusione non appare del tutto scontata. Nessuna norma di legge statale o regionale è infatti specificamente dedicata alla *definizione* di tali comunità e al loro *ruolo* nelle attività di identificazione e gestione del patrimonio culturale, materiale e immateriale. Il che non esclude che esse possano concretamente servirsi di tutti gli *strumenti* adatti allo scopo nella misura in cui ne ricorrano i presupposti soggettivi e oggettivi. Può essere utile, dunque, cercare di ricostruirne sinteticamente il quadro, tenendo conto del riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni operato dall'Art. 117 Cost.

21 Forti perplessità sull'idoneità del *referendum* come strumento di partecipazione culturale sono state recentemente respresse da Ferracuti 2011, 218, nt. 18, a seguito del risultato del *referendum* svizzero che ha portato al divieto di costruzione di nuovi minareti nel Paese, osservando che «difficilmente (...) si può immaginare come delle 'differenze' (i patrimoni di comunità particolari e, magari, marginali) possano essere garantite da strumenti di 'maggioranza' come quello referendario».

22 V. quanto affermato dal Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Mario Giro nella risposta all'interrogazione citata *supra*, nt. 1.

Nel Codice dei beni culturali e del paesaggio (d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e succ. modd.) lo spazio concesso agli individui e ai gruppi sociali nella *tutela dei beni culturali* – consistente nella loro individuazione, protezione e conservazione a fini di pubblica fruizione (Art. 3), e interamente rimessa al legislatore statale ex Art. 117 co. 2 lett. s Cost. – è tutto sommato abbastanza ridotto.²³ Secondo la nostra tradizione giuridica, queste funzioni, insieme a quelle di vigilanza (Art. 18) e ispezione (Art. 19), sono riservate al Ministero e alle Regioni con la collaborazione degli enti locali (Artt. 4 e 5), mentre il ruolo dei privati è limitato alla facoltà di *dare impulso* ai procedimenti amministrativi relativi ai beni di loro proprietà, o nella loro giuridica disponibilità, e di *intervenire* negli stessi ai sensi dell'Art. 9, l. 241/190.²⁴ Con specifico riguardo all'individuazione dei beni, è previsto che le persone giuridiche private senza fine di lucro (associazioni, fondazioni, enti ecclesiastici ecc.) possano chiedere al Ministero, e in certi casi alle Regioni (Artt. 4 co. 1 e 5 co. 2), la verifica dell'interesse culturale delle cose loro appartenenti, fornendo i relativi dati conoscitivi all'amministrazione competente (Art. 12 co. 2). Agli altri privati (persone fisiche e persone giuridiche lucrative) rimane soltanto la possibilità di presentare eventuali osservazioni nel procedimento per la dichiarazione dell'interesse culturale delle cose di cui siano proprietari, possessori o detentori (Art. 14 co. 1 e 2). Anche l'attività di catalogazione – consistente nella raccolta di tutte le notizie di carattere storico, artistico e giuridico relative ai beni culturali in un documento unitario denominato 'scheda' – è interamente affidata al Ministero, alle Regioni e agli altri enti pubblici territoriali, previa intesa con gli enti proprietari quando si tratti di beni privati (Art. 17 co. 4). Sostanzialmente analoga è la normativa sulla protezione, la conservazione e la circolazione dei beni, caratterizzata da una generale subordinazione dei privati ai poteri di *autorizzazione* e di *controllo* del Ministero e delle Regioni, salvi rari casi nei quali è consentita o imposta la conclusione di accordi o convenzioni con le amministrazioni interessate (ad es., Artt. 9 e 38).

Sul terreno della *valorizzazione* – comprensiva sia della promozione della conoscenza e del miglioramento delle condizioni di utilizzazione e fruizione dei beni culturali, sia della promozione e del sostegno degli interventi per la loro conservazione (Art. 6 co. 1), e rimessa alla legislazione concorrente tra Stato e Regioni ex Art. 117 co. 3 Cost. – l'azione delle comunità patri-

23 Un caso a parte è rappresentato dalla l. 7 marzo 2001, n. 78, che assegna un ruolo attivo ai «privati in forma singola o associata, compresi comunanze, regole, comitati e associazioni anche non riconosciute» (Art. 2 co. 1 lett. a) nell'ambito di un sistema *soft* di tutela e valorizzazione del patrimonio storico della Prima guerra mondiale.

24 L. 7 agosto 1990, n. 241, Art. 9 (Intervento nel procedimento): «Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento».

moniali incontra meno limiti. In attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'Art. 118 co. 4 Cost., nel Codice si dice infatti che «la Repubblica favorisce e sostiene la *partecipazione* dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale» (Art. 6 co. 3). Si tratta di una previsione dalla portata estremamente ampia,²⁵ che può essere sviluppata in molteplici direzioni e che trova compiuto svolgimento nelle disposizioni della Parte II, Titolo II, Capo II del Codice (dedicate ai principi in materia di valorizzazione dei beni culturali). In particolare, all'Art. 111, dopo avere ribadito che alle attività di valorizzazione – «consistenti nella costituzione ed organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, ovvero nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali», per il perseguimento degli obiettivi indicati all'Art. 6 – «possono *concorrere, cooperare o partecipare* soggetti privati» (co. 1), si afferma che la valorizzazione «ad *iniziativa privata* è attività socialmente utile e ne è riconosciuta la finalità di solidarietà sociale» (co. 4): una precisazione, questa, volta a consentire ai privati che intendano valorizzare beni culturali di «avvalersi dei contributi e delle sovvenzioni, oltre che delle normative, anche fiscali, di favore, previste per le attività che presentino tali requisiti».²⁶ Negli articoli successivi vengono specificati i modi in cui essi possono valorizzare i beni loro appartenenti e contribuire alla valorizzazione di quelli appartenenti ad altri soggetti pubblici o privati. Tra questi spicca l'Art. 112, che consente ai privati proprietari di beni culturali di: a) stipulare accordi di valorizzazione con enti pubblici territoriali (co. 4), in cui vengono stabilite anche le misure di sostegno di cui possono beneficiare (Art. 113); b) partecipare ai soggetti giuridici costituiti per l'elaborazione e l'attuazione dei piani strategici di sviluppo culturale e dei relativi programmi di intervento (co. 5), ai quali può essere affidata la gestione, a fini di valorizzazione, di beni culturali pubblici (Art. 115 co. 3). Quest'ultima facoltà è estesa anche alle persone giuridiche private senza fine di lucro che non dispongano di beni da valorizzare, ma la cui attività nell'ambito della valorizzazione di beni culturali sia prevista dalla legge o dallo statuto (co. 8). Ulteriori accordi con enti territoriali e altri soggetti pubblici o privati interessati possono essere conclusi dalle associazioni culturali o di volontariato, «dotate di adeguati requisiti, che abbiano per statuto finalità di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali», allo scopo di regolare i «servizi strumentali comuni» destinati alla loro fruizione e valorizzazione (co. 9). A ciò si aggiungono le disposizioni sul concorso dei privati nelle attività di *studio e ricerca*

25 Sulla genericità delle previsioni codicistiche relative al ruolo dei privati nella valorizzazione dei beni culturali, v., Piperata 2007, p. 450, secondo cui essa investe anche l'identificazione del *privato* in quanto tale, in tutte le sue possibili declinazioni, sia come privato *profit* sia come privato *non profit*.

26 Barbati, Cammelli, Sciuolo 2011, p. 129.

aventi ad oggetto il patrimonio culturale, nonché in quelle di *raccolta e diffusione* dei relativi risultati (Art. 118). Resta ferma, infine, la possibilità per le Regioni di disciplinare, nel rispetto dei principi stabiliti dal Codice, la valorizzazione dei beni culturali presenti negli istituti e nei luoghi della cultura non appartenenti allo Stato, o di cui esso abbia trasferito la disponibilità (Art. 112 co. 2), nonché di individuare altri beni da valorizzare, oltre a quelli previsti dalla legge statale, tenendo conto del valore culturale loro riconosciuto dalle comunità locali (c.d. *beni di rilevanza culturale*)²⁷ e regolando le forme di partecipazione dei privati alle relative attività.

Altrettanto (se non più) significativo è il ruolo che le comunità patrimoniali possono svolgere nel campo dei *beni paesaggistici*: non solo perché la definizione del paesaggio come territorio espressivo di identità e valori culturali, contenuta all'Art. 131, rimanda necessariamente alla *percezione* che di tale identità e di tali valori hanno le comunità che vi risiedono;²⁸ ma anche, e soprattutto, perché il Codice assegna rilevanti funzioni nella *definizione* e nella *gestione* dei beni paesaggistici alle organizzazioni portatrici di interessi diffusi in materia paesaggistico-ambientale.²⁹ Queste organizzazioni – la cui appartenenza alla categoria delle comunità patrimoniali è fuori discussione, dal momento che il paesaggio e i beni paesaggistici rientrano a pieno titolo nel patrimonio culturale (Art. 2 co. 1, in linea con l'Art. 9 co. 2 Cost.) – possono contribuire alla designazione di alcuni membri delle Commissioni regionali, con il compito di formulare proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico di immobili e aree (Art. 137 co. 2), e presentare osservazioni e documenti nel relativo procedimento (Art. 139 co. 5); alle stesse deve essere inoltre assicurata la partecipazione ai procedimenti di approvazione dei piani paesaggistici regionali (Art. 144 co. 1). Si tratta di funzioni strategiche ai fini dell'individuazione dei beni da tutelare e della determinazione delle misure per la loro conservazione, valorizzazione ed eventuale riqualificazione che, se sfruttate in tutte le loro potenzialità, possono garantire un'effettiva partecipazione della società civile al governo del territorio e alla salvaguardia dei valori culturali

27 V. Corte cost., sent. 26-28 marzo 2003, n. 94, che ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale promossa dallo Stato nei confronti della l.r. Lazio 6 dicembre 2001, n. 31 («Tutela e valorizzazione dei locali storici»), contenente una serie di misure per la salvaguardia degli esercizi commerciali e artigianali «con valore storico, artistico, ambientale e la cui attività costituisce testimonianza storico, culturale o tradizionale, anche con riferimento agli antichi mestieri» (Art. 1).

28 Sull'importanza della *percezione* nella definizione del paesaggio, v. l'Art. 1 lett. a della Convenzione europea del paesaggio (Firenze, 20 ottobre 2000), secondo il quale esso consiste in «una determinata parte di territorio, così come è *percepita* dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni». Cfr., al riguardo, Cartei 2007; Priore 2009; Amorosino 2010, pp. 9-10 e pp. 61-66.

29 Si tratta dei soggetti di cui all'Art. 13, l. 8 luglio 1986, n. 349, e all'Art. 309 co. 1 e 2 d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

da esso espressi.³⁰ Né va dimenticato che le organizzazioni ambientaliste sono legittimate a impugnare, in sede sia amministrativa sia giudiziaria, l'eventuale autorizzazione paesaggistica concessa dalla Regione o da altro ente a ciò delegato (Art. 146 co. 12).

Più complessa è la situazione nell'ambito del *patrimonio culturale immateriale (o intangibile)*: un settore in cui i gruppi sociali in genere, e le comunità patrimoniali in particolare, vanno assumendo una crescente importanza, sebbene in Italia il loro ruolo risulti ancora piuttosto incerto dal punto di vista giuridico.

Già prima del 2003, nel nostro come in altri Paesi, diversi attori sociali tendevano a proporsi come interlocutori diretti delle istituzioni nell'attività di salvaguardia del patrimonio immateriale. Questo avveniva per lo più mediante la creazione di associazioni e fondazioni culturali *ad hoc*,³¹ musei privati, inventari spontanei e altri strumenti, reali o virtuali (siti internet, blog, gruppi su social network ecc.), per la raccolta, l'organizzazione, la conservazione e la gestione di elementi significativi del patrimonio. Tali fenomeni si sono sviluppati per molto tempo in parallelo, e talora in conflitto, con l'azione delle pubbliche amministrazioni e con le loro logiche di intervento nel campo della cultura e del patrimonio culturale.³²

Con l'introduzione del principio di *partecipazione* da parte delle Convenzioni UNESCO 2003 e 2005 e della Convenzione di Faro, la prospettiva è radicalmente cambiata. Il coinvolgimento di gruppi, comunità e finanche individui nei processi di patrimonializzazione e salvaguardia è diventato sempre più indispensabile. Ciò ha comportato una profonda trasformazione della nozione stessa di patrimonio, non più appannaggio esclusivo di esperti e professionisti dotati di sicure competenze scientifiche e tecniche, e una generale *ridefinizione dell'azione pubblica* incaricata della sua gestione che - se non adeguatamente governata - può finire per confondere cittadini e istituzioni e dare luogo a incomprensioni e contrasti tra

30 V., inoltre, quanto previsto dall'Art. 24, l. 11 novembre 2014, n. 164, contenente «misure di agevolazione della *partecipazione* delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio».

31 Tra le realtà più significative in questo senso vi sono l'*Associazione Italiana per il Patrimonio Archeologico Industriale* (AIPAI), nata nel 1997, che si occupa di catalogazione, conservazione e valorizzazione del patrimonio industriale, salvaguardia di archivi, macchine e altre testimonianze della civiltà industriale e del lavoro, formazione di operatori e promozione del turismo industriale; l'associazione *Antropologia Museale. Società Italiana per la museografia e i beni demotnoantropologici* (SIMBDEA), fondata nel 2001 con l'obiettivo di valorizzare, promuovere e sviluppare il settore demotnoantropologico all'interno del sistema nazionale dei beni culturali; nonché, più di recente, l'associazione *Faro Venezia*, costituita nel 2012 al fine di promuovere la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale in tutti suoi aspetti e, in particolare, secondo la definizione che ne viene data nella Convenzione di Faro.

32 Bortolotto 2013, p. 8 ss.

gli operatori del settore. Anziché rafforzare le politiche culturali grazie all'apporto dei vari portatori di interesse,³³ si rischia in tal modo di indebolirle, polverizzando le strategie di intervento e riducendo il patrimonio intangibile a semplice manifestazione del *folklore*.

Affinché questo non accada, occorre che il legislatore statale e quello regionale, nell'ambito delle rispettive competenze, chiariscano una volta per tutte *chi* è legittimato a partecipare alla gestione del patrimonio e *come* la sua partecipazione può concretamente avvenire.

Quanto al primo aspetto, il punto di partenza deve essere necessariamente rappresentato dalle definizioni di *comunità*, *gruppi* e *individui* ricavabili dalla Convenzione del 2003³⁴ e da quella di *comunità patrimoniale* contenuta nella Convenzione di Faro, le quali vanno tuttavia precisate per adattare alla nostra realtà sociale e giuridica e conferire loro piena efficacia. Quanto al secondo aspetto, lo spazio di discrezionalità del legislatore è molto più ampio: il coinvolgimento della società civile nei processi di patrimonializzazione e salvaguardia può essere declinato infatti in forme diverse, che vanno dalla semplice consultazione, alla piena condivisione di scelte e responsabilità, fino a una vera e propria collaborazione nell'esercizio delle relative funzioni.³⁵ Stando così le cose, diviene ancora più urgente precisare le *modalità* di partecipazione di tutti gli interessati alle attività di studio, ricerca, individuazione, selezione, raccolta, organizzazione, catalogazione, protezione, conservazione e trasmissione del patrimonio culturale intangibile e gli *strumenti* di cui possono effettivamente disporre.

33 Bortolotto 2013, pp. 9-10, la quale osserva che, a seguito dell'introduzione del *principio partecipativo* in materia culturale, le istituzioni e le amministrazioni del patrimonio, che si contraddistinguono per «alte competenze tecniche e scientifiche», si vedono «costrette a inventare dei nuovi dispositivi di identificazione, valorizzazione e gestione dei beni culturali. All'interno di tali istituzioni, dei professionisti formati per applicare un sapere specializzato sono ormai chiamati a negoziare le loro interpretazioni e le loro scelte con quelle dei cittadini ordinari e della società civile». Sulla *patrimonializzazione* come esito di processi aperti e «negoziati» tra i soggetti sociali e gli studiosi, v., Clemente 2011.

34 V., al riguardo, le *Conclusions and Recommendations* dell'*UNESCO-ACCU Expert Meeting*, citato *supra*, nt. 9, secondo cui: «1. *Communities* are networks of people whose sense of identity or connectedness emerges from a shared historical relationship that is rooted in the practice and transmission of, or engagement with, their ICH. 2. *Groups* comprise people within or across communities who share characteristics such as skills, experience and special knowledge, and thus perform specific roles in the present and future practice, re-creation and/or transmission of their intangible cultural heritage as, for example, cultural custodians, practitioners or apprentices. 3. *Individuals* are those within or across communities who have distinct skills, knowledge, experience or other characteristics, and thus perform specific roles in the present and future practice, re-creation and/or transmission of their intangible cultural heritage as, for example, cultural custodians, practitioners and, where appropriate, apprentices».

35 ASPACI 2010; Bortolotto, Severo 2011; Bortolotto 2013, p. 10.

Da questo punto di vista, la situazione non appare tuttavia molto confortante.

Nella perdurante assenza di una legge statale di principio, le Regioni si sono mosse in piena autonomia, intervenendo sulla base di esigenze contingenti e delle sensibilità politiche dei loro governanti. Ne risulta un quadro estremamente composito e fortemente disorganico, che può essere qui ricostruito solo in minima parte.

Tra le misure adottate dai legislatori regionali per assicurare il coinvolgimento della società civile nella gestione del patrimonio culturale intangibile, le più diffuse sono senza dubbio gli *ecomusei*.³⁶ Si tratta di istituzioni variamente configurate sotto il profilo giuridico, miranti a preservare, rappresentare e comunicare, con la partecipazione attiva di soggetti pubblici e privati e delle comunità locali, l'identità, i caratteri, gli ambienti, i paesaggi, le tradizioni e gli stili di vita di un territorio e delle popolazioni che storicamente vi sono insediate. Vi è poi una serie di strumenti più specifici, utilizzati dalle Regioni e dagli enti locali per la tutela e la valorizzazione in forma partecipata di elementi significativi del patrimonio – quali *centri per le arti, le tradizioni e gli antichi mestieri* realizzati in collaborazione con associazioni, fondazioni e rappresentanze delle categorie professionali interessate,³⁷ *inventari, archivi e cataloghi* aperti al contributo di esperti e studiosi esterni alle amministrazioni³⁸ e altre iniziative analoghe – che vanno ad affiancarsi, e in qualche caso a sovrapporsi, a quelli gestiti, direttamente o indirettamente, da organi dello Stato (ad es., l'Istituto centrale per la demotnoantropologia e

36 L.r. Piemonte 14 marzo 1995, n. 31 («Istituzione di Ecomusei del Piemonte»), succ. mod. con l.r. 17 agosto 1998, n. 23; l.p. Trento 9 novembre 2000, n. 13 («Istituzione degli ecomusei per la valorizzazione della cultura e delle tradizioni locali»); l.r. Friuli - Venezia Giulia 20 giugno 2006, n. 10 («Istituzione degli Ecomusei del Friuli - Venezia Giulia»); l.r. Sardegna 20 settembre 2006, n. 14 («Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura»), Art. 11; l.r. Lombardia 12 luglio 2007, n. 13 («Riconoscimento degli ecomusei per la valorizzazione della cultura e delle tradizioni locali ai fini ambientali, paesaggistici, culturali, turistici ed economici»); l.r. Umbria 14 dicembre 2007, n. 34 («Promozione e disciplina degli ecomusei»); l.r. Molise 28 aprile 2008, n. 11 («Istituzione di ecomusei in Molise»); l.r. Toscana 25 febbraio 2010, n. 21 («Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali»), Artt. 15-23; l.r. Puglia 6 luglio 2011, n. 15 («Istituzione degli ecomusei della Puglia»); l.r. Veneto 10 agosto 2012, n. 30 («Istituzione, disciplina e promozione degli ecomusei»). Sull'argomento, v., da ultimo, Ecomusei 2009; Grasseni 2010; Vesco (a cura di) (2011); Reina (a cura di) 2014.

37 V., tra i molti, il Ricetto di Candelo (BI); la Scuola d'Arte e Mestieri di Vicenza; la Fondazione di Firenze per l'Artigianato Artistico; la Fondazione Accademia dell'Artigianato di Este (PD); l'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, Bra (CN).

38 V., ad es., il Progetto CADRA - Centro servizi per l'Archiviazione elettronica Documentale della Regione Abruzzo, avviato nel 2008, che di recente ha visto l'ingresso più diretto dei territori nelle pratiche di catalogazione, in vista della presentazione di candidature per l'iscrizione nella Lista rappresentativa UNESCO del patrimonio culturale intangibile. Cfr. Giancristofaro 2013.

l'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi, entrambi incardinati presso il MiBACT).³⁹

Ad oggi l'esperienza più avanzata rimane comunque quella della Regione Lombardia, che ha deciso di affidare la salvaguardia dell'intero patrimonio immateriale regionale all'Archivio di etnografia e storia sociale (AESS), una struttura interna all'ente, la quale può operare «direttamente o in *concorso* con altri soggetti pubblici e privati». ⁴⁰ Nella stessa direzione sembrano muoversi anche le più recenti proposte di legge in materia, tra cui quella della Regione Abruzzo, che prevede di istituire un *Osservatorio regionale* per la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale, composto di rappresentanti della Regione, del Ministero, delle Università e di organizzazioni non governative accreditate presso l'UNESCO, con funzioni di programmazione, gestione e controllo delle attività di salvaguardia, nonché un *Parco del patrimonio culturale immateriale*, con la partecipazione delle istituzioni culturali permanenti e delle comunità di eredità più rappresentative, incaricato di coordinare le iniziative di valorizzazione nel territorio regionale. ⁴¹

Negli ultimi anni sono stati avviati infine numerosi progetti di gruppi e comunità locali, con il sostegno di Comuni e altre amministrazioni, ⁴² volti a promuovere *sinergie e processi partecipativi* nello sviluppo delle politiche e delle attività culturali, anche mediante la sperimentazione di pratiche innovative di tutela e valorizzazione del patrimonio (registri delle buone pratiche e dei saperi tradizionali; commissioni patrimoniali per lo scambio di esperienze e la concertazione di azioni tra operatori del settore; reti di club e altre organizzazioni per la salvaguardia del patrimonio intangibile; poli per la formazione di personale specializzato in metodologie e tecniche di salvaguardia; «passeggiate patrimoniali» e altri percorsi culturali ecc.). ⁴³

39 Art. 30, D.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 71. V., inoltre, l'iniziativa «Botteghe di Mestiere» del programma AMVA - Apprendistato e Mestieri a Vocazione Artigianale, promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione generale per le politiche attive e passive del lavoro, e attuato da Italia Lavoro S.p.A. con il contributo del Fondo Sociale Europeo.

40 L.r. Lombardia 23 ottobre 2008, n. 27 («Valorizzazione del patrimonio culturale immateriale»).

41 V. il Progetto di legge in materia di valorizzazione del patrimonio culturale immateriale della Regione Abruzzo, elaborato su iniziativa dell'Assessore Donato Di Matteo con la collaborazione di esperti esterni del patrimonio demo-etno-antropologico e attualmente all'esame del Servizio Legislativo del Consiglio Regionale.

42 Cfr. Art. 8 co. 1, d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, secondo cui «I comuni, anche su base di quartiere o di frazione, valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale. I rapporti di tali forme associative sono disciplinati dallo statuto».

43 V., specialmente, il progetto *SOS Patrimonio Culturale Immateriale*, avviato nel 2006 dall'*Unione Nazionale delle Pro Loco d'Italia* (UNPLI) con la collaborazione di diverse istituzioni e finalizzato al recupero, all'archiviazione e alla tutela del patrimonio culturale

Se tutto questo è certamente un segno di vitalità delle istituzioni pubbliche e private operanti nel campo della cultura, la mancanza di regole comuni sulla partecipazione della società civile alla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale può portare a gravi incertezze nelle relazioni tra i vari soggetti coinvolti, con conseguenti ritardi e inefficienze nella loro azione.

Sarebbe pertanto auspicabile che il legislatore statale intervenisse con adeguata tempestività, ma anche con la giusta prudenza e misura, per stabilire i *principi fondamentali* della disciplina in conformità alla Costituzione e al diritto internazionale: da un lato, definendo chiaramente i ruoli delle comunità, dei gruppi e degli individui nei processi di patrimonializzazione e salvaguardia e garantendone l'effettiva partecipazione in tutto il territorio nazionale; dall'altro, evitando di ingabbiarne l'azione all'interno di schemi troppo rigidi che finirebbero inevitabilmente per soffocarla.⁴⁴ Una soluzione, quest'ultima, che in una materia fluida e dinamica, qual è per sua natura quella del patrimonio intangibile, potrebbe rivelarsi un rimedio peggiore del male.

Bibliografia

- Ainis, Michele (1991). *Cultura e politica: il modello costituzionale*, Padova, CEDAM.
- Ainis, Michele; Fiorillo, Mario (2003). «I beni culturali». In: Cassese, Sabino (a cura di), *Trattato di diritto amministrativo, Diritto amministrativo speciale*, II. Milano: Giuffrè, pp. 1053-1102.
- Alderman, Kimberly Laura (2011). «The Human Right to Cultural Property». *Michigan State International Law Review*, 20, pp. 69-81.
- Allegretti, Umberto (2006). «Basi giuridiche della democrazia partecipativa in Italia: alcuni orientamenti». *Democrazia e diritto*, 3, pp. 151-166.
- Allegretti, Umberto (2009). *L'amministrazione dall'attuazione costituzionale alla democrazia partecipativa*. Milano: Giuffrè.
- Allegretti, Umberto (a cura di) (2010). *Democrazia partecipativa. Esperienze e prospettive in Italia e in Europa*. Firenze: Firenze University Press.

immateriale italiano, nonché al rilancio sociale e turistico del Paese tramite iniziative sostenibili, sensibili all'ambiente e rispettose delle tradizioni locali; e, più di recente, la *Carta di Venezia sul valore del Patrimonio culturale per la Comunità veneziana*, presentata a Forte Marghera (VE) il 7 maggio 2014 e aperta alla firma di cittadini e istituzioni, contenente misure concrete e strumenti applicativi per dare piena ed efficace attuazione alla Convenzione di Faro in relazione al patrimonio culturale veneziano. Cfr., rispettivamente, UNPLI - Ministero del Lavoro 2006; Zagato 2014b.

⁴⁴ Sui rischi di un eccessivo centralismo nelle politiche culturali, v. Barbatì 2011.

- Amorosino, Sandro (2010). *Introduzione al diritto del paesaggio*. Roma; Bari: Laterza.
- ASPACI - Associazione per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale (2010). *Identificazione partecipativa del patrimonio culturale immateriale transfrontaliero*, rapporto di ricerca per l'Archivio di Etnografia e Storia Sociale. Regione Lombardia: Progetto E.CH.I. - Etnografie italo svizzere per la valorizzazione del patrimonio immateriale.
- ASPACI - Associazione per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale (a cura di) (2013). *La partecipazione nella salvaguardia del Patrimonio culturale immateriale: aspetti etnografici, economici e tecnologici*. Milano, Regione Lombardia, Archivio di Etnografia e Storia Sociale.
- Bacqué, Marie-Hélène; Sintomer, Yves (dir.) (2011). *La démocratie participative. Histoire et généalogie*. Paris: la Decouverte.
- Barbati, Carla (2011). *Territori e cultura: quale rapporto?*. *Aedon* n. 2.
- Barbati, Carla; Cammelli, Marco; Sciuolo, Girolamo (a cura di) (2011). *Diritto e gestione dei beni culturali*. Bologna: il Mulino.
- Bartole, Sergio; Olivetti Rason, Nino; Pegoraro, Lucio (1998). *La tutela giuridica delle minoranze*. Padova: CEDAM.
- Bartole, Sergio (1984). «Minoranze nazionali». In: *Novissimo Digesto Italiano, Appendice, V*. Torino: UTET, pp. 44-53.
- Bortolotto, Chiara (a cura di) (2008). *Il patrimonio immateriale secondo l'Unesco: analisi e prospettive*. Roma: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.
- Biscaretti di Ruffia, Paolo (1964). «Minoranze nazionali». In: *Novissimo Digesto Italiano, X*. Torino: UTET, p. 756 ss.
- Blake, Janet (2009). «UNESCO's 2003 Convention on Intangible Cultural Heritage: The Implications of Community Involvement». In: Smith, Laurajane; Akagawa, Natsuko (eds.), *Intangible Heritage*. London: Routledge, pp. 45-73.
- Blondiaux, Loïc (2008). *Le Nouvel esprit de la démocratie. Actualité de la démocratie participative*. Paris: Seuil.
- Blondiaux, Loïc; Cardon, Dominique (2006). *Dispositifs participatifs. Politix*, 75, pp. 3-9.
- Bobbio, Luigi (2006). «Dilemmi della democrazia partecipativa». *Democrazia e diritto*, 44 (4), pp. 11-26.
- Borelli, Silvia; Lenzerini, Federico (eds.) (2012). *Cultural heritage, cultural rights, cultural diversity: new developments in international law*. Leiden; Boston: Nijhoff.
- Bortolotto, Chiara (2013). «Introduzione». In: ASPACI - Associazione per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale (a cura di), *La partecipazione nella salvaguardia del Patrimonio culturale immateriale: aspetti etnografici, economici e tecnologici*. Milano: Regione Lombardia, Archivio di Etnografia e Storia Sociale, pp. 2-14.

- Bortolotto, Chiara; Severo, Marta (2011). «Inventari del patrimonio immateriale: top-down o bottom-up?». *Antropologia Museale*, 9 (28-29), pp. 24-32.
- Callon, Michel; Lascoumes, Pierre; Barthe, Yannick (2001). *Agir dans un monde incertain. Essai sur la démocratie représentative*. Paris: Seuil.
- Carcione, Massimo (2011). «Per una definizione dei diritti culturali garantiti dall'ordinamento italiano». In: Balduzzi, Renato (a cura di), *Annuario DRASD 2011 - Dottorato di ricerca Autonomie locali, servizi pubblici e diritti di cittadinanza*. Milano: Giuffrè, pp. 305-334.
- Carrozza, Paolo (1985). «Lingue (uso delle)». In: *Novissimo Digesto Italiano, Appendice, IV*, Torino, UTET, pp. 976-988.
- Cartei, Gian Franco (a cura di) (2007). *Convenzione europea del paesaggio e governo del territorio*. Bologna: il Mulino.
- Cermel, Maurizio (a cura di) (2009). *Le minoranze etnico-linguistiche in Europa tra Stato nazionale e cittadinanza democratica*. Padova: CEDAM.
- Cerri, Augusto (1988). «Arte e scienza (libertà di)». In: *Enciclopedia giuridica*, vol. III. Roma: Istituto dell'Enciclopedia Italiana, pp. 1-7.
- Chiarelli, Raffaele (2010). *Profili costituzionali del patrimonio culturale*. Torino: Giappichelli.
- Ciminelli, Maria Luisa (2008). «Salavanguardia del patrimonio culturale immateriale e possibili effetti collaterali: etnomimesi ed etnogenesi». In: Zagato, Lauso (a cura di), *Le identità culturali nei recenti strumenti UNESCO. Un approccio nuovo nella costruzione della pace?*. Padova: CEDAM, pp. 99-122.
- Clemente, Pietro (2011). «L'Europa delle culture e dei progetti europei. Dall'Europa all'UNESCO: il contributo dell'antropologia tra cosmo e campanile». In: Zagato, Lauso; Vecco, Marilena (a cura di), *Le culture dell'Europa, l'Europa della cultura*. Milano: Franco Angeli, pp. 72-78.
- Clemente di San Luca, Guido; Savoia, Rita (2005). *Manuale di diritto dei beni culturali*. Napoli: Jovene.
- Cooke, Bill; Kothar, Uma (eds.) (2001). *Participation: The new tyranny?*. London - New York: Zed books.
- Cornu, Marie (2012). «Safeguarding Heritage: From Legal Rights over Objects to Legal Rights for Individuals and Communities?». Speech at the one-day Colloquium *The Future of the Past: Memory, History and Cultural Heritage in the 21st Century*. Oxford: University of Oxford, Faculty of Classics, 27th April 2012.
- CDC - Conseil de la Coopération Culturelle (1997). «Le Droits culturels au Conseil de l'Europe (1949-1997)». *Projet Démocratie, droits de l'homme, minorités: les aspects éducatifs et culturels*. Strasbourg: Conseil de l'Europe.
- COE - Council of Europe (2009). *Heritage and Beyond*. Strasbourg: Council of Europe Publishing.

- De Vergottini, Giuseppe (1994). «Multiculturalismo, minoranze linguistiche e immigrazione» In: Bonazzi, Tiziano; Dunne, Michael (a cura di), *Cittadinanza e diritti nelle società multiculturali*. Bologna: il Mulino, pp. 237-268.
- Donders, Yvonne; Volodin, Vladimir Ivanovič (eds.) (2007). *Human rights in education, science and cultur: legal developments and challenges*. Paris: UNESCO, Aldershot, Ashgate.
- Ecomusei (2009). Ecomusei: stato dell'arte e prospettive = *Atti del Convegno*, (Rovigo, Accademia dei Concordi, 14 dicembre 2009). Disponibile al sito: www.fenilon.it/index.php?download=Atti.pdf.
- Famiglietti, Gianluca (2010). *Diritti culturali e diritto della cultura. La voce "cultura" dal campo delle tutele a quello della tutela*. Torino: Giapichelli.
- Ferracuti, Sandra (2011). «L'etnografo del patrimonio in Europa: esercizi di ricerca, teoria e cittadinanza». In: Zagato, Lauso; Vecco, Marilena (a cura di), *Le culture dell'Europa, l'Europa della cultura*. Milano: Franco Angeli, pp. 206-228.
- Forrest, Craig (2010). *International Law and the Protection of Cultural Heritage*. Abingdon; New York: Routledge.
- Francioni, Francesco; Scheinin, Martin (eds.) (2008). *Cultural human rights*. Leiden; Boston: Nijhoff.
- Giancristofaro, Lia (2013). «Sulla salvaguardia del patrimonio culturale intangibile. Il rituale di Cocullo in una legge regionale». *Rivista Abruzzese*, LXVI (1), pp. 51-56.
- Giannini, Massimo Severo (1991). «Sull'Art. 9 della Costituzione». In: *Scritti in onore di Angelo Falzea III*. Milano: Giuffrè, p. 435 ss.
- Grasseni, Cristina (a cura di) (2010). *Ecomuseologie: pratiche e interpretazioni del patrimonio locale*. Rimini: Guaraldi.
- Haeberle, Peter (2006). *Costituzione e identità culturale*. Milano: Giuffrè.
- Hansen, Stephen (2002). «The Right to Take Part in Cultural Life: Toward Defining Mimimum Core Obligations Related to Article 15 (1) (a) of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights». In: Chapman, Audrey; Russel, Sage (eds.), *Core Obligations: Building a Framework for Economic, Social and Cultural Rights*. Mortsel: Intersentia, p. 279 ss.
- Lapicciarella Zingari, Valentina (2011). «Le frontiere dell'immateriale». In: Zagato, Lauso; Vecco, Marilena (a cura di), *Le culture dell'Europa, l'Europa della cultura*. Milano: Franco Angeli, pp. 79-91.
- Lenzerini, Federico (2014). *The culturalization of human rights law*. Oxford: Oxford University Press.
- Marie, Jean-Bernard (1993). «Les droits culturels: Interface entre les droits de l'individu et les droits des communautés». In: Meyer-Bisch, Patrice (dir.), *Les droits culturels: une categorie sous-developpee de*

- droits de l'homme*, Actes du 7. Colloque interdisciplinaire sur les droits de l'homme. Fribourg: Éditions Universitaires.
- Merusi, Fabio (1975). «Art. 9», in Branca, Giuseppe (a cura di), *Commentario della Costituzione. Principi fondamentali. Art. 1-12*. Bologna: Zanichelli / Roma: Società Editrice Foro Italiano, pp. 437-460.
- Meyer-Bisch, Patrice (ed.) (1993). *Les droits culturels: une categorie sous-developpee de droits de l'homme*, actes du 7. colloque interdisciplinaire sur les droits de l'homme. Fribourg: Éditions Universitaires.
- Meyer-Bisch, Patrice (dir.) (1998). *Les droits culturels: projet de déclaration*, texte élaboré par le Groupe de Fribourg (groupe interdisciplinaire travaillant en liaison avec l'UNESCO et le Conseil de l'Europe). Paris: UNESCO / Fribourg: Éditions Universitaires.
- Meyer-Bisch, Patrice (2009). «On the 'right to heritage' - The innovative approach of Articles 1 and 2 of the Faro Convention». In: Council of Europe, *Heritage and Beyond*. Strasbourg: Council of Europe Publishing, pp. 59-65.
- Neveu, Catherine (dir.) (2007). *Cultures et pratiques participatives: perspectives comparatives*. Paris: L'Harmattan.
- Nieć, Halina (ed.) (1998). *Cultural rights and wrongs. A collection of essays in commemoration of the 50. anniversary of the Universal Declaration of Human Rights*. Paris: UNESCO / Leicester: Institute of Art and Law.
- O'Keefe, Patrick-J.; Prott, Lyndel V. (2011). *Cultural Heritage Conventions and Other Instruments: A Compendium With Commentaries*. Bülth Wells: Institute of Art and Law.
- Palici Di Suni Prat, Elisabetta (1994). «Minoranze». In: *Digesto delle discipline pubblicistiche*, IX. Torino: UTET, pp. 558-562.
- Paci, Massimo (a cura di) (2008). *Welfare locale e democrazia partecipativa. La programmazione sociale nei municipi di Roma*. Bologna: il Mulino.
- Palici Di Suni Prat, Elisabetta (2002). *Intorno alle minoranze*. Torino: Giapichelli.
- Piergigli, Valeria (2001). *Lingue minoritarie e identità culturali*. Milano: Giuffrè.
- Piperata, Giuseppe (2007). «Art. 120». In: Cammelli, Marco (a cura di), *Il codice dei beni culturali e del paesaggio*. Bologna: il Mulino, pp. 467-471.
- Pizzorusso, Alessandro (1967). *Le minoranze nel diritto pubblico interno*, 2 voll. Milano: Giuffrè.
- Pizzorusso, Alessandro (1975). «Art. 6». In: Branca Giuseppe (a cura di), *Commentario della Costituzione. Principi fondamentali. Art. 1-12*. Bologna: Zanichelli / Roma: Società Editrice Foro Italiano, pp. 269-321.
- Pizzorusso, Alessandro (1976). «Minoranze etnico-linguistiche». In: *Enciclopedia del Diritto*, XXVI. Milano: Giuffrè, p. 527 ss.
- Pizzorusso, Alessandro (2000). «Diritto della cultura e principi costituzionali». In: *Quaderni costituzionali*, 2, pp. 317-239.

- Priore, Riccardo (2009). *No people, no landscape. La Convenzione europea del paesaggio: luci e ombre nel processo di attuazione in Italia*. Milano: Franco Angeli.
- Reina, Giuseppe (a cura di) (2014). *Gli ecomusei: una risorsa per il futuro*. Venezia: Marsilio.
- Rimoli, Francesco (1992). *La libertà dell'arte nell'ordinamento italiano*. Padova: CEDAM.
- Rosanvallon, Pierre (2006). *La Contre-Démocratie. La politique à l'âge de la défiance*. Paris: Seuil.
- Scovazzi, Tullio (2012). «La Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale intangibile». In: Scovazzi, Tullio; Ubertazzi, Benedetta; Zagato, Lauso (a cura di), *Il patrimonio culturale intangibile nelle sue diverse dimensioni*. Milano: Giuffré, Università degli Studi di Milano Bicocca, pp. 3-27.
- Silverman, Helaine; Fairchild Ruggles, Dede (eds.) (2008). *Cultural Heritage and Human Rights*. New York: Springer.
- Spagna Musso, Enrico (1961). *Lo stato di cultura nella costituzione italiana*. Napoli: Morano.
- Stamatopoulou, Elsa (2007). *Cultural rights in international law. Article 27 of the Universal Declaration of Human Rights and beyond*. Leiden; Boston: Nijhoff.
- Symonides, Janusz (ed.) (1998). «Cultural rights: a neglected category of human rights». In: *International Social Science Journal*, 50, pp. 559-572.
- Symonides, Janusz (ed.) (2000). *Human rights: concept and standards*. Aldershot, Ashgate, Paris: UNESCO.
- UNESCO - United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (1970). *Les droits culturels en tant que droits de l'homme*. Paris: UNESCO.
- UNPLI - Unione Nazionale Pro Loco d'Italia, Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali (2006). *Il patrimonio dimenticato. SOS patrimonio culturale immateriale*. Ladispoli: UNPLI.
- Urbinati, Sabrina (2012a). «Considerazioni sul ruolo di "comunità, gruppi e, in alcuni casi, individui" nell'applicazione della Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale intangibile». In: Scovazzi, Tullio; Ubertazzi, Benedetta; Zagato, Lauso (a cura di), *Il patrimonio culturale intangibile nelle sue diverse dimensioni*. Milano: Giuffré, pp. 51-73.
- Urbinati, Sabrina (2012b). «The Role for Communities, Groups and Individuals under the Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage». In: Borelli, Silvia; Lenzerini, Federico (eds.), *Cultural Heritage, Cultural Rights, Cultural Diversity. New Developments in International Law*. Leiden; Boston: Nijhoff, pp. 201-221.
- Urbinati Sabrina (a cura di) (2013). «La partecipazione delle comunità al diritto internazionale. Compendio dei testi degli strumenti internazionali,

- in ASPACI - Associazione per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale». In: *La partecipazione nella salvaguardia del Patrimonio culturale immateriale: aspetti etnografici, economici e tecnologici*. Milano, Regione Lombardia, Archivio di Etnografia e Storia Sociale.
- Vesco, Silvia (a cura di) (2011). *Gli ecomusei: la cultura locale come strumento di sviluppo*. Ghezzano (Pisa): Felici.
- Vrdoljak, Ana Filipa (ed.) (2013). *The cultural dimension of human rights*. Oxford: Oxford University Press.
- Zagato, Lauso (2012). «Intangible Cultural Heritage and Human Rights». In: Scovazzi, Tullio; Ubertazzi, Benedett; Zagato, Lauso (a cura di), *Il patrimonio culturale intangibile nelle sue diverse dimensioni*. Milano: Giuffré, Università degli Studi di Milano Bicocca, pp. 29-50.
- Zagato, Lauso (2014a). «Diversità culturale e protezione/salvaguardia del patrimonio culturale: dialogo (e contaminazione) tra strumenti giuridici» In: Cataldi, Giuseppe; Grado, valentina (a cura di), *Diritto internazionale e pluralità delle culture*, Atti del 18. Convegno della Società Italiana di Diritto Internazionale (Napoli 13-14 giugno 2013). Napoli: Editoriale Scientifica, pp. 369-388.
- Zagato, Lauso (2014b). «Il Registro delle Best Practices». In: Picchio Forlati, Maria Laura (a cura di), *Il patrimonio culturale immateriale: Venezia e il Veneto come patrimonio europeo*. Venezia: Edizioni Ca' Foscari, pp. 195-216.

Diritti culturali: dalle convenzioni UNESCO all'ordinamento italiano

Massimo Carcione

(Università del Piemonte Orientale; ISGE, Italia)

Abstract According to the Universal Declaration of Human Rights (1948) «everyone has the right freely to participate in the cultural life of the community», but also «to enjoy the arts», a statement formally confirmed some years after by the UN International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (1966), and also by the Preamble of the International Covenant on Civil and Political Rights (1966). Recently, cultural rights were expressly mentioned also by the UNESCO Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions (2005), «referring to the provisions of the international instruments adopted by UNESCO relating to [...] the exercise of cultural rights», like the Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage (2003) and others. Nevertheless, in Italy cultural rights are neither still fully recognized by the majority of scholars, nor respected and protected as such.

Sommario 1. Le fonti internazionali in materia di diritti culturali. – 2. I diritti culturali nella dottrina italiana. – 3. Una 'ridefinizione' dei diritti culturali recepiti nell'ordinamento interno. – 4. Conclusione.

Keywords International Humanitarian Law (IHL). 1999 second Protocol to the Hague 1954 Convention. Neutrality in armed conflict. UNESCO.

1 Le fonti internazionali in materia di diritti culturali

Gli internazionalisti, e tra loro in specifico gli studiosi più attenti al diritto internazionale umanitario¹ e alla tutela del *tangible and intangible cultural heritage*, ormai da tempo utilizzano la nozione, e dunque ammettono l'esistenza della categoria giuridica dei *diritti culturali*,² se non altro in virtù di un vasto e articolato repertorio di documenti dell'ONU e di con-

1 Emblematici a questo proposito alcuni passaggi del fondamentale rapporto *Protection des biens culturels en cas de conflit armé* (CICR 2001, pp. 9, 21 ss.,141), ad esempio laddove si fa riferimento al 'pari diritto di ciascuno alla dignità', alla 'difesa della cultura di ciascuno' nel rispetto della cultura di un popolo, e quindi anche al 'diritto alla differenza'.

2 Per un'ampia e completa analisi della questione a livello internazionale si rimanda a UNESCO 1970, al più recente Stamatopoulou 2007; si vedano anche Cassese 2005, pp. 54 ss.; Zagato 2008; Benvenuti, Sapienza 2007; Zagato 2011 ed infine il recente Ferri 2014.

venzioni dell'UNESCO che sin dal 1948 vi fanno espresso riferimento, e su cui torneremo ampiamente *infra*.

In particolare Francesco Francioni (2008, pp. 2 ss.) ha di recente evidenziato che la tradizionale obiezione secondo cui le norme internazionali in materia, a partire dai Patti ONU del 1966 pur costituendo uno svolgimento dei principi affermati dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, sarebbero privi di una effettiva forza cogente, si può prospettare anche con riferimento ai diritti economici e sociali, di cui pure nessuno ha mai contestato la dignità e il valore.

Ciò non di meno, anch'egli riconosce che «i contributi all'analisi e alla ricostruzione dei diritti culturali occupano uno spazio minuscolo nel vasto panorama della letteratura sui diritti umani», e proprio per questa ragione «rimangono inadeguatamente sviluppati e piuttosto problematici in quanto categoria», nei confronti di altri diritti umani di cui secondo l'Autore sarebbero in certo modo 'antagonisti', per lo meno nella loro più comune accezione di diritti collettivi propri di una specifica comunità (specie se minoritaria), ed anche nei confronti dei corrispondenti specifici diritti dell'individuo (dissenziente) che a quella comunità appartiene.

Invece Lauro Zagato (2012, p. 45), concentrando la propria analisi in modo particolare sulle norme di tutela del patrimonio intangibile (ICH), riconosce che esse sono poste a garanzia di un unico *diritto all'identità e alla sua salvaguardia* (diritto collettivo).

Già qualche anno prima, anche l'estensore di questa nota (Carcione 2003, pp. 111-116) aveva sommessamente proposto un breve spunto di riflessione su quelle particolari norme internazionali di protezione del *diritto alla conservazione del patrimonio culturale* nei conflitti armati (a partire dalla Convenzione dell'Aja del 1954 con i suoi due Protocolli aggiuntivi) che rientrano a pieno titolo nel diritto umanitario, giungendo alla conclusione che il principio generale di immunità del patrimonio culturale – che della protezione i diritti culturali ha costituito storicamente il presupposto, sin dalla fine del XIX secolo – va senz'altro ricompreso nel più generale ambito delle norme di protezione dei diritti dell'Uomo, inteso sia come singolo (con riferimento alla sua dignità) che come componente di una collettività civile.

Ne conseguiva l'apparentemente ovvia affermazione che il rispetto dei diritti culturali può aiutare a comprendere meglio e quindi a rispettare, praticando l'antica virtù della tolleranza, tutti gli altri diritti individuali e collettivi dei nostri simili, a qualunque religione, etnia o popolo essi appartengano; una particolare attenzione era già allora concentrata sul diritto alla conoscenza e partecipazione, e sul connesso diritto di associazione a fini culturali, nei confronti di una cultura spesso troppo elitaria e specialistica, anche nelle sue componenti pubblicistiche.³

3 In proposito mi permetto di rimandare a Carcione 2012.

Tutte le fonti internazionali esaminate traevano parimenti fondamento dalla *Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo*, che per la prima volta citava espressamente all'Art. 22 i diritti culturali; lo strumento, avendo carattere essenzialmente programmatico, non è però ancora considerato universalmente vincolante, anche se molte Nazioni lo considerano già come tale.⁴

La norma positiva cui fare riferimento è, come noto, il *Patto internazionale sui Diritti economici, sociali e culturali*, adottato dall'Assemblea Generale dell'ONU il 26 dicembre 1966⁵ che, imponendo agli Stati di fare quanto è necessario per il mantenimento, lo sviluppo e la diffusione della scienza e della cultura, consacra ben tre articoli ai diritti culturali; ma il termine si ritrova anche al terzo capoverso del preambolo del coevo *Patto internazionale sui diritti civili e politici*, che reca all'Art. 27 un'importante norma in tema di diversità culturale.

Anche questi strumenti, che pure costituiscono uno svolgimento dei principi affermati dalla Dichiarazione Universale, sono privi di una effettiva forza cogente, rilievo che però può essere fatto anche con riferimento ad altre fonti in materia di diritti umani (Cassese 2008, pp. 99 ss.).⁶ Ma l'effettività dei diritti culturali è stata vieppiù garantita grazie agli strumenti intergovernativi istituiti, nel corso degli anni, dalla Conferenza dell'UNESCO e poi resi operativi – anche se non cogenti, rimanendo nell'ambito della *soft law* – da parte dell'Organizzazione, nei confronti degli stessi Stati firmatari, tramite meccanismi di controllo, stimolo, promozione e finanziamento che sono ritenuti alquanto efficaci, almeno per gli standard internazionali (Macchia 2010, p. 64 ss.).⁷

Tra i circa trenta trattati approvati in oltre mezzo secolo dall'Organizzazione possono essere citati, ad esempio: le due *Convenzioni sui Diritti d'Autore* del 6 settembre 1952 e del 24 luglio 1971; la *Convenzione per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato* del 14 maggio 1954, con i Protocolli aggiuntivi del 1954 e del 1999; la *Convenzione sulla circolazione illecita delle opere d'arte* del 14 novembre 1970. E poi ovviamente la *Convenzione per la protezione del Patrimonio Mondiale* del 16 novembre 1972, certamente la più nota, condivisa e applicata a livello pressoché universale.

4 In tal senso Cassese 2008, p. 32 ss. (in particolare pp. 48-49), ma solo allorché si tratta di violazioni «gravi, ripetute e sistematiche» di alcuni diritti umani; *contra* Caretti; De Siervo 2002, pp. 128-129. Si veda anche l'intervento di Boutros Ghali, in: UNESCO 1970, pp. 77-79.

5 Il Patto è entrato in vigore solo il 23 marzo 1976; l'Italia lo ha ratificato il 15 settembre 1978, a seguito della l. 25 ottobre 1977, n. 881. Si veda: Agnati et al. 1990.

6 Francioni 2008, p. 3, evidenzia che tali critiche si possono prospettare anche con riferimento ai diritti economici e sociali.

7 Si veda anche Frigo 1986, pp. 172-178 e 278.

In tempi più recenti si segnalano la *Convenzione per la salvaguardia del Patrimonio immateriale* (20 aprile 2003), il cui preambolo richiama la esplicitamente la Dichiarazione Universale e i Patti, ed in ultimo la *Convenzione sulla protezione e promozione della diversità delle espressioni culturali* del 20 ottobre 2005.⁸

Al di fuori dell'ambito UNESCO, anche la *Convenzione sui Diritti dell'Infanzia* del 20 novembre 1989,⁹ rafforza i principi generali enunciati poc' anzi, garantendo in modo particolare i diritti culturali dei bambini; analogamente la *IV Convenzione di Ginevra per la protezione delle persone civili in tempo di guerra* del 12 agosto 1949,¹⁰ nel sancire il diritto all'educazione per i minori, tutela la cultura originale della popolazione dei territori occupati rispetto al rischio di ingerenza e sopraffazione culturale dell'invasore.

Quasi tutte le convenzioni internazionali sin qui citate sono state quindi ratificate dall'Italia, la quale è parte, avendone condiviso statuti e finalità, sia dell'ONU che dell'UNESCO; tanto il Patto del 1966 che le più importanti Convenzioni UNESCO godono inoltre di consenso ormai pressoché universale da parte della comunità internazionale, esplicitato in modo formale dall'alto numero di ratifiche¹¹ e in modo sostanziale da una generale attuazione.

Dunque appare in via di consolidamento, e potrebbe a mio avviso essere presto configurabile come parte dello *jus gentium*, essendo ormai riconosciuto in modo ampio dal diritto internazionale e da moltissimi ordinamenti regionali e nazionali, un principio generale¹² di rispetto dei diritti culturali.

Molti altri documenti internazionali, seppure tecnicamente rientranti nel concetto di *soft law* (cfr. Poggi 2005), in quanto del tutto privi di valore vincolante, richiamano e specificano il contenuto dei diritti culturali; non di rado, anzi, li citano esplicitamente, dimostrando di considerarli quali

8 Tutte le convenzioni sono state ratificate dall'Italia, inclusa quella del 2005 (recepita il 19 febbraio 2007), che cita espressamente nell'ultimo capoverso del preambolo «l'esercizio dei diritti culturali». Tra le convenzioni UNESCO non ratificate si ricorda, in tema di diritto all'educazione, la Convenzione sul riconoscimento delle qualifiche relative all'insegnamento superiore nella Regione Europea (Lisbona, 1997).

9 Ratificata dall'Italia con l. 27 maggio 1991, n. 176.

10 La ratifica del Parlamento italiano è avvenuta con l. 27 ottobre 1951, n. 1739.

11 Sono 146 gli Stati che hanno ratificato i Patti del 1966; 186 la Convenzione del 1972 sul Patrimonio mondiale; 185 la IV Convenzione di Ginevra del 1949; 123 la Convenzione del 1954 sulla protezione dei beni culturali in guerra; 100 la Convenzione del 2005 sulla diversità culturale. Il più alto numero di ratifiche (191) compete alla Convenzione del 1989 sui Diritti del bambino.

12 Cfr. Dupuy 2007, pp. 371-384. Si ricorda la restituzione volontaria ai Paesi di provenienza di opere d'arte illecitamente acquistate da musei, o l'effettivo rispetto delle norme di protezione dei beni culturali inserite in convenzioni non ratificate, anche in situazioni in cui non sarebbero applicabili. Tuttavia Cassese 2008, p. 32, non ritiene i diritti culturali già acquisiti nelle consuetudini internazionali.

valori condivisi dalla Comunità internazionale. L'ONU ha per esempio adottato dapprima una Dichiarazione sui diritti delle minoranze (1992) e poi la recente Dichiarazione universale dei Diritti delle popolazioni indigene (2007), che cita tra i diritti indigeni quelli alla propria cultura e all'istruzione.

Tra le raccomandazioni e dichiarazioni dell'UNESCO si possono ricordare la Dichiarazione dei principi della cooperazione culturale internazionale (1966), che parte dal presupposto che «ogni cultura ha una dignità e un valore che devono essere rispettati e salvaguardati» (Art. 1.1), citando espressamente i diritti culturali, che vengono declinati anche come doveri; la Raccomandazione sull'educazione relativa ai diritti dell'uomo (1974), che richiama esplicitamente il Patto; l'analoga Dichiarazione sul ruolo dell'informazione (1978); oppure la Dichiarazione sulle politiche culturali (1982). Ancor più pertinente è, infine, la Dichiarazione Universale sulla diversità culturale del 2001 che, oltre a citare l'esercizio dei diritti culturali già al terzo capoverso del preambolo, reca all'Art. 5 la significativa rubrica: «I diritti culturali, ambito favorevole alla diversità culturale».

Il documento fondamentale in materia sarebbe però stata la Dichiarazione sui diritti culturali in quanto Diritti dell'Uomo (UNESCO 1970, pp. 109-111), che però non è mai stata approvata formalmente dall'Assemblea generale dell'UNESCO;¹³ esso afferma la libertà della conoscenza quale diritto fondamentale dell'uomo, traendone la conseguenza che esiste un «diritto alla cultura», il quale presuppone «la possibilità per ciascuno di disporre dei mezzi necessari per sviluppare la sua personalità, grazie alla partecipazione diretta alla creazione di valori umani, e di diventare così padrone della propria condizione, tanto sul piano locale che su scala mondiale».

Nei lavori preparatori, Boutros Ghali (UNESCO 1970, p. 77)¹⁴ aveva proposto di definire il diritto alla cultura come «diritto di ogni uomo ad accedere alla conoscenza, alle arti e alle lettere di tutti i popoli, di partecipare al progresso della scienza e di godere dei suoi benefici, di portare il proprio contributo all'arricchimento della vita culturale».

Altri documenti internazionali si sono occupati dei diritti culturali a vario titolo, contribuendo dal punto di vista politico o economico a definirne ambito e rilevanza: ad esempio il Codice Etico del Turismo¹⁵ della UNWTO richiama esplicitamente il Patto del 1966, auspicando il rispetto delle tra-

¹³ Esito conclusivo della Riunione di esperti UNESCO, tenutasi nel 1968 presso la sede dell'Organizzazione a Parigi.

¹⁴ Prima di divenire, come noto, Segretario Generale dell'ONU dal 1992 al 1996, aveva partecipato alla riunione citata in qualità di esperto dell'Università del Cairo.

¹⁵ Strumento approvato con la Risoluzione dell'Assemblea Generale ONU del 21 dicembre 2001, su proposta dell'Assemblea dell'Organizzazione mondiale del Turismo, svoltasi a Santiago del Cile nel 1999.

dizioni e delle pratiche culturali delle popolazioni delle zone turistiche, oltre che del patrimonio culturale e paesaggistico.

Tra i documenti adottati da organizzazioni non rientranti nell'ambito ONU, che contengono disposizioni in tema di diritti culturali, si può inoltre ricordare la Dichiarazione sui diritti dell'uomo nell'Islam;¹⁶ l'esempio storicamente più rilevante è però costituito dall'Atto finale della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (Helsinki, 1 agosto 1975),¹⁷ che poneva alcuni principi di rispetto dei diritti e delle libertà dell'uomo, derivanti dal fondamentale valore della dignità umana ed essenziali al suo libero e pieno sviluppo. Infine la Carta di Algeri del 1976 annovera tra i 'diritti dei popoli' numerosi diritti culturali, in primis quello al rispetto dell'identità culturale; per Carlini (1990, pp. 99-100) tuttavia, i diritti culturali sono in questo caso considerati, in riferimento agli individui, come meramente accessori.

Tra le organizzazioni non governative (Cassese 2008, pp. 137 ss.), l'ICOMOS ha adottato una Dichiarazione in occasione del 50° anniversario della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (Stoccolma 1998), prendendo spunto dall'idea di utilizzo compatibile delle risorse, per evidenziare alcuni 'nuovi' diritti culturali riferiti al patrimonio culturale. Anche lo Statuto dell'ICOM e il correlato Codice deontologico delle professioni museali, approvato per la prima volta nel 1986 e poi aggiornato più volte (in ultimo nel 2004), forniscono norme utili ai fini del corretto approccio alla fruizione da parte dei professionisti della cultura.

Di grande interesse scientifico, ma priva di rilevanza formale, è infine la *Dichiarazione di Friburgo* del 7 maggio 2007 (Meyer-Bisch 1998),¹⁸ il cui preambolo definisce in modo pregnante i diritti culturali come «espressione ed esigenza della dignità umana», con un originale riferimento alla dimensione culturale dell'insieme dei diritti dell'uomo; risulta del tutto originale il principio secondo cui essi dovrebbero essere interpretati secondo *criteri* di universalità, indivisibilità e interdipendenza (Art. 1). Agli Artt. 3-7, infine, la Dichiarazione individua come diritto culturale anche la libertà di espressione artistica.

Volendo quindi giungere a individuare una nozione condivisa di diritti culturali, al momento non pare riscontrabile una sufficiente omogeneità

16 Adottata il 5 agosto 1990 al Cairo, durante la 19ª Conferenza islamica dei Ministri degli Affari esteri, afferma all'Art. 11 lett. b) il diritto dei popoli di «conservare la loro propria identità», riconoscendo il diritto all'educazione e quello alla tutela dei diritti d'autore.

17 Pur non costituendo un vero e proprio accordo internazionale, è stato sottoscritto dai Capi di Stato di 35 Nazioni in ambito OSCE, dopo due anni di riunioni.

18 La bozza di convenzione, redatta da un gruppo internazionale di esperti dell'Istituto interdisciplinare di etica e dei diritti dell'Uomo dell'Università di Freiburg (Svizzera) e rimaneggiata in seguito a un vasto dibattito, è stata infine proposta all'attenzione della comunità internazionale.

delle fonti e delle singole disposizioni, e neppure un utilizzo generalizzato e sistematico della terminologia considerata nei vari strumenti. Tale principio non è dunque *stricto sensu* definibile come di origine pattizia, e pertanto lo si potrebbe forse includere solo tra quei principi 'non scritti' posti a tutela dei diritti inviolabili dell'Uomo, che sono in ultima istanza intesi ad assicurare la pace tra le Nazioni, finalità principale sia dell'ONU che dell'UNESCO.

Se così fosse, lo si potrebbe tuttavia ritenere costituzionalizzato solo sulla base del combinato disposto degli Artt. 10 c. 1 e 11 della Costituzione, prima ancora che del nuovo Art. 117 c. 1 (Sorrentino 2002, pp. 3-4), attribuendogli pertanto quel valore e rango che sinora non sempre era stato riconosciuto, potendo fare conto solamente sul generico richiamo ai diritti inviolabili di cui all'Art. 2 della stessa Carta (Balduzzi 1990).

È però realistico ritenere che le norme di tutela dei diritti culturali potranno conseguire definitiva accettazione e conseguente effettività, almeno in Italia, solamente in virtù del loro implicito o esplicito recepimento da parte delle norme europee in materia (Melegari 2002), le quali a dispetto della tradizionale resistenza degli Stati nazionali presentano, già oggi, un numero relativamente limitato, ma non meno rilevante, di riferimenti e disposizioni che sono alla base, a loro volta di linee guida per le politiche attive, e dei correlati strumenti finanziari aventi efficacia e impatto sostanziali per nulla trascurabili. Come avevo già avuto però modo di rilevare (Carcione 2003), peraltro, l'Europa, portando alle estreme conseguenze la tendenza invalsa nel settore della valorizzazione del Patrimonio culturale, di considerare i beni culturali soprattutto come 'giacimenti occupazionali' e dunque come risorsa turistico-economica, tenda a ricomprendere i diritti culturali nel ben più 'riconosciuto' ambito dei diritti economici e sociali.

Già nel preambolo dei Trattati costitutivi dell'UE,¹⁹ spicca il richiamo alla Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali (Roma, 4 novembre 1950), cui fa riscontro il principio generale posto dall'Art. 3, che impone il rispetto della «ricchezza della diversità culturale e linguistica»; all'argomento sono poi consacrati gli Artt. 165 (Istruzione) e 167 (Cultura) del Trattato sul funzionamento dell'Unione.

Grande attenzione ai temi culturali è stata inoltre dedicata dalla Carta dei Diritti fondamentali dell'UE, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000²⁰ (Luther 2001, 2003); ancora a livello di UE, infine, occorre considerare la Carta Europea dei ricercatori, adottata con Raccomandazione della Commissione UE dell'11 marzo 2005.

19 Testo consolidato con il Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007.

20 La Carta è poi stata adottata a Strasburgo il 12 dicembre 2007 ed è in vigore con il Trattato di Lisbona a partire dal 1 dicembre 2009. Secondo Luther 2003, pp. 221 ss., in tutta Europa si possono enucleare caratteristiche «comuni» rispetto a questo genere di diritti.

Ben più ampi riferimenti ai diritti culturali sono già rinvenibili nelle Convenzioni del Consiglio d'Europa (Leuprecht 1997, p. 21 ss.), a partire proprio dalla Convenzione del 1950, citata poc'anzi, la quale fa appello al «patrimonio comune di tradizioni» di cui sono forti gli Stati europei, senza tuttavia considerare in modo specifico il tema della cultura, il che è stata giudicata una lacuna grave (Francioni 2008, p. 1), anche perché sull'Europa grava la responsabilità di innumerevoli beni culturali distrutti o depredati nel corso dei secoli in tutto il mondo;²¹ il diritto all'istruzione è stato inserito nel Protocollo addizionale del 1952.

Si segnalano poi la Carta sociale europea, approvata a Torino (1961)²² e la Carta europea delle lingue regionali (1992), mentre alla protezione delle minoranze nazionali è dedicata la Convenzione quadro di Strasburgo (1995).²³

Ma il maggiore interesse deve essere necessariamente dedicato oggi alla Convenzione quadro sul valore del Patrimonio culturale per la società, approvata a Faro il 27 ottobre 2005, che ha integrato gli altri preesistenti strumenti in materia di architettura e archeologia e soprattutto la ormai obsoleta Convenzione Culturale Europea (Parigi, 19 dicembre 1954), incentrata sull'idea di patrimonio culturale comune dell'Europa, che già riconosceva il diritto al patrimonio e alla relativa partecipazione da parte dei cittadini.

L'Art. 4 della Convenzione di Faro, infatti, oltre a sancire il diritto di ciascuno a contribuire all'arricchimento del patrimonio culturale, riconosce anche a livello continentale il *diritto di beneficiare del patrimonio culturale*,²⁴ valorizza il ruolo degli esperti e la loro competenza ed inoltre prevede misure in materia di trasparenza e accesso (a tutela cioè del diritto alla conoscenza), di ruolo propositivo e critico²⁵ delle ONG nei confronti delle politiche pubbliche (garanzia di partecipazione) e di necessità di circolazione e scambio delle conoscenze, anche in senso interdisciplinare.

21 Un significativo richiamo ai diritti culturali si ritrova all'Art. 22 della *Carta Africana dei Diritti dell'Uomo e dei Popoli*, adottata a Nairobi il 27 giugno 1981 dall'Organizzazione dell'Unità Africana, per la quale «tutti i popoli hanno diritto al loro sviluppo (...) culturale, nello stretto rispetto della loro libertà e della loro identità» insieme al diritto a «fruire in modo uguale del Patrimonio comune dell'Umanità».

22 Nel 1996 a Strasburgo è stata firmata una versione aggiornata e coordinata della Carta sociale, che include le disposizioni del 1961, quelle del protocollo del 1988 e una nuova lista di diritti in campo economico e sociale; tale versione è stata ratificata dall'Italia con l. 9 febbraio 1999, n. 30.

23 Ratificata dall'Italia con l. 28 agosto 1997, n. 302.

24 La Dichiarazione di Friburgo utilizza la dizione «accedere» (Art. 3). Dopo la fine del colonialismo ed in epoca di limiti alla circolazione delle persone, l'Art. 22 della Carta Africana afferma, richiamando in modo implicito la Convenzione di Parigi del 1972, il diritto di ciascuno (gli Africani in primis, evidentemente) a «fruire in modo uguale» del Patrimonio comune dell'Umanità.

25 Si veda l'Art. 12/c della Convenzione.

2 I diritti culturali nella dottrina italiana

Nel vasto panorama della dottrina giuspubblicistica nazionale, sono ben pochi gli studiosi che hanno accettato e condiviso - a partire dalla seconda metà del XIX secolo - l'utilizzo della categoria dei diritti culturali, evidenziandone inoltre, volta per volta, in modo diverso e non di rado contraddittorio, solo una o più delle molteplici prospettive che li caratterizzano e definiscono.²⁶

Per primo Enrico Spagna Musso (1961, p. 55), nel trattare già cinquant'anni or sono le caratteristiche e le problematiche dello 'Stato di cultura',²⁷ ha dedicato particolare attenzione ai diritti (pubblici) culturali, cui consacra l'intera seconda parte del suo studio (pp. 127 ss.): essi vanno individuati, indipendentemente dalla loro definizione formale (che può essere diversa presso ciascun ordinamento), in quanto tutelano in via immediata, diretta e specifica gli interessi (pp. 57-58) con la cui protezione si realizza la libertà e lo sviluppo della cultura.

Risultano concepiti in senso unitario, proprio perché l'Autore ritiene non conveniente «analizzare in via distinta le situazioni definite» come tali, dal momento che ognuna appare manifestazione di una medesima regolazione di settore, identificata dalla materia culturale ed ispirata dagli stessi principi fondamentali della Costituzione (pp. 102 e 128). Sulla base di questa premessa è espressamente citata in primo luogo la libertà della cultura (definita come principio fondamentale dell'ordinamento), la quale postula che sia la cultura stessa ad autodeterminarsi (p. 41 e 54-56),²⁸ con una normazione che istituisca e garantisca la tutela di una serie di diritti soggettivi, i quali costituiscono un limite all'intervento dello Stato; ad essa si ricollega la libertà di manifestazione dell'arte e della scienza, sul presupposto che l'organizzazione delle istituzioni culturali, nella loro attività tipicamente culturale, deve essere indipendente dalla volontà statale. L'effettiva partecipazione dei cittadini alla scelta dei fini ultimi dell'azione

²⁶ Emblematico il manuale di Assini, Cordini 2006, che pure hanno dedicato meritoriamente due interi capitoli all'ordinamento internazionale e comunitario.

²⁷ Secondo l'Autore uno Stato è democratico in quanto «si basi sulla cultura» tutelando la propria democraticità anche tramite la *garanzia* degli «istituti direttamente formativi della cultura»; la democraticità di un ordinamento è infatti garantita dalla effettività di partecipazione dei cittadini, che sotto il profilo qualitativo è condizionato alla loro *matùrità*, ovverosia la idoneità di ogni cittadino a realizzare una scelta libera e cosciente. Cfr. Famiglietti 2010, pp. 192-195, secondo il quale «può pacificamente dirsi» che l'Art. 9 Cost. proclama il principio (*rectius* la 'clausola') dello stato di cultura, affermando un principio generale che trova specificazione nell'Art. 33 e 34.

²⁸ Viene altresì posto in rilievo, a tale proposito, che il fondamento di questo diritto si può trovare solo «nel campo delle strutture *giuridiche* che sono proprie allo Stato», senza assumere direzioni di sviluppo a carattere obbligatorio ed esclusivo, ma soprattutto evitando di assumere posizioni metagiuridiche relative ai «valori intimi della cultura».

statale, inoltre, si basa a suo giudizio sulla loro maturità, che si esplica nell'idoneità a realizzare una scelta libera e cosciente (pp. 46-47 e 55).

Si fa poi riferimento alla libertà di insegnamento, che varrebbe solo per l'insegnamento scolastico, l'unico ad essere ritenuto «preordinato in via strutturale alla realizzazione immediata» di uno scopo di istruzione ed educazione (pp. 84 e 137);²⁹ essa include anche la libertà di istituire scuole, che non viene dunque considerato un diritto distinto (p. 101).

Il diritto all'istruzione (o all'educazione) viene invece ritenuto l'unico che «presenta un contenuto idoneo a caratterizzarlo quale *diritto civico*», attribuendosi allo Stato un *facere* positivo quale obbligo correlativo al suo esercizio (vale a dire la pretesa di ottenere un'istruzione tramite il servizio scolastico per ogni ordine e grado); infine si fa riferimento a una distinta libertà dell'istruzione, complementare al precedente diritto, da intendere come possibilità di scegliere (pluralismo) tra gli indirizzi scolastici quanto a materia, metodo e finalità.

Particolarmente critico nei confronti di Spagna Musso è stato Fabio Merusi (1975, p. 441),³⁰ il quale ha però ribadito a sua volta il valore della libertà della cultura, in quanto costituzionalmente garantita; dopo avere riconosciuto che il dibattito intorno all'Art. 9 della Costituzione, malgrado la scarsa attenzione dei Costituenti, coinvolge istituti «essenziali per la caratterizzazione dell'intero ordinamento giuridico», egli afferma dunque che la istituzioni devono limitarsi a fornire solamente le condizioni e i presupposti per il *libero sviluppo* della cultura (pp. 434-439).

Francesco Rimoli (1992) ha invece focalizzato la propria attenzione sulla libertà dell'arte, garantita dall'Art. 33 della Costituzione nella sua connessione con la libertà di manifestazione del pensiero e con la libertà di *espressione*, rispetto alle quali il fenomeno artistico mantiene una propria peculiarità (p. 286 ss.). Vengono posti quindi in evidenza i due connessi e tra loro speculari diritti individuali, ad esso correlati: il *diritto d'autore* e il *diritto del fruitore di godere liberamente dell'opera*;³¹ anche la libertà di insegnamento artistico, incluso quello extrascolastico (di particolare rilievo con riferimento ad esempio alle botteghe d'arte) ha trovato specifica considerazione.

29 Se ciò poteva valere all'inizio degli anni '60, oggi invece si includono pacificamente in questo ambito le attività parascolastiche o extrascolastiche, le biblioteche di studio, la didattica museale ed anche i viaggi di istruzione (turismo scolastico); è bene ricorda che in una relazione preparatoria ai lavori sull'Art. 33 della competente sottocommissione della Costituente, curata da Massimo Severo Giannini, venivano individuati come «mezzi di educazione» anche lo spettacolo e il turismo (D'Alessio 1979, p. 677 ss.).

30 Merusi afferma (a margine del commento all'Art. 9) che l'espressione 'stato di cultura' sarebbe «infelice» e non avrebbe «alcuna utilità classificatoria», tanto che la liquida come «una cattiva traduzione di cattive letture tedesche»; anche secondo Rimoli 1992, pp. 160-163 la definizione proposta «non pare in verità del tutto opportuna». La critica è stata ripresa, tra gli altri, anche da Pizzorusso 2000, p. 318.

31 Sul diritto fondamentale alla fruizione mi permetto di rimandare a Carcione 2013.

Si sottolinea quindi la necessità dell'intervento pubblico di *promozione* culturale e artistica, in quanto considerato strumento di realizzazione dei già menzionati obiettivi di eguaglianza sostanziale. Infine, il tratto certamente più originale del lavoro di Rimoli è l'affermazione di un *diritto all'errore*, che in ogni attività di ricerca (inclusa quella artistica) costituisce il 'fondamento necessario per ottenere risultati di eccellenza' (p. 28 e 298). Già nei suoi primi studi sul tema, nel definire e analizzare l'*intervento* culturale pubblico, Michele Ainis (1988, p. 125) si era invece riferito succintamente ma in modo esplicito tanto alla libertà della cultura che al diritto alla cultura (p. 20 ss.); considerando quest'ultimo come un diritto sociale, in quanto configurato dall'Art. 9 della Costituzione come oggetto di attività discrezionale dei pubblici poteri, egli poneva però in rilievo il fatto che l'impegno a difendere e valorizzare la cultura è «strumentale al raggiungimento di condizioni d'eguaglianza sostanziale», in linea con l'Art. 3. L'Autore evidenzia quindi l'attività di educazione, informazione e promozione culturale, in quanto la reputa essenziale alla formazione di un «cittadino maturo e consapevole», in grado di opporre alla «minaccia dell'appiattimento culturale» un ampio ventaglio di opinioni e valori (p. 147).³²

In tempi più recenti, Alessandro Pizzorusso (2000, p. 319-331) ha invece consacrato ai rapporti tra i principi costituzionali e quello che egli definisce in senso prevalentemente oggettivo come il «diritto della cultura», una breve ma puntuale analisi, da cui risulta - insieme all'iniziale richiamo a quelle che vengono «generalmente considerate» come libertà dell'arte, della scienza e d'insegnamento³³ - un ben più argomentato riferimento al diritto a sviluppare liberamente la propria identità culturale; quest'ultima viene dunque affermata avendo riguardo a «ciascun gruppo etnico, linguistico o religioso, o tale da combinare più caratteristiche di questo tipo», tanto ove esso sia posto in una condizione di minoranza (sia in senso demografico che politico), come pure laddove assuma invece il ruolo di maggioranza etnica e politica dello Stato, che quindi non deve «in alcun modo prevaricare il diritto degli altri gruppi che coesistono con esso in un certo ambito territoriale».

A tal fine l'Autore fa riferimento all'Art. 27 del Patto sui Diritti civili e politici del 1966, che sancisce (come vedremo tra breve) il diritto allo sviluppo delle proprie particolarità etniche, linguistiche o religiose, che viene garantito però solo per le minoranze, mentre deve essere ritenuto affermabile

32 Per l'Autore, lo scopo dell'intervento culturale pubblico è individuato nel «miglioramento del livello culturale dei consociati», che possono così diventare cittadini colti, mentre l'assenza di tale attività di promozione si risolverebbe in un danno, in primo luogo, per le minoranze e per i «soggetti privi di adeguati mezzi finanziari»; si veda anche Ainis 1988, pp. 16, 27 e 82.

33 Lo stesso Autore rimanda in proposito a Pizzorusso 1967, pp. 395 ss.

«ovviamente anche per le maggioranze», nell'intento di costruire uno stato pluralista caratterizzato quindi da un'identità «nazionale complessiva».

Nel pieno del dibattito sul progetto di *Costituzione per l'Europa* approvata con il Trattato di Roma del 2004, Jörg Luther (2004, pp. 221-243) ha collocato il tema nell'ottica europea e con un approccio comparatistico. A suo giudizio, già con la Carta dei Diritti fondamentali dell'UE del 2001, si può configurare a livello continentale l'esistenza di una vera e propria «costituzione culturale, fondata su diritti culturali», il cui disegno è però «molto più difficile da decifrare» rispetto alla costituzione economica (pp. 224-225).

Si tratta comunque, tutelando la cultura, di garantire non solo l'identità della persona, ma anche «la formazione autonoma della coscienza degli esseri umani, delle loro ricerche e dei loro giudizi di senso», tenendo conto del fatto che le stesse attività politiche ed economiche «possono essere oggetto di cultura e possono avere per oggetto la cultura» (p. 226). Anche se i diritti fondamentali di questa categoria, a lungo considerati poveri, non sono giudicati riconducibili a un unico *right to culture*, essendo sempre declinati al plurale (così come avviene per lo stesso termine 'culture'), essi sono però «tradizionalmente qualificati sia a livello internazionale sia a livello nazionale come diritti culturali»; in tutta Europa si possono enucleare caratteristiche «comuni» rispetto a questo genere di diritti che, al di là delle definizioni formali, troverebbero quindi riscontro anche in Italia (p. 227-228).³⁴

Secondo Luther, dunque, la Carta di Nizza ha riconosciuto tre diritti (culturali) «fondamentali», dei quali è dunque lasciata alla normativa nazionale solamente la specificazione: il diritto all'educazione, che per Walzer è «diritto culturale *per eccellenza*» (2000, p. 21); la libertà dell'arte, della scienza e della creazione artistica, che include l'autonomia delle accademie e università; il diritto alla proprietà intellettuale. Dalla Carta si possono però enucleare numerosi altri diritti culturali «nuovi», o che sono stati almeno in parte riformulati, con uno sforzo di elaborazione dagli esiti controversi,³⁵ e tra i quali l'Autore enuclea e pone in particolare evidenza il diritto (individuale) alla *multiculturalità*.

34 Non essendo citato alcun autore in particolare, il riferimento è da intendersi al «livello nazionale» degli Stati europei in genere, ma non in modo specifico all'Italia, la cui dottrina prevalente ha infatti sin qui evitato di riconoscere e utilizzare la categoria dei diritti culturali.

35 Luther propone la seguente lista di diritti: il diritto di sposarsi e costituire una famiglia, intesa come comunità culturale; la libertà di pensiero, di coscienza e di religione; la libertà di espressione e informazione; la libertà di riunione e associazione; il diritto alla non discriminazione per tendenze sessuali; il diritto all'istruzione e alla formazione; il diritto alla non discriminazione per aspetti culturali (la lingua, le religioni, le convinzioni politiche), anche nelle comunicazioni con gli organi dell'UE; il diritto al rispetto della diversità culturale (con particolare riferimento alle minoranze etniche); il diritto alla parità

Ne risulta la necessità di una «cultura della difesa dei diritti culturali», che deve essere oggetto di vigilanza da parte delle istituzioni europee (prima ancora che di garanzie giurisdizionali), in quanto assicurano la *garanzia culturale* degli altri diritti fondamentali; viene affermato di conseguenza il carattere giuridico dei diritti culturali, in quanto si pongono alla base di conflitti che sono oggetto di procedure, tanto amministrative quanto giudiziarie. È infine posto in evidenza che i diritti culturali riguardano tanto l'individuo che la comunità, con l'inevitabile conseguenza che vengono messi in gioco gli aspetti religiosi, linguistici e identitari, in quanto forieri di problemi quasi sempre politici (se diventano nazionalismi) più che giuridici; il loro esercizio risulta dunque determinare diritti individuali, che divengono però *potenzialmente collettivi*. Il che non deve far dimenticare che essi non sono stati concepiti esclusivamente come diritti particolari, più favorevoli alle culture nazionali o regionali che non a quelle sovranazionali, dal momento che anzi si riconducono a valori universali, da conservare nel rispetto delle culture e delle tradizioni nazionali o locali (Luther 2004, pp. 227 e 238).³⁶

Anche Raffaele Tamiozzo (2009, pp. 255 ss.) ha portato condivisibilmente l'attenzione sull'esistenza del *diritto alla fruizione* dei beni culturali, operando un collegamento con l'istituto della *dicatio ad patriam*, in virtù del quale si configura appunto un «diritto di godimento di beni culturali acquisito nel corso del tempo».³⁷

La dottrina più recente tende ad utilizzare più comunemente alcuni dei termini in questione, facendo riferimento in particolare alla libertà della cultura o più genericamente alle libertà culturali (Chiarelli 2010, p. 481), mentre stenta ancora a recepire in modo generalizzato e ad adottare convintamente il termine 'diritti culturali', che è stato per lo più utilizzato con diretto o indiretto riferimento alle sole disposizioni dei Patti del 1966 (Cfr. Agnati et al. 1990).

Emblematico in tal senso è il contributo di Giulio Volpe (2005, pp. 115, 157) che, a sua volta, fa frequenti riferimenti alla libertà della cultura, salvo però citare i diritti culturali soltanto allorché illustra i rapporti con la Chiesa cattolica: non a caso una fonte basata su un trattato (almeno

delle donne; il diritto del bambino nelle relazioni con i genitori; i diritti di partecipazione di anziani e disabili alla vita culturale.

36 Ne consegue che per Luther i diritti culturali non sono necessariamente individuali, dal momento che l'identità è del singolo (soggettiva), ma la somma costituisce l'identità collettiva (oggettiva), fino ad implicare garanzie per le formazioni sociali, a partire dalla famiglia fino alle persone giuridiche e alle confessioni religiose.

37 Si può richiamare a questo proposito la Sentenza della Corte Costituzionale n. 118 del 6-9.3.1990, in base alla quale lo Stato «deve porsi gli obiettivi della promozione e dello sviluppo della cultura (...); deve, inoltre, assicurare alla collettività il godimento dei valori culturali».

formalmente) internazionale,³⁸ che garantisce il diritto di accesso alle biblioteche, il diritto allo studio dei beni librari e la loro corretta circolazione interbibliotecaria, fino a configurare a beneficio di studiosi e bibliofili (che evidentemente sono considerati oltre Tevere una categoria particolarmente meritevole di rispetto e considerazione) un diritto a *fruire di un soggiorno confortevole* in biblioteca.

Malgrado le perduranti resistenze e le perplessità della maggioranza degli studiosi italiani, dunque, sono sempre più numerosi coloro che, soprattutto dall'inizio di questo secolo, adottano la categoria *de qua*,³⁹ si è però dovuto attendere il recente ed ampio studio di Gianluca Famiglietti (2010) per poter disporre di una disamina esaustiva specificamente dedicata a questo tema, il quale viene tuttavia discutibilmente considerato e declinato attribuendo un'assoluta preponderanza all'ottica identitaria, intesa soprattutto - se non esclusivamente - alla tutela dei diritti delle minoranze linguistiche o religiose.

Anche se non è ovviamente possibile dare conto, in poche righe, dell'ampiezza e assai articolata disamina dedicata a questo profilo della categoria di diritti dei quali ci stiamo occupando, può essere sufficiente evidenziarne la non convenzionale definizione, proposta nei seguenti termini: «i diritti culturali (*rectius*, il diritto alla tutela della propria vita culturale)» (Famiglietti 2010, p. 64),⁴⁰ cui secondo questa dottrina si dovrebbero connettere da un lato il diritto a non essere discriminati nel godimento dei diritti fondamentali per il fatto di appartenere a una minoranza, ma per altro verso anche (in connessione con i fenomeni migratori) il diritto dell'individuo a *rinunciare* alla propria identità culturale originaria, per sposarne una nuova e diversa (pp. 77 e 107).

L'evidente enfasi posta sull'asserita coincidenza tra diritti culturali e diritto all'identità non esime tuttavia l'Autore dal riconoscere altrettanta dignità e valore alla «libertà della cultura, nelle sue manifestazioni artistiche e scientifiche»,⁴¹ come pure un diritto alla fruizione (artistica, culturale e persino scientifica), che viene definito come collettivo ed alla

38 Gli Artt. 7 e 8 Cost. dall'intesa tra Ministero per i Beni culturali e CEI del 26 gennaio 2005, integrativa di quella del 18 aprile 2000; per l'equiparazione del Concordato a un trattato internazionale cfr. la sentenza C.Cost. n.16/1978.

39 Si vedano anche Melegari 2002, Luther 2003; Chiarelli 2010, in particolare a p. 34; e da ultimo anche il già richiamato Carcione 2003.

40 In un altro passaggio viene però utilizzata, in connessione con il concetto di «senso di appartenenza», la più consueta dizione di 'diritto all'identità culturale' (pp. 114-115).

41 Questo in stretta connessione con l'esplicito riconoscimento dell'autonomia della cultura stessa: Famiglietti 2010, p. 195; altrove (p. 252) si parla invece di una libertà di creazione e trasmissione della cultura, che assicura il libero svolgimento dell'attività culturale.

cui base viene condivisibilmente posto in evidenza un più ampio «diritto individuale alla cultura» che Famiglietti intende come libertà positiva.⁴²

Una parte delle obiezioni italiane alla nozione dei diritti culturali è comune alle critiche e ai rilievi della dottrina d'Oltralpe, che però vanno lette alla luce di un fatto tutt'altro che irrilevante: in Francia è pacificamente riconosciuto il 'diritto alla cultura', espressione oramai «entrata nel costume giuridico» secondo Jean Marie Pontier (2000, pp. 50 ss.),⁴³ essendo stato proclamato sin dal Preambolo costituzionale del 1946; esso però non coincide del tutto con la nozione di cui ci stiamo occupando, tanto da avere determinato non poche difficoltà interpretative proprio per la necessità di distinguere tra loro i due concetti.⁴⁴

Trattandosi quindi di una categoria residuale, il dibattito sui *diritti culturali* ha oltralpe ben altro significato e giustificazione rispetto al contesto italiano ed europeo; in primo luogo, proprio perché essi non costituiscono la mera applicazione del diritto alla cultura,⁴⁵ si afferma che occorre accettarne una concezione 'larga', vale a dire includendo non solo il diritto al patrimonio culturale o alla partecipazione alla vita culturale, ma anche i diritti di espressione, religiosi o linguistici; si è quindi posta in via preliminare la questione se si tratti solo di diritti individuali (il che per certi versi eviterebbe di porre alcune questioni controverse) o se debbano essere considerati anche, o soltanto, in quanto diritti collettivi.

42 Famiglietti 2010, pp. 252-253 e 287; viene anche definita come libertà (e possibilità) di fare uso dei beni culturali, che deve essere assicurata da «garanzie giuridiche».

43 A riprova di quanto affermato in Francia dagli anni 90 è stato riconosciuto come disciplina universitaria propria il *Diritto della cultura* (regolato dal diritto pubblico ma anche dal diritto privato, e diviso tra livello nazionale e diritto internazionale), mentre l'Italia si è limitata a codificare un diritto molto più limitata di beni culturali. La dottrina italiana non ha mai spiegato per quale ragione ci debba essere una così antitetica differenza tra due ordinamenti per altri versi assai simili, avendo origini comuni ed essendo oggetto di molteplici reciproche influenze specialmente in età napoleonica.

44 Secondo la dottrina francese, il diritto alla cultura può essere definito come rientrante nella categoria dei diritti economici e sociali, classificabile dunque tra i *droit créances*, cioè quelli che non implicano un'astensione da parte dello Stato, ma piuttosto un'azione positiva intesa a rendere questi diritti effettivi: si tratta quindi di una categoria di diritti che richiedono un intervento dei poteri pubblici, che si tratti dello Stato o delle *collectivités territoriales*; cfr. Pontier 1997; Frier 1997.

45 Anche in Francia, come in Italia, per contestare l'accettabilità della nozione si sottolinea la mancanza di unità dei diritti culturali, che si rapportano a differenti oggetti come l'arte, la scuola e l'università, la ricerca scientifica, i monumenti, gli archivi, i libri, le creazioni dell'ingegno, e accettandone la nozione più ampia anche la religione, i *media* e persino le opinioni; la seconda obiezione è che i diritti culturali sarebbero privi di efficacia (vale a dire che non sarebbero giustiziabili), pur costituendo parametro di riferimento del controllo di costituzionalità, dal momento che sono considerati principi aventi valore costituzionale. Si veda Forey, Monnier 2009.

Si è giustificata tale opposizione di principio con l'inevitabile rimando al problema dell'identità locale o regionale in relazione a quella nazionale o estera: ciò sembrerebbe però costituire piuttosto un'obiezione di natura politica, tanto che si è arrivati a considerare i diritti culturali la «causa di una rottura del consenso sui diritti dell'uomo, il che non può che determinare discussioni» (Pontier 2000, p. 55).

Nonostante tutto, si può concordare con Pontier quando sostiene che, in ultima analisi, «il riconoscimento dei diritti culturali è ineluttabile», a condizione di considerarne gli aspetti positivi⁴⁶ invece di concentrarsi – come succede appunto in Francia – solo su quelli che finiscono inevitabilmente per comportare problemi e contrasti, soprattutto a causa dei conflitti identitari e linguistici.

3 Una 'ridefinizione' dei diritti culturali recepiti nell'ordinamento interno

A conclusione di questa ricognizione, seppure sommaria, si può constatare che anche coloro che ammettono l'esistenza della categoria, ne forniscono definizioni e catalogazioni alquanto disparate e disomogenee, non esaustive né tanto meno riferite in modo esplicito a fonti e riferimenti di diritto positivo.

Ciò aveva determinato e giustificato il recente tentativo (Carcione 2011, pp. 305-334)⁴⁷ di formulare una articolata e completa ricognizione dei diritti culturali sanciti e tutelati dal diritto internazionale. Tale catalogazione sistematica aveva dato il seguente esito, frutto evidentemente di uno sforzo di sintesi ed elaborazione basato anche su analoghi precedenti (cfr. CDCC 1997) ed a sua volta sempre suscettibile di ulteriori miglioramenti:⁴⁸

- diritto a partecipare allo sviluppo culturale e scientifico,
- diritto alla propria cultura e al rispetto della diversità culturale,

⁴⁶ Un riscontro sintetico quanto efficace a questo approccio teorico si può rinvenire nella *Charte de mission de service public pour le spectacle vivant* del 22 ottobre 1998 che ha sancito «la massima libertà di ogni cittadino nella scelta delle proprie pratiche culturali». Sul tema si veda: <http://www.culture.gouv.fr/culture/infos-pratiques/droit-culture/index.htm> (2015-08-31).

⁴⁷ L'indagine era finalizzata a una tesi di Dottorato di Ricerca DRASD (Università del Piemonte Orientale, XXIV ciclo 2009-2012; coordinatore Renato Balduzzi)..

⁴⁸ Ad esempio circa la valutazione negativa data, per il momento, al quesito circa l'esistenza di un generico 'diritto alla cultura', ove si volesse interpretare in tal senso l'affermazione dell'Art. 22 DUDU che «ogni individuo in quanto membro della società», ha diritto alla realizzazione dei d.c., definiti come 'indispensabili alla dignità e al libero sviluppo della sua *personalità*': cfr. in proposito Luther 2003, p. 227, secondo il quale a livello europeo i principi comuni non riconducono a un «unico *right to culture*», essendo piuttosto declinabili al plurale.

- diritto alla propria religione,
- diritto alla promozione della cultura,
- diritto alla protezione del patrimonio culturale,
- libertà di espressione del pensiero e delle opinioni,
- libertà di informazione,
- libertà di ricerca scientifica e di errore,
- libertà di attività creativa ed artistica,
- libertà di insegnamento,
- diritto all'educazione e all'istruzione,
- diritto alla proprietà intellettuale,
- diritto a fruire delle arti,
- libertà di scambio delle conoscenze (c.d. 'diritto a internet'),
- diritto allo svago intellettuale.

Si può considerare dunque acquisito che il termine 'diritti culturali' è presente, oltre che nella *Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo*, in ben quattro convenzioni ratificate dal Parlamento, cui l'ordinamento si deve adeguare ai sensi dell'Art. 117 c. 1 della Costituzione (Sorrentino 2002, pp. 3 ss.), anche alla luce dei principi e criteri direttivi dati dal Parlamento per l'allora redigendo Codice dei Beni culturali⁴⁹ si conformasse «al puntuale rispetto degli accordi internazionali».

Si intende quindi ribadire e sviluppare ulteriormente in questa sede il già proposto tentativo (Carcione 2012, pp. 330-332) di riconsiderazione sintetica dei quindici diversi diritti poc'anzi enucleati, in senso funzionale, avendo ciò è presente qual è il 'bene della vita' fondamentale tutelato a prescindere dal contesto e dalla finalità specificamente considerata, e dunque rinunciando a malincuore alla tentazione di adottare, sull'esempio francese (Pontier 2000, p. 51), la più ampia dizione di *diritto alla cultura*, che peraltro era stata evocata anche da Giulio Carlo Argan sin dal 1968,⁵⁰ o almeno l'ancor più originale formulazione in termini di *diritto di accedere alla conoscenza*, che era stata utilizzata nella stessa circostanza da Boutros Ghali (UNESCO 1970, p. 93).

D'altronde quest'ultimo può rilevare in concreto solo come diritto di libertà, oppure - così come avviene per un altro diritto sociale fondamentale,

49 L. n. 137/2002, recante 'Delega per il riassetto e la codificazione in materia di beni culturali', Art. 10 c. 2 lett. d). Già l'Art. 20 del Testo Unico dei B.C. (D.Lgs. n. 490/1999) aveva peraltro affermato il principio per cui l'attività di tutela e valorizzazione «si conforma ai principi di cooperazione tra Stati, anche nell'ambito di organizzazioni internazionali, stabiliti dalle convenzioni rese esecutive in Italia in materia di protezione del patrimonio culturale mondiale».

50 Intendendolo come diritto riconosciuto ad ogni individuo di «fare la cultura», svolgendo un ruolo attivo della comunità; cfr. Ainis 1988, p. 126; *contra* Luther 2003, p. 227.

il diritto alla salute (Balduzzi 2006, pp. 5393-5402),⁵¹ manifestarsi come diritto sociale a *fruire* delle prestazioni erogate dai diversi servizi culturali, pur non trattandosi in alcun modo di porre a carico della collettività una obbligazione di risultato (in questo caso: l'effettiva conoscenza),⁵² dal momento che si viene a determinare soltanto l'obbligo di realizzare, in ogni ambito, un contesto sociale favorevole al conseguimento della conoscenza da parte di ciascun cittadino, il quale resta libero di decidere o meno di avvalersene.

Perdurando in Italia un vasto consenso sul fatto che sia inappropriato riunire in un unico concetto una pluralità eterogenea di soggetti, oggetti e garanzie, appare dunque plausibile ridurre l'assai vasta e variegata categoria dei diritti culturali a due sole definizioni, sintetiche, onnicomprensive e tra loro coordinate,⁵³ che danno conto della duplice prospettiva della *libertà di creare e diffondere la cultura* e del *diritto alla conservazione e fruizione della cultura* (Carcione 2012, p. 332).

Quest'ultimo implica anche l'indispensabile salvaguardia del patrimonio stesso da ogni situazione di rischio (guerra, calamità, furti, degrado e quant'altro), e si configura ogniqualvolta risulti necessaria l'azione dei poteri pubblici, direttamente finalizzata a rispondere, in modo commisurato alle risorse finanziarie e tecniche disponibili, al bisogno di acquisire cultura e conoscenza,⁵⁴ per il tramite del sistema dei servizi culturali.

51 Sulla questione, in generale, si veda anche Balduzzi 2009.

52 Il fatto che l'ordinamento si limiti in questo modo a riconoscere un *diritto a prestazioni* non preclude, con tutta evidenza, che siamo di fronte a un diritto fondamentale, quantunque condizionato finanziariamente (stante il carattere limitato delle risorse disponibili), come avviene appunto pacificamente nel caso del diritto alla salute o all'unica tipologia di diritti culturali effettivamente tutelata dall'attuale ordinamento, rappresentata specificamente dalla libertà di insegnamento e dal diritto all'istruzione. Poiché tale diritto si traduce, essenzialmente, in un diritto alla fruizione del patrimonio e delle attività di promozione della cultura e della ricerca (l'istruzione e l'università *in primis*), esso implica la messa a disposizione delle risorse umane e materiali necessarie per assicurare i servizi relativi, risolvendosi pertanto in un diritto soggettivo di ottenere dei mezzi appropriati, che nel caso della conoscenza e della cultura possono oggi limitarsi a una connessione a internet per accedere a musei, biblioteche e archivi digitali.

53 Già per Spagna Musso 1961, pp. 56-57, i due principi fondamentali di sviluppo della cultura e di libertà della cultura sono solo apparentemente in antitesi, mentre in realtà il loro rapporto è di «implicazione e integrazione»; anche Ainis 1988, p. 122, evidenzia che la Costituzione predica l'ingerenza dei poteri pubblici, ponendo però al tempo stesso il valore della libertà della cultura, rilevando che il raccordo sta nel fatto che «l'intervento sulla cultura serve a renderla libera» (il corsivo è suo). Famiglietti 2010, pp. 240 e 252 propone invece una concezione tripartita, includendo anche la garanzia del *diritto alla diversità culturale*.

54 Fatto salvo l'adempimento (che sempre più si sta collocando su un piano meramente formale) dell'obbligo scolastico minimo, oltre che con riserva di contribuire, se non al progresso spirituale, almeno a quello materiale ex Art. 4 Cost.; si richiama ancora, a questo proposito, la già citata sentenza della Corte costituzionale n. 438/2008, in materia di

Tale innovativa proposta⁵⁵ si forza di recepire, ancor meglio della precedente, la sollecitazione di quanti sostengono da tempo (cfr. Ainis 1988, p. 154) che i diritti culturali, così intesi, mirano a tutelare non solo la civiltà, l'arte, la scienza e il patrimonio culturale e paesaggistico di una *comunità*, ma anche la personale capacità critica di ogni singolo cittadino, promuovendo il pluralismo culturale al fine di garantire l'indipendenza del suo giudizio critico, anche ai fini della definizione dell'indirizzo politico generale, mediante il pronunciamento nell'ambito del corpo elettorale.⁵⁶

Ciò richiede che sia assicurata la «partecipazione consapevole alle sorti della cosa pubblica», consentendo alla cittadinanza, ma in ultima analisi ad ogni individuo (elettore), la possibilità effettiva di acquisire un «solido patrimonio di conoscenze», indispensabili alla sua crescita civile (Ainis 1988, pp. 144-150)⁵⁷ e al pieno sviluppo della sua personalità. Vengono invece limitati, per quanto possibile, i riferimenti agli aspetti più specificamente identitari e religiosi,⁵⁸ in quanto ritenuti dai più potenzialmente detonatori di impulsi nazionalistici e di conflitti interconfessionali, se non addirittura di degenerazioni a sfondo xenofobo o razzista.

4 Conclusione

I diritti culturali sono dunque posti in primo luogo a protezione degli individui nei confronti dell'intromissione - e quindi dal condizionamento culturale, ideologico o anche solo propagandistico - da parte dello Stato, o meglio del Governo e di chi da esso è autorizzato a divulgare (ad esempio attraverso la televisione o in occasione di manifestazioni pubbliche di massa) modelli culturali che poi diventano facilmente sociali e quindi politici;

«diritto a ricevere le opportune informazioni», qualificato come un «vero e proprio *diritto della persona*».

55 In questa formulazione è stata condivisa da R. Tamiozzo 2009 che l'ha definita un «proficuo tentativo di introdurre una categoria concettuale innovativa»: cfr. la prefazione a Carcione 2014.

56 Già in preceenza Spagna Musso 1961, pp. 47-52 sosteneva l'esistenza di un rapporto di dipendenza tra la democraticità dell'ordinamento e la piena e libera formazione culturale del cittadino, posto così in grado di valutare la propaganda. Per Mazziotti di Celso 1985, pp. 517 ss., va difesa la «soglia di coscienza» dei destinatari delle manifestazioni di pensiero, esercitando un «pregiudizio critico razionale» sul contenuto dei messaggi; v. anche Rimoli 1992, p. 18 e nota 1, e Pizzorusso 2000, p. 320; *contra*, Marini 2002, p. 186.

57 Già Merusi 1975 poneva in rilievo il ruolo della cultura nella determinazione dell'indirizzo politico; cfr. più di recente Chiarelli 2010, pp. 272-273.

58 Di contrario avviso su questo punto è tuttavia Ainis 1988, p. 137-138; per un'ampia disamina dei diritti culturali intesi in tale ottica si rimanda al già citato Famiglietti 2010, pp. 66-177.

in questo senso dunque potrebbero rientrare nel novero delle libertà di contenuto negativo.

Solo se considerati unitariamente e trasversalmente (Luther 2003, pp. 226), tuttavia, i diritti culturali possono essere riconosciuti, rientrando a pieno titolo tra i diritti di cittadinanza, come tali precettivi (Ainis 1988, pp. 150-151); anzi, poiché i più significativi tra essi, come il diritto all'istruzione⁵⁹ e la libertà dell'arte, sono universalmente riconosciuti⁶⁰ come intangibili e inalienabili, appare corretto attribuire loro dignità e rilievo costituzionale, con il relativo sistema di garanzie⁶¹ assicurato dall'ordinamento nazionale e internazionale, anche alla categoria generale che tutti li ricomprende e contempera.⁶²

In conclusione si deve però riconoscere che benché tutti gli stati europei, a partire dall'Italia, abbiano già ratificato le convenzioni internazionali ONU e UNESCO in materia culturale, non sempre hanno poi prestato loro adeguata attenzione a livello legislativo e amministrativo; in più di un caso queste norme hanno trovato riscontro addirittura nelle rispettive costituzioni, e ciò nonostante sono state disattese, parzialmente o addirittura *in toto*.

Auspicabilmente la nuova Convenzione di Faro, costituendo un'efficace sintesi delle norme poste dalla comunità internazionale a garanzia dei diritti culturali, condiziona in modo più diretto e cogente legislazione comunitaria, nazionale e regionale, ed anche la relativa giurisprudenza,

59 Proprio di recente Sabino Cassese, in occasione della solenne prolusione alla VII 'Settimana delle Autonomie locali' (Alessandria, 4 maggio 2015), ha ricordato il contributo di Massimo Severo Giannini ai lavori della Costituente, che andava nel senso di riconoscere all'accesso all'istruzione - e quindi alla conoscenza - il valore di diritto (sociale) fondamentale. Gli atti del convegno sono in c.d.p. a cura di R. Balduzzi, nell'Annuario DRASD (Giuffrè Editore).

60 Si veda il preambolo della Dichiarazione sulle politiche culturali dell'UNESCO (Città del Messico, 1982) secondo cui «La cultura può oggi essere considerata come l'insieme dei tratti distintivi, spirituali e materiali, intellettuali e affettivi, che caratterizzano una società o un gruppo sociale. Essa ingloba (...) i diritti fondamentali dell'essere umano»; cfr. Häberle 2001, p. 23, il quale sottolinea che alcuni di questi principi sono destinati a diventare «elementi di un diritto costituzionale della cultura in fieri, una sorta di soft law».

61 Se ne potrebbe forse dedurre la possibilità di qualificare almeno i d.c. espressamente garantiti dalla Costituzione come diritti non degradabili o inaffievolibili, di fronte alla carenza di potere della P.A.; in questo senso vanno, oltre a diversi ben noti pronunciamenti della Corte Costituzionale, anche la pronuncia del Consiglio di Stato del 13 febbraio 2006 (Sez. VI, n. 556), che pure fa specifico riferimento alla sola libertà di religione, in quanto tutelata a livello costituzionale; il che però è vero, come si è visto, anche per altri diritti culturali come quello all'istruzione. Partendo base della constatazione che dal provvedimento amministrativo impugnato siano derivati danni a diritti fondamentali della persona, ciò conferirebbe loro, infatti, prerogative analoghe a quelle del ben più rispettato e garantito diritto alla tutela della salute: cfr. Capotosti 2011, pp. 315-336.

62 Infatti per Rimoli 1992, p. 162, la libertà culturale deve essere considerato un «valore primario».

grazie soprattutto all'azione di sostegno e orientamento che potrà venire della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.

Anche perché se è vero che la cultura è il fondamento della democrazia, ogni ulteriore tentativo di disconoscere, limitare (anche finanziariamente) o negare tutela ai diritti culturali costituirebbe, nell'ordinamento italiano come in tutti gli altri, un potenziale grave pregiudizio per la stessa democrazia.

Bibliografia

- Agnati, Achille et al. (1990). *I diritti economici, sociali e culturali nella prospettiva di un nuovo stato sociale*. Padova: Cedam.
- Ainis, Michele (1988). *L'intervento culturale. Promozione e libertà della cultura nel disegno costituzionale*. Roma. (s.n.).
- Assini, Nicola; Cordini, Giovanni (2006). *I beni culturali e paesaggistici. Diritto interno, comunitario, comparato e internazionale*. Padova: Cedam.
- Balduzzi, Renato (1990). «I diritti umani». In: Elia, Leopoldo (a cura di), *Corso di formazione politica*. Genova: Il tempietto, pp. 71-90.
- Balduzzi, Renato (2006). «Salute (diritto alla)». In: *Dizionario di diritto pubblico*, diretto da Sabino Cassese. Milano: Giuffrè, pp. 5393-5402.
- Balduzzi, Renato (a cura di) (2009). *Sistemi costituzionali, diritto alla salute e organizzazione sanitaria. Spunti e materiali per l'analisi comparata*. Bologna: Il Mulino
- Benvenuti, Paolo; Sapienza, Rosario (a cura di) (2007). *La tutela internazionale dei beni culturali nei conflitti armati*. Milano: Giuffrè.
- Capotosti, Piero Alberto (2011). «I limiti costituzionali all'organizzazione e al funzionamento del S.S.N. nella giurisprudenza della Corte Costituzionale». In: Balduzzi, Renato (a cura di), *Annuario Drasd 2011*. Milano: Giuffrè, pp. 315-336.
- Carcione, Massimo (2003). «Diritti culturali: alle radici dei diritti dell'uomo». In: Carcione, Massimo; Ravasi, Guido (a cura di), *Patrimonio in pericolo*. Milano: Nagard, pp. 111-116.
- Carcione, Massimo (2011). «Per una definizione dei diritti culturali garantiti dall'ordinamento italiano». In: Balduzzi, Renato (a cura di), *Annuario DRASD 2011*. Milano: Giuffrè, pp. 305-334.
- Carcione, Massimo (2012). «Ong internazionali e volontariato: sussidiarietà e partecipazione, per la salvaguardia e la sicurezza del patrimonio culturale» [online]. *Aedon - Rivista di arti e diritto*, 1-2. Disponibile all'indirizzo http://www.aedon.mulino.it/archivio/2012/1_2/carcione.htm (2014-08-31).
- Carcione, Massimo (2013). «Dal riconoscimento dei diritti culturali nell'ordinamento italiano alla fruizione del patrimonio culturale come

- diritto fondamentale» [online]. In: *Aedon, Rivista di arti e diritto on line*, 2. Disponibile all'indirizzo <http://www.aedon.mulino.it> (2014-08-31).
- Carcione, Massimo (2014). «La garanzia dei diritti culturali: Recepimento delle norme inter-nazionali, sussidiarietà e sistema dei servizi alla cultura» [online]. In: *POLIS Working Papers, n. 210*. Disponibile all'indirizzo <http://polis.unipmn.it/pubbl/RePEc/uca/ucapdv/polis0210.pdf> (2015-06-1).
- Caretti, Paolo; De Siervo, Ugo (2002). *Istituzioni di diritto pubblico*. Torino: Giappichelli.
- Carlini, Giuseppe (1990). «I diritti dei popoli». In: Elia, Leopoldo. *Corso di formazione politica*. Genova: Il tempietto, pp. 99-100.
- Cassese, Antonio (2008). *I diritti umani oggi*. Bari: Laterza.
- CDCC (a cura di) (1997). *Les Droits culturels au Conseil de l'Europe (1949-1997)*, Project 'Démocratie, droits de l'homme, minorités: les aspects éducatifs et culturels', DECS/SE/DHRM (97-5). Strasburgo: Conseil de l'Europe.
- Chiarelli, Raffaele (2010). *Profili costituzionali del patrimonio culturale*. Torino: Giappichelli.
- CICR (a cura di) (2001). *Protection des biens culturels en cas de conflit armé. Rapport d'une réunion d'experts*. Genève: CICR.
- D'Alessio, Gianfranco (1979). *Alle origini della costituzione italiana. I lavori preparatori della "Commissione per studi attinenti alla riorganizzazione dello stato" (1945-1948)*. Bologna: Il Mulino.
- Dupuy, Pierre Marie (2007). «L'incidence des instruments juridiques adoptés par l'Unesco sur le droit international général». In: Yusuf, Abdulquawi (éd. par), *L'action normative à l'UNESCO*, I. Leiden: M.Nijhoff, pp. 371-384.
- Famiglietti, Gianluca (2010). *Diritti culturali e diritto della cultura - La voce "cultura" dal campo delle tutele a quello della tutela*. Torino: Giappichelli, pp. 1-310.
- Ferri, Marcella (2014). «L'evoluzione del diritto di partecipare alla vita culturale e del concetto di diritti culturali nel diritto internazionale». *La Comunità Internazionale*, 69 (2), pp. 211-236.
- Forey, Elsa ; Monnier, Henry (2009). *Droit de la culture*. Paris: Gualino,
- Francioni, Francesco (2008). «Culture, Heritage and Human Rights: an Introduction». In: Francioni, Francesco; Scheinin, Martin (ed. by), *Cultural human rights*. Leiden; Boston: Maryinus Nijhoff, pp. 1-15.
- Frier, Pierre Laurent (1997). *Droit du patrimoine culturel*. Paris: PUF.
- Frigo, Manlio (1986), *La protezione dei beni culturali nel diritto internazionale*. Milano: Giuffrè.
- Häberle, Peter (2001). *Per una dottrina della Costituzione come scienza della cultura*. Roma: Carocci.

- Leuprecht, Peter (1997). «Le sous développement des droits culturels vu depuis le Conseil d'Europe». In *Les Droits culturels au Conseil d'Europe (1949-1997)*. Strasbourg: Consiglio d'Europa, pp. 21-27.
- Luther, Joerg (2001). «La sfida dei diritti culturali in Europa». In: Henry, Barbara; Loretoni, Anna (a cura di). *La carta dei diritti fondamentali, verso una costituzione europea?, Quaderni Forum per i problemi della pace e della guerra*, XV (2), pp. 81-94
- Luther, Joerg (2003). «Le frontiere dei diritti culturali in Europa». In: Zagrebelsky, Gustavo (a cura di). *Diritti e Costituzione nell'Unione Europea*. Bari: Laterza, pp. 221-243.
- Macchia, Marco (2010). «La tutela del patrimonio culturale mondiale: strumenti, procedure, controlli». In: Casini, Lorenzo (a cura di), *La globalizzazione della cultura*. Bologna: Mulino, pp. 57-85.
- Marini, Francesco (2002). *Lo statuto costituzionale della cultura*. Milano: Giuffrè.
- Mazziotti di Celso, Manlio (1985). «Appunti sulla libertà di manifestazione del pensiero nell'ordinamento italiano». In: *Scritti in onore di Vezio Crisafulli*. Padova: Cedam.
- Meyer-Bisch, Patrice (a cura di) (1998). *Les droits culturels. Projet de déclaration*, Parigi-Friburgo: UNESCO-Editions Universitaires.
- Melegari, Giovanna (2002). «Libertà dell'arte e rispetto delle diversità culturali: fondamento dei diritti culturali». In: Scudiero, Michele (a cura di), *Il diritto costituzionale comune europeo*. Napoli, Jovene, pp. 649-679.
- Merusi, Fabio (1975). «Articolo 9». In: Branca, Giuseppe (a cura di), *Commentario della Costituzione, Principi fondamentali*, I. Roma: Il Foro italiano-Zanichelli.
- Pizzorusso, Alessandro (1967). «La libertà d'insegnamento». In: Barile, Paolo (a cura di), *La pubblica sicurezza = Atti del congresso celebrativo del centenario delle leggi amministrative di unificazione* (Roma, 1965-1966). Vicenza: Neri Pozza, pp. 395-482.
- Poggi, Anna Maria (2005). «Soft law nell'ordinamento comunitario» [online]. *Annuario Aic*: Disponibili all'indirizzo <http://www.associazione-deicostituzionalisti.it> (2012-01-10).
- Pontier, Jean Marie (1997). *Droit de la culture*. Paris: Dalloz.
- Pontier, Jean Marie (2000). «Entre le local, le national et le supranational: les droits culturels». In : *L'actualité juridique-Droit Administratif*. n. spec. 20.9.2000.
- Rimoli, Francesco (1992). *La libertà dell'arte nell'ordinamento italiano*. Padova: Cedam.
- UNESCO (a cura di) (1970). *Les droits culturels en tant que droits de l'homme*. Paris: Unesco.
- Sorrentino, Federico (2002). «Nuovi profili costituzionali dei rapporti tra diritto interno e diritto internazionale e comunitario» [online]. In: *Atti*

- del convegno dell'Associazione dei Costituzionalisti*. Disponibili all'indirizzo <http://www.associazionedeicostituzionalisti.it> (2012-02-1).
- Spagna Musso, Enrico (1961). *Lo stato di cultura nella costituzione italiana*. Napoli: Morano.
- Stamatopoulou, Elsa (2007). *Cultural Rights in International Law. Article 27 of the Universal Declaration of Human Rights and Beyond*. Leiden: M.Nijhoff.
- Tamiozzo, Raffaele (2009), *La legislazione dei beni culturali e paesaggistici: guida ragionata*. Milano: Giuffrè.
- Volpe, Giulio (2005). *Manuale di legislazione dei beni culturali*. Padova: Cedam.
- Walzer, Michael (2000) «Quali diritti per le comunità culturali? ». In: Vitale, Ermanno (a cura di), *Diritti umani e diritti delle minoranze*. Torino: Rosenberg & Sellier.
- Zagato, Lauso (a cura di) (2008), *Le identità culturali nei recenti strumenti Unesco*. Padova: Cedam.
- Zagato, Lauso (2011). *Lezioni di diritto internazionale ed europeo del patrimonio culturale*. Venezia: Cafoscarina.
- Zagato, Lauso (2012) «Intangible Cultural Heritage and Human Rights». In: Scorazzi, Tullio; Ubertazzi Benedetta; Zagato Lauso (a cura di), *Il patrimonio culturale intangibile nelle sue diverse dimensioni*. Milano: Giuffrè.

Citizens of Europe

Culture e diritti

a cura di Lauso Zagato, Marilena Vecco

Cultural Mutation

What media do to Culture

Daniele Goldoni

(Università Ca' Foscari di Venezia, Italia)

Abstract We are now living during a great 'cultural mutation'. The concept of 'cultural mutation' may seem like an oxymoron. However, in a sense, human cultures have always flourished in areas where the boundaries between voluntary and involuntary, conscious and unconscious factors were relatively subtle and unstable. While something of the sort has always occurred, over the last two and a half centuries or so – first in West and then in the global world – the phenomenon has acquired macroscopic proportions. Recently, the central role of the so-called 'creativity' in culture policies, as well as the industrialization of creativity itself, are, at the same time, a symptom and a further cause of a deep change. The semantic of the words 'culture', 'art', 'creativity' has different and even opposite meanings, due to the deep mutation produced by the current aestheticization of life and the economicization of art and culture. The setting up of a concept of 'medium' philosophically developed beyond the usual 'mediological' studies and in synergy with the concept of 'genealogy' allows to understand conditions and causes of these current mutations in culture and in art; to glance into the complex intermedial apparatus of our society and its internal conflicts; to detect possibilities of resistances and alternatives to the aestheticization of economy and the economization of culture and art.

Sommario 1. Issue. – 2. Mutation. – 3 – Mass/popular art and shared enjoyment. – 4. Aims, means, and unexpected consequences. – 5. A manipulable cultural heritage. – 6. Cities and cultural and creative industries. – 7. The 'aestheticization' of the economy. – 8. The 'economicization' of aesthetics. – 9. Art devoured by the economy?. – 10. Intermediality and transmediality. – 11. Conflicts... – 12. ...and rights. – 13. A hidden religion. – 14. The complicity between this religion and information... – 15. ...blackmail, guilt, terror. – 16. Alternatives.

Keywords Cultural policy. Art. Creativity. Participation.

1 Issue

Culture and research spark innovation, and hence create jobs,
foster progress and development

(from the *Italian Manifesto per la cultura*
by *Il Sole 24 Ore*; my translation).

Similar statements, indeed quite common in many texts of Western culture policies, sound peremptory. Should we conclude that any culture which does not trigger innovation and development is doomed and excluded? Is it

Sapere l'Europa, sapere d'Europa 3

DOI 10.14277/6969-052-5/SE-3-17

ISBN 978-88-6969-052-5 (ebook) | ISBN 978-88-6969-054-9 (print) | © 2015

381

really obvious that any culture which is able to promote peace is a culture which produces 'progress' and 'development' (according to the dominant meaning of these words)?

The term 'cultural mutation' may seem like an oxymoron. Do we not use the word 'mutation' for those changes that occur independently of our awareness and will in irreversible physical processes, such as 'genetic mutations'? By contrast, is culture not a means to nourish freedom, and everything arising from it - free thinking, moral responsibility, democracy, and so on? Indeed, actions and voluntary behaviours, but even human practices which become unconscious habits or forms of imitation, are usually considered to be cultural only when one is able to identify, or to reasonably posit, a point where things could or can be done differently, thanks to a different awareness and will. Cultures are studied in order to identify different possibilities in given conditions. The use of the word 'nature' differs from the use of the word 'culture' insofar as it is a non-conscious, non-voluntary determination.

But it is not always easy to draw a line of demarcation between 'cultural' and 'natural' in human life (nor is it a trivial task to distinguish human culture from animals' processing of the environment, as though this were determined only by nutritional, reproductive needs or environmental adaptation. For example, it is not possible to deduce how each individual blackbird develops its own singing, by simply reducing it to the function of courtship and reproduction or even sheer chance).

In a sense, human cultures have always flourished in areas where the boundaries between voluntary and involuntary, conscious and unconscious factors were relatively subtle and unstable. For example, the memory of a conscious choice can be buried forever in a habit, which may affect subsequent generations even physically. In these areas an analogy may be drawn with genetic mutations, based on the sort of non-conscious, non-voluntary components through which a cultural change may come to resemble an irreversible mutation.

While something of the sort has always occurred, over the last two and a half centuries or so - first in West and then in the 'global' world - the phenomenon has acquired macroscopic proportions. Yet, this has not always been noticed and evaluated with due attention.

International legal conventions (CICH, CCD, FC) and policy statements (GPCCI) continue to employ the word 'culture' by assigning it a value that is presupposed and unquestioned: as if it had more or less retained a meaning common to Greek *paideia*, the Latin *studia humanitatis* and to the freewill of mankind according to Humanism; as if culture could free mankind from states of dependency and servitude by enriching it with knowledge, ethically educating it, and promoting open discussion and

respect.¹ It seems to me that this is the meaning implicitly assigned to ‘cultural rights’, which are undoubtedly conceived as part of ‘human rights’ (UDHR, FC). At the same time, however, the word ‘culture’ is used – even in some of the same texts – in another sense: as man’s processing of the environment, oriented towards self-reproduction. In some texts, this processing is seen to push in the direction of ‘identical’ repetition. This view is expressed in the ‘definition’ of «intangible cultural heritage» in the CICH, Art. 2:

1. The ‘intangible cultural heritage’ means the practices, representations, expressions, knowledge, skills – as well as the instruments, objects, artefacts and cultural spaces associated therewith – that communities, groups and, in some cases, individuals recognize as part of their cultural heritage. This intangible cultural heritage, transmitted from generation to generation, is constantly recreated by communities and groups in response to their environment, their interaction with nature and their history, and provides them with a sense of identity and continuity.

So expressed, this concept of culture seems closely linked with the nineteenth-century Western model of the external observer of ‘indigenous’ populations living in closed environments or with only limited or slow exchanges with other populations and cultures (Goldoni 2008). This ‘definition’ reveals a concept of culture that is profoundly different from the ‘Humanistic’ one. It speaks of a response to the environment that passes on from generation to generation and is useful for the self-reproduction of a society or people. It applies a naturalistic-functional conception of life to culture that is incompatible with the ‘humanistic-democratic’ perspective. This is the case with some features of the Nazi model for instance, which is very much oriented towards an integration with the environment and the transmission of identity from one generation to the next. This concept of culture even fits with every model that – in practice if not in principle – is self-sustaining and self-reproducing through the forced standardization of behaviours, opinions and choices. The globalized Western economic system, in its self-reproduction according to the prevailing notions of ‘progress’ and ‘development’ and their dominant political and economic applications, may well be seen to fit with this model.

Not only any closed ‘indigenous’ culture, but also Nazi culture, the Jihadist and that of dominant global capitalism are all identity-building cultures, albeit with enormous differences in their ways and means of en-

¹ The notion of Humanism is ambiguous: there have been nationalist, identitarian and Eurocentric uses of this concept. I use the word with an open, non-identitarian meaning. (Cfr. Romano 2014, Borutti 2014).

sureing this identity. They are mutually incompatible. No cultural identity can really accept differences, contrary to what the CCD suggests:

This intangible cultural heritage [...] constantly recreated by communities and groups [...] provides them with a sense of identity and continuity, thus promoting respect for cultural diversity and human creativity.

As one would expect, the CICH states that the heritage of a cultural identity will be defended only if it is compatible with 'human rights':

For the purposes of this Convention, consideration will be given solely to such intangible cultural heritage as is compatible with existing international human rights instruments, as well as with the requirements of mutual respect among communities, groups and individuals, and of sustainable development.

It is clear, however, that 'human' has different meanings in different cultures. Nazis and Islamic fundamentalists, like Christian fundamentalists before them, feel that they have a clear idea of what is human and non-human. Many political versions of Marxism also purported to have very clear ideas about what is human. Even the various champions of the liberal state, from Hobbes onwards, of capitalism, from Smith onwards, and of well-being, from Bentham onwards, have maintained that they have a clear idea of what is human. But what culture has the right to decide what is human? By what means or arguments and through what forms of power will it assert such right?

Just to avoid possible misunderstandings: all conceptual confusion aside, the UDHR and DF declarations and the CCD, CICH and FC conventions offer juridical and political tools to safeguard - now contingently and provisionally - the intangible cultural heritage of mankind, protect ethnic minorities against the destructive effects of globalization or intolerant attitudes and actions, and defend many ways of living against the violence that continues to be perpetrated across the world. One might say: we can - indeed, *must* - be satisfied with this. But contentedness can also be risky, if conceptual confusion prevents us from seeing what was smoldering under the ashes and is now flaring up.

'Eurocentric' culture has long been a matter of dispute and conflict, one which has even acquired dramatic overtones in the light of post-colonial claims. The Humanistic model of mankind has sometimes been compromised by Eurocentrism (Romano 2014, Borutti 2014), hence the very concept of 'human' became suspect.

Human actions in any environment are also due to non-human factors. A person's relation to an instrument or technique is neither one of freely exercised control nor one of mere conditioning (Simondon 1958; McLuhan

[1964] 1991). Technological tools deeply modify what is understood by the term 'human'. Moreover, if one adopts a notion of culture as an explanation of how human uses change in response to the environment, the boundary between human and animal processing is not always clear. I am thinking here of what we learn from animals through breeding, domestication, and observation in the wild. If culture is a human right, are there any activities and uses that may be considered animal rights?

For these and other reasons, the concept of 'post-human' has been proposed.² In the present context I prefer not to use it. The inflated and often all too easy use of the prefix 'post' (starting from the use of 'post-modern', which has its good reasons, but often occurs inappropriately) can make one lose sight of the profound stratification and vast range of application and meaning of certain words. The term 'human' has such a remote, deep genealogy, it is so prominent in 'our' culture, philosophy, legislation, political thought and practice, that treating it as a thing of the past - as the expression 'post-human' suggests - has the effect of preventing critical discourse from engaging with the most common and influential contexts, including the aforementioned international declarations and conventions.

A similar reasoning can be made about the word 'culture': ambiguous, polysemic, but still an indispensable ground for discussion. Therefore, it is appropriate to speak of 'human' and 'culture' precisely in order to detect the limitations, prejudices, misunderstandings and conflicts in their use. The association of 'mutation' with 'culture' is intended to detect some of these conflicting aspects in modern and contemporary reality.

2 Mutation

I will introduce the notion of cultural mutation by means of a musical example. Let us imagine someone who in 1962 is listening to John Coltrane, live, as he plays a long solo from *My Favorite Things*. McCoy Tyner, Steve Davis and Elvin Jones play an E minor, while Coltrane produces a continuous stream of sound on his soprano sax. The musical ambience has a touch of the Orient. The music is hypnotic and the sense of time is almost lost.

Let us now picture someone who, in 2007, is listening to Morton Feldman's live performance of *For Samuel Beckett*. The piece begins with a steady flux of sounds which changes suddenly - but not too abruptly - at unpredictable intervals: no musical meter or modulation allows one to anticipate these changes, as might be the case with music conceived as part of a functional harmony. One effect is that the listening time becomes difficult to measure. The listener is enveloped by sound and

2 See Kairos 2007.

it is hard to remember the beginning or anticipate the next step or the conclusion.

Now imagine someone who is listening to the same music on vinyl or CD. The sound is different, as is the setting. The listener might be alone. There is no longer any spatial, acoustic or emotional relationship with the musicians and their audience. Time too is different. The phone rings and the listener decides to pick up the receiver. The doorbell rings and she/he decides to open the door and can then resume the music at the same point and continue the listening. Being able to interrupt and resume the listening at will has its advantages: one can choose to go back, to repeat, to analyse any part. This possibility offers new means to the analytical musical mind. But the time is different: the psychological time which this music produces is completely different from the time a person will experience through the uninterrupted listening of live music.

Now imagine someone who has never listened to Coltrane or a live performance by Feldman and does not have their records, but wishes to get an idea of their music and see whether she/he might like it. This person will go on YouTube and listen to a sample from one artist and a sample from the other. She/he will get an idea. But *what* idea? Certainly this person has heard something by Coltrane and Feldman. The time that the music conveys is also different from that of the vinyl or CD. It is a minimal amount of time, the time of a sound sample that is filed in a hurry. Flicking from one YouTube video to the next has its advantages over live music and even the use of CDs: one can obtain a huge amount of quick information – unimaginable only a few years ago – on all kinds of music from every part of the world. We can get an idea of things, make a selection and expand our music archive. Through it, we can learn so many things...

However, we should not hide the fact that the psychological time which listening to music on Youtube usually produces is the exact opposite of the kind of time produced by the experience of listening, with no interruptions, to a live performance of music by Coltrane or Feldman. The issue is a serious one, because time is not accessory to music, but an integral part of its nature: it organizes, through sound and rhythm, the space and time of a place and of the existence of those who are there, listening. Can a person flicking across Youtube videos be said to 'know' the music of Coltrane or Feldman? Certainly not.

Things are different for the person who, being a musician, uses information from Youtube, Deezer, Soundcloud, Spotify and the like, to choose what really interests her/him, and from there begin to listen carefully to the music. For example, this person will first of all try to download lots of music by Coltrane or Feldman. Then she/he will want to listen to live performances of compositions by Feldman, or performances by musicians who develop some of Coltrane's musical ideas. The person in question can use analogical or digital supports to analyse and process music downloaded

off the Internet, even with the help of scores or of transcriptions of improvised music. He/she may also draw upon this material to create new live music. Nowadays all musicians, at all levels of expertise, as well as many listeners and fans, use the Internet in this way. A first quick selection of music is used to choose, explore or possibly develop new musical material to be used in one's own practice: one can take inspiration from it, extract certain parts, or even rework it directly, as DJs do. From this point of view, the opportunities that the Internet offers today are truly remarkable: never before have there been so many possibilities and *stimuli*.

The music softwares now available lead many people with a practical interest in music to digitally manipulate a large range of sound material, in order to produce music even without using any scores, or traditional instruments and their timbres. The new music genres could hardly have become a major development without these resources.

One might say that all these ways of using the network for music are free: because they are filled with moments of reflection and practices which provide a basis for informed choices. Yet, they are only free to the extent these practices require some sacrifices: for a person must stop listening to everything and focus on one particular genre or piece of music, even trying to imitate it with instruments or her/his voice. This concentration and these tests require an amount of time that is taken away from other listening. A very different type of reception is that of the person who yields to her/his musical voracity. This person gets used to listening to a piece for just over a couple of minutes. Beyond that, impatience sets in. For this type of user it is important to change music fast, to accumulate it: this is an 'omnivore' consumer (Peterson 1992).

In general, in the use of music in our globalized Western societies, which is the predominant type of use? Answers may be found by addressing the following questions, which can be answered on the basis of one's personal experience and without having to resort to complex statistical data:

- I have just observed that we may be able to restrain our musical voracity through an interest in the practice of music which is always quite specific and focused, requires much practice and sets limits in terms of genre and time. Something similar can be said of any student or lover of a specific discipline who wishes to extend her/his approach to the subject to the listening of music. Practices and passionate interests require study, skill, perseverance and time.
- To what extent do these factors find a place in the life of the average person with an easy access to music?
- Why is the most widely broadcast genre of music in the current globalized Western world not symphonic, chamber or opera music but songs? Romantic music had 'Lieder' as well as symphonies and chamber music. Opera also includes songs ('arias') but within the context of a more complex and long-running piece of art. One could answer:

music is becoming popular, and people have always sung and loved songs. This is true. However, one wonders whether people in the past had more time or, rather, a different, less intermittent time. At any rate, people in the past deemed it legitimate to devote some time to music. This was especially true of the upper classes, but also applied to everyone else, as people would always make some time for music, for example during the religious or secular festivities.

- What was the playing time of a 45 RPM record disc?
- How is it that pop songs have achieved international success even though people around the world often do not understand their lyrics?
- Why is it that, especially since the era of 45 RPM records, of the jukebox and of long playing, musical pieces by rock, progressive and pop groups are identified more by their immediate sound and timbre (recognizable from the very first seconds), than by modulation and narrative structure (take the *Beatles'* sound, for example)? The 'form' of some songs does not consist mainly in the harmonic development of a theme, as in the 'sonata form' or even in some early twentieth-century songs: for their very 'development' consists in suspending and then recalling a distinctive sound.
- How long does it take just to recognize the sound of a pop or rock song *today*? (There is even a digital program, *Shazam* that can instantly recognize any piece).
- What is the average duration of a piece of music uploaded on Youtube?
- Why are pieces of music that resemble classical or contemporary classical music most commonly heard nowadays as part of the soundtrack of films or TV series?

If the scale tilts toward the side of quick consumption, there will be some 'weighty' reasons that account for this cultural mutation. Later on in this text I will try to identify some of these reasons. Meanwhile, I only wish to note that this mutation affects everyone: casual listeners and fans as well as musicians. Often, a producer selecting new pieces of music to be promoted on the market will choose compositions or projects that have an immediate sound impact. Of course, every musician knows this, so she/he may decide to adapt her/his own music to achieve this effect. The process of musical production, including that carried out in private and/or among friends on social networks, is changing music. In what direction? The question is this: is music being received and used in a compulsive way, under the control of the media and their directors and managers, or in a free way? By exploring this alternative, a possible answer may be found to the question: what do we mean when we claim to 'defend' and promote culture, a 'right' to culture?

3 Mass/popular art and shared enjoyment

Someone might object to my arguments that a cultural difference between the elite and the majority of the population is to be observed in most civilizations and that, therefore, I am not making any new point. One might also observe that I am making an elitist argument, by disregarding popular entertainment. But this is not at all what I wish to do.

Much criticism is being directed nowadays towards the more widespread use of music in the Western world. This is seen as a form of consumption aimed at enjoyment, yet without a conscious, discerning attitude. This consumption has often been an (explicit or implicit) polemical target for composers of contemporary music – as well as for Adorno. Indeed, in the twentieth century not just ‘pop’ music but also classical music became a phenomenon of consumption for a middle class more interested in the social prestige of participating in cultural rituals than in the music itself. Adorno noted as much in *Kultur Industrie* ([1947] 1998). This form of consumption works to the extent that it fulfils a (partly narcissistic) need to achieve pleasure by indulging one’s tastes – and being reflected by them. This kind of enjoyment is pursued through music, films, TV series, soap operas, entertainment programs, and the like. It marks a pause in the individual’s critical awareness. In this way, it allows people to regenerate the energies exhausted through the stress induced by competitive capitalist society. Adorno realized that this break can be functional to the reproduction of this oppressive way of life. However, he mistakenly identified the use that ‘cultural industry’ makes of this pleasure, with those forms of art that offer a more immediate, less intellectual kind of enjoyment than avant-garde music.

Art does not always need to raise awareness, in the way so-called ‘great’ art does – from classical tragedy to the art of the twentieth-century avant-garde. Good art always meets people’s needs – in a shared social or political context and in ordinary life – and influences their way of living by promoting certain habits, behaviours and ethical attitudes; by suggesting what use to make of objects; and by building environments and structures.

There is an ancient art of pottery, a Japanese art for food and beverage containers; an art for fashion and design. There used to be a Byzantine and Arab art of mosaics, as a way of creating an atmosphere. Architecture produces environments. Music, too, builds environments, by means of sound. By means of it, music can produce a background, or meeting places through the rhythm of dance, or performances where to stand still and listen in silence. There are no ‘pure’ and ‘applied’ arts: for the so-called ‘pure’ arts often borrow materials (and ideas) from the so-called applied arts. There are no ‘high’ and ‘low’ arts. Rather, there are different functions of the arts. So-called ‘high art’ takes on the task of engendering a strong awareness of one’s relationship with the surrounding world: it is in

such terms that we interpret some ancient Greek tragedies, and some art of the twentieth-century avant-garde. 'Great art' is required when a world or culture need to be (re)interpreted. The need for it is certainly felt today. But there is no reason why this art should exclude the enjoyment provided by art that is more immediate and closer to everyday life.

Adorno, like many intellectuals of his generation, conceived of only one kind of music (and culture), and thus reasoned on the basis of one-sided categorizations that resulted in true errors of judgment (Goldoni 2005). For example, the 'danceability' of a given kind of music was, in his eyes, a sure sign that such music had little value: after all, Adorno's criticism of jazz (the one he knew, and quite badly at that) entirely rested on the fact that it was played by orchestras as an accompaniment to dancing. What is most striking of Adorno, alongside his intelligence, is his lack of sympathy, his aristocratic contempt for every form of popular enjoyment.

But in fact, the human ability to find an opportunity to celebrate and revel in almost all conditions, even with very few resources or in adverse circumstances, may be seen as a wonderful and moving thing. The festive character of music is not to be mistaken for a 'popular' character in the commercial sense. Celebrating is a way of thanking life itself, without calculation or ulterior motives. It is a great resource for expressing or re-discovering the will to live, and also gives people the energy to resist what is oppressive or harmful in life. Many musical practices around the world, including the practice of improvisation, bear this positive hallmark. Their value is not to be measured by the yardstick of most twentieth-century avant-garde music, which was aimed to avoid structural repetitions and predictability. Their value is in producing a shared enjoyment, including the simple enjoyment of sharing something.

It is certainly true that, in our globalized Western societies, most music we enjoy is provided by the culture industry. The difference, however, does not lie in the music itself as much as in its reception and use. One can use commercial music to promote a fruitful enjoyment and social interaction, while avant-garde music can also be used to discriminate against people, or for purely self-referential satisfaction.

It is equally true that the 'medium' itself - the commercial and industrial context of the music - is not neutral, but induces consumerist attitudes and implies certain cultural patterns. The reality, however, especially at a local level, is more varied than what Adorno imagined. Local, global... the truth is also a matter of quantity, extension, and what one expects from life. If one expects simultaneous historical and universal liberation - but are there really any 'universals' or any univocal 'history'? - the cards have already been stacked. But if one expects liberation at local levels, which can be extended and drawn together through mutual attraction, this is no doubt a real possibility.

4 Aims, means, and unexpected consequences

I have chosen to provide some musical examples, but could just as easily have focused on other fields. Anyone attempting to write a text of some sort knows that reading it with the eye, ear and the mind of the writer is very different from reading it – even voraciously – without being in the habit of writing. A person who writes will often focus her/his own reading on specific literary genres and devote much time to the practice: writing imposes certain rhythms, according to the theme and style adopted, and these end up governing the whole process.

It is the same for any art. *Ars longa, vita brevis*: one lifetime is not enough for any art. Today, however, something has changed. People's writing has become rapid, fragmentary and interactive through emails. Information has taken the form of a set of ideas or suggestions from the Internet. Books are becoming shorter. The essayist's style is increasingly coming to resemble that of the journalist. The impersonal style of the essay is now being replaced by personal reflections – sometimes moody, subjective and arbitrary ones. Each person can now become a writer, composer, photographer, film-maker, director or actor – whether for a brief moment or a whole lifetime. The assumption seems to be that each person's feelings are interesting. In all of this, a significant role is played by the new media, which individualize and fragment people's experience – unlike older media, such as the book.

Should we infer that everything is getting worse? It is certainly a tempting conclusion. But while this might well be the case, the point is that as the media change, so do constraints and opportunities. What is at stake is the balance between the use of new media – by which we may be 'used' ourselves, as often seems evident – and that of old ones, which have always been more closely dependent on the human body, as well as of those media – be they old or new – that are more accessible and may blend in with one's everyday life, without overpowering it Illich ([1973] 2001). What is at stake is the balance between fast consumption and slow processes of imitation and emulation; between the all too narrow space of the computer screen – combined with the boundless space of the distances produced by the Web – and the space measured through the use of 'media' of proximity in everyday life (e.g. hands and legs, speech, houses, streets).

The examples I have made should help understand and integrate McLuhan's description of the predominance, in every medium, of message over content (McLuhan [1964] 1991). Later, I will be partially criticizing McLuhan's concept of 'medium'. For now, though, I would like to use it in order to draw light on the phenomenon I am investigating. McLuhan's thesis consciously conflicts with the notion that media are something neutral which a person can choose how to use by freely establishing her/his own goals: media engender very profound cultural transformations, which

shape life far beyond one's original intentions. These transformations are the 'messages' of the media.

A person's intentions and aims concern and determine the content – for instance, that of the speech through which I hope to reach a given result, such as expressing my feelings to someone so that she/he will understand them. By speaking in person I will expose myself in many ways from an emotional point of view. If in order to convey the same content I instead use a landline phone, from home, I will place myself in a situation which offers a certain amount of time for mutual clarification, but which also allows me to partly conceal my feelings or change the topic of conversation. This is an effect of the message of the telephone.

An intrinsically more evasive message is delivered by the mobile phone, since it is not tied to any specific location. If I write something and send a signed letter, the medium itself – particularly nowadays – will protect me from my immediate feelings and convey a certain degree of determination: for it takes time to write a letter, and possibly correct it; it will take some time to arrive; it will endure as an object and document forever recording my will; and it will remain in the hands of the receiver, who might show it to others – or even let them read it. If I instead wish to send a text message on my mobile phone, I am forced to be succinct. I am implicitly more exposed to the risk of being misunderstood. Text messages enable – or indeed promote – sudden, short exchanges. Even more so than a letter, which is addressed to a specific place and person, if a text message is not erased from the mobile phone – an object that can be left in accessible places – it will leave traces of the conversation, which may be read out of context or by the wrong person. Misunderstandings and abrupt changes are a general effect of the wide-scale use of mobile phones and especially text messages. This does not depend on individual intentions and purposes, nor on inventors and manufacturers' wish to make telephone communication easier – which it now certainly is; rather, it is a 'side effect' that depends on the very nature of the medium and its widespread use.

5 A manipulable cultural heritage

The musical example I made before shows how the wish to provide the means for a broader and easier fruition of music has had certain consequences – presumably unexpected ones which the early developers of certain devices were not intending to achieve – that have deeply altered the content of music, including tastes and trends, thereby influencing its subsequent production. A similar reasoning might be applied, for instance, to the various methods of writing – by hand, typewriter or computer – and the modes of reading connected to them; to paintings and their images on a screen; or films and their broadcasting on television. Indeed, the

argument extends to artistic, historical and ethnographic meanings in all cultural fields and in relation to the so-called 'intangible cultural heritage' of mankind (to quote the expression used by the CICH).

In our globalized Western world, what are the most common modes and means by which people become aware of their cultural heritage? I would suggest: school education, research, and the range of resources that go by the name of tourism (which includes things such as information, advertising, transport, accommodation, and guided tours). Cultural tourism has steadily grown in recent decades and the economy of many countries, including Italy, relies on its 'development'. What kinds of cultural heritage fruition does tourism offer? One element not to be overlooked is represented by the conditions in which tourist visits are made – factors such as how much time is available, including overall travel time, which is to say the presence or lack of moments devoted to the processing and assimilation of experiences. Here is one example: cruise-goers who visit Venice in large groups only have a limited time (one day, from morning to evening) to see the city.

Readers might argue that I have chosen an extreme example. It certainly is, yet within the logic of 'development' extreme cases constitute a model that encapsulates and illustrates in great detail what is destined to become the norm within a very short time. What I have just described is occurring for a number of different reasons, such as the lack of money and time for most people who have the opportunity to do a little travelling. This lack of money and time, however, does not simply boil down to the bad luck of certain individuals, but is an effect of the globalized economy which is at the same time functional to it and to its promotion of this way of conceiving life and experiencing the world. So how will tourists experience what they see? It will be a little like flicking from one YouTube video to another for them: it will depend on their education, on their familiarity with art, and possibly on the studies they have privately made and the time they have on their hands. In this case too, the answer is to be found by addressing a few simple questions:

- How frequent and regular are the relations (in country or area X) between exhibition venues and educational institutions?
- What is the rough percentage of tourists who visit an 'art city' such as Venice, Florence, Rome and Paris and are well-educated enough to have an adequate understanding of what they see?
- On average, how much time have they got at their disposal and how do they spend it?
- What effects does this way of experiencing art have on most tourists?
- Will this mode of fruition ultimately condition the 'art world' and the management and conservation of the intangible cultural heritage as well?

While some data is available to find partial answers to these questions, ultimately each person already knows the answer, based on her/his personal experience.

The poor awareness displayed by most EU documents also extends to the FC. The latter is aware of the danger that «the creation of digital contents related to the heritage» may be used to «prejudice the conservation of the existing heritage» (Art. 14 d). Still, the document largely seems to ignore the fact that, at least in certain instances – the musical examples I have made may be extended to other analogous cases – digitalization itself could deeply change the reception of content.

One underlying problem concerns a certain aspect of the established historical-critical approach to the arts. Scholars write the history of techniques, genres, styles and authors. Information are sought on uses, iconography, ordering parties and historical contexts. Sometimes, however, the subject cannot be grasped through the modern historical-critical interpretation of life and hence risks escaping us. Let me clarify this point. If the context is a civil, social or political one, then plenty of explanations will be found: contemporary political-historical culture can – if only in a very partial way – establish a connection with the world of Antiquity, since the Enlightenment has preserved a legacy and trace of Humanism and hence – however weakly – of the ancient world. But if the context is a devotional one, modern explanations may take a rather strange form. For how can a critical-historical explanation be provided for a devotional experience, if one lacks the faith on which it rests? Hegel once asked himself: how can I understand Greek religious sculpture, the Homeric hymns, or even the *Iliad* if I am not familiar with – i.e. if I do not believe in or do not practice – those religions? (Hegel 1807, vol. 3 pp. 547-48) A person may admire and marvel at the grandeur and painstaking attention to detail of certain artistic images, but without sharing the religion they embody, it is impossible for she/he to truly understand them. This was Hegel's conclusion. How can anyone claim to understand an icon if she/he does not 'believe' in what she/he is seeing? Gazing at Titian's *Assumption* in the church of the Frari in Venice while believing in the Assumption and doing so without holding such belief are two different ways of looking at the 'same' work – as different as listening to a Bach cantata that speaks of salvation while believing in the composer's claims is from listening to it without believing in the idea of salvation (but possibly developing a formal analysis of the piece as a musicologist).

While art historians and musicologists may find the above observation annoying, it is plainly true. Why do Catholic churches have two separate visiting times, one for tourists and art lovers or experts and the other for people wishing to join in the worship? The answer that tourists might disturb the worship is self-evident, but only constitutes part of the answer. Tourists are not a disturbance only because they are loud or move around,

but also because their gaze is focused on things such as the artists' skill, style, poetics and historical relevance. Tourists are not at all interested in the function which the work was originally intended to exercise and – to some extent – continues to have in the context of the service. Hence, tourists' way of moving about, looking or simply being proves distracting and disturbing for people participating in the worship.

What I am asserting here is not the superiority of religion over art-historical criticism, but rather the superiority of context over decontextualisation. Concepts such as

«art history» and «music history» in themselves seem to presuppose the existence of 'substances' like art or music. Arts and music are historically determined practices. Artworks functional to forms of worship do not have a history of their own, removed from such acts of worship and their meaning. Art in general, as it is often understood or implicitly envisaged even in art history, is an abstraction that finds its origin and justification in modernity (Belting 1983).

The latter has progressively freed arts from worship, to the point that making art has become a pursuit in its own right (Benjamin [1935] 2012). The replacement of military prowess and political power with culture and 'taste' at the hands of the weakened European aristocracy first and then of the bourgeoisie, combined with modern aesthetics – particularly from Kant's time on – carved out and legitimized an independent role for the arts. In turn, the arts started developing according to alleged laws of their own. From that moment onwards, artistic contexts ceased being religious, political, or focused on the representation of everyday life, becoming cultural. Still, it would be a mistake to apply this perspective to the past or other civilizations.

Tourism and the art and culture market also condition the reception of the (preserved and protected) heritage of non-Western cultures (see CICH, Art. 2, 2), chiefly with an emphasis on folklore: tourists may purchase products of 'traditional craftsmanship' (CICH Art. 2, 2, (e)) or experience 'performing arts' or 'rituals and festive events' (CICH Art. 2, 2 (b) and (c)) in their holiday destinations, but in most cases who has the time to really take an interest in «knowledge and practices concerning nature and the universe»? (CICH Art. 2, 2 (d), Goldoni 2012a, p. 331 ff.).

As noted above, I am not making any elitist argument here. There is an imbalance between the limited access to the kind of relations ensured by culture on the one hand, and mass consumption on the other. The problem is how to turn the latter into a genuine mode of access, rather than a surrogate for access.

In 'our' Western civilization, the principle of absolute individual freedom and dignity and the universalistic ideals of the Enlightenment have

ultimately inspired the principle of equal cultural rights (UDHR, DF). This liberating equality is a wonderful opportunity. All too often, however, it is applied in simplistic or even twisted terms. What we are witnessing is an approach to our cultural heritage as a source of wealth, even in the context of political speeches. For instance, once politicians in Italy would often speak of 'cultural deposits'; nowadays, they enthusiastically speak of Italy's 'petroleum'. The country's cultural heritage is indeed coming to resemble petroleum: something to be burned to make the engine of profit run smoothly. This heritage is becoming more and more similar to its copies: Venice, to the Venice built in Las Vegas; Paris, to the little Paris with a slightly downsized Tour Eiffel that has been developed in the Chinese city of Hangzhou. I doubt that there is any 'popular' enjoyment associated with all of this: on the contrary, the dominant global mechanism is merely triggering a compulsive reaction to that 'experience' on the part of the masses.

6 Cities and cultural and creative industries

The present-day economy plays a key role in the process that has just been described. Let us consider the suggestions made by the European Commission, within the framework of the Lisbon Strategy, with regard to the development of cultural and creative industries. Its perspective draws upon the idea of 'clusters' and that of 'creative cities' put forth by Florida (2011) and Landry (2006). It is worth noting that the expression 'cultural industries' includes what «embodies or conveys cultural expressions», whether through traditional art forms or by means such as films, videos, games and new media:

'Cultural industries' are those industries producing and distributing goods or services which at the time they are developed are considered to have a specific attribute, use or purpose which embodies or conveys cultural expressions, irrespective of the commercial value they may have. Besides the traditional arts sectors (performing arts, visual arts, cultural heritage - including the public sector), they include film, DVD and video, television and radio, video games, new media, music, books and press (GPCCI, 5-6).

I suppose that the stress on the independence of cultural industries with respect to commercial values constitutes a token of good will. However, bringing such a range of different phenomena under the same label no doubt betrays some confusion. The confusion is only slightly less evident in CCD Art. 4, clauses 4-6, because at least a distinction is drawn here between 'Cultural activities, goods and services' (clause 4) and 'industries' (clause 6), as well as between such elements and 'cultural policies

and measures'. The one thing that all these cultural industries have in common is an artistic or cultural content. Yet, while the content may seem the same, it actually changes if the medium changes. Live performances, CD recordings and Youtube videos do not all share the same function and hence content; and the same applies to ballets, theatre performances and art exhibitions on the one hand, and similar events viewed on television, video or the Internet on the other. Let me stress here that I am not criticizing these new media as such, but rather the way in which they are predominantly used together with other media that lie at the basis of the overall social and existential interactions at work in the globalized Western world: media such as money, the Internet, television, and the press. I will soon get back to this point, when discussing the intermediary? And trans-medial relations characterizing a particular way of life. For the time being, I only wish to observe that ultimately it is a matter of balance. If cultural fruition mostly occurs in the form of a rapid and abundant flow of 'information' from new media, then the modes of reception change and, with it, the nature of the art and culture in question, originally conceived for a world marked by slower-paced and more locally limited ways of acting, ones rooted in tradition and based on non-economic ethics. Benjamin had already noted the change brought about by the spread of photography and film (Benjamin ([1935] 2012). Things have now taken a far more drastic turn. It is hardly surprising that 'culture' has chiefly become the product of so-called 'creative industries':

'Creative industries' are those industries which use culture as an input and have a cultural dimension, although their outputs are mainly functional. They include architecture and design, which integrate creative elements into wider processes, as well as subsectors such as graphic design, fashion design or advertising (GPCCI 5-6).

'Creative industries' are what actually makes the message - which is implicit in the media employed by 'cultural activities' in order to 'produce' and 'distribute' cultural elements through 'wider processes' - effective and dominant according its own 'logic'. For instance, the logic of advertising will prevail on the choice of images, the medium of the Web will suggest certain uses of artistic content, and so on. Ultimately, 'cultural activities' (CCD) and 'creative industries' are not really complementary, as the former are subordinate the latter. This, then, is the crucial question: can creative industries promote free modes of living, ones not dominated by the pursuit of chiefly extrinsic goals (i.e. the accumulation of power in restricted decision-making lobbies) and by the efficacy such goals imply?

For all the above reasons, an attempt must be made to dispel the existing confusion. One example of this dangerous confusion is to found in an expression used in the 2012 Italian 'Manifesto per la cultura' ('Culture

Manifesto') of the newspaper *Il Sole 24 Ore*, which sums up some theses regarding the economy of 'creativity':

What is needed is a genuine Copernican revolution with respect to the relation between development and culture [...]. To make this clear, the issue must be approached in strictly economic terms [...] Culture and research spark innovation, and hence create jobs, foster progress and development.

Culture is said to «spark innovation» and lead to 'progress' and 'development', yet this does not apply to culture in all its aspects. Innovation, progress and development are modern cultural categories. These concepts were alien to Classical culture, which – at least to some extent – was foreign to notions such as that of 'innovation' (*novus* does not have just a positive meaning in Latin), 'progress' and 'development'. Rather, Classical culture pursued the ideal of enduring happiness (*eudaimonia*) within the community or society (*polis*). Most importantly: in a «strictly economic» context, and with no further qualification words such as 'progress' and 'development' mean what the implicit contemporary context dictates: a growth of the GDP, which is to say of the sum of capitalist profits (indeed, the Culture Manifesto seeks to distance its own discourse from such approach). Whether 'progress' is being achieved, and whether the investments made in the fields of art and culture are worthwhile, is something ultimately measured on the basis of this kind of development.

A defence of culture in such terms implicitly leads to the cutting of any funding, investments, policies and forms of culture that do not lead to any innovation, progress and development. All good intentions and positive statements aside, traditional cultural expressions – our own as well as those of other peoples – are destined to endure as a mere folk survival, since any form of culture which does not embrace the dogmas of innovation and development will be seen as something useless or even harmful.

Even the most recent and open convention, the FC, shows little awareness of this issue. It defends the 'integrity' of the cultural heritage and its «inherent values», but fails to take into account the thorny questions raised by the plan to «raise awareness and utilize the economic potential of the cultural heritage» (Art. 10).

7 The 'aestheticization' of the economy

Benjamin has written about the aestheticizing of politics in Fascist regimes, whereby concepts belonging to the field of aesthetics, such as creativity, uniqueness and inventiveness, came to be applied to mass political movements and their leaders (Benjamin ([1935] 2012). Today, the

idea of the «creativity» and «uniqueness» of what is new is being used in economics to promote a neoliberal model which has been conceived as an answer to industrial decline and which is steadily eroding the welfare measures introduced in the post-war period. Here is one marker of such propagandistic intentions: in the GPCC the root of the adjective 'creative' occurs 93 times in just 20 pages (without counting the times it appears as part of the expression 'Culture and Creative Industries').

Creativity is a key word in European policies (Reckwitz 2013; Goldoni 2013 b, 2015), which here follow the policies adopted in the UK with Blair (Giddens 1991, Leadbeater 1999). While there is much truth to the idea of knowledge-based economy, in the sense that culture and knowledge can indeed ensure a better economy, the short-circuit that has been engendered between creativeness and the economy leaves a grey area. This area becomes all the more obscure, the more the glamour of art is used to dazzle our eyes by assimilating each 'creative' to the figure of the artist (McRobbie 2001).

Let me clarify this last point. Observers interested in processes of production have found examples of discovery in inventive processes not governed by the kind of rigid planning typical of Fordism. Their focus has been on less hierarchical forms of cooperation (Nonaka 1991). The arts offer many examples of this sort of collaboration. For instance, studies have been made of the practice of improvisation across different fields: music, ballet, organization theory, and so on (Borman, Brandstetter, Matzke 2010). While these studies reveal some interesting facts, there is a fundamental difference between the aims and means of the arts they discuss and the aims and means of industrial production. The latter is usually driven by profit, whereas the former pursue a certain kind of experience: the joyous release of one's energy (Goldoni 2012b, 2013a). In these arts, aims and means coincide. A person working with her/his body and hands, or with sounds and colors, pursues an aim that coincides with the process of production itself (Aristotle's 'praxis'). The time and mode of the performance are regulated by the individual's awareness of the process, not by any other factor - except the commissioning party, which may interfere with the experience, although some sort of compromise is usually found.

I am not arguing that no external, non-artistic context is at work here. When the arts were still connected to forms of worship, the aims pursued were not just 'pure' artistic ones. Any mediation would be made by the people in charge of the worship, together with the artists. These mediations would take place in a so-called 'spiritual' rather than predominantly economic field. Even in the modern art world different aims and functions coexist. In the early modern period religious and political power first, and later the rising bourgeoisie, still provided some mediation. The psychological energies at work were not wholly under the control of the market at the time. Nowadays, the arts must face a very different world. People

who produce art for the contemporary market are encouraged to adopt the same form of control of energies that is at work in advertising, marketing and, ultimately, financial capitalism (Lewis 2013). This leads to evaluation procedures and criteria that are radically different from those which governed the arts in the nineteenth and most of the twentieth century. The conceptual framework within which they are evaluated and produced has also changed. The conceptual framework within which this change began and continues to this day is what is currently referred to as 'aesthetics'.

8 The 'economicization' of aesthetics

Despite its explicit ancient Greek root, the word 'aesthetics' is used in a modern philosophical sense to reassert the role of the senses, feelings and emotions against their exclusion in the name of 'clear and distinct' knowledge. Such usage of the term was already explicitly made by Baumgarten and became less direct with Kant, albeit equally laden with important implications. Later, for Fichte and Schiller, the subjective processing of experience through the imagination became the key criterion to determine what is meant by 'reality'.

In the age of mass production, the imagination - and therefore individuals' self-image - is industrially manufactured through media such as photography, films (Benjamin ([1935] 2012), the radio and television. The cultural industry 'schematizes' experience as a whole (Adorno [1947] 1998). Marketing produces imagery, management governs it. Debord, by developing the full implications of the Marxian notion of fetishism, came to realize that the commodity must make a show of itself, creating a special space and time (Debord [1967] 1992). Society thus turns into spectacle.

Nowadays, the fact that experience itself, as one big spectacle, has become an economic matter is an idea that is happily embraced in the field of economics. One text that has become quite famous bears the title *The Experience Economy: Work Is Theater & Every Business a Stage* (Pine Gilmore 1999). Experience has been assigned a new meaning, as a subjective field for the evaluation of feelings and emotions. The momentous conjunction between the birth of aesthetics as the theory of sense-perception (through Baumgarten even more so than Kant), the notion of 'art' as an object of perception, and finally the notion of 'experience' as what identifies (and governs) the sphere of human emotions as a whole, was first recorded by Heidegger as early as 1935:

Almost since the time when a proper meditation on art and artists incepted, everyone names this meditation 'aesthetics'. Aesthetics takes the artwork as an object (*Gegenstand*), and indeed as the object of the αἰσθησις, of the sensuous perception in a broad sense. Today this per-

ception is called experience (*Erleben*). The way in which man experiences (*erlebt*) art must (*soll*) give the revelation of its essence (Heidegger [1935] 1950, my translation).

As a sum of perceptions, experience is open to manipulation. This sort of experience thus becomes 'economic', even at the level of human emotions. So called 'emotional' and 'experiential' or even 'existential' marketing (Gnasso, Iabichino 2014) contributes to forming people's 'spirit', as is suggested by title of the book *Marketing 3.0: From Products to Customers to the Human Spirit* (Kotler, Kartayaja, Setiawan 2010). Devices such as the Internet and mobile phone applications are turning users into collaborators for 'creative' industries in the digital field. To describe this situation, the word 'prosumer' (= producer-consumer) was coined (Toffler [1980] 1990). The term apparently attests to a democratic process whereby consumers are responsible for production. But actually, leaving aside isolated phenomena such as that of crowd-funding, the opposite is almost invariably the case: production tends to guide and train consumers (by a process that reminds one of the domestication of animals) through the application of the idea of 'design' to different aspects of life (on the different meanings of the term design, see Calcagno 2013). The theme of individual satisfaction or dissatisfaction is now widespread in both psychology and economics (Kahneman, Diener, Schwarz, 1999). Feelings have become a recurrent focus of psychological, aesthetic and marketing investigations (we need only consider how often the word 'emotion' crops up in advertisements). Aesthetics has been 'economicized'.

The process of 'economicization' of aesthetics is not merely the effect of the external forces produced by the new media. A certain propensity towards 'economicization' and manipulability was already to be observed at the dawn of modern aesthetics and, more generally, modern philosophy.

Philosophical concepts do not spring from the philosophical tradition alone, but also from the range of media through which this expresses itself. For instance, the Socratic dialogue presupposes a certain kind of city and particular meeting places. I am not arguing that the core of Socrates' philosophy exclusively depends on the structure of Athens and its society. On the contrary, I believe that it lies in a condition of close relation between *psyche* (mind) and *soma* (body) that that is largely independent of most of the media - including (verbal) language - through which it is expressed. However, the mode in which a philosophy or thought is conveyed is never completely independent of the media employed.

All too often, modern thought has overlooked these media. The modern age is also the period in which the individual 'subject' sought to free himself from natural and environmental forms of conditioning or habits. The best metaphysical example is the Cartesian *cogito*. This yearning for absolute independence, however, was conceived in terms of an abstract

isolation – and ultimately, in the following centuries, turned into its opposite: the management of individualities. A medium such as the printed word is one of the historical conditions of this abstract isolation (McLuhan 1962). It is possible to trace its genealogy back to the encounter between modern philosophy and the medium of printing, which spawned the figure of the solitary writer-reader. The modern individual subject (the *cogito*) forgets his own condition in writing (Derrida [1967] 2009), while owing his apparent independence and isolation to it. Descartes identifies with the soul as his original individual substance, while forgetting that that awareness of thought which he calls *cogito* is partly ensured by the remembrance of words already read, by the repetition of words, by reading and writing.

Descartes also forgets many other things. Individuality is not something completely original. Each individuality, be it of a person, group or community, is also the outcome of complex processes in which a decisive role is played both by traditions and by the media underpinning the mutual relations between human beings, and between the latter and their environment (Simondon 1989). Descartes was living in an age in which religious conflicts had removed all trust in the idea of a shared interpretation of life. He was living in an age in which individual human relations were being established also through private property and the market. Such conditions elude the awareness of individualistic philosophical idealism, but not the sharp-eyed control exercised by the new power-wielding institutions. The modern state and economy have developed a plan to become acquainted with the lives of men, in order to manage them, at a collective, national, mass and individual level – these being but different aspects of the same mode of organizing life. The division of labor and notion of ‘professions’ provide suitable means to this end. ‘Bio-politics’ have clearly emphasized this point (Foucault 1978-1979; Agamben 1995). The utilitarian approach (of the sort we find in Bentham) and a certain kind of psychological approach have gone hand in hand with the specialization and division of labor, becoming an instrument of analysis and control in the emotional sphere. As a form of manipulation of perception and feelings, this process may be referred to as ‘bio-aesthetics’ (Montani 2007).

I do not wish to argue that this aestheticization of life is an unambiguous process, a solid one with no fissures or conflicts. On the contrary, I believe that while these are the dominant lines of force, they can live by feeding on even mutually conflicting energies; and their development implies contrasts and a range of different possibilities. I will be returning to this point in greater detail in a moment. First, it is necessary to carefully examine the very profound and temporally extended nature of such process.

In the 18th century, in its reaction against the spiritualism and intellectualism of Descartes’ individual subject, ‘aesthetic’ philosophy lay a stress on feelings and sense-perception. However, it never really questioned Descartes’ subjectivist assumption, according to which an alleged universality

and individualism coexist, insofar as they belong to the same metaphysical configuration as two opposite polarities. The aesthetical philosophical approach should provide universal judgements based on perceptions and feelings. However, these judgements end up oscillating between historically shared tastes and individual ones, against philosophers' intentions of formulating a universal judgement. For example, Kant invoked a *sensus communis* for the judgements of taste, which he even presented as a moment of inter-subjective, potentially political communication (Kant [1790] 1983 §§ 42, 48). The critical point here lies in the sort of pleasure which ought to provide a foundation for the commonality of taste. Kant distinguishes the feeling of pleasure (*das Gefühl der Lust oder Unlust*), as the foundation for a universal, necessary judgement, from delightful (*Wohlgefallen*) and the pleasant (*Angenehm*) (Kant [1790] 1983 §§1, 2, 3), which remain sources of individual judgements. The pleasure of taste should stem from the harmonious interplay between the faculties of the intellect (and reason) and the imagination. Kant believes that the possibility of this harmonious interplay is something 'transcendental', and hence common to all which can be universally conveyed and shared. But let us read this passage on the difference between the beautiful and the sublime:

for this (the beautiful) directly brings with it a feeling (*Gefühl*) of the furtherance (*Beförderung*) of life, and thus is compatible with charms and with the play of the imagination. But the other (the feeling of the sublime) is a pleasure (*Lust*) that arises only indirectly, viz. it is produced by the feeling of a momentary checking of the vital powers and a consequent stronger outflow (*Ergiessung*) of them, so that it seems to be regarded as emotion (*Rührung*) - not play, but earnest in the exercise of the imagination (Kant [1790] 1983 § 23).

The physiological, anthropological and empirical aspects of this pleasure (with regard to which Kant partly shares the same views as Burke ([1757] 2008, section four) emerge somewhat paradoxically - but the paradox is due to the transcendental pretension - as constitutive elements of the transcendental theory of the faculties. If the pleasure of a harmony, which is to say that stemming from the checking of the vital powers, is experienced as an 'emotion' (*Rührung*), how can universality be ensured? An emotion can only be experienced at a personal level. Indeed, this does not imply that an emotional climate cannot be shared and expressed. The idea that each person is a separate individual but that at the same time everyone thinks the same, and hence behaves in a similar fashion, as well as in conflicting ways, is perfectly in line with the metaphysics of modern subjectiveness. What is distinctly modern here is the emphasis on the human capability to manage emotions in order to enhance the feeling of the furtherance of life and to overcome every possible, even natural, limit: to be in 'progress'.

Nietzsche was to push this energetic physiological aesthetics to its very limits by assigning tragedy the power of furthering life (Nietzsche 1888, 14 (117, 119, 120)). In doing so, he accomplished the metaphysical fulfilment of the subjectivistic physiological hallmark of modern aesthetics³ – an unavowed secret of the modern ego. Emotions and feelings turn into individual energies that may be analysed as such and envisaged as objects of control, as Heidegger ([1935] 1950) noted with regard to the new relation between art and experience (*Erlebnis*). The economy of experience and emotions accomplishes the extra-philosophical (yet nonetheless metaphysical) fulfilment of this process by other means.

9 Art devoured by the economy?

When drawing a comparison between ancient tragedy and the modern aesthetic attitude, Hegel spoke some harsh yet truthful words against the subjectivist, emotive and sentimental interpretation of the themes of fear and compassion which Aristotle mentions as part of his interpretation of the tragic genre:

With this thought Aristotle did not mean the mere feeling (*Empfindung*) of the harmony or contrast with one's subjectivity, nor what pleases or does not please (*Angenehme oder Unangenehme*), attracts or repels – the most superficial of all definitions, which was only established as the principle for approval and disapproval in the modern age [...] True compassion, on the contrary, means sympathy not only for the one who suffers but also, at the same time, for his ethical legitimacy [...]. Therefore, we must not mistake interest towards a tragic outcome for simple satisfaction (*einfältige Befriedigung*) deriving from the fact that a sad event, a misfortune in itself, must require our participation (*unsere Teilnahme*) (Hegel [1820-29]1986, pp. 524-26).

Hegel is here criticizing subjectivism in its most common forms. Hegel would appear to be referring to Kant when he speaks of «the harmony or contrast with one's own subjectivity», whereas the latter philosopher is apparently untouched by the reference to «what pleases or does not please» (*Angenehme oder Unangenehme*): for according to Kant aesthetic judgements concern not the pleasant, but the pleasure (*Lust*) of shared taste. In point of fact, however, Hegel's argument *does* apply to Kant – to his aesthetics and many later interpretations of it. The reason for this is that while in art it is necessary to take account of the *sensus communis*

3 However, I do not mean to reduce Nietzsche's thought to this idea.

for the sake of inclusive communication, tragic texts strike a much deeper note. Its compassion touches an area that stands at the basis of all genuine sharing. Sophocles' *Oedipus* and *Antigone* do not work because they make people experience a satisfying emotion. Rather, they bring about an ethical 'conversion' by leading the public to acknowledge the suffering due to the inevitable partiality of human aspirations and actions – their limits. Suffering is not rejected, but accepted as an aspect of life. What is removed is the additional pain caused by the illusion that life can fulfill one's every desire. Through poetry, life manifests itself in all its wonder, but also all its limits and pain, beyond all judgement. Certainly, poetry creates a narrative interplay of images – and this is a pleasure in itself. However, this is not the aim of art, but rather a means to engender that difference through which – as Hölderlin has illustrated ([1799-1800] 1992): 867) – *mimesis* can portray life outside life.

I further wish to observe that in the art of music the aim lies not in pleasant sounds or the appreciation of compositional skills alone. Music has always had to do with the formation of habits and of an ethos, as Plato noted in his *Republic* and *Laws*, and Aristotle reiterated in his *Poetics* – and indeed as is expressed by all ancient (e.g. medieval) or non-European (e.g. Ottoman, Indian, Persian and so on) forms of music. Nowadays, however, this is no longer a common way of conceptualizing and practicing music.

The historically and culturally shared 'spirit' discussed by Hegel has become a narcissistic public mirror, the spectacular surface of society. In this respect, it has increasingly become a constitutive part of what is seen as the 'world of art'. Of course, there excellent exceptions are to be found, but they are destined to remain an unforgettable spark: a window open on the world and a breath of fresh air within a self-referential art scene.

Someone might argue that this has always been the case: good works have always been a minority. While this is certainly true, it seems to me as though we are now witnessing a new phenomenon – and one that is overstressed through the garish advertising accompanying it.

New 'artists' are born each day, promoted by magazines and social networks (by now not being on YouTube and Facebook is harder than being on them), while journalists and critics find legitimacy and in turn maintain the market by announcing such 'discoveries' (Miles 2010).

Sometimes one gets the impression of a (conscious or unconscious) parody of some of the gestures made by the avant-garde. Parody is increasingly present in various artistic fields: it is the sign of an impasse. Traces – in some cases mere scraps – of avant-garde art are combined with elements from the private life of the artist who has become a star, as in the case of *My Bed* by Tracey Emin. Another example of the kind of parodist message that is dominant nowadays is the disenchanting postmodernity of Gioni's Encyclopedic Palace, presented at the 2013 Venice Biennale. One hall features fine drawings by Steiner, introduced by Jung's 'Red Book'. In the

next room I find paintings of 'tantric' eggs adorning the walls on the one side and, on the other, a sort of 'mandala' executed by someone who was not a professional painter. On the floor is some dust which, according to its label, is all that remains of a demolished temple. The underlying thesis here is all too clear: it is a 'pop' version of the theme - dear to Schiller, Hölderlin and Heidegger - that «the gods have fled»; or, in other words, that «there is nothing sacred any more». I make my way back to Steiner and find three people reciting unlikely mantras on the floor (an installation by the acclaimed Tino Sehgal). I think to myself: one is free to follow Freud rather than Jung, or neither of the two; one is equally free to object to Steiner's more esoteric side; however, both Jung and Steiner were serious and very interesting scholars. Were the tantric paintings originally used for some ritual? No one is forced to take part in it, but what are we to make of these paintings when they are simply displayed in such fashion? Mantras are meditation techniques. What is the point of presenting them like this? Whether conceived as a parody or as a disenchanting vision of today's world, the installation is neither amusing nor thought-provoking; rather, it is depressing in its drabness. Fortunately, a liberating laughter comes with Peter Fischli & David Weiss!

Still, there is one thing we can learn from all of this: the Gioni's Palace truly reflects the way in which the 'encyclopedia' of contemporary art works today. Even political exposes - deservedly an object of interest - are undergoing a sort of reversal: the seriousness, urgency and tragic quality of their content is all too often used to justify the existence of works and gestures that are conceptually and artistically poor, instead of using art to shed light on reality.

One reason for these reversals is clear: the suggestions made by avant-garde Conceptual, Dadaist and Process art movements, which played a necessary role in their day, pale by comparison to what the contemporary economy, 'creative' industries included, has actually accomplished (see Boltanski Chiapello 2005; Reckwitz 2013) - not to mention what the frightful power of new weapons is doing to war, with the systematic spread of terror. Through the combination of market, advertising, Web connectivity and production, the finality of each gesture or thing is lost within an endless range of cross-references in which the speed for the processing of what is new and the notion of efficiency, as measured in terms of profit and power, are the key factors. In the face of this «capitalisme énergumène» (Lyotard 1973), any artistic gesture seeking to 'repeat' such reality poetically in order to draw attention to it, or seeking to slow thought down for a moment and suggest something different by slow artisanal means, proves pathetic - or at any rate is bound to be ignored. From time to time, when someone has sniffed money, the euphoria of fashion and the market will intervene to save this artistic gesture from extinction by fishing it out as it is sinking and placing it in the sparkling aquarium of the 'art world'.

Through their transformation into a subjective experience in the modern age, the arts were made available as a means of control and management, based on the control and management of feelings and emotions. The arts are at the service of the economy not merely because they bring revenue to those people operating on the market, but – most importantly – because of the legitimation they provide for the ‘economicization’ of life (Stiegler 2004-2005). The theme of the genius and of creativity is the legitimizing factor for the creative economy. The arts have become a means to identify and awake feelings and desires to be fulfilled on the market. The effect, within the safety zones of globalized Western consumerism, is a humanity that is constantly stimulated: to purchase (e.g. note the collective excitement that creates crowds of people lining up outside Apple stores at the launch of any new device), as well as to produce – and this production must be ‘creative’, meaning ‘innovative’ in a way that will ensure profit. Omnivorous individuals are thus engendered, who are excellent energy sources for fueling the great machine.

The passage from Heidegger quoted above continues as follows:

Experience is the authoritative source not only of the enjoyment of art, but even of the making of art. Everything is experience. So, perhaps, experience is the element in which art dies. This dying proceeds so slowly that it requires some centuries (Heidegger [1935] 1950, p. 67, my translation).

Rather, I would say that art is becoming something other than art, while preserving a trace of what has been called art. This new phenomenon can no longer be interpreted according to the categories of traditional art history or of modern aesthetics – their processing of perception and taste have been cannibalized by the new economy – but must rather be viewed as a symptom of the social, political, ethical and ‘metaphysical’ mutation currently underway.

The ‘energumen’ character of capitalism especially manifests itself through an incessant noise that proves deafening (not just because it is so loud, but because it replaces and prevents listening): mobile phones, domestic appliances, traffic, televisions, cafés, shops, supermarkets, advertising... This sound connects metropolitan lives in which, to quote Hölderlin:

there is nothing apart from the conditions of time or space

where

beginning and end [...] in no way allow themselves to be brought together (Hölderlin [1804] 1992, p. 316; my translation).

This sound is the trace of a conviviality that has been denied and postponed to an imaginary future.

On the other hand, this mutation of life and the arts might disclose new alternatives.

10 Intermediality and transmediality

The dominant lines of force in this process do not operate alone or without any conflict. In order to grasp both the forms of cooperation and the conflicts at work, it will be useful to focus on the media themselves as 'messages', only by extending the notion of 'medium' beyond the meaning assigned to it by McLuhan ([1962] 2011, [1964] 1991, Goldoni 2015). I question the division between means of communication and means of production. Each use of things or production of things is a *communication* and, conversely, each *communication* 'produces' something according to its medium (its 'message'), insofar as it has effects on the organization of time, space, perception, imagination, and desire. A medium is any form of mediation that creates an attitude and an environment - from the human body, its limbs and sense organs down to streets, houses and human settlements (Simondon 1958, Leroi-Gourhan 1964, 1965; Watsuji 2011, Berque 2009). A street represents a medium just like the bicycle or legs used to travel it: these are all relative proximity media. Distance media include railways, cars and airplanes, but also money (Marx [1867] 2008), the press, the radio, the television, and the Internet. Even firearms, missiles and drones may be regarded as distance media.

Stressing 'message' over 'content' means studying the effects which the use of a given medium has on the relation it establishes with the environment, the person using it, or other people.

It also means noting that the extended use of a medium engenders a 'habit'. The legs suggest 'run', the piano «play me», and money «use me» - i.e. 'buy'. A weapon suggests 'shoot'. Through its extended, reiterated and 'specialized' use, on a certain quantitative scale, a medium *tends* to acquire independence and produce certain rules, forms of specialization, habits and ethics. The broader the scale is - and the faster the obsolescence rate and the technological development, which requires much specialization and releases the tools from common modes of control - the more the media will seem like autonomous subjects.

However, media are not to be understood in a deterministic way. They do not strictly compel as much as suggest. This feature also depends on the fact that the 'message' is not produced by each single medium, but by its relation with other media and traditions. No one medium works alone. Each medium works together with others and with cultural genealogies. Its power depends on these connections. For example, the capitalistic

'message' of money - «Use money to make more money!» - would have never emerged without an increased production of wool, the use of land for grazing, modern industrial production, legislative instruments, the religious roots of the notion of *Beruf*, and so on - as illustrated by Karl Marx and Max Weber. The so-called 'message' is always the outcome of a complex process, and may contain ambiguities.

I am focusing on this point, because in the same 'world' conflicts may emerge between the messages of different media (e.g. media that suggest fast behaviours, others that suggest slow behaviours, and so on), as well as between the 'content' of a medium and its 'message': for instance, between the listening time suggested by the content of a music piece and the listening time suggested or required by the means of its reception. These ambivalences offer areas of relative freedom, in which choices can be made.

It might seem as though these observations ultimately undermine the heuristic potential of the concept of medium. One might recall, for instance, the criticism directed by the art historian Rosalind Krauss against a more 'specific' and deterministic notion of medium than the one found in McLuhan: Greenberg's notion of «specific objects». Krauss shows how the medium of an artwork (e.g. many works by Ed Ruscha) consists not merely in a material means (e.g. a canvas, a photo) but in a set of 'rules'. In Ruscha's case, the rules find their source in the car (Krauss 2004). What I would argue, instead, is that cars, car parks, petrol pumps, roadside industrial warehouses and the American myth of coast-to-coast journeys, together with the iconic heritage from billboards, magazines and movies, are something that can very well be told in a picture: it fits with the picture. I would speak of inter-mediality. All media are inter-medial, and influence each other by analogies, producing 'families' of similitudes. Inter-mediality thus becomes trans-medial when the message of a medium slips into that of another: for instance, the car becomes a movie or a picture; money becomes virtual... and so on. However, we cannot ignore the material factor in the conditioning by the media. Their 'spiritual' and material features cannot be separated. Furthermore, it seems that modernity has been deeply marked by the development of so-called distance media (e.g. money, the press, firearms) on a very large scale and that contemporary Western culture has radicalized this trend, until it has developed into a sort of automatization. This circumstance exacerbates certain conflicts.

Old slow close media (e.g. legs, boats, routes) and new speed distance media (e.g. money, the press, phone, radio, TV, Internet, trains, cars, planes) could coexist quite well with the ancient conviviality and flexibility in human relations, creating a certain balance, without producing narrow forms of specialization or exclusive vocations. The two things could set reciprocal limits. This is indeed the case with the non-modern cultural expressions that govern much of our lives: particularly with non-specialized

activities or ones that are not economically relevant in terms of capitalist profit. Usually, however, these activities are underestimated and only conceived in negative terms, in the light of what they are not: they are called 'holidays', 'hobbies', 'entertainment' and 'amateurism' - by contrast to 'professionalism'. The yardstick here is the division of labor and specialization. Its necessary condition has been the separation of tasks - of 'work' - from the convivial use of the environment, as noted by Marx. This separation has led to a distinction in the use of media, suggesting the accumulation of potentiality in view of better occasions to come. Athletes and musicians train for special occasions, becoming professionals. People handling money invest it in order to ensure an unlimited increase. In the professional division of labor, each medium is used in order to achieve specialization and accumulation. The telephone and the Internet suggest that we should always be 'connected': the tendency is to concentrate the telephone, the Internet and the production of images and sounds in a single device. Money is all the more powerful, the more it is virtual.

11 Conflicts...

These dominant lines, however, are not consistent. The old media contained within new ones may offer some resistance. This is the case, for instance, when we are asked to clarify a misunderstanding due to a text message or phone conversation (in other words, a misunderstanding due to the 'message', i.e. the functioning of the medium) through a face-to-face verbal exchange (the 'content' of the phone conversation). This is the case when political decisions taken by elites (as is usually the case in contemporary democracies) are challenged through street rallies. When a series of economic transactions are ultimately opposed via military intervention. When 'religions' intervene in processes that have sprung up and have been managed by other means. When segments of the population favour lifestyles that run counter to the standards endorsed by the economic policies in force.

One example of the conflict between old media and new is the current crisis of traditional democracy in Western countries. Money + the Internet engender a financial capital that no longer has any ties to territorial states and hence escapes traditional means of 'democratic' political control, based on the ancient model of parliamentary democracies and modern forms of representation: as political representatives have always been envisaged as those entrusted to speak on citizens' behalf, discussing things face-to-face in a meeting place (the parliaments).

More generally, so-called Western society brings together practices corresponding to different media, which carry with them given habits and ethics; these are partly transformed through the interaction with new media, but may also constitute a source of resistance.

European cities, with their medieval historic centers, pedestrian routes, parks, surrounding countryside, rivers, lakes and woods, still suggest relatively 'slow' lifestyles and modes of discourse. At any rate, they allow us to envisage a connection with the countryside and its pursuits – partly an imaginary connection, partly a reconstructed one. Many cities, however, are being replaced by metropolises in which the difference between center and periphery are being recreated through a different kind of 'wealth' and way of distributing it, and different opportunities for mutual relations. But also 'junk-spaces' are emerging (Koolhaas 2001), along with new forms of segregation. In the new metropolises, there is a social gap between the people with economic, social and cultural capital (Bourdieu 1979) and access possibilities (Rifkin 2001), that is the so-called new 'creative' class, and underpaid casual workers struggling to get by (McRobbie 2001, Scott 2008): post-proletarians who have neither any means of production – apart from their own labor – nor any prospect of earning a salary. Yet, 'work' (cfr. Arendt 1958) and professions continue to stand as reference values, precisely by virtue of their absence. This absence is the driving force on which cynical and adventurist economic policies rely.

12 ...and rights

People who – for good or even compelling reasons – are struggling to promote alternative policies in the Western world often fail to realize that 'the others' perceive this world as being far more homogeneous than it actually is when viewed from the inside. What shows itself on the outside are the dominant lines of power, which for the time being are eclipsing more critical agendas and the internal conflicts the latter focus on. The dominant lines of power are so powerful as to envelop agendas and aims in the name of 'democracy', 'interculture', and human and cultural rights.

There are many different ways of being 'open' to cultural differences. The following, for instance, stand worlds apart:

- an opening fueled by genuine and free cultural curiosity or the kind of desire that leads to the creation of mixed families;
- an opening to be managed as a response to migrations caused by distressing events (e.g. economic globalization, war);
- the opening produced by the market, the spread of information, or even television or online propaganda.

For instance, in the CCD the loftiest cultural reasons are mingled and conflated with issues related to the defence of industrial economies (e.g. of European multimedia products against competition from the US), but these are very different things. The opening produced by the market or television propaganda is that which is most visible to 'the others'. And it is

also rather aggressive, even though it is not (always or directly) achieved through the use of firearms.

Be that as it may, none of the many different forms of opening offered by the West is neutral: for each invariably implies a lifestyle and ethos. The European idea of freedom of culture and belief springs from a bloody history of religious conflict: the need to ensure the coexistence of different faiths and cultures is what engendered the modern notion that religion and culture are a matter of individual choice, the right of each individual. Once a traditional culture – with its religious, social, political and economic expressions – is placed within the context of the market and of liberal-democratic institutions, it is bound to change. Regardless of the fact that a person – or community – may favor and uphold an open ethics, it is quite clear that the aversion to ‘democratic’ rules on the part of traditional cultures (even in the West)⁴ is fueled – at a broader level (which can easily be manipulated by religious and political leaders) – not by any clash of principles, but by a sense that ‘democratic’ modes of living are *de facto* aggressive towards more traditional, community or clan-centered lifestyles. Perhaps, it would not be too surprising after all if people endorsing a traditional, traditionalist or even ‘fundamentalist’ lifestyle were to invoke Art. 2 of the FC:

cultural heritage is a group of resources inherited from the past which people identify, independently of ownership, as a reflection and expression of their constantly evolving values, beliefs, knowledge and traditions. It includes all aspects of the environment resulting from the interaction between people and places through time;

a heritage community consists of people who value specific aspects of cultural heritage which they wish, within the framework of public action, to sustain and transmit to future generations.

A public action of this sort, however, might not be compatible with Art. 1 of the same convention, which upholds

the role of cultural heritage in the construction of a peaceful and democratic society, and in the processes of sustainable development and the promotion of cultural diversity.

This ought be clear to people wishing to promote ‘democracy’ and cultural ‘rights’: every proposal is but one policy, which implies an engagement

⁴ Lifestyles in which the idea of clan plays a central role exist even in Italy and are followed by criminal organizations such as the Mafia, not without some ‘religious’ complicity.

and possibly clash, which may be managed in persuasive and transparent ways, or in more indirect, fraudulent or even very violent ones.

Every action of this sort interferes and interacts with the different natures of the media that largely support their respective forms of power. Awareness of this does not seem to be very widespread among political actors in the West, at least judging from their public statements (the inevitable conclusion being that such awareness does exist, only at a non-public level, and with different 'unavowable' purposes). I might mention the 'Arab spring' in Egypt or Libya (although similar considerations might be made on the recent or ongoing wars in Europe - from the Balkans to Ukraine). How could an effect of the 'democratic' Western model popularized through the Web - useful as a means of expressing a contingent political opposition - be mistaken for an actual capacity to seize, maintain and manage political power in an area? After all, this is something which requires actual means of military deterrence to control the countryside as well as urban squares, streets and homes. It is hardly surprising to discover that, in societies where - albeit it in very different ways - military deterrence has continued to ensure a close power over people's words and bodies, this continues to represent the primary means to maintain and exercise political control, and hence the one factor which sets the rules of the conflict. Adventurist policies on an international or even European level are having unexpected consequences? Or is it strategic to divide the world into 'safe' zones - where conflicts are controlled by means of the economy, media, army and police - and unsafe zones that are constantly in a state of conflict (as is currently the case with Syria, Irak, Libya, Palestine and Ukraine)?

When we speak of human or cultural 'rights', what human subject and culture do we have in mind? Who is the active subject of these rights and what is the content of his freedom? Shedding light on this field, obscured by its constant manipulation, is no doubt a challenging philosophical task.

13 A hidden religion

I noted above how the division of labor and specialization have as their necessary condition a separation of tasks from the traditional, convivial use of the environment. This necessary condition, however, is not sufficient to explain how this division of labor developed into a range of professions. In themselves, wealth and class differences and the presence of 'property-less' human beings do not make Western capitalism. Other conditions are required. Max Weber has shown that the genealogy of modern professions is rooted in a secular version of the Christian religion of salvation: the idea of business success. The truth of Max Weber's thesis is now emerging more clearly than ever before. Professionalism, combined with creativity,

is what lends legitimacy to individuals (and the society identifying with such values) in a phase of the economy in which life itself only acquires legitimacy insofar as it constantly reproduces itself (apparently) starting from the immaterial. Nowadays individuals must develop on their own not just the idea of what is to be produced, but also the work tools to produce it. Life only acquires legitimacy insofar as it is ever-new.

The metaphysical implication here is the complete devaluation of natural, non-produced existence. The notion of original sin has come to be replaced by that of 'natural': what has been received with no intention or desire. Life only has any value if it is constantly recreated. Clearly, old ties cannot be blotted out in one go, but are gradually severed, one by one. Thus the time perceived to be at work is the future, which is meant to free us from all conditioning. The future lends legitimacy to the present.

It would seem as though, through the loss of traditional jobs and the intertwining of different disciplines and forms of innovation, professions too were destined to disappear. But things are not as simple as that. What are vanishing are relative jobs and forms of art. However, the real 'professionals' of today are to be identified not with those who know a trade, but with those who 'profess' their faith in the ongoing miracle of creation, those banking on the future. This includes all 'creatives', and especially those who believe that the present is always indebted to the future. The real professionals are future professionals (indeed, writers, film-makers and visual or plastic artists are somehow expected to portray the future). Does the word 'futures' ring a bell? The future lends legitimacy to the present even in monetary terms: debt represents the imaginary and contested future - in the case of the present crisis, the stakes placed on derivatives - devouring the present. The real professionals are debt professionals.

Let us move away for a moment and try to gaze at things from the outside: we will soon notice that the dominant lines in Western culture are underpinned by a capitalist economy which is a sort of hidden religion of indebtedness - harsher than Christianity, since it usually knows no forgiveness - which has become a transnational economy (Benjamin [1921] 1991, Agamben 2013). Actually, it is not entirely true that capitalism knows no forgiveness. Usually, success is seen as the heart of capitalist economy. But bankruptcy is equally crucial (Dunbar, Guillet de Monthoux 1979). Whereas in former times merchants or manufacturers were not allowed to simply declare bankruptcy and were expected to repay their debts in person,⁵ in more recent years people investing their capital no longer risk a great deal: they may go bankrupt without any serious personal consequences. This is known by the name of «debt restructuring» and it is intended to reha-

5 Shakespeare himself makes this point in *The Merchant of Venice*.

bilitate ‘investors’ and enable them to carry on their business. Capitalist economy has inherited from the Christian religion its power to bring about a transition from guilt (debt) to absolution (it is hardly a coincidence that the Latin verb *solveo* is used to describe both the remission of sins and that of debt – *solvere debitum*. The assimilation of a deficiency – a sin – to debt is also found in the Our Father: «forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors»). In present-day capitalism, religion is transmuted into a system which ensures the crucial (yet repeatable) administration of absolution to capital-holders, while forcing all others to be held to ransom by debt, as a means of keeping them under control, when the constraint to consume or be creative is not enough.

This administration has its own form of worship and ministers, who fill the ranks of boards of directors, law firms, government committees and parliaments – as managers, lawyers, jurists, and MPs. Unlike in the time of the ‘masses’ described by Benjamin, or indeed that of individuals standardized by the ‘culture industry’ ([1947] 1998), the aestheticized economy of today not only ‘schematizes’ consumers’ tastes, but produces individuality itself. The ‘creative’ type is the last achievement of the late-scholastic theology of the creation of individuals (Ockham): this type represents the self-creation of humans as individuals (cfr. Reckwitz 2013, p. 12). Each one is an individual worthy of living insofar as she/he differs from others. According to the formal pattern of ‘creativity’ and ‘innovation’, individuals must constantly evolve and differentiate themselves from their own past selves. Since everybody follows the same rule, people differentiate themselves from others according to the speed of their own self-differentiation. This is the formal core of current competition. Thus, life becomes faster and more performative. The current aesthetic *sensus communis* (Kant [1790] 1983, §§ 40 and 48) is no longer a certain taste, but creativity itself, which is formal and exists only when it is actually performed: puncturing the screen with viral information, which shows the uniqueness of one’s ‘professional’ profile.

14 The complicity between this religion and information...

The effectiveness of ‘information’ presupposes the belief in the need for and possibility of a universal point of reference: ‘public opinion’. This belief is currently sustained by the complicity between the economy and the media. Through the management of the immaterial time of creativity, the new economy fulfils the ‘spirit’ of the Trinitarian divine economy – hence, economic crisis can neither be understood nor even envisaged by this economics.

Connection-information is the new universal church; its managers and directors, the ministers of worship. One may note the gestural and so-

matic similarities between bishops, pastors, spiritual leaders, confessors and some well-known politicians, newspaper editors, Web 'gurus', policy advisors and lawyers. The top creative person is the one who proclaims her/his 'profession' (of faith) on a website or on TV (and there is only a thin line between this profession of faith in creativity and unscrupulous narcissistic performances of all kinds, including criminal ones).

And so the 'critique of political economy' is outstripped by the economy, which has become the agent of a critical, shared and widespread revolution. Critical 'discourse' is outdone in speed and efficacy by other media.

15 ... blackmail, guilt, terror

The new economy reproduces the theological factor by means not only of seduction, but of economic blackmailing - the threat of job loss - and of guilt. Job loss means the loss of dignity and social relations: ex-communication.

The new economy reproduces the theological factor also by mean of terror. Money, the Internet and the media require a trans-national armed police to govern the conflicts they produce. Unsurprisingly, artists are increasingly exploring crime and terror in their art, whether they are predicting the future or seeking to immunize themselves against what is already occurring or is looming on the horizon.

In turn, the control of conflicts through a trans-national police requires money and so-called information in order to gain legitimacy.

16 Alternatives

I would claim that life is good by nature and should not be judged nor justified. Particular pleasures and pains are a big part of life but do not qualify it, as noted by the tragic poets and philosophers of Antiquity. Life in itself is sweet, Aristotle suggests (*Nicomachean Ethics*, 1169 b 30-1170 a, 11). This is quite simple. Yet today it is the hardest thing to say or understand.

Certainly, many aspects of life could be improved. But how can life itself be improved, since it belongs to each individual - and exists for each individual - and hence escapes any overall or comparative judgment? Comparisons may be made concerning living conditions, not existence itself. Existence and nonexistence: there is no middle ground from which to evaluate the difference between the two. Anyone seeking to bestow existence by creating a new life trusts in the happiness of the newborn, but does not enter into relation with that existence the moment the decision is made. People who rejoice in life or complain about it may be addressed in persuasive or violent ways, but ultimately the verdict - even with regard

of any bonds of affection - is entirely their own. Individuals who choose to take their own lives make an assessment that ultimately, in principle as much as in practice, remains unjudgeable and indisputable. Historically, however, it has indeed been the case that life has been deemed worth living or not, depending on the circumstances. When such evaluations became an object of modern policies, politics and economics came to pass judgment on life itself. Nowadays, the economy has become a self-sustaining process that feeds off the energy of consumers and producers. However, the machine has its inner conflicts.

A useful analogy is that of a drawing: at a first (or second) glance what we catch is the main figure; however, the marks may then reveal other partially hidden unfinished figures. Likewise, in hilly area what I see lying on the horizon from a distance may suddenly change as I approach it. An obstacle may ultimately prove a fresh opportunity. The conditioning uses and features I described do not make an organic body, a homogeneous 'apparatus': their cooperation is contingent and laden with conflicts. Conflicts can favour and nourish the system, but can also push towards a change.

Every historical and/or technological change is ambiguous: there are main lines of force, but its direction, its sense, is not determined once for all. The fact that in economic thinking and practice the need is felt to resort to creativity indicates that the globalized Western economy is walking on thin air.⁶ The tendency of money and 'information' to exercise a total, intimate appropriation of life makes all experience an economic matter. Experience, however, is open and cannot endure limits forever. The concern with ensuring endless possibilities is becoming a jail. Sometimes, people feel they have had enough of all these connections - compulsive connections. Sometime we feel that we have had enough of being professional, of being creative. Sometimes, a person only wishes to be absorbed in the repetition or 'imitation' of what she/he loves, with no concern of being judged.

Life cannot express or know itself without media, but it is not reducible to media. Life reveals its freedom by distinguishing itself from the media in which it expresses itself.

However, there is no dialectic capable of providing a way out of this logic or of reversing it. There can be no dialectic leading from an assessment of life based on justifications to the acknowledgment of its 'non-assessability'. Recurring crises, counterbalanced by innovations neutralizing or mitigating the ensuing sense of disorientation, may well go on for a very long time - indeed, this is a likely prospect. The only way out is through an awakening that will suddenly make any justification superfluous, any theoretical processing of it uninteresting, any behavior triggered by it em-

6 I assign this expression a more critical meaning than Ledbeater 1999.

barrassing. This process of awakening may start in any place or in different places, and then spread to the point of changing the politics.

In the face of the bipolar swing between euphoria and depression that affects contemporary mass culture, it would be worth adopting a joyous seriousness: of the sort exemplified by Sophocles, Plato, Aristotle, Epicurus, Spinoza and many other poets, philosophers and human beings, both famous and unknown, examples in common life. Individual freedom is no longer to be understood as the freedom to do anything at all, but in terms of the unjudgeability of each life.

This suggests also a different rule of inhabiting the world (= *oiko-nomia*) and use of energy resources. The most important energy of all is that of a liberated existence. This is what Aristotle also suggests with its notion of *energeia*. The object, the matter of economy is energy. People lose energy when compelled to do something – instead they get energy by doing what they love. A new economy should care about this kind of energy.

In turn, this suggests a different mode of relating to tools or media. There are tools that can be used in a convivial way (see Illich 1973, esp. p. 84). The governance of commons represents an alternative to the dominant system (Ostrom 1990). For instance, compared to the CICH, the FC (Art. 12) leaves more room for bottom-up attempts to define what the common heritage consists in. This is a good opportunity – supported and reinforced by the FC and VC – to suggest ‘good practices’ that will safeguard or redefine the use of commons and re-evaluate slowness and proximity media, as in the case of the Faro Walks and of heritage walks.

It is possible to envisage a balance between different media, which will make their utility a genuinely public and common thing. A different culture might come into being which makes time for relationships, passion, and all art forms.

Ars longa...

Art practices that are not dependent on aestheticization and on the paradigm of creativity offer alternative models. We all begin to practice art by imitation. Ancient Greek and Latin cultures were aware of this and used the words *mimesis* and *imitatio*. The loving, poetic repetition of admired examples fosters a special intimacy with the practice of art. From this intimacy stems what we call invention. This is, simply put, a persuasive new example. Its convincing force comes from its being done after a long, extensive and honest comparison with the solutions already attempted or successfully implemented by others.

This intimacy does not necessarily need to be confirmed through a public but may remain within the sphere of convivial everyday life – something among friends. It does not need to be absolutely *new*: repetition can occur (cfr. Reckwitz 2013: 359 ff.). In fact, every *mimesis* is a repetition, at least to some extent. Differences emerge through the repetition of something. Consider the ‘minimalist’ music by Terry Riley, Steve Reich, Phil

Glass, John Adams, Tom Johnson for instance. Or consider musical ‘free’ improvisation: it takes knowledge, skill or ‘art’, but the game consists in catching the right moment to let each person’s music be ‘right’, to express oneself in the present. We do not necessarily need to give a performance for an audience. What we do is for the sake of life itself. Nor do we need to produce *new* music: what is new is the moment and its context (Goldoni 2012b, 2013a, 2015).⁷

I am thinking here of the capability of finding words and practices to detect alternative opportunities in that vacuum. Unlike the words ‘aesthetic’ and ‘creativity’, the meaning of which has been powerfully colonized and devoured by the dominant economy, the word ‘art’ – despite its relatively recent and ambiguous history and its mutation – still preserves traces of an ancient, deep-seated freedom. Therefore, this word keeps open a transitory space and time for alternatives: a transitory time and space in which to take up a position and fight. Then art would become «fight specific».⁸

I envisage this capability as a necessary social invention, as an art to grasp the *kairos* (the opportune time) of a different, future possibility: a ‘kairological art’. This is something I would claim for art as much as for philosophy – a philosophical art or a poetic philosophy. That is what I mean, to quote Benjamin ([1935] 2012), by the ‘politicization’ of art: a «politic for friendship».

Abbreviations

CCD = *Convention on Cultural Diversity* (2005)

CICH = *Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage* (2003)

DF = *Freiburg Charter* (2007)

FC = *Faro Convention* (2005)

GPPCI = *Green Paper Unlocking Cultural and Creative Industries*

UDHR = *Universal Declaration of Human Rights* (1948)

VC = *Charter of Venice on the Value of the cultural heritage for the venetian Community – Forte Marghera, Venice, 07/05/2013*

7 This is what we do, since 2010, in a permanent workshop for «all-round improvisation» (jazz, free improvisation and contemporary music) organized by the Ca’ Foscari University of Venice. See: http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=158433: MusiCafoscari.

8 See *Fight-Specific Isola* (2013) and the photo exhibition «Support Your Locals» held by Lorenzo Tricoli in the Isola district in Milan within the context of the 2015 EXPO (Antongiovanni 2014). See also the collective photographic work by Fuorivista (<http://www.fuorivista.org>); and, about the situation at L’Aquila in the aftermath of the earthquake and today, Confotografia (<http://www.confotografia.net>).

Bibliography

- Adorno, Theodor Wiesengrund ([1947] 1998). «Kultur Industrie: Aufklärung als Massenbetrug». In: Horkheimer Max, Adorno Theodor Wiesengrund (1947). *Dialektik der Aufklärung*. In: Adorno Th. W. (1998). *Gesammelte Schriften*. Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, vol. 3, pp. 141-191.
- Agamben, Giorgio (1995). *Homo sacer: Sovereign Power and Bare Life*. Redwood City: Stanford University Press.
- Agamben, Giorgio (2013). «Il capitalismo come religione». In: Agamben, Giorgio, *Archeologia dell'opera*. Mendrisio: Mendrisio Academy Press.
- Antongiovanni, Martina (2014). *Support Your Locals: un progetto fotografico per il quartiere Isola di Milano*. Degree thesis. Venice: Ca' Foscari.
- Arendt, Hannah (1958). *The Human Condition*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Aristotle, *Ethica Nicomachea*. Ed L. Bywater (1984). Oxford: Oxford University Press.
- Aristotle, *De Arte Poetica*. Ed. R. Kassel (1964). Oxford: Oxford University Press.
- Belting, Hans (1983). *Das Ende der Kunstgeschichte?* München: Dt. Kunstverlag.
- Benjamin, Walter ([1935] 2012). «Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit». Fünfte Fassung. In: Benjamin, Walter (2012), *Werke und Nachlass. Kritische Gesamtausgabe*, Berlin: Suhrkamp, vol. 16, pp. 207-250.
- Benjamin Walter ([1921] 1991). «Kapitalismus als Religion». In: Benjamin, Walter, *Fragmente Autobiographische Schriften. Gesammelte Schriften*. Frankfurt a. M. 1991: Suhrkamp. Vol VI, pp. 100-103; 690.
- Berque, Augustin (2009). *Écoumène: Introduction à l'étude des milieux humains*. Paris: Belin.
- Boltanski, Luc; Chiapello, Eve (2005). *The New Spirit of Capitalism*. London: Verso.
- Borman Hans-Friedrich, Brandstetter Gabriele, Matzke Annemarie (eds.) (2010). *Improvisieren: Paradoxien des Unvorhersehbaren. Kunst - Medien - Praxis*. Bielefeld: transcript Verlag.
- Borutti, Silvana (2014). *Lecture at Cantieri ancora aperti*. Pavia, 05-06-2014.
- Bourdieu, Pierre (1979). *La distinction: Critique social du goût*. Paris: Les Éditions de Minuit.
- Burke, Edmund ([1757] 2008). *A Philosophical Enquiry into the Origin of our Ideas of the Sublime and Beautiful*. Oxford: Oxford University Press.
- Calcagno, Monica (2013). *Narrare terre di mezzo: Management arte design*. Napoli: Editoriale Scientifica.
- Debord, Guy ([1967] 1992). *La Société du Spectacle*. Paris: Gallimard.

- Derrida, Jacques ([1967] 2009). *La voix et le Phénomène*. Paris: PUF.
- Dunbar, Roger; Guillet de Monthoux, Pierre (1979). «Fear of Failure». In: Persson, Bo (ed *Surviving Failures: patterns and cases of project mismanagement*. Stockholm: Almqvist & Wicksell International, pp. 199-217.
- Fight-Specific Isola* (2013) Milano: Archive Books.
- Florida, Richard (2011). *The Rise of the Creative Class. Revisited*. New York: Basic Books.
- Foucault, Michel [1978-1979](2004). *Naissance de la Biopolitique: Cours au Collège de France. 1978-1979*. Paris: Gallimard.
- Giddens, Antony (1991). *Modernity and Self Identity*. Cambridge: Polity Press.
- Gnasso, Stefano; Iabichino, Paolo (2014), *Existential marketing: I consumatori comprano, gli individui scelgono*. Milano: Hoepli.
- Goldoni, Daniele (2005). «Adorno (e Heidegger): linguaggio e musica». In: AA. VV., *Adorno e Heidegger*. Roma, Donzelli: pp. 307ff.
- Goldoni, Daniele (2008). «Gli indigeni, noi, la pace. Una critica dei concetti di cultura nelle convenzioni UNESCO». In: Zagato, Lauso. (ed), *Le identità culturali nei recenti strumenti Unesco: Un approccio nuovo alla costruzione della pace?* Padova: CEDAM, pp. 71-98.
- Goldoni, Daniele (2012 a). «Cultural responsibility». In: Scovazzi, Tullio; Ubertazzi, Benedetta; Zagato, Lauso (eds), *Il patrimonio culturale intangibile nelle sue diverse dimensioni*. Milano: Giuffrè editore, pp. 336-336.
- Goldoni, Daniele (2012 b). «Improvvisare». In: Dreon, Roberta; Goldoni, Daniele; Shusterman, Richard. *Stili di vita*. Milano: Mimesis, pp. 59-91.
- Goldoni, Daniele (2013 a), «Composizione e improvvisazione: dove sta la differenza?». *Aisthesis*, review on line, IV, special issue, pp. 133-153.
- Goldoni, Daniele (2013 b). «Estetizzazione dell'economia». In: D'Angelo, P., Franzini E., Lombardo G., Tedesco S. (eds.). *Costellazioni estetiche*. Milano: Guerini & Associati, pp. 206 – 215.
- Goldoni, Daniele (2015). «A musical-philosophical approach to creativity and the economy». In: Cusinato, Augusto; Philoppopoulos-Mihalopoulos, Andreas (eds.), *Knowledge-creating Milieus in Europe: Firms, Cities, Territories*. Berlin: Springer, pp. 17-46.
- Green Paper (2010). *Unlocking the potential of cultural and creative industries*. European Commission. Available on: http://europa.eu/legislation_summaries/culture/cu0006_en.htm (2015-08-31).
- Hegel, Georg Wilhelm Friedrich [1807](1986). *Phänomenologie des Geistes*. In: *Werke*, vol. 3. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
- Hegel, Georg Wilhelm Friedrich [1820-29]. *Vorlesungen über die Ästhetik*, III. In: *Werke*, vol 16.
- Heidegger, Martin ([1935] 1950), «Der Ursprung des Kunstwerkes». In: *Holzwege*. Frankfurt a. M.: Klostermann, pp. 1-74.

- Hölderlin, Friedrich ([1799-1800] 1992). «Die tragische Ode» («Grund zum Empedokles»). In: Hölderlin, Friedrich, *Sämtliche Werke und Briefe*. München: Hanser. Vol. I, p. 865 ss.
- Hölderlin, Friedrich ([1804] 1992), «Anmerkungen zum Oedipus», In: Hölderlin, Friedrich, *Sämtliche Werke und Briefe*. München: Hanser. Vol. II, p. 309 ss.
- Kahneman, Daniel; Diener, Ed; Schwarz, Norbert (eds.) (1999). *Well-being: The Foundations of Hedonic Psychology*. New York: Russell Sage Foundation.
- Kairos (2007). *Annuario 2. Dopo l'umano*. Roma: Edizioni Punto Rosso.
- Kant, Immanuel ([1790] 1983). *Kritik der Urteilkraft*. In: Kant, Immanuel, *Werke in Zehn Bänden*. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1983. Vol. 8, p. 233 ff. Eng. tr.: <http://ebooks.adelaide.edu.au/k/kant/immanuel/k16ju/chapter17.html> (2015-08-31).
- Illich, Ivan ([1973] 2001). *Tools for conviviality*. London: Marion Boyars.
- Koolhaas, Rem (2001). *Junkspace*. In: *Project on the City 2 / Harvard Design School, Guide to Shopping*. Köln: Taschen, pp. 408-421.
- Kotler, Philip; Kartayaja, Hermawan; Setiawan, Iwan (2010). *Marketing 3.0: From Products to Customers to the Human Spirit*. New Jersey: Wiley.
- Krauss, Rosalind (2004). «Specific' objects». *Res - Anthropology and Aesthetics*, 46, *Polemical Objects*, pp. 221-224.
- Landry, Charles (2006). *The Art of City Making*. New York; London: Routledge.
- Leadbeater, Charles (1999). *Living on Thin Air*. London: The New Economy. Viking.
- Leroi-Gourhan, André (1964). *Le geste et la parole I: Technique et langage*. Paris: Albin Michel.
- Leroi-Gourhan, André (1965). *Le geste et la parole II: La mémoire et les rythmes*. Paris: Albin Michel.
- Lisbon Strategy evaluation document* of 02.02.2010. Available at http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/lisbon_strategy_evaluation_en.pdf (2015-08-31).
- Lewis Ben (2013). *The Great Contemporary Art Bubble*. Available at <http://www.benlewis.tv> (2015-08-31).
- Liotard, Jean-Françoise (1973). «Capitalisme énergoumène». In: Lyotard., J.-F., *Des dispositifs pulsionnels*. Paris: ed. 10/18.
- Logan, Robert K. (2010). *Understanding New Media: Extending Marshall McLuhan*. New York: Peter Lang.
- Marx, Karl ([1867] 2008) *Das Kapital: Kritik der politischen Ökonomie. Erster Band*. Berlin: Dietz Verlag.
- McLuhan, Marshall ([1962] 2011). *The Gutenberg Galaxy: The Making of the Typographic Man*. Toronto: University of Toronto Press.

- McLuhan, Marshall ([1964] 1991). *Understanding Media: the Extensions of Man*. Massachusetts: Institute of Technology Press, 1991.
- McRobbie, Angela (2001). 'Everyone is Creative': Artists as Pioneers of the New Economy? Available at <https://www.opendemocracy.net/node/652> (2014-09-10).
- Miles, Barry (2010). *London Calling*. London: Atlantic Books.
- Montani, Pietro (2007). *Bioestetica: Senso comune, tecnica e arte nell'età della globalizzazione*. Roma: Carocci.
- Nietzsche, Friedrich (1888). *Nachgelassene Fragmente 1888-1889*, Kritische Studienausgabe herausgegeben von Giorgio Colli und Mazzino Montinari, Berlin; New York 1988: De Gruyter.
- Nonaka, Ikujiro (1991). «The knowledge creating company». *Harvard Business Review*, 69, pp. 96-104.
- Ostrom, Elinor (1990). *Governing the Commons: the Evolution of Institutions for Collective Actions*. New York: Cambridge University Press.
- Peterson, Richard (1992). «Understanding audience segmentation: from elite and mass to omnivore and univore». *Poetics*, 21, pp. 243-58.
- Pine B. Joseph, Gilmore James, H. (1999). *The Experience Economy: Work Is Theater & Every Business a Stage*. Harvard: Harvard Business School.
- Plato, *Leges*, ed. I. Burnet (1908). Oxford: Oxford University Press.
- Plato, *Symposium*, ed. I. Burnet (1979). Oxford: Oxford University Press.
- Reckwitz, Andreas (2013). *Die Erfindung der Kreativität: Zum Prozess gesellschaftliche Ästhetisierung. Dritte Auflage*, Berlin: Suhrkamp.
- Rifkin, Jeremy (2001). *The Age of Access: The New Culture of Hypercapitalism, where all of Life is a Paid-For Experience*. New York: Tarcher.
- Romano, Elisa (2014). «Umanesimo e Humanities: il passato nel presente». *ClassicoContemporaneo*, review on line, n. 0: <http://www.classicocontemporaneo.eu/>
- Scott, Allen. J. (2008). *Social Economy of the Metropolis: Cognitive-Cultural Capitalism and the Global Resurgence of the Cities*. Oxford: Oxford University Press.
- Simondon, Gilbert (1958). *Du mode d'existence des objets techniques*. Domont: Aubier 2012.
- Simondon, Gilbert (1989). *L'individuation psychique et collective à la lumière des notions de Forme, Information, Potentiel et Métastabilité*. Paris: Aubier.
- Sophocles, *Oedipus*
- Sophocles, *Antigone*
- Stiegler, Bernard (2004-2005). *De la misère symbolique*. Paris 2013: Flammarion.
- Toffler, Alvin ([1980] 1990). *The Third Wave*. New York: Bantam Books.
- Toffler Alvin, Toffler Heidi (1993). *War and anti-War: Survival at the Dawn of the 21st Century*. New York: Little Brown & Company.
- Watsuji, Tetsuro (2011). *Fûdo. Le milieu humain*. Paris: CNRS editions.

Patrimoni vitali nel paesaggio

Note sull'immaterialità del patrimonio culturale alla luce delle Convenzioni internazionali

Valentina Lapicciarella Zingari

(Università degli Studi di Siena, Italia)

Abstract Some recent evolutions in the processes of heritisation are to be retraced trying to explore the connections between environmental and cultural policies. When looking at international conventions and declarations, as at concrete field projects, in the era of web, tourism and globalisation, the uses of cultural heritage change, the borders open, national policies and their paradigms face the broad work in progress issued by the national ratifications of the international conventions. The process of heritage-making shows its multiple dimensions: political, administrative, socio-economic and cultural, environmental, scientific, digital, among others. This change includes also the role of scientific communities, between expertise and participation, sustainability, citizenship and cultural rights.

Sommario 1. Paesaggi e confini patrimoniali: sempre più aperti? – 2. Patrimoni culturali nella storia, la storia nei patrimoni culturali. – 3. Distinguere oggetti, tracciare confini. Patrimoni europei. – 4. Salvaguardia di vitalità, riconoscimento di valore, legittimità della testimonianza, sfide della partecipazione: emergenze planetarie? – 5. A proposito di salvaguardia... – 6. Il Codice dei Beni culturali e del paesaggio: le contraddizioni del sistema. – 7. Patrimonio culturale immateriale e società civile: le pressioni congiunte della dimensione locale e di quella internazionale sui sistemi nazionali. – 8. Il patrimonio culturale immateriale come compromesso: Parigi 2012. – 9. Comunità, conoscenze tradizionali, eredità culturali e risorse naturali: il patrimonio culturale immateriale nel paesaggio. – 10. L'Europa delle 'infrastrutture verdi'. Paesaggio e patrimonio culturale alla prova delle nuove politiche ambientali. – 11. Dal terreno dei Comitati intergovernativi della Convenzione 2003: orientamenti di lavoro. – 12. Paesaggi culturali, musei, comunità di eredità e di paesaggio: un anno di dichiarazioni e di accordi internazionali. – 12.1. Paesaggio e sviluppo sostenibile. – 12.2. Comunità di paesaggio. – 13. Abitare il paesaggio, ascoltare le voci: percorsi e sfide narrative. Le insidie del bel paesaggio. – 14. Diventare il paesaggio: vedere le connessioni.

Keywords Intangible cultural heritage. Localness. Traditional knowledge. Landscape.

1 Paesaggi e confini patrimoniali: sempre più aperti?

Questo scritto si propone come riflessione sui nessi tra diverse Convenzioni internazionali a cavallo tra ambiente e cultura. La nuova programmazione Europea (2014-2020) impone alle istituzioni della cultura impor-

tanti mutazioni aprendo, nell'orizzonte della crisi economica, un periodo di sperimentazioni che si ripercuote in maniera rapida e sorprendente nell'evoluzione delle politiche culturali, nelle pratiche della ricerca e nel pensiero scientifico. Pensare insieme i diversi strumenti giuridici in una prospettiva integrata, pensare in termini di territorio, patrimonio culturale, inclusione sociale, cittadinanza e sviluppo sostenibile è diventato un esercizio obbligatorio: tutte le raccomandazioni e dichiarazioni internazionali spingono in questa direzione. Per l'antropologo del/nel patrimonio, confrontato ai limiti degli oggetti che in Italia chiamiamo beni culturali (cfr. Lapicciarella Zingari 2015), rispetto all'unità dei fenomeni culturali,¹ è particolarmente interessante contribuire a questa evoluzione, tentando di coglierne le sfide.

Dall'ambito delle politiche culturali e delle scienze umane, dominate negli ultimi anni dall'emergere dai paradigmi di **patrimonio culturale immateriale** e di **paesaggio culturale**,² spostandosi verso le politiche ambientali e le scienze naturali, ci troviamo in un contesto che avanza in direzione di una convergenza tra sostenibilità ambientale e salvaguardia del patrimonio culturale (da ultimo, Bhattacharya 2014). I lavori che accompagnano l'applicazione della Convenzione sulla diversità biologica, attraverso varie dichiarazioni internazionali,³ puntano oggi in maniera esplicita a sistemi d'identificazione e mappatura del *cultural heritage* in una rinnovata sinergia tra diversità biologica, diversità culturale e patrimonio culturale. Queste evoluzioni portano in primo piano la questione delle metodologie d'identificazione delle 'comunità di eredità' e delle risorse culturali, in una prospettiva di partecipazione, cittadinanza culturale e sviluppo sostenibile.

Per concludere con un concreto caso di studio, evocherò un progetto in corso in Toscana. Narrando@Fiesole è un progetto associativo di valorizzazione delle narrazioni e delle memorie locali in forte connessione con i paesaggi. Riunendo gli abitanti in una 'comunità narrativa', allo stesso tempo 'comunità di eredità' e 'comunità di paesaggio',⁴ il progetto sta sviluppando una piattaforma web ispirata agli ambiti della Convenzione per la

1 Sull'unità dei fenomeni culturali, penso in particolare al classico Bateson 1984.

2 Per la definizione di questi due concetti, rimando alle due convenzioni Unesco, la Convenzione per la protezione del patrimonio mondiale, culturale e naturale, e la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, disponibili agli indirizzi: <http://whc.unesco.org/fr/convention/>, e rispettivamente <http://www.unesco.org/culture/ich/fr/convention> (2015-08-31).

3 Mi riferisco in particolare alla recente 'Carta di Roma' del 2014, di cui parlerò in seguito (oltre, par. 10).

4 Il progetto sta sviluppando, oltre alla ricerca, ad attività artistiche (cinema e teatro) e turistico culturali sul territorio (passeggiate patrimoniali), anche una piattaforma web, all'indirizzo <http://www.narrandoFiesole.it> (2015-08-31).

salvaguardia del patrimonio immateriale. Qui le esperienze degli abitanti prendono voce per raccontare quel patrimonio locale diffuso, quotidiano e spesso invisibile che ‘produce paesaggi’.

2 Patrimoni culturali nella storia, la storia nei patrimoni culturali

Le evoluzioni delle politiche culturali nazionali vanno collocate nello scenario delle politiche internazionali. Come la dichiarazione dei diritti dell’uomo ha contribuito a costruire un comune frame di valori nell’ambito dei diritti umani, così la Convenzione del patrimonio mondiale del 1972 nasce dal contesto di ricostruzione materiale e morale del dopoguerra. Riferendosi al clima post-bellico ha senso interrogare gli effetti delle politiche di protezione dei complessi monumentali e dei siti d’interesse culturale e naturale considerati non più solo come proprietà di Stato, ma come ‘patrimonio dell’umanità’ (Arantes 2009; Bortolotto 2011; Kurin 2004; Skounti, Tebbaa 2011; Smith, Akagawa 2009; Ubertazzi 2013; Zagato 2014). L’opera di designazione patrimoniale e istituzione di liste ha provocato una mobilitazione degli Stati nazione, e nuove pressioni per l’egemonia delle élites sui patrimoni istituiti.⁵

La Convenzione Unesco per la Salvaguardia del patrimonio culturale del 2003 nasce da un lungo, difficile processo di elaborazione di un concetto di patrimonio culturale che stabilisce il superamento dell’egemonia dell’oggetto sul soggetto, e l’emergenza di un ‘umanesimo patrimoniale’ di matrice non occidentale, fondato sulla consapevolezza della centralità delle pratiche, dei saperi elaborati dalle comunità umane nel corso della storia e delle loro relazioni con l’ambiente, rispetto alle produzioni materiali che ne sono l’espressione. Una coscienza che sembra progressivamente conquistare i diversi ambiti del patrimonio culturale istituito e che ritroviamo espressa nelle Convenzioni dell’ultimo decennio, sia a livello del sistema Nazioni Unite che dell’Unione Europea e del Consiglio d’Europa. Certo, i limiti della Convenzione del 2003, i suoi confini, sono determinati dalla Convenzione sulla protezione del patrimonio mondiale, culturale e naturale dell’Umanità, del 1972. Questo processo di filiazione non può essere dimenticato. Storicizzare le Convenzioni internazionali significa richiamare il contesto ideologico del dopoguerra, ricordando che il concetto di ‘patrimonio dell’umanità’ emerge dalle macerie di due guerre mondiali, da un confine di civiltà. Strumento di politiche, espressione di accordi sui

5 Per una appassionante analisi sulle competizioni tra élites nazionali che hanno luogo intorno ai processi di candidatura alle liste della Convenzione Unesco 2003, Jacobs 2014.

diritti, le Convenzioni stanno modificando con il pensiero patrimoniale anche i modi e luoghi dell'azione scientifica.

3 Distinguere oggetti, tracciare confini. Patrimoni europei

Nell'Europa delle politiche culturali, con il nascere ed il consolidarsi degli Stati nazione, hanno dominato le ragioni della distinzione, che coincidono con il prevalere di una concezione oggettuale (Tarasco 2011) e autoriale del patrimonio culturale.⁶ L'istituzione della cultura privilegia siti e 'capolavori', i monumenti o le produzioni di autore: teatrali, musicali e artistiche di riconosciuto valore universale. Le memorie nazionali si strutturano intorno a beni culturali che producendo una comune visione, un'estetica, un immaginario ed un linguaggio condiviso disegnano il perimetro di un 'discorso patrimoniale autorizzato' (Smith 2006). A livello globale, l'effervescenza patrimoniale è uno dei tratti distintivi dei tempi moderni (Skounti 2011), corrispondente sia al movimento di costruzione delle identità nazionali (Poulot 1997; Lowental 1985), impegnate a ricercare e selezionare nelle eredità del passato i tratti distintivi di un'appartenenza collettiva, che a progetti di segno diverso, non investiti in maniera esplicita dalle istituzioni (spesso in conflitto con le visioni che queste veicolano) di memoria, tradizione, cultura popolare e alternativa, identità culturale, storia locale (Bensa, Fabre 2001).⁷

Questo movimento sembra portare in sé spinte diverse e apparentemente contraddittorie: tra intimità e visibilità, bisogno di radici, apertura al dialogo e spettacolarizzazione globale, rivendicazioni di una cultura popolare alternativa e diritto al riconoscimento di storia, memoria e identità.

6 Ho ragionato intorno alla genesi dei processi di patrimonializzazione dell'immateriale in riferimento alla situazione francese, in Lapicciarella Zingari 2012. Sul tema anche: Jacobs 2014; Smith, Agakawa (eds) 2009; Tarasco 2011.

7 Ecco come gli autori introducono il loro volume: «Peut-on exister collectivement sans une histoire à présenter et à transmettre ? Chaque commune française n'a-t-elle pas des édifices, des objets, des vestiges à exposer et, au moins, un passé à raconter ? Évident ou discret, troué de lacunes et d'oublis, tiraillé entre l'archive et la légende, le récit historique fonde, dans nos sociétés, les identités dans le temps. Il a ses érudits, ses thèmes de prédilection et ses formes d'expression. Par l'intermédiaire de l'école, la Nation et la République ont longtemps délimité les horizons et posé les grands repères qui permettaient d'inscrire la localité dans leur 'grand récit'. Aujourd'hui, le paysage de l'histoire ordinaire se métamorphose sous nos yeux. D'autres acteurs la racontent d'autres pouvoirs la suscitent. Ils la donnent moins à lire qu'à voir, à toucher, à ressentir. Et puis, surtout, la référence spectaculaire au passé énonce d'autres façons de fonder et de partager un même lieu en produisant son sens. Ce livre explore ces nouveaux rapports à l'histoire. En nous conduisant du Larzac à la Creuse, du vignoble languedocien aux anciens sites industriels lorrains et stéphanois, de Martigues à Montpellier des ethnologues nous découvrent à quel point notre modernité a partout relancé deux débats cruciaux: qui a autorité pour représenter l'histoire ? Que faire ensemble de ces figures, de ces récits?».

In un mondo investito da flussi migratori e varie diverse forme di mobilità individuale e collettiva, la ricerca di 'intimità culturali' (Herzfeld 2001) è spesso vissuta come alternativa ai modelli imposti dai poteri dominanti e rivendicata come un diritto all' 'esistenza culturale' (Tornatore 2011; Zingari 2012; Zagato 2014), possibile strumento di sviluppo economico sostenibile, talvolta trofeo da esibire in un mercato globale carico di merci simboliche a rischio di banalizzazione e mercificazione.⁸

Nei contesti dell'Occidente industrializzato ed urbanizzato del 900, tra rivendicazioni dei popoli indigeni negli Stati Uniti, movimento operaio e cultura popolare in Europa, alcune esperienze nate nei margini vivi dei processi di patrimonializzazione sono significativi segnali di rottura degli argini del 'discorso patrimoniale autorizzato'. Nell'ambito dell'antropologia collaborativa, in particolare quella di matrice americana e nel contesto delle nuove museologie si approfondisce una vocazione al riconoscimento della soggettività e al protagonismo delle comunità culturali, mentre il 'paradigma dialogico' e la negoziazione dei linguaggi sperimentata nell'incontro etnografico contribuiscono a mettere in crisi, dall'interno della scienza antropologica, il potere e l'autorità dello studioso confrontato non ad oggetti da interpretare e presentare ad un pubblico, ma a soggetti, portatori di diritti, coinvolti in relazioni di potere, la cui presenza diventa sempre più forte nei testi prodotti dagli antropologi come nei musei etnografici, gli ecomusei e i musei di società (Clifford, Marcus 1997).⁹

Il movimento degli ecomusei e musei di società (Da Re, in questo volume), significativo anche nel contesto regionale italiano, merita un'attenzione particolare. Nell'Europa della seconda metà del 900, i musei etnografici, gli ecomusei, i musei di società e di territorio diventano laboratori di cittadinanza, luoghi di trasmissione di conoscenze, pratiche e capacità locali, sperimentazione di linguaggi ed estetiche locali, emersione di poetiche della memoria e della storia, talvolta significativi cantieri di linguaggi artistici, in cui le culture locali traggono linfa ed autorevolezza dall'incontro etnografico e dal dialogo con la ricerca scientifica.¹⁰ Prima di passare ad analizzare alcune evoluzioni contemporanee legate alle Convenzioni

⁸ Per una discussione sul concetto di autenticità e sugli effetti dell'industria turistica, rimando ai contributi contenuti nel volume curato da Skounti, Tebbaa, 2011. Le discussioni degli incontri del Comitato per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale richiamano costantemente questo tema, vedi le Direttive Operative della Convenzione. Non è qui possibile richiamare l'ampia bibliografia antropologica sul tema della 'gentrification' dei centri urbani (sotto altra angolazione, v. anche Scurba, in questo volume).

⁹ Bortolotto 2013 (pp. 15-20) analizza la svolta dialogica in antropologia ed il suo rapporto con i processi di patrimonializzazione. Disponibile all'indirizzo http://www.echiinterreg.eu/assets/uploads/ReportASPACI2_ISBN_web.pdf (2015-08-31).

¹⁰ Rimando al lavoro della rivista *AM, Antropologia Museale* e agli scritti di Pietro Clemente (in particolare Clemente 1996) e Padiglione 2010.

internazionali della cultura, dell'ambiente e del paesaggio in un tentativo di lettura comparativa, propongo qualche riflessione sul paradigma di patrimonio culturale immateriale e sul concetto di salvaguardia.

4 Salvaguardia di vitalità, riconoscimento di valore, legittimità della testimonianza, sfide della partecipazione: emergenze planetarie?

Il s'ensuit que l'itinéraire à suivre pour en éclairer la genèse n'emprunte pas le trajet qui va du passé vers le présent mais le chemin par lequel tout groupe humain constitue sa tradition: du présent vers le passé. Dans toutes les sociétés, y compris les nôtres, la tradition est une 'rétro-projection', formule que Pouillon explicite en ces termes: 'Nous choisissons ce par quoi nous nous déclarons déterminés, nous nous présentons comme les continueurs de ceux dont nous avons fait nos prédécesseurs'. La tradition institue une 'filiation inversée': loin que les pères engendrent les fils, les pères naissent des fils. Ce n'est pas le passé qui produit le présent, mais le présent qui façonne son passé. La tradition est un procès de reconnaissance en paternité (Lenclud 1987).

Nel vivo dei processi culturali che gli antropologi si trovano a vivere sul terreno, l'uso che gli attori sociali e politici fanno delle Convenzioni internazionali ne rivela il potenziale di effettivo strumento di rivendicazione di diritti culturali (Tornatore 2011; Lapicciarella Zingari 2011a). Alcuni casi di studio permettono di superare una visione che tende a far coincidere le Convenzioni internazionali con standard imposti ai regimi patrimoniali locali e nazionali (cfr. Bendix, Eggert, Peselmann 2012). Spesso in maniera pionieristica rispetto alle politiche nazionali, le Convenzioni contribuiscono a ridefinire i paradigmi patrimoniali bloccati dalla rigidità dei meccanismi in opera a livello delle istituzioni nazionali. Se la Convenzione Europea del paesaggio¹¹ ci parla di paesaggio come 'prodotto dalla percezione' delle popolazioni, fondandosi nel principio antropologico dell'auto-attribuzione, la Convenzione Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale¹² pone a fondamento dei processi di patrimonializzazione il 'senso di identità e continuità', il riconoscimento di ciò che viene identificato come

¹¹ *Convenzione europea del paesaggio*, Firenze, 20 ottobre 2000, CETS n. 177 (CEP). Tale Convenzione, entrata in vigore a livello internazionale l'1 marzo 2004, conta oggi 35 Stati Parte.

¹² *Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale intangibile*, Parigi, 17 Ottobre 2003. La Convenzione è entrata in vigore a livello internazionale il 20 gennaio 2006 (ratificata dall'Italia nel 2007), conta oggi 163 Stati Parte.

patrimonio culturale dalle stesse 'comunità, gruppi ed individui' attori, protagonisti e produttori di cultura. La Convenzione di Faro, sul valore del patrimonio culturale per la società, riconosce il carattere progettuale, comunitario e potenzialmente inclusivo del patrimonio culturale. Con il concetto di **comunità di eredità**, questa contribuisce a far avanzare le nostre capacità di pensarci come rete di attori che si strutturano in comunità, in funzione di progetti ed obiettivi condivisi e negoziati.

Questa ed altre Convenzioni Internazionali¹³ postulano un processo basato sulla costruzione consapevole del proprio patrimonio culturale, rilevando la necessità di favorire la presa di coscienza: riconoscendo il diritto delle popolazioni ad esprimere un loro progetto patrimoniale e postulando il dovere delle istituzioni e dei governi di tener conto di questo diritto. Come Gerard Lenclud propose per il concetto di tradizione rovesciando nella 'filiazione inversa' la genesi delle tradizioni, frutto delle scelte dei figli (sono i figli che generano i padri, Lenclud 1987), così l'attribuzione ed identificazione del patrimonio culturale si trova oggi riportata verso gli attori sociali, depositari e portatori di conoscenze, capacità e pratiche, ma anche *stakeholders*, tra interessi, diritti e responsabilità, e distribuita nel corpo sociale, portando in primo piano la questione della cittadinanza culturale. Questi cambiamenti del processo di attribuzione di valore orientano verso i significati sociali. Aprire spazi per nuovi processi di patrimonializzazione, significa creare contesti di ascolto, costruzione condivisa e salvaguardia¹⁴ del patrimonio culturale colto nel movimento delle dinamiche contemporanee.

5 A proposito di salvaguardia...

Le prospettive aperte dalla Convenzione del 2003 determinano, nell'obiettivo della *salvaguardia*, una trasformazione delle politiche culturali che si ispirano a questo modello. Salvaguardia è paradigma complesso che si collega ma anche si differenzia fortemente dai concetti di tutela, conservazione e valorizzazione che dominano la tradizione italiana delle politiche culturali, sintetizzata nel nostro Codice dei beni culturali e del paesaggio,

¹³ Il riferimento è in particolare alla *Convenzione sulla protezione e promozione della diversità delle espressioni culturali*, Parigi, 20 ottobre 2005, entrata in vigore a livello internazionale il 18 dicembre 2006, di cui attualmente sono Parte 132 Stati; e alla *Convenzione-quadro sul valore del patrimonio culturale per la società*, Faro, 25 ottobre 2005, CETS n. 199, entrata in vigore a livello internazionale il 1 giugno 2011 (Convenzione di Faro). Attualmente ne sono parte 17 Stati.

¹⁴ Sul concetto di salvaguardia, distinto da tutela, conservazione e valorizzazione, si sta formando una vasta letteratura. Alcuni utili strumenti sono disponibili all'indirizzo dell'Unesco-ICH (vedi in particolare 'about intangible heritage', infoKit, 2011): <http://www.unesco.org/culture/ich/> (2015-08-31).

sottolineando il carattere vivo, dinamico, contestuale, trasformativo e conflittuale dei processi culturali come di quelli patrimoniali (Giampieretti, in questo volume). Salvaguardare non significa conservare, né tutelare patrimoni monumentali, paesaggistici o culturali per sottrarli alla trasformazione proteggendone caratteri originali o autentici, ma contribuire alla costruzione di contesti favorevoli alla trasmissione e alla vitalità di patrimoni vivi, negoziati, in movimento. Salvaguardia non significa fissazione, ma come recita l'articolo 2.3 della Convenzione

Per 'salvaguardia' si intendono le misure volte a garantire la vitalità del patrimonio culturale immateriale, ivi compresa l'identificazione, la documentazione, la ricerca, la preservazione, la protezione, la promozione, la valorizzazione, la trasmissione, in particolare attraverso un'educazione formale e informale, come pure il ravvivamento di vari aspetti di tale patrimonio culturale.

Misure volte a garantire la vitalità: la finalità di un'evoluzione sostenibile è costantemente affermata durante i dibattiti che accompagnano le riunioni di lavoro della Convenzione. Rispetto agli approcci al patrimonio culturale fondati sulla ricerca e la documentazione, ancora centrali nella Raccomandazione sulla salvaguardia della cultura tradizionale e del folklore del 1989, la Convenzione è molto chiara nel dare centralità al protagonismo degli attori responsabili della trasmissione e riproduzione di pratiche sociali e culturali che contribuiscono ad alimentare il senso di appartenenza, la continuità di saperi e conoscenze, la vitalità di forme di vita e forme espressive. Le funzioni ed i contesti sociali sono al cuore dei processi di riconoscimento, consapevolezza, diritto e responsabilità condivise. D'altra parte, per la Convenzione le pratiche conoscitive sono fondamentali 'misure di salvaguardia'. Un'osservazione dei contesti di dibattito¹⁵ che accompagnano le decisioni del Comitato intergovernativo per la Salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, rileva come l'attenzione alle funzioni sociali sia richiamata con particolare insistenza dai rappresentanti dei paesi africani e latino americani. Da questi contesti, il carattere vivo e trasformativo del patrimonio culturale, la sua fragilità, il suo legame con la sfera dei diritti e con la lotta alla povertà appare con evidenza. I problemi legati alla mercificazione e spettacolarizzazione del patrimonio culturale, o al monopolio delle *élites* della cultura e della scienza, rendono la situazione dei paesi occidentali non meno complessa. Il concetto di salvaguardia va posto in continuità con le riflessioni che fin dagli anni '90, con la Convenzione internazionale sulla diversità biologica,

15 Sull'interesse dei dibattiti del Comitato intergovernativo della Convenzione 2003 rilette Chiara Bortolotto 2012b e 2013.

hanno mosso gli esperti ambientali e gli economisti a porre al centro delle politiche le preoccupazioni sulla sostenibilità ambientale,¹⁶ denunciando le minacce che lo sviluppo industriale ed i processi di conquista economica facevano pesare sul futuro delle risorse naturali. Il concetto di **patrimonio vivente** nasce dalla coscienza che la distruzione degli ecosistemi porta con sé la perdita di uno straordinario capitale naturale ed umano.

Salvaguardare non significa studiare e documentare tratti culturali, ma costruire un progetto di società in grado di fondare alleanze per la trasmissione della diversità biologica e culturale. Molti dossier di salvaguardia mostrano con evidenza il legame tra culture tradizionali, risorse naturali, sopravvivenza dei gruppi comunità ed individui che rappresentano il capitale della diversità culturale del pianeta. In mancanza d'interventi per la salvaguardia di determinati ambienti naturali, come nel caso del dossier di salvaguardia urgente discusso dal Brasile nel 2014, che tratta della sopravvivenza di un piccolo popolo della foresta amazzonica brasiliana,¹⁷ le culture sono di fatto condannate all'estinzione. Il patrimonio della diversità naturale e culturale del pianeta si trova dunque sottoposto alle stesse pressioni, le stesse violenze legate all'inconsapevolezza, agli effetti congiunti dei processi di conquista e di potere, anche scientifico. La Convenzione del 2003, con il concetto di salvaguardia, segnala un passaggio ad una considerazione unitaria e *community-based* del patrimonio culturale e naturale che ritroviamo in tutte le raccomandazioni internazionali, collegata alle emergenze del pianeta.

6 Il Codice dei Beni culturali e del paesaggio: le contraddizioni del sistema

Se in Italia il termine di salvaguardia proposto dalla Convenzione non fa parte delle terminologie usate dai testi di legge è perché questo è almeno in parte incompatibile con le politiche culturali del paese, costruite sui criteri della conservazione del patrimonio materiale e storico-artistico di competenza statale per la tutela e regionale per la valorizzazione (cfr. Giampieretti, Barel 2014). Il paradigma del patrimonio culturale immateriale contribuisce ad aprire una serie di varchi, portando ad emergere i nessi tra le diverse categorie di 'beni culturali', forzandone le frontiere disciplinari ed amministrative. Se il fulcro dell'azione di salvaguardia sono le comunità depositarie di un patrimonio che è **bene comune**, se il dialogo deve organiz-

16 Commissione mondiale sull'ambiente e lo sviluppo (WCED), *Our common future* (s.c. *Brundtland Report*), Oxford: Oxford University Press. Disponibile all'indirizzo. <http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf> (2015-08-31).

17 Mi riferisco al dossier discusso a Baku, Ottavo Comitato intergovernativo della Convenzione 2003, nel 2013, in relazione all'iscrizione del rituale (ITH/13/8.COM/6.b).

zarsi e fondarsi sui valori di appartenenza comunitaria e di trasmissione di tratti culturali vivi, gli studiosi sono chiamati ad esercitare il loro sapere in funzione di obiettivi condivisi, intorno a progetti che coniughino l'interesse conoscitivo con le funzioni sociali, economiche e culturali dell' 'elemento' nel suo contesto. Dal punto di vista della comunità scientifica, operare per la salvaguardia significa impegnarsi in attività di mediazione, sensibilizzazione, attribuzione di valore articolando le risorse conoscitive in un dialogo con le 'comunità di eredità', in opere di traduzione e collaborazione per la trasmissione di un bene comune (Ostrom 1990; cfr. anche Cominelli 2013). Queste considerazioni, che domanderebbero ben altri approfondimenti, pongono la questione del ruolo della ricerca nel processo di emergenza patrimoniale e quella delle responsabilità della comunità scientifica in questo processo.

7 Patrimonio culturale immateriale e società civile: le pressioni congiunte della dimensione locale e di quella internazionale sui sistemi nazionali

Ma come interpretare il vuoto legislativo italiano in materia di patrimonio culturale immateriale, la resistenza al cambiamento delle sue istituzioni? Si tratta, come suggeriscono alcuni studi di antropologia del patrimonio, di una resistenza delle politiche nazionali all'imposizione di standard internazionali (Bortolotto 2012a; Broccolini 2012, in part. pp. 282 ss.), o di un disagio delle istituzioni confrontate all'effervescenza della società civile e delle comunità culturali che organizzandosi fuori dai perimetri del 'discorso patrimoniale autorizzato' contribuiscono a fragilizzarne la legittimità? E quale il ruolo dell'antropologia in questo delicato contesto? Analizzando il problema in termini di 'lacuna del Codice dei beni culturali e del paesaggio', e di 'erosione della concezione coseficata di bene culturale' che ritroviamo nell'articolo 2 del Codice che continua a legare strettamente i beni e le 'cose' di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico, bibliografico, il giurista Antonio Tarasco definisce la chiusura della nozione proposta dal Codice in questi termini:

Al fondo della concezione c'è sempre una cosa, oggetto di un diritto patrimoniale. Di tal guisa, anche la nuova concezione di **patrimonio culturale**, la cui ampiezza semantica pur si presterebbe a ricomprendere in sé ogni espressione della dimensione culturale, non riesce ad esplo-
dere le sue potenzialità (Tarasco 2011).¹⁸

¹⁸ Rimando alla lettura del numero 64,/2011 de *La Ricerca Folklorica*, dedicato al tema *Beni immateriali. La Convenzione Unesco e il folklore*, (a cura di Guido Bertolotti e Renata Meazza).

L'articolo 7bis, tentativo di adeguamento del nostro Codice alla normativa internazionale, del 2008, finisce infatti per riconfermare l'impianto concettuale e giuridico del codice, prevedendo che le espressioni di identità culturale collettiva contemplate dalla Convenzione Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e per la protezione e promozione delle diversità culturali, adottate a Parigi, rispettivamente il 3 novembre 2003 e il 20 ottobre 2005, sono assoggettabili alle disposizioni del presente Codice qualora siano rappresentate da testimonianze materiali e sussistano i presupposti per l'applicabilità dell'Art. 10 (Tarasco 2011, pp. 56-57). Evocando l'unità 'ontologica e perciò giuridica del concetto di patrimonio culturale', richiamando i passaggi, a livello dell'ordinamento interno italiano, da 'cosa d'interesse storico-artistico' a 'bene culturale' (Commissione Franceschini 1966) per giungere all'introduzione della nozione di **patrimonio culturale** e l'ampliamento delle competenze ministeriali non solo ai beni ma anche alle attività culturali (ex d.lgs. n.368/1998), la riflessione del giurista si interroga sulla resistenza del sistema al cambiamento. Come si può salvaguardare l'effetto di un processo culturale, senza tener conto di quest'ultimo? E come tutelare il patrimonio culturale frammentandolo nei suoi infiniti prodotti? Il 'patrimonio DEA' e la necessità di definire uno specifico settore patrimoniale,¹⁹ come può incontrarsi con le logiche all'opera nel corpo sociale, investito dalla crescente consapevolezza di una cultura incarnata nel quotidiano e nella vitalità delle tradizioni culturali?

All'ultimo Comitato intergovernativo di Parigi, del 2014 (9COM), si è parlato di una visione ecosistemica del patrimonio culturale immateriale, illuminando attraverso il concetto di sostenibilità, una catena che lega e collega la diversità biologica e paesaggistica (Convenzione sulla biodiversità del 1992), la diversità culturale (che comprende le conoscenze tradizionali), la creatività.

¹⁹ Per una prima riflessione su questo tema, rimando al testo di Pietro Clemente, *Biens culturels sans culture. Le patrimoine ethnologique italien*, in Fabre, D., (sous la direction) 1996, *L'Europe entre cultures et nations* n. 10, Editions de la MSH, Paris, pp. 80-95. Disponibile all'indirizzo <http://www.culture.gouv.fr/mpe/publications/cahier/cahier/ca-10.htm> (2015-08-31).

8 Il patrimonio culturale immateriale come compromesso: Parigi 2012

Al primo *forum* dei ricercatori del patrimonio culturale immateriale, tenutosi a Parigi nel 2012,²⁰ Rieck Smeets propose una definizione di patrimonio culturale immateriale come **compromesso** tra diversi livelli, in un'arena di negoziazioni. In questa visione, i ricercatori dell'ICH, come costruttori di ponti si muovono interpretando contesti sociali e tratti culturali in movimento, con l'obiettivo di 'portare senso' alla sfera politica. Il ruolo di mediazione della ricerca è al centro di un importante dibattito scientifico a livello europeo ed internazionale (Jacobs, Neyrinck, van der Zeijden 2014), riflessione condivisa sul cambiamento che si produce nel dialogo tra logiche conoscitive, politiche, amministrative, sociali e culturali. Si tratta del progressivo affermarsi di un 'diritto al riconoscimento' che le Convenzioni internazionali hanno formalizzato e che contribuiscono a diffondere nel corpo sociale. Il dibattito in seno alle riunioni del Comitato intergovernativo per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale è ricco di insegnamenti su conflitti, sfide e conquiste della cultura al singolare/plurale e, mentre aiuta a leggere i limiti della Convenzione, ne illumina anche il potenziale; mentre istruisce sulle forme del potere, le sue ipocrisie e violenze, apre terreni di negoziazione e lascia emergere possibili spazi di rivendicazione di diritti. Le parole chiave ed i parametri che la Convenzione ha introdotto nell'ambito delle politiche culturali vengono dai diversi ambiti di azione degli organismi internazionali, in particolare la cooperazione internazionale allo sviluppo e la gestione delle risorse ambientali: *governance*, sostenibilità, partecipazione (Lewis, Mosse 2006). Termini che costruiscono un consenso intorno ad obiettivi condivisi da attori che provengono da paesi e contesti culturali distanti, rendendo il dialogo possibile. In questo senso, le potenzialità offerte dalla cultura della partecipazione, introducendo nuove modalità di deliberazione fondate sull'"expertise del cittadino" (Blondiaux, Cardon 2006), implicano una rottura del rapporto gerarchico di autorità tra chi fa ricerca e chi è oggetto di ricerca. Postulando un 'paradigma collaborativo', la Convenzione porta

20 *Papers* disponibili all'indirizzo <http://www.ichresearchers-forum.org/> (2015-08-31). Ivi in particolare Arizpe 2012; Arantes 2012. Quest'ultimo scrive: «This approach is based on the idea that the framing of ICH elements by policies, programs and projects (documentation included) depends on complex intercultural dialogues, conflicts and negotiations that take place among preservation institutions, researchers and cultural communities in specific social arenas. It is, consequently, pertinent to ask what are the meanings, values and implications of the elements in play in such negotiations, whether from a legal perspective or from the point of view of local custom, economics and politics. What strategies are built by heritage holders in this blurred space of uncertainty created by safeguarding, beyond the limits of tradition?».

ad emergere la natura di compromesso che sta al cuore dei processi di patrimonializzazione, ponendo in luce il carattere politico, sociale e contestuale dei processi di costruzione del patrimonio culturale e delle stesse comunità culturali (Arizpe 2012).

Nel paragrafo che segue, spostando l'attenzione verso le scienze dell'ambiente, è possibile rilevare una situazione ugualmente complessa, in rapida evoluzione: le Convenzioni internazionali e le pressioni della società civile convergono per forzare i limiti delle istituzioni nazionali.²¹

9 Comunità, conoscenze tradizionali, eredità culturali e risorse naturali: il patrimonio culturale immateriale nel paesaggio

L'ambito delle politiche ambientali e territoriali europee non ha riconosciuto il paesaggio come un insieme complesso, organico e dinamico, concentrandosi su alcune sue componenti o attività più facilmente identificabili: le specie biologiche, gli habitat, l'acqua, il clima, l'agricoltura, le foreste e le aree protette. Per ognuna di queste componenti si è rimasti, fino a tempi recenti, ad iniziative specifiche, settoriali e istituzionali. Anche le Convenzioni internazionali a carattere 'ambientale' si sono concentrate su settori: diversità biologica (CBD), clima (UNFCCC), zone umide (Ramsar). Dal punto di vista delle scienze dell'ambiente, la difficoltà e mancanza più drammatica è stata la considerazione del ruolo, dei diritti e delle responsabilità delle comunità locali, individui e gruppi, privati o pubblici, primi e diretti responsabili del governo del territorio e della gestione quotidiana delle risorse naturali. Le comunità o collettività locali sono rimaste inquadrate fin dagli anni 70 in una concezione amministrativa o addirittura di unità statistica, senza un senso compiuto a carattere sociale e culturale, o comunque non numerico, in un quadro politico, strategico o normativo preciso.²² Senza dubbio uno degli ostacoli maggiori è l'eterogeneità e la complessità della nozione di comunità e il suo legame con la dimensione locale, che rendono il binomio comunità/locale difficile da inquadrare e identificare con un concetto condivisibile. Esiste, di fatto, una grande di-

21 Su questo tema, rimando alla rivista del Ministero francese della cultura, *Culture et recherche*, 127 (2012), numero specialistico dedicato a 'Les nouveaux terrains de l'ethnologie', disponibile all'indirizzo <http://www.culturecommunication.gouv.fr/Media/Politiques-ministerielles/Enseignement-superieur-et-recherche/Culture-et-recherche/Files/Culture-et-recherche-127-Les-nouveaux-terrains-de-l-ethnologie-automne-2012> (2015-08-31).

22 V. Regolamento 1046/2012 della Commissione dell'8 novembre 2012, recante attuazione del Regolamento 1053/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) per quanto riguarda la trasmissione delle serie temporali per la nuova suddivisione regionale, in GUCE L 310 del 9 novembre 2012.

versità di comunità locali e una dinamica interna ed esterna di continua rielaborazione dei parametri che le definiscono.

Nel riconoscimento di questa complessità si è andata delineando, a livello internazionale, una prospettiva ambientale aperta sulla dimensione culturale e patrimoniale. Sono del 2010 le decisioni delle Parti firmatarie, e giuridicamente vincolanti, della Convenzione sulla Diversità Biologica (CBD), su un Programma Congiunto tra quest'ultima e le Convenzioni sul Patrimonio Culturale (CBD X/20, 2010). Il Programma in corso stabilisce i termini e contenuti della collaborazione tra l'Unesco e il Segretariato della Convenzione sulla Diversità Biologica e promuove una maggiore consapevolezza delle 'interazioni tra la diversità culturale e biologica'. Il Programma ha prodotto la Dichiarazione di Firenze del 2014.²³ I testi delle due principali Convenzioni sono sufficientemente espliciti nel sottolineare da un lato l'uso delle risorse biologiche in armonia con le pratiche tradizionali' (CBD 1992) e dall'altro 'il patrimonio culturale immateriale che si manifesta, tra l'altro, nella conoscenza e nelle pratiche relative alla natura' (ICH 2003).

Al di là delle dichiarazioni, esistono alcuni esempi di buone pratiche cui ispirarsi. Tra quelle significative come modello concreto di collaborazione tra queste due Convenzioni va citata l'iniziativa di 'Satoyama' (Gu, Subramanian 2012) basata sulla nozione giapponese che include il paesaggio terrestre (satoyama) o marino (satoumi) considerato come un 'mosaico equilibrato di luoghi naturali, coltivati o abitati dove si vive, lavora e produce'. Quest'iniziativa si propone di riprendere i legami di produzione e conservazione tra risorse naturali e culturali nel riconoscimento delle conoscenze tramandate, con la partecipazione attiva degli attori del territorio e delle comunità locali alle pratiche di gestione delle risorse naturali.

In adempimento alla CBD l'Unione Europea ha elaborato nel 2011 la Strategia europea sulla Biodiversità²⁴ che richiede ai Paesi Membri d'identificare il valore del capitale naturale di ogni area geografica collegandoli agli aspetti del patrimonio culturale e alle condizioni necessarie per mantenerli.

Le recenti conclusioni del Consiglio dell'Unione Europea, istituzione che fissa in maniera concertata ed unanime gli orientamenti e le priorità politiche dei ventotto Paesi Membri, stabilisce, come uno dei principali strumenti per facilitare la transizione ad un'economia più efficiente nell'uso delle risorse, la necessità di promuovere le sinergie tra il patrimonio naturale e culturale. È un passo istituzionale considerevole verso la con-

²³ *Florence Declaration*, disponibile all'indirizzo <http://landscapeunifi.it/en/unescobd-cbd-eng> (2015-08-31).

²⁴ *La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2020* -COM(2011) 0244 def.

siderazione del paesaggio come un sistema territoriale vivo, dinamico e creativo che integra le diverse componenti e attività settoriali relative alle risorse naturali sulla base dei beni e servizi forniti da una relazione positiva tra la natura e l'uomo.²⁵

La Convenzione di Faro del 2005 insiste sia sull'approccio integrato che sulla ricerca interdisciplinare,²⁶ postulando un nesso fondamentale tra patrimonio culturale, comunità e ambiente. Il paesaggio si ritrova legato alla diversità culturale, biologica e geologica, come contesto di vita delle popolazioni ed espressione di un complesso tessuto relazionale.

La Convenzione Europea del paesaggio si fonda sulla filosofia del paesaggio come componente del contesto di vita delle popolazioni, ponendo il binomio patrimonio culturale e naturale a 'fondamento dell'identità'.²⁷ Anche il *Millennium Ecosystem Assessment - MEA* prende in considerazione i fattori (driver) che influenzano i cambiamenti negli ecosistemi. Distinguendo tra diretti e indiretti, il MEA pone tra questi ultimi i fattori demografici, economici, sociali e culturali.²⁸

Negli anni 2000, la FAO ha promosso insieme all'Unesco un partenariato con i paesi per la conservazione e gestione adattativa sui 'sistemi patrimoniali agricoli' d'importanza globale (*Globally Important Agricultural Heritage Systems - GIAHS*).²⁹ Scopo del programma è riconoscere nel quadro delle culture locali e mantenere sistemi agricoli in cui le conoscenze tramandate sono alla base della sostenibilità e della diversità.

25 Council of the European Union, Brussels 17 December 2014, Council Conclusions, Environment 17017/14. *EU Strategy 2020 on smart, sustainable and inclusive growth is a key step towards the establishment of a renewed European governance, centred on the needs of society and of the whole planet, as well as to the close links between economic, social and environmental policies, including jobs.*

26 Convenzione di Faro, Art. 8 - (Ambiente, patrimonio e la qualità della vita): «Le parti s'impegnano a utilizzare tutti gli aspetti del patrimonio del contesto culturale per: ... promuovere un approccio integrato alle politiche in materia di diversità culturale, biologica, geologica e paesaggistica per raggiungere un equilibrio tra questi elementi»; Articolo 13 (Patrimonio culturale e conoscenza): «incoraggiare la ricerca interdisciplinare sul patrimonio culturale, le comunità patrimoniali, l'ambiente e le loro interrelazioni».

27 CEP, Art. 5 (Misure generali): «Le parti s'impegnano a: 'riconoscere giuridicamente il paesaggio come componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni, espressione della diversità del loro comune patrimonio culturale e naturale e fondamento della loro identità».

28 «Per capire la cultura come driver di cambiamento degli ecosistemi è utile pensarla in termini di valori, credenze e norme condivise da un gruppo di persone. In questo senso la cultura condiziona la percezione del mondo da parte degli individui, influenza gli oggetti ai quali attribuire importanza e suggerisce i modi di agire più appropriati» (S7.2.4.).

29 Disponibile all'indirizzo <http://www.fao.org/giahs/en/> (2015-08-31).

10 L'Europa delle 'infrastrutture verdi'. Paesaggio e patrimonio culturale alla prova delle nuove politiche ambientali

Sarà utile ripercorrere in sintesi alcune tappe relative alle evoluzioni delle politiche del paesaggio europeo.

Nel 2007, il Centro di Ricerca dell'Unione europea pubblica il primo lavoro sistematico e scientifico sull'identità dei paesaggi europei, definendoli come 'assets', 'beni', 'risorse', e indicando la politica del paesaggio come il 'forgotten issue', la 'questione dimenticata' delle politiche europee (Pedroli et al. 2006). Il lavoro di ricerca è svolto quasi esclusivamente da geografi. Sempre nel 2007, viene proposta la nozione di 'Landscape Governance' (Görg 2007) in un ambito di ricerca sociologica per affermare il ruolo del 'locale' e delle popolazioni locali - si parla di 'local state' - considerando che la dimensione locale non può essere solo una parte minore, un 'sub-stato' dello Stato, ma un contenitore di cultura, vita e identità locale. Nel 2008 l'Unione europea, attraverso la Commissione, lancia ufficialmente la politica della 'coesione territoriale' per cui ogni territorio, al di là delle dimensioni, è parte integrante delle politiche economiche, sociali e ambientali e ne deve beneficiare in un obiettivo unico di armonizzazione.³⁰ Nel 2013, l'Europa definisce la nuova politica dell' 'Infrastruttura Verde' come riconoscimento della dimensione congiunta e delle interazioni tra territorio, beni naturali e capitale umano. Qui, i diversi segmenti tematici (agricoltura, natura, cultura, infrastrutture) convergono in spazi complessi, territorialmente e localmente identificati nei loro processi di cambiamento.³¹

Può essere interessante collegare queste evoluzioni delle politiche europee al concetto di 'paesaggio culturale' come è stato proposto dall'Unesco nell'ambito delle linee guida per l'applicazione della Convenzione del 1972, *Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention* (UNESCO World Heritage Centre. Paris 2005) una categoria patrimoniale generata dalla volontà di superamento della distinzione/opposizione tra patrimonio naturale e culturale a beneficio di un rapporto di sinergia e sostenibilità. A Firenze, luogo di nascita della Convenzione Europea del Paesaggio, la Dichiarazione dell'11 aprile del

30 Commission of the European Communities, Communication to the Council, the European Parliament, the Committee of the Regions and the European and Social Committee *Green Paper on Territorial Cohesion. Turning territorial diversity into strength*, Brussels 6 October 2008, COM (2008) 616 final.

31 Commission of the European Communities, Communication to the Council, the European Parliament, the Committee of the Regions and the European and Social Committee *Green Infrastructure (GI) - Enhancing Europe's Natural Capital*, Brussels 6 May 2013, COM (2013) 0249 final.

2014³² sui legami tra diversità biologica e culturale (UNEP/CBD/WGRI/5/INF/14) sancisce l'impegno del programma comune di lavoro tra le Convenzioni sulla Diversità Biologica e Culturale. L'impegno riassume molti aspetti e dichiarazioni che sono il frutto di più di mezzo secolo di riflessioni e negoziati sui diritti umani, culturali e ambientali.³³ Le due Convenzioni della Diversità Biologica e del Patrimonio Culturale Immateriale, sono chiaramente collegate nel testo.

Il percorso che ha portato alle citate Conclusioni del Consiglio dell'Unione europea sulle sinergie tra il patrimonio naturale e culturale in un contesto di territorio, paesaggio e risorse include un dibattito sui metodi e mezzi per una transizione verso un'economia verde. L'economia verde è definita dalle Nazioni Unite in termini di benessere (*well-being*) ed equità sociale, basati sulla riduzione dei rischi ambientali e l'efficienza nell'uso delle risorse (UNEP 2011).³⁴ La nozione di patrimonio viene anche espressa in ambito di economia verde come capitale, naturale e culturale. Quest'ultimo viene considerato come un insieme di tre aspetti relativi a individui o gruppi in un ambito geografico e socioeconomico specifico: - le conoscenze, sia tradizionali e locali che scientifiche; - le capacità come modalità di strutturare, arricchire e elaborare le conoscenze; - le pratiche e attività umane che producono beni e servizi materiali e immateriali. È interessante notare che i diversi processi internazionali ed europei e gli ambiti ecologici, economici o delle scienze umane, convergono verso una considerazione relazionale, patrimoniale e dinamica che collega diritti, responsabilità, domanda, offerta, partecipazione e condivisione. Al centro

32 *Florence Declaration on the Link between biological and cultural diversity*, Florence, 11 April 2014, UNEP/CBD/ WGRI/5/INF/14.

33 2014 Italian Presidency of the Council of the European Union, Introducing the initiative 'Charter of Rome on Natural and Cultural Capital', disponibile all'indirizzo http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/biodiversita/conference_ncc_charter_rome_background_24october.pdf (2015-08-31). Particolarmente significativi sono i richiami operati da parte del Documento (p. 2) alla relazione tra 'Natural and Cultural Capital' di cui alla carta, e Convenzione di Rio sulla biodiversità. Ancora, si sofferma sul nesso tra Art. 10 lett. e) della Convenzione sulla biodiversità: «Protect and encourage customary use of biological resources in accordance with traditional cultural practices that are compatible with conservation or sustainable use requirements» e l'Art. 2 parr. 1-2 della Convenzione UNESCO del 2003 sulla salvaguardia del patrimonio culturale intangibile.. 'The intangible cultural heritage, transmitted from generation to generation, is constantly recreated by communities and groups in response to their environment, their interaction with nature and their history, and provides them with a sense of identity and continuity, thus promoting respect for cultural diversity and human creativity. The 'intangible cultural heritage', is manifested inter alia in... (d) knowledge and practices concerning nature».

34 United Nations Environmental Programme, *Towards a green economy pathways to sustainable development and poverty eradication*, 2011. Disponibile all'indirizzo http://www.unep.org/greeneconomy/Portals/88/documents/ger/ger_final_dec_2011/Green%20EconomyReport_Final_December2011.pdf (2015-08-31).

della riflessione internazionale, le **pratiche tradizionali**, i complessi conoscitivi locali, i valori, le percezioni e rappresentazioni delle popolazioni intorno al loro patrimonio tangibile ed intangibile assumono valore di risorsa fondamentale, che si collega strettamente all'innovazione tecnologica e allo sviluppo sostenibile.

Nell'ambito del Semestre Italiano di Presidenza dell'Unione europea, è stata definita una proposta scientifica e politica di sinergia tra il capitale naturale e culturale presentata con una Conferenza il 24 novembre 2014 come la 'Carta di Roma sul Capitale naturale e culturale'.³⁵ La Carta di Roma mette in evidenza cinque orientamenti e azioni strategiche per un'effettiva sinergia tra capitale naturale e culturale come strumento di realizzazione di una solida e sostenibile prosperità sociale.

11 Dal terreno dei Comitati intergovernativi della Convenzione 2003: orientamenti di lavoro

A partire dal settimo Comitato intergovernativo per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale di Bali³⁶, la questione della partecipazione delle comunità ai progetti di salvaguardia al cuore delle iscrizioni alle liste della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, è diventata centrale. Se compito precipuo degli Stati diventa quello di istruire forme di cooperazione tra i diversi attori che la Convenzione legittima, ratificando la Convenzione gli Stati si trovano confrontati ad una necessaria trasformazione del proprio sistema patrimoniale nel senso della partecipazione. L'emergenza del protagonismo di comunità, gruppi

35 Cfr. <http://www.minambiente.it/notizie/carta-di-roma-sul-capitale-naturale-e-culturale>. Il testo ufficiale della carta di Roma è disponibile all'indirizzo del Consiglio europeo: <http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%2016540%202014%20INIT> (2015-08-31). La Carta di Roma orienta in cinque direzioni. Il primo orientamento è dato da una conoscenza che leghi la ricerca scientifica ai saperi locali. Il secondo è il carattere d'investimento positivo e remunerativo sulla natura e non più di spesa a fondo perduto: la natura fornisce benefici all'individuo e alla società se adeguatamente accompagnata da una gestione moderata e costante. Il terzo è il mantenimento delle funzioni degli ecosistemi oggi fortemente sottoposti a pressioni diverse come l'inquinamento, la cementificazione, il turismo di massa e, più in generale, le diffuse cattive pratiche sul territorio. Il quarto orientamento è centrato sul capitale culturale come concetto e legame tra: a) conoscenza scientifica e tradizionale o locale; b) capacità o *savoir faire* come definizione, elaborazione e trasmissione dei saperi, mestieri, potenzialità di adattamento ai cambiamenti; c) pratiche e attività concrete, produttive di beni tangibili e servizi intangibili. Infine il quinto orientamento o azione è propriamente 'territoriale' in un rapporto costruttivo e funzionale tra ciò che esiste come risorsa naturale e culturale nelle aree urbane e rurali, senza soluzione di continuità.

36 Cfr. Bortolotto 2012b, in particolare p. 5.

ed individui comporta la necessità di organizzare processi di *governance*. All'ottavo Comitato di Baku, nel 2013, tre assi fondamentali emergono dalla documentazione preparata e diffusa ai partecipanti, e dalle discussioni che accompagnano le decisioni del Comitato. Il primo è legato alla 'teoria del cambiamento', proposta dal Rapporto di valutazione IOS³⁷: postulando la vitalità e permanente trasformazione dei processi culturali, questa segnala la necessità di monitoraggio permanente. Un importante assunto che impone alle politiche della salvaguardia di articolarsi in obiettivi sempre rinegoziati con le comunità, accompagnati da calendari, indicatori, punti di riferimento. Un secondo asse più volte richiamato nel dibattito è legato alla necessaria relazione tra le diverse Convenzioni Unesco sulla cultura (1972, 2003, 2005) e allo sforzo per stabilire momenti concreti di scambio di esperienze e sinergie. Il terzo insiste sul rapporto delle politiche culturali con lo sviluppo sostenibile e le politiche ambientali.

Al lato dei Comitati di Baku 2013 e Parigi 2014, dai forum delle ONG emergono iniziative che rinforzano la riflessione comune sul ruolo della ricerca e dei ricercatori nei processi di patrimonializzazione, nel senso della mediazione e della traduzione di linguaggi. A questo proposito, sarà utile richiamare la pubblicazione degli atti di un simposio internazionale tenutosi a Bruxelles nel 2013 sul tema *ICH brokers, facilitators and mediators. Critical success(f)actors for the safeguarding of Intangible Cultural Heritage*.³⁸

Di particolare interesse l'intervento di Marc Jacobs (Jacobs 2014b). Muovendo da un'analisi storica delle Convenzioni, in particolare dalle critiche che hanno portato al superamento della Raccomandazione Unesco dell'89,³⁹ Jacobs si sofferma ad analizzare i punti salienti di questa impostazione. Convocando una vasta letteratura transdisciplinare, Jacob sottolinea il valore del rapporto dialogico, riflessivo e collaborativo al cuore

³⁷ Si tratta del rapporto di valutazione dell'Internal Oversight Service of UNESCO's standard-setting work of the Culture Sector. Part I: 2003 Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage' (*Rapporto IOS*) e delle sue Raccomandazioni. V. IOS, *Final Report Audit of the Working Methods of Cultural Conventions*, disponibile all'indirizzo <http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002232/223256e.pdf> (2015-08-31).

³⁸ Organized by FARO, tapis plein, Vrije Universiteit Brussel/BREL in cooperation with Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed (VIE), ICE-netwerk <http://www.immaterieelerfgoed.be>- LECA-CAG-Het Firmament-Resonant-ETWIE-tapis plein-FARO & the heritage Cells in Flanders, the Flemish UNESCO Commission and the Unesco ICH NGO Forum.

³⁹ 25° Unesco General Conference, *Recommendation on the safeguarding of Traditional Culture and Folklore*, 15 November 1989. Un convegno fortemente critico nei confronti della Raccomandazione ebbe luogo dal 27 al 30 giugno 1999 allo *Smithsonian Center*, con il titolo *A Global Assessment of the UNESCO 1989 Recommendation on the Safeguarding of Traditional Culture and Folklore: Local Empowerment and International Cooperation*. Cfr. Seitel 2001.

del carattere processuale e creativo dell' 'heritage making'.⁴⁰ Nel 2014, gli atti del convegno di Bruxelles sono presentati al nono Comitato di Parigi, commentati e discussi al forum delle ONG. Interessante connettere a queste evoluzioni dei dibattiti internazionali, alcuni processi in corso in Italia.

12 Paesaggi culturali, musei, comunità di eredità e di paesaggio: un anno di dichiarazioni e di accordi internazionali

Nel 2014 a Firenze, l'assemblea di ICOMOS internazionale tematizza il nesso tra paesaggio e patrimonio culturale, in termini di valori: 'Heritage and Landscape as Human Values'.⁴¹ Sempre nel 2014, a Siena, ICOM lancia il progetto 'musei e paesaggi culturali',⁴² in vista della conferenza mondiale di Milano 2016. Viene proposta la nozione di 'comunità di paesaggio' come comunità di vita, di appartenenza e di interessi convergenti intorno al museo, in una visione trasformativa che si colloca nella cornice dello sviluppo sostenibile ed insiste sui 'caratteri identitari':

12.1 Paesaggio e sviluppo sostenibile

Il paesaggio, per sua natura, è in costante evoluzione e mutamento e non può essere congelato e museificato. Proteggerlo e conservarlo significa impedire che le sue trasformazioni ne cancellino, deturpino, degradino i caratteri identitari.⁴³

⁴⁰ Richiamando i numerosi contributi di qualificata dottrina, l'autore (p. 300) insiste su un concetto dialogico di 'heritage-making': «A dialogical concept of heritage suggests that heritage making is interactive - meaningfulness arises out of encounter and dialogue among multiple subjects, [...] Communication runs through living systems, including land and people. The processes and practices of keeping the past alive in the present, like the practice and processes of keeping the future alive in the present is collaborative».

⁴¹ Disponibile all'indirizzo <http://icomos.org/en/about-icomos/image-menu-about-icomos/173-governance/general-assembly/665-call-for-papers-heritage-and-landscape-as-human-values> (2015-08-31).

⁴² In tale occasione viene redatta la Carta 'Musei e paesaggi culturali' (detta anche 'Carta di Siena'), disponibile all'indirizzo di Icom Italia: http://www.icom-italia.org/index.php?option=com_content&view=article&id=473:carta--musei-e-paesaggi-culturali-siena2014&catid=8:articoli&Itemid_101 (2015-08-31).

⁴³ Ecco come la versione di lavoro della Carta di Siena sviluppava tale argomento: «Questo obiettivo può essere ragionevolmente raggiunto se gli elementi costitutivi di un paesaggio sono conosciuti e individuati da parte di tutti gli attori responsabili nella conservazione, gestione e sviluppo del territorio. E se lo sviluppo del territorio ne assicura la conservazione e il mantenimento combinando, in armonia con le aspirazioni delle popolazioni, adeguate misure di salvaguardia, con le esigenze di trasformazione poste dai processi di sviluppo.

12.2 Comunità di paesaggio

I musei devono favorire la creazione di 'comunità di paesaggio' consapevoli dei valori identitari, coinvolte nella sua salvaguardia, partecipi del suo sviluppo sostenibile.⁴⁴

La terminologia usata dalla Carta nella sua prima stesura del Luglio 2014, è legata al Codice dei beni Culturali e del paesaggio. Tra gli antropologi presenti, si apre un'interessante discussione sull'assenza e gli usi del termine 'salvaguardia'. Un ruolo di rilievo alla Conferenza di Siena gioca Francesco Bandarin, direttore del settore cultura dell'Unesco, che già in precedenza si era impegnato sul processo di definizione del concetto di paesaggio culturale (Bandarin 2011).⁴⁵

Sempre nel 2014, con la 'Carta di Venezia', adottata in occasione della

I musei possono offrire un significativo apporto a un governo del territorio rispettoso dei valori del paesaggio attraverso l'apporto che possono dare in termini di conoscenza del territorio, del patrimonio e del paesaggio; grazie all'attività di protezione, conservazione, interpretazione del patrimonio culturale presente dentro e fuori dalle loro mura; in forza di una partecipazione attiva ai processi di pianificazione territoriale e urbanistica e di definizione e attuazione delle politiche paesaggistiche».

44 Ecco come la versione di lavoro della Carta di Siena sviluppa questo argomento: «Nella loro grande varietà di forme e dimensioni i musei e gli istituti similari (siti e parchi archeologici, complessi monumentali e altri luoghi della cultura, ecomusei e i centri d'interpretazione territoriale e ambientale...) che assumono una responsabilità nei confronti del paesaggio culturale contribuiscono a vario titolo a creare delle 'comunità di paesaggio'. Realizzano questo obiettivo attraverso la loro attività ordinaria di studio e ricerca, nel rapporto con i visitatori e gli utenti, nelle azioni educative, nell'informazione e promozione, nel conoscere le aspirazioni che la comunità ha nei confronti del paesaggio e dell'ambiente, attraverso la stessa cura e gestione del patrimonio culturale e iniziative mirate a sviluppare la partecipazione attiva.

Creare, sviluppare, mantenere vive nel tempo 'comunità di paesaggio' deve costituire un obiettivo strategico dei musei ed essere oggetto di pianificazione, concertazione e condivisione con tutti i soggetti attivi nella protezione, cura e interpretazione del paesaggio culturale. Solo una rete di comunità di paesaggio estese, diramate e attive consente infatti di realizzare una valida tutela e valorizzazione del paesaggio stesso».

45 Nello scritto del 2011 l'autore sottolinea come siano le scienze dell'ambiente e della natura a determinare forti trasformazioni delle politiche culturali, nel senso dello sviluppo sostenibile. «Les questions relatives au patrimoine mixte, culturel et naturel, et les liens intrinsèques entre les communautés et leur milieu naturel ont été discutés depuis l'avènement de la Convention du patrimoine mondial avec son adoption en 1972. Dans les premières années l'équilibre entre le patrimoine naturel et culturel a été discuté, ainsi que ' les oeuvres conjuguées de l'homme et de la nature'. Le Comité a débattu pendant des années de la manière de prendre cet élément en considération pour inscription. Le ' grand pas en avant ' n'a été franchi qu'en 1992, à l'échelle du Comité du patrimoine mondial - ce fut une année cruciale où s'est tenu le premier ' Sommet de la Terre ', la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement, à Rio de Janeiro. Cet événement a ouvert la voie à une nouvelle pensée sur les êtres humains et leur environnement, en reliant culture et nature, avec une vision du développement durable. La prise de conscience qui s'est opérée au niveau du gouvernement, des ONG et de la société civile a aidé à accepter les ' paysages culturels ' comme une catégorie de sites à proposer pour inscription».

firma da parte dell'Italia della Convenzione di Faro,⁴⁶ emerge una 'comunità di eredità' a scala cittadina: al centro dei dispositivi patrimoniali la società civile è riconosciuta nella sua diversità di segmenti e nella sua vitalità, come attore insostituibile per la trasmissione delle forme culturali, la solidarietà sociale, l'inclusione, nel riconoscimento della diversità dei gruppi che la compongono. Enunciando un 'diritto all'eredità culturale'(Art. 1 lett. a), la carta di Venezia prevede una serie di azioni concrete, come la creazione di 'commissioni patrimoniali', finalizzate ad organizzare i processi partecipativi, la promozione di prodotti turistici alternativi, le 'passeggiate patrimoniali' e la creazione di un sistema di inventariazione cittadina delle eredità culturali («indice per l'identificazione e la mappatura degli elementi di interesse ereditario»).

Questi forti spostamenti dell'asse dei dispositivi patrimoniali verso le comunità, ed i loro tradursi in dichiarazioni e programmi di lavoro impegnano nell'elaborazione e sperimentazione di concreti strumenti di partecipazione. Si affermano le ragioni dinamiche, trasformative, partecipative ed evolutive su quelle conservative, e la sempre più forte centralità del nesso comunità/territorio/trasformazione/sostenibilità. Ma come organizzare le operazioni d'identificazione e mappatura del patrimonio culturale immateriale, in un paesaggio stretto dentro le maglie dell'«istituzione della cultura»?⁴⁷ Come liberare il potenziale di sviluppo dei territori nel senso del riconoscimento dei patrimoni di conoscenze, pratiche ed esperienze che ne formano il capitale naturale e culturale, aprendo i confini tracciati dall'istituzione della cultura? Quale il ruolo dei ricercatori, delle ONG e delle organizzazioni della società civile, in questi processi?

13 Abitare il paesaggio, ascoltare le voci: percorsi e sfide narrative. Le insidie del bel paesaggio

Une parole, celle d'un paysan aztèque, remontait de l'immense contrée de silencieux. Et chez Lewis, sociologue soucieux de s'effacer pour la laisser s'exprimer, elle éveillait la critique de sa société nord-américaine et, du même coup, elle l'amenait à réviser une position théorique postulée par cette société. Une représentation de la culture était modifiée par cette première forme de 'prise de parole' (de Certeau 1976, p. 148).

46 La Carta è disponibile al sito <http://farovenetia.org/convenzione-di-faro/carta-di-venezia/> (2015-08-31).

47 In Francia, le riflessioni di Daniel Fabre (cfr. Fabre 1996) ed il lavoro del LAHIC, disponibile all'indirizzo <http://www.iiac.cnrs.fr/lahic/> (2015-08-31) costituiscono un riferimento forte su questi temi.

Concludo questo percorso evocando un terreno di ricerca in corso, nato per iniziativa di un'associazione culturale, 'Fiesole Futura'. Il progetto ha coinvolto fin dal suo nascere una variegata comunità di abitanti, professionisti, architetti, storici dell'arte e artisti, amministratori comunali, responsabili d'istituzioni culturali appassionati del loro territorio, uniti dalla comune volontà di mettersi in ascolto delle conoscenze ed esperienze che lo abitano. Durante le prime riunioni di fondazione del progetto, nel 2011, spesso tornava l'argomento dello stereotipo fiesolano come un limite all'immaginazione locale e all'innovazione. I territori più ricchi di emergenze storico artistiche, monumentali e paesaggistiche, sono facilmente vittime della chiusura nel mito. Una fissazione nello stereotipo favorita anche dal fenomeno turistico:⁴⁸ il 'bel paesaggio', legato ad una concezione tutta visiva e pittorica che tende alla conservazione vincolata del patrimonio, nasconde le sue risorse culturali diffuse, fonti di creatività e progettualità. Conoscenze e saperi, memorie, capacità e pratiche di cui sono portatori gli abitanti del territorio, produttori ed artigiani di paesaggio, sono risorse preziose per il buon governo del territorio. Queste restano spesso invisibili e irraggiungibili, non identificate come patrimonio culturale.

It is time, too, to recognise more fully that heritage protection does not depend alone on top-down interventions by governments or the expert actions of heritage industry professionals, but must involve local communities and communities of interest. It is imperative that the values and practices of communities, together with traditional management systems, are fully understood, respected, encouraged and accommodated in management plans and policy documents if heritage resources are to be sustained in the future. Communities need to have a sense of 'ownership' of their heritage; this reaffirms their worth as a community, their ways of going about things, their 'culture'. (Logan, Smith, «Foreword», in Smith, Akagawa 2009, p. XIII).

A considérer la culture comme on la pratique, non dans le plus valorisé par la représentation officielle ou par la politique économique, mais dans ce qui la soutient et l'organise, trois priorités d'imposent: l'oral, l'opérateur et l'ordinaire. Toutes trois nous reviennent par le détour d'une scène supposée étrangère, la 'culture populaire', qui a vu se multiplier les études sur les traditions orales, la créativité pratique et les actes de la vie quotidienne. Un pas de plus est nécessaire pour abattre

48 All'indirizzo dell'associazione Fiesole Futura, sono disponibili i contributi di studiosi invitati a due giornate di studio dedicate a questi temi, in particolare rimandiamo all'intervento dello storico dell'arte Carlo Sisi e alla sua analisi del mito del paesaggio fiesolano, nella giornata di studio 'Osservatorio del paesaggio'. <http://www.fiesolefutura.it/osservatorio-del-paesaggio.php>, convegno 21 Ottobre 2011, intervento 10 (2015-08-31).

cette barrière fictive et reconnaître qu'en vérité il est question de notre culture, sans que nous le sachions. Car les sciences sociales ont analysé en terme de 'culture populaire' des fonctionnements restés fondamentaux dans notre culture urbaine et moderne, mais tenus pour illégitimes ou négligeable de la modernité (de Certeau 1980, p. 353).

Se l'esercizio dell'arte dell'ascolto (Clemente 2009; Lapicciarella Zingari 2009) è vocazione fondamentale dell'antropologia, il ricercatore si muove suscitando narrazioni, visioni del mondo, modi di vivere, lavorare, far festa favorendo la consapevolezza di un orizzonte che è quello del diritto alla cultura e dell'espressione culturale come un diritto (Zagato, Vecco 2011; Zagato 2012). Ecco come presentavo, in uno scritto del 2014,⁴⁹ il progetto.

Il progetto 'Narrando@Fiesole' si propone di attivare un percorso che leghi e colleghi paesaggio e patrimonio culturale inteso come eredità viva che si esprime in narrazione. Forte di una sua storia, legata alla nascita dell'associazione culturale Fiesole Futura e alle sue due iniziative, 'Osservatorio del paesaggio' e 'Officina del racconto', il progetto vuole attivare un processo di ricerca e valorizzazione del patrimonio culturale del territorio del comune di Fiesole, attraverso le narrazioni dei suoi abitanti e con il coinvolgimento della cittadinanza, delle associazioni culturali, delle istituzioni territoriali. L'obiettivo generale del progetto è la costruzione di una metodologia innovativa per la conoscenza condivisa, la salvaguardia e la valorizzazione del paesaggio inteso quale 'componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni, espressione delle diversità del loro patrimonio culturale e fondamento della loro identità', (Convenzione Europea del Paesaggio - 2000) ponendolo in stretta relazione con la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale (Convenzione Unesco per la Salvaguardia del Patrimonio culturale immateriale - 2003). Il progetto intende realizzare un 'inventario partecipativo aperto'⁵⁰ delle risorse territoriali, dalle più invisibili e quotidiane alle

49 Pubblicato in forma parziale sul sito del progetto ed è disponibile all'indirizzo <http://www.narrandofiesole.it/storia-di-un-idea/> (2015-08-31). Il documento è stato poi utilizzato per la presentazione finale del progetto all'indirizzo di ICOM Italia, in occasione della Conferenza svoltasi a Siena il 7 luglio 2004, dal titolo 'Musei e paesaggi culturali', ed è ivi disponibile: http://www.icom-italia.org/index.php?option=com_content&view=article&id=411:narrando-fiesole&catid=23&Itemid=183 (2015-08-31).

50 Il termine si riferisce alla Convenzione Unesco 2003. Sono in corso importanti riflessioni comparative basate sulle metodologie degli inventari partecipativi e sui diversi modelli adottati dai paesi, per gli inventari nazionali. Rimandiamo in particolare ai lavori di Chiara Bortolotto, disponibili on line sul sito del progetto ECHI, gestiti dalla regione Lombardia e collegati all'iniziativa, corrispondente ad una legge regionale, del 'registro delle eredità intangibili'. Rimando alle già citate analisi di Chiara Bortolotto e al suo studio comparativo

più celebri e note in dialogo con le 'comunità di eredità'⁵¹ del territorio fiesolano. L'obiettivo specifico è quello di far nascere attorno a Fiesole Futura un luogo di raccolta, studio e trasmissione delle narrazioni del territorio fiesolano, dei suoi paesaggi al plurale e del vissuto dei suoi luoghi. La nozione di 'paesaggi patrimoniali' si ricollega alla definizione Unesco di paesaggi culturali. Questi sono espressione delle esperienze di gruppi, comunità e individui che li abitano e li costruiscono con le loro scelte e i loro stili di vita, le loro tradizioni culturali, nel tempo. Dare la voce al territorio, contribuire a costruire la coscienza patrimoniale delle generazioni che lo abitano è il cuore di questo progetto. Aprire spazi per nuovi e diversi processi di patrimonializzazione, significa creare contesti di ascolto, costruzione condivisa e salvaguardia del patrimonio culturale del territorio e dei suoi paesaggi, colti nel movimento delle dinamiche narrative contemporanee. In questo senso, possiamo dire che l'associazione Fiesole Futura è una comunità di eredità che si sta muovendo, secondo i più attuali orientamenti delle politiche patrimoniali, per l'identificazione, la salvaguardia e la valorizzazione del suo patrimonio locale.

Il percorso che proponiamo vuole contribuire a ripensare il rapporto tra paesaggio, patrimonio culturale e narrazione. Strategico, in questo senso, il concetto di 'paesaggio narrativo'. E la prospettiva della trasmissione, al cuore anche della definizione di eredità culturale (Convenzione di Faro, Art. 2 lett. a):

L'eredità culturale è un insieme di risorse ereditate dal passato, che le popolazioni identificano, indipendentemente da chi ne detenga la proprietà, come riflesso ed espressione dei loro valori, credenze, conoscenze e tradizioni, in continua evoluzione. Essa comprende tutti gli aspetti dell'ambiente che sono il risultato dell'interazione, nel corso del tempo, tra le popolazioni e i luoghi.

14 Diventare il paesaggio: vedere le connessioni

Credo che l'impresa di dare una spiegazione sia sbagliata già per il semplice motivo che basta comporre correttamente quel che si sa, senza aggiungere altro, perché subito si produca da sé quel senso di soddi-

sui processi di inventariazione, sviluppato nell'ambito del progetto ECHI, *dentificazione partecipativa del patrimonio culturale immateriale*: Bortolotto 2012b.

51 Nella versione italiana della Convenzione di Faro l'espressione 'heritage community' è tradotta come 'comunità di eredità'. Tale comunità è così definita all'Art. 2 lett. b): «una comunità di eredità è costituita da un insieme di persone che attribuisce valori ad aspetti specifici dell'eredità culturale e che desidera, nel quadro di un'azione pubblica, sostenerli e trasmetterli alle generazioni future».

sfazione che si ricerca mediante la spiegazione [...] il concetto di rappresentazione perspicua ha per noi un'importanza fondamentale, esso designa la nostra forma di rappresentazione, il modo in cui vediamo le cose. [...] Tale rappresentazione perspicua media la comprensione, che consiste appunto nel 'vedere le connessioni' (Wittgenstein 1975, p. 19).

Vedere il paesaggio attraverso i racconti: ancorare i racconti nel paesaggio. Disegnare paesaggi con i racconti. Scoprirsi artigiani di paesaggi, attori e responsabili dell'ambiente di vita e delle sue risorse. Contribuire a costruire una nuova visione del patrimonio culturale a scala locale. Favorire la trasmissione dei patrimoni plurali che abitano il territorio. Un nesso forte e vitale collega il paesaggio e i paesaggi al plurale con la narrazione ed il patrimonio culturale immateriale con il paesaggio. Il sentimento di cura del territorio, spesso evocato in relazione agli argomenti dello sviluppo sostenibile, può essere favorito dal riconoscimento delle diverse storie, conoscenze, saperi e pratiche che lo abitano?

Ma cosa s'intende per 'paesaggio narrativo' e quali le specificità del progetto Narrando@Fiesole?

L'idea alla base dell'impianto concettuale nasce dalla volontà di dare rilievo alle relazioni tra le conoscenze, esperienze, tradizioni e pratiche locali attraverso la narrazione, nella dimensione dell'ascolto e del riconoscimento, in un'articolazione tematica che si ispira alle macro-categorie proposte dalla Convenzione Unesco per la salvaguardia del patrimonio immateriale. A partire da un piccolo corpus di narrazioni, dialoghi e testimonianze orali, registrate a Fiesole tra il 2011 e il 2013, abbiamo costruito un sistema di organizzazione dei dati e metadati basato sul web.

I paesaggi narrativi sono montaggi tematici di frammenti tratti da interviste e narrazioni, combinati sia con immagini delle persone, dell'ambiente e del contesto contemporaneo in cui si svolge il racconto che con documenti storici riferiti al racconto stesso, che contribuiscono a restituirne la profondità temporale ed il radicamento territoriale. Un paesaggio narrativo si concretizza in una pagina web, con un suo titolo e una sua struttura, in cui il suono e l'immagine si combinano con la scrittura, per dare conto del contesto da cui è tratta la testimonianza, costruendo una cornice intorno al racconto. Ogni pagina web è arricchita da montaggi audiovisivi (POM, piccole opere multimediali). Da queste scenografie di voci, suoni e immagini collegate tra loro in percorsi tematici, sogniamo che i paesaggi locali emergano moltiplicati, aperti nei loro significati e nelle possibilità di memoria e trasmissione creativa.⁵²

52 Cfr. Favole 2009. Il progetto ha già generato alcune esperienze di tipo artistico creativo e culturale, teatrali, grafiche, cinematografiche, didattiche ed è all'origine di un nuovo progetto di turismo culturale.

Il web,⁵³ combinazione complessa di forme espressive ed informazioni, contribuisce ad approfondire intrecciare e connettere le dimensioni conoscitive. Suono ed immagine, scrittura e ascolto, possono provocare effetti conoscitivi sorprendenti. Il progetto si fonda nella convinzione che le sfide di sistemi di comunicazione che iscrivono l'atto narrativo, attraverso il quale la cultura si esprime 'dentro le singole vite' (cfr. Clemente 2013) in un processo condiviso, possano ampliare la conoscenza e la coscienza del vissuto locale, rinforzando nei cittadini il senso di appartenenza ad una 'comunità di vita'. Allo stesso tempo, portando ad incontrarsi voci e presenze, suoni ed immagini, persone e luoghi immaginiamo che il progetto Narrando Fiesole favorisca la comprensione della forza e del valore del patrimonio culturale locale nella sua concreta immaterialità, come si rivela nella vibrazione della voce che lega e collega, evoca e richiama, ricorda ed immagina, trasmette ed inventa, dimentica e conserva, sceglie, crea.

Bibliografia

- Arantes, Antonio (2009). «Heritage as Culture. Limits, Uses and Implications of Intangible Cultural Heritage Inventories». In: Kono, Toshi (a cura di), *Intangible Cultural Heritage and Intellectual Property, communities, cultural diversity and sustainable development*. New York: Intersentia, pp. 51-76.
- Arantes, Antonio (2012). «Beyond Tradition: Cultural Mediation in the Safeguard of ICH». Disponibile all'indirizzo <http://www.ichresearchersforum.org/downloads/Arizpe%20Need%20for%20research%20on%20ich%20may%2015%2012.pdf> (2015-08-31).
- Arizpe, Lourdes (2012). «The need for research on intangible cultural heritage». Disponibile all'indirizzo <http://www.ichresearchersforum.org/downloads/Arizpe%20Need%20for%20research%20on%20ich%20may%2015%2012.pdf> (2015-08-31).
- Bandarin, Francesco (2011). «Introduction». *Cahiers du patrimoine culturel. Paysages culturels du patrimoine mondial*, 26.
- Bateson, Gregory (1979). *Mind and Nature: A Necessary Unity*. New York: Dutton. Trad. it.: *Mente e natura: Un'unità necessaria*. Milano: Adelphi, 1984.

53 Sulle relazioni tra patrimonio immateriale, umanità digitali, nuove tecnologie e sistemi di comunicazione *web-based*, sono in corso significative esperienze sulle quali non ci si può in questa sede soffermare. Ci limitiamo a segnalare il cantiere Europea, e il lavoro di formazione ed aggiornamento internazionale portato avanti della Fonoteca della MMSH (Maison Méditerranéenne de Sciences de l'Homme) di Aix en Provence, disponibile all'indirizzo <http://phonothèque.hypotheses.org/> (2015-08-31).

- Bendix, Regina; Eggert, Additya; Peselmann, Arnika (eds.) (2012). *Heritage Regimes and the States*, Universitatverlag Gottingen.
- Bensa, Alban; Fabre, Daniel (sous la direction de) (2001). *Une histoire à soi, configuration du passé et localités*. Paris: Editions Maison de Sciences de l'Homme.
- Bhattacharya, Ananya (2014), «Safeguarding ICH and Sustainable Development». Disponibile all'indirizzo <http://www.ichngoforum.org/safeguarding-ich-sustainable-development/> (2015-08-31).
- Blondiaux, Loïc; Cardon, Dominique (2006). «Dispositifs participatifs». *Politix* 19 (75), pp. 3-9.
- Bortolotto, Chiara (2011). «Le trouble du patrimoine culturel immatériel». In: Bortolotto, Chiara, (sous la direction de) *Le patrimoine culturel immatériel: enjeux d'une nouvelle catégorie*. Paris: Editions Maison de Sciences de l'Homme, pp. 21-43.
- Bortolotto, Chiara (2012a). «The French inventory of intangible cultural heritage: Domesticating a global paradigm into French heritage regime». In: Bendix, Regina; Eggert, Adytia; Peselmann, Arnika, (eds.) *Heritage Regimes and the States*. Universitatverlag Gottingen, pp. 269-286.
- Bortolotto, Chiara (2012b). «Quali inventari per il patrimonio culturale immateriale? Innovazioni e problematiche nell'applicazione della Convenzione Unesco del 2003». In Associazione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale (ASPACI) (a cura di), *Identificazione partecipativa del patrimonio culturale immateriale*. Milano: Editore Regione Lombardia, pp. 2-89. Disponibile all'indirizzo <http://www.echi-interreg.eu/activity/view/identificazione-partecipativa-del-patrimonio-culturale-immateriale> (2015-08-31).
- Bortolotto, Chiara (2013). «Partecipazione, antropologia e patrimonio». In: Associazione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale (ASPACI) (a cura di), *La partecipazione nella salvaguardia del patrimonio culturale immateriale: aspetti etnografici, economici, e tecnologici*. Milano: Editore Regione Lombardia, pp. 15-35. Disponibile al sito http://www.echi-interreg.eu/assets/uploads/ReportASPACI2_ISBN_web.pdf (2015-08-31).
- Broccolini, Alessandra (2012). «Intangible Cultural Heritage. Scenarios within the bureaucratic Italian State». In: Bendix, Regina; Eggert, Adytia; Peselmann, Arnika (eds.), *Heritage Regimes and the States*. Universitatverlag Gottingen, pp. 283-303.
- Clemente, Pietro (1996). *Graffiti di museografia antropologica italiana*, Siena: Protagon editori toscani.
- Clemente, Pietro (2009). «Ascoltare». *Antropologia museale*, 8 (26), pp. 8-9.
- Clemente, Pietro (2013). *Le parole degli altri. Gli antropologi e le storie della vita*. Pisa: Pacini edizioni.

- Clifford, James; Marcus, George (1997). *Scrivere le culture, Poetiche e politiche in etnografia*. Roma: Meltemi.
- Cominelli, Francesca (2013). «La partecipazione delle comunità: aspetti economici». In: Associazione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale (ASPACI) (a cura di), *La partecipazione nella salvaguardia del patrimonio culturale immateriale: aspetti etnografici, economici, e tecnologici*. Milano: Editore Regione Lombardia, pp. 65-75. Disponibile al sito http://www.echi-interreg.eu/assets/uploads/ReportASPACI2_ISBN_web.pdf (2015-08-31).
- De Certeau, Michel (1976). *La culture au pluriel*. Paris: Gallimard.
- De Certeau, Michel (1980). *L'invention du quotidien*. Paris: Gallimard.
- De Simonis, Paolo; Mantovani, Silvia; Lapicciarella Zingari, Valentina, (2013). *Narrando@Fiesole. Abitare il paesaggio, ascoltarne le voci. Ricerche per la progettazione del paesaggio* (19). Disponibile al sito http://issu.com/dida-.unifi/docs/19r_2013 (2015-008-31).
- Fabre, Daniel (sous la direction de) (1996). *L'Europe entre cultures et nations*. Ethnologies de la France, 10. Paris: Editions de la MSH.
- Favole, Adriano (2009). «Creatività culturale». *Antropologia museale*, 8 (22), pp. 21-24.
- Gianpieretti, Marco; Barel, Bruno (2014). «Spunti per una legge regionale sul patrimonio culturale immateriale». In: Picchio Forlati, Maria Laura (a cura di), *Il patrimonio culturale immateriale. Venezia e il Veneto come patrimonio europeo*. Venezia: Edizioni Ca' Foscari, pp. 227-242.
- Görg, Christoph (2007). *Landscape governance. The 'politics p scale' and the 'natural' conditions of places*. Disponibile all'indirizzo http://www.ufz.de/export/data/1/25827_goerg_DP1820053681.pdf (2015-08-31).
- Gu, Hongyan, Subramanian Suneetha (2012). *Socio-ecological Production Landscapes: Relevance to the Green Economy Agenda*. ONU-IAS Report. Disponibile all'indirizzo http://archive.ias.unu.edu/sub_page.aspx?catID=111&ddlID=2164 (2015-08-31).
- Herzfeld, Michael (1997). *Cultural Intimacy. Social Poetics in the nation-states*, New York-London: Routledge. Trad. it.: *Intimità culturale. Antropologia e nazionalismo*. Napoli: L'Ankor del Mediterraneo, 2001.
- Jacobs, Marc (2014a). «Bruegel and Burke were here! Examining the criteria implicit in the UNESCO paradigm of safeguarding ICH: the first decade». *International Journal of Intangible Heritage*, 9, pp. 100-118.
- Jacobs, Marc (2014b). «Cultural Brokerage». *Volkskunde.Tijdschrift over de cultuur van het dagelijks leven* (Special issue), 115 (3), Disponibile all'indirizzo. <http://www.ichngoforum.org/brokers-facilitators-mediation-critical-success-factors-safeguarding-ich/> (2015-08-31).
- Jacobs, Marc; Neyrinck, Jorijn; Van der Zeijden, Albert (2014). «Brokers, Facilitators and Mediation. Critical Success (F)Actors for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage». *Volkskunde.Tijdschrift over*

- de cultuur van het dagelijks leven* (Special issue), 115 (3), Disponibile all'indirizzo. <http://www.ichngoforum.org/brokers-facilitators-mediation-critical-success-factors-safeguarding-ich/> (2015-08-31).
- Kurin, Richard (2004). «Safeguarding intangible in the 2003 Convention: a critical appraisal». *Museum International*, 56 (1-2), pp. 66-77.
- Lapicciarella Zingari, Valentina (2009). «Intervistare». *Antropologia museale*, 8 (26), pp. 33-35.
- Lapicciarella Zingari, Valentina (2011a). «Patrimoni immateriali come diritto alla cultura. Tra musei, territori e comunità. Note dalla Savoia alpina». *La Ricerca Folklorica* (64), pp. 95-105.
- Lapicciarella Zingari, Valentina (2012). «Percorsi francofoni al patrimonio immateriale». *Antropologia Museale* 11 (28/29), pp. 70-82.
- Lapicciarella Zingari, Valentina. (2015). «Il paradigma dell'intangible cultural heritage». In: Salvati, Mariuccia; Sciolla, Loredana (a cura di), *L'Italia e le sue Regioni*, Vol. III Roma: Istituto dell'Enciclopedia italiana Treccani (in corso di pubblicazione).
- Lenclud, Gerard, (1987). «La tradition n'est plus ce qu'elle était... sur la notion de 'tradition' et de 'société traditionnelle' en ethnologie». *Terrain*, (9), pp. 110-123.
- Lewis, David; Mosse, David (2006). *Development brokers and translators. The ethnography of Aid and Agencies*. Bloomfield: Kumarian Press.
- Lowenthal, David (1985). *The past is a foreign country*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Ostrom, Elinor (1990). *Governing the Commons*. Cambridge: Cambridge University Press. Trad. it.: *Governare I beni collettivi*. Venezia: Marsilio 2006.
- Poulot, Dominique (1997). *Musée, nation, patrimoine 1789-1815*. Paris: Gallimard.
- Padiglione, Vincenzo (2010). *Poetiche dal museo etnografico*. Imola: La Mandragora.
- Pedroli B. et al. (2007). *Europe's living Landscapes. Essays exploring our identity in the countryside*. Wageningen: KNNV Publishing.
- Seitel, Peter (2001). *Safeguarding traditional cultures: a global assessment*. New York: Center for Folklife and Cultural Heritage.
- Skounti, Ahmed; Tebbaa, Ouidid (a cura di) (2011). *De l'immatérialité du patrimoine culturel*, Rabat: Bureau de l'Unesco à Rabat.
- Smith, Laurajane (2006). *The Uses of Heritage*. London; New York: Routledge.
- Smith, Laurajane; Agakawa, Natsuko (eds.) (2009). *Intangible Heritage*. London-New York: Routledge.
- Tarasco, Antonio Leo (2011). «Diversità e immaterialità del patrimonio culturale: una lacuna (sempre più solo) italiana». *La Ricerca Folklorica* (64), p. 55-61.

- Tornatore, Jean Louis (2011). «L'inventaire comme deni de la reconnaissance». In Bortolotto, Chiara (sous la direction de), *Le patrimoine culturel immatériel, enjeux d'une nouvelle catégorie*. Paris: Editions MSH.
- Ubertazzi, Benedetta (2013). «Non-Governmental Organizations and the 2013 session of the Unesco Intangible Cultural Heritage Committee». *Italian Yearbook of International Law*, 23; Leiden: BRILL; pp. 299 - 324.
- Wittgenstein, Ludwig (1975). *Note sul ramo d'oro di Frazer*. Milano: Adelphi.
- Zagato, Lauso; Vecco, Marilena (a cura di) (2011). *Le culture dell'Europa, l'Europa della Cultura*. Milano: Franco Angeli.
- Zagato, Lauso (2012), «Intangible cultural heritage and Human Rights». In: Scovazzi, Tullio; Ubertazzi, Benedetta; Zagato, Lauso (a cura di), *Il patrimonio culturale intangibile nelle sue diverse dimensioni*, Milano: Giuffré, pp. 29-50.
- Zagato, Lauso (2014). «Diversità culturale e protezione/salvaguardia del patrimonio culturale: dialogo (e contaminazione) tra strumenti giuridici». In: Cataldi, Giuseppe; Grado, Valentina (a cura di), *Diritto internazionale e pluralità delle culture*. Napoli: Editoriale scientifica, pp. 369-388.

Moving beyond the collateral effects of the Patrimonialisation

The Faro Convention and the ‘Commonification’ of Cultural Heritage

Alessandra Sciurba

(Università degli Studi di Palermo, Italia)

Abstract How can the potentialities of the Faro Framework Convention be improved if they are put in relation to the paradigm of the ‘commons’ and to its innovative democratic capacity in terms of social justice and inclusive principles and values? After having underlined the main elements of innovation which characterize the Faro Convention, especially with respect to the intangible cultural heritage, the diverse risks which can affect the patrimonialization of cultural heritage are taken into account, paying particular attention to the processes of identitarian instrumentalization; folklorization and museification; urban and social disaggregation. In order to avoid these risks, the ‘commons’ approach is proposed as a different way to recognize, implement and transmit cultural heritage through its ‘commonification’. This process is already at work in many different contexts, fields and sectors, as it will be illustrated by some concrete examples of commonification of cultural heritage throughout Europe.

Sommario 1. Introduction. – 2. The Faro Convention: Innovation and Importance. – 3. The risks to be prevented in the process of patrimonialization. – 3.1. The risk of an identitarian instrumentalization. – 3.2. The risks of ‘folklorization’. – 3.3. The risk of urban and social disaggregation (gentrification) and abandonment. – 4. The Paradigm of the Commons and the Faro Convention. – 5. Towards the commonification of cultural heritage: some proposals and some concrete examples. – 6. A provisional conclusion: preserving and implementing (in)tangible cultural heritage as Commons.

Keywords Cultural Heritage. Patrimonialisation. Commons. Faro Convention.

1 Introduction

This paper aims to analyze how the potentialities of the Faro Framework Convention can be improved, finding a concrete application, if they are put in relation to **the paradigm of the Commons** and to its innovative democratic capacity in terms of social justice. Indeed, this paradigm could interplay with the processes of patrimonialization of cultural heritage, providing guidance based on inclusive and egalitarian principles and values.

After having underlined the main elements of innovation which characterize the Faro Convention, few pages are devoted to the diverse risks – identitarian instrumentalization; folklorization; urban and social disaggregation, etc. – which can affect each process of the patrimonialization of cultural heritage.

In order to avoid these risks, the Commons approach is proposed as a different way to recognize, implement and transmit cultural heritage through its ‘commonification’. This process is already at work in many different contexts, fields and sectors, as it will be illustrated by some concrete examples of commonification of cultural heritage throughout Europe.

I will focus mainly on the issue of intangible cultural heritage¹ – the most difficult to recognize and to protect, the easiest to be instrumentalized.

European societies which are part of the Council of Europe represent the political and geographical context in which this analysis is developed.

2 The Faro Convention: Innovation and Importance

The right to Culture has been affirmed in many important juridical texts (Art. 22 of the Universal Declaration of Human Rights; Art. 27 of the International Covenant on Civil and Political Rights, and Art. 15 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights).

The *Framework Convention of the Council of Europe on the Value of Cultural Heritage for Society*, signed in Faro in 2005, goes beyond the simple affirmation of this right. Indeed, this European text implies a very significant effort towards the elaboration of a new framework which could implement and make concrete this right.

In order to do this, the Faro Convention defines some innovative concepts, such as those of **heritage community** (Art. 2(b)) and **common heritage of Europe** (Art. 3), and redefines in an innovative way the key concept of **cultural heritage**.

In this effort of redefinition, the Faro Convention seems to be oriented by a dynamic view of the relationships between culture on the one hand and people, times and places on the other. Indeed, this Convention reveals a diverse attitude compared to the more static vision that we can find in the definitions utilized by the Unesco Convention for the Safeguarding

¹ Nevertheless, the distinction between tangible and intangible heritage is never absolute. Every heritage is the result of a mixture of tangible and intangible assets, because each tangible cultural product has to be evaluated by looking at the context it implies, taking into account its symbolic value. At the same time, each intangible significant needs a tangible environment and a concrete implementation to be perceived.

of the Intangible Cultural Heritage.²

In the Faro Framework Convention, cultural heritage is defined in a very extensive way with respect both to the content and to the subjects (the people), who have to recognize cultural resources as such.

As for the content of cultural heritage, the Convention speaks about tangible and intangible cultural resources, without specifying precise typologies. In relation to the subject who has to recognize some resources as part of cultural heritage, the Convention speaks about people who identify and assign a founding and constitutive value to cultural assets, through a process of social construction. In this sense cultural heritage «is not an end in itself but has the object of furthering the well-being of individuals and the wider expectations of society» (Thérond 2009, p. 10).

Regarding to the notion of 'heritage community', the Faro Framework Convention highlights «the voluntary, public nature of membership» together with «the idea that heritage communities exist because their members share common values and objectives, high among which is the perpetuation of the valued heritage» (Fojut 2009, p. 20).

Therefore, local or social criteria of membership are not taken into account: heritage community is intended as an extremely inclusive concept that does not refer to definitively constituted communities, but implies the perpetual opportunity of their creation and evolution, along with the possibility that everyone can belong to different heritage communities at the same time.

Moreover, the constant reference to human rights in the Faro Framework Convention, particularly in relation to the **common heritage of Europe**, points out how the first **cultural asset** which is in common between the diverse heritage communities in Europe - permitting at the same time their recognition and protection - is particularly represented by Europe's democratic roots.

Indeed, cultural heritage is at once local and global, being a complex system whose richness lies in the differences which compose it; and human difference can be recognized and protected only on the basis of human rights and democracy. These latter, despite all their historical ambiguities and limits,³ are the main values upon which Europe has declared to have built its political identity. Its common heritage is the common thread that binds all national Constitutions, but also the International Conventions and regulations devoted to the recognition and the protection of human rights. The European Union as well as the wider organiza-

2 Anyway, the Unesco Convention has the great merit of having permanently institutionalized the intangible cultural heritage as a new class of assets.

3 See, among the enormous amount of studies on this issue, Arendt 1948 and, more recently, Žižek 2005.

tion called Council of Europe were born out of the refusal to deny others their dignity. It is to this that it must remain true and, despite the difficult situation that migrations and minorities are facing in these last years,⁴ this is a fundamental component of the common heritage of Europe.

From this perspective, the Faro Framework Convention is thus oriented to avoid the risk of self-reference and identitarian confinement, which could originate from the emphasis on cultural differences.⁵ The Convention also highlights the risks which affect the processes of **cultural reification**⁶ and that are often a collateral effect of the patrimonialization of cultural resources:⁷ this kind of reification modifies in negative terms the relationships between cultural assets and citizens (Kirshenblatt-Gimblett 2006, p. 162).

3 The risks to be prevented in the process of patrimonialization

3.1 The risk of an identitarian instrumentalization

The globalization of economic markets and political powers, together with the globalization of people's lives (in terms of geographic displacement, life styling, etc.), in a context marked by the strong increase in poverty and precariousness, is a phenomenon which can originate fear and alienation. One of the most dangerous reactions we are witnessing today is the identitarian enclosing often based on xenophobic ideologies and on the inability to trust in the possibility of future confluences and connections between different populations.

4 See, i.e., Igansky 2014.

5 To understand how these kinds of processes have developed in Europe, see i.e. Sennett 2011.

6 Generally speaking, reification means that process of transformation of human actions and relations, but also thoughts, concepts and knowledge into 'res', things, intended as whole and completed objects. As Vandenberghe explains: «Although reification has received the greatest attention in Western Marxism, and above all in Lukács, it is important not to restrict the use of the concept to that tradition but to see that the concept and the word can also and already be found in the work of Kant, Hegel, Nietzsche, Dilthey, Husserl, Heidegger, Simmel, and Max Weber to criticize the dehumanizing, rationalizing, calculating and alienating tendencies of modernity». See. Vanderberghe 2001, p. 12993. This process undermines the understanding of the complexity lying under the production of cultural heritage, and can inhibit its implementation and transmission.

7 The concept of patrimonialization, when is related to the cultural heritage, describes the processes through which intangible or tangible cultural assets are transformed into a defined heritage: «Patrimonialization entails the existence of a space which is differentiated by objects and other patrimonialized elements, usually a museum, a natural park or a similar space, and if that is not possible, differentiated times. The exhibition function usually blocks out other functions and makes it clear that we are dealing with heritage; it is made visible and visitable», see Frigolé 2010, p. 14.

Indeed, an increasing plurality characterizes our societies. Migration movements have brought traditions, values and histories which were unknown within European territories. Also the multiculturalist approach – which is supposed to be open-minded towards diversity, but looks at other cultures as something immutable and monolithic – is revealed as incapable of perceiving the transformative potentialities that each cultural heritage implies, along with the opportunities that the connection between different cultural heritages can open. Moreover, this rhetoric does not seem adequate to recognize and give value to the **syncretic cultural heritage** which is already emerging in Europe, of which the common heritage of Europe is an emblematic example.

Conversely, we often assist to the stigmatization, banalization and misunderstanding of others' cultural heritage. In this framework, the necessity of recognizing and preserving intangible cultural heritage risks being instrumentalized as a pretext for strengthening the imaginary of confined communities which find their main tie in the refusal of alterity and in the negative evaluation of everything that seems to be different and is therefore perceived as an enemy (Zagato 2013). Cultural heritage in itself can become, in this situation, an instrument of oppression (Silverman, Ruggles 2007, p. 3) and separation, instead of an element which can contribute to social cohesion.⁸

3.2 The risks of 'folklorization'⁹

The transformative processes connected to the patrimonialization of the intangible cultural resources can also lead to the risk of crystallizing these resources (Ciminelli 2009). In effect, these processes can modify the nature of cultural resources as shared social constructions, through dynamics

⁸ From this viewpoint, the case of Roma people is emblematic: most of members of this population are forced to entirely adapt their lifestyle to prejudices that other people have built against them: behind the false myth of Roma people who 'choose' to live in camps, for instance, that population is actually marginalized throughout Europe in concentration zones in extreme living conditions.

⁹ Sophia Labadi describes 'folklorization' as a process that «can also include turning the elements [of the intangible cultural heritage] solely into tools for economic profit adapting/simplifying their performance for tourist or emptying their content and as a result alienating the communities related to them» (Labadi 2013, p. 141).

of **'folklorization'** (Ben Younes 2009) and/or **'museification'**,¹⁰ for instance for touristic exploitative aims.

Through the essentialization of the notion of culture, by stereotyping groups or populations, these dynamics can thus destroy the nature of cultural heritage as a continuously evolutionary process. This normally leads to the underestimation of the potentialities that cultural assets can have with respect to people's daily living, and may prevent their transmission to future generations, except in the form of evocation of a distant past.

We thus meet phenomena of «narrative reduction; folklorization, globalization and loss of identity, which lead to a loss of legitimacy. This loss of legitimacy is synonymous with deep transformation of expertise, massification and banalization of all forms of authenticity» (Popescu 2013, our transl.).

When cultural heritage is exclusively valorized as a tourist attraction, out of any social project, people inhabiting the territory within which this heritage is expressed will have just marginal benefits, usually negligible in comparison with the possible negative consequences.

3.3 The risk of urban and social disaggregation (gentrification)¹¹ and abandonment

At the same time, the recognition, preservation and implementation of cultural heritage in its complexity risks being hardly compatible with the dynamics of a globalized economy, which imposes criteria of homologation, conformity and efficiency that are often difficult to reconcile with the slow times of traditions, knowledge and their transmission.

The current system is marked by the speed of exchanges and encounters, and the necessity that everything can be measured in terms of profit and monetary value: this can lead to a more or less conscious abandonment and/or destruction of the tangible and intangible cultural heritage, if they are considered as 'useless'. Or, in the best of cases, they are taken into

10 As Popescu (2013) explains, 'museification' can be a strategy of safeguard and conservation of the intangible cultural heritage, but it can also become a process of separation between things and their context, between heritage and communities. Indeed, the creation of a museum for gathering all the materials related to the traditional knowledge, can preserve this knowledge from oblivion, but can also crystallize it, by undermining its capacity to be renewed. Many scholars have underlined the same risk with respect to tangible cultural heritage, often in relation with urban spaces and tourism: «The risk for a city or place with excessive levels of tourism is of becoming a 'destination' and not a 'place', and of becoming a 'frozen city' marked by the dissolution of the social fabric» (Auclair; Fairclough 2015, p. 13).

11 Gentrification is a process of 'renewing' deteriorating areas through the replacement of the lower-income groups by relatively affluent incomers. The risks of this process in terms of social segregation and exclusion have been widely explored. See, i.e., Lees 2008.

account, as said above, in a merely folkloristic way and with respect only to the possibility that they become touristic assets.

This deformed vision of the cultural heritage is at the base of, and at the same time is nourished by, the processes of individualization and the breaking of social relations.

These processes are currently occurring, for instance, with respect to the practice of the reconfiguration of urban spaces. In most cases, the recognition of a place, a monument, but also a practice, as part of a cultural heritage, is performed in an excluding way, due to a purely economic valorization. This is the situation in the historical centers of many European towns, with their architectural and artistic richness, with their heritage of crafts and knowledge, habitudes and rituals. From the rediscovery of the patrimonial value of the ancient part of the towns, the processes of patrimonialization have mainly coincided with practices of **gentrification**, everywhere with similar consequences: «with the eviction of the original inhabitants not only the character of those quarters is lost, but a whole way of living dies as well. Old traditions and communal life are no longer present when the original residents are replaced» (Gruber 2009, p. 10). The consequence is the museification of historical centers, after having denuded them of their pulsing heArt. In order to protect cultural heritage, and above all in its intangible forms, conversely, spaces of sociability and the environment in which heritage takes shape and is expressed needs also to be protected (Jadé 2006). This means that human and relational dynamics have to be respected.

The kind of patrimonialization that coincides with the privatization of cultural (tangible and intangible) assets, and with their elitist management, blights - instead of contributing to their recognition, empowerment and reproduction - the heritage communities, by preventing their future development.

For those people who have been displaced by gentrification - and who mostly live in situations of poverty or fragility - places of sociability are more and more substituted by places of consumption: in the new neighborhood where they are pushed to live, ancient squares have been replaced by shopping centers where social mixture has less space to be reproduced.

At the same time, these people will perceive that the cultural resources they owned have not helped them to find a place in the society: these resources, doubly devaluated, will be at risk of disappearance.¹²

¹² Therefore, between poverty and cultural heritage a complex relationship occurs. People who hold a certain kind of intangible cultural heritage are often those living in poverty and precarious conditions, such as the artisans outclassed by mass production, or the gentrified population expelled from historical town centers. At the same time, these people are often excluded from access to other cultural resources.

In this respect, the social and spatial separation between different social classes is a selective device which can define the type of cultural heritage which 'deserves' to be maintained and reproduced, and the one that is destined to be lost.

Cultural practices are usually devaluated, along with knowledge and crafts, when the social and economic utility of a particular heritage disappears in front of other people's eyes, and when intangible assets become meaningless for new generations. This is the case of the **rural zones** in Europe, where heritage communities have been wrecked by the absence of services and opportunities, and where people are often forced to emigrate towards urban or commercial districts where they will be individualized and alone.

All these situations denote an increasing separation between **the Culture** considered and protected because it is a heritage of the middle and high classes, and the **popular heritage** which is going to disappear or, in the best of cases, become a metacultural product embalmed for a touristic use. It is the historical separation between 'artists' and 'artisans', between 'works of art' and 'popular productions', which implies the depreciation of the know-how, techniques and knowledge of the majority of people (Puglisi 2011). On the contrary, «Heritage is not to be connected just to Great Men, Great Moments, and Great Monuments, but firstly regards people and their histories, places of living, struggles, the 'corner of the street'» (Bazin 2013, our transl.).

The abandonment of this kind of heritage is also associated to the marginalization affecting aged people, more and more considered from the viewpoint of their economic lack of value with respect to the market criteria. Indeed, they are the roots of each cultural heritage and the natural source of its reproduction, due to their capacity to create bridges between past, present and future generations. Facing an economic model which needs young, highly skilled, flexible people, ready to change their jobs and locations, habits and skills (Sennet 1999), aged people are cast away, with the result that the possibility of intergenerational interaction is reduced.

For inverting these processes, also in this case, any attempt of museification of intangible cultural heritage will be inadequate: collecting memories, listing habits or old trades, will at most produce a sentiment of melancholy detached from the present time.

Therefore, how can these processes of degeneration or abandonment which are entailed by processes of patrimonialization of cultural heritage be avoided?

The paradigm of the Commons can be an interesting tool to move forward in this direction.

4 The Paradigm of the Commons and the Faro Convention

In the guide 'Living in dignity in the 21st century – Poverty and inequality in societies of human rights: the paradox of democracies', published by the Council of Europe, Commons are defined as «the particular kinds of resources that need to be protected from exploitation for private profit, because they are essential for ensuring a dignified life for each member of a human community» (Sciurba (ed.) 2013, p. 48).

There is an evident affinity between this definition of Commons and the cultural heritage as it is intended by the Faro Framework Convention. A dignified life cannot be realized merely through access to the resources needed for surviving. It involves the possibility to find a deep and shared meaning in the human lives, and the valorization of people's histories, competences and relationships with one another and with the places and times of their existences. Moreover, cultural heritage is naturally owned by everyone, as the result of the interaction between history, landscapes and people; it is produced by the horizontal crosses and accumulations of these interactions. Consequently, it cannot be possessed other than in a collective way, and in regard to the term 'possession' it may not be appropriated.

If generally speaking the Commons emerge from a mix between 'having' and 'being', cultural heritage is the most illustrative example of this mixture. Cultural heritage is an eminently «Total Social Fact», in the meaning coined by Marcell Mauss (1966) with respect to all those 'facts' which ontologically undertake the majority of the dynamics within a society.

In addition, cultural heritage, especially when intangible, corresponds to the characteristics of non-excludability and non-rivalry that are typical of some conceptions of the Commons (particularly in the case of intangible assets): «The intangible heritage is not exhausted by its use. Conversely, its use allows it to be preserved and to be developed» (Queffelec 2013).

If the full potential of the Commons is expressed when they are managed as such, with respect to intangible cultural heritage we can also go further: its **commonification** (its management as a common) is probably the only way to preserve it and to revive it.

What is more, with regard to the **common heritage of Europe**, the concept of Commons fits perfectly with the intrinsic plurality of this new definition: European cultural heritage is not simply composed of the neutral summation of all the diverse cultural heritages which can be discovered, listed, promoted and implemented in the different European territories. Indeed, it is mostly a **common expression of the European consciousness** which has to be manifested in the particular manner in which all these actions are accomplished.

Finally, the heritage communities closely resemble the **communities of interest** that Commons require to be recognized and managed: commu-

nities which share priorities and objectives, without necessarily involving ethnic or national belonging and with a strong inclusive potential:

The idea of Commons presupposes the existence of a community in the sense of a stable population with a strong social network complying with social norms promoting sustainable equal access, integration and sharing, conservation and the renewal of common goods. There is a biunivocal correspondence between community and the management of common-pool resources: just as it is true that the presence of a community is vital to the appropriate management of common resources, so it is true that common management of that which is held in common helps build up and nourish the community itself, strengthening social cohesion and social bonds. In contrast, the privatization of Commons breaks those bonds and undermines social cohesion, contributing to the growth of a fragmented society of consumers (competing with each other for access to scarce resources and commodified services). As several authors have pointed out, it is the community itself that establishes its own rules for self-government, in other words that decides democratically on the rules and procedures with built-in incentives for responsible use and punishments for overuse (Sciurba 2013, p. 175).

In this perspective, the processes of privatization of tangible cultural heritage, which are spread throughout Europe, are clearly breaking down the relationships between heritage and communities: «in doing so, a fundamental alienation between subjects and objects occurs which reifies heritage and hinders its lively preservation in community life, and leads to social segmentations that cannot be solved through the post-political strategies of identity politics» (Gonzales 2014, p. 360). Similar consequences are produced by all kind of degeneration which affect the above quoted processes of patrimonialization, also with regard to intangible cultural heritage.

Therefore, the starting point for reversing these processes is the re-appropriation of cultural heritage, to give concreteness to their values through the cooperation of «a variety of people, competences, disciplines at the service of a collective dynamic» (Bazin 2013, our translation).

Thus, how can the paradigm of the Commons be effective for the revitalization of the tangible and especially intangible cultural heritage, from the perspective of a renewed collective construction of social cohesion and meaning?

5 Towards the commonification of cultural heritage: some proposals and some concrete examples

Some concrete examples can now be given, starting from highlighting those processes that have more urgently to be reversed, in order to really give life to the principles of the Faro Convention, also in relation to intangible heritage.

The first processes to invert are certainly those which do not protect the relationships between communities and heritage, such as the process of reconfiguration of the urban spaces which, as in the cases of gentrification, risk to break the interactions between territory, tangible and intangible cultural heritage, and inhabitants.

The factual distinction between «Non-places» (Augé 1992), where business and economic production is based, and 'places' where cultural heritage can take shape, is quite problematic if the first category outclasses the second: the impressive spread of hypermarkets which led to the closure of small shops and to the death of many forms of local handcrafts, for instance, have to be rethought with respect to its consequences, not only in terms of economic profit, but above all in relation to the loss of social utility which it can entail.

Regarding from this perspective the processes of gentrification, the old inhabitants of the historical town centers should not be displaced anymore. It could be much more productive, in a social but perhaps also economic view, to encourage and support dynamics of self-recovery of the houses that require being restructured, mixing professional workers with residents who have expertise in the sector. Every worksite, in any case, could be transformed into an open learning space. The challenge is how to offer incentives for people to be pushed to share their skills in the aim of the well-being of all, starting from their own well-being. In doing so, all forms of privatization of tangible cultural heritage should be limited, as well most of the exogenous interventions which ignore or give no value to the anthropological dimension. Conversely, hybrid and participatory forms of joint management between private enterprises, institutions and citizens should be promoted, also in order to grant a continuous accessibility to cultural assets.

Citizens' practices which are indispensable to preserve and reproduce intangible cultural heritage are often in need of accessible spaces for developing: tangible cultural heritage, such as monuments, ancient buildings, and also squares, could be managed with this aim. Going further, it is even possible to intervene on abandoned brownfield sites, reconverting them into cultural centers with social or even economic and artistic functions. When spaces cannot be integrally and permanently reconverted, a multifunctional adaptation of public and private places can also be viable.

Foyers of theatres for instance could become, on Sunday mornings, places of exchange of knowledge through open workshops, exhibitions of local handcrafts and other activities integrated within a shared program.

These kinds of initiatives could lead to forms of re-appropriation of tangible cultural heritage through the valorization, reproduction and transmission of intangible cultural heritage. This can generate feelings of respect and benevolence in the citizens with regard to urban spaces; feelings which can be stimulated if these spaces are perceived as a part of one's own life. The active sharing of tangible heritage is thus not in opposition to its preservation.

Therefore, even the business of cultural tourism could become, in some cases, a shared venture, the rules of which are established by the local communities, with a part of the profits redistributed for the implementation of public utilities on the territory.

With respect to the more peripheral zones that are not immediately identified as places marked by the presence of a cultural heritage, programs of urban re-generation should be implemented. In some European countries they have already been launched, by providing **participative urbanistic pathways** which integrate within the same project tangible goods (e.g. construction, recycling, demolition of buildings) and intangible assets (actions of social, economic and cultural development) (Ciaffi; Mela 2011, pp. 100 and ss.).

This is what is occurring in Marseilles, where some inhabitants have launched the *Hotel du Nord* Project, with the aim of rediscovering, and of allowing others to rediscover, the cultural richness of the neighborhoods that are usually less visited by tourists, and which are at risk of poverty and abandonment. A non-collateral objective is also to offer new economic chances for people who live there. The project has formally to be implemented by a cooperative, the President of which explains how «what is produced is sold, what is sold is produced, in the interests of those persons who live, work or temporarily stay in those neighborhoods».¹³

In some European sites, the paradigm of the Commons is redesigning small parts of urban spaces. There, the actual challenge is how to combine these new experiences with the ancient competences of people. In this sense, the **shared gardens**, an increasing urban practice, can offer a good location, becoming for instance a place of transmission for traditional agricultural knowledge, by transforming these gardens into open learning spaces.

As Livio De Santoli wrote in the book he devoted to the 'energy communities', «the re-appropriation of our fathers' agricultural experiences firstly needs the commitment of our sons. A shared garden can relearn

13 See <http://hoteldunord.coop/> (2015-09-15).

many forgotten notions: the difference between a tuber and a fruit, the taste of celery and the smell of basil. If, in addition, older people from the neighborhood or village are engaged in this learning activity, it thus opens the possibility of building a real social center» (De Santoli 2011, p. 23, our transl.).

Shared gardens, depending on the season, could also become gastronomic locations, where the ancient local culinary traditions could use the products of a land which has been collectively cultivated.

Certainly, in order that all these activities could be realizable, the rules of access to public spaces have to be rethought, as already stated. Moreover, new fiscal system, which could favour initiatives based on the common pooling of resources which valorize the sharing of cultural heritage should be promoted.

In parallel, the abandonment or the forced urbanization of rural zones or little villages are other processes that may be reinverted to give place to new forms of commonification of intangible heritage. Indeed, intangible heritage as a common could play a central role in the revaluation and future development of rural areas.

In the little village of Castelbuono, in the area of Palermo (Sicily), the inhabitants have put in place an experiment which links together **ancient traditions and innovative practices** in the ecological sector. The ancient Sicilian custom of using donkeys as means of transportation has been adapted to be employed in differentiated waste collection: the animals, endangered by extinction, have been reassessed and protected to perform this door-to-door collection in a sustainable ecological manner. Moreover, garbage collectors who work with donkeys are ex-marginalized citizens with personal histories of social disease, alcohol or drugs problems, or who are affected by physical or psychiatric handicaps. Being organized within a cooperative, and monitored by the local social services, these persons have now been reintegrated into the labor market and into society.

As in a virtuous circle, it would be possible to imagine that part of the collected waste could be available to be recycled by local artisans, once they have learnt specific techniques for reusing and recycling different materials. These techniques could be taught by highly-qualified young people who could thus have the possibility of performing work experience in places where no young people usually remain.

In the case of the old crafts, the challenge is how new forms of revitalization could take shape through processes of re-functionalization of artisanal products which could be re-adapted to the new economic targets of production and fruition (even touristic), without renouncing their specificity and originality.

The exceptional characteristics of some handcraft activities actually lies in their being at the opposite site with respect to the industrial logic of homologation: their distinctive elements can be valorized in the direction

of a recuperation and regeneration of these activities exactly through their distance from the industrial competition. This means giving new strength to the elements which distinguish the forms of artisanal production from those of mass production: the slow process, the transmission of technical knowledge, the certified quality and origin of the materials employed in the sustainability of the work process, the respect for human resources and, in particular, the unicity of each manufactured good.

The first step is the participative identification of this exceptional cultural heritage, by proceeding, for instance, to cartography of the competences and know-how of each territory, with the aim of their networking in relation to the diverse potentialities and needs of each site.

Such kinds of activation need the co-participation of experts, such as anthropologists, sociologists, associations specialized in the cultural promotion, and figures able to orient this process within the economic market. Nevertheless, all these specialists have to accompany, without any form of substitution, the process of identification which has to remain in the hands of local social actors who will be the protagonists of the transformative processes.

The new digital technologies, for instance, have to be at the disposal in the elaboration of the cartography, while the new technology of mechanical production will be employed in the re-functionalization of the artisanal merchandises.

The reconversion of ancient handcrafts, with respect to the new needs expressed by the territories, with the aim of making these handcrafts economically productive, will facilitate their transmission to the younger generations who will be, in their turn, essential resources in the phase of re-actualization of knowledge within a virtuous circle characterized by the exchange of experiences and competences between different generations.

During the phases of activation of these processes, public institutions, at a local but also European level, should offer forms of funding and sustenance. It's worth the pain, because the potential economic reactivation and advantages in terms of social cohesion can be extraordinary.

A project based on these premises is going to be launched in Palermo (Sicily), starting from a proposal elaborated by the cultural association CLAC¹⁴ The starting objective is the revitalization of the old handcrafts sited in the historical center of the city (coppersmiths and tinsmiths, potters, weavers, artisans working wicker) putting them at service of the street-food sector, an important part of the local cultural heritage, which is in increasing expansion due to its close connection to the touristic market. The general aim of the project is the reactivation of a local economy through the transmission of certain ancient artisanal competences. A public unde-

14 See <http://www.clac-lab.org/> (2015-09-15).

rutilized space has already been identified for the installation of an ‘incubator’ inside which the revitalization and the transmission of handcrafts will take place. The project, called *Crezi-Food-Kit*, has been selected and funded by a relevant national cultural foundation and is going to stArt.

The same association, CLAC, is also working on the elaboration of forms of auto-narration for discovering and recognizing local cultural heritage in some particular Sicilian zones. From this perspective, memories are seen as an essential element for rethinking urban regeneration, by taking into account the particular histories of each neighbourhood in the attempt not only to preserve, but also to bring memories to life.

By thinking that Museums have to be spaces of active participation for a collective rehabilitation of the territories, CLAC has launched, two years ago, the project *Mare memoria viva*, basing it in an ancient district of Palermo, of which building speculation and impoverishment had cancelled the original vocation of a seaside village. *Mare memoria viva* is «an innovative project about culture, community and the valuing of a territory. A **multimedia urban eco-museum** located in different sites; a geo-blog that grows with the stories and images contributed by its users; an innovative offering of tourist and cultural attractions; the memory and the present of Palermo’s relationship to its sea».¹⁵

The Eco-museum has been set up thanks to the participation of hundreds of people who donated old photos, videos, books, and, above all, their own memories and narrations. A shared path of memory has thus been built, with the aim to modify the present time: a present time in which the sea has disappeared after have being submerged by pollution and debris, while the ancient inhabitants have abandoned the zone, with the result of the breaching of any community relationship among them and between them and the territory.

Such a model is evidently reproducible in many other places and with respect to other issues around which a collective memory can be rebuilt.¹⁶

Eco-museums are usually particular types of institutions which overcome the traditional idea of what a museum has to be: a place characterized by a prevalently passive fruition. Alternatively, the Eco-Museums conceive culture and cultural heritage as integrated in a dynamic and relational view. Public institutions are usually called to have a supportive role with regard to local communities, by creating a strong interrelation with the territory in which the eco-museum is based.

15 See <http://www.marememoriaviva.it> (2015-09-15).

16 Similar projects have been set up in Sicily in other zones (i.e. the project ‘Belice epicentro memoria viva’, <http://www.clac-lab.org/site/belice-epicentro-della-memoria-viva-3/> (2015-09-15).

These kinds of solutions are being experimented with also in more difficult contexts than Palermo: in San Adriano, in the Asturias Region, for example. In this little village, the rural economy has been outclassed by the touristic business, and many projects of revaluation of the cultural heritage have failed due to the lack of the local population's involvement, and the deficiency of a long-term perspective. All the cultural centers and museums which had been projected and built have never been opened, with the consequence of an enormous waste of resources and an increasing distrust on the part of the inhabitants. Facing these institutional failures, a local association, *La ponte*,¹⁷ has projected and set up an eco-museum with the participation of the local community: it is appropriate to say that the local community itself has been reconstituted around this project. This eco-museum has finally valorized the tangible cultural heritage of San Adriano, such as the archaeological sites based in the zone, and also the intangible heritage related to ancient rural knowledge. Thanks to this, new occupational opportunities for many local young people have been opened (González; Fernández 2013).

These examples certainly move in the direction envisaged by the Faro Framework Convention when it invites to «promote the use of materials, techniques and skills based on tradition, and explore their potential for contemporary applications» (Art. 9.d), and to endorse «the objective of quality in contemporary additions to the environment without endangering its cultural values». (Art. 8.d). Furthermore, these forms of cultural production imply the added value lying in the construction and strengthen the relationships between people, also belonging to different generations: only the deep sociability which comes from 'sharing' can guarantee the transmission and implementation of cultural heritage in the long-term.

The patrimonialization of cultural resources has thus to be conceived and put in place as a participative process both in the moment of the recognition of cultural heritage and in the phase of their revitalization and preservation.

Nevertheless, the implementation of these kinds of practices needs creativity and imagination – characteristics which mark many different citizens' actions in this long period of economic crises¹⁸ – but also some essential material changes.

From a juridical point of view, the recognition of cultural heritage as a common certainly requires the formalization of a new legal status which can't be the one of 'public property'. A common is not just a good to be shared in abstract, but one that needs to be concretely managed in a shared and consensual manner. A new juridical elaboration is thus re-

17 See <http://www.laponte.org> (2015-09-15).

18 Cf. <https://respondingtogether.wikispiral.org/> (2015-09-15).

quired to provide a wide legal framework which could be specified in each different context and situation.¹⁹ Regarding the Commons, no universal formula can be applied in all contexts, but some general principles have to be adapted in different circumstances.²⁰

From an economic point of view, besides the already mentioned fiscal incentives aimed at the development of those activities which imply a high social value, and the establishment of more open rules which guarantee access to spaces and assets, other types of stronger interventions are undoubtedly necessary.

In the face of contemporary widespread economic difficulties, more and more people meet increasing difficulties in the realization of a dignified life. The shared access and management of the Commons, along with the revitalization of cultural heritage, as stated, can make a contribution to changing this condition. However, if the risks which submerge single existences are too pervasive, people will not find the courage to launch new activities and initiatives. A form of basic security which can offer the certitude to face at least the more essential needs is thus indispensable.

For this reason, the introduction in every European country of an unconditional and universal basic income (Van Parijs; Vanderborght, 2005), could be an interesting measure for favoring the preservation and the development of cultural heritages as Commons.²¹

The implementation of an effective right to security (in a non-defensive sense, but intended as the possibility to imagine and build a viable project of life), is the essential premise for people to be engaged in shared activities of responsabilization and valorization with respect to their own competences, and to the potentialities of the territories in which they live.

19 Indeed, the paradigm of the 'commons' does not pretend to offer any universal model, contrary to what Unesco does when the institution claims to protect the universal heritage of humankind. Commons is, in fact, a «situated concept» in the sense that «heritage might be conceived as a common in a specific site where a heritage assemblage can be created: an interested community, people with the necessary knowledge to act as mediators between market and state forces and the community, and to understand the potential of heritage for economic development, and so on» Gonzàles; Fernández 2013, p. 250.

20 The first of these principles, already quoted, is that each singular cultural heritage intended as a common takes shape and is implemented, transmitted and revitalized only by the heritage communities (characterized by an inclusive and open attitude).

21 The relation between the basic income and the paradigm of the 'commons' has been explored in detail in the above mentioned guide elaborated for the Council of Europe (Sciurba 2013), which also demonstrates how basic income is a viable possibility, also and above all in these times of economic and financial 'crises'.

6 A provisional conclusion: preserving and implementing (in)tangible cultural heritage as Commons

This paper has presented some suggestions that could interrelate the processes of patrimonialization of cultural heritage, in the framework of the Faro Convention, with those of commonification of resources in contemporary European societies.

Article 8 of the Faro Framework Convention insists on the necessity «to utilize all heritage aspects of the cultural environment» to «enrich the processes of economic, political, social and cultural development» and to «promote an integrated approach to policies concerning cultural, biological, geological and landscape diversity to achieve a balance between these elements».

These words are perfectly compatible with the recognition of cultural heritage as a common. Moreover, this recognition can give to these words a deeper meaning, in particular with regard to the concept of 'development' which, when it is put in relation with the Commons, implies a democratic participation of all the involved social actors. This participation concerns the shared elaboration of the rules which establish and consolidate the processes of recognition, protection and implementation of heritage, and also the shared evaluation of the ecologic sustainability and durability of these processes (for instance with respect to the transmission to future generations).

The list of intangible cultural heritages established by Unesco,²² and continuously updated, is obviously an important step towards the promotion of those cultural heritages which have been identified as such. Nevertheless, it is even more important to develop targeted strategies with the aim, on the one hand, to revitalize intangible cultural heritage which has been already recognized and, on the other, to protect those forms of intangible cultural heritage which are more difficult to identify because they have no concretization in specific activities with a recognized collective value.

The **Commons approach** suggests thinking about the active role of heritage communities as the first subjects which are entitled to recognize a cultural heritage as such; it also implies a new kind of right of access with respect to this heritage, which leads to the concrete possibility that people directly manage and implement cultural resources. In relation to the common heritage of Europe, as it is defined by the Faro Convention, the Commons approach also valorizes differences and mixtures within a common view of interaction and mutual respect. The paradigm of the Commons can thus implement the definition of 'cultural heritage' and 'heritage

22 Cf. <http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?pg=00559> (2015-09-15).

communities' by making them interact with a complex cluster of rights which are the essential requisites of a dignified life for all people. From this viewpoint, the rediscovery of a cultural heritage as a common can give shape to new collective, dynamic and open identities with enormous advantages for the territory in which they are expressed. In this perspective, the Commons approach can come to the rescue against the processes of identitarian closure associated to some ideas of cultural heritage.

Moreover, the paradigm of the Commons can be adequate to identify and preserve cultural heritage with respect to its performative and transformative capacity (Ferracuti 2011, p. 216), in order to avoid all risks of folklorisation, reification and museification that patrimonialization can produce.

This paradigm can thus contribute to progress towards the valorization of cultural heritage as an instrument of social cohesion and well-being for all, through a shared revitalization of the cultural resources with the aim of producing **social utility**.

In this regard, the valorization of a cultural shared heritage depends on the possibility to renew it in relation to the actual social needs and lifestyles of people. In the accomplishment of this transition, the availability of mechanical, artistic and technological resources is an essential premise: «It is not like going back. The Commons of tomorrow are partly to defend and preserve, partly to rebuild, partly to invent, depending on the gathered experience» (Helfrich 2010, p. 10, our transl.).

This assumption may be a guideline for rethinking the development of cultural tourism, but also in the development of new forms of sustainable and cooperative economy which, through the active safeguarding of cultural heritage, could become a tool against poverty and social exclusion. In these terms, cultural heritage could be envisaged as a powerful tool for giving a social role to more marginalized and impoverished people, who could find a new meaning for their lives and experiences.

The point is to give people, and mostly people considered unproductive within the economic market, the possibility to play an active role in the society in which they live, allowing them to participate in its development, without being forced to renounce to their own stories and experiences which represent a great treasure for all. In consequence, the main question is how to empower local communities with the aim of allowing them to discover, or rediscover, their potentialities and to live their cultural heritage as a common that makes sense for the present and may become a base on which the future can be built.

The main aim of this article was to provide some useful suggestions to move in this direction.

Bibliography

- Arendt, Hannah (1948). *The origins of totalitarianism*. New York: Meridian Books
- Auclair, Elisabeth; Fairclough, Graham (2015). *Living between past and future: an introduction to heritage and cultural sustainability*. In: Auclair, Elisabeth; Fairclough, Graham (eds.), *Theory and practice in heritage and sustainability. Between past and future*, Oxon: Routledge, pp. 1-22.
- Augé, Michel (1992). *Non-lieux, introduction à une anthropologie de la surmodernité*. La Librairie du XX^e siècle, Paris: Seuil.
- Bazin, Hugues (2013). *La Fabrication d'un patrimoine commun*, Presentation at the conference "Coup de jeunes sur le patrimoine, entre transmission et appropriation, les jeunes au cœur de leur héritage culturel, le rendez-vous des acteurs et témoins". Conseil Régional de Bretagne, Rennes - Champs Libres. Available online at <http://biblio.recherche-action.fr/document.php?id=645> (2015-09-15).
- Ben Younes, Rym (2009). *Tourisme et folklorisation* [online]. "Archi-Mag, Essays et Réflexions". Available at http://www.archi-mag.com/essai_35.php (2015-09-15).
- Ciaffi, Daniela; Mela, Alfredo (2011). *Urbanistica partecipata. Modelli ed esperienze*, Roma: Carocci Editore.
- Ciminelli, Maria Luisa (2009). «Djenné, Timbuctu, il Pays Dogon: protezione del patrimonio culturale ed eterogenesi dei fini». *Africa e Mediterraneo*, 65-66, pp. 36-39.
- De Santoli, Livio (2011). *Le comunità dell'energia*. Macerata: Quodlibet.
- Ferracuti, Sandra (2011). «L'etnografo del patrimonio in Europa: esercizi di ricerca, teoria e cittadinanza». In: Zagato, Lauso; Vecco, Marilena (eds.), *Le culture dell'Europa, l'Europa della cultura*, Milano: Franco Angeli, pp. 206-228.
- Fojut, Noel (2009). «The philosophical, political and pragmatic roots of the convention». In: Therond, Daniel; Trigona, Anna (eds.), *Heritage and Beyond*. Strasbourg: Council of Europe Publishing, pp. 13-22.
- Frigolé, Joan (2010). «Patrimonialization and the mercantilization of the authentic. Two fundamental strategies in a tertiary economy». In: Roigé, Xavier; Frigolé, Joan (eds.), *Constructing cultural and natural heritage: parks, museums and rural heritage*. Institut de Recerca en Patrimoni Cultural de la Universitat de Girona, Girona: Documenta Universitaria, pp. 13-24.
- González, Pablo Alonso; Fernández, Jesús Fernández (2013). «Rural development and heritage commons management in Asturias (Spain): The Ecomuseum of Santo Adriano». *Journal of Settlements and Spatial Planning*, 2, pp. 245-253.
- González, Pablo Alonso (2014). «From a given to a construct: heritage as a commons». *Cultural Studies*, 28(3), pp. 359-390.

- Gruber, Stefan (2009). *The Links between poverty and the loss of cultural heritage sites*. Legal Studies research Paper n. 09/08, Sydney Law School. Available online at http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1352116 (2015-09-15).
- Helfrich, Silke (2010). «Les communs sont le tissu de la vie». In: Petitjean, Olivier (ed.), *Les biens communs, modèle de gestion des ressources naturelles*. Dossier Passerelle dph # 2. Paris: Ritimo, pp. 9-13.
- Igansky, Paul (2014). «Europe». In: Minority Rights Group International, *State of the World's Minorities and Indigenous Peoples 2014*, London: Minority Rights Group International, pp. 202-225.
- Jadé, Mariannick (2006). *Patrimoine immatériel: perspectives d'interprétation du concept de patrimoine*. Paris: L'Harmattan.
- Kirshenblatt-Gimblett, Barbara (2006). «World heritage and cultural economics». In: Karp, Ivan; Kratz, Corinne et al. (eds.), *Museum Frictions. Public Cultures/Global Transformations*. Durham: Duke University Press, pp. 161-202.
- Labadi, Sophia (2013). *UNESCO, Cultural heritage, and outstanding universal value*. Usa: AltaMira Press.
- Lees, Loretta (2008). «Gentrification and social mixing: Towards an inclusive urban renaissance? ». *Urban Studies*, 45(12), pp. 2449-2470.
- Popescu, Antoaneta Carina (2013). *Un patrimoine immatériel menacé: les métiers traditionnels dans le Souscarpates de l'Olténie*, paper presented at the 50th international colloque of the ASRDLF, "Culture, patrimoine et savoirs". Available online at http://www.asrdlf2013.org/IMG/pdf/C_Popescu_Un_patrimoine_immateriel_menace_les_metiers_traditionnels_dans_les_Souscarpates_de_l_Olténie.pdf (2015-09-15).
- Puglisi, Giovanni (2011). *Il patrimonio culturale immateriale*. Introductory speech at the "Days of Cultural Work", Roma, Auditorium Parco della Musica, 24-25 June 2011. Available online at http://www.viveredicultura.it/patrimonio_culturale (2015-09-15).
- Queffelec, Betty (2013). «Commons». In: Casillo, Ilaria ; Barbier Rémi; Blondiaux Loïc, Chateaurayanud Francis; Forniau Jean-Michel; Lefebvre Rémi; Neveu Catherine; Salles Denis (eds.), *Dictionnaire critique et interdisciplinaire de la participation*. Paris: GIS Démocratie et Participation. Available at <http://www.dicopArt.fr/it/dico/commons> (2015-09-15).
- Sciarba, Alessandra (ed.) (2013). *Living in dignity in the XXIst century: Poverty and inequality, a paradox in societies of rights and democracy?*. Strasbourg: Council of Europe Publishing.
- Sennet, Richard (1999). *The corrosion of character. The personal consequences of work in the new capitalism*. New York; London: Norton & Company.
- Sennett, Richard (2011). *The foreigner. Two essays on exile*. London: Notting Hill Editions.

- Silverman, Helaine; Ruggles, D. Fairchil (eds.) (2007). *Cultural heritage and human rights*. New York: Springer.
- Thérond, Daniel (2009). «Benefits and innovations of the Council of Europe Framework Convention on the value of cultural heritage for society». In: Therond, Daniel, Trigona, Anna (eds.), *Heritage and Beyond*. Strasbourg: Council of Europe Publishing, pp. 9-12.
- Vandenberghe, Frederic (2001). «Reification: History of the concept». In: Smelser, Neil J.; Baltes, Paul B. (eds), *International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences*, 19. London: Pergamon, pp. 12993-12996.
- Van Parjis, Philippe; Vanderborght, Yannich (2005). *L'allocation universelle*. Paris: La découverte.
- Zagato, Lauso (2013). «Heritage communities: un contributo al tema della verità in una società globale?». In: Ruggenini, Mario; Dreon, Roberta; Paltrinieri, Gian Luigi (eds.), *Verità in una società plurale*. Milan: Mimesis, 27, pp. 103-124.
- Žižek, Slavoj (2005), *Against human rights*. New York: Left Review.

Diritti culturali, patrimonializzazione, sostenibilità

Michele Tamma

(Università Ca' Foscari Venezia, Italia)

Abstract The path that has characterized the claim of 'cultural rights', and has given them content and meaning, is complex. Over time, the set of regulatory instruments has significantly grown, in parallel with important changes in the ways in which culture and cultural practices, their meaning and value, have been conceived. This has happened in the more general frame of political, social, and economic changes at a global level. The evolution of the rules, and of their interpretation and application, affects the possibilities of action, leading to reconsider the actors, processes, resources involved together in the creation of the conditions for the recognition, promotion and guarantee of cultural rights. Taking into account that the right 'freely to participate in the cultural life of the community' has taken manifold contents, particularly as regard to the concepts of 'culture', 'participation', 'community', the need to deepen the relationship of this category of rights with the processes of patrimonialisation and with the conditions of sustainability emerges. In fact, what is acknowledged as deserving of protection and transmission to future generations, is always drawn from a selection process. That is affected, on the one hand, by the aim of preserving identity and memory and, on the other, by the contribution that the heritage of cultural expressions can give, now and in the future, to the social and economic development of communities. Entitlements and responsibilities are increasingly becoming both diversified and intertwined, at international, national, local level, down to the individual, opening up to different forms of governance and of acquisition and development of the necessary resources, without which the effective exercise of the rights to culture remains only on paper.

Sommario 1. Diritti culturali: significati e contenuti. – 2. Salvaguardia e patrimonializzazione. – 3. Sostenibilità: una questione di risorse e di governance.

Keywords Diritti culturali. Processi di patrimonializzazione. Salvaguardia. Sostenibilità.

1 Diritti culturali: significati e contenuti

Il percorso che ha caratterizzato, e probabilmente caratterizzerà anche in futuro, l'affermazione e l'attribuzione dei significati e dei contenuti dei 'diritti culturali' è complesso (Zagato 2012). Innanzitutto in quanto, a darne corpo, è un articolato insieme di strumenti normativi che si sono succeduti nel tempo. In secondo luogo, perché tale percorso è maturato, com'è ovvio ma giova ricordarlo, nello scenario di una più generale evoluzione politica, sociale ed economica, di portata globale, in cui molto è

cambiato. In terzo luogo, perché notevoli sono stati anche i mutamenti rispetto ai modi con cui si concepiscono la cultura e le pratiche culturali, il loro significato e valore, nonché le politiche volte a promuoverle e proteggerle.

In un quadro così vasto, nell'ambito del quale si è sviluppata una mole considerevole di riflessioni e dibattiti in diverse aree disciplinari, in questo contributo ci si vuole soffermare su alcuni aspetti che emergono se, ponendosi in direzione di un approccio, si passi il termine, pragmatico, si prova a riflettere sugli spazi e le possibilità di azione, sugli attori, le attività, le risorse, che insieme creano le condizioni per il riconoscimento, la promozione, la garanzia dei diritti culturali. Uno sguardo che, a partire dalla prospettiva più strettamente giuridica, permette di interrogarsi su alcune questioni - e magari contraddizioni - che vengono in evidenza pensando ai diritti 'in azione', al loro effettivo esercizio e ai connessi strumenti, pratiche e politiche.

I diritti culturali trovano un primo importante riferimento nell'articolo 27 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948: «Everyone has the right freely to participate in the cultural life of the community, to enjoy the arts and to share in scientific advancement and its benefits». È di tutta evidenza che i contenuti dell'espressione sono suscettibili di diverse interpretazioni, in ragione dei significati che si attribuiscono, in particolare, ai termini di partecipazione, cultura, comunità.

Cosa significa partecipare alla vita culturale? Questo diritto può avere molteplici significati e forme di azione, non una singola, non ambigua, modalità (Silberman 2012, p. 249). Ampiamente conosciuto è il diritto alla partecipazione inteso quale **accesso alla cultura**. Questa concezione, fondata sull'idea di democratizzazione della cultura, è alla base dello sviluppo delle politiche volte a garantire pari opportunità (non esclusione) e a promuovere l'ampliamento dei pubblici rimuovendo barriere fisiche, intellettuali, culturali, economiche (Da Milano 2014, p. 154). L'investimento, eminentemente pubblico, dedicato al sostegno della cultura e alla sua promozione e i meccanismi di selezione di ciò che è meritevole di essere tutelato, salvaguardato, sviluppato, vedono come soggetti attivi lo Stato e il sistema di istituzioni culturali, professionisti ed esperti. Traccia di questi obblighi/prerogative si potrebbero anche rinvenire nell'Art. 15.2 del Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali del 1966:

The steps to be taken by the States Parties to the present Covenant to achieve the full realization of this right shall include those necessary for the conservation, the development and the diffusion of science and culture.

Questa impostazione ha trovato affermazione anche in relazione alla rilevanza che è stata via via attribuita alla cultura come motore di sviluppo

sociale ed economico. Anzi, il sostegno di iniziative artistiche e culturali per promuovere finalità non artistiche è anche divenuta una via di legittimazione dell'investimento di fondi pubblici (Matarasso 2004).

Questo approccio, per così dire *top-down*, tuttavia si è evoluto in direzione di una concezione che vede la necessità di un ruolo attivo dei cittadini. Partecipi, in tal senso, dei processi decisionali, dei processi creativi, della costruzione dei significati; o in altre parole, la partecipazione viene intesa non solo come accesso al 'consumo' culturale, ma anche ai mezzi e alle pratiche di produzione, salvaguardia e diffusione della cultura. Le implicazioni sono evidentemente numerose, e, come si tratterà - quantomeno in parte - in seguito, riguardano certamente: la varietà di espressioni culturali che possono trovare affermazione, legittimazione e sostegno; i processi di patrimonializzazione; l'ampliamento dei soggetti che possono attivarsi per agire ed assumere responsabilità. In particolare, si segnala che le **pratiche partecipative** tendono a stabilire nuovi modi di relazione tra la società e le istituzioni, e, per ciò che concerne la gestione e protezione dei beni culturali, a promuovere la partecipazione di tutti i portatori di interesse come fattore essenziale (Bortolotto 2013, p. 4). La Convenzione Unesco per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale (2003) prevede la partecipazione delle comunità a tutto il processo di salvaguardia, a partire dalla fase di identificazione del patrimonio. La Convenzione di Faro (2005) introduce la nozione di *heritage community*, definita come (Art. 2b) «people who value specific aspects of cultural heritage which they wish, within the framework of public action, to sustain and transmit to future generations».

Altri aspetti emergono rispetto alla nozione di cultura oggetto di diritto nell'Art. 27. Diritto alla cultura, ma **a quale cultura** le persone hanno diritto di accesso e partecipazione? Le questioni principalmente attengono al tipo di cultura in oggetto e al valore universale piuttosto che particolare-identitario dell'eredità culturale (Bonnici 2009, p. 54). Ampiamente noto è l'allargamento della nozione di cultura da una definizione ristretta di *high art* a una di matrice più antropologica che tiene in considerazione «the whole complex of distinctive spiritual, material, intellectual and emotional features that characterize a society and social group» (UNESCO World Conference on Cultural Policies, Mexico City, 1982). Questo *shift* ha caratterizzato una espansione dell'attività dell'UNESCO dal patrimonio tangibile - *World Heritage Convention* 1972 - al patrimonio intangibile - *Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage* 2003 (Logan 2012, p. 234). Nella nozione di patrimonio culturale intangibile rilevano alcuni aspetti qui di particolare interesse. Le «prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, il know-how», e «gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi» sono patrimonio in quanto riconosciuti dalle comunità e gruppi stessi cui appartengono. Esso ha un valore di identità e continuità e contribuisce al rispetto - e

al mantenimento- della diversità culturale. Questo patrimonio, inoltre, è trasmesso di generazione in generazione e (o meglio se) costantemente ricreato. La cultura si fa in modo più deciso plurale: le espressioni culturali da salvaguardare, a cui garantire l'accesso, si articolano in quanto si articolano le comunità e i gruppi di riferimento. La comunità e la cultura, citate nell'Art. 27 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, non possono evidentemente essere intese al singolare (la cultura di uno Stato), come del resto già emerso rispetto al problema delle minoranze:

In those States in which ethnic, religious or linguistic minorities exist, persons belonging to such minorities shall not be denied the right, in community with the other members of their group, to enjoy their own culture, to profess and practise their own religion, or to use their own language (*International Covenant on Civil and Political Rights*, 1966, Art. 27).

In secondo luogo, si riconoscono, come anche sostenuto nella Convenzione per la protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali (Unesco 2005), il valore delle diversità culturale e il rischio che l'evoluzione socio-economica, globale, conduca a dissipare un patrimonio che, nel suo insieme, nella sua pluralità di espressioni particolari, ha un valore universale in quanto importante per la democrazia, la tolleranza, la giustizia sociale e il mutuo rispetto fra i popoli e le culture (Jokileho 2012, p. 229). Infine, le espressioni culturali collettive, invece che «static, musealised products of human creativity» (Silberman 2012, p. 248) divengono «embodied and living heritage» (Logan 2012, p. 236). La salvaguardia e la trasmissione della cultura (decisamente non intesa come stock ma come flusso), e quindi i diritti, non sono in questo caso concepibili senza il riferimento alle comunità, alla loro partecipazione, alla loro sopravvivenza, e, quindi, alla loro capacità di rigenerare il patrimonio.

I diritti culturali, così come apparsi nell'Art. 27 della Dichiarazione Universale del 1948, sono individuati solo nella forma di diritti individuali. Non c'è riconoscimento di diritti collettivi (di gruppi), né di diritti appartenenti a culture minoritarie distinti da quelli della maggioranza (Robbins, Stamatopoulou 2004). Tuttavia venne presto riconosciuto che i diritti culturali per avere un qualche significato pratico dovevano coinvolgere i titolari dei diritti stessi, non solo individualmente, ma come gruppi. «Cultural rights must be carried by rights-holders to have any meaning in practice and that this applied more to groups than individuals» (Logan 2012, p. 233). Il patrimonio culturale nasce dal riconoscimento di una collettività che in esso si identifica e si ritrova, non si può parlare di patrimonio culturale senza parlare di collettività. La tutela stessa del patrimonio va certamente intesa come bene che ha valore per la comunità di riferimento. Anche in questo caso si può notare un cambio di prospettiva: da una idea di salvaguardia

per il pubblico ad una idea di salvaguardia per **le comunità di riferimento**, garantite nell'applicare il diritto alla loro espressione. Si è già citato il riferimento all'articolo 27 della Convenzione sui Diritti Civili e Politici, che afferma il diritto di ogni individuo «in community with the other members of their group» di praticare la propria cultura. Ma un aspetto di rilievo, rispetto al discorso che si sta conducendo, può essere trovato nel General comment 23 on Article 27 - UN Human Rights Committee - 08/04/94, nel quale si afferma che «Although the rights protected under Art. 27 are individual rights, they depend in turn on the ability of the minority group to maintain its culture, language or religion». Con una interpretazione probabilmente un po' libera (non tecnico-giuridica) si può porre l'accento sul termine *ability*: i diritti saranno tanto più garantiti quanto più 'il gruppo' è in grado di mantenere la propria cultura, ovvero conservarla in modo sostenibile. Attraverso quali dispositivi e misure possono essere create condizioni favorevoli, abilitanti?

Riassumendo, l'inclusione dei beni intangibili nell'ambito della salvaguardia ha chiaramente messo in evidenza che i patrimoni - materiali o no - appartengono alle comunità e fanno parte dei processi culturali nei quali la vita sociale viene prodotta e trasformata.

Ampliandosi la cerchia degli attori e cambiando il loro campo di intervento, la svolta partecipativa nelle politiche patrimoniali determina una trasformazione profonda della nozione stessa di patrimonio e dell'azione pubblica incaricata della sua gestione (Bortolotto 2013, p. 9). Cambia dunque la prospettiva su responsabilità e prerogative: «the recognition of something as heritage is the responsibility of communities, groups and in some cases individuals involved» (Jokilehto 2012, p. 229). Ciò indubbiamente pone questioni rilevanti in ordine ai processi di patrimonializzazione e alle modalità con cui culture ed eredità culturali possono trovare risorse per essere sostenibili, e quindi in grado di garantire l'esercizio effettivo dei diritti.

2 Salvaguardia e patrimonializzazione

L'evoluzione delle politiche per la salvaguardia e la gestione dell'eredità culturale ha portato via via a riconoscere la necessità di un ruolo attivo dei cittadini. 'Partecipare alla vita culturale' ha un significato che si è esteso dalla fruizione della cultura (mero accesso), alla partecipazione ai processi decisionali e alle pratiche di produzione, salvaguardia e diffusione. Ciò conduce a riconsiderare anche il significato del diritto - di singoli, ma in senso collettivo, di gruppi e comunità - di praticare la propria cultura. Esso si arricchisce di nuovi contenuti, in quanto, da un lato, il valore di una cultura specifica discende, anche se non esclusivamente, dal rilievo che gli viene attribuito (riconoscimento) dalla comunità stessa cui essa

appartiene, dall'altro, i soggetti della comunità sono parte attiva nelle pratiche per la sua conservazione, tutela, vitalità e trasmissione. Nelle pagine precedenti si è inoltre ricordato come nel General comment 23 on Article 27 - UN Human Rights Committee - 08/04/94, vi sia un cenno sul fatto che il diritto alla propria cultura dipende anche dalla capacità del *minority group* di mantenerla. Ne deriva, pragmaticamente, che affinché vi sia un diritto effettivo ad una cultura specifica questa deve essere mantenuta, affermata e trasmessa nel tempo:

per evitare ogni forma di indebolimento della propria cultura i soggetti di un gruppo si adoperano per preservarla e consegnarla - entro prevedibili e ragionevoli ambiti di variabilità e di miglioramento - a chi li seguirà (Destro 2001, p. 27).

In questa direzione, si può dare una lettura delle pratiche di **salvaguardia** e di **patrimonializzazione**, intese in chiave partecipativa, quali modalità (mezzi) attraverso cui i membri di una comunità possono garantirsi, ed esercitare attivamente, il diritto alla propria cultura. Una prospettiva che evidenzia quindi il ruolo dei *right holders* quali promotori del riconoscimento e del mantenimento della propria identità e vitalità culturale.

Una cultura viene salvaguardata se ne viene assicurata infatti l'esistenza in vita, tanto degli oggetti culturali, tangibili e intangibili, che la esprimono, quanto della comunità che li produce, li mantiene, li rigenera. Particolarmente per le espressioni culturali intangibili, l'enfasi è posta sul concetto di *living heritage*, incorporato nella vita sociale, nelle sue strutture e pratiche. L'eredità (il patrimonio) culturale, cioè, ha rilevanza sicuramente per il suo valore identitario, ma anche in quanto costituisce il fondamento di un determinato spazio sociale e dei suoi modi di vivere nel presente.

Mutamenti politici, sociali, economici, possono cambiare le condizioni d'esistenza delle culture e dei gruppi che le vivono e che in esse si riconoscono. Mutamenti intesi al plurale, in quanto, se non si può non tener conto dei fenomeni evolutivi di portata generale, globale e irreversibile che il trascorrere del tempo porta inevitabilmente con sé, altrettanto rilevano situazioni particolari, di ambito più limitato e ristretto, che interessano specifici contesti locali. In territori nazionali e regionali, in aree urbane, a causa di scelte e accadimenti politici ed economici, vengono a confronto, e non di rado a conflitto, modalità di sviluppo della realtà sociale differenti e alternative. Gli oggetti culturali (artefatti, conoscenze, pratiche) possono così perdere (o quantomeno tendere a perdere) i significati e le funzioni originarie per le quali erano stati creati ed erano venuti in essere. La loro utilità sociale ed economica, in questi casi, viene meno e/o rimane confinata a comunità ristrette (che spesso faticano a sopravvivere).

Il problema di mantenere e trasmettere una determinata eredità cultu-

rale, e non solo in quanto testimonianza del passato ma anche come campo di possibilità nel presente e nel futuro, diviene quello di costruire (o ricostruire) le condizioni che ne permettono la vitalità. In questa prospettiva la patrimonializzazione può essere considerata uno dei mezzi a disposizione. Al di là delle molteplici definizioni di cui la letteratura è ricca, per ciò che qui interessa l'essenza della patrimonializzazione può essere colta come l'attribuzione ad una espressione culturale (un oggetto, uno spazio, una pratica) di una dimensione di valore diversa da quella originaria. Diversa in quanto, da un lato, all'espressione vengono conferiti significati e funzioni differenti rispetto a quelli connessi all'utilità sociale ed economica che ne avevano fondato in passato l'esistenza, dall'altro, perché da espressione di rilievo per un singolo (o per un gruppo, una comunità ristretta) diviene di interesse e importanza collettiva più generale (un valore non più solo locale, ma universale, ovvero riconosciuto da comunità più ampie, a partire da un ambito magari comunque limitato territorialmente, fino a giungere, in alcuni casi, al livello internazionale). L'acquisizione della 'qualità di patrimonio' giustifica la legittimità di misure e investimenti (eminentemente pubblici, ma anche privati) per la protezione, il sostegno, la gestione, così come l'imposizione di vincoli e regole, su cui intervengono autorità e attori di diverso tipo e livello: pubblica amministrazione e istituzioni culturali a livello nazionale, regionale, locale; professionisti ed esperti; organismi internazionali.

Il riconoscimento della dimensione patrimoniale del valore non è detto sostituisca sempre e in ogni caso quello della dimensione utilitaristica: «un oggetto entra far parte del patrimonio nel momento in cui perde il suo valore d'uso e acquisisce valore patrimoniale» (Vecco, 2007, p. 29). Infatti l'acquisizione di una identità patrimoniale che la collettività decide di gestire e di trasmettere alle generazioni future, può, innanzitutto, riguardare oggetti, spazi, pratiche, che non hanno esaurito la loro funzione sociale ed economica, ma sono in difficoltà (sono a rischio di sopravvivenza). In questi casi, l'ottenimento di riconoscimento e sostegno, come si è accennato e si riprenderà in seguito, possono non significare una destino di pura musealizzazione, ma piuttosto la ricerca di ripristinare le condizioni necessarie a mantenere vivi gli oggetti, le pratiche (spesso innovandone le funzioni), e la comunità stessa che li produce e li rigenera. In secondo luogo, già nella Convenzione Unesco sulla Protezione del Patrimonio Mondiale Culturale e Naturale del 1972, ci si riferisce (Art. 4.d) a misure atte alla valorizzazione e rianimazione (*la mise en valeur et la réanimation*) del patrimonio; ancora più chiaramente nella Convenzione Unesco per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale (2003), l'Art. 3 chiarisce che il concetto stesso di salvaguardia implica, fra gli altri interventi, misure in tal senso. È di tutta evidenza che valorizzazione e 'ravvivamento' (nel testo italiano) del patrimonio possono implicare forme di creazione di valore, che seppur magari diverse da quelle originarie e necessariamente rispettose dell'in-

tegrità del bene, forniscano nuove utilità sociali ed economiche.

La lettura della patrimonializzazione quale via per preservare spazi sociali e permettere l'esercizio di diritti culturali, trova uno spunto interessante nel contributo di Gravari-Barbas (2002). L'Autrice, affrontando il fenomeno della patrimonializzazione a livello territoriale, riconosce come odiernamente l'emergenza di nuovi patrimoni non sia più tanto l'espressione unica di una Nazione, quanto piuttosto l'espressione plurale di una molteplicità di soggetti che agiscono sul territorio nazionale.

L'émergence de 'nouveaux patrimoines', n'est donc plus l'expression unique de la Nation, mais celle de groupes vivant et produisant des 'patrimoines' sur le territoire national. Dans un certain sens, il s'agit d'un véritable éveil du local, qui revendique le statut patrimonial pour des éléments qui ne représentent qu'un groupe limité (Gravari-Barbas 2002, p. 87).

La crescita di associazioni e gruppi culturali, particolarmente a livello locale, che si dedicano alla promozione e rivitalizzazione del patrimonio, costituiscono un'altra testimonianza di come si sia notevolmente articolato il panorama di soggetti impegnati nella produzione e gestione della cultura. Di fatto i processi di patrimonializzazione in atto non sono ascrivibili ad un unico organico progetto, ma ad una pluralità di progetti, a volte anche contraddittori e conflittuali, portati avanti localmente da istituzioni e gruppi sociali diversi che con la loro azione cercano di affermare una identità, difendere e preservare luoghi e modi di vita e lavoro, contrastare l'impoverimento e/o l'omogeneizzazione culturale.

Il patrimonio culturale è sempre frutto di un processo di selezione e costruzione, in cui intervengono enti e istituzioni, professionalità scientifiche e tecniche. «Quello che noi consideriamo oggi come patrimonio non lo è di per sé; lo diviene grazie all'incontro di fattori diversi e vari» (Skounty 2011, p. 34). L'evoluzione più recente ha portato dunque ad un cambiamento nei processi di patrimonializzazione, mitigando il prevalente approccio *top-down* in favore di una più decisa componente partecipativa (*bottom-up*): «heritage protection does not depend alone on top-down interventions by governments or the expert actions of heritage industry professionals, but must involve local communities» (Logan 2012, p. 238). Con l'introduzione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale (2003), l'UNESCO insiste su questa direzione:

La partecipazione degli attori che, nel linguaggio delle politiche patrimoniali, sono definiti 'detentori' di un bene culturale è richiesta in tutte le fasi della patrimonializzazione, comprese quelle di documentazione e di studio di tali espressioni culturali, in particolare nell'ambito della loro inventariazione (Bortolotto, 2013, p. 15).

Si crea quindi una condizione via via sempre più plurale e articolata nei processi di identificazione, riconoscimento e gestione del patrimonio culturale, che coinvolge istituzioni e attori sociali diversi: «[...] heritage identification, inscription, management and monitoring form a cultural practice set in a broad economic, political and social context» (Logan 2012, 233). Se, da un lato, ciò può essere inteso come una svolta positiva in ordine alla qualità della democrazia e all'esercizio dei diritti culturali, dall'altro, pone problemi di governance, nuovi e non semplici. L'adozione di un approccio partecipativo perturba i criteri e le prassi delle istituzioni del patrimonio (Bortolotto e Severo 2011, p. 25), che si trovano ad operare in un quadro più complesso in cui progetti patrimoniali sono proposti dall'azione di attori sociali, di diverso livello e scala territoriale. Diventa essenziale, per quanto riguarda l'efficacia delle politiche patrimoniali, la natura e la qualità del rapporto che i diversi organismi istituzionali e sociali stabiliscono tra loro (Arantes 2011, p. 57).

In un contesto di potere di iniziativa e di responsabilità condivisi fra diversi livelli, risulta più complesso garantire l'appropriatezza e la qualità delle scelte.

Usually governments are responsible for the recognition of significant heritage in lists and registers, but they are not always the leaders in creating significance [...]. At a local (sub-national) level [...] communities also have their own sense of what is significant (Logan 2012, p. 236).

Emergono questioni rimaste relativamente in ombra nelle politiche culturali fino a tempi recenti: «chi ha la legittimità per selezionare ciò che deve essere preservato? in nome di quali interessi? di quali gruppi?» (Bortolotto 2011, p. 64). La spinta, certamente positiva, a tutelare la memoria e la varietà culturale, può condurre ad una proliferazione di progetti patrimoniali: potenzialmente 'tutto' è suscettibile di divenire patrimonio. Ogni oggetto, espressione, culturale che tende a perdere significato a causa di mutamenti sociali ed economici, 'automaticamente' si deve considerare in 'estinzione' e quindi degno di essere salvaguardato e trasmesso alle generazioni future? La cultura è in perpetuo movimento nel tempo, dove collocare un limite agli interventi? «How do we deal with situations where local communities prefer to achieve higher standards of living by rejecting tradition and modernising their cultures?» (Logan 2012, p. 240). Inoltre, com'è ovvio, ogni percorso di salvaguardia richiede l'impiego di risorse umane, organizzative, finanziarie, per le fasi di ricerca, identificazione, documentazione, riconoscimento, ma poi, senza soluzione di continuità, per tutte le attività necessarie nel tempo alla preservazione, protezione, promozione, valorizzazione. Ed è qui che viene in evidenza la questione della sostenibilità:

le culture vivono e mutano le realtà dalle quali dipendono [...] la loro produzione, la loro continuità e il loro cambiamento. Di conseguenza, la sostenibilità delle politiche di salvaguardia diventa una questione chiave nell'attuale discussione (Arantes 2011, p. 57).

La strada della conservazione affidata alla cura di istituzioni e risorse pubbliche non può reggere una 'domanda di patrimonio' che cresce e si articola, soprattutto in tempi di contrazione delle disponibilità. È necessario attivare altre vie, che non possono che passare per sentieri di valorizzazione del patrimonio culturale in grado di contribuire a generare, almeno in parte, le risorse necessarie.

3 Sostenibilità: una questione di risorse e di governance

La salvaguardia richiede risorse umane, organizzative, economico-finanziarie, in quantità e qualità adeguate. Richiede, inoltre, una progettualità capace di generarle, allocarle, gestirle, in modo efficace ed efficiente e in un orizzonte temporale di lungo periodo. È quindi una questione di scelte ma anche di capacità. «Heritage protection has always been about resource management and resource allocation and, therefore, always had a powerful political dimension» (Logan 2012, p. 241). La sfida non risiede tanto nel passato, quanto nel presente e soprattutto nel futuro (Skounty, 2011, p. 39): promuovere, realizzare, le condizioni affinché gruppi e comunità mantengano-sviluppino la propria cultura, e quindi esercitino in concreto i loro diritti culturali, è evidentemente un problema di sostenibilità.

In termini semplici e ben noti, la sostenibilità è intesa come la qualità di uno sviluppo che garantisce, sotto l'aspetto economico, sociale, ambientale, i bisogni delle generazioni attuali senza compromettere la possibilità che le generazioni future riescano a soddisfare i propri almeno nella stessa misura. Con riferimento alla cultura, la si può definire come la capacità di «assicurare le condizioni necessarie alla ri-generazione di processi culturali e permettere la ri-generazione di valori ossia di modelli di comportamento condivisi» (Amari 2012, p. 81). I processi sono tuttavia sostenibili «quando riescono - in base a propri meccanismi endogeni - a ricostituire e mantenere le loro premesse, riuscendo in questo modo a durare nel tempo» (Rullani 2010, p. 37). In definitiva i progetti di salvaguardia del patrimonio, per essere tali davvero tali, devono essere sostenibili: altrimenti non garantiscono nulla. Devono avere nel tempo (nel lungo periodo) le caratteristiche per alimentare, ricostituire continuamente, l'insieme di risorse e delle condizioni necessarie.

Interventi di salvaguardia e patrimonializzazione sostenibili, è bene ricordarlo, presuppongono la disponibilità e l'allocazione di risorse adeguate, sia sotto l'aspetto della quantità, questione in tempi attuali piuttosto

critica, sia sotto l'aspetto della qualità, ovvero rispetto alla specificità delle conoscenze, tecniche, saperi, relazioni, che entrano in gioco con riferimento a patrimoni e gruppi culturali molto diversi per natura e caratteristiche. Non si tratta quindi solo di disponibilità economico-finanziarie (fungibili, aspecifiche), ma anche di risorse e competenze specializzate, e tra queste -spesso determinanti- di quelle peculiari e idiosincratice, *embedded* nelle comunità stesse. In molti casi, le conoscenze e le pratiche sono «produzioni-prodotti-incarnati» (Atzeni 2008, p. 50), ovvero cultura vivente non riconosciuta e non registrata, tanto più 'fragile' e precaria quanto più lo sono i gruppi che la custodiscono e la preservano (Arantes 2011, p. 60).

La peculiarità dei saperi e delle pratiche depositati nelle comunità a ben vedere non riguarda solo il patrimonio culturale immateriale: anche per i beni del patrimonio materiale è fondamentale l'insieme di conoscenze, interpretazioni, usi, che gli conferiscono particolare significato e valore. Se questo insieme viene dissipato, in quanto sparisce la comunità che lo detiene in modo condiviso, non vi sono in realtà le condizioni per mantenere e tramandare.

In definitiva, il patrimonio culturale (oggetti ed espressioni) che 'appartiene' ad una comunità, essenzialmente non è concentrato e divisibile, ma piuttosto diffuso e condiviso. Così come lo sono, in larga parte, le risorse, le competenze, le capacità, necessarie al suo mantenimento e trasmissione. La sua salvaguardia e la sua sostenibilità richiedono la mobilitazione e il contributo di attori diversi, dalle istituzioni alla società civile, nonché lo sviluppo dispositivi normativi e organizzativi che consentano un'azione condivisa e integrata. «La conservation d'un bâtiment, d'un savoir faire ou d'une culture ne se fait plus au prix d'un déficit public, d'une cession de droit [...] mais dans le cadre d'un projet de développement durable partagé» (Breton e Wanner 2006).

In questo senso si possono riconoscere al patrimonio culturale di una comunità, quantomeno per alcuni elementi ed aspetti, le caratteristiche di bene comune (*common pool resources* - Ostrom 1990; v. anche Sciarba, in questo volume). I beni culturali sono tradizionalmente stati considerati dei beni pubblici. In quanto tali, presenterebbero le caratteristiche di non-escludibilità (chiunque può fruirne liberamente, in quanto è tecnicamente impossibile o troppo costoso impedirne l'uso, e/o anche perché ritenuti *merit goods*), e di non-rivalità (l'utilizzo da parte di un individuo non sottrae la possibilità di fruirne ad altri, e quindi non possono sorgere problemi di scarsità e depauperamento dovuti a eccesso di consumo e/o insufficiente ri-produzione). In realtà, fenomeni di sovrautilizzo possono rendere le risorse culturali rivali nell'uso. Si pensi all'affollamento che si può verificare di fronte ad un'opera d'arte in un museo o alla congestione che può affliggere un centro storico di una città d'arte: in questi casi la qualità della fruizione stessa, così come la gestione e il mantenimento dell'integrità dei beni e dei siti, viene compromessa. Ma anche con riferi-

mento alle componenti immateriali del patrimonio si possono determinare situazioni di rivalità che ne pregiudicano il mantenimento e la riproduzione. Per quel che qui interessa, ci si vuol riferire a situazioni di scarsità - e quindi di concorrenza per l'uso - che riguarda gli spazi fisici, economici, sociali, in cui hanno luogo i processi culturali. La disponibilità e l'accessibilità di risorse ubicazionali, finanziarie, intellettuali, relazionali, dipende dagli utilizzi alternativi di questi spazi, ovvero il tipo di sviluppo di un territorio e/o di un'area urbana incide sulla destinazione d'uso di suoli e immobili, sul costo degli affitti (sia per la residenza che per le attività produttive), sull'accessibilità di servizi logistici e strutture commerciali, sulla differente presenza di scuole e di centri di ricerca e formazione, sulla disponibilità di risorse umane che possano apprendere una determinata attività e dedicarvisi. Ciò può rendere più o meno sostenibile la produzione e la riproduzione di saperi e pratiche, nonché l'*habitat* naturale e sociale (risorsa condivisa) su cui essi si fondano, come può accadere, ad esempio, per alcune produzioni tipiche, magari ancora in grado di realizzare prodotti e servizi valorizzabili sul mercato.

A fronte di un patrimonio culturale, risorsa non-escludibile ma rivale, che può quindi depauperarsi per eccesso di sfruttamento (Hardin 1968) o per insufficienza di ri-costituzione, si pone un problema di governo. Se lo si lascia in balia 'di tutti e di nessuno', la corsa inevitabile è «ad appropriarsene individualisticamente e sovrasfruttarlo generando disconomie esterne crescenti, beneficiando del possesso, ma sostenendo solo una piccola parte del costo» (Sapelli 2012). «Le risorse comuni e i legami rischiano di deperire perchè partecipano alla produzione di valore, ma intercettano solo le briciole del prodotto sociale a cui hanno contribuito» (Rullani 2010, p. 29). Le forme di intervento hanno proposto la ben nota alternativa Stato-mercato (affidamento alla gestione pubblica o privatizzazione). Entrambe le soluzioni hanno mostrato nel tempo limiti e rischi. In estrema - e rigida - sintesi, se è lo Stato a farsi carico in toto della salvaguardia, contrazione delle risorse, burocratizzazione, interessi particolari e contingenti (anche elettorali), possono rendere insufficiente ed instabile l'allocazione delle risorse e il loro efficiente uso. Se è il privato ad occuparsene, il rischio è che la logica del profitto conduca a percorsi di sfruttamento intensivo e di breve periodo (che non garantiscono il mantenimento e la rigenerazione), e/o a restringere oltre misura l'accessibilità: «Le caractères inaliénables du bien, sa gestion démocratique, son libre accès restent difficile à traduire dans le cadre d'un usage privé» (Breton e Wanner 2006). Nell'uno e nell'altro caso ci si allontana da una condizione di sostenibilità, così come possono crearsi forti distorsioni nei processi di selezione del patrimonio che viene di fatto salvaguardato. Un ulteriore elemento è la distanza che con queste soluzioni comunque si crea rispetto alle comunità che sono più direttamente interessate alla preservazione e alla valorizzazione del loro particolare patrimonio condiviso.

La dicotomia Stato-privato nel campo dei beni culturali ha anche contribuito ad alimentare una contrapposizione tra i concetti di valore culturale e di valore economico. Il primo considerato fondamento di una logica patrimoniale (proteggere, difendere, conservare, in ragione del valore identitario, sociale, di civiltà); il secondo, invece, di una logica di mercato, che tenderebbe, in una visione estrema, a mantenere in vita e a rigenerare solo quanto consente di produrre, direttamente, risultati apprezzabili in termini di reddito, occupazione, profitto. È oramai di tutta evidenza che questa contrapposizione deve essere necessariamente superata.

Comment sortir de cette opposition entre une logique patrimoniale qui sanctuarise des biens au prix d'un alourdissement de la charge publique et d'une approche marchande qui crée de la richesse au risque d'une perte de souveraineté? (Breton e Wanner 2006).

Far convergere sviluppo economico e conservazione del patrimonio è esattamente una questione di sostenibilità: il patrimonio culturale non può essere semplicemente 'messo a bilancio' come una fonte di 'costi', da coprire con disponibilità sempre più limitate rispetto alla dimensione, tra l'altro sempre crescente, delle necessità. È necessario che la gestione e gli usi del patrimonio stesso contribuiscano a ricostituirlo costantemente e a generare le risorse necessarie per sua salvaguardia, e ciò sia con una più attenta e consapevole gestione dell'allocazione delle risorse pubbliche (Bowitz e Ibenholt 2009), sia attraverso vie inclusive, volte a mobilitare e a far cooperare risorse e competenze diffuse nei territori e nelle comunità.

Le soluzioni, al di là di una retorica abbondantemente presente anche nel linguaggio delle *cultural policies* più recenti, non sono tuttavia semplici da costruire. Non vi è qui lo spazio, ma due aspetti si possono comunque mettere in evidenza. Il primo riguarda le possibilità e le forme di valorizzazione dell'eredità culturale. Il contesto attuale, caratterizzato da globalizzazione e forte concorrenza, rende molto difficile per le imprese competere contando solo su vantaggi di costo (minori costi di produzione), mentre hanno della chance le offerte di prodotti (beni e servizi) differenziati, con una identità forte. Costituiscono vettori di differenziazione competitiva i contenuti simbolici, estetici, emozionali; in particolare quelli che – fondati sul capitale di espressioni culturali e saperi sedimentati, particolari e distintivi di un territorio – sono in grado di proporre stili, gusti, linguaggi, modi di vivere (Tamma 2011, p. 62). Affinché beni, saperi, pratiche culturali generino valore e risorse in misura sufficiente, è necessario che essi trovino nella realizzazione di beni e servizi particolari, unici, una leva moltiplicativa del loro potenziale. Non può trattarsi, evidentemente, di prodotti destinabili, in grandi quantità, a mercati di massa; tuttavia l'aumento del grado di internazionalizzazione della domanda rende possibile sviluppare nicchie (segmenti) globali con numeri sufficientemente

consistenti. In ciò, lo si accenna solo, vi è da ripensare anche il rapporto con il turismo. Anche in questo caso bisogna considerare che, accanto a frequentatori 'di massa', distratti e poco rispettosi, l'attuale evoluzione del movimento turistico internazionale offre un bacino considerevole di visitatori sensibili alla cultura e con capacità di spesa. Se si è capaci di intercettarli (proponendo esperienze di visita e soggiorno all'altezza) si può importare una domanda potenziale di prodotti qualificati che vada ad aggiungersi, in loco, a quella regionale e nazionale (Murzyn-Kupisz 2012, p. 121-122). «Una modalità con cui un territorio fa conoscere ed 'esporta' i propri prodotti culturali è rappresentata dall'accoglienza di pubblici, nazionali e soprattutto internazionali, che si spostano dai loro luoghi residenza per fruirne» (Tamma 2010, p. 41).

Il secondo aspetto, riguarda le possibili forme di governance che possono permettere e sostenere l'azione collettiva di gruppi e comunità i cui membri, uscendo da una visione prettamente individuale, da un lato, riconoscono i benefici del patrimonio culturale che condividono, dall'altro, sono consapevoli del rischio che, senza un impegno diretto nella sua gestione e mantenimento, esso può venir meno. In questa prospettiva, il ruolo dei membri di una comunità passa da quello di semplici fruitori di 'economie esterne' (vantaggi e benefici traibili dal patrimonio collettivo) a quello di soggetti attivi nella governance del patrimonio (co-produttori del patrimonio condiviso). Il quadro di regole per organizzare forme cooperative di azione è un terreno complesso e ancora non sufficientemente consolidato, anche se, come proprio gli studi sui *commons* hanno dimostrato, istituzioni comunitarie in grado di farlo sono sempre esistite (e tutt'ora esistono), pur se in particolari contesti (Ostrom 1990).

In questo senso, la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore dell'eredità culturale per la società (nota come Convenzione di Faro - 2005), chiamando in modo forte ad un cambio di prospettiva, si può dire 'scommetta' sull'emersione e l'affermazione futura di forme *governance* partecipative che sviluppino la condivisione di responsabilità e prerogative. Il testo della Convenzione pone fra i suoi elementi fondamentali il concetto di *heritage community*, che

restituisce l'eredità culturale all'azione e alla responsabilità dei gruppi e delle comunità che ne sono detentori [...]. Il principio di 'responsabilità condivisa' [...] implica la costruzione di sinergie e la condivisione di conoscenze e funzioni tra l'attore istituzionale e le *heritage communities* (D'Alessandro 2014, p. 220).

Se, da un lato, si afferma il potenziale ruolo di un'ampia plethaea di soggetti economici e sociali, dall'altro si richiama il passaggio da un quadro di *government* ad uno di *governance* (Tas, Tas, Cahantimur 2009). «From government to governance» (Rhodes 2000) riassume e sintetizza

un processo di cambiamento nel modo di concepire i problemi di governo e nell'affrontarli. Le risposte alle odierne esigenze economiche e sociali, caratterizzate da dinamicità, diversità e complessità, richiedono l'impiego di una altrettanto ampia varietà di strumenti e pratiche che è possibile cercare non solo nell'innovazione della pubblica amministrazione (*New Public Management*) e nel ricorso al mercato (*privatizzazione*), ma anche nelle competenze e nelle esperienze sviluppate da altri attori sociali che possono essere coinvolti e mobilitati (Kooiman 1999).

La direzione indicata appare quella di una progettualità culturale inclusiva, tesa ad aprire in modo più deciso a forme cooperative, reti, partnership pubblico-private (tra gli altri, IFEL e Federculture, 2013).

Bibliografia

- Amari, Monica (2012). *Manifesto per la sostenibilità culturale*. Milano: Franco Angeli.
- Arantes, Antonio A. (2011). «Diversità culturale e politiche della differenza nella salvaguardia dell'eredità culturale intangibile». *Antropologia museale*, 28/29, pp. 52-61.
- Atzeni, Paola (2008). «Patrimoni e patrimonializzazioni, soggetti e soggettivazioni nelle culture industriali minerarie della Sardegna. Espografia museografia museologia mineraria. Prime riflessioni» [online]. Relazione al seminario *La Costruzione del patrimonio culturale - Discussioni critiche tra antropologia e altri territori*, Fondazione Lelio e Lisli Basso, Roma, 22 gennaio. Disponibile all'indirizzo <http://www.ethnorema.it/pdf/numero%204/04%20Articolo%202%20Azteni.pdf> (2015-08-31).
- Bonnici, Ugo Mifsud (2009). «The human right to cultural heritage - The Faro Convention's contribution to the recognition and safeguarding of this human right». In: *Heritage and Beyond*. Strasburgo: Council of Europe Publishing, pp. 53-58.
- Bortolotto, Chiara (2013). «Partecipazione, antropologia e patrimonio». In: A.S.P.A.C.I (a cura di), *La partecipazione nella salvaguardia del patrimonio culturale immateriale: aspetti etnografici, economici e tecnologici*. Editore Regione Lombardia, pp. 15-35.
- Bortolotto, Chiara (2011). «Inventari del patrimonio culturale immateriale in Brasile». *Antropologia museale*, 28/29, pp. 62-69.
- Bortolotto, Chiara; Severo, Maria (2011). «Inventari del patrimonio immateriale: top down o bottom up?». *Antropologia museale*, 28/29, pp. 24-33.
- Bowitz, E.; Ibenholt, K. (2009). «Economic impacts of cultural heritage. Research and perspectives». *Journal of Cultural Heritage* 10, pp. 1-8.
- Breton, Christine; Wanner, Prosper (2006). 'Le patrimoine departemental: Bien commun et échanges économiques' [online]. *Conseil Départemental de Concertation, séance plénière, 16 novembre*. Disponibile

- all'indirizzo http://www.musees-mediterranee.org/pdf_publications/docu-46-document.pdf (2015-08-31).
- Da Milano, Cristina (2014). «L'accesso alla cultura in una prospettiva europea». In De Biase, Francesco (a cura di), *I pubblici della cultura. Audience development, audience engagement*. Milano: Franco Angeli, pp. 151-162.
- D'Alessandro, Alberto (2014). «La Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore dell'eredità culturale per la società». In Picchio Forlati, Maria Laura (a cura di), *Il patrimonio culturale immateriale. Venezia e il Veneto come patrimonio europeo*. Venezia: Edizioni Ca' Foscari, pp. 217-221.
- Destro, Adriana (2001). *Complessità dei mondi culturali*. Bologna: Patron.
- Gravari-Barbas, Maria (2002). «Le patrimoine territorial. Construction patrimonial, construction territoriale: vers une gouvernance patrimoniale?» [online]. *ESO*, 18. Disponibile all'indirizzo <http://eso.cnrs.fr/fr/publications/eso-travaux-et-documents/n-18-decembre-2002.html> (2015-08-31).
- Hardin, Garret (1968). «The Tragedy of the Commons». *Science*, 162, pp. 1243-1248.
- Kooiman, Jan (1999) «Social-political governance. Overview, reflection and design». *Public Management Review*, Vol.1, Issue 1, p. 67-92.
- Jokilehto, Jukka (2012). «Human rights and cultural heritage. Observations on the recognition of human rights in the international doctrine». *International Journal of Heritage Studies*. 18 (3), pp. 226-230.
- IFEL-Federculture (2013). «Le forme di PPP e il fondo per la progettualità in campo culturale». [online] Disponibile all'indirizzo <http://www.fondazioneifel.it/studi-ricerche-ifel/item/1601-le-forme-di-ppp-e-il-fondo-per-la-progettualita-in-campo-culturale> (2015-08-31).
- Logan, William (2012). «Cultural diversity, cultural heritage and human rights: towards heritage management as human rights-based cultural practice». *International Journal of Heritage Studies*, 18(3), pp. 231-244.
- Matarasso, François (2004). «L'état, c'est nous: arte, sussidi e stato nei regimi democratici». *Economia della Cultura*, 4, pp. 491-498.
- Murzyn-Kupisz, Monica (2012). «Cultural, economic and social sustainability of heritage tourism: issues and challenges». *Economic and Environmental Studies*, 12, (2), pp. 113-133.
- Ostrom, Elinor (1990), *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*. New York: Cambridge University Press.
- Rhodes, Roderick, A.W. (2000) «The Governance Narrative: Key Findings and Lessons from the ESRC's Whitehall Programme». *Public Administration*, 78 (2), pp. 345-364.
- Robbins, Bruce; Stamatopoulou, Elsa (2004). «Reflections on Culture and Cultural Rights». *The South Atlantic Quarterly*, 103 (2/3), pp. 419-434.

- Rullani, Enzo (2010). *Modernità sostenibile. Idee, filiere, servizi per uscire dalla crisi*. Venezia: Marsilio.
- Sapelli, Giulio (2012). «Elinor Ostrom e la comunità, un ricordo». [online] *Communitas*, n. 3. Disponibile all'indirizzo <http://communitas.vita.it> (2015-08-31).
- Skounty, Ahmed (2011). «Elementi per una teoria del patrimonio immateriale». *Antropologia Museale*. n.28/29. pp. 33-40.
- Silberman, Neil A. (2012). «Heritage interpretation and human rights: documenting diversity, expressing identity, or establishing universal principles?». *International Journal of Heritage Studies*, 18 (3), pp. 245-256.
- Tamma, Michele (2010). «Prodotti culturali e territori: l'immateriale che vive nella materialità». *Sinergie*, 82, CUEIM. pp. 28-46.
- Tamma, Michele (2011). «Produzioni culture-based: creare valore coniugando differenziazione, diffusione, protezione». In: Zagato, Lauso; Vecco Marilena (a cura di), *Le culture dell'Europa, L'Europa delle Culture*, Milano: Franco Angeli, pp. 57-71.
- Tas, Murat; Tas, Nilufer; Cahantimur, Arzu (2009). «A participatory governance model for the sustainable development of Cumalıkızık, a heritage site in Turkey». *Environment & Urbanization*, 21 (1), pp. 161-184.
- Vecco, Marilena (2007). *L'evoluzione del concetto di patrimonio culturale*. Milano: Franco Angeli.
- Zagato, Lauso (2012). 'Intangible Cultural Heritage and Human Rights', in Scovazzi, Tullio; Ubertazzi, Benedetta; Zagato, Lauso (a cura di), *Il Patrimonio culturale intangibile nelle sue diverse dimensioni*. Milano: Giuffrè Editore, pp. 29-50.

Stampato per conto di Edizioni Ca' Foscari - Digital publishing, Venezia
nel mese di dicembre del 2015
da Logo srl., Borgoricco (PD).